DIZIONARIO

DI ERUDIZIONE

STORICO-ECCLESIASTICA

DA S. PIETRO SINO AI NOSTRI GIORNI

SPECIALMENTE INTORNO

AI PRINCIPALI SANTI, BEATI, MARTIRI, PADRI, AI SOMMI PONTEFICI, CARDINALI E PIU' CELEBRI SCRITTORI ECCLESIASTICI, AI VARII GRADI DELLA GERARCHIA DELLA CHIESA CATTOLICA, ALLE CITTA' PATRIARCALI, ARCIVESCOVILI E VESCOVILI, AGLI SCISMI, ALLE ERESIE, AI CONCILII, ALLE FESTE PIU' SOLENNI, AI RITI, ALLE CERIMONIE SACRE, ALLE CAPPELLE PAPALI, CARDINALIZIE E PRELATIZIE, AGLI ORDINI RELIGIOSI, MILITARI, EQUESTRI ED OSPITALIERI, NON CHE ALLA CORTE E CURIA ROMANA ED ALLA FAMIGLIA PONTIFICIA, EC. EC. EC.

COMPILAZIONE

DEL CAVALIERE GAETANO MORONI ROMANO

SECONDO AIUTANTE DI CAMERA

DI SUA SANTITÀ PIO IX.

VOL. LXXXII.

IN VENEZIA

DALLA TIPOGRAFIA EMILIANA

MDCCCLVII.

DIZIONARIO

DI ERUDIZIONE

STORICO-ECCLESIASTICA

U

UBBIDIENZA e UBBIDENZA o OBBEDIENZA, *Obedientia*. L'ubbidire, obbligo degl'inferiori verso i maggiori e superiori, de'sudditi col sovrano. L'obbedienza è anche una virtù per la quale eseguiamo volontieri gli ordini de'nostri superiori, in tuttociò ch'essi comandano di giusto e di ragionevole. I *Religiosi* e le *Religiose* (*V.*) fanno il *Voto* (*V.*) solenne d'ubbidienza, che si può definire per un legame spirituale, come gli altri loro voti, che gli obbliga ad ubbidire a' loro superiori in tutte le cose ch'essi hanno diritto di loro comandare. Molti servi di Dio furono ubbiditi da'sovrani, anche barbari, e la storia ne riporta diversi esempi. L'arcivescovo di Cantorbery s. Anselmo ci lasciò un memorabile esempio di modestia. Accolto in Roma, ospitato e onorato da Papa Urbano II, e venerato da tutti, onde veniva appellato il *sant'uomo*, nel recarsi alla stessa città diversi inglesi, volevano baciargli i piedi come si fa al Papa. Il santo fuggì nella parte più segreta della casa, ciò che saputosi da Urbano II, e ammirandone l'umiltà, gl'ingiunse di appagare coloro che volevano rendergli tale ossequio; ed il santo per non disubbidire e ad onta di sua profonda umiltà vi si adattò. Siccome osservante tenacissimo dell'ubbidienza, nel partire da Roma pregò il Papa a volergli deputare uno, secondo i cui comandamenti egli ordinasse la sua vita. Ed Urbano II gli assegnò Edinero, suo segretario e poi scrittore di sua vita. Indi s. Anselmo non fece alcuna benchè minima cosa senza ubbidirlo, e con tanta stima e precisione, che avendolo Edinero messo a letto, non solamente non si levava senza suo comandamento, ma nè anco si volgeva da un lato all'altro. Il celebre cardinal di Cusa in un sinodo provinciale che nel 1450 radunò in Magdeburgo, come legato *a latere* di Nicolò V, essendogli domandato, s'era lecito al religioso andare a Roma senza licenza per acquistare il *Giubileo* dell'*Anno santo*, rispose: Che il Signore apostolico Papa Nicolò V avea detto: *Melior est Obedientia, quam Indulgentia*. Ubbidienza si dissero i *Benefizi ecclesiastici* chiamati *Cella*, *Prepositura*, *Grangia*, *Priorato* (*V.*).

Se ne trova fatta menzione nel concilio di Datran, cap. 2, *De statu monach.* De' benefizi ecclesiastici denominati ubbidienza ne godevano pure i *decumani*, ceto ecclesiastico della chiesa di Milano, di cui riparlai nel vol. LXIX, p. 180, e ad Uffizio Ambrosiano, perchè vuolsi che per loro tale ceto dalla metropolitana passò alle altre chiese della città. Ubbidienza dicesi ancora quell'atto d'omaggio e venerazione che rendono i *Cardinali* e altri al *Papa*, argomento in gran parte già discorso negli articoli che indicherò in corsivo, per cui qui mi limiterò ad accennare il più principale. L'ubbidienza di *Adorazione che si rende al Papa* da'cardinali, dice il ven. cardinal Bellarmino, *De Summ. Pont.* lib. 3, cap. 18 e seg., è un atto di profondo rispetto e venerazione, come *Vicario di Gesù Cristo*, il quale non ha nulla di comune col *Culto* che prestiamo a' *Santi* del cielo, come pretendono i protestanti e altri ostinati calunniatori de'riti della romana Chiesa. Vedasi il Catalani, *Sacr. Caeremoniarum S. Rom. Eccles.* t. 1, lib. 1, tit. 1, § 36: *De indumentis electi, et prima veneratione a Cardinalibus ei facienda.* § 37: *Discensus novi electi ad Ecclesiam s. Petri, et ritibus ibidem servandis.* I più possenti *Sovrani* (nel quale articolo ragionai altresì de'loro molteplici ossequi resi a'Papi, cui fecero i loro *Stati tributari*) in ogni tempo si prostrarono divotamente al *Bacio de' piedi de' Papi*, i quali virtuosamente adottarono e introdussero la figura della salutifera Croce sulle *Scarpe*, affinchè l'omaggio rispettoso a cui sono tenuti tutti i cattolici di qualunque dignità ecclesiastica e civile, fosse tutto indirizzato a Gesù Cristo di cui fanno le veci in terra. E siccome i Papi portano il glorioso segno anche sulla sommità del *Triregno* pontificale, manifestamente dimostrano, ch' essi sono interamente da capo a piedi professori della vita e della dottrina di Cristo. Chiamasi ubbidienza di adorazione quella che rendono i cardinali in *Croccia* sciolta, per ordine d'anzianità, prima i vescovi, poi i preti, indi i diaconi, appena seguita l' *Elezione del Papa* a questi, vestito di *mozzetta* e *stola* e sedente sulla sedia *Gestatoria* avanti l' altare, in formale riconoscimento di sommo Pontefice, con prostrarsi a baciargli i piedi, che già ha calzato le scarpe crucigere e le quali costantemente usa sempre, eziandio domesticamente, e con esse il suo *Cadavere* viene esposto nei primi 3 giorni de' *Funerali Novendiali*, e poi vi viene deposto nel *Sepolcro*. Indi i cardinali alzatisi baciano al nuovo Papa la mano, ed abbracciandolo il volto da ambo le parti in segno di *pace*. Il Papa in tale atto corrisponde loro con un abbraccio, e doppio bacio di pace nel volto nelle due guancie. Questo riverente atto di solenne riconoscimento chiamasi la 1.ª ubbidienza di adorazione che i cardinali tutti presenti all'elezione rendono all'eletto Pontefice, per dimostrazione ossequiosa come a Vicario di Dio e successore di s. Pietro, e per segno di loro concorde ubbidienza. Come ognun vede non havvi nulla che partecipi di culto esterno di dulìa, per tali *Baci* e tali *Genuflessioni*, come osano malignare gli avversi al pontificato romano. La funzione ha luogo nella cappella degli *Scrutinii* del Quirinale, e prima nella Sistina del Vaticano, ove nello stesso giorno da'cardinali vestiti di *Cappa* rossa sciolta, si rende la 2.ª semi-pubblica ubbidienza di adorazione al Papa, vestito del *Manto pontificale* e della *Mitra*, sedente sopra un cuscino in mezzo alla mensa dell'altare, rinnovandosi i notati atti di venerazione. Dopo di che il Papa viene portato in sedia gestatoria nella contigua basilica Vaticana, e collocato a sedere sopra un cuscino in mezzo alla mensa dell'altare pontificio (Benedetto XIII volle sedere dalla parte dell'Evangelo, per rispetto alla parte più sagra dell'altare), da'medesimi cardinali e colle cappe sciolte gli viene resa la 3.ª ubbidienza pubblica d'adorazione, ed anche

in ambedue queste pubbliche adorazioni il Papa a ciascuno di loro dà l'abbraccio e il duplice bacio di pace. Queste 3 prime adorazioni le descrissi anche nel vol. VIII, p. 159. Si sogliono rendere in un medesimo giorno, ma se l'elezione procedette nello scrutinio o accesso pomeridiano o vespertino, l'adorazione semi-pubblica e la pubblica si rendono nel dì seguente. Talvolta benchè l'elezione seguì nella mattina, nel dì seguente ebbero luogo le adorazioni semi-pubblica e pubblica. Benedetto XIII eletto un'ora avanti notte nella Sistina del Vaticano, subito ivi ricevè la 1.ª adorazione e la 2.ª adorazione semi-pubblica, e quindi fu immediatamente portato nell'adiacente basilica di s. Pietro ad un'ora di notte, e perciò illuminata con torcie, ove ricevè la 3.ª e pubblica adorazione. Antichissimo è questo rito, che il p. Plettenberg, *Notitia Curiae Romanae*, in breve descrive. *Pontifex deductus ante altare sedens in cathedra suscipit Salutationem, vulgo Adorationem, osculo pedum, manuum et oris... Paullo post revertuntur Cardinales ad capellam, et secundam faciunt Salutationem, seu Adorationem Papae habitu pontificali induto. Qua finita... portatur in sede pontificali ad s. Petrum, poniturque supra altare majus, ubi tertia vice salutatur osculi pedis, manus et oris modo supradicto a Cardinalibus. Interim cantatur a musicis hymnus Ambrosianus. Peracta adoratione et finito hymno cantat s. Collegii decanus versiculos quosdam et orationem.* Il rito antico di questa adorazione non era dissimile a quello, che oggi si pratica come si legge nel ceremoniale compilato dal cardinal Cencio Savelli, che nel 1216 divenne Onorio III, presso i Bollandisti, *Acta SS. Maii* t. 4, p. 463. *Mortuo Romano Pontifice, et sepulto, omnes Cardinales ad propria revertuntur secundum antiquam consuetudinem. Secunda vero die conveniunt in Ecclesia congregati, et missa sancti Spiritus ibidem primitus celebrata, tractant de Electione. Et perscrutata Cardinalium voluntate ab aliquibus de ipsis, in quem major et melior pars convenerit Cardinalium, prior Diaconorum ipsum pluviali rubeo ammantat, et idem Electo nomen imponit, ipsumque deinde duo de majoribus Cardinalibus addextrant usque ad Altare, ubi prostratus adorat, Primicerio cum Schola cantorum, et Cardinalium cantantibus* Te Deum laudamus. *Quo facto ab Episcopis Cardinalibus ad Sedem ducitur post Altare, et in ea, ut dignum est, collocatur; in qua dum sedet Electus recipit omnes Episcopos Cardinales, et quos sibi placuerit ad pedes, postmodum ad osculum pacis.* Nell' *Ordo Romanus XIV* del cardinal Giacomo Gaetani Stefaneschi del 1295, presso il Mabillon, *Musei Italici* t. 2, p. 243: *De investitione Papatus*, si dice che eletto il nuovo Papa, il cardinal priore de' diaconi, imponendogli il manto, diceva: *Investio te de Papatu Romano ut praesis Urbi et Orbi;* indi gl'imponeva l'anello del predecessore e la mitra, e l'interrogava qual *Nome* voleva assumere. Il che fatto si faceva porre sulla sede per calzare *rubea calceamenta papalia*, e quindi i cardinali per ordine, vescovi, preti e diaconi, *veniunt coram eo flexis genibus; et idem electus ipso ordinate ad pedem recipit et ad pacis osculum, necnon et omnes alios capellanos suos, ac ceteros clericos et laicos venientes ad ejus reverentiam, infimos, majores, et mediocres.* Ma questo omaggio è ancora assai più antico come rilevo nel Cenni, *De osculo pedum Romani Pontificis*, *Dissertazione* 6.ª Parlando egli dell'adorazione che si fa al *Sommo Pontefice* col baciargli umilmente il piede non solo dalle più eminenti dignità della Chiesa, da' *Patriarchi*, da' *Primati*, dagli *Arcivescovi* e da' *Vescovi*, ma eziandio dagl' *Imperatori*, da' *Re* e da altri *Principi;* prova che ossequio così singolare dovuto *de jure* da tutti i fedeli al

supremo *Gerarca*, fu sempre praticato da essi per tanti secoli, e non nasce già da istituzione pontificia, che anzi i Papi schivarono sempre quanto ridondar potesse in loro privata venerazione, ma dallo stesso s. Pietro. Questi vivente, per testimonianza di s. Luca, fu adorato da Cornelio qual Vicario di Dio. Nota poi che l'*adorare*, *osculari*, e *salutare* non solo valgono il medesimo presso i greci, che colla sola parola *Kincin* l'esprimono, come replicatamente e diffusamente mostrò s. Tarasio vescovo a Costantino V ed Irene augusti, trattando delle ss. Immagini; ma si vede anche praticato in ordine all'adorazione pontificia, nelle vite de' Papi e altrove. Dall'antico *Ordine Romano* raccolto da s. Gelasio I Papa del 492, in cui si contengono i riti de' primi secoli, si apprende che non solamente quando fu commesso al diacono l' uffizio di leggere l' Evangelo, ma sino dalla 1.ª istituzione di leggerlo nel divin sagrifizio, baciavasi prima i piedi al Pontefice dal *Lettore*. Quindi trovasi vari esempi in Anastasio Bibliotecario, *De Vitis Romanorum Pontificum*, di tale ossequio ora col nome di *Adorazione*, ora di *Salutazione*, ed ora di *Bacio del piede*. In fatti portatosi nel 525 s. Giovanni I a Costantinopoli, vi ricevè sommo onore da tutti, ma specialmente dalla 1.ª dignità secolare della terra: *Justinus I Augustus dans honorem Deo humiliavit se pronus, et adoravit Beatissimum Papam Joannem I.* Non molto dopo seguì nel 536 simile dimostrazione a s. Agapito I nella medesima corte, dopochè ebbe abbattuto e confuso l'eretico Antimo, mentre: *Piissimus Augustus Justinianus I gaudio repletus humiliavit se s. Sedi Apostolicae, et adoravit Sanctissimus Papam Agapitum I.* Anche Giustiniano II nel 711 in Nicomedia adorò il Papa Costantino: *In die autem qua se invicem viderunt, Augustus Christianissimus cum regno in capite se se prostravit, pedes osculans Pontificis, deinde in amplexum mutuum corruerunt.* Quindi il bacio del piede fu l'ossequio ordinariamente di tutti i principi, come diffusamente narrai ne' citati articoli, verso il Papa, e si chiamò *consueta adorazione;* al quale ossequio essendo anteriore quello dell'uffizio di *Palafreniere* al pontificio *Cavallo*, e questo non volendosi praticare dall'altiero Federico I col Papa Adriano IV, sebbene gli avesse già baciato il piede in *Sutri*, questi si ricusò d'ammetterlo *ad osculum oris* e di dargli il bacio di pace, come gli altri sovrani. Perciò Federico I fu costretto dal giudizio di tutti i principi dell'impero di rendere al Papa il consueto omaggio di *Staffiere*, introdotto da' suoi predecessori e fino da Costantino I, da' quali ebbe la Chiesa difesa e onore. Nella *Coronazione dell'Imperatore*, nella *Coronazione del Re* e di altri sovrani, l' *Imperatore* e il *Re* più volte baciava i piedi e la mano al Papa, anche il petto, e riceveva il bacio di pace, ch'egli restituiva. Allorchè s. Pio V coronò e dichiarò Cosimo I granduca di *Toscana* nella cappella Sistina del Vaticano, sedendo in essa fra' due ultimi cardinali diaconi, appena gl'impose la corona, Cosimo I stando genuflesso baciò il piede e il ginocchio del Papa, il quale chinatosi lo baciò in ambedue le guancie. All'offertorio nel presentare Cosimo I al Papa magnifici doni, gli ribaciò il piede e il ginocchio, e s. Pio V tornò a baciargli la faccia ne' due lati. Anche le regine e le imperatrici riceveano in ginocchio la corona e baciavano i piedi al Papa. Quanto all'adorazione generale del Pontefice eletto, riferisce il Cenni, che per le vicende de' tempi essendo perite le descrizioni dei riti usati co' primi Papi nella loro assunzione al *Pontificato*, soltanto trovasi la 1.ª volta ricordata nel 686 per l'elezione di Conone: *Omnes Judices una cum Primatibus exercitus ad ejus Salutationem venientes in ejus laudes acclamaverunt.* La quale poi viene spiegata in termini più chiari nella creazione di Valentino nell'827, e di s. Leone IV nell'844, leggen-

dosi di questo: *Qui morem conservantes antiquum omnes osculatis sunt pedes;* e di quello più diffusamente: *Condignis gloriae laudibus, hac honoris amplitudine, ad Lateranense Patriarchium ab ipsis deductus, et in Pontificali est positus Throno. Cujus ovanter ab omni Romanorum Senatu pedibus osculatis, et omnibus quae explendae erant,* ec. Nè solamente il clero e il popolo si umiliavano sino da' primi secoli all' adorazione del Pontefice, ma ancora i vescovi e gli arcivescovi. De' primi è palese dalla ricordata adorazione col bacio de' piedi fatta a Valentino da tutti quelli che l' aveano eletto, tra' quali erano in primo luogo i 7 vescovi suburbicari. E più evidentemente ancora si ha nella vita di Benedetto III dell'855, poichè i due vescovi *Tudertinus et Portuensis* unitisi con altri a creare antipapa Anastasio, indi a poco pentiti *unanimes convenerunt, et procidentes vestigia ipsius* (di Benedetto) *osculari coeperunt.* E in ordine agli arcivescovi sembra al Cenni, che per tempi così antichi, in cui s' incontrano sì rare vestigia in Roma medesima, possa servir d' esempio per tutti s. Bonifazio arcivescovo di Magonza, il quale così si esprime a s. Zaccaria Papa del 741: *Non aliter quam utante vestigia vestra geniculantes, intimis subnixe flagitamus precibus,* ec. Quindi è che venuto in Roma Lanfranco arcivescovo di Cantorbery e primate d' Inghilterra, a tempo d' Alessandro II Papa del 1061 e insigne per santità di vita, il quale era stato suo discepolo nel monastero, ebbe dal Pontefice un istraordinario accoglimento, con dichiarazione però, come attesta il Malmesburiense presso il Baronio, *hanc venerationem non se illius Archiepiscopatui, sed magisterio literarum deferre,* e con soggiungere immantinente: *se fecisse, quod esset honoris, illum debere facere quod esset justitiae; ut pro more omnium Archiepiscorum s. Petri Vicarii vestigiis advolveretur.* Onde il Baronio saviamente soggiunge: *Ita amicum voluit excepisse, ut tamen non recusaret ab illo, immo exegerit quae deberetur Apostolico culmini reverentia in pedum osculo ex more ab omnibus etiam Archiepiscopis exhiberi solito.* Sono queste le origini, dice il Cenni, della generale costumanza di tutti i principi, e di tutti gli arcivescovi e vescovi, dell'ossequio stabilito nell' universale al Vicario di Cristo, mentre ne' principii dell'VIII secolo i vescovi ingerendosi nell'elezione de' Papi, ad essa era unita la salutazione o adorazione o bacio de' piedi, come successore di s. Pietro e Vicario di Cristo, cioè Capo visibile della Chiesa e supremo arbitro della religione. Perciò il Cenni dichiara vana qualunque altra origine che voglia indagarsi, fuorchè da Gesù Cristo medesimo più volte prima della sua passione, e da s. Pietro che pel 1.° de' Papi fu adorato. I cardinali procedono in 3 modi all' *Elezione del Papa:* 1.° per quasi ispirazione e acclamazione, che pur dicesi adorazione; 2.° per compromesso; 3.° per scrutinio ed accesso, ch'è la più comune e ordinaria, e questi diversi usi come si eseguiscono descrissi a tale articolo. Quanto al 1.° modo anche a *Successore,* e si effettuò più volte con que' Papi che notai nel detto articolo, cioè per subitanea ispirazione de' sagri elettori che acclamarono colla voce il nuovo Papa, o con prostrarsi a'suoi piedi e baciandoli di comun consenso, o ad esempio del cardinal *Decano* imitato da tutto il *Sagro Collegio,* come fece il cardinal Carafa con *Marcello II;* questa adorazione che si fece nella cappella degli scrutinii, talvolta ebbe luogo nella *Cella* del cardinale che si volle sublimare al triregno, ed anche con recarsi in essa tutti i cardinali a baciargli la mano. Tuttavia l'elezione per adorazione essendo tenuta per pericolosa e tumultuante, *Gregorio XV* vi provvide e d'allora in poi non fu più praticata. *Clemente VII* eletto nel 1523 per adorazione, accettò il pontificato; ma rinunziando al di-

ritto acquistato volle che si procedesse col libero metodo dello scrutinio segreto, esponendosi al pericolo di non essere confermato, ma lo fu concordemente. Anche altri Papi eletti per ispirazione e acclamazione furono poi confermati co'voti aperti o sigillati dello scrutinio, come *Paolo III*, *Giulio III*, *Paolo IV*, *Pio IV*, *Sisto V*, *Urbano VII*, *Gregorio XV*. Nel 1550 nello scrutinio mancando due voti per l'elezione del cardinal *Polo*, i cardinali volevano procedere alla sua adorazione; ma essendosi fatto notte, il cardinale pregò i colleghi a differire pel dì seguente, e questo bastò a' contrari perchè non più si effettuasse. Eletto *Adriano VI* mentre assente dimorava nella *Spagna*, avviatosi a Roma sbarcò a *Ostia* e si fermò nel monastero della basilica Ostiense di s. Paolo, ove i cardinali gli baciarono la mano nel chiostro, e passato in chiesa gli resero l'ubbidienza di adorazione. Oltre le narrate 3 ubbidienze di adorazione che il sagro collegio rende al Papa da lui eletto, nel giorno della *Coronazione* gli rende la 4.ª e ultima. Per questa funzione, che descrissi nel vol. VIII, p. 160, il Papa giunto nel portico Vaticano asceso in trono vi riceve l'adorazione dal capitolo di s. Pietro. Il cardinal arciprete in cappa, dopo d'aver pronunziato un' orazione gratulatoria, gli bacia il piede, la mano, e riceve il duplice amplesso. Poscia il Papa ammette al bacio del piede tutti gl' individui del capitolo colle loro insegne corali. Entrato in chiesa, il Papa si reca nella cappella Clementina della stessa basilica Vaticana, che in questa circostanza serve a ricordare l'antico *Segretario* o *Sagrestia*, ove i Papi solevano assumere i paramenti missali. Quivi ricevea gli omaggi de'diaconi, detto perciò il luogo anche *salutatorium*, corrispondendo in parte un tal saluto all'ubbidienza che nelle *Cappelle pontificie* si presta da' cardinali al Papa; quivi finalmente intuonava l'ora di *Terza*. Pertanto il Papa asceso il trono di tal nome, si pone a sedere nella sedia, e riceve all'ubbidienza i cardinali, che nel partire da'loro stalli hanno consegnati a' proprii caudatari i loro berrettini e berrette (il singolare cardinal *Grange* nonagenario e padre della regina di Polonia, oltrechè volle vestire sempre di rosso, essendosi fatto cucire sulla parrucca il berrettino rosso, il ceremoniere indarno tentò levarlo nel recarsi all' ubbidienza di Clemente XI), ed avendo premessa a piè del trono profonda riverenza, giunti sul ripiano di esso in piedi vestiti colla cappa sciolta, gli baciano la mano destra coperta dall'aurifrigio del *Manto*, ossia del suo fregio ricamato, e fatto un passo addietro ripetono una profonda riverenza, inchinano i due cardinali diaconi assistenti e discendono dal trono; indi i *Patriarchi*, gli *Arcivescovi* e *Vescovi* assistenti e non assistenti al *Soglio*, pure in cappa, ma non isciolta, premessa a piè del trono profonda riverenza, genuflessi gli baciano il ginocchio destro; e gli *Abbati* mitrati col *Commendatore di s. Spirito*, vestiti questo di mantelletta e quelli di mozzetta e mantelletta, genuflessi gli baciano il piede destro. Il Novaes, *Dissert. sulla solenne coronazione de' Pontefici*, t. 2, p. 120, aggiunge: ed altrettanto fanno i *Penitenzieri Vaticani*, vestiti di pianeta, e tutti questi devono premettere sugli scalini del trono 3 *Genuflessioni*, cioè una nel 1.° gradino del trono, l'altra all'orlo del ripiano, e l'ultima quando s'inginocchiano. Tutti quelli che hanno reso quest'ubbidienza, tranne gli ultimi che già l' hanno assunti, si vestono degli abiti sagri loro propri. Noterò che veramente i penitenzieri in questo luogo e per questa circostanza non baciano il piede al trono di Terza; infatti, nell'ultima simile funzione pel regnante Pio IX e descritta dal n.° 50 del *Diario di Roma* del 1846, soltanto si dice: Che baciarono la mano i cardinali, e susseguentemente il piede i monsignori patriarchi, arcivescovi e vescovi, i quali tutti poi assunsero gli abiti sagri. Rispet-

tando il Novaes e per essere preciso nella descrizione, mi recai dal p. rettore de' penitenzieri Vaticani, e gli feci il quesito: Se nel portico Vaticano e nel trono di Terza nel dì della coronazione, i penitenzieri Vaticani baciano il piede al Papa. Mi rispose negativamente. E mi soggiunse. I penitenzieri Vaticani vestiti di pianeta, dopochè i cardinali e i vescovi hanno resa l' ubbidienza ed assunti i sagri paramenti, prendono luogo nella processione, dopo la quale e prima della messa pontificale sono ammessi al bacio del piede, come poi ripeterò. Dunque su questo particolare deve emendarsi il riferito dal dotto Novaes. I *Maestri delle ceremonie pontificie* prestano assistenza all' ubbidienza, curando che i lunghi strascichi delle cappe cardinalizie non sieno ad alcuno d' inciampo, poichè il cardinal *Guidiccioni* nel 1549 morì per la caduta dal trono, avendo inciampato nella cappa del cardinal di s. Angelo; ed il cardinal *Finocchietti* nel recarsi egualmente all'ubbidienza cadde inciampando nello strascico della cappa, si ruppe la girella del ginocchio e ne morì nel 1793. Il Papa intuona l'ora di *Terza*, recita i Salmi preparatorii per la messa, assume gli ornamenti pontificali per celebrarla, e terminatasi la detta ora processionalmente recasi all'altare papale, avendo pure vestito gli abiti sagri i cardinali, i patriarchi, gli arcivescovi e i vescovi assistenti e non assistenti, gli abbati mitrati e il commendatore di s. Spirito. Giunto il Papa innanzi all'altare papale, se è già vescovo, comincia l'introito della messa, riceve il *Pallio* (di cui riparlai a TRIREGNO), e passato al trono grande collocato rimpetto al medesimo altare, postosi a sedere riceve l' ultima adorazione. I cardinali dopo la detta riverenza, genuflessi gli baciano il piede, e alzatisi gli baciano la mano e sono ammessi al duplice amplesso, rinnovando la riverenza e facendo inchini a'cardinali assistenti; i patriarchi, gli arcivescovi e i vescovi assistenti e non assistenti, dopo la riverenza suddetta, genuflessi gli baciano il piede e il ginocchio destro, e come i cardinali fanno gli altri inchini, e così i seguenti; gli abbati mitrati, il commendatore di s. Spirito, ed i penitenzieri Vaticani, genuflessi gli baciano il piede soltanto, premesse le 3 genuflessioni agli scalini del trono. Tranne questi ultimi, tutti gli altri usando la mitra la sorreggono con ambo le mani per le code, ed i cardinali vi pongono dentro il berrettino cardinalizio. Dipoi i cardinali al medesimo Papa rendono la descritta adorazione, premessa la riverenza a piè del trono, nel *Concistoro segreto* quando sono preconizzati vescovi o sono traslati ad altri vescovati, e nelle *Ozioni* de'titoli e diaconie cardinalizie; nei *Concistori pubblici* nel ricevere la croce di *Legato a latere*, e nel ritorno dalla legazione; non che nel ricevere il *Pallio* dalle mani del Papa. I cardinali nuovi, premesse le 3 genuflessioni, rendono l' adorazione al Papa, nel ricevere genuflessi dalle sue mani, dopo avergli baciato il piede, la *Mozzetta* e la *Berretta cardinalizia*, ed alzatisi in piedi gli baciano la mano, e sono ammessi al duplice amplesso; quando però la berretta l'aveano ricevuta fuori di Roma, nell'*Ingresso solenne* in questa, dalla *Villa di Papa Giulio III* erano condotti colla carrozza del segretario di stato, giunti al palazzo apostolico deposto l'abito viatorio, *itineritio*. assumevano la sottana, la fascia, la mantelletta e la mozzetta paonazze, oltre il rocchetto, e per la scala segreta si recavano a rendere al Papa il detto omaggio d'ubbidienza, incedendo poi in *Cavalcata* dal convento di s. Maria del Popolo al palazzo pel ricevimento del cappello nella mattina a ciò assegnata. Nel concistoro pubblico pel ricevimento del *Cappello cardinalizio*, da'cardinali si rinnova l'atto di adorazione, cioè premesse 3 profonde riverenze fatte in varie distanze, ascesi il trono s' inginocchiano avanti il Papa, gli baciano il piede e la mano, e sono ammessi al duplice amplesso, ripetono la rive-

renza al Papa, ne fanno pure a' due cardinali assistenti, e scesi dal trono si fermano a piè di esso aspettando che gli altri nuovi cardinali facciano le azioni descritte. Indi questi cardinali, dopo aver inchinato il Papa con profonda riverenza, si recano agli *Stalli* de'cardinali antichi pei scambievoli amplessi, dopo di che siedono a' loro stalli. All'avviso poi del ceremoniere, uno ad uno si portano al trono, consegnando la berretta e il berrettino al caudatario. Prima di salirvi fanno al Papa un *Inchinazione* profonda, e giunti sul ripiano s'inginocchiano avanti a lui e ricevono dalle sue mani sul capo il cappello cardinalizio. Alzatisi, fanno profonda riverenza al Papa, inchinano i cardinali assistenti e discendono dal trono. Il prefetto delle ceremonie Chiapponi, negli *Acta Canonizationis Sanctorum*, descrivendo le narrate azioni de' cardinali nuovi, latinamente dice: *Tum novus Cardinalis solus, conscensis Solii gradibus in genua provolutus, osculatus est pedem, deinde manum nudam Papae, qui eum ad osculum oris excepit.* Inoltre i cardinali nuovi rendono l'adorazione al Papa genuflessi, col bacio del piede e della mano, e ricevendo il doppio amplesso, nel concistoro segreto allorchè il Papa assegna loro il *Titolo* o la *Diaconia cardinalizia* e loro impone l'*Anello cardinalizio.* Nella funzione del *Possesso del Papa*, giunto questo nel portico della basilica Lateranense, dopo aver baciato la croce, ascende in trono, assume gli abiti sagri, e seduto sulla sedia riceve la presentazione delle chiavi della medesima che gli fa il cardinal arciprete, dopo avergli con orazione latina gratulatoria dichiarata la filiale sua venerazione e quella del capitolo, e gli rende genuflesso l'adorazione col bacio del piede e della mano, ricevendo il doppio amplesso; indi il Papa ammette al bacio del piede tutto il capitolo, vestito delle insegne corali, ed i *Penitenzieri Lateranensi* in cotta; mentre intanto tutti i cardinali, l'episcopato e gli abbati mitrati assumono i sagri paramenti. Entrato il Papa nella basilica, a suo tempo riceve sedente in trono la solita ubbidienza dai cardinali, che gli baciano la mano coperta dal fregio del manto o piviale, distribuendo il Papa a ciascun cardinale due *Medaglie* d'argento, appositamente coniate e in memoria dell'antico *Presbiterio*, che pone nell'apertura delle loro mitre, nel qual atto i cardinali gli baciano la mano nuda (questo secondo bacio non dierono i cardinali a Pio VIII, per recargli meno incomodo).

Le ubbidienze ordinarie si rendono dai cardinali per ordine e anzianità al Papa in ogni cappella pontificia, di messa, di vespero o di altra funzione ch'egli assiste o celebra, vestito del manto o piviale e mitra, oltrechè ne'concistori pubblici, e ne' pontificali in cui la rendono pure i patriarchi, gli arcivescovi, i vescovi, gli abbati mitrati, il commendatore di s. Spirito, ed i penitenzieri della patriarcale basilica ove si celebra. Però in un medesimo giorno, tranne quello della coronazione e suddescritta, non si rende l'ubbidienza che una sola volta, benche più funzioni in esso si celebrassero; neppure si rende alla messa o pontificale della notte del s. Natale, se già fu resa. Non si rende l'ubbidienza nei 3 *Mattutini* dell'*Uffizio delle Tenebre*, non nel *Venerdì Santo* (nella mattina ancora, nella quale prima il Papa usava la falda di lana, come i cardinali adoperano le cappe di saietta, e la cappa di lana rossa con mitra; e noterò che Benedetto XIII volle celebrare la funzione, che spetta al cardinal penitenziere, nel 1726 e nel 1728), non nel *Mattutino* per la *Commemorazione* de' fedeli *Defunti*, non nel *Mattutino* della notte del s. *Natale*, non nelle messe di *Funerale*, nelle quali non si bacia il piede al Papa, nè la mano al celebrante, benchè assente il Papa. Perciò anticamente il Papa incedeva in cappella per detti mattutini colla *Falda* e *Cappa*. Pertanto leggo nelle *Brevi indicazioni per le attribuzioni di esercizio de'cere-*

monieri pontificii, che quando il Papa pe'3 mattutini delle tenebre, e per quelli de'defunti e di Natale indossava la cappa, in quest' ultimo di velluto cremisi e negli altri di lana rossa foderata d'armellini, i camerieri segreti e di onore, gli avvocati concistoriali, i cappellani segreti e gli aiutanti di camera doveano portare i cappucci voltati a rovescio, cioè colla pelle di armellino al di sotto o coperto. Il Papa si copriva la testa col cappuccio della cappa, e così coperto entrava in cappella, e spettava al prefetto delle ceremonie coprirlo e scoprirlo di cappuccio. Di sotto vestiva l'amitto, il camice, il cingolo e la stola. Negli uffizi delle tenebre non era preceduto dalla croce pontificia nel recarsi in cappella, nè benediva. In tali uffizi e nel mattuttino de' defunti, due camerieri segreti sostenevano le fimbrie anteriori della cappa, e l'estremità i due più anziani vescovi assistenti al soglio, sul quale non siedevano i due cardinali diaconi. Nella mattina del venerdì santo però i detti cardinali prestavano assistenza, il Papa in parte funzionando, come nella notte di Natale, perciò assumeva pure la falda, mentre le altre nominate due volte, che pure incedeva in cappa, non la prendeva. I detti cardinali in tali mattina e notte sostenevano nell'accompagnarlo le fimbrie della cappa, quelle della falda sorreggendosi da due protonotari apostolici. Adunque : pel mattutino de' defunti si praticava l'usato di quello delle tenebre ; pel mattuttino della notte del s. Natale, come per la mattina del venerdì santo; ma nella detta notte la cappa di velluto la deponeva prima della messa per assistervi in piviale, ed allora precisamente i due cardinali diaconi si recavano al trono per l' assistenza. Fu Paolo II del 1464 che prescrisse l'assistenza al trono de'due cardinali diaconi seniori e del cardinal 1.° prete, come rileva il p. Gattico, *Acta Caerem.* Dovendo essi agire non hanno le cappe sciolte, come tutti gli altri cardinali, uso non molto antico, prima anch'essi avendole sciolte, come il cardinal 1.° dell'ordine de' *Preti* altro assistente al trono. Il Lunadoro che nel 1646 pubblicò la *Relazione della Corte di Roma,* riferisce: » Ad ogni cappella si rende ubbidienza, e se si fa la cappella la mattina, e poi il giorno sia mattutino, si dà solo l'ubbidienza la mattina, non dovendosi dare due volte al giorno. Nell'entrare che farà il cardinale in cappella quando è incominciata, non deve inginocchiarsi in mezzo, ma solo entrare dentro alla porta due passi e fare un poco d'oratione, alzarsi in piedi, far prima riverenza all'altare, e senza dimora andare a rendere l'ubbidienza, se si deve rendere, altrimenti si saluta Sua Beatitudine, et a'signori cardinali nell'andare al luogo, solo con occhio basso si fa segno di *Saluto;* et essendo cominciata la cappella, deve mandar giù la cappa, e se entra in cappella mentre si dice la Confessione, o la Gloria, o l'Evangelo, o il Credo, o che si renda l'obbedienza, fatte le dette cose, deve stare alla porta, dove si sarà inginocchiato, dritto in piedi, colla cappa a basso, e finita che sarà quest'obbedienza di quel cardinale, presso al quale esso cardinale seguita per ordine, deve andar esso all'obbedienza, e poi anderà alla banca nel suo luogo; avvertendosi, che quando il Papa è in piedi, non piglia mai obbedienza. Deve il maestro di camera, quando il suo Eminentissimo Cardinale va a palazzo per andare in cappella, mandare a vedere anticipatamente se il Papa è in cappella, et essendoci, mandi più persone innanzi e indietro, e vada temporeggiando, che il suo Eminentissimo arrivi in cappella, che trovi il Papa che stia a sedere, acciocchè possa andar subito a dar l'obbedienza, e non gli tocchi a stare in piedi in mezzo alla cappella, per fare la penitenza di essere arrivato tardi. Ma si dee sforzare ogni cardinale di arrivare a palazzo prima che il Papa cali per andare in cappella. Entrando i cardinali in cappella devono fare riverenza all' altare colla testa discoperta, poi al cardinale o prelato celebrante, indi

andare al suo luogo, et ivi inginocchiarsi, facendo un poco d'oratione, e poi alzarsi in piedi, e stare nel medesimo modo finchè sieno passati tutti i cardinali, e il Papa; et in quel tempo ogni *Caudatario* deve spiegare molto bene la coda della cappa del suo Eminentissimo, per andare poi a rendere l'obbedienza a suo tempo, alla quale si va con la cappa tutta lasciata andare; ma dinanzi s'aggiusta, che sia al paro de' piedi, e si tiene stretta con le mani per non v'inciampare, o mettervi i piedi di sopra, e le mani vanno tenute alte e larghe l'una dall'altra, e nel rendere l'obbedienza si fa profonda riverenza con la testa voltata all'altare: poi si volta verso il Papa, si sagliono li scalini del trono in prospettiva, dov'è la *Sedia* con Sua Santità, a cui anco si fa una simile riverenza, poi gli bacia la mano portali da Sua Santità sotto il piviale, e tirandosi indietro due passi, si fa un' altra riverenza simile alla prima, poi un poco di saluto colla testa a' due cardinali assistenti, i quali devono stare in piedi e discoperti finchè dura a darsi l' obbedienza da' cardinali, et anco far di testa agli ambasciatori (perchè allora assistevano al *Trono* pontificio), et alli principi del Solio, dalla qual banda si cala per le scalinate (per *breviorem* tra' conservatori di Roma). Resa la obbedienza, si torna per la parte destra del Solio al suo luogo, salutando li cardinali con inchinare il capo. Non vi essendo il Papa in cappella, giunti li cardinali in essa s'inginocchiano all'altare, poi fanno riverenza, con inchinar la testa ad esso altare, indi a' cardinali, poi vanno al loro luogo ". Leggo nelle ricordate *Brevi indicazioni de' ceremonieri*, che entrando un cardinale in cappella pontificia cominciata la messa, se nel suo ingresso si fa la *Confessione* o si dice l'*Oremus*, il *Gloria* e il *Credo*, dopo la breve orazione nel luogo stesso fa in piedi la confessione col ceremoniere genuflesso, dice collo stesso in piedi il *Gloria* e il *Credo*, e quando i cardinali vanno al loro stallo si conduce all'obbedienza quando questa sia stata già prestata. Quest'atto si eseguisce sempre, in qualunque momento che giunga il cardinale, purchè non sia cominciato il *Prefazio*. Finchè il Papa non sia seduto e non faccia alcuna azione non si conduce al trono, trattenendosi intanto nell' ingresso della quadratura. I cancelli o porta di questa non si aprono nel tempo della *Predica* o sermone. Perciò il cardinale che arriva in quel tempo in cappella, aspetta fuori finchè il Papa abbia data la benedizione, nè si conduce al trono finchè terminata la recita del simbolo non sono al loro stallo i cardinali ed il Papa seduto. Il maestro di ceremonie che nell' ingresso della quadratura riceve i cardinali in cappella, ivi resta per accompagnare all'ubbidienza i cardinali che giungono dopo; ne parte dopo l' epistola nelle messe, e dopo il 1.° salmo ne' vesperi. Siccome avanti la cattedra pontificia vi è un gradinetto amovibile, il prefetto delle ceremonie lo leva per l'ubbidienza de' cardinali, acciò meglio si avvicinino a renderla, e terminato tale omaggio rimette il gradinetto al suo luogo. Sebbene ogni cardinale è obbligato rendere l'ubbidienza al Papa nelle cappelle e ne' concistori, pure trovai che il cardinal *Martini*, dopo lunga malattia essendo tornato in cappella, sedette in luogo non suo e non rese l'ubbidienza ad Alessandro VI, probabilmente come affranto dalla patita infermità che tosto lo fece scendere nella tomba. Del resto l'ubbidienza ordinaria nelle cappelle di messe e vesperi, ed altre funzioni, con quelle particolarità che notai descrivendo la 1.ª resa nella mattina della coronazione al trono di terza, e nel modo riferito nel vol. VIII, p. 245 e luoghi relativi; ed a p. 295 notai che sino al pontificato di Clemente XIV, prima della solenne benedizione che il Papa comparte nella gran loggia Vaticana nel giovedì santo, in essa dopo avere il Papa deposto i sagri paramenti bianchi ed assunti i rossi, i cardinali in paramenti sagri rendevano l'ubbidien-

va al Papa sedente in trono, e perciò non la prestavano nella precedente messa, seguendo quindi la formale lettura e pubblicazione della *Scomunica* ossia della bolla *in Coena Domini*, un *Uditore* di *Rota* leggendola in latino e un cardinale diacono in italiano, gettando il Papa la candela nella piazza, e indi dava la benedizione. Laonde dal 1770 in poi l'ubbidienza nel giovedì santo non fu più resa nella detta loggia, ma al principio della messa, *more solito*. Tra le funzioni pontificie straordinarie in cui si rese da' cardinali l' ubbidienza al Papa, ricorderò quelle eseguite per le solenni benedizioni fatte da'Papi Gregorio XVI e Pio IX nella basilica Liberiana, della campana maggiore della *Torre campanaria* della medesima; e quelle rese nella basilica Ostiense a Gregorio XVI per la consagrazione dell'altare papale e benedizione della crocera traversa, ed a Pio IX per la consagrazione della medesima basilica e dell' altare della Conversione di s. Paolo, di che trattai ne' vol. XI, p.251, LXXIII, p.369. Memorabile fu la 2.ª per lo straordinario numero de' vescovi ch'erano presenti in Roma, i quali la resero in uno agli abbati mitrati, in cappe, in mozzette e in mantellette. Ne'vesperi e messe pontificali ordinari e straordinari, celebrati da' Papi, l'ubbidienza si rende ne'vesperi al trono grande, e nelle messe soltanto al trono di terza, colle ceremonie in parte dichiarate di sopra, dicendo del pontificale per la coronazione, e descritte nel vol. IX, p. 16 e 74; cioè da'cardinali che gli baciano la mano sotto l'aurifrigio del manto; da'patriarchi, arcivescovi e vescovi assistenti e non assistenti al soglio, che gli baciano il ginocchio; e dagli abbati mitrati, compreso il commendatore di s. Spirito, e da' penitenzieri della basilica ove si celebra il vespero o la messa pontificale, che gli baciano il piede: tutti i nominati sono vestiti de'sagri paramenti loro propri, e del colore che richiede la festività. Fino a' nostri giorni ne' vesperi pontificali l'ubbidienza il Papa la riceveva da'cardinali in cappa, dai patriarchi, arcivescovi e vescovi in cappa, dagli abbati mitrati in mozzetta e mantelletta, dal commendatore di s. Spirito in cappa; i quali tutti indi deponevano tali vesti e assumevano i paramenti sagri. Ordinariamente però l'ubbidienza in cappa la rendevano i soli cardinali, gli altri non aveano luogo a tale ossequio. Il prefetto delle ceremonie Chiapponi, negli *Acta Canonizationis Sanctorum*, ecco come latinamente descrive tale ubbidienza dei nominati, nel pontificale della *Canonizzazione*, resa al trono grande e più sontuoso e magnifico dell'ordinario de'pontificali. Il Papa, *Solium conscendit, seditque in excelso adorandae pontificiae majestatis throno. Vicaria in terris Christi potestate tunc massime perfuncturus, medius inter Cardinales clarissima mundi lumina in summo Ecclesiae vertice divinitus collocata, tot inter Episcopos rerum sacrarum principes, et Ecclesiae doctores: Cumque parumper consedisset, Cardinales, Episcopos assistentes et non assistentes, Abbates, et Poenitentiarios excepit ad obedientiam. Primi per latum a Solii gradibus ad eorum subsellia intervallum, areamque theatri superiorem, incedentes unus post alium, ad Arae majoris conspectum eam humili corporis inclinatione reverebantur; inde conversi juxta anticos Solii pontificii gradus, Sanctitatis Suae praestabant reverentiam: Mox ascendentes manum sub ora pluvialis dexteram osculabantur Pontifici. Deinde sola capitis inclinatione erga Cardinales assistentes diaconos salutatione peracta, ad sedilia per gradus laterales revertebantur. Episcopi genua, et Cruci, et Papae submittentes, Sanctitatis Suae genu dexterum: Abbates et Poenitentiarii pedem similiter dexterum osculabantur.* Rilevai nel vol. LXXIV, p. 249, che i Papi talvolta per l'avanzata età nei pontificali ommisero il canto dell' ora di *Terza*, e solo al trono di tal nome riceve-

rono l'ubbidienza, anzi questa pure qualche rara volta del tutto dispensarono per abbreviare la lunga funzione. Trovo negli antichi *Diari di Roma*, che nella Pasqua 1722 cantò messa nella cappella Sistina il cardinal Tanara decano del sagro collegio, indi si recò in essa Innocenzo XIII, ammise i cardinali all' ubbidienza, e poscia si portò nella gran loggia Vaticana e comparti la solenne benedizione. Continuando Innocenzo XIII ad essere indisposto, poche sagre funzioni celebrò nel 1723, e la messa di Pasqua la fece celebrare da un cardinale vescovo nella cappella Paolina del Quirinale, finita la quale vi si condusse e ricevè all'ubbidienza i cardinali, passando quindi nell'adiacente loggia a dare la solenne benedizione. Avverte l' Amati nelle note al *Maestro di Camera* del Sestini (però il Manni crede censore del Sestini, Nicola Aldini, come può vedersi negli *Opuscoli* del Calogerà t. 44, p. 505), che se alcuno de'vescovi che intervengono a'pontificali in paramenti non sono ancora consagrati, e sono ammessi con dispensa dal Papa tra' vescovi cogli abiti sagri, come eletti devono baciare il piede e non il ginocchio, perchè il vescovo innanzi alla consagrazione è semplicemente eletto. Gregorio XVI pieno di venerazione pe'vescovi e insieme di virtuosa umiltà, poneva sul ginocchio destro una delle estremità della stola, acciò nel baciarlo, baciassero la croce, alzando alquanto il ginocchio verso di essi per un riguardo. Il regnante Pio IX l'8 dicembre 1854, nel pontificale in cui promulgò l' immortale decreto dell' Immacolato Concepimento della Madre di Dio, essendovi intervenuti gran numero di arcivescovi e vescovi, e tra essi cospicui personaggi, che enumerai nel vol. LXXIII, p. 68, celebrando il glorioso avvenimento, nell'ubbidienza che gli resero, pose distesa la sua mano destra sul corrispondente ginocchio, e sopra di essa una dell' estremità della stola che alzava un poco quando i prelati gli baciavano il ginocchio, onde il bacio s' imprimeva sulla croce. Nel pontificale del seguente Natale il Papa praticò altrettanto. Nelle sagre funzioni della *Purificazione* per la distribuzione delle *Candele*, per l'imposizione delle *Ceneri*, per la distribuzione delle *Palme*, per quella degli *Agnus Dei* benedetti (dei quali riparlai nel vol. LXXI, p. 67), descrissi come si ricevono al trono pontificio dalle mani del Papa, e quale ossequio si deve fare da' cardinali, da' patriarchi, dagli arcivescovi, da'vescovi, dagli abbati mitrati, dal commendatore di s. Spirito, da' penitenzieri Vaticani, dalla prelatura, da tutti quanti coloro che hanno luogo in cappella, e dai distinti forestieri che sono ammessi a simili distribuzioni. Già nel vol. VIII, p. 248, ed altrove, resi ragione perchè il Papa nelle messe colla mitra in capo e sedente in *Trono* riceve la 1.ª e la 3.ª *Incensazione* triplice dal cardinal 1.° prete genuflesso all'ultimo gradino del trono, cioè per dimostrare che nel Sommo Pontefice si riconosce la suprema dignità di capo della Chiesa cattolica e l'autorità temporale di principe sovrano dello Stato Pontificio. Finalmente i cardinali rendono l'ubbidienza al Papa nei *Concistori* pubblici per l'imposizione del cappello rosso a'nuovi cardinali, nel concistoro pubblico per le *Canonizzazioni*, e per altre circostanze, che il Chiapponi descrive. Il Papa *sublime Solium conscendit; et sedens Eminentissimos Patres ad osculum manus sub ora pluvialis ante pectus defluenti phrygio opere, et Imaginibus Sacris acu praestanti picta* (ora sono pochi i manti o piviali pontificii fregiati dalle sagre Immagini, come il rosaceo), *recepit. Actio haec dicitur,* Obedientia; *quae semel tantum in die, etiamsi plures conventus, vel cappellae celebrarentur, a Sacro Senatu summo Pontifici praestatur. Exhibita obedientia ad sua sedilia inter collegas ituri diaconi assistentes debitis reverentiis recesserunt e latere pontificio*, ec. Il ricordato p. Plettenberg ragionando dei

concistori per le canonizzazioni avverte, che pel pubblico e solenne, *consuetam obedientiam praestant Pontifici cardinales;* ma nel concistoro semipubblico, *cui Pontifex interest cum mitra et pluviali simplice, et in hoc cardinales non praestant obedientiam*. E qui dirò per amena erudizione de' *Presagi* fausti, che tornato dalla sua legazione di Germania il cardinal Parentucelli, nel concistoro pubblico in cui lo ricevè Eugenio IV, nell'atto che a questi rendeva l'ubbidienza cadde dalla testa del Papa la mitra e si fermò sulla testa del cardinale, onde Eugenio IV gli predisse il pontificato, e realmente lo successe col nome di Nicolò V. Il cardinal Facchinetti mentre rendeva l'ubbidienza a Gregorio XIV, sul proprio capo cadde e si fermò la pontificia mitra, e in fatti lo successe immediatamente col nome d'Innocenzo IX: in tale esaltazione il cardinal Gaetani gli domandò grazia per d. Giannantonio Orsini, offrendo di pagare per ammenda certa somma di denaro; ma il Papa prontamente rispose: *Non vogliamo denari, ma ubbidienza*. Fu di presagio infausto verificato l'avvenuto ad Alessandro VIII, poichè nel concistoro pubblico de' 13 settembre 1690 nel ricevere all'ubbidienza d'adorazione i cardinali Barberini e Altieri per impor loro il cappello rosso, gli cadde la mitra dal capo e indi morì il 1.° febbraio 1691. Nei funesti *Scismi* si chiamarono *Ubbidienze* diverse, l'ubbidire il Papa vero e il seguire il partito dell'Antipapa, come e principalmente nel grande, lungo e pernicioso scisma d'occidente. Ad Urbano VI, legittimo Pontefice, si ribellarono molti cardinali nel 1378, benchè canonicamente l'avessero eletto. Perfidamente pretesero di deporlo, ed osarono di scismaticamente eleggere l'antipapa Clemente VII di Ginevra, che recatosi in *Avignone* vi stabilì una cattedra di errore, e nella quale ebbe due successori pseudo Pontefici, Benedetto XIII de Luna e Clemente VIII Mugnoz. Nel tempo che deplorabilmente per quasi 50 anni durò lo scisma, erano perplessi e non sapevano i fedeli propriamente chi fosse il legittimo Papa, se il vero di Roma o il falso d'Avignone. Imperocchè i Papi e gli Antipapi furono ciascuno riconosciuti da diversi sovrani e nazioni, e creando i Papi i cardinali e gli Antipapi gli anticardinali, si dissero i collegi de' primi *dell'ubbidienza di Roma*, ed i collegi de' secondi *dell' ubbidienza d'Avignone*. E siccome principi e popoli più d'una volta abbandonarono un' ubbidienza per sottomettersi ad altra, per crederla più sicura o pe' loro vantaggi, ed il simile fecero pure cardinali e anticardinali, si crede che derivassero le frequenti ubbidienze che i cardinali rendono al Papa, onde conoscersi pubblicamente la fedeltà di ciascuno e se macchinavano di sottrarsene. Urbano VI creò cardinale e poi depose il friulano Pietro de *Prata*, il quale però bruciò pubblicamente il cappello cardinalizio, onde l' antipapa Clemente VII gliene diè altro con l' anticardinalato, ed egli colla sua destrezza ridusse alla sua ubbidienza diverse città dello stato pontificio. Ma morto Urbano VI e riconoscendo nel successore Bonifacio IX, nel 1389 eletto da 14 cardinali dell'ubbidienza romana, la parte più sana e sicura, si sottrasse dalla scismatica e si sottomise alla sua ubbidienza. Laonde venne ripristinato nella dignità con nuovo cappello cardinalizio. Pe' 3 ricevuti, fu indi denominato *il cardinale di tre Cappelli*. Nel 1404 sette o nove cardinali dell'ubbidienza del defunto Bonifacio IX, elevarono al pontificato Innocenzo VII, e quindi nel 1406 quattordici cardinali della sua ubbidienza, che si trovarono in Roma nel suo decesso, di comune accordo gli dierono in successore Gregorio XII. Ma questi non osservando il giuramento di non creare cardinali fino all'estinzione dello scisma, l'abbandonarono in numero di 14 e si recarono a *Pisa* per celebrare un *Sinodo*. Imperversando lo scisma, perchè in Avignone morto Clemente VII 20

anticardinali di sua ubbidienza aveano surrogato il pseudo Benedetto XIII, questi creò molti anticardinali, e sebbene abbandonato nell'ubbidienza da Francia e altri regni, che vollero restare neutrali finchè un concilio decidesse sulla legittimità del vero Pontefice, perchè si contrastava a Gregorio XII, sosteneva per ambizione con ostinazione il deplorabile scisma. Avendolo abbandonato 10 anticardinali, si unirono a que' dell'ubbidienza romana, e celebrarono il detto concilio nel 1409, da altri tenuto conciliabolo per la legittimità di Gregorio XII. Lo presiedè il cardinal *Malesec*, come decano d' anzianità de'due collegi, prima dell'ubbidienza romana, poi dell'avignonese che avea abbandonata; ed il cardinal *Filargo* dell'ubbidienza romana e arcivescovo di Milano fece il discorso d'apertura per invitare i padri ad accudire seriamente all'unione della Chiesa. Deposti Gregorio XII e Benedetto XIII, i detti cardinali a' 26 giugno elessero il cardinal Filargo. Preso da questi il nome di Alessandro V, pronunziò un sermone col testo di s.Giovanni: *Fiet unum Ovile et unus Pastor*, e per la pace della Chiesa riconobbe per cardinali i 10 anticardinali, e con *Ozioni* tolse la mostruosità che i cardinali delle due ubbidienze aveano un medesimo vescovato, o titolo o diaconia. Lusingavansi i fedeli di veder in tal guisa terminato lo scisma, ma tosto si rammaricarono di nuovo, mentre in luogo d'un solo che si voleva, tre Papi insieme rimasero, trattandosi ciascuno nella sua ubbidienza come tale; anzi morendo nel 1410 Alessandro V in Bologna, i 16 de'23 cardinali di sua ubbidienza ivi presenti, gli sostituirono Giovanni XXIII, il quale colla creazione di 16 cardinali rese più difficile l'estinzione dello scisma, che lacerava la Chiesa e teneva diviso il cristianesimo in 3 ubbidienze. Finalmente per ridonare la pace e l'unità al cattolicismo fu adunato il famoso concilio di *Costanza*, di cui riparlai a SVIZZERA, nel quale intervennero 23 cardinali de' collegi delle 3 ubbidienze, alla cui testa era il decano cardinal *Brognier;* ma fu Gregorio XII, il più legittimo degli altri, che fece ridurre l'adunata assemblea a forma di concilio generale. In questo egli virtuosamente rinunziò il pontificato, Giovanni XXIII fu deposto, Benedetto XIII scomunicato e dichiarato deviato dalla fede, nel 1417 venendo eletto Martino V, che riconosciuto da tutti estinse lo scisma, riconoscendo per cardinali 8 anticardinali aderenti allo scisma di Benedetto XIII. Tuttavia adulato quell'antipapa da 4 anticardinali rimastigli e dagli aragonesi di sua ubbidienza, morendo in Paniscola ordinò sotto pena di scomunica a'due anticardinali ch' erano presso di lui, di procedere all'elezione del successore, onde gli sostituirono l' antipapa Clemente VIII, che creato un anticardinale, finì con rinunziare in *Tortosa* all'effimero pontificato, ed i 3 anticardinali di sua ubbidienza fecero tra loro un iscrutinio, dichiarando legittimo Martino V che regnava da 12 anni.

Egualmente dagli scismi ebbero origine gli *Ambasciatori d' Ubbidienza*, che vado a narrare. Elevato alla cattedra apostolica nel 1073 il magnanimo s. Gregorio VII, applicò il suo incomparabile zelo all'estinzione della *Simonia* che ammorbava il clero, e condannò l'*Investiture ecclesiastiche*, che Enrico IV re de'romani pretendeva dare a'vescovi e abbati, col bacolo e con l'anello; per cui questi divenuto persecutore del Papa e della s. Sede, insorse la deplorabile differenza tra il Sacerdozio e l' Impero, che sostenuta dal di lui figlio Enrico V durò più di 50 anni con funestissime conseguenze e scismi. L'imperturbabile s.Gregorio VII, che fu l'ultimo Papa alla cui *Consagrazione* assisterono gli ambasciatori imperiali, ricuperando la Chiesa la sua antica libertà (solo poi originò pegli scismi l'avvertenza dell' *Esclusiva* che si fa al *Sagro Collegio*, mediante gli *Ambascia-*

tori straordinari al *Conclave*, ed anche a mezzo d'un cardinale nazionale, massime quando eranvi i cardinali *Protettori d'Imperi*, *Regni* e *Nazioni*), scomunicò e depose Enrico IV, e questi in un conciliabolo fece dichiarare decaduto s. Gregorio VII e gli fece eleggere contro l'antipapa Clemente III; mentre Enrico V alla sua volta fece antipapa Gregorio VIII, contro Papa Gelasio II, il cui successore Calisto II colla *Pace* conclusa con Enrico V, chiamata Transazione Callistina e 1.° *Concordato* della s. Sede, terminò la grave contesa. Dall'accennate turbolenze dunque, nate in tempo d'Enrico IV e sostenute pure dal figlio Enrico V, derivò il costume ne' sovrani e repubbliche di mandare a Roma gli ambasciatori d'ubbidienza, de' quali scrisse una *Dissertazione* Cristiano Gottlieb Budero, stampata a Jena nel 1737. Pertanto ad ogni nuovo Papa, i sovrani, le repubbliche, l'ordine Gerosolimitano, ed anco le città, inviavano a Roma *Ambasciatori* straordinari, diversi da quelli di ordinaria *Residenza*, che facevano l'*Ingresso solenne in Roma* con magnifica *Cavalcata*, descritta in questo e altri articoli; ed i quali portavansi poi con altro solenne *Treno* al palazzo apostolico per la formale e pubblica *Udienza* in concistoro pubblico, prestando solennemente l'ubbidienza in nome de' medesimi sovrani e repubbliche, con appropriato discorso, riconoscendo il Papa qual Vicario di Cristo e capo visibile della Chiesa, e con baciare genuflessi al Papa il piede, e poi talvolta anche la mano, venendo allora ammessi al doppio amplesso. Rilevai nel vol. LXXII, p. 99, che gli oratori de' cantoni cattolici della *Svizzera* presso la s. Sede, non solo non arringavano in pubblico, nell'esibire la loro pronta ubbidienza, ma venivano mantenuti in Roma a spese della camera apostolica, per le ragioni ivi notate. Il *Maestro di casa de' ss. Palazzi apostolici*, sino a tutto il secolo passato, soleva presentare in nome del Papa donativi di copiosi commestibili agli ambasciatori d'ubbidienza e altri nel loro arrivo in Roma; ed imbandir loro ospitale trattamento, se per via di mare approdavano a Civitavecchia. Arroge che io riproduca un brano del dotto cardinal De Luca, *Relatio Romanae Curiae forensis*, lib. 15, par. 2, disc. 45: *De Oratoribus Regum, et Principum, ac Republicarum, et Civitatum. Inter illas, publicas, et conspicuas personas, quae in Curia magnam faciunt figuram, atque Magistratuum speciem redolere videntur, cum ipsius Curiae magno decore, ac majestate. Merito censendi veniunt, Imperatoris, et Regum, aliorumque Principum, et Republicarum, ac aliquarum Civitatum Oratores apud Pontificem. Istique sunt duplicis generis, alii enim extraordinarii dicuntur, qui mittuntur, ut Pontifici noviter creato, ipsorum Regum, et Principum, aut Republicarum nomine, obedientiam praestent, illumque in B. Petri successorem, et Christi Vicarium recognoscant. Alii vero ordinarii, qui apud ipsum Pontificem ejusque Curiam, pro suorum respective Regum, vel Principum, aut Republicarum negotiis assistunt, ut generaliter in Imperatoris, ac Regum, et Principum, et Republicarum Curiis, iste promiscuus Oratorum usus habetur. Differunt autem, extraordinarii, ab ordinariis in aliquis praeeminentiis, vel honorificis tractatibus, quibus primi, non autem alii potiuntur. Tunc circa receptionis, vel audientiae magnam solemnitatem, in publico Consistorio, praevia duplici solemni equitatione, una scilicet in ingressu Urbis, et altera pro admissione ad audientiam cum occursu, et associatione respective familiae Papae, aliorumque praelatorum, et nobilium, juxta ea quae supra agendo de collegio Protonotariorum, ac etiam infra agendo de hujusmodi solemnibus equitationibus recenserunt. Tum etiam, quod ex ipsorum Principum diversa qualitate, vel prae-*

minentia, in diversis Regiis, vel Ducalibus aulis recipiuntur, atque ad Pontificis mensam admittuntur, aliosque honorificos tractatus recipiunt, utpote Oratores magis solemnes, ratione solemnioris negotii, quod peragunt. Ac etiam quia, ubi de Republicarum vel Civitatum Oratoribus agitur, ordinarii sunt singulares, nempe unus tantum, qui apud Pontificem assisti. Extraordinariorum vero numerus est major, dum ad universitatem denotandum, quatuor esse solent. Ordinariorum vero honorifica tractamenta varia sunt, pro ipsorum Principum diversa qualitate, ac majori, vel minori praeeminentia. Tam circa modum familiariter alloquendi in aula Summorum Pontificum, sedendo super scabello, et capite cooperto ad instar Cardinalium, vel respective stando capite discooperto. Quam circa alia, quae ad caeremoniarum magistros potius pertinent, atque Curiam caeremonialem percutiunt. Ac etiam circa exemptiones, et immunitates, quas de jure, vel de facto obtinent ex aliqua tolerantià, et quarum expressio solum huic relationi congruit. Ad hunc autem effectum, alia hujusmodi distinctio cadit, sive sint ordinarii, sive extraordinarii, inter illos scilicet, Regum, et Principum, ac Republicarum, in quibus recognitio, pro sola spirituali superioritate pontificia fiat, vel subjectio cadat, absque actuali subjectione in temporalibus, juxta distinctionem de qua supra habetur, agendo de Pontificis potestate. Et Oratores Civitatum subditarum Papae in temporalibus. Ut sum tam ordinarii quam extraordinarii Oratores Civitatum Bononiae et Ferrariae, quantum nobilis et generosus stylus, perpetua quidem commendatione dignus est, ad aliquam confusionem (ex zelo, et benevolentiae motivo insinuatam) aliquarum magnarum, et metropoliticarum Civitatum subditarum, et praesertim Neapolitanae. Si quidem licet praefatae Civitates nimium nobiles, et qualificatae sint, atque aliquam considerabilem habeant ditione, vel provinciam. Attamen comparative, minores, vel parvae dici possunt tam scilicet facta comparatione populi, ac baronum, magnatum, et nobilium, ipsarum Civitatum respective, quam etiam facta comparatione ditionis, vel provinciae, cujus respectu, vel de jure, vel de facto, ea sit metropolitica et caput. Siquidem predictarum civitatum, provincia, vel dictio respective, longe minor est, quam sit omnium minor, magisque exigua provincia, ex duodecim, ex quibus illud regnum constituitur. Et tamen istae civitates, cum magno decore, quandam Principum, vel Republicarum figuram faciendo, quatuor oratores obedientiae novo Pontifici transmittunt, atque ordinarium fixum oratorem, apud enim retinent, qui ad audientiam Papae statutis diebus, àd instar oratorum Principum cum decenti tractatu, admittuntur (cum ea tamen differentia, quae facienda est inter subditos, et non subditos temporales). Atque in dies, tractando cum Cardinalibus, aliisque curiae officialibus, privilegiorum, ac jurum propriae civitatis conservationi vacant, et querelas, vel recursus opportune porrigunt adversus gravamina quae recipiantur a Legatis, aliisque officialibus, quibus non modicum fraenum id infert. Commendatione vero dignus e converso non videtur ille stylus Neapolitanae civitatis, et similium, transmittendi solum ad proprium Principem, oratorem extraordinarium, pro extraordinariis occasionibus, querelarum et recursuum, per quandam speciem odibilis, ac non existimabilis accusatoris vel instigatoris, quam redolere videtur, ideoque inconvenientibus non occurritur, ut opportune occurreretur, si fixus, et ordinarius Orator in curia Regis teneretur, neque ita Proreges aliique magistratus conquerendi occasionem haberent, eisque

majus fraenum inferretur. Indi il De Luca riporta altre interessanti nozioni sulle esenzioni e altro riguardante gli ambasciatori presso la s. Sede. Il p. Plettenberg parlando dell'ubbidienza che prestavano al Papa i *Legati* regi ne'pubblici concistori riferisce. *Habentur deinde Consistoria publica, cum introducitur novus Legatus, aut Orator alicujus Regis, aut magni Principis ad obedientiam Pontifici praestandam, aliave majoris momenti negotia in Curia pertractanda. Adornatur in gratia Legati bis solemnis equitatio, cum nimirum ingreditur solemniter Urbem, et cum ad Consistorium admittitur.* L'Amati nelle note al citato Sestini: *Delli Concistori pubblici che si danno agli ambasciatori quando vanno all' udienza del Papa per rendergli solennemente l' ubbidienza*, dichiara quali l'aveano con precedente cavalcata. Narra che il ceremoniere Firmano nel *Diario* del 1572, parlando della venuta in Roma degli ambasciatori di Lorena pel nuovo Papa Gregorio XIII, dice che si accordava il concistoro pubblico a tutti gli ambasciatori di que'principi e repubbliche che non conoscevano superiore, vale a dire ch'erano indipendenti; tuttavia osservò che a suo tempo gli ambasciatori del duca di Ferrara, del duca di Mantova e del marchese di Monferrato, lo aveano (ma probabilmente semi-pubblico, poichè il pubblico spettava agli ambasciatori regi), sebbene il 1.° era feudatario del Papa, e gli altri erano feudatari dell'impero. Quegli ambasciatori che 100 anni addietro (l'opera si stampò nel 1634) godevano l'ammissione nel concistoro per rendere l'ubbidienza al Papa, erano quelli dell' imperatore, del re dei romani, de're di Francia, di Spagna, di Portogallo, d'Inghilterra, di Polonia, di Ungheria, di Scozia, di Sicilia, di Napoli, d' Aragona e di Danimarca (l'ordine della precedenza de' *Sovrani*, tratto dal ceremoniale di Giulio II, lo riprodussi in quell'articolo, ove inoltre enumerai i molti e svariati pubblici omaggi di venerazione resi da'sovrani a'Papi); non che gli ambasciatori de'duchi di Milano, di Savoia, di Borgogna, di Bretagna e di Ferrara; de'marchesi di Mantova, Monferrato e di Monte Bello; e delle repubbliche di Venezia, di Genova, di Firenze, di Siena, di Lucca e della Svizzera. Riporta inoltre l'Amati che gli ambasciatori d'ubbidienza facevano due cavalcate, l' una nella loro venuta e ingresso in Roma, l'altra nella mattina che si recavano nel concistoro a renderla. Che facevano la cavalcata gli ambasciatori di Bologna, sebbene non aveano l' udienza nel concistoro pubblico, come senza di questo la fecero per l'assunzione al pontificato di Gregorio XIII e Gregorio XIV (o meglio XV), per congratularsi e rendergli ubbidienza. Aggiunge che gli ambasciatori dell'ordine *Gerosolimitano* o di *Rodi*, e poi detto di *Malta*, per molti anni fecero la cavalcata, sebbene non ebbero mai il concistoro pubblico, ed invita a leggere i *Diari* del Burcardo de'23 gennaio 1485 e dei 4 marzo 1494. Pure trovo che più tardi gli fu concessa, poichè nell' Aggiunta al n.°730 del *Diario di Roma* del 1722 si legge la relazione dell'udienza data da Innocenzo XIII nel concistoro semi-pubblico, all' ambasciatore straordinario della religione di Malta fr. Gio. Battista Spinola, col discorso che pronunziò, e la risposta fatta a nome del Papa da mg.r Scagliosi *Segretario de'brevi a'principi.* Di più leggo ne'n.i 2116 e 2125 de' *Diari di Roma* del 1731 la Relazione del solenne e pubblico ingresso in Roma, del balì fr. Teodoro Ermanno barone di Schade, già ambasciatore ordinario gerosolimitano presso la santa Sede, onde spiegare il carattere quale ambasciatore straordinario d'ubbidienza del suo inclito ordine militare al nuovo Papa Clemente XII, per dichiarargli l'immutabile somma venerazione dell'ordine per la s. Sede e pel Vicario di Cristo. La descrizione della magnifica pompa della nume-

rosa cavalcata, col solito intervento del *Maggiordomo*, de' *Vescovi assistenti al Soglio*, de' *Protonotari apostolici partecipanti*, de' *Famigliari del Papa* delle 3 classi di *cappellani comuni*, *camerieri extra* e *scudieri*; de' *cavalleggieri*, degli *svizzeri* e dei *mazzieri* del Papa; oltre i maestri delle ceremonie, le mute nobili de'cardinali, i loro gentiluomini a cavallo, e le loro mule ornate con finimenti paonazzi e cavalcate da' *palafrenieri* coi cappelli cardinalizi pontificali rossi dietro le spalle pendenti, ed i gentiluomini degli altri ambasciatori, principi e nobiltà romana a cavallo, i quali ancora mandarono le proprie mute pel corteggio. Come partì la cavalcata dalla *Villa di Papa Giulio III*, del copioso numero dei componenti colle loro vesti e insegne, sino al palazzo dell'ordine in via Condotti, ove tuttora esiste il sagro convento col ven. balì luogotenente dell'ordine (della cui temporanea chiesa conventuale in Roma parlai nel vol. LXXVIII, p. 67), incedendo l'ambasciatore a cavallo con isplendido accompagnamento di sua corte, di 5 commendatori, e di 18 cavalieri del proprio ordine. La Relazione delle formalità colle quali il medesimo barone di Schade ambasciatore gerosolimitano straordinario d' ubbidienza a Clemente XII, con nobile treno di carrozze preceduto dall'ombrellino e seguito dalle mute de'cardinali, ambasciatori, prelatura e nobiltà romana, co'loro gentiluomini, avendo invitato per accompagno nella sua ricchissima carrozza tirata da due bellissimi cavalli morelli con nobili finimenti e fiocchi d'oro, un arcivescovo, un vescovo e due protonotari apostolici, dal suo palazzo si recò al concistoro semi-pubblico nel palazzo apostolico Quirinale per la pubblica pontificia udienza. Terminatosi da Clemente XII il concistoro segreto, l'ambasciatore accompagnato dalla guardia svizzera e preceduto da'mazzieri pontificii, da'maestri delle ceremonie fu introdotto nel concistoro semi-pubblico, ov'era sedente il Papa in trono circondato dal sagro collegio, dalla prelatura, famiglia nobile e nobiltà romana. L'ambasciatore fece 3 genuflessioni, e baciò il piede a Clemente XII nell'atto di presentargli la lettera credenziale del suo eminentissimo gran maestro dell'ordine e della s. Religione Gerosolimitana, pronunziando quel breve discorso riprodotto dal *Diario*, col quale dichiarò in nome dell'uno e dell'altra l'omaggio della più sommessa filiale ubbidienza e insieme al tributo delle più ossequiose congratulazioni per la sua gloriosa esaltazione al sommo pontificato. Il Papa dopo averlo ascoltato benignamente, diede la lettera credenziale, scritta in italiano, a mg.r Majella segretario de'brevi a'principi, acciò la leggesse ad alta voce, come fece, dopo essersi l'ambasciatore collocato inginocchioni con l'oratore cav. Bonaccorsi, nel fine della quadratura dei banchi de'cardinali. Questa lettera, che come l'allocuzione e risposta che dirò si ponno leggere nel *Diario*, del gran maestro dello spedale e del s. Sepolcro di Gerusalemme fr. d. Antonio Manuel de Vilhena, contiene riverenti e caldissime gratulazioni, proteste di ossequio, e che impedito di esternarle colla sua voce, supplicava il Papa di accoglierle da quella del balì de Schade, da lui e dal suo consiglio eletto ambasciatore straordinario ad umiliarle, ed insieme in suo nome e in quello dell'ordine di rendergli divotissimamente la dovuta ubbidienza; e termina con raccomandare di continuare a riguardare la sua persona e l'ordine con particolare bontà, e di degnarsi prestare benigno orecchio alle rappresentanze che gli avanzerà l'ambasciatore, ed umilmente prostrato baciava al Papa i ss. piedi. Finita tale lettura, il cav. Bonaccorsi recitò un'allocuzione latina, dichiarando l'inesprimibile gioia dell'ordine per l'assunzione alla cattedra apostolica di Clemente XII, alla cui tutela era commesso, e perciò raccomandarsi al pontificio pa-

trocinio e difesa del medesimo. Celebrò i fasti immortali di sua famiglia Corsini, e disse confidare nelle sue paterne sollecitudini nel pacificare i principi cristiani. Che l'ordine nel prestargli ossequiosa ubbidienza, si offriva a sua disposizione in uno alla vita e al sangue de'cavalieri, che prostrati al bacio de'piedi si raccomandavano alla sua benigna benevolenza. Rispose, parimenti in latino mg.r Majella, con esternare il gradimento del Papa pei rassegnati omaggi di congratulazione, di divozione e di ubbidienza alla s. Sede; dichiarò elogi all'ordine benemerito del cristianesimo, e promise curarne l'incremento e lo splendore. Indi l'ambasciatore, senza replicare le genuflessioni, e solamente salutando i cardinali sedenti lateralmente, tornò al trono e ribaciò il piede al Papa, supplicandolo di ammettervi pure i 6 commendatori e i 28 cavalieri dell'ordine che l'aveano accompagnato, coi suoi nobili famigliari, e prontamente fu esaudito. Ritiratosi il Papa nelle sue stanze, l'ambasciatore complimentò tutti i cardinali, e visitati i cardinali Corsini nipote del Papa e Banchieri segretario di stato, rimontato nella sua carrozza, col medesimo nobile treno si restituì al palazzo dell'ordine, ove trovò festevoli suoni di tamburi, trombe e timpani. Imbandito un sontuoso pranzo a 50 convitati, nel pomeriggio collo stesso treno e corteggio della mattina si portò a visitar la basilica Vaticana, facendo dispensare abbondante limosina a'poveri; dopo di che si condusse a visitare il cardinal Barberini sotto-decano del sagro collegio, facente le veci del decano; e ne'seguenti giorni proseguì le altre *visite* d'uso. I n.i 3858 e 3861 de'*Diari di Roma* del 1742, riportano la relazione della *Cavalcata dell'Ambasciatore* (al quale articolo la compendiai) balì fr. Guerin de Tencin, del solenne ingresso in Roma, d'ubbidienza dell'ordine Gerosolmitano a Benedetto XIV; quella di sua andata in treno al concistoro semi-pubblico, l'allocuzione pronunziata dal commendatore Altieri, e la risposta di mg.r Lucchesini segretario dei brevi a'principi in nome del Papa; il quale poi nel 1747 accordò gli onori di ambasciatore regio al Gerosolimitano, come si ha dal n.° 4650 del *Diario di Roma.* I concistori ne'quali si riceveano gli ambasciatori d'ubbidienza non si tenevano in una medesima sala. Nel *Palazzo apostolico Vaticano*, in cui le descrissi, nella sala Regia si teneva il concistoro pel ricevimento, oltre de'più potenti sovrani, degli ambasciatori dell'imperatore e dei re, e da Pio IV che l'abbellì, in poi, quelli pure della repubblica di Venezia, come notò Mucanzio nel *Diario* de' 7 ottobre 1572; nella sala Ducale, si teneva il concistoro pel ricevimento degli ambasciatori d'ubbidienza de'principi sovrani e de'duchi, che nel ceremoniale si chiamano *duchi di maggior potenza*, e tali principi stessi, non che le repubbliche di tal grado. Il Papa onorava gli ambasciatori straordinari d'ubbidienza, con tenerli una volta a mangiar seco; distinzione che non rendeva agli altri ambasciatori ancorchè straordinari, non solamente in Roma, ma neppure nelle villeggiature di Frascati o Castel Gandolfo, ove erano trattenuti alla mensa del cardinal nipote del Papa, nel recarsi a visitare questi, come leggo nell'Amati annotatore erudito del Sestini. Anche nel *Palazzo apostolico Quirinale* vi è la sala Regia, e per sala Ducale servì la sontuosa, che lunga galleria separa dall'altra. In queste due sale egualmente si ricevevano formalmente in concistoro i principi sovrani e gli ambasciatori d'ubbidienza, secondo le loro gradazioni. Della venuta in *Roma* de'*Sovrani* e *Regine*, come di altri *Principi*, ne trattai in quegli articoli e ne'relativi, dicendo pure delle pompe del loro *Ingresso solenne in Roma*, del ricevimento del Papa sia nella stanza d'*Udienza* (articolo che interamente si rannoda con questo per l'analoghe nozioni), sia nel *Concistoro* solennemente, prostrandosi sem-

pre al bacio del piede, ad onta che i Papi volessero impedirlo alzandoli e abbracciandoli paternissimamente, e del magnifico ospizio loro dato dalla generosità pontificia, e di loro ammissione ne' solenni *Pranzi*. Il p. Gattico, *Acta selecta Caeremonialia ex variis mss. Codicibus*, riferisce a p. 91, parlando de' *Rex quibus obviatur ad Aulam Pontificis veniens. Item cum Cardinales legatis, vel Nuntiis, vel qui diutius abfuerunt, recedunt, vel revertuntur ad Curiam; vel Imperatores, Reges, vel eorum Filii veniunt, vel recedunt ad Curiam Cardinales consueverunt eos associare. Et sic cum associant non consuevit esse Consistorium. Cum vero associant venientes non est Consistorium ab negandum, sed ordinarium ad negotiandum; sed receptis praedictis venientibus in publico, quia in publico recipi consueverunt per Dominum Papam ad pedem, et osculum, quos vellet, et aliis ipsorum familiaribus ad pedem, et praelatis ad pedem, et osculum, et aliis majoribus ad pedem, et osculum, quos velit Papam honorare de ipsa familia, deinceps omnes alii a Consistorio excluduntur remanentibus solum summo Pontifice Cardinalibus, et praedictis Imperatore, Regibus, et eorum Filiis per modicam horam in aliquibus affabilibus, et curialibus collocationibus: qui post modum primo die praecedente a praesentia Papae associari debent a duobus diaconis Cardinalibus usque ad ostium; vel usquequo familiam habeant. Et etiam quandoque in primo adventu usque ad domum suam associant venientem. Et regulariter stante quandoque in Consistorio vel Cardinales venient, vel recedunt, vel redeunt praedicti Imperatores, vel Reges, associari debent a duobus diaconis Cardinalibus usque ad ostium camerae, vel usque ad suos. Quandoque etiam observatur; sed non saepe veniant Filii Imperatorum, vel Regum.* Indi a p. 256 riporta. *Sciendum est, quod quoties Imperator sive Romanus, sive Constantinopolitanus graecorum, ubi reduceretur ad obedientiam, et unionem Romanae Ecclesiae; Rex insuper, aut Filius legitimus Imperatoris, Regina, Soror, aut Filia eorumdem noviter veniunt ad Curiam, omnes Cardinales in Curia existentes debent eis exire obviam extra Villam* (di Papa Giulio III, e quanto all'ingresso, ricevimento e trattamento della celebre Cristina regina di *Svezia*, a quest'articolo ampiamente ne ragionai, ricevuta da Alessandro VII, che salutò e venerò con 3 genuflessioni, gli baciò il piede e la mano) *per magnum spatium, antequam illam ingrediantur. Et ista servantur solummodo in Principibus saecularibus, qui sunt in statibus, et dignitatibus praenominatis; quia si essent alterius cujuscumque, essentque aequalis, imo et majoris potentiae, aut generositatis, quam praedicti, aut quomodolibet ab ipsis descenderent quantumcumque propinque, praemissa nullatenus servarentur.* Indi si dice che l' imperatore o il re è accompagnato nel concistoro in mezzo a due cardinali diaconi. *Item cum appropinquabunt Papae praesentiae, Cardinales ipsos comitantes debent ire ad faciendum sibi reverentiam solitam* (al Papa sedente in trono), *et tunc loco eorum totidem de aliis diaconis antiquioribus, vel eis deficientibus de presbyteris junioribus post dictos concomitantes modo simili assistere debent, eosque concomitari usque ad praesentiam Papae; sed antequam ipsi appropinquet, debent adminus una vice genua flectere suum iter prosequendo; et cum directe, et in cospectu Papae fuerint genuflexi, debent primo pedem, secundo manum, et tertio os osculari. Quo facto debent per dictos Cardinales ipso concomitantes levari, et duci ad locum sedium pertinentem ab ipsos. Quo facto venient ad Papae reverentiam ipsorum Socii, et Familiares, qui ad eam venire voluerint, ordine suo, quos etiam*

Papa recipiet magis, vel minum honorifice, secundum quod ipsorum qualitas requiret, quia aliquos ad pedem, et manum, et os; aliquos ad pedem, et manum; aliquos tantum ad pedem, et hoc totum stabit in dispositione, et arbitrio suis. Indi tratta dell'ordine di sedere in *Concistoro* e nelle *Cappelle* degl'imperatori e delle imperatrici, dei re, delle regine e de'principi reali. In sostanza, secondo il codice del Gattico, nel concistoro l'imperatore e il re doveano sedere in sedia al destro lato del Papa, *in cathedra sine scabello* (e ne' pontificali e altre funzioni sagre, *cathedram non debet esse ibi parata, sed tantum superponitur unus cussinus)*; i figli e fratelli de' re doveano sedere tra'due primi cardinali vescovi; se i re o altri sovrani non erano di gran potenza, sedevano tra'due primi cardinali diaconi, ovvero tali re *in cathedra apposita in sinistra parte Papae:* le imperatrici e le regine non sedevano in sedia, ma tra'due primi cardinali vescovi; le loro sorelle o figlie, secondo la gradazione de'padri loro. In cappella poi i re sedevano in sedia nuda o con cuscino, a destra del Papa presso i cardinali vescovi, ovvero tra essi, e pel 1.° ricevea la pace dal cardinale che la prendeva dal Papa. Il ceremoniale sul sedere in concistoro e in cappella fu vario, e lo notai ai luoghi loro. Inoltre in molti articoli parlai degli ambasciatori d'ubbidienza inviati in Roma pel nuovo Papa da' sovrani e dalle repubbliche, dalle città e luoghi del principato temporale della s. Sede, e da' feudatari della medesima. Ora ordinariamente suppliscono gli ambasciatori spediti al *Conclave*, nel quale articolo ne descrissi il treno e come eseguiscono la loro diplomatica missione. Quanto a quei principi che non mandano in Roma appositi ambasciatori o ministri, deputano con nuove credenziali i loro preesistenti di *Residenza*, i quali si portano formalmente all'*Udienza* del Papa, poi a quella del *Segretario di stato*, per spiegare il loro carattere, presentare le credenziali, ec. Quanto alle città e luoghi dello stato Pontificio, pochi attualmente inviano a Roma speciali deputazioni, ma ne incaricano alcuno de'loro nobili o primari cittadini, massime ecclesiastici e prelati dimoranti in Roma, per l'omaggio di ubbidienza e di sudditanza al Papa Sovrano.

Ecco poi alcuni altri esempi degli antichi ambasciatori d' ubbidienza, spediti da'monarchi a' novelli Pontefici. Prima debbo notare, che Nicolò V concluse il celebre *Concordato Germanico*, nel quale tra le altre cose fu statuito di escludersi le *Preci Primarie*, cioè l' indulto agl'imperatori di poter conferire le dignità ecclesiastiche, vacanti la 1.ª volta dopo la loro elezione, previa la petizione al Papa per tale indulto. Nondimeno recatosi Federico III a ricevere la corona imperiale da Nicolò V, da questi ottenne poi nel 1454 con deroga al concordato, il ristabilimento dell'indulto delle *Preci Primarie*, colla condizione di non accordarsi se non dopo aver l'imperatore per mezzo d'un istraordinario ambasciatore reso ubbidienza alla s. Sede. Questa dipoi rese in Roma anche al successore Calisto III, a mezzo dell'ambasciatore Piccolomini, poscia Pio II, che pronunziò l'orazione ubbidienziale con magniloquenza. Nel 1458 eletto Papa Pio II, recandosi esso al congresso di Mantova per concertare la guerra sagra contro la *Turchia*, fermandosi alquanto in Siena, narra l'annalista Rinaldi, ivi giunsero gli ambasciatori dell'imperatore Federico III, del re di Castiglia Enrico IV, del re d'Ungheria Mattia, del re di Portogallo Alfonso V, del re di Boemia Giorgio, del duca di Borgogna Filippo, del duca d'Austria Alberto, del marchese di Brandeburgo Alberto o Federico II, per adorare e rendere ubbidienza, secondo l'antico costume, al Vicario di Cristo. Però l'ambasciatore dell'imperatore Burcardo Weisbriach, poi cardinale, con due suoi col-

leghi prima rimasero alquanto in Firenze, dolenti perchè il Papa avea riconosciuto Mattia per re d'Ungheria, e che i suoi ambasciatori avessero ricevuto gli onori propri degli ambasciatori regi. Pio II venuto di ciò in cognizione, disse ingiuste tali lamentanze, perchè era costume della s. Sede di appellare re chi teneva il regno di fatto, e perciò il predecessore Calisto III l'avea chiamato re. Soddisfatto Weisbriach di queste spiegazioni, in nome dell'imperatore Federico III gli prestò pubblica ubbidienza nella chiesa della Madonna. Indi Pio II scrisse a Federico III, e gli portò le ragioni perchè avea ammessi all' ubbidienza gli ambasciatori del re d'Ungheria. Il re di Boemia Giorgio contaminato dell'eresia degli ussiti, avendo molti baroni contrari, diversi ne guadagnò mostrandosi pio, anche per avere segretamente reso ubbidienza a Calisto III. Sperando altri vantaggi, spedì una simile ambasceria a Pio II. Ciò egli fece per consiglio degli elettori dell'impero Lodovico duca di Baviera, Federico duca di Sassonia, e Alberto o Federico II marchese di Brandeburgo, i quali in un parlamento fatto in Egra, lo persuasero come il suo regno si sarebbe stabilito, se l'avesse fondato nella religione cattolica, ed egli fosse stato ubbidiente alla Sede apostolica. Capo dell'ambasceria di Giorgio fu Procopio protonotario di Boemia, il quale rifiutò di promettere la fede e far la riverenza per parte del suo re al novello Pontefice pubblicamente, all'usato modo degli ambasciatori d'ubbidienza. L'eseguì bensì nel concistoro segreto, per non concitare contro Giorgio gli ussiti. Egli fu ricevuto con molta benignità, e domandando il salvacondotto pe' boemi ch'erano per recarsi al solenne parlamento di Mantova, Pio II glielo diede; ma non nominò pubblicamente Giorgio re di Boemia, perchè non avea prestato l'ubbidienza in pubblico; e domandando Procopio, che cosa dovesse far Giorgio per avere palesemente i titoli reali, rispose il Papa, ch' egli avrebbe conseguito il suo intento, se avesse estirpato in Boemia l'eresia, e glielo dichiarò anco in iscritto. E siccome Procopio non avea ricevuto gli onori che si rendevano agli ambasciatori regi, Pio II con altra lettera dimostrò, come non conveniva d'esser accolto quale ambasciatore reale, chi non confessava in pubblico d' esser mandato dal re alla s. Sede a prestarle ubbidienza. Nel medesimo secolo, in mezzo al furore delle fazioni, che agitavano diverse regioni, in mezzo alla rusticità e crudezza de'costumi, che lottavano col risorgimento delle arti e delle scienze, però i popoli erano pieni di fede, fiorivano virtù grandi, sapienza e magnanimità. Tutta l'Europa era cattolica, tranne gli eretici *Ussiti*, e tanta era la riverenza in che si avea la Chiesa cattolica, la s. Sede e la persona de' successori di s. Pietro, che ad ogni nuova elezione di Papa tutto il mondo era in movimento per onorarlo e professargli sommissione e ubbidienza. Allora dir Papa, e dire il Vice Dio in terra esprimeva lo stesso, e tanto era profondo e sincero l'ossequio che gli si prestava dalle umane podestà, che il Papa era tenuto in conto di padre universale di tutta la cristianità, pendendo da'cenni della *Sede Apostolica* i monarchi più sublimi e potenti, che lo facevano arbitro di loro più gravi differenze. Ma nel secolo seguente Lutero, Calvino e altri eresiarchi, appropriatisi gli errori de' *Wiclefisti* e di altri empi eretici, con quelli egualmente perniciosi che vi aggiunsero, formarono un erroneo falso sistema religioso che pretesero onorar del nome di riforma, ponendo fatalmente a soqquadro il cristianesimo, e riempiendolo di turbolenze, di disordini e di confusione, con discreditare con riprovevoli calunnie la santissima dignità papale. Nel 1484 appena eletto Innocenzo VIII si recarono in Roma a venerarlo gli ambasciatori d'ubbidienza dell' imperatore Federico III, di Ferdinando V re di Spagna, Giovanni II

re di Portogallo, Carlo VIII re di Francia, Riccardo III re d'Inghilterra, Mattia re d'Ungheria, Ladislao II re di Boemia, Casimiro IV re di Polonia, Stenon I amministratore di Svezia, Giovanni re di Danimarca, delle città libere, de' principati ecclesiastici e secolari di Germania, delle repubbliche e de' principi italiani. Ambasciatori tutti d'ubbidienza, che decorosamente con isplendida magnificenza figuravano nella metropoli del cristianesimo. Pubblicata il 1.° novembre 1503 l'elezione di Giulio II, racconta il contemporaneo scrittore de' *Conclavi de' Romani Pontefici*, e già ne feci parola nel vol. XV, p. 195, e qui meglio dirò, che a' 29 entrarono in Roma due oratori di Ercole I duca di Ferrara, e nel concistoro pubblico dell' 11 dicembre, nella piccola cappella prestarono secondo il solito solenne ubbidienza al Papa. In due giorni diversi del gennaio 1504, gli ambasciatori di Siena e di Firenze prestarono separatamente ubbidienza per le loro repubbliche a Giulio II nel concistoro segreto. Nella 1.ª domenica di quaresima fecero l'ingresso in Roma due ambasciatori della repubblica di Genova, dominata allora da Francia, per rendere la consueta ubbidienza al nuovo Pontefice. A' 12 di maggio entrarono in Roma per la porta di Belvedere 3 oratori d'Enrico VIII re d'Inghilterra, ed a' 20 prestarono ubbidienza al Papa nella 3.ª sala, e presentarono le lettere credenziali del loro re, nelle quali di sopra era scritto: *Henrico per la grazia di Dio re d'Inghilterra e di Francia, e duca d'Ibernia.* Mg.r Roberto vescovo di Rennes, ambasciatore del re di Francia, buttatosi inginocchioni avanti Sua Santità, la pregò istantemente a non permettere che gli oratori inglesi prestassero ubbidienza alla Santità Sua con titolo del suo re Luigi XII, la quale grazia egli ottenne da Giulio II. Onde gli ambasciatori inglesi prestarono ubbidienza semplicemente a nome del re d'Inghilterra e duca d'Ibernia, e l'ambasciatore francese ne fece rogare pubblico istromento. Indi a' 25 ottobre entrarono in Roma con grandissimo onore 4 ambasciatori di Francia d'ubbidienza, de' principali di quella corte, ed a' 26 ebbero concistoro pubblico e baciarono i piedi, le mani e il volto di Giulio II a nome di Sua Maestà Cristianissima. A' 14 dello stesso ottobre vennero in Roma 8 ambasciatori della serenissima repubblica di Venezia e del doge Leonardo Loredano, ed ebbero udienza dal Papa nella 3.ª sala, prestandogli ubbidienza. Similmente il 1.° giugno entrarono in Roma 3 ambasciatori di Emanuele re di Portogallo (due dice il portoghese Novaes, e furono Jacopo de Sousa vescovo di Silves e Jacopo Pacecco insigne giureconsulto), e nel cavalcare per la città, nacque una gran contesa tra l'ambasciatore di Francia e quello di Spagna, poichè d. Francesco Royas, importunissimo spagnuolo, voleva cavalcare coll'arcivescovo Todense, per non cedere al vescovo di Rennes ambasciatore del re di Francia, e vennero a tali estremi, che si percossero l'un l'altro co' cappelli. Il maestro di ceremonie scrittore della presente narrazione, pare il famoso Burcardo, s'intromise molto fra di loro per pacificarli, durò fatica a metterli d'accordo, e finalmente si quietarono al suo giudizio: Che il vescovo Nebridiense cavalcasse col Trabolense, prelato palatino, e perchè fosse il 1.° l'ambasciatore di Portogallo, e dopo questi vescovi, che rispetto alla dignità il vescovo Ardonense andasse in mezzo, tra l'ambasciatore di Spagna, che tenesse la mano dritta, e quello di Francia la mano manca. Li predetti ambasciatori prestarono l'ubbidienza a Giulio II nella sala regia. Avendo Enrico VIII re d'Inghilterra apostatato dal cattolicismo, sottrasse il regno dall'ubbidienza della s. Sede, ed il figlio Edoardo VI continuò nel lagrimevole scisma. Morto nel 1553, gli successe la sorella Maria che avea conservata l'osservanza della fede cattolica. Perciò Papa Giulio III ado-

però tutto il suo zelo, acciocchè l'illustre regno, abbandonato lo scisma e l'eresia, si riunisse nuovamente all'ubbidienza della chiesa romana. Mentre il Papa attendeva una solenne ambasceria destinata dalla pia regina a consolidare ne'suoi dominii il ristabilimento della vera religione, e per rendere in Roma al legittimo Capo della Chiesa quella divota e intera ubbidienza che si deve da tutti i cristiani, di cui è padre comune e pastore universale, morì nel 1555. Sublimato al trono pontificale Paolo IV a'23 maggio, nel medesimo giorno entrarono in Roma 3 ambasciatori inglesi d'ubbidienza con 200 persone di seguito, onde il Papa pensò subito al modo proprio di farli ricevere, anzi volle onorarli con pompa straordinaria, e perchè ammirassero la maestà pontificia, li fece incontrare splendidamente. Avendo la regina Maria col suo marito Filippo II re di Spagna pregato il Papa ad erigere in regno l'Ibernia o *Irlanda*, che i re d'Inghilterra aveano acquistato per opera della s. Sede, ed Enrico VIII e Edoardo VI senza licenza di essa ne aveano preso il titolo regio, Paolo IV l'esaudì erigendo col diploma *Illius per quem Reges regnant*, l'Irlanda in regno, senza pregiudizio di qualsiasi ragione della Sede apostolica. Gli ambasciatori d'ubbidienza, che aveano temporeggiato a renderla, per nominare i loro principi sovrani d'Inghilterra e d'Irlanda, a'21 giugno pubblicamente l'effettuarono nella sala regia del Vaticano, dove co'cardinali erasi radunata moltitudine di nobili e cittadini, per vedere l'inclita nazione tornare alla pontificia ubbidienza dopo 20 anni di funesta separazione e orribile scisma. Comparirono i 3 oratori innanzi al grave Pontefice, sfavillante di sorprendente dignitosa maestà, ed inginocchiati a' di lui piedi, confessarono con solenne abiura in nome del reame d'Inghilterra, tutti ad uno ad uno gli errori e orrori commessi contro la s. Sede nel deplorando periodo, detestarono l'ingratitudine contro gl'immensi benefizi dalla medesima ricevuti, e con parole umilissime offrirono ubbidienza perfetta, e domandarono perdono, l'assoluzione dalle censure e la benedizione apostolica. Alle quali cose il dotto ed eloquente Paolo IV rispose con meravigliosa facondia in latino, pienamente esaudendoli, e incurvandosi in atto di padre amoroso gli alzò da terra, come se alzasse in quel punto il regno d'Inghilterra da un abisso di mali, onde molte lagrime si sparsero dai circostanti. Quindi tenne solenne cappella, ove il Papa nella messa per ribenedire quel regno recitò una nuova colletta da se composta, terminando colle parole *et merito et numero populus tibi serviens augeatur*. Il Papa bensì volle la restituzione de' beni ecclesiastici, la ripristinazione del *Denaro di s. Pietro*, e trattò del resto gli ambasciatori con ogni maniera di finezze e di distinzioni. Tanto ricavo dalla *Storia di Paolo IV*, di Bromato ossia il p. Carrara. Il p. Bonanni, *Numismata Pontificum*, riporta e illustra la medaglia coniata per celebrare l'avvenimento, esprimente il Papa sedente in trono nell'atto di benedire gli oratori genuflessi al bacio del piede, col motto: *Haeresi Restincta*. Dopo la famosa guerra della Campagna romana, sostenuta da Paolo IV contro Filippo II re di Spagna, e combattuta dal feroce duca d'Alba vicerè di Napoli, che descrissi nel vol. LXV, p. 234, fatta la pace, l'altiero capitano fu ricevuto in pubblica *Udienza* alla presenza di 20 cardinali, si prostrò a'piedi di Paolo IV, li baciò e riprovando gli orrori commessi nella guerra, fu ammesso all'amplesso dai cardinali, e ricevè poi dal Papa molte onorificenze. L'*Imperatore* appena eletto inviava in Roma pel Papa la lettera degli elettori dell'impero colla partecipazione della seguita elezione, ed un ambasciatore per ottenere la conferma dell'imperial dignità, non che prestargli ubbidienza, ed in suo nome fare il giuramento di fedeltà alla Chiesa romana e al Pa-

pa; il che ad esempio di Massimiliano II suo padre non avendo nel 1576 eseguito Rodolfo II, il Papa Gregorio XIII gli ricordò l'obbligo d'inviare il suo ambasciatore a Roma per riconoscere la s. Sede, e prestarle la debita ubbidienza e soggezione con orazione ubbidienziale. Rodolfo II a tale effetto vi mandò l'ambasciatore Zenner, ma Gregorio XIII avendo saputo che nell'orazione ubbidienziale avea mutato il consueto vocabolo *ubbidienza*, in quello d'*ossequio*, ne fece reclami a Rodolfo II, il quale si contentò d'essere chiamato nell'orazione, *Figlio* ubbidientissimo di Sua Santità. Gregorio XIII inoltre ammise con molta benignità l'ambasciatore Le Gardie, da Giovanni III re di *Svezia* mandato a Roma, per trattare il ristabilimento del cattolicismo nel regno. Quantunque fu ricevuto in concistoro pubblico, l'ubbidienza consueta la rese nella camera del Papa e con gran sommissione alla presenza di molti cardinali. Coronò il termine del glorioso *pontificato* di Gregorio XIII l'ambasceria d'ubbidienza di 3 re del *Giappone*, in conseguenza delle *Missioni pontificie* de'gesuiti, eseguita da 3 principi di sangue reale dopo 3 anni e 32 giorni di viaggio e di 21,000 miglia, per quanto riferisce il p. Maffei negli *Annali di Gregorio XIII*, perciò fu la più remota delle giunte in Roma; imperocchè se nell'impero d'Augusto vi pervennero gl'inviati dell'Indie orientali per istabilire con esso amicizia, i giapponesi sono di regione assai più lontana. Il Papa li fece incontrare e onorare sino dal confine della provincia di Viterbo, siccome provenienti da Toscana e sbarcati in Livorno, e poi anche da due compagnie della pontificia guardia de' cavalleggieri. Alloggiati nobilmente nella casa del Gesù dal p. Aquaviva preposito generale della benemerita società omonima; non è a dire quanta fu la consolazione e la gioia del Papa e degli ambasciatori, pel sospirato arrivo nel centro del cattolicismo, augusto *Sepolcro* de'ss. Pietro e Paolo. Nella Villa di Papa Giulio III gli ambasciatori riceverono le solite discorse gratulazioni, e colla consueta riferita pompa fecero a cavallo il loro solenne ingresso in Roma, incedendo in mezzo di arcivescovi e vescovi. Tutte le strade di Roma si videro ornate a festa, e tutta quanta giubilante la popolazione, pel singolare avvenimento che tanto onore faceva alla venerazione, maestà e decoro della s. Sede. A Castel s. Angelo furono salutati da replicate salve di cannoni e moschetti. Nella sala regia del Vaticano, stipata dal fiore della prelatura e nobiltà romana, in concistoro pubblico e alla presenza del sagro collegio, Gregorio XIII commosso teneramente li ricevette da padre universale. Gli ambasciatori colle lettere regie credenziali in mano, si recarono con gran riverenza al pontificio trono, e baciati divotamente i sagri piedi al Papa, questi benignamente s'inchinò ad abbracciarli ad uno ad uno due volte colla faccia rigata di lagrime d'amore. Resa l'adorazione, gli ambasciatori per interprete dichiararono essere oggetto di loro venuta, l'offrirgli in nome de'propri re, vera, perpetua e fedele ubbidienza, come a Vicario immediato di Cristo ed a supremo Pastore di tutta la s. Chiesa cattolica. Al che avendo il Papa risposto con gravi e amorevoli parole, ricevè quindi le regie credenziali, che ad alta voce e tradotte in italiano lesse mg.r Boccapaduli segretario de' brevi ai principi. Dopo di che, il p. Gonsalvo gesuita salito sul pulpito, in nome degli ambasciatori giapponesi pronunziò una eloquente orazione latina ubbidienzale; cui rispose nel pontificio nome mg.r Boccapaduli, dicendo che Gregorio XIII e i cardinali volontieri abbracciavano le dichiarate regie proteste di fede, ubbidienza e divota volontà, desiderando che a loro esempio altri principi e re, lasciata l'idolatria, conoscano Dio vero e Gesù Cristo mandato da lui, che in ciò consiste la vita eterna. Le lettere, l'orazione, la rispo-

sta si ponno leggere nel p. Maffei. Ribaciati dagli ambasciatori i pontificii piedi, visitata la tomba de'Principi degli Apostoli, furono dal Papa trattati di magnifico ospizio nel Vaticano, e ricevuti in domestica udienza, fece da interprete lo stesso p. Maffei. Morto poco dopo Gregorio XIII, il degno successore Sisto V gareggiò col predecessore nell'onorare tali nobilissimi ambasciatori, di che e di loro partenza parlai in più luoghi. Nel 1608 Paolo V provò grande consolazione, per la venuta in Roma di Carlo Gonzaga duca di Nevers, spedito dal re di Francia Enrico IV il *Grande*, con titolo d'ambasciatore per rendergli ubbidienza, e contestargli riverenza ed ossequio, come in pubblico concistoro eseguì. Nello stesso tempo giunse in Roma d. Antonio marchese di Funesta moro, qual oratore del re di Congo o Bassa Guinea nella costa d'Africa, per mezzo del quale il re d. Alvaro volle con particolar maniera dimostrarsi nuovo figlio riverente del Vicario di Cristo e prestargli ubbidienza. Di quest'ambasciatore ragionai altrove, come a Udienza, dicendo della medaglia monumentale perciò coniata, pe'missionari inviati da Paolo V in detta regione, e pel monumento sepolcrale erettogli nella basilica Liberiana, essendo morto in Roma. Nel 1742 eletto imperatore Carlo VII, nominò ambasciatore straordinario per rendere ubbidienza a Benedetto XIV il cardinal Borghese, ciò che eseguì solennemente, e fece quindi la supplica delle *Preci Primarie*. Tranne queste ambascerie straordinarie per l'ubbidienza da rendersi alla s. Sede, o per la presentazione del *Tributo* della *Chinea*, e per l'investitura del regno delle due *Sicilie*, la quale talvolta la prese nel concistoro pubblico anche alcun cardinal deputato procuratore, mediante omaggio e giuramento, bacio del piede e della mano del Papa, il quale l'ammetteva al duplice amplesso (come si può vedere pel cardinal Acquaviva nel n.° 3244 del *Diario di Roma* del 1738, e pel cardinal Orsini nei n.i 6642 e 6645 del *Diario di Roma* del 1760), i cardinali non poterono nè ponno fare in Roma da ambasciatore d'alcun sovrano o repubblica, ma soltanto da ministri diplomatici o da *Protettori* d'imperi, regni e nazioni, come dichiarai in tale articolo e altrove; avendo pure avvertito, che se chiamai talvolta col titolo d'ambasciatori alcuni cardinali, ciò fu soltanto per seguire il Novaes, ma non doversi loro tale titolo, e solamente quello di ministri. Aggiungerò che il Cohellio, *Notitia Cardinalatus: Cardinales nomine alicujus Principis laici Legatione perfungi non debent*, riferisce a p. 171: *Quid autem si Cardinalis a Principe laico requiratur, ut Legationem suo nomine ad alium Principem, etiam Romanum Pontificem suscipiant, numquid agere, illaq; fungi debeat? negative respondeas; ita enim prudentissimus vir Guglielmus de Estouteuil Cardinalis Rothomagensis a Carolo VII Francorum rege rogatus, ut unam cum aliis, quos Romam mittebat, Legatus ire non gravaretur, respondit, nec debere, nec solitum esse Cardinalem, nisi pro Romano Pontifice, Legatione accipere. Federicus III quoque Romanorum Imperator petens a Nicolao* (di Cusa) *Cardinalis s. Petri ad Vincula in Germania tunc agente, ut Legatus suus conventui Ratisponensi interesset, ob causam fidei indicto, respondit Cardinalis, id sibi, nisi concedere Pontifex, nullo modo licere; nec antea Imperatori assensit, quam scriptum esset Nicolao V et concessio impetrata, ut Cardinalis Papiensis* (Ammannati) *testatur in epistola 48 apologetica apud Cardinales dimisso consistorio contra Joannem Cardinalem Attrebatensem* (Geoffroy) *videnda.* Dirò per ultimo, che il n.° 198 del *Diario di Roma* de' 24 novembre 1802 riporta. Avendo Papa Pio VII dispensato dal pubblico ingresso il conte de Souza e Holstein ambasciatore straordinario

di Maria I regina di Portogallo alla s.Sede, ed accordato al medesimo di portarsi domenica mattina 21 del corrente alla sua 1.ª udienza, l'ambasciatore ne fece precorrere gl'inviti a' cardinali, al corpo diplomatico, prelati, principi e altra nobiltà, ad effetto di mandare le carrozze coi loro gentiluomini pel nobile corteggio, come seguì verso le ore 15, che in buon numero si portarono al palazzo dell'ambasciatore incontro la chiesa di s. Lorenzo in Pane e Perna, dove furono dall'ambasciatore fatti servire di squisiti rinfreschi. In quell' occasione l'ambasciatore d'ordine della regina insignì dell' ordine di *Cristo* Domenico Pappiani console e agente regio, e della croce dell'ordine di s. Giacomo della Spada Gherardo deRossi direttore dell'accademia di Portogallo in Roma. Il tutto disposto, all'ore 16 1/2 l'ambasciatore s'incamminò verso il palazzo Quirinale col seguente ordine. Precedeva uno staffiere di vanguardia, quindi l'altro che portava l'ombrellino con fiocchi d'oro avanti la vaga berlina di vanguardia ov'era il gran cuscino (colle credenziali). Indi 12 staffieri con ricca livrea di panno verde e camiciola di scarlatto rosso guarniti con gallone d'argento, e cappello pure gallonato d' argento con pennacchiera bianca. Succedeva a questa una bellissima stufa vagamente ornata con metalli dorati e ricca doratura, dove avea preso luogo l'ambasciatore in grande uniforme di comandante delle guardie del corpo della regina ed insignito dei suoi ordini, con in carrozza i prelati Serlupi, Frosini e Pereira, ed a'lati di questa, oltre del decano e sotto-decano in abito nero, marciavano i paggi a piedi con vago abito di velluto verde e camiciola di ganzo d'oro tessuto in cremisi, i guardaportoni colle loro ricche tracolle, e due volanti riccamente vestiti di scarlatto rosso con gallone eguale a quello delle livree e cotolini di seta rossi con gran fiocchi d'argento alle bande, e berrettoni collo stemma dell'ambasciatore. Succedeva il cavallerizzo in abito di gala sopra un cavallo vagamente guarnito con fantini ai lati. Venivano poi altre 4 carrozze, nella 1.ª delle quali eranvi mg.r Nadini, d. Girolamo Altieri, d. Pietro de Souza Holstein consigliere d'ambasciata (figlio dell'ambasciatore e poi duca di Palmella) e Giuseppe Sutterman maestro di camera. Indi incedeva la carrozza del genero dell' ambasciatore conte d' Alva in uniforme e proprie livree, avendo seco d. Raffaele Guarneira incaricato d'affari di Portogallo presso il re di Sardegna. Dopo di questa veniva altra carrozza ov' erano i cavalieri Alvarez, Pappiani e de Rossi, e Gioacchino Saverio Gomez segretario. Nell'altre carrozze dell' ambasciatore aveano preso luogo i nobili addetti alla corona di Portogallo, i sacerdoti superiori della regia chiesa di s. Antonio de'portoghesi, e la famiglia nobile dell'ambasciatore medesimo. Con questo nobilissimo treno e accompagnamento, e sempre in mezzo a una folla di popolo, giunse al palazzo apostolico Quirinale, ove colle consuete formalità fu ricevuto dalla famiglia nobile pontificia, e quindi fu introdotto da due maestri delle ceremonie pontificie all'udienza del Papa. Dopo aver baciato il piede e la mano, e di essere stato ammesso all'amplesso, cominciò genuflesso il suo complimento presentando a Pio VII le lettere credenziali del serenissimo reggente Giovanni VI figlio della regina. Il Papa fece cenno all'ambasciatore che si alzasse e sedesse. Proseguì il suo discorso esponendo la causa della straordinaria ambasciata diretta a felicitare il santo Padre in nome del serenissimo reggente per la sua esaltazione al pontificato, e per rendere una nuova pubblica testimonianza del filiale rispetto, della somma divozione e fedeltà della real corte di Portogallo alla s. Sede, implorando pel serenissimo principe reggente, per l'augusta fedelissima regina, la corte reale, e tutti i sudditi portoghesi la benedizione apostolica. Pio VII rispondendo con sentimen-

ti affettuosissimi, esternò il sincero gradimento dell'animo suo per quest'atto di religiosa venerazione prestato alla s. Sede dalla real corte di Portogallo; e facendo un pubblico distinto elogio all' augusta fedelissima regina, al serenissimo reggente, ed a tutta la famiglia reale per le luminose replicate prove della cristiana loro pietà, incaricò l'ambasciatore di accertare sempre più il serenissimo principe della paterna sua dilezione, e del reciproco singolarissimo suo attaccamento a tutta la corte reale di Portogallo. In fine concluse con obbliganti espressioni di stima e di affetto verso la persona stessa dell'ambasciatore, per le molte virtù, che oltre i nobilissimi suoi natali lo rendevano accetto, caro e distinto. Terminata la risposta del Papa, si trattenne con esso solo l'ambasciatore all'udienza, e poscia Pio VII ammise benignamente al bacio del piede tutto il suo corteggio. Licenziatosi l'ambasciatore, si trasferì a visitare il cardinal Consalvi segretario di stato. Dopo di ciò col medesimo treno, l'ambasciatore percorrendo buona parte della via del Corso si portò alla visita della basilica di s. Pietro, e nell' uscire lasciò copiosa limosina a' poveri. Indi l'ambasciatore si recò a visitare, in luogo del decano del sagro collegio, cardinal Albani impedito, il sotto-decano cardinal Antonelli, il quale accompagnato da' prelati Pallotta, Tesini, Mastai e Tiberi l'incontrò fino alla sala, e l'introdusse nella camera di ricevimento, dove si trattenne in iscambievoli discorsi, nel qual tempo il cardinale fece servire l'ambasciatore e il suo corteggio di abbondante rinfresco di cioccolata e di varie sorte di gelati; e con ciò l'ambasciatore diè principio alla visita del s. collegio, facendo ivi pure distribuire nel partire limosine a'poveri ac[illegible] Restituitosi l'ambasciatore al pro[illegible] [illegible]andì un lauto pranzo a [illegible] [illegible]ato. Nel pomeriggio fe[illegible] [illegible]re limosine a'poveri, e [illegible]sco e mancie alle bande e tamburi delle milizie, recatisi a festeggiarlo. Nella stessa sera e nella seguente l'ambasciatore nel suo appartamento illuminato ricevè le visite dette di calore, intrammezzate da continui rinfreschi di gelati e biscottinerie. Dipoi questi treni degli ambasciatori andarono in disuso, e solamente si rinnovarono per gli ambasciatori straordinari al *Conclave*. Inoltre si semplicizzarono i ceremoniali, consistendo ora il treno degli ambasciatori in più nobili carrozze co'cavalli guarniti di fiocchi e l'insegna dell'ombrellino, come i *Principi* romani. Conviene e importa tenere presente per tutto l' articolo, quelli indicati in corsivo, e per gli *Ambasciatori*, oltre questo, Udienza e Residenza, e gli articoli de'rispettivi stati e nazioni.

UBBIDIENZA DEGLI AMBASCIATORI. *V.* Ubbidienza.

UBBRIACHEZZA e UBBRIACO. *V.* Vino.

UBERTI Bernardo (s.), *Cardinale*. Nacque in Firenze di chiara e antica prosapia, e seppe sino da giovinetto congiungere l' illibatezza del costume all' applicazione degli studi. Però il Brocchi, nelle *Vite de' santi fiorentini*, par. 1, p. 159, riferisce che in gioventù si diè alle vanità del mondo e alla vita libera e sciolta, ma non viziosa. Ricusate l' onorevoli nozze che i parenti gli aveano procurato, e ritiratosi quasi prodigiosamente nel 1085 nel monastero di s. Salvi de'vallombrosani, dopo aver dato luminosi esempi delle più sublimi virtù, venne contro sua voglia nel 1097 eletto generale di tutto l'ordine di 37 anni, e nel tempo stesso Urbano II lo creò cardinale prete, dignità che da lui sinceramente ricusata, accettò poi per ubbidienza col titolo di s. Grisogono. Sostenne con immensa sua lode e vantaggio de' popoli parecchie legazioni apostoliche per la pace d'Italia, singolarmente nella provincia di Lombardia, ad oggetto di sterminare l'allora dominante simonia, e per convertire gli scismati-

ci o almeno per frenare la loro temerità. Ebbe commissione d'assistere co'suoi consigli la gran contessa *Matilde* (*V.*), che già da qualche tempo avea richiesto alla s. Sede, di cui fu eroina e benemerentissima (e meritò d'esser chiamata da s. Gregorio VII e da Pelagio II, la *Debora del Testamento nuovo*), un consigliere che tenesse presso di lei le veci del defunto s. Anselmo vescovo di Lucca, che l'avea guidata nell'esercizio delle virtù e perfezione cristiana; onde contribuì alla conferma ed estensione de'dominii temporali dalla gran contessa donati al Patrimonio di s. Pietro. In questo tempo il santo cardinale si portò a Parma per richiamare all'unità e alla comunione della Chiesa coloro che aderivano allo scisma, e celebrando nella solennità dell' Assunta la messa nella cattedrale, dopo l'Evangelo predicò al popolo per invitarlo a detestare lo scisma. Ma avendo nel fervore del discorso proferite alcune proposizioni contrarie all'imperatore Enrico IV, nemico della Chiesa romana e fautore acerrimo dello scisma, quella parte di numeroso popolo che empiamente aderiva all'iniquo principe, si scagliò furiosamente contro il santo cardinale, e strappatolo con violenza dall'altare, lo pose in carcere, con animo di procedere ad altre crudeltà, depredando i vasi sagri e i preziosi arredi. La contessa Matilde udito l'orrendo e sacrilego attentato, si condusse a Parma alla testa di sue truppe, del che atterriti i parmigiani, senza attendere il suo ingresso nella città, prontamente consegnarono a'messi da lei spediti il cardinale, restituendo pure tutto l'involato. Il cardinale s'interpose con l'irata contessa, e risparmiò la vita agli autori del misfatto. Destata perciò in tutti ammirazione e venerazione, nel 1106 rimase concordemente eletto dal clero e popolo in vescovo di Parma, che ridusse all'ubbidienza di Pasquale II. Questo Papa passando in Lombardia, si recò in Parma e colle sue mani lo consagrò vescovo. Le abbondanti limosine del pio cardinale, lo fecero aggravare di debiti. Mirabile fu il zelo suo per la cattolica religione e pel ravvedimento de'peccatori, e profonda la sua umiltà. A sua intercessione e vivente, Iddio operò strepitosi miracoli, fra'quali si narra che col segno di croce fece retrocedere il fiume Po, che gonfio d'acque, rotti gli argini inondava spaventosamente le campagne del Parmigiano. Ricco di meriti e di virtù, morì santamente in Parma, come supernalmente illuminato avea predetto, a'4 dicembre 1132 secondo la più vera opinione, o a'3 dicembre 1133 e d'anni 72, come apparisce dalla lamina di piombo trovata nel suo sepolcro nella cattedrale, ove fu deposto con breve iscrizione. Nel 1543 fu dall'antica tomba trasferito in più decente luogo, e poi collocato sotto un altare dentro preziosa urna. La Chiesa ne registrò il nome nel Martirologio romano a'4 dicembre. Tuttavolta osserva il Castellini, *De certitud. glor. ss.* p. 434, che s'ignora ancora da chi questo santo fosse solennemente canonizzato, per cui quando i vallombrosani fecero istanza alla congregazione de'riti per l'estensione a tutta la Chiesa dell'uffizio ch'essi ne facevano, fu rigettata nel 1714, perchè non constava della sua formale canonizzazione, sebbene constasse della santità e del suo culto immemorabile. Infatti, Alessandro VII con decreto de'21 novembre 1665 avea concesso per le diocesi di Firenze e Parma l'uffizio e messa, indi da Clemente IX ampliato a'28 gennaio 1668, come rileva Lambertini, *De Canon. ss.* lib. 4, par. 2, cap. 5, n. 3 e 6. Se ne celebra la festa con indulgenza, anche nella chiesa di s. Prassede di Roma. Scrissero di questo santo cardinale a lungo, oltre il Brocchi, Muratori, *Annali*, t. 6, par. 2, p. 100; Orsolini, *De' Pontefici e Cardinali fiorentini*; Eggs, *Porpora dotta*, Supplemento, p. 36: ne scrissero la *Vita*, s. Atto Pacense e pubblicata dal p. Tesauro Veli vallombrosano in Roma nel 1612, ed il p. Affò, *Vita di s. Bernar-*

do degli Uberti abbate di Vallombrosa e cardinale di s. Chiesa, Parma 1788.

UBERTO (s.), vescovo di Liegi. Non si hanno sicure notizie della sua vita fino al tempo in cui abbandonando le vanità del mondo, si dedicò al divino servigio sotto la disciplina di s. Lamberto vescovo di Mastricht. Sembra però ch'egli uscisse di nobile casato dell'Aquitania, e passasse la sua giovinezza alla corte del re Tierrico o Teodorico III, e forse anche per qualche tempo al servizio di Pipino di Heristal, che nel 681 divenne maestro del palazzo d'Austrasia. Narrasi ch'egli amava oltremodo la caccia, e conduceva una vita affatto mondana; ma tocco dalla grazia, prese la risoluzione di non vivere che per Gesù Cristo, e tolse a maestro della via della salute san Lamberto, ch'era in grande estimazione di virtù. Il suo fervore e i suoi progressi nella perfezione e nelle scienze ecclesiastiche, gli meritarono d'essere innalzato al sacerdozio, e poco dopo il santo vescovo associollo al governo della sua diocesi. Dopo che s. Lamberto fu indegnamente assassinato, venne eletto Uberto nel 708 o 709 vescovo di Mastricht. Egli si mostrò vero seguace del suo maestro, di cui invidiava la fine. Le più atroci ingiurie altro non facevano che infuocare il suo zelo per la salute de' peccatori; pieno di carità pe' poveri, distribuiva loro tutte le sue rendite; indefesso nell'esercizio del pastorale ministero, adopravasi efficacemente ad abbattere il vizio e ad estirpare gli avanzi dell'idolatria; predicava il Vangelo con molta forza ed unzione, ed alimentava il suo fervore con continui digiuni ed orazioni. Nel 720 trasportò il corpo di s. Lamberto da Mastricht a Liegi, che non era allora che un villaggio sulle rive della Mosa, e vi fece fabbricare una bella chiesa nel luogo stesso ove il santo avea versato il proprio sangue, la quale divenne cattedrale allorchè la sede di Mastricht fu trasferita a Liegi, cioè nel 721, dal qual tempo la chiesa di Liegi, che riguarda s. Uberto come suo fondatore e 1.° vescovo, onora s. Lamberto per suo principale patrono. Uberto penetrò ne'luoghi più aspri e lontani della selva di Ardenna, e vi distrusse il culto degl'idoli. Il suo zelo fu da Dio avvalorato col dono de'miracoli. Seppe per rivelazione il tempo di sua morte un anno prima, e raddoppiò il fervore per disporvisi. Nell' occasione della consagrazione d'una nuova chiesa a Fur, egli prese commiato dal suo popolo con un discorso; subito dopo fu preso da febbre, e morì nel sesto giorno della sua malattia a'30 maggio del 727. Il suo corpo venne portato a Liegi, e deposto nella collegiata di s. Pietro, donde nell' 825 fu trasferito alla badia di Andain nelle Ardenne, la quale ora porta il suo nome. Molti pellegrini concorrono a visitare l' arca di s. Uberto, il quale è invocato soprattutto contro la rabbia, e per sua intercessione sono operate molte guarigioni miracolose. La sua festa si celebra a' 3 di novembre, certamente per qualche traslazione delle sue reliquie.

UBERTO o ILDEBERTO, *Cardinale*. Alessandro II del 1061 nel principio del suo pontificato lo creò cardinale diacono, e poi vice-cancelliere di s. Chiesa. Panvinio e altri scrittori non ne fanno menzione.

UBERTO, *Cardinale*. Suddiacono cardinale di s. Chiesa, fiorì sotto Alessandro II del 1061, che l' inviò legato in Inghilterra, indi appose il suo nome al decreto sulla primazia di Cantorbery su York; legazione che meglio sembra essersi esaurita dal celebre cardinal Umberto vescovo di Selva Candida. D'ordine di s. Gregorio VII ritornò legato apostolico in Inghilterra, per esaminar la causa del vescovo di Dol, e per ammonire il re Guglielmo I a rivocar la proibizione fatta ai vescovi de' suoi dominii di portarsi alla visita de'sagri *Limina*. In tale occasione ordinò, che da ogni metropolitano fossero mandati due vescovi al 1.° concilio da celebrarsi in Roma. Da alcuni si pretese vescovo di *Rimini* o di *Palestrina*. Vi-

veva ancora nel 1081, indi non si conosce altro di lui.

UBERTO o ROBERTO o VITALE, *Cardinale*. Prete del titolo di s. Sabina, fu presente nel 1106 al concilio di Guastalla, e nel 1112 a quello di Laterano, celebrati da Pasquale II, ed approvò con giuramento quanto avea operato tale Papa intorno alle investiture ecclesiastiche.

UBERTO, *Cardinale*. Nel dicembre 1122 o nel 1123 Calisto II lo creò cardinale diacono di s. Maria in Via Lata, e sottoscrisse la sua bolla spedita in Laterano nel 1123 a favore del vescovo di Genova.

UBERTO (s.), *Ordine equestre e militare* di Baviera. Il p. Helyot, *Storia degli ordini religiosi e militari*, t. 8, cap. 60: *De' Cavalieri dell'ordine di s. Uberto*, narra che morto Rinaldo III duca di Juliers e di Gheldria nel 1423, gli successe Adolfo II duca di Mons, il quale nel 1425 ricevè l'investitura de' due ducati dall'imperatore Sigismondo. Ma Arnoldo d'Egmont che avea delle pretensioni su quelle provincie, s'impadronì del ducato di Gheldria, ed entrò con truppe in quello di Juliers, il che obbligò Adolfo II a trattare con lui un accordo, colla cessione del ducato di Gheldria, oltre 10,000 fiorini per l'altre sue pretensioni, e fece con esso tregua per 10 anni. Morto Adolfo II senza figli, ed essendogli succeduto nel ducato di Juliers nel 1437 Gerardo V suo nipote, Arnoldo d'Egmont rinnovò le sue pretensioni su quel ducato, vi rientrò con un'armata nel 1444, ma fu disfatto da Gerardo V, che riportò una celebre vittoria a'3 novembre, giorno della festa di s. *Uberto* (*V.*) vescovo di Liegi. In memoria pertanto di questa vittoria, dicono alcuni storici, fra' quali Schoonebeck e il p. Bonanni, che Gerardo V istituisse un ordine di cavalleria sotto il nome e protezione di s. Uberto; ed altri, come Mireo e Giustiniani, pongono l'istituzione dell'ordine nel 1473 o 1477. In quest'ultimo però non può esserlo stato, perchè Gerardo V era morto nel 1475, onde il p. Helyot opina, che la fondazione seguì nel 1444 o nel 1445. Tali scrittori non si accordano neppure nel descrivere la figura del collare dell'ordine. Dice Schoonebeck, ch'era composto di molti corni da caccia, da cui pendeva una medaglia coll'immagine di s. Uberto. Giustiniani pretende ignorarsi la divisa dell'ordine. Mireo nulla ne dice, sebbene assicura che gli statuti scritti in tedesco si conservavano mss. nella casa di Cortembachs, e presso altri col catalogo de' cavalieri fino al 1487, tra' quali i conti di Limburgo Teckemburgo e di Nassau; i baroni di Merod, Pallence, Sombeff, Birgel, Walten, Blungart e altri. Il p. Bonanni, che nel *Catalogo degli ordini equestri e militari*, ne riporta la figura a p. 51, riferisce che fu istituito nel 1445 in Ravesperg di Westfalia, e vi si ammettevano soltanto nobili; e che l' insegna era una collana di oro coll'immagine di s. Uberto in atto di adorare il Crocefisso fra due corna di cervo. Nè ciò fu senza mistero, poichè racconta il Surio nella vita di s. Uberto a'3 novembre, che dice figlio di Bertrando duca d'Aquitania, come essendo ancor pagano occupato nella caccia, gli apparve il Crocefisso fra le corna d'un cervo (come di s. Eustachio meglio narrai nel vol. LXXV, p. 289) e gli comandò che andasse a trovare s. Lamberto vescovo di Mastricht, ed avendo egli ubbidito, fu da quello ammaestrato nella fede e battezzato. Recatosi poi in Roma *ad Limina Apostolorum*, fu eletto vescovo in luogo di s. Lamberto defunto. Aggiunge il p. Bonanni, che i cavalieri di s. Uberto nelle feste solenni doveano tutti vestire abito nero all'usanza spagnuola, ornato della suddetta collana, da cui pendeva la croce patente gioiellata e larga 4 dita, il cui disegno riporta anche a p. 151. In tutti gli altri giorni portavano una fascia di seta rossa pendente dalla spalla sinistra al fianco destro, a cui era appesa la croce equestre

raggiante, avente nel mezzo l'immagine del Crocefisso collocato fra le corna d'un cervo; e di più nella parte sinistra del petto aveano ricamata in oro e argento la medesima croce, ovvero l'ovato raggiante col motto in tedesco: *Sta saldo nella fede: In fide sta firmiter.* Sia comunque, ripiglia il p. Helyot, dopo la morte di Gio. Guglielmo duca di Juliers, stante le differenze insorte per la successione tra l'elettore di Brandeburg e Wolfango Guglielmo duca di Neoburgo, questi due principi fecero tra di loro un accordo, pel quale il ducato di Juliers toccò al duca di Neoburgo. Nel 1685 essendo morto senza figli Carlo conte Palatino del Reno e 8.° elettore dell' impero, Filippo Guglielmo duca di Neoburgo e di Juliers, avendo nell'istesso anno ereditato il ducato di Cleves, col favore dell'imperatore Leopoldo I, che avea sposata una delle sue figlie, successe al palatinato del Reno e alla dignità di elettore. Era stato quest'elettorato stabilito in favore di Carlo Luigi conte Palatino del Reno, conforme al trattato di Münster del 1648, benchè in vigore della bolla d'oro non vi doveano essere più di 7 elettori dell'impero; ma questo fu l'espediente che si trovò per pacificare i due rami Palatini, uno detto *Ridolfino* o de'conti *Palatini* (*V.*), l'altro detto *Guglielmino* o de' duchi di *Baviera* (*V.*), i quali erano stati messi al possesso della dignità di elettore, di cui Ferdinando V conte Palatino del Reno era stato privato dall'imperatore Ferdinando II nel 1623, per aver accettata la corona di Boemia offertagli da' ribelli del regno. Nell'istituirsi l'8.° elettorato erasi similmente stabilita la carica di gran tesoriere dell'impero, altri dicono ristabilita la dignità d'arcidapifero del medesimo, tolta a Federico V e conferita a Massimiliano il *Grande* duca di Baviera, il quale, secondo altri, ebbe la di lui carica d'arcimaestro del palazzo annessa all'elettorato Palatino, e che venendo Massimiliano privato del suo elettorato dall'imperatore Giuseppe I, la detta carica d'arcimaestro, ch'era stata unita all'elettorato di Baviera, venne restituita dallo stesso Giuseppe I all'elettore Palatino Gio. Guglielmo duca di *Neoburgo* (de' quali avvenimenti meglio a BAVIERA e PALATINATO), che per conservare la memoria, volle come duca di Juliers ristabilire l'ordine di s. Uberto da gran tempo abolito, del quale si dichiarò supremo magistrato o gran maestro. Ne rinnovò nel 1708 gli statuti con questo titolo: *Statuta Ordinis militaris s. Huberti a Serenis. Princip. Jo. Guil. Comit. Palatino Rheni S. R. I. Elect.* Questo principe conferì l'ordine a molti signori di sua corte, a' quali assegnò delle pensioni considerabili, colla condizione che fossero tenuti a darne la 10.ª parte pel mantenimento de' poveri dell'ospedale, e che inoltre sborsassero nel giorno della loro accettazione nell'ordine 100 ungari d'oro. Quanto al vestiario e insegne, dice il p. Helyot, che i cavalieri nei giorni solenni vestivano di nero e alla spagnuola, ma non portavano la goliglia. Portavano al collo una catena d'oro, da cui pendeva la descritta croce, e sull'abito il detto ovato o cerchio attorniato da raggi, nel cui mezzo in fondo rosso erano le parole in alemanno: *Perseverate costante nella Fede.* Fuori de' giorni di ceremonia e delle feste solenni non portavano collare, usando sugli abiti ordinari un nastro rosso che dalla spalla sinistra scendeva all'anca dritta, dal qual nastro pendeva la croce, e nella parte sinistra dell'abito eravi il descritto ovato. Altri scrittori vogliono, che i cavalieri portassero un colletto d'oro, ornato dell'insegne de' cacciatori, dal quale pendeva una medaglia figurante s. Uberto, che cadea loro sul petto. Secondo gli statuti dell'ordine, il numero de' principi membri del medesimo è indeterminato; quello de' conti e baroni formanti il capitolo, uniti a un gran commendatore, fu fissato a 12. Per morte di Massimiliano Giuseppe III duca ed elettore di Baviera, terminando

con lui il 1.° ramo della casa Palatina, Carlo Teodoro di Sultzbac elettore Palatino, duca di Juliers e Berg, e capo del 2.° ramo, gli successe negli stati e dignità. Morto anch'egli senza prole, ebbe a successore il duca di Due Ponti Massimiliano Giuseppe, che poi divenne 1.° re di Baviera col nome di Massimiliano I. Questi confermò l'ordine di s. Uberto come il principale del regno, i suoi statuti e privilegi, *et le lia de telle sorte à l'ordre du merite civil de la couronne de Bavière qu'il avait fondé* (cioè l'ordine di *Massimiliano*, *Vedi*, del merito civile, avendo pure istituito l'ordine di *Massimiliano*, *Vedi*, del merito militare, non che confermato e ampliato l'ordine di s. *Michele*, *Vedi*), *que capitulaires sont aussi grands-croix de l'ordre du merite civil, ils ont le pas sur les autres grands-croix de l'ordre de s. Hubert, et que les 12 membres du chapitre de l'ordre de s. Hubert doivent être choisis parmi les commandeurs de l'ordre du merite civil qui ont les qualités requises et remplissent* 6 *ans cette place*. Per disposizioni regie più recenti non vi sono che i sovrani e i principi regnanti che ponno ricevere l'ordine di s. Uberto, come pure i loro agnati e parenti in linea mascolina, *tant qu'ils ne sont pas au service étranger; ou les étrangers que le roi en reconnait particulièrement dignes, ou ceux à qui il est conferé par leurs dans l'echange d'ordres étrangers.* Il capitolo dell' ordine si aduna a' 12 ottobre. La leggenda della decorazione è: *In trau vast.* Nel rovescio vi è l'epigrafe commemorativa del ristabilimento dell' ordine: *In memoriam recuperatae dignitatis avitae* 1708.

UBERTO (s.), *Ordine equestre*, già di Francia e di Germania, che il ch. Gaetano Giucci nella sua *Iconografia storica degli ordini religiosi e cavallereschi*, con figure, dice esistente, senza dire in quale stato. L'*Almanach de Gotha pour l'année* 1837: *Ordres de Chevalerie*, lo riporta nel regno di Francia, riferendo che la sede dell'ordine dopo la rivoluzione francese avvenuta nel declinar dello scorso secolo, fu trasferita a Francfort, e che Luigi XVIII re di Francia lo riconobbe nel 1816. Ma è noto che nelle rivoluzioni del 1789 e del 1830 in Francia, tranne la *Legione d'onore* (*V.*), furono soppressi tutti gli ordini equestri che descrissi a' loro articoli, e lo fu pure questo di s. Uberto. La sua origine risale a' 31 maggio 1416, e venne istituito da 45 principali signori del ducato di Bar, nella *Lorena* e nella Champagne, ora dipartimento del Mosa nella Francia, riuniti in Bar-le-Duc, capitale del Barrois, alla presenza del loro principe e duca di Bar, cardinal Landolfo o Lodovico *Barry*, del quale riparlai nel vol. III, p. 225, ma in ambedue i luoghi per errore allora non conosciuto fu detto de' duchi di Berry. Il fine precipuo di sua fondazione fu di por fine alle guerre che tra essi ardevano, ed in vece impiegare gli eserciti a porre la corona de' due ducati di Bar e di Lorena sulla testa di Renato d'Anjou nipote del cardinale, il quale voleva sposarlo a Isabella primogenita di Carlo I duca di Lorena, come effettuò. Perciò l'ordine prese allora il nome della *Fedeltà*, adottando per insegna de' cavalieri un lepre bianco avente al collo la collana d'oro, sulla quale era il motto: *Tout Ung*. L'ordine dovea essere temporaneo e durare 5 anni, ma pe' vantaggi che recò al duca, nel 1422 fu dichiarato perpetuo e posto sotto la protezione di s. *Uberto* (*V.*) vescovo di Liegi, la cui immagine fu presa per distintivo, in vece del lepre, pendente da una collana sul petto, altra sua figura ricamata ponendosi sull' abito e sul mantello. In memoria di tal cambiamento i cavalieri istituirono una caccia di lepri che celebrarono sino all' anno 1789 nella vigilia della festa del santo patrono. Per essere ammesso nell' ordine, conveniva esser titolati o avere reso segnalati servigi allo stato, o avere fatto imprese celebri; mentre per l' ammissione era necessario l' intervento del

gran maestro, e di 8 o 10 de' primi signori, oltre l'adesione del sovrano. In principio il capo dell'ordine ebbe il titolo di re, nel 1422 ottenne quello di gran cacciatore, e veniva eletto annualmente, indi dopo il 1619 fu chiamato gran maestro, e finalmente per gli statuti del 1783 si rese inamovibile in uno a' grandi officiali dell'ordine. L'ordine di s. Uberto si mantenne nel suo pieno splendore, anco quando il ducato di Bar e quello di Lorena furono ceduti alla Francia, e Luigi XV con sue lettere del 1738 conservò a' cavalieri tutti i loro privilegi. Allorchè per la ricordata rivoluzione l'ordine fu soppresso in Francia, si mantenne in Germania e ne fu centro Francfort sotto l' amministrazione del barone di Crolbois di Scewald. Riordinato nel 1815, ne fu amministratore il conte della Morre, eletto poi gran maestro interino, cui successe il gran maestro perpetuo duca d'Aumont, e nel marzo 1816 re Luigi XVIII riconobbe l'ordine e per la 4.ª volta si rinnovarono gli statuti. Consistevano l'insegne dell'ordine nella croce d'oro a 4 branche smaltata di bianco e guarnita d'oro, nel cui centro era una medaglia o targhetta coll'immagine di s. Uberto genuflesso dinanzi alla Croce splendente fra le corna d'un cervo; nel rovescio eravi la medaglia col fondo azzurro cogli stemmi del ducato di Bar e l'iscrizione: *Ordo nobilis s. Huberti Barensis, institutus anno* 1416. Questo distintivo equestre pendeva da nastro verde-cupo listato di rosso. I cavalieri grancroce usavano un grande nastro di detto colore, che passava dalla spalla dritta al fianco sinistro, in fondo al quale era attaccata la gran croce. Simile nastro aveano i commendatori, meno largo e con croce di minor grandezza, distinguendosi i commendatori dignitari nelle liste più larghe. I cavalieri semplici portavano una croce e un nastro simile al descritto, però men grande e attaccato a un bottone dell'abito. Gli officiali usavano l'ordinaria croce dell'ordine e appesa alla bottoniera dell'abito con catena d' oro. I gran croce, ed i commendatori portavano oltre la croce una piastra guarnita d'argento, attaccata dalla parte destra dell'abito e del mantello, in mezzo alla quale era il motto: *Virtus et Honor*.

UBERTO (s.) o GRAN CACCIA, o AQUILA D'ORO, *Ordine del Merito* (*V.*) civile di *Würtemberg*.

UBIQUISTI o UBIQUITARI. Luterani i quali erroneamente sostenevano che il Corpo di Gesù Cristo è presente nella *Eucaristia* (*V.*) in virtù della sua divina presenza dappertutto, *ubique*. Aveano essi maliziosamente abbracciato questo sentimento a fine di non esser obbligati ad ammettere la Transustanziazione, cioè il cambiamento di tutta la sostanza del *Pane* e del *Vino* (*V.*), nel *Corpo* e nel *Sangue* (*V.*) di Gesù Cristo. Dicesi che l'eresiarca Lutero sostenne tal sentimento pel corso di due anni. Altri ne fanno 1.° autore Giovanni di Vestfalia, detto il *Vestfalo* e ministro d'Amburgo nel 1552, che si rese famoso pe' suoi scritti contro Lutero e contro Calvino. Altri invece pretendono che fu Brenzio discepolo di Lutero, ma che non pensò sempre come il suo maestro, e che propagò questa falsa opinione nel 1560. Ebbe a seguaci Flavio Illirico, Osiandro e altri eretici. Sei di questi dottori nel 1577 si unirono nel monastero di Berg, ed ivi dichiararono il dogma dell'*Ubiquità* del Corpo di Gesù Cristo come un articolo di fede. D' altra parte l'eretico Melantone scagliossi contro questa dottrina dal primo suo nascere, e sostenne ch'era un introdurre, sull'esempio degli *Eutichiani* (*V.*), una specie di confusione tra le due nature di Gesù Cristo, attribuendo all'una le proprietà dell'altra, e persistette fino alla morte in questa maniera di pensare. Le università di Vittemberga e di Lipsia abbracciarono inutilmente il partito di Melantone, il numero degli ubiquisti aumentò e il loro sistema prevalse per lungo tempo fra' *Luterani* e

altri *Protestanti* (*V.*). Que' di Svezia, sostenendolo, si divisero in due partiti: gli uni pretesero che durante la vita mortale del Salvatore il suo corpo era dappertutto; gli altri dichiararono che non ebbe un siffatto privilegio se non dopo l'Ascensione. Sembra che in oggi questa opinione non abbia più alcun partigiano fra i luterani; si sono essi ravvicinati a'calvinisti, e pensano comunemente che il Corpo di Gesù Cristo è presente col pane soltanto nella comunione, e nel momento che lo si riceve. L'*Ubiquità di Dio* si spiega: Dio è dappertutto, conosce tutto, vede tutto, sente tutto, è padrone di tutto, e provvede a tutto. *Ubiquista*, in termine dell'università di Parigi, era un dottore di teologia, il quale non era attaccato ad alcuna casa particolare, che non era nè di Sorbona, nè di Navarra, ec. Gli ubiquisti di detta università chiamavansi semplicemente dottori in teologia, mentre in vece gli altri vi aggiungevano, della casa di Sorbona, o di Navarra, ec.

UCITANA. Sede vescovile dell'Africa proconsolare sotto la metropoli di Cartagine, nella città d' Ucitana maggiore, essendovi pure la città di Ucitana minore. Ebbe a vescovi Ottaviano che nel 411 fu alla conferenza di Cartagine; Caio esiliato nel 484 da Unnerico re de'vandali pel suo zelo cattolico; e Tripolio che sottoscrisse la lettera del concilio Proconsolare, mandata al patriarca Paolo contro i monoteliti. Morcelli, *Afr. chr.* t. I.

UCULA. Sede vescovile d'Africa nella provincia proconsolare della metropoli di Cartagine. Si conoscono due vescovi, Cericio che nella conferenza di Cartagine del 411 fu rappresentato da Vittore d'Utica; e Crisconio o Cresconio, nominato fra'padri del concilio Proconsolare che nel 656 scrissero a Paolo patriarca di Costantinopoli una lettera contro i monoteliti. Morcelli, *Afr. chr.* t. I.

UDALRICO o ULDARICO (s.), vescovo d'Augusta. Figlio del conte Ubaldo e fratello di Luitgarda moglie di Burcardo II duca di Svevia e d' Alsazia, nacque nell'893, e fu educato nell'abbazia di s. Gallo, ove si distinse colla vivezza dell'ingegno, congiunta a innocenza di costumi e a pietà. Fatti rapidi progressi nelle scienze, suo padre lo mandò in Augusta, ponendolo sotto la disciplina del vescovo Adalberone, il quale conosciuto il di lui merito, benchè non avesse che 16 anni, lo fece cameriere della sua chiesa, il cui uffizio era di distribuire gli ornamenti degli altari e i vestiti de'chierici. Poscia lo promosse agli ordini sagri, e gli diè un canonicato nella cattedrale. Il giovane ecclesiastico pose ogni cura nell'adempiere i doveri del suo stato; divideva il tempo fra lo studio e la preghiera, e i poveri godevano la maggior parte delle sue rendite. Trovavasi a Roma quando morì Adalberone, ch'ebbe Iltino per successore. Tornato in Augusta, continuò nella stessa maniera di vivere; anzi sempre più cresceva il suo fervore e si avanzava nelle pratiche della mortificazione. Era in età di 31 anni quando per morte di Iltino nel 924 divenne vescovo di Augusta, nominatovi dall'imperatore Enrico I l'*Uccellatore* re di Germania, e fu consagrato nel giorno de'ss. Innocenti. Avendo gli ungheresi e gli schiavoni poco prima saccheggiato e incendiato la cattedrale, fece fabbricare in fretta una chiesa per riunirvi il popolo, e paternamente provvide a riparare i pubblici infortuni. Allegò molti pretesti per iscansarsi dal seguire la corte, conoscendo quanto la presenza di un vescovo sia necessaria alla sua diocesi, e quanto importi ch'egli di per se stesso vegli alla cura delle anime. Nella sua qualità di principe dell' impero era obbligato a mantenere delle truppe e mandarle all'armata; ma ne diè tutto il carico a suo nipote, ed egli tutto si dedicò alle funzioni spirituali e alle opere di carità. Lavava ogni giorno i piedi a 12 poveri, a'quali dispensava abbondanti elemosine; confortava i malati e gl'istruiva; dormiva sulla paglia, non faceva uso di lino; in quaresima raddop-

piava le sue austerità; ogni anno visitava la sua diocesi e teneva due sinodi. Tornata la tranquillità dopo varie vicende politiche, fece fabbricare la cattedrale con grande magnificenza, e dedicolla di nuovo a s. Afra, ch'era stata martirizzata nella persecuzione di Diocleziano in Augusta, di cui è patrona. Vedendosi avanzato negli anni, avea dimesso il vescovato colla permissione dell'imperatore, cedendolo ad Alberone suo nipote, per ritirarsi nell'abbazia di s. Gallo. Ciò fu disapprovato dalla maggior parte de' vescovi: Udalrico fu citato a Ingelheim nel 972 per rendervi conto di sua condotta, e confessò umilmente di aver peccato contro la legge della Chiesa, aggiugnendo che il solo desiderio di ritirarsi dal mondo gli avea fatto commettere questo fallo. Fece dipoi un altro pellegrinaggio a Roma, ove il Papa gli diede grandi contrassegni della sua stima: anche in Ravenna fu accolto assai onorevolmente dall'imperatore e dall'imperatrice. La sua salute andò sempre più declinando dal mese di maggio del 972, ed avvicinandosi al suo fine vieppiù il suo fervore infuocavasi. Negli ultimi istanti si fece collocare sulla cenere colle braccia stese in forma di croce, e così spirò in mezzo al suo clero a' 4 luglio 973, in età presso gli 80 anni. Fu sepolto nella chiesa di sant'Afra, che prese poscia anche il suo nome. La sua santità fu testimoniata da miracoli, e Papa Giovanni XV lo canonizzò nel 993. Questa è la 1.ª canonizzazione che solennemente fu celebrata da' Papi, secondo il comune consenso. Celebrasi la sua festa il 4 luglio, giorno di sua morte.

UDIENZA o UDIENZIA, *Audientia, Admissio.* L'udire, l'ascoltare. Dare udienza, vale stare ad ascoltare, *audire, auscultare.* Dare udienza si dice propriamente de' *Principi*, o altre persone di distinzione, quando ascoltano chi va loro a parlare: e chiedere o avere udienza, si dice del procurare o ottenere d'essere ascoltato. Udienza diciamo anche al luogo, dove le persone pubbliche ascoltano, *Auditorium.* Udienza diciamo anche alle persone adunate per ascoltar predica, o altra cosa simile. Dare udienza pubblica, *ad publicum colloquium admittere.* Dare udienza segreta, *ad secretum, vel privatum colloquium admittere.* Dare udienza a' domestici o forastieri, *admittendis, audiendisque domestici, vel exteris operam dare.* Domandar udienza, *admissionem vel colloquium postulare, secretum vel publicum.* Anticamente il luogo destinato nel palazzo apostolico all'udienza delle cause, si chiamava *Auditorium,* donde derivò il nome a' giudici *Uditori di Rota* (*V.*), che ivi udivano le informazioni e i meriti delle cause, come rileva Bernino; ed i curiali o procuratori presso il medesimo si dissero *Procuratori di collegio del s. Palazzo apostolico* (*V.*). Il luogo poi dell'udienza del Papa, argomento di quest' articolo, si chiamò *Cubicolo, Camera, Cappella, Concistoro, Presbiterio* (*V.*), ora stanza o camera di udienza, cioè pubblica e ordinaria o domestica. La camera per l' udienza pubblica è la stanza detta del *Trono*, sul quale siede il Papa nell'ammettervi al *Bacio del piede* (del quale omaggio meglio a Scarpa e ad Ubbidienza, il quale ultimo articolo e quello di Visita, si rannodano e compenetrano con questo, onde conviene tenerli sempre presenti), ordinariamente vestito colle scarpe crucigere, sottana, fascia, rocchetto e mozzetta; mentre ricevendo all'udienza, o per ossequio o per visite principesche, nella camera domestica di ordinaria dimora, siede allo scrittoio sotto baldacchino, vestito di scarpe o pantofole crucigere e zimmarra, con quelle varietà, anche di vestiario, che dirò parlando de' ricevimenti per l' *Udienza* e *Visita* di principi sovrani, i quali sono semplici e insieme dignitosi, in una parola quali si convengono al padre comune de' fedeli e al Vicario di Cristo che fu tipo di umiltà; nel resto per onorare quelli che si recano dal Papa per l'udienza o per vene-

razione, secondo i gradi, non si manca per decoro eziandio della maestà pontificia, di praticarsi convenienti ceremoniali di cui parlerò. I cattolici ricevono continuamente consolazioni, conforti e onore in essere paternamente accolti dall'augusto Capo della Chiesa, baciandone i piedi, ricevendone l'apostolica *Benedizione* (*V.*), e sentendo coll'oracolo di sua viva voce parole sempre benevoli; ricolmati altresì di grazie spirituali e di sagri donativi di divozionali, come *Reliquie*, *Corone*, *Crocefissi* e *Medaglie benedette* (*V.*) con indulgenze, oltre le *Medaglie pontificie*(*V.*), ed oltre que' divozionali che in gran copia i cattolici si fanno benedire pe' loro congiunti e compatriotti divoti, che le ricevono come oggetti preziosi e d'inestimabile valore. Nelle pontificie udienze sempre i Papi furono solleciti di appagare le pie brame de' riverenti cattolici, e quelle persino de' loro parenti e amici, benignamente ascoltandone i bisogni, e rallegrandoli con umanissimi parlari e colle grazie del tesoro inesauribile della *Sede Apostolica*. Pertanto la moltitudine dei forestieri che recansi nell'eterna Roma, o per ammirarne e goderne le grandezze, o per sentimento religioso onde venerare i *Limina Apostolorum* (*V.*), sono vivamente ansiosi d'esser ammessi all'udienza del Papa e baciarne i piedi, e ne sono esauditi. Questo desiderio è anche comune agli eterodossi che visitano la gran città. Essi amano ossequiare il *Sommo Pontefice* che conta 200 milioni di figli. Nella più parte provano forti emozioni in trovarsi alla sua presenza, ma poco comuni sono i casi che ne profittino per superare i gravi ostacoli de' rispetti umani, comechè non convinti abbastanza, per di loro sventura, che fuori della Chiesa cattolica non vi è l'eterna salute; terribile sentenza e dottrina tradizionale, che non lascio di ricordare all'opportunità per tentare d'illuminare alcuno degli etrodossi e altri che ne abbisognano, ed ancora una volta con santissime e autorevoli parole nel volume LXXIX, p. 73. Gl'infedeli ancora e talvolta anche gl'idolatri, si procurano tale onorifica soddisfazione, ricevuti anch'essi graziosamente e con carità. E quindi, etrodossi, infedeli e idolatri ricevono dimostrazioni piene di bontà dal supremo Gerarca de' cattolici, ed anco donativi proporzionati alle loro condizioni. In generale, cattolici, cristiani eterodossi e altri confessano, che la sensazione profonda e inesprimibile che provano trovandosi innanzi all'augusta presenza del romano Pontefice, non ha confronti: imperocchè le sue semplici, soavi e dignitose maniere, talmente ne colpiscono l'animo, che riescono in modo del tutto superiore e diverse da quelle che si sentono nelle presentazioni a' più potenti e più grandi sovrani secolari. Innumerabile è poi il novero di coloro che trovaronsi confusi al cospetto d'un Papa, per quanto vi si fossero opportunamente preparati; come pure di quelli che ben a ragione reputarono tal giorno e tali circostanze, l'istante più fausto e più bello di loro vita, facendogli tale una profonda impressione nell'animo da non mai più cancellarsi, nè da potersi abbastanza esprimere con parole, come ingenuamente e nel suo bel cuore non dubitò di ripetere a Gregorio XVI il regnante imperatore delle Russie Alessandro II, che chiamerò il *Pacifico* pel narrato a TURCHIA, ove celebrai gli omaggi resi personalmente in Roma dai gran pascià ottomani a tal Papa e al venerando successore che regna. Egli è questo il possente e portentoso effetto che produce negli animi la nostra ss. *Religione* e un complesso di gravi riflessi, nel considerarsi riunire nella sagra persona del Papa, il *Vicario di Gesù Cristo* (*V.*) in terra, il *Successore* (*V.*) di s. Pietro, il Padre comune de' fedeli d'ogni grado e condizione, ed anche il sovrano dell'alma *Roma* (*V.*) e di florido illustre dominio. Occupati i Papi incessantemente alle cure della Chiesa universale e al temporale governo del principato, nell'udienza ricevono

eziandio i ministri a tali affari preposti, co' quali li discutono e risolvono, ovvero mediante *Rescritti* (*V.*) *ex Audientia Sanctissimi*; ed anco verbalmente i Papi impongono loro disposizioni e ordini, *vivae vocis oraculo* (frase che spiegai nel vol. LXXIV, p. 255). Inoltre nell'udienze approvano i decreti delle sagre *Congregazioni Cardinalizie* (*V.*), delle *Segreterie della s. Sede* (*V.*) e de' *Tribunali di Roma* (*V.*), affari tutti che anticamente si trattavano nell'udienza pubblica del *Concistoro* (*V.*). Alcuni Papi cominciarono le loro bolle o altri pontificii diplomi colla parola *Audientiam*, richiamando il tenore del trattato nella medesima. Ricorderò 3 soli esempi di Benedetto XIV. *Ad audientiam nostram*, ch' è la 12.ª costituzione del *Bull. Benedicti XIV*, t. 4. *Nella penultima udienza*, ch'è la 53.ª *In una delle solite udienze*, ch' è la 55.ª Dalle udienze de' Papi originarono alcuni de' detti tribunali, gli *Auditores* o ricordati uditori della s. Rota; mentre udienza del principe o concistoro fu detto il tribunale della *Segnatura di giustizia* (*V.*). Roma centro e metropoli del cattolicismo, e residenza del vescovo *Universale* (*V.*), vede continuamente da ogni parte del mondo accorrere *Vescovi* d'ogni rito e nazione, non solamente a venerare il *Sepolcro* de' ss. Pietro e Paolo, ma la *Cattedra* apostolica e Chi in essa vi siede, ricevuti all' udienza con fraterna cordiale effusione. Oh quanto immenso bene ricevono tutte le greggi cristiane dal colloquio de' loro pastori col *Pastore* (*V.*) de' pastori. In essa si rappresentano dallo zelo e vigilanza de' primi i bisogni spirituali delle medesime, a cui il secondo sempre sollecito provvede efficacemente. Questa preziosa riunione intima del capo colle membra del mistico corpo della Chiesa, produce meravigliosi e ubertosi effetti, e conferma la tenera divozione, ubbidienza e annessione dell'Episcopato colla s. Sede. Per tutto il narrato, chiamerò l' udienza pontificia, luogo e fonte di grazie spirituali e temporali, e tribunale supremo degli affari del mondo cattolico e specialmente del dominio della s. Sede. Il p. Menochio, *Stuore*, t. 3, cent. 12, cap. 24: *Della facilità e difficoltà dell'udienze de' principi*, riferisce. » È molto degna di lode la costituzione che fece Costantino I imperatore verso il 332, ed è registrata nel codice Teodosiano lib. 1, tit. *de Off. rect. Prov.*, col quale raffrenò i magistrati posti al governo delle provincie dall'aggravare indebitamente i popoli, in cui fra le altre cose vieta che si dia prezzo o donativo a quelli che stanno alle portiere per essere introdotti all'udienza del principe o del giudice. *Non fit venales judicis velum, non ingressus redempti. Non infame licitationibus Secretarium, non visio ipsa praesidis cum pretio.* Si chiamò *Segretario* (*V.*) il luogo dove il principe o il giudice dava l'udienza. Dice dunque Costantino I, che tale luogo non dev' essere infame *licitationibus*, il che allora avviene, quando *Admissionales*, che sono quelli che stanno alla *portiera*, o senza saputa del principe o col consenso di lui, il che sarebbe cosa molto più riprovevole e infame, pigliano denari o presenti per ammettere alla presenza del padrone i litiganti o quelli che hanno negozi, che questa è: *Visio Principis cum pretio, et ingressus redemptus.* Alessandro Severo buon imperatore, fu lodato da Lampridio, perchè era facile in accordare l'udienze, e vi si penetrava colla stessa facilità che si entrava da qualunque senatore. Dice il p. Menochio, che la difficoltà del dare udienza, se nasce da quell' avarizia, che Costantino I nota e corregge colla sua costituzione, è cosa sordida e infame. Se dà tedio l'udir le querele altrui è viziosa impazienza, perchè sebbene è un gran flagello del principe il sentire quello che dicono i supplicanti, l' applicarvi l'animo, l'intenderlo e risolvere il rimedio, che si ha d'adoperare per levare i disordini, impedire gli aggravi degl'innocenti, e porre

tal concerto nelle cose, che si osservi la giustizia, la pace e non si turbi la tranquillità della repubblica; ad ogni modo questa è l'obbligazione del principe, dalla quale non deve sottrarsi, perchè l'esser principe non è sola dignità, ma è insieme officio, ministero, e se vogliamo dire il vero una pubblica servitù. Che se la difficoltà nasce da superbia e da alterigia, o da opinione, che l'esser facile in ammettere all'udienza qualsiasi sorte di persone, sia un avvilirsi, è dettame e costume barbaro, qual era quello della corte del re di Persia, del quale diceva la regina Ester, come si ha dal cap. 4 di sua istoria: *Omnes servi Regis, et cunctae, quae sub ditione ejus sunt, norunt provinciae, quod sive vir, sive mulier, non vocatus, interius atrium regis intraverit, absque ulla cunctatione statim interficiatur.* Io ho udito dire, che nella corte d'un gran principe s'usa oggidì (morì il p. Menochio autore di molte opere nel 1656 in Roma) con quelli che dimandano udienza, cortesia grande, senza distinguere il povero dal ricco, poichè si costuma di notare in un libretto tenuto dal *Maestro di Camera*, o da chi sta alla portiera, il nome e cognome di chi domanda udienza, notando anche il giorno che la domandò, e conforme a quest'ordine dell'anteriorità nel chiederla, s'usa d'introdurli al principe, osservando in ciò il detto de' leggisti e la regola loro, che: *Quid est prior tempore, potior est jure.* Se questo per ordinario si osservasse sarebbe rimediato a molte amaritudini e mormorazioni di quelli, pe'quali le portiere del principe sono come di bronzo, o come quella *porta ferrea*, della quale si fa menzione negli *Atti Apostolici*". Leggo nell' *Istruzioni* del Parisi, parlando dell'onorificenze di trattamento che i principi credono loro convenire, e le quali trascurandosi reputano avvilita la loro dignità, che quando Tiridate re d'Armenia si portò in Roma a ricevere da Nerone la corona, racconta Tacito, che il di lui fratello Arsace Vologese re de'parti, pretese che Tiridate fosse trattato al paro de'consoli di Roma, nè dimostrasse verun atto di soggezione, come il deporre la spada o il far anticamera. L' Amydeno che nel 1625 pubblicò, *De Pietate Romana*, part. 4, cap. 12: *De Audientia Magistratuum coram Summo Pontifice quibus vis gladii, et in sontes animadversio*, dichiara. *Inter plures quos enumeravimus magistratus qui reos plectunt, aliqui dicuntur judices ordinarii, praefectus Urbi sive gubernator, auditor camerae, vicarius populi senator, et gubernator Urbis Leoninae. Hi singulis hebdomadis stato die ordinariam coram summo Pontifice habetur audientiam, ipsumque omnium quae in eorum geruntur tribunalibus reddunt certiorem, quos habeant carcere detentos, quibus pro delictis, quid reus fassus sit, quid testibus probatu nulli infligitur poena (saltem gravis), nisi hoc Pontifici adamussim fuerit expositum. Pontifex nunquam poenas auget, sed easdem ut plurimum mitigat, et quando atrociora incidunt ne justitiam subvertat, magistratuum judicio animadversionem secundum leges relinquit, quos iterum, atque iterum monet, caveant a sevitia, et ne quemquam quovis praetextu, vel in minimo scientes, vel incuria laedant. Recensendum hoc loco antiquissimum Aulae Pontificiae institutum, cujus caussam existimo non omnibus notam. Pontifex cum Regum Oratoribus, sive Cardinalibus recenter in Sacrum Collegium cooptatis, publicum Concistorium praescripta consuetudine exhibet, et eos aliquando per aliquot temporis spacium praestoletur necesse sit: ne quicquam otio detur advocatorum concistorialis Aulae unus coram eo luculentam, qua atrocissimum quodque fingit crimen habet orationem, patrem a filio immanissime peremptum, fratrem a fratre veneno sublatum; stuprum virgini indigne extortum, vim impotenter illatam, majestatem summo scelere laesam. Propositum casum multis rationibus exaggerat, ut Pontifi-*

rem ad vindictam juxta leges impellat (ma poco dopo Urbano VIII rimosse l'uso e più nobili attribuzioni diè agli avvocati concistoriali, nell'udienza solenne del concistoro pubblico, che noverai meglio nel vol. LXXX, p. 127). *Et hoc non alia de caussa quam ut Pontificibus suo ingenio mitibus aculeos acuat, eisque legum severitatem Urbi togatae necessariam etiam atque etiam consicto scelere commendat, ut si postea quid simile vere contingant sacerdotali pietate contrarium suggerente inultum non praetermittant. Et haec quod ad Urbem Romam; quod vero ad provincias illi subjectas spectat, illas diversis praesidibus commissas supra ostendimus: quibus jus quidem, sicarios, homicidas, aliosque delinquentes vinculis coercendi, processum in eos fabricandi, non tamen ex lege animadvertendi; unde processum transmittunt ad s. Consultam, de qua supra habuimus sermonem, quem Illustrissimi Patres subtilissima indagatione examinant, eoque examinato, contra vel pro reo decernunt. Decretum Patrum, secretarius refert Sanctissimo, qui quandoque ex caussa sibi bene visa illud moderatur, immutat, vel penitus tollit, et demum non nisi eo sciente et connivente sortitur effectum. Ex his lector videas licet, quam pro miraculo habendum sit summum Pontificem tot curis distentum, parva quaecumque ad salutem mortalium spectantia, nedum advertere, sed summo studio curare, ut religiose credi possit, eum (nisi praesentius assisteret Numen) tot laboribus mortalem excedentibus, imparem fore.* La residenza ordinaria del Papa è in Roma ne' *Palazzi apostolici*, cioè nel *Palazzo apostolico Vaticano* e nel *Palazzo apostolico Quirinale* (*V.*), nella *Villeggiatura* nel *Palazzo apostolico di Castel Gandolfo* (*V.*). Nel descriverli dissi pure degli appartamenti pontificii, delle sale nobili del trono per la pubblica udienza, dell'anticamere segrete che precedono la camera dell'udienza ordinaria nelle stanze domestiche pontificie, e da quali persone, milizie e cubiculari sono guarnite e occupate, per sicurezza e decoro della reggia papale. Nella 1.ª gran sala sempre custodita dalla guardia *Svizzera pontificia* (*V.*), si fermano i domestici di livrea di quelli che si recano all'udienza del Papa. Nella 2.ª sala sono i *Palafrenieri* (*V.*) e sediari col decano, e due ordinanze a cavallo dragoni della *Milizia pontificia.* Vi si trattengono i decani de'cardinali vestiti di nero e detti di collare. In tempo dell' udienze ordinarie e pubbliche, dei concistori, delle prediche, delle congregazioni che tengonsi innanzi al Papa, dell'esame de'nuovi vescovi, delle cappelle pontificie, per la lettura de'decreti per beatificazioni, pe' ricevimenti de' monarchi e principi reali, e per l' imposizione della mozzetta e berretta a' cardinali nuovi, le altre stanze sono guarnite e corteggiate da'seguenti. Tutte le udienze ordinarie e le altre accennate funzioni e adunanze hanno luogo la mattina; nelle ore pomeridiane e nella sera soltanto si guarnisce il pontificio appartamento pe' vesperi e notte del s. Natale, pe'detti cardinali nuovi, e pe'ricevimenti de'principi, se in tali ore si fanno, eziandio si guarniscono e corteggiano da quelli che vado a notare. Nella camera dopo la sala de' palafrenieri dalla *Milizia pontificia* de' gendarmi della brigata palatina, già carabinieri pel narrato nel vol. LIII, p. 214 e 227; oltre due sentinelle svizzere. In quella che segue dalla guardia palatina, formata dall'antica *Civica* scelta e dalla milizia urbana de'*Capotori*, della quale tenni proposito nel vol. L, p. 202; e da uno de'commissari battistrada, de' quali riparlai nei vol. XI, p. 29, XLI, p. 143 e 297, LXXIX, p. 272, 274 e 275, da antichissimo tempo precedendo essi prima in calesse e da molti anni a cavallo i *Treni* (*V.*) del Papa. In questa si fermano i camerieri, i cappellani, i caudatari de' cardinali, prelati e altri. Nella seguente stanza è il segretario ecclesiastico di mg.ʳ maestro di ca-

mera, due *Bussolanti* (*V.*), cioè uno partecipante e l'altro soprannumerario, cubiculari che già formavano 3 classi, le altre essendo i *Camerieri extra* e gli *Scudieri* (*V.*), l'aiutante maggiore della detta guardia palatina, e l'offiziale della guardia svizzera; quando però il turno degli offiziali cade nel tenente o nel sotto-tenente, essi hanno luogo nell'anticamera nobile e d'onore, detta del s. Offizio, ed il capitano nell'anticamera segreta. Nella detta anticamera si trattengono i maestri di camera e gentiluomini de' cardinali, principi, ambasciatori e altri. Segue la stanza ove sono le *Guardie nobili pontificie*, delle quali riparlai nel vol. LXXIX, p. 274, col proprio cadetto: anticamente in vece di esse eranvi le *Lancie spezzate* ed i *Cavalleggieri*. Nell'anticamera nobile e d'onore, e sala del trono e di udienza pubblica risiedono i *Camerieri d'onore in abito paonazzo* (*V.*), ed i *Camerieri d'onore di Spada e Cappa* (de' quali e degli altri sopranuumerari, pel nuovo vestiario, tornai a parlare nel vol. LXVIII, p. 3), e i nominati tenente o sotto-tenente degli svizzeri. Finalmente nella prima anticamera segreta, che precede la camera ove risiede, studia e dà udienza il Papa, sotto baldacchino e dossello, si trovano: l'esente delle guardie nobili, i *Camerieri segreti soprannumerari*, i *Camerieri di Spada e Cappa soprannumerari*, i *Camerieri segreti partecipanti*, e il prelato *Maestro di Camera* (*V.*). Anni addietro eranvi pure i cavalieri *Gerosolimitani* (*V.*) novizii professi, pel riferito nel vol. VII, p. 40 e 42. Noterò che di tutte le ricordate classi dei *Bussolanti* e *Camerieri del Papa*, di servizio di settimana, tranne i primi, ve n'è soltanto uno per specie. Pe' ricevimenti de' monarchi e principi reali, i detti individui sono in numero doppio, il che dicesi anticamera doppia, ed allora intervengono ancora nell'anticamera segreta il *Maggiordomo*, il vescovo *Elemosiniere*, il vescovo *Sagrista*, il *Foriere maggiore*, il *Cavallerizzo maggiore* (pel nuovo vestiario di questi due ultimi è a vedersi il vol. LXVIII citato), il capitano degli svizzeri, il *Caudatario* e il *Crocifero* (*V.*), oltre il prefetto de' *Maestri delle ceremonie pontificie* (*V.*) se i sovrani e le sovrane si annunziano come tali, altrimenti se viaggiano con altri titoli, il solo maestro delle ceremonie pontificie *Segretario della congregazione ceremoniale*, il quale interviene sempre in tali udienze e inclusivamente se è invitato il prefetto. I maestri delle ceremonie hanno luogo nell'anticamera segreta, ed in quella d'onore il caudatario e il crocifero, ed anche gli aiutanti di camera se vi vogliono andare o se debbano aumentare il corteggio. In alcune circostanze, come per la processione dell'*Arciconfraternita del ss. Nome di Maria*, che ha luogo nella domenica dell'8.ª della festa del ss. *Nome di Maria*, recandosi nel pomeriggio dalla sua chiesa alla *Chiesa di s. Maria della Vittoria*, entrando nel cortile del palazzo Quirinale per ricevere la benedizione dal Papa, che la comparte dalla loggia sotto l'orologio, oltre l'anticamera doppia s'invitano ancora i prelati sostituto della segreteria di stato *Segretario della Cifra*, il *Segretario de' brevi a' principi*, il *Segretario delle lettere latine*, l'*Uditore del Papa*, il sotto-*Datario*, il *Maestro del s. Palazzo*, il prefetto de' ceremonieri pontificii, ed i cardinali *Palatini*. Nelle udienze ordinarie della sera, oltre gli svizzeri, i palafrenieri, e l'ordinanze de' dragoni, per l'anticamere veglia uno *Scopatore segreto* (*V.*), che accompagna chi viene all'udienza al cameriere segreto partecipante di settimana che introduce dal Papa, e non avvi altri. Dalla sala de' palafrenieri per un passetto si perviene alla stanza degli scopatori segreti e quindi nell'intima seconda anticamera domestica e segreta del Papa, egualmente munita di dossello e baldacchino, per la quale gli ammessi all'udienza in tempo ch'essa vaca, sono introdotti al Papa dal cameriere segreto di settimana, e in sua assen-

za dall'*Aiutante di camera del Papa*(*V.*), il quale per essa in tutte le ore e in ogni tempo conduce dal Pontefice chi riceve privatamente. Quasi tutti i nominati, se non abitano nel palazzo ove risiede il Papa, in esso sono condotti da'frulloni palatini, e poi con essi riportati alle loro abitazioni.

Poco dopo l'origine del *Diario di Roma*, ch'ebbe principio nel 1716 e fu il 1.° giornale officiale del governo, periodicamente si pubblicavano le udienze ordinarie che il Papa accordava a'cardinali, ambasciatori, governatore di Roma e altri ministri, oltre i ricevimenti de' monarchi e principi sovrani, e degl'illustri forestieri; in seguito si restrinse la pubblicazione dell'udienze a quelle di qualche personaggio straniero, oltre le dette visite principesche, a quelle delle deputazioni e corporazioni religiose, de'cardinali e primari vescovi provenienti dall'estero, e pel ricevimento degli ambasciatori d' *Ubbidienza* (*V.*), degli *Ambasciatori* e *Ministri* diplomatici di *Residenza* (*V.*), nel presentare le loro credenziali. Il *Maestro di camera del Papa* è il 2.° prelato palatino, che presiede al ceremoniale della famiglia e corte pontificia, per l'ammissione all'udienza del Papa, e delle sue anticamere; in Roma pure a quello de' *Treni* (*V.*), *Cavalcate*, e ad ogni accompagnamento e corteggio del Pontefice allorchè recasi in alcun luogo, e ne' *Viaggi* e *Villeggiature* in quella parte che gli spetta. Introduce all' udienza o visita del Papa *Sovrani, Principi, Ambasciatori* (*V.*) ed altri personaggi sì laici che ecclesiastici e regolari, oltre i prelati e ministri che principalmente nella mattina hanno l'udienza ordinaria o straordinaria. Per assenza e impotenza del maestro di camera, per l' ammissione e introduzione all' udienza e in altro, supplisce il cameriere segreto partecipante di servizio di settimana. Talvolta viene creato cardinale o promosso alla carica di *Maggiordomo*(*V.*) 1.° prelato palatino, che ora dopo il cardinal *Prefetto de'ss. Palazzi apostolici*(*V.*), soprintende a'medesimi palazzi ed all'intera corte e famiglia pontificia. In fatti per ultimo mg.r Francesco de Medici de'principi d'Ottaiano, dal Papa Pio IX prima da maestro di camera fu avanzato a maggiordomo, sostituendogli il cameriere segreto segretario d' ambasciata mg.r Edoardo Borromeo Arese di Milano, ed avendo ai 16 giugno 1856 creato cardinale diacono mg.r de Medici, a cui poi conferì la diaconia di s. Giorgio in Velabro, dichiarò maggiordomo mg.r Borromeo e fece maestro di camera l'attuale mg.r Bartolomeo Pacca di Benevento canonico Vaticano, già uditore e segretario del tribunale della segnatura di giustizia (di cui parlai nel vol. LXXIX, p. 17 e altrove). L'onorevolissimo e distinto uffizio di maestro di camera del Papa equivale al gran ciambellano e introduttore degli ambasciatori de'sovrani secolari, simile a' dignitari degli antichi imperatori, *Praepositi Cubiculi* e *Magister Admissionum*. Anticamente e nel principiare del secolo VII fungeva co'Papi il corrispondente uffizio di maestro di camera il *Secondicero della s. Sede* (*V.*); ed introduttore ne' *Concilii* o *Sinodi* (*V.*) romani era anticamente il *Primicero della s. Sede* (*V.*). Molti scrittori ecclesiastici usarono del vocabolo *Observo* per significare l'aspettare, come si legge nel sinodo romano celebrato da s. Bonifacio II Papa del 530, dove il diacono il quale assisteva alla porta avvisò i padri come Teodosio metropolita stava aspettando per esporre la sua causa a quella sagra adunanza. Era ufficio de' *Diaconi* l' introdurre coloro che desideravano l'udienza ne' sinodi. Laonde i vescovi dell' Egitto condannarono il conciliabolo di Tiro congregato contro s. Atanasio, perchè il carceriere ammetteva quelli i quali volevano l'udienza. Del medesimo verbo si serve la *Volgata* in questo significato: *Observat ad postes ostii mei*. Avendo Papa s. Lucio I del 255, ad esempio di s. Evaristo Papa del 112, ordinato che 2 preti e 3 dia-

coni accompagnassero il Papa e i vescovi, per servire di testimoni della loro vita, contro i sospetti e le calunnie degli eretici e scismatici, quindi i vescovi tennero seco loro un ecclesiastico che gli accompagnavano dappertutto. Era testimonio di loro azioni e dormivano nella medesima stanza dell'*Episcopio*, e per questo motivo si chiamò *Sincello* (*V.*). Il patriarca di Costantinopoli ebbe più sincelli, il 1.° dei quali chiamavasi *Protosincello* (*V.*). Diversi canoni de'concilii stabilirono che i vescovi non ricevessero all'udienza donne senza la presenza d'alcuni preti e diaconi; ne'tempi antichi i vescovi più che al presente doveano ogni giorno e ogni momento ascoltare uomini e donne. Certamente tra gli antichissimi *Cubiculari*(*V.*) del Papa, dimoranti nel suo *cubiculo* o camera intima di residenza e riposo, uno de' primari avrà esercitato l' incarico di introdurre alla sua udienza, il quale in progresso di tempo fu chiamato col nome di *Maestro di camera*, *Magister Cubiculi*, *Magister Aulae*. Al suo articolo narrai tutte le onorevoli attribuzioni che esercita e le distinte prerogative che gode, fra le quali è ragguardevole la custodia del *Sigillo* (*V.*) pontificio dell' *Anello Pescatorio*. Quanto all'udienze ordinarie del Papa, raccontai come invita quelli summentovati pel servigio di turno, onde guarnire l' appartamento pontificio, sia di guardie che di cubiculari. L' ora dell' apertura dell' anticamera segreta pontificia; che al maestro di camera l'esente consegna i 3 rapporti de'3 corpi militari esistenti a' loro posti; che il di lui segretario presenta al prelato la nota degl'individui cubiculari che guarniscono le diverse anticamere, e la nota in doppio co' nomi e qualifiche delle persone ammesse all'udienza nella stessa mattina, con l'avvertenza se alcuno le presenta, oltre la nota di quelli che domandano l'udienza; che queste note, ritenuta una copia della 1.ª, le umilia al Papa e dal quale riceve gli ordini su quelli che implorano l' ammissione all'udienza. Che il medesimo segretario riceve nella suddetta camera de'bussolanti tutte le persone ammesse all'udienza, quindi le fa introdurre da'bussolanti nell'anticamera d'onore, questi annunziandole per nome a'camerieri d'onore, i quali ne prevengono il cameriere segreto, e questi le notifica al prelato maestro di camera. Il segretario in detta camera riceve ancora le persone che vengono a domandar l'udienza (ciò che anticamente facevano i bussolanti), se pure non recansi a ciò fare nella residenza di monsignore suo padrone. Che esse debbono esibire nozioni idonee di loro, e indicare da chi sono conosciute, per essere poste in nota; questa poi prima che termini l' anticamera lo stesso segretario porta al prelato, e da esso riceve l'incarico di spedire i biglietti a quelli che il Papa ha ammessi per le future udienze, sottoscritti da monsignore, e li ricapita a mezzo de'suddetti dragoni. Che per l'udienza poi delle signore (le quali come avvertii nel vol. L, p. 206 e altrove, non si ammettono affatto nelle stanze pontificie, godendo l' eccezione tra le donne le sole sovrane e le principesse di sangue regio colle loro dame di compagnia: però mentre il Papa è assente da Roma, anche dalle signore si ponno vedere gli appartamenti e i giardini pontificii, ovvero quelli d'un palazzo mentre il Papa abita l'altro, mediante biglietti di permesso del maggiordomo) e signori che ricevonsi nelle ore pomeridiane di alcuni giorni, in altri luoghi del palazzo abitato dal Papa, che indicai nel vol. L, p. 251, ossia nel Caffeamus del Quirinale, e pel Vaticano a p. 269, ove Gregorio XVI fece collocare i fac-simile de' pilastri delle loggie di Raffaele da lui acquistati, ed a p. 286 o casino di Pio IV. Talvolta nel Quirinale i Papi riceverono nella sagrestia della cappella Paolina; e nel Vaticano nella sagrestia della cappella Sistina, ed anche nella biblioteca Vaticana. La nota di tali signori e signore ammesse all' udienza straordinaria pomeridiana, il maestro di camera

la consegna al cameriere segreto partecipante di settimana, il quale assiste il Papa con un suo collega. Inoltre corteggiano il Papa un aiutante di camera, uno scopatore segreto, il decano e due palafrenieri. Se dette udienze sono per principi o principesse reali v'interviene anco il maestro di camera. Tuttora si ricevono all'udienza le signore al Quirinale nel Caffeamus, al Vaticano nella sala abbellita da' suddetti pilastri tratti da Raffaele. Di più dissi, che da mg.r maestro di camera il medesimo cameriere segreto riceve la nota delle persone ammesse all'udienza ne'tempi di vacanza, ovvero ne previene l'aiutante di camera se è un'ora in cui tale cubiculario non vi sia, o il Papa lo dispensi dal trovarcisi. Imperocchè della famiglia nobile pontificia de' cubiculari, i soli aiutanti di camera prestano un continuo e non mai interrotto servigio, di giorno e di notte; essi vegliano sulla sagra persona del Papa e sue domestiche stanze, facendo chiudere le altre quando non avvi l' ordinaria o altra particolare udienza; assistiti e coadiuvati da' famigli intimi pontificii, che pel loro abito impropriamente sono denominati scopatori segreti, e da essi dipendono (perciò converrebbe loro il titolo di *sotto-aiutanti di camera*, erroneamente da alcuno volgarmente dicendosi *sotto-aiutante* il secondo aiutante: non vi è stato mai, come si può vedere dalle *Notizie di Roma* dal 1731 in poi, il sotto-aiutante; bensì dopo il primo, il secondo, il terzo, il quarto e via dicendo sino al decimo, e forse un tempo furono anche dodici: Pio VI trovandoli ridotti a 6 ne tenne 4). Grave è perciò la responsabilità degli aiutanti di camera, e devono essere sagaci e prudenti per regolarsi secondo le circostanze, nell'accogliere le istantanee domande d'alcun personaggio, ministro pontificio o altri individui, cui alcune urgenze rendono necessaria l'udienza straordinaria del Papa, in qualunque giorno e ora privatamente. Che le udienze [illegible] vidui del corpo diplomatico, le domanda al Papa il cardinal *Segretario di Stato* (*V.*), il quale con suo biglietto ne dà parte al maestro di camera, rimarcando se in forma privata qualora sieno ferie o vacanze. Che recandosi dal Papa sovrani e sovrane, principi e principesse reali, come già riportai di sopra, il maestro di camera invita anticamera doppia, cioè il doppio delle guardie e de'cubiculari dell' udienze ordinarie, in uno al *Maestro di ceremonie segretario della congregazione ceremoniale*, ed anche il prefetto delle ceremonie pontificie, se i sovrani e le sovrane si recano come tali dal Papa e non incogniti sotto altri nomi, incombendo ad esso prefetto di annunziarli a voce alta. Che notificatosi dal segretario di stato a mg.r maestro di camera il vicino arrivo in Roma d'un *Sovrano* o d'una *Sovrana*, che viaggino come tali, il prelato recasi diverse miglia distante ad incontrarli, insieme al detto segretario della ceremoniale, per complimentarli al modo riferito. Indi ritorna in Roma a darne notizia al Papa, ed appena giunti in essa i reali personaggi, si porta nuovamente a complimentarli, e stabilire il giorno e l'ora per l'udienza o ricevimento pontificio. Il *Maggiordomo* anch'egli recasi a visitarli, e quando si portano dal Papa gl'incontra a piedi delle scale del palazzo apostolico, ed apre lo sportello della carrozza, che nel ritorno chiude, avendo seco il vescovo sagrista, il foriere maggiore, il cavallerizzo maggiore, il segretario della ceremoniale, due camerieri segreti, uno soprannumerario, l'altro di spada e cappa d'onore, un cameriere segreto soprannumerario e altro in abito paonazzo, di più due bussolanti, non che alcuni svizzeri. Che il maestro di camera riceve sulla porta della sala pontificia i sovrani e le sovrane, col vescovo elemosiniere, co'camerieri segreti soprannumerari e d'onore in abito paonazzo, e due camerieri di spada e cappa, cioè uno segreto soprannumerario e l'altro d'onore, il caudatario e il crocifero, e due

bussolanti. È da notarsi che de'nominati cubiculari, col maggiordomo vanno gl'invitati per l'anticamera doppia, col maestro di camera i cubiculari di settimana. I camerieri segreti partecipanti, l'esente delle guardie nobili, il capitano degli svizzeri non si muovono dall'anticamera segreta; così gli altri capi de' corpi e le guardie. Soltanto gli svizzeri ricevono alla carrozza e poi accompagnano alla medesima; cioè 6 gl' imperatori e le imperatrici; 4 i re e le regine, ed altri sovrani; 2 i principi e le principesse reali. Notai nel vol. L, p. 206, che negli appartamenti pontificii eranvi grandi bussole di noce intagliata, con 3 aperture: in quella di mezzo passava il Papa, ed i sovrani e sovrane regnanti soltanto, tutti gli altri da una delle due laterali; e che anticamente nella parte di mezzo vi passavano ancora i fratelli e nipoti del Papa vivente. Debbo avvertire che ora sono state del tutto tolte, inclusivamente alle altre due bussole ch'erano in fondo dell'anticamera nobile del trono nel palazzo Vaticano, una servendo per udirvi il Papa la predica dal *Predicatore apostolico (V.)*, e l'altra di simmetria. Per udire la predica n'è stata fatta altra più piccola e amovibile, che si pone in opera per la medesima. Rilevai ancora, che negli appartamenti pontificii non essendo ammesse le sedie, tranne nella camera da letto del Papa e altra domestica, invece erano banchi grandi e piccoli di legno dipinti cogli stemmi e nomi de'Papi regnanti; quindi Gregorio XVI nelle camere d'udienza e nelle camere più nobili, come nell'anticamere segrete, introdusse piccoli banchi impellicciati di bei legni, de' quali uno soltanto e per una sola persona è nella camera d' udienza per chi è permesso sedere innanzi al pontificio scrittoio incontro al Papa, che siede sotto *Baldacchino*, con due sgabelli laterali di legno tornito e dorato, senza postergale o spalliera, coperti di velluto o damasco cremis, guarniti con trine e frangie d'oro. Essi sono pure laterali alle *Sedie* papali che stanno sotto i baldacchini. Nell' udienze e ricevimenti che dà il Papa, la sedia a bracciuoli dorata e coperta di velluto o damasco cremis si dà a'sovrani e sovrane, principi e principesse reali: quella de'primi è più grande, minore quella de'secondi. I sovrani e sovrane però di 1.° ordine siedono sopra sedie eguali a quella del Papa. I sovrani e le sovrane siedono presso il Papa sotto il medesimo baldacchino; i principi e le principesse reali alquanto discosti da esso baldacchino. Se il Papa riceve tali eccelsi personaggi nella camera di ordinaria sua residenza, si toglie da essa lo scrittoio. Se alla presenza di sovrani e sovrane si ammettono ancora cardinali e ambasciatori, questi siedono in detti sgabelli coperti di velluto o di damasco senza postergale. Il Papa ne'suoi appartamenti sempre siede sotto baldacchino, tanto nelle udienze di formalità, che nelle pubbliche e private. Ne' ricevimenti e udienze de' sovrani e sovrane, principi e principesse reali, veste con iscarpe crucigere, *sottana*, *fascia* con fiocchi d'oro, *rocchetto* e *mozzetta* secondo i tempi: in quest'abito, col *camauro* in testa e sedente, ne riporta la figura il Bonanni a p. 366 della *Gerarchia ecclesiastica*, chiamandolo abito d'udienza. Talvolta per le principesse e principi reali di minore rango, veste con dette scarpe, sottana e fascia soltanto. In tutte le altre udienze, come dissi, veste le scarpe o pantofole crucigere e la zimmarra: nell'udienze private, se gli piace, usa la veste da camera. Quando l'uso della *Mitra (V.)* era più comune, i Papi riceveano all'udienza coperti di essa. Tornando all'articolo Maestro di Camera, anche ivi feci avvertenza, che i camerieri segreti partecipanti, l' esente delle guardie nobili in servizio e il capitano degli svizzeri non incontrano nè accompagnano i sovrani e principi reali dei due sessi, ma restano nell'anticamera segreta presso il Papa, così pure, se v'interviene, il prefetto delle ceremonie. Siccome in

queste descrizioni ho procurato con maggiori dettagli e particolari di essere più esatto, così sono state inevitabili alcune ripetizioni. Quando i principi o le principesse reali si recano a visitare il Papa, il maggiordomo li riceve in cima alle scale sulla porta della gran sala degli svizzeri, col medesimo accompagnamento de'sunnominati soggetti. Il maestro di camera riceve sulla porta dell'anticamera d'onore, col menzionato corteggio, i principi e le principesse reali. I sovrani se recansi formalmente dal Papa, ad esso gli annunzia il prefetto delle ceremonie; gli altri, le sovrane, i principi e principesse reali annunzia e introduce il maestro di camera. Il Papa riceve i principi e le principesse reali sulla soglia di sua camera, i re e le regine o altri regnanti, più o meno, alla metà dell'anticamera segreta, gl' imperatori sulla porta di questa. I sovrani e le sovrane, i principi e le principesse cattolici, appena sono alla presenza del Papa si prostrano per baciargli i piedi e rendergli *Ubbidienza*(*V.*) quali figli della Chiesa, che devono edificare i sudditi, se vogliono esser da loro venerati. I Papi sono paternamente solleciti per impedirlo. Se regine e principesse graziosamente sostenendole, se re e principi affettuosamente abbracciandoli. Parecchi sovrani e sovrane, principi e principesse baciano la mano, altri assai pii onninamente vogliono prostrarsi e baciare il piede. Vi furono sovrani e principi acattolici che vollero baciar le mani. Così fece il possente imperatore delle Russie Nicolò I a Gregorio XVI. Appena si trovò da lui incontrato, gli baciò ambo le mani. Allora il Papa affettuosamente gli diè il doppio amplesso, e l' imperatore commosso gl'impresse due forti baci nelle due parti del volto. Io era accanto al Papa e restai sorpreso di tenera ammirazione. L' imperatore nel partire rinnovò l'omaggio de' 4 baci, e li ripetè nel ritorno, e per la 4.ª volta nel ripartire! Nel partire i sovrani e le sovrane dalla camera del Papa, sono da lui accompagnati sin dove gli ha ricevuti, il maggiordomo e il maestro di camera co'loro corteggi fanno altrettanto, questi sino alla porta della sala pontificia, quello sino alla carrozza. Nel partire i principi e le principesse reali dalla stanza del Papa, questi gli accompagna fino fuori la porta di essa; il maestro di camera col detto seguito fino alla porta d'ingresso dell'anticamera nobile d'onore, il maggiordomo fino sulla porta d' ingresso della sala degli svizzeri. I sovrani e le sovrane di notte sono ricevuti e accompagnati da 6 torcie di cera accese portate da' palafrenieri, e da 4 i principi e le principesse reali. I camerieri segreti di spada e cappa, tanto soprannumerari che d'onore, ciascuno porta due candellieri d'argento con candele di cera accese, dalla sala pontificia sino all'anticamera segreta, e viceversa nella partenza degli eccelsi visitanti. Il Papa se di notte torna al palazzo col treno di trottata è incontrato da 4 torcie, e da 8 se con altri treni, numero che usa se va a visitare il s. Sepolcro e le Quarant'ore nella cappella Paolina, e quando nella notte del s. Natale recasi nella cappella. Quando il Papa è incontrato alla carrozza è accompagnato sino alla sala da 4 torcie; dalla sala alla sua camera lo precede un aiutante di camera con due candellieri d'argento con candele accese; ovvero due di essi e con 4 candellieri, s'è servito da 8 palafrenieri colle torcie. Così nell'andare e nel ritorno da dette cappelle, sempre però pel solo appartamento. Mentre sono all' udienza del Papa i sovrani e le sovrane, i principi e le principesse reali, ed i cardinali, nel mezzo della sala pontificia sul torciere si pone una torcia di cera accesa. Nel partire dall'udienze notturne i cardinali, gli ambasciatori e ministri, i prelati di fiocchetti ed i patriarchi, sono accompagnati alla carrozza da due palafrenieri con torcie di cera accese. A' sovrani e alle sovrane cattolici regnanti, come imperia-

li, reali, granducali, ec. il Papa restituisce la visita, al modo riferito nel più volte ricordato articolo e altri relativi, come ROMA, e in quelli degli stati dicendo de'loro sovrani recatisi in tale dominante. I sovrani incontrano il Papa a piè delle scale, e nel partire l'accompagnano alla carrozza; le sovrane l'incontrano in cima alle scale, ed ivi l'accompagnano nel partire. I sovrani e le sovrane, tanto quando stanno per partire dal Papa, come nel partire di questi da loro, gli domandano il permesso di presentargli per ossequiarlo, e se cattolici col bacio del piede, i loro cavalieri, dame e altri della corte. Egualmente in sul partire de' principi e principesse reali, invocano altrettanto dal Papa. In tempo che i sovrani e le sovrane, i principi e le principesse reali sono in colloquio col Papa, i loro cavalieri e dame d'accompagno si trattengono nell'anticamera precedente, ossia la segreta, se il Papa li riceve nell'ordinaria sua stanza d'udienza. Ordinariamente il Papa non restituisce la visita a' sovrani e sovrane acattolici; ed i cardinali visitano i principi sovrani cattolici e non gli acattolici. Non ostante Pio VIII, poco dopo la sua elezione, si recò a restituire la visita alla granduchessa Elena di Würtemberg, moglie del granduca Michele fratello dell' imperatore delle Russie Nicolò I: forse ciò fece, perchè essendovi pure in Roma il re di Baviera Luigi I, erasi portato a rendergli la visita. Notai finalmente all'articolo MAESTRO DI CAMERA que'benemeriti de'ceremoniali, che formarono i registri ed i libri esistenti presso il maestro di camera *pro tempore*, contenendo istruzioni e memorie analoghe per l'esercizio della carica, per l'uniformità de'trattamenti e distinzioni, i migliori metodi e regolamenti introdotti successivamente; col registro eziandio de' ricevimenti dei sovrani e sovrane, principi e principesse reali, non che di tutti gli ammessi alla pontificia udienza. Di tali libri mss. posseggo copia del più antico, interessantissimo per le sue particolarità e rigorose etichette, in progresso modificate e simplicizzate, per cui ne darò un cenno, di quello cioè che reputo conveniente sia per le ceremonie, sia pe' diversi confronti, riguardanti i differenti ceremoniali per le pontificie udienze, alcune pratiche e osservanze essendo ancora in vigore.

I prelati maestri di camera Tommaso *Ruffo* d'Innocenzo XII del 1691 e di Clemente XI del 1700, e Francesco *Pignatelli* di Pio VI del 1775 precipuamente, poscia ambedue cardinali, compilarono in 59 capitoli istruzioni pe'loro successori, onde regolare l'anticamera pontificia e le udienze. Mg.r Ruffo comincia dal narrare come procedette la conferma o nuova nomina nella carica che gli fu conferita anco da Clemente XI, ad onta di potenti aspiranti alla medesima, l'ingiunzione del Papa di ripristinare l'antico ceremoniale in uso, le qualità che si richiedono nel fedele esercizio del geloso e onorifico uffizio, principalmente la vigilanza e la prudenza. Che non si potevano portare *Guanti* da chiunque nell'anticamera nobile e nelle segrete del Papa. Le regine stesse, oltre le loro dame, lasciavano i guanti, il ventaglio e il manicotto nell' ultime anticamere; e quanto ai guanti, così facevano anche i cardinali e gli ambasciatori. Era cura del maestro di camera di fare osservare indistintamente da tutti quest'atto d' ossequiosa venerazione al Papa, dandone l'incombenza alle lancie spezzate e camerieri segreti; e se talvolta conveniva a lui stesso farne avvertenza, l'eseguiva con maniere destre e gentili. Tutte l'ambasciate di soggetti ragguardevoli, per lo più e potendosi, le ricevea immediatamente il maestro di camera; se impedito, ne dava talvolta incombenza a'camerieri segreti. Innocenzo XII e Clemente XI non riceveano istanze e suppliche per l'udienze di sovrani, cardinali e ambasciatori, in tempo che in anticamera non eravi il maestro di camera, bramando che tutte l'udienze si stabilis-

sero colla notizia del prelato, che dovea tener conto di tutti gl' impegni presi. Il perchè, trovando i *Maestri di camera* de'sovrani, cardinali e ambasciatori chiusa l' anticamera pontificia, si portavano nell'appartamento del prelato maestro di camera, il quale avea tutta l' attenzione in riceverli prontamente, e notavasi in un libretto tutti i ricordi necessari. Capo 6: *Udienza pubblica*. Innocenzo XII l'usò due volte al mese, udendo in essa per due ore benignamente tutta la gente che poteva. Assistevano in vicinanza del Papa, il maestro di camera, l'*Uditore del Papa* e il *Segretario de' Memoriali*. Clemente XI tuttochè indefessamente desse udienza, si astenne di concedere la pubblica ne' primi 4 anni del pontificato; la stabilì nel principio del 5.° con una notificazione stampata, pel 1.° lunedì d'ogni mese, e ritrovandosi in esso qualche impedimento di concistoro o cappella, seguiva nel martedì immediato. Volle darla nella sala del concistoro, sotto baldacchino, sedente su sedia sopra la predella (naturalmente vestito di rocchetto e mozzetta, come lo espresse il ricordato Bonanni) coperta di velluto cremis, e i soliti simili sgabelli a'fianchi. Con vari banchi, come praticasi ne' concistori, si divideva dalla gran sala l'adito, per dove restavano 4 o 5 di quelli che doveano recarsi ai piedi del Papa, e ivi durante l'udienza restare in ginocchio, premesse le 3 *Genuflessioni* (*V.*). Entravano dall'adito grande di mezzo, e uscivano per altri due minori laterali. Fuori dello steccato, dopo la lunghezza d'un banco, se ne tramezzavano altri dall'una e l'altra banda; restando per le lancie spezzate, camerieri d'onore, prelati, uffiziali e capitani delle guardie tutta la camera di là, e di qua per la *Camera segreta* (*V.*), ministri e maestro di camera che restavano appoggiati al muro, e tutti in lontananza da non sentire le preghiere e rappresentanze di chi ricorreva alla benignità o giustizia del Papa, e le risposte di questi. Sulla *Supplica*, d'ordine del Papa, faceva il *Rescritto* il segretario de' memoriali. Una guardia svizzera si collocava nella sala, altra di cavalleggieri nella 1.ª anticamera, co'bussolanti e un cameriere segreto, il quale faceva entrare gli accorrenti di volta in volta, avendo riguardo a'sudditi forestieri (vale a dire delle provincie e così credo gli stranieri). Gli svizzeri dipendevano da detto cameriere, tutto regolando il maestro di camera. Questi al principio e fine dell'udienza pubblica, che durava 3 ore, levava e poi rimetteva in capo al Papa il camauro, e gli porgeva sì prima che dopo una cartella, per la recita delle consuete orazioni. Capo 7: *Destinazione di due giorni la settimana per li ministri del Papa*. Innocenzo XII dava udienza ai suoi ministri ne'mercoledì e sabato, udendo mg.r *Governatore* e mg.r *Tesoriere*, l' avvocato del *Fisco* e il *Commissario della Camera* reiteratamente ne' due giorni. Tutti gli altri ministri venivano parte il mercoledì, altri il sabato, secondo la distribuzione fatta dal maestro di camera. Clemente XI nel principio del pontificato voleva udir tutti replicatamente nel mercoledì e sabato; ma vedendo poi che non si potevano spedir tutti e molti restavano per ultimi, ordinò al maestro di camera di farne la divisione, laonde colla pontificia approvazione venne stabilita l'udienza. Pel mercoledì, il *Governatore di Roma*, l' *Uditore della Camera* col suo fiscale, il *Senatore di Roma* col suo fiscale, il *Tesoriere* col *Commissario della Camera*, il *Segretario di Consulta*, il *Vicegerente*, il *Presidente* della Grascia, il *Presidente* delle Strade, il *Prefetto* dell' Annona, il *Segretario della Visita*, il *Segretario del Buon governo*, il *Segretario della rev. Fabbrica*, l'avvocato de'*Poveri*. Pel sabato, il *Governatore di Roma*, il *Tesoriere*, l'avvocato del *Fisco*, il *Commissario della Camera*, il *Segretario di Consulta*, il *Segretario dell'Immunità*, il *Vicegerente*, il *Segretario del Conci-*

lio, il commissario dell'armi o *Milizie pontificie*, il *Segretario de' Riti*, il *Segretario de' Vescovi*. Pel lunedì dopo pranzo, il *Segretario di Propaganda fide*. Pel mercoledì dopo pranzo, l'assessore del s. Offizio o s. *Inquisizione*. Il governatore mandava il martedì e venerdì in sala pontificia per sapere dal decano a che ora poteva venire nel dì seguente, il quale decano la ricevea dal maestro di camera, e questi si regolava in tutte le stagioni in modo di far trovare in anticamera i ministri pronti poco prima che terminasse la messa del Papa, dopo la quale soleva principiare l'udienza. Tutti gli altri ministri poi mandavano in sala del governatore, che qual *Vice Camerlengo di s. Chiesa* (*V.*) precede tutt'i prelati, per sapere l'ora ch'era loro stata assegnata, onde regolarsi nel portarsi all'udienza. Nondimeno sotto Innocenzo XII e Clemente XI, il maestro di camera direttamente avvertiva i prelati a venire in tempo all'udienza perchè non venisse interrotta. Restavano i nominati prelati nell'anticamera nobile, detta anche della bussola di damasco, e si chiamavano nella segreta di mano in mano che si dava luogo d'entrare dal Papa, lasciando in essa le *berrette* e i *berrettini*, non che i *guanti*. Perchè il Papa non aspettasse neppure un momento, il maestro di camera faceva entrare nell'anticamera segreta quel prelato che dovea succedere a quello ch'era in udienza. Si distinguevano nella precedenza dell'udienze del mercoledì e sabato, il governatore, l' uditore della camera col fiscale, il senatore, il tesoriere e il commissario di camera. Tutti gli altri prelati entravano per ordine di loro anzianità, e non altrimenti di carica, precedendo in tutti gli altri ministeri l'ordine del patriarcato, arcivescovato, vescovato, protonotariato, chiericato, ed anzianità di prelati, nel cui ordine precedevano quelli che aveano l'uso del *Rocchetto* (*V.*) agli altri senza rocchetto tuttochè più anziani. Se qualche prelato uscito dall'udienza pontificia si tratteneva alquanto nell'anticamera segreta, vi si tollerava perchè poteva essere richiamato dal Papa e per urbani riguardi. Il cardinal pro-*Datario* recavasi all'udienza in tutte le mattine ch' eravi *Dateria*, e si avvisava in tempo della messa del Papa, onde al suo fine trovarsi in anticamera. Il cardinal *Segretario dei Brevi* si asteneva dal venire il martedì e giovedì, e tutte le altre mattine che non veniva il pro-datario. Essendo ambedue cardinali entravano secondo la loro precedenza, ed aveano l'istesso avviso. Al prelato segretario de'brevi si mandava la solita notizia che partecipavasi alla camera segreta, cioè l' ora dell' alzata del Papa, dandosi il 1.° avviso al maestro di camera e camera segreta, sagrista e cappellani, quando cominciavasi a vestire. Il 2.° avviso quando si lavava; il 3.° allorchè stava per entrare il confessore e che il Papa preparavasi a confessarsi; e tuttociò a fine che ciascuno si trovasse pronto al servizio. Ne'giorni di mercoledì e sabato il pro-datario, il segretario de'brevi, ancorchè prelati, entravano prima del governatore, in mancanza del quale suppliva il fiscale nell'udienza, e ciò praticavasi anche sempre che l'uditore della camera impedito avesse comunicato i suoi negozi al fiscale. Quotidianamente nelle ore pomeridiane il Papa sentiva il cardinal *Segretario di stato* e il *Segretario de' Memoriali*, e nella sera l'*Uditore* e l'*Elemosiniere*; e ciò ben inteso che gli affari lo richiedessero o il Papa li bramasse. Capo 8: *Trattamento che si dava a're e regine, che trovandosi in Roma volevano visitare il Papa*. Doveano le Maestà loro mandare il proprio maestro di camera nell'anticamera pontificia, affinchè si supplicasse il Papa per l'udienza. Ricevea l'istanza mg.r maestro di camera, che portatala al Papa, si rispondeva con assegnargli l'ora e il giorno per venire, ovvero che ne avrebbe avvisato le loro Maestà, il che poi eseguivasi a mezzo d'un cameriere segreto più anziano. Per tale ricevimento il

maestro di camera invitava tutti i *Prelati* domestici, i camerieri d'onore e altri dell'anticamera e di palazzo; e da mg.r maggiordomo s'invitavano i *Patriarchi* e *Vescovi assistenti al soglio*, ed i *Protonotari apostolici*, disponendo che si facessero rinfreschi di cioccolate e varie sorta di sorbetti e acque, collocandosi la bottiglieria in una camera vicina all'anticamera, in cui non si portavano i rinfreschi che dai soli camerieri segreti pe' re e le regine, e dopo s'introducevano all'udienza, porgendosi alle Maestà loro la salvietta dal maggiordomo. Tali sovrani essendo in istrada mandavano la 1.a ambasciata di loro venuta, e dovea mg.r maestro di camera indagare se le scale le voleano salire a piedi o in sedia, onde regolarne il ricevimento e predisporre l'occorrente. Venendo in carrozza, trovavasi all'ultimo branco di scale del palazzo apostolico mg.r maggiordomo co' vescovi assistenti e protonotari: egli complimentava i monarchi allo scendere di carrozza. Dopo il 1.° branco delle scale si trovava mg.r maestro di camera colla prelatura domestica, camerieri d'onore d'abito paonazzo e altri prelati di palazzo non vescovi e godenti gli onori di protonotari, ed ivi i sovrani riceveano dal prelato il 2.° complimento, restando in questa congiuntura il maggiordomo sulla mano dritta del monarca, e sulla sinistra il maestro di camera. Indi si aprivano tutte le bussole, ed entravano per esse nell'appartamento pontificio, come praticavasi col Papa. In vicinanza della camera d'udienza, il maestro di camera recavasi a darne avviso al Papa e tosto sollecitamente tornava dal sovrano, senza che questi mai si fermasse, e l'introduceva a' piedi del Papa. Entrato il sovrano nella camera d'udienza s' inginocchiava, e fatta poi l'altra genuflessione, alla 3.a baciava il piede e la mano del Papa, il quale coi sovrani si abbracciavano e baciavano, colle sovrane facevasi il solo atto dell'abbraccio. Il Papa ricevendo i sovrani e le so[...] non si partiva dalla sua sedia, li benediceva nell'atto che genuflettevano, con qualche dimostrazione di stima, accompagnando il movimento del braccio con atti d' umanità e paterna clemenza. Nel tempo che i sovrani baciavano il piede al Papa, il maestro di camera genuflesso alzava leggermente il lembo della pontificia veste, finchè si scuopriva la croce delle scarpe. Ciò fatto, si dava al sovrano la sedia preparata di velluto trinata di seta, e assai più bassa di quella del Papa, la quale si collocava sopra lo strato, ma fuori della predella ov'era la sedia pontificia, a dritta del Papa stesso. Quando i sovrani incedevano per istrada in sedia nel recarsi al palazzo apostolico, si mandava incontro al sito del corpo di guardia 8 svizzeri per l' accompagno, e mg.r maggiordomo si faceva trovare col riferito accompagnamento, ove discendevano dalla sedia, che per lo più soleva essere nella sala, e poco dopo il maestro di camera col suo seguito li complimentava. Altrettanto praticavasi nel ritorno de' sovrani dall'udienza del Papa, cioè nel partire, fermandosi al 1.° branco delle scale il maestro di camera, e il maggiordomo sino alla carrozza, co' medesimi accompagnamenti. Qualora in sala ascendevano in sedia, ivi il maestro di camera si licenziava, restando il maggiordomo finchè i sovrani erano partiti, dovendo il 1.° sempre dar minore trattamento del 2.° (per essere in servizio presso il Papa, e quanto al 2.° come quello che fa gli onori della reggia pontificia). Prima di partire, solevano i sovrani domandare al Papa di fare entrare a baciargli il piede i loro cavalieri e dame, anche in quest'occasione il maestro di camera alzando un poco l'estremità anteriore della sottana pontificia. In tempo che i sovrani si trattenevano col Papa, le dame restavano nell'ultima anticamera, ossia nella segreta, i cavalieri nella precedente nobile della bussola di damasco, lasciandosi tutte le bussole aperte finchè durava la visita. Così venne praticato con Cristina regina di

Svezia (*V.*) che fu la 1.ª a godere l'onore della sedia di velluto, giacchè antecedentemente se le dava un solo sgabello di legno dorato con appoggio e col cuscino di velluto (su di che meglio è vedere il magnifico ricevimento che le fece Alessandro VII, che con diffusione descrissi al citato articolo, colle diverse udienze concessele dal Papa, e la descrizione dell'ingegnoso sedile, che non era nè sedia, nè sgabello, inventato dal celebre Bernini, perchè essa allora per la sua rinunzia non più regnando non le competeva più la sedia co'bracciuoli); e colla regina M.ª Casimira vedova di Giovanni III re di Polonia, la quale soleva visitare Innocenzo XII e Clemente XI, nella sua dimora in Roma, nelle feste di Natale e Pasqua, e nel dì anniversario dell'assunzione al pontificato, oltre in altre circostanze (il che costumano fare, più o meno, que'sovrani o sovrane, principi e principesse reali, che hanno stabilito la loro dimora in *Roma*). La regina di Polonia qualche volta conduceva da Innocenzo XII la piccola principessa sua nipote (cioè Maria Clementina Sobieski, figlia di Giacomo principe reale di Polonia e suo figlio, poi moglie di Giacomo III re cattolico d'Inghilterra), che si faceva sedere su due cuscini vicino alla sedia della zia, alla quale alzavasi lo strascico dell'abito dalla sua prima dama finchè entrava nella camera del Papa a vista di questi. In tali accessi della regina M.ª Casimira, secondo l'antico costume, il maestro di camera invitava il *Maestro del s. Ospizio* (*V.*), affinchè si trovasse col maggiordomo a riceverla, per quindi darle il braccio, non porgendolo i prelati. In mancanza del maestro del s. Ospizio, dava il braccio alla regina il proprio maestro di camera. In mancanza poi del maggiordomo, il maestro di camera deputava a supplirlo il primario prelato palatino, dopo di loro, ciò che prima e a tempo della regina di Svezia faceva l'uditore della camera, che tranne il vice-camerlengo, precede gli altri prelati, i patriarchi e gli arcivescovi. Perciò anticamente l'uditore generale della camera suppliva il maggiordomo in ricevere e accompagnare i sovrani alla carrozza. All'arrivo d'un re e d'una regina in Roma, essi ne facevano parte al Papa, e questi li faceva complimentare da mg.ʳ maestro di camera in abito e rocchetto, che essendo in istrada faceva avvisare del suo arrivo i sovrani, e dalla detta regina di Polonia venne ricevuto e fatto sedere in sedia eguale con l'appoggio, stando quella della sovrana sotto baldacchino e su predella, benchè non più regnasse. Dalla stessa regina di Polonia pretesero egual trattamento gli ambasciatori regi, ma ricusandosi la regina, essi non la visitarono; onde la regina volendo cambiare il trattamento del prelato, il Papa Clemente XI restituiva il complimento delle visite annuali, per mezzo del cameriere segreto segretario d'ambasciata. Capo 9: *Visita che suol fare il Papa alle regine che si trattengono in Roma*, cioè a'tempi d'Innocenzo XII e Clemente XI. La regina M.ª Casimira di Polonia si mostrò sensibile e dispiacente, perchè Innocenzo XII non l'avea mai onorata di visita nel suo palazzo, mentre benignamente lo aveano praticato colla detta regina di Svezia i predecessori Alessandro VII, Clemente IX, Clemente X e Innocenzo XI. Ciò diè motivo a Clemente XI di non aspettare simili doglianze, e dopo d'averla ammessa al bacio del piede per 3 volte ne'primi mesi di sua esaltazione, deliberò di darle un attestato di sua benignità, non però appositamente per non introdursi l'uso di restituire le visite a'sovrani stabiliti in Roma, ma secondo il praticato dagli antecessori farlo come in un passaggio dal palazzo loro. Infatti Alessandro VII dimorando al Quirinale, nella domenica delle Palme mandando alla regina Cristina dal cameriere segreto coppiere la palma benedetta, le fece sapere che recandosi nel martedì santo al Vaticano per le funzioni della settimana

santa, nel passaggio avrebbe veduta sua Maestà. Pertanto nel dì dell'Ascensione del 1701, recandosi dal Vaticano alla funzione nella basilica Lateranense, Clemente XI passò poi a pranzo al Quirinale, e nella stessa mattina il maestro di camera mandò d'ordine del Papa un cameriere segreto alla regina di Polonia, con un tondino di fravole primitive del suo giardino ov' erasi fermato, con dirle che nel ritorno al Vaticano nel passaggio l'avrebbe visitata, con indicibile soddisfazione della regina. Prima della partenza dal Quirinale, il maestro di camera ingiunse ai capitani de' cavalleggieri che mandassero 12 soldati alla 1.ª anticamera della regina, ed insieme v'inviò 12 bussolanti per la 2.ª anticamera, formando poi della 3.ª la dimora della camera segreta, e per la propria la 4.ª Il Papa ringraziò i cardinali palatini dal solito accompagnamento, non volendo ch'essi restassero nell'anticamera della regina ad aspettarlo. La regina ricevè nel cortile il Papa, che essendo in sedia coperta appena la vide fece fermarla. La regina volle assolutamente aprirne lo sportello, e prostratasi gli baciò il piede e la mano. Uscito Clemente XI dalla sedia, restò al suo fianco la regina; e il maestro di camera collocossi alla sinistra per dargli il braccio e alzare il lembo della sottana nel salire le scale, e giunto il Papa nell'ultima anticamera gli levò il cappello e gli mise il camauro. Gli svizzeri si fermarono nella sala, pel buon ordine, essendo accorsa numerosa nobiltà. Era la stanza dell' udienza nobilmente addobbata, e sotto il trono sorgeva su predella la sola sedia pel Papa, il quale dopo aver nuovamente ammesso ivi la regina al bacio del piede e della mano, ordinò al maestro di camera di far portare una sedia per la regina, e questa forse fu eguale o più bassa di quella che solevasi darle nella stanza pontificia, ma si trovò improprio (!), ch'eravi una trinetta d'oro, invece di essere di seta. A'lati della sedia del Papa vi erano li due sgabelletti trinati d' oro col campanello. Fu consegnata a mg.ʳ maestro di camera la chiave della porta che corrispondeva dalla camera dell'udienza all'appartamento delle dame, e restarono a di lui disposizione tutte le anticamere, nelle quali, secondo il costume palatino, non permise che si portassero i rinfreschi, ma che si servissero in altro appartamento vicino per servizio di chi voleva gustarli. Dopo il trattenimento di un'ora, il Papa ordinò al maestro di camera di far venire la suddetta principessa nipote della regina e le dame al bacio del piede. Ciò fattosi, il Papa scese dal trono e ricevuto in capo il cappello dal maestro di camera, fu servito sino alla sala dalla regina, che nuovamente s' inginocchiò nel rimettersi il Papa nella sedia, e poi volle richiudere lo sportello, anzi per due volte mostrò di voler seguire la sedia, e solo si arrestò quando il maestro di camera le disse che il Papa altrimenti sarebbe nuovamente uscito di essa. Nella seguente mattina la regina mandò a prender le notizie del Papa e a ringraziarlo, al qual complimento fu corrisposto con l'invio ad essa d'un cameriere segreto anziano. Trovo conveniente di qui riportare, traendolo da'*Diari di Roma*, il ricevimento fatto da Clemente XI nel 1719 alla principessa M.ª Clementina Sobieski, nipote della suddetta regina, e futura sposa di Giacomo III re cattolico d'*Inghilterra*. Appena giunse in Roma, il Papa le mandò 52 portate di commestibili, dopo averla fatta complimentare da mg.ʳ pro-maestro di camera. Nella 3.ª mattina dopo il suo arrivo, la principessa con due carrozze si recò alla pontificia udienza, passando per la scaletta segreta del giardino Quirinale, venendo ricevuta alla carrozza da mg.ʳ Rasponi cameriere segreto coppiere e da un maestro di ceremonie. A capo della scala fu incontrata da mg.ʳ pro-maestro di camera, benchè in altri simili ricevimenti quivi si trovasse pure il maggiordomo. Introdotta la prin-

cipessa dal Papa e fatte le 3 solite genuflessioni, baciò il piede e la mano al Papa, il quale benchè la principessa conservasse lo stretto incognito, ordinò la sedia che nell'udienze si dava a'personaggi reali, trattandola perciò da regina. Poscia furono ammesse al bacio del piede le dame del seguito, indi i cavalieri. Questi sortiti, la principessa continuò il suo colloquio col Papa, a cui poi ribaciata la mano e il piede, uscì dalla camera d'udienza accompagnandola mg.r maggiordomo ad altra vicina, ove gustò il rinfresco presentatole da mg.r coppiere, partecipandone ancora il suo corteggio. Accompagnata indi nel modo com'era stata ricevuta, fece ritorno al monastero dell'orsoline ove risiedeva. Quando poi venne in Roma Giacomo III, fu da Clemente XI ricevuto come la principessa, già divenuta sua consorte, e trattato in tutto come essa. Però il re entrò pel 1.° dal Papa, fece le 3 genuflessioni, baciò il piede e la mano, e fu ricevuto all'amplesso, e quindi dopo breve udienza si fece entrare anche la regina. Cap. 10: *Trattamento che si dava agli E.mi Cardinali*. Solevano i cardinali domandar l'udienza, sempre che avessero affari da rappresentare al Papa. In questo caso mandavano nell'anticamera pontificia il proprio maestro di camera a farne istanza, e il Papa gli assegnava il giorno e l'ora, ovvero faceva rispondere che gli avrebbe avvisati per mezzo d'un palafreniere mandato da mg.r maestro di camera. Nel giorno assegnato, e mentre erano per via, i cardinali mandavano a tal prelato la 1.a ambasciata di loro venuta, ed avvicinandosi alla sala del Vaticano venivano incontrati da tutta la camera de'bussolanti, che gli accompagnava per tutta quella de'cavalleggieri sino alla bussola. Al Quirinale venivano incontrati nell'appartamento d'estate, passata la metà della camera dei bussolanti e cavalleggieri perchè ivi stavano insieme, sino a quella de' palafrenieri. Nell'appartamento poi d'inverno, dello stesso Quirinale, il maestro di camera gl'incontrava alla metà della stanza de' bussolanti, sino alla bussola della gran sala oscura ov'erano i cavalleggieri. Quando il Papa voleva ricevere i cardinali nell'appartamento delle stanze dipinte da Raffaele al Vaticano, il prelato gl'incontrava con tutta la camera de'bussolanti e gli accompagnava a tutta la camera de'cavalleggieri, situata immediatamente a quella de'bussolanti, ossia l'ultima ov'è dipinto l'incendio di Borgo. La diversità del ricevimento e accompagnamento derivava dalle diverse distanze delle sale. I cardinali si trattenevano nell'anticamera, finchè il Papa avvertito del loro arrivo si preparava a riceverli. La loro anticamera era quella immediata all'altra della bussola di damasco, per distinguerli dagli ambasciatori che si trattenevano nell'anticamera antecedente. Introdotti dal Papa, dopo 3 umilissimi inchini, si facevano sedere negli sgabelli di legno coll'appoggio, già collocati al solito luogo, sedendo a dritta i cardinali preti, a manca i cardinali diaconi, se si trovavano insieme; altrimenti non essendovi altri, il cardinale sedeva a dritta del Papa, a differenza degli ambasciatori che sedevano a manca e dopo aver baciato il piede. Gli sgabelli de'cardinali e degli ambasciatori erano eguali, se non che si distinguevano que'de' cardinali per alcuni piccoli lavori d'intaglio nel finimento del postergale; e Clemente XI ordinò che si conservasse tale antico costume. Alcuni cardinali creature del Papa regnante o aventi con esso particolar servitù, solevano le prime volte baciargli il piede invece della mano (su' diversi baci si può vedere Ubbidienza). Nell'udienze private ciò facevasi, ma in pubblico per non singolarizzarsi si seguiva il costume. Come il maestro di camera ricevea i nuovi cardinali provenienti di fuori, dopo il loro *Ingresso solenne in Roma*, e come gl'introduceva all'udienza del Papa, lo narrai a tale articolo. Il maestro di camera deve

salutare i cardinali, con levarsi il berrettino e senza licenza rimetterselo, il che non praticasi cogli ambasciatori e altri; tranne i cardinali, nelle stanze pontificie non è permesso ad alcuno coprirsi di berretta. Pare che al maestro di camera fosse permesso, se i cardinali nel trattenimento coprivansi con berrette. Partendo di notte i cardinali dalle stanze pontificie, da udienze o congregazioni, erano accompagnati per le scale da 4 palafrenieri con torcie accese: avendo i ceremonieri proposto l'accrescimento di due, non si aderì pel riflesso che l'avrebbero subito preteso gli ambasciatori, e quindi conveniva pure praticarlo co' principi d'altezza. Il Papa a mezzo del cameriere segreto d' ambasciata, soleva inviare doni a' cardinali, e visitar gl' infermi. Al cardinal Spinola storpio (credo Gio. Battista il seniore), Clemente XI permise che all'udienza fosse condotto sino alla camera del trono in sedia (a' cardinali vecchi o convalescenti i Papi sogliono dalla carrozza sino alla sala, e viceversa nel ritorno, farli recare in *Portantina*, e in tempo dell'udienza li fanno sedere in sedia co' bracciuoli), e che sedesse sopra sgabello fatto apposta con tela che reggeva un cuscino invece della tavola, senza che si vedesse. Ivi si recò il Papa a udirlo, indi partì e poi il cardinale com'era venuto. Essendo stato gravemente infermo il cardinal Nerli, per distinzione Clemente XI reduce dalla cappella di s. Giovanni fece fermare la carrozza innanzi al suo portone, per informarsi di sua salute, ed i parenti e il medico avvisati trovaronsi pronti a soddisfarlo. Il cardinal Carlo Barberini essendo moribondo, Clemente XI volle visitarlo l'11 maggio 1704: il maestro di camera mandò avanti le guardie e dispose dell'anticamere. Il Papa consolò e confortò il cardinale, e gli lasciò un Crocefisso d'oro da lui benedetto. Solenne fu la visita fatta da Clemente XI, con 35 cardinali, all'infermo e celebre cardinal Gaspare Carpegna, nel *Palazzo Carpegna* (*V.*). Cap. 15: *Trattamento che suol darsi a' principi di Altezza*. Avverte mg.r Ruffo, che non può darsi notizia più propria del trattamento che ricevono i principi sovrani dal Papa, di quello individuale praticatosi all'arrivo di essi, poichè questo rango porta seco gran divisioni, che senza confusione non può stabilirsi con una sola regola. *Arrivo del granduca di Toscana Cosimo III in Roma*. Sospirava questo principe di recarsi ad ossequiar Innocenzo XII, per la profonda venerazione che gli portava, e più volte disse a mg.r Ruffo, quand'era nunzio presso di lui, che non avea desiderio maggiore di questo, e di volerlo effettuare appena avesse potuto. L'innoltrata età del Papa e la sofferta pericolosa malattia, lo fecero decidere nel 1700 ad appagarlo. Pertanto si mosse colle sue galere da Livorno, il che saputosi da Innocenzo XII, lo fece incontrare dalla squadra navale della marina pontificia e servire sino a Civitavecchia, e poi a *Porto d'Anzio*, ove il granduca volle portarsi per riferire poi al Papa lo stato di esso dopo il da lui operato in quello. Ivi Cosimo III fu ricevuto e trattato da mg.r governatore di Campagna, indi giunse in Roma ai 23 maggio totalmente incognito. Appena arrivato alla sua villa Medici spedì il commendator Del Bene suo maestro di camera a darne parte al Papa, esponendo il desiderio che avea di porsi a' suoi piedi: subito fu appagato dal maestro di camera. Però tra le difficoltà che s' incontravano pel trattamento di Cosimo III, eranvi quelle per avere di recente ottenuto il titolo d' *Altezza reale* dall' imperatore, onde si credeva aspirare ad esigenze; ma in vece il granduca se ne mostrò affatto alieno, e solo piamente bramoso di dichiarare la sua viva divozione a un tanto Pontefice. Si rilevò da un ceremoniale, che il suo avo fu ricevuto e ospitato splendidamente in palazzo per tutto il suo soggiorno; che fu incontrato alla carrozza la 1.a volta che venne per la parte del giardino da mg.r maggiordomo; che sedette e si

coprì avanti il Papa e trattato col titolo d'altezza. Con quella traccia, si mandò in prima nel dì seguente mg.r maestro di camera in rocchetto e mantelletta a rallegrarsi col granduca pel felice arrivo, nel pontificio nome, com' erasi praticato nel 1620 con Tommaso di Savoia fratello 4.° genito del duca Carlo Emanuele I, nel 1650 co' principi Mattia e Leopoldo de Medici 3.° e 4.° genito di Ferdinando II granduca di Toscana, e nel 1690 col principe Filippo Guglielmo di Neoburgo 6.° genito dell' elettore Palatino, i quali in casa loro aveano dato la mano a mg.r maestro di camera. Ma il Papa volle che fosse trattato con qualche maggiore riguardo Cosimo III. Il prelato mandò l'ambasciata per istrada, ed entrando nel palazzo fu incontrato da due cavalieri alla carrozza, dal commendatore Del Bene a capo delle scale, dal granduca in mezzo dell'ultima anticamera, trattato con titolo d'*Illustrissimo* e sedie eguali, e disposte in modo che non potevasi conoscere il 1.° luogo. Dopo un lunghissimo discorso il prelato si licenziò, accompagnato sino alla porta della sala dal granduca, dal Del Bene a capo le scale, e da'due cavalieri alla carrozza. Venne statuito, che il granduca si recasse al Quirinale pel cortiletto della panetteria e pel giardino in carrozza fino alle scale della loggia o terrazzo scoperto, ove fu incontrato da 3 camerieri segreti nazionali, dal foriere maggiore e dal maestro di ceremonie. Salì Cosimo III vestito di nero per la scaletta segreta corrispondente all'anticamera nobile, ovvero della bussola di damasco dell'appartamento d'inverno. A capo di essa fu incontrato dal maestro di camera con altri della camera segreta, e dopo averlo complimentato, postosi alle sue spalle e preceduto da tutti gli altri prelati e camerieri segreti, l'introdusse dal Papa. Dopo la 3.a genuflessione il granduca gli baciò il piede, e Innocenzo XII senza partirsi dal trono nell'atto delle genuflessioni lo benedì; indi lo ricevè al bacio della mano e al duplice amplesso. Ciò fatto, disse qualche parola in piedi, e poscia venne fatto sedere sullo sgabello de'cardinali e coprire, trattandolo il Papa col titolo di *Altezza Serenissima*. Restò coperto per un sol momento e poi per rispetto si scuoprì. Durò il trattenimento due buone ore, e ribaciato il piede e ripetute le genuflessioni, partì servito sino a capo delle scale dal maestro di camera e alla carrozza dal foriere maggiore, e cogli altri medesimi accompagnamenti. Nel tempo che rimase in Roma Cosimo III 3 volte tornò dal Papa, sempre collo stesso ceremoniale. Desiderò nella 1.a visita che non si trovassero genti nell'anticamera, il che non fu osservato nell'altre volte. Dopo la 1.a visita, secondo il consueto, il Papa pel *Maestro di casa de' ss. Palazzi apostolici (V.)* gli mandò il donativo di 100 nobilissimi bacili di commestibili, a cui il granduca diè un anello di diamanti del valore di 100 doppie. Di più il Papa gli fece que'sagri e rilevanti donativi che descrissi a Toscana, insieme ad altre notizie sul di lui soggiorno in Roma, e che fu fatto canonico Vaticano. In vece Cosimo III donò a Innocenzo XII, a mezzo del conte Fede, un prezioso quadro di pietre commesse, rappresentante la ss. Annunziata, che io riconobbi ancora esistere come rilevai nel citato articolo, e si ammira nella camera d'udienza al Quirinale, una giara d'ambra lavorata con rilievo, e una superbissima coperta da letto di pelli d'armellino. A'30 maggio il Papa diè la solenne benedizione dalla gran loggia del Quirinale, e il granduca volle riceverla dall'appartamento di mg.r maestro di camera, servito alla carrozza nella venuta e nella partenza dal foriere maggiore e da molti camerieri d' onore e di spada e cappa. Ricevè ivi moltissimi personaggi ragguardevoli, e si servirono copiosissimi rinfreschi e quantità di dolci. L'appartamento contro lo stile di palazzo fu nobilmente mobigliato. Partì il granduca da Roma verso la metà di giugno,

senz'altro complimento per parte del Papa, che nell'udienza di congedo ammise al bacio del piede tutti i suoi cavalieri e famigliari, meno que'di livrea. Cosimo III edificò Roma colla sua gran pietà e divozione, e incontratosi una volta nella basilica Liberiana col Papa in sedia, essendo egli genuflesso incognito, quando Innocenzo XII fece fermare la sedia per benedirlo particolarmente, egli colle ginocchia si strisciò sino a baciargli i piedi, senza volersi alzare. Osserva poi mg.r Ruffo, che se fosse venuto in Roma il principe ereditario di Toscana, non doveasi fare tutto il trattamento praticato con Cosimo III, moderare i donativi e soprattutto non doversi farlo coprire innanzi al Papa, al padre spettando trattamento maggiore de'figli. Che i suddetti principi Mattia e Leopoldo furono incontrati dal maestro di camera al modo praticato cogli ambasciatori regi, e che lo sgabello non lo trovarono preparato, ma si portò loro dopo il bacio del piede. Avverte, che nel passare dalle bussole di noce (ora rimosse), così il granduca, come tutti gli altri principi sovrani, a riserva de' re e delle regine, si trovavano le porte di mezzo chiuse e si passava da quelle di fianco. Che il Papa licenziò il granduca, dandone il segno col campanello, il che praticavasi pure co' re e le regine (ciò si pratica tuttora, ma non col campanello a mano, col tiro de'cordoni). Inoltre riflette mg.r Ruffo, aver i Papi trattato egualmente le case de' duchi di Savoia e de' granduchi Medici, e perciò il suddetto principe Tommaso di Savoia ricevè quel trattamento fatto poi a Mattia e Leopoldo. *Arrivo in Roma del duca di Mantova e di Monferrato a' 6 aprile* 1620. Giunse totalmente incognito e mandò subito un gentiluomo dal maestro di camera, pregandolo di umiliare il suo profondo ossequio al Papa (Paolo V se quella data fosse vera, ma dal contesto pare Innocenzo XI, perchè il cardinal Cibo di questi fu segretario di stato, ed allora regnava il duca Carlo III), ed eziandio fece sapere il suo arrivo al cardinal Cibo segretario di stato. Il giorno dopo il Papa mandò mg.r Mugiasca suo coppiere, che per la promozione già seguita del maestro di camera Pignattelli al cardinalato (poi Innocenzo XII) ne esercitava le veci (il che mi conferma nel mio opinamento e non può essere altrimenti), a complimentare il duca ed esibirgli l'alloggio nel palazzo apostolico. Sua Altezza gradì tutto, ringraziò vivamente, senz' accettar l'invito. L'udienza fu segnata a un'ora di notte. Ascesa la scala a lumaca del Vaticano, trovò vicino l'ultimo scalino 4 palafrenieri con torcie accese e lo servirono. A capo le scale fu incontrato da monsignor coppiere con alcuni camerieri segreti e prelati domestici. Due camerieri segreti si fecero trovare alla porta del passetto con due candellieri con candele accese, e lo servirono sino alla camera ove il Papa pranza, passando per la bussola di fianco, ed ivi fu da'due maestri di ceremonie Bona e Fanti condotto a piedi del Pontefice, che lo sentì nella camera ove dormiva. Fece le 3 genuflessioni, baciò il piede e la mano, e alzandosi fu ricevuto all'amplesso. S'inginocchiò poi nuovamente cominciando a parlare, e Sua Santità lo fece anche di nuovo alzare, e poi sedere in uno sgabello cardinalizio, preparato innanzi il suo arrivo alla sinistra del Papa, facendolo anche coprire e trattandolo col titolo d'Altezza. Dopo aver discorso per qualche tempo in questa forma, il duca s'alzò da se, e scopertosi si accostò alla sinistra del Papa, come fanno i cardinali in concistoro, e discorse col Papa due ore e mezza. Licenziato dall'udienza al suono di campanello, entrarono i maestri di ceremonie, gli fecero di nuovo baciare il piede al Papa e replicare le 3 genuflessioni. Fu accompagnato da mg.r coppiere a capo le scale, e con quant'altro si fece prima, i 4 palafrenieri accompagnandolo colle torcie sino alla carrozza. Se gli fece il solito regalo di commestibili pel maestro di casa,

un quadro di basso rilievo d'argento valutato scudi 207, una corona di scudi 70, ed alla duchessa un Corpo santo in una cassetta coperta di raso cremesino. Altra volta venuto in Roma altro duca di Mantova, sedè in cappella sopra l'ultimo cardinale diacono. Sotto Alessandro VII non fu dato da sedere al fratello dell' elettore di Baviera, ma nel ritorno da Napoli gli fu concesso, e trattato come gli ambasciatori regi. A' 3 fratelli dell' imperatrice, principi di Neoburgo, sotto Innocenzo XI non fu dato da sedere; ma tornati in Roma considerati eziandio quali fratelli dell' elettore regnante Palatino, fu loro accordato. I fratelli si considerano nel grado di figli. Nel 1690 si recò a Roma in incognito il principe Filippo Guglielmo di Neoburgo figlio 6.° genito dell'elettore Palatino. Alessandro VIII dopo l'avviso mandò il suo maestro di camera, ch'ebbe la dritta e fu accompagnato fuori della porta della sala e i gentiluomini sino alla carrozza. Recatosi all'udienza, fatte le 3 genuflessioni baciò il piede e il Papa l'abbracciò, lo fece alzare e poi sedere scoperto. Il maestro di casa gli portò il donativo de' commestibili condotti da 23 facchini. *Arrivo in Roma di Francesco II duca di Modena a' 15 novembre* 1686. Essendo in incognito, nel dì seguente mandò un gentiluomo a partecipar l'arrivo nell'anticamera d' Innocenzo XI, ricevuto dal cameriere segreto coppiere mg.^r Mugiasca, vacante il maestrato di camera di cui faceva le veci, il quale per parte del Papa si portò a complimentare Sua Altezza, ricevuto con distinzione, fatto sedere e coprire, e accompagnato da tutta l'anticamera. Attesa l'indisposizione d'Innocenzo XI, ricevè la 1.^a udienza a' 6 gennaio 1687 al Quirinale nelle ore pomeridiane. Fu ricevuto da mg.^r coppiere co' camerieri segreti fuori della sala oscura, e fu accompagnato poi a capo della scala a lumaca, col di più praticatosi col duca di Mantova. Il Papa gli donò un quadro dipinto in rame esprimente la Pietà, del valore di scudi 110; una corona di scudi 70; un Corpo santo, e degli *Agnus Dei*. Il duca di Modena Rinaldo d' Este, già cardinale, ne' primi del 1704 si ricovrò in Bologna per timore de' francesi, che aveano occupata la capitale. Clemente XI gli fece sapere che recandosi in Roma dovea visitare il sagro collegio nella persona de' 3 cardinali capi d' ordine, che Francesco II, il duca di Mantova e Cosimo III ne aveano ottenuta dispensa, in pregiudizio della preminenza del senato apostolico. Il duca vi accudì e giunse in Roma il 13 febbraio, in incognito col titolo di conte di Sassuolo, dandone parte al Papa nel dì seguente pel suo maestro di camera marchese Coccapanni; e mg.^r Massei coppiere, essendo indisposto mg.^r Ruffo o lo si finse per ritenere che gli competeva la destra dal duca, lo portò a cognizione del Papa, il quale l' inviò a complimentarlo, ricevuto con distinzioni e introdotto dal duca che lo fece coprire e sedere, indi l'accompagnò per diverse camere, e lo fu fino alla carrozza da' suoi. L'udienza la ricevè in tutto col trattamento descritto pel duca di Mantova, entrando per di fianco nella bussola senza aprirsi di mezzo nella consueta camera del Vaticano. Dipoi il maestro di casa gli portò in regalo 45 bacili di commestibili e 4 casse di vino. Visitò poi Sua Altezza i 3 cardinali capi d'ordine e ritornò dal Papa a' 4 marzo in tempo che mg.^r Ruffo erasi ristabilito in salute, col solito trattamento. Però nell'udienza de' 30 maggio al Quirinale, il maestro di camera disse al prefetto delle ceremonie Cassina non doverlo incontrare come lo zio Francesco II alla sala oscura, e molto meno accompagnarlo fino alla scala a lumaca: il ceremoniere fu di parere che l' incontrasse a metà di detta sala, e mg.^r Chiapponi 2.° ceremoniere opinò doverglisi il trattamento consueto a' principi di Lombardia e al granduca, che il duca Rinaldo ben conosceva. Coll'assenso del Papa, fu preso l'espediente di riceverlo nell'appartamento d'estate e di far-

lo venire per la scaletta segreta rispondente dietro la camera d'udienza. Nell'appartamento terreno, ove si facevano le congregazioni, si fece trovare mg.r Cassina con alcuni bussolanti, i quali si fermarono in compagnia colla famiglia del duca, e questi fu ricevuto a capo della scaletta dal maestro di camera. Così venne praticato in occasione d'altre udienze, diverse volte il duca passeggiando col Papa nella galleria, venendo intanto trattenuta la sua famiglia da qualche lancia spezzata. Nello stesso giorno che il duca domandò l'ultima udienza, Clemente XI gli mandò per un cameriere segreto più anziano una cassa con un Corpo santo coperta di raso guarnita con piccolo pedino d'oro; un'acquasantiera di pietra da tenersi vicino al letto, del valore di scudi 260, con quadretto di pietra esprimente un'urnetta d'argento colla reliquia di s. Clemente, sovrastata da piccola croce col s. Legno; una corona alla cavaliera di lapislazzuli con medaglia d'oro del valore di scudi 40; due corone, una per la duchessa di Modena, l'altra per quella d'Annover, del valore circa di scudi 60; e 2 bacili d'*Agnus Dei*. Seguono le *Riflessioni sul duca di Parma*, feudatario della s. Sede. Ne' pontificati di Clemente VIII e Urbano VIII si recarono a Roma incogniti i Farnesi duchi di Parma, alloggiati in palazzo: mangiarono in pubblico col Papa nella forma che si praticava col *Pranzo* (*V.*) pe' vicerè di Napoli, e visitarono tutto il sagro collegio, accompagnati per Roma dalla guardia svizzera. Questo trattamento davasi pure agli altri principi d'Italia, agli elettori dell'impero, ed ai vicerè di Napoli ne'3 ultimi giorni di loro fermata in Roma per recarsi in quella città, ne'quali abitavano ed erano trattati nel palazzo apostolico dal maggiordomo: se alcun ambasciatore di Spagna presso la s. Sede veniva destinato vicerè di Napoli, i 3 ultimi giorni della sua dimora in Roma passava ad abitare nel palazzo apostolico e ricevea tutti i mentovati trattamenti e onorificenze. Inoltre dirò qui, che i vicerè di Sicilia si trattavano nell'udienza come semplici grandi di Spagna, entrandovi con ispada e cappello in mano, ma senza ammetterli a sedere allo sgabello, il quale non si concedeva neppure a' vicerè di Napoli, che non erano stati ambasciatori in Roma. Il duca Ranuccio I nel 1600 sedè in cappella sotto l'ultimo cardinale diacono. Nel 1639 fu mandato mg.r maggiordomo a Caprarola a levare il duca Odoardo e condurlo in Roma nel palazzo apostolico, ove fu trattato da principe, ma non intervenne in cappella per non voler sedere dopo l'ultimo cardinal diacono, mentre sopra di questi soleva sedere il duca di Mantova. Di frequente anticamente i principi d'Italia recavansi a prestare pubblica ubbidienza al nuovo Papa, cioè innanzi che s. Pio V conferisse il titolo di granduca a'Medici di Toscana, con maggior trattamento del loro in cappella, per cui adottarono il costume di portarvisi privatamente e di non accettar l'alloggio nel palazzo apostolico. Nel 1700 giunse in Roma Antonio Farnese, fratello del duca di Parma Francesco, e si portò da Innocenzo XII, il quale volendolo trattare d'Altezza, ne lo dissuase il rigido formalista mg.r Ruffo. Ebbe il trattamento quasi degli ambasciatori regi, e perciò incontrato dal maestro di camera nella camera de'bussolanti, trattenendolo indi in quella della bussola di damasco, finchè venne l'avviso per essere introdotto dal Papa. Fatte le 3 genuflessioni, baciò il piede, disse qualche parola genuflesso, indi fu fatto alzare e sedere allo sgabello degli ambasciatori, e trattato nel discorso in 3.a persona. Nel pontificato del successore Clemente XI, questi provava difficoltà di dargli lo stesso trattamento di cui era già in possesso, e ad onta ch'era divenuto principe ereditario, finchè per questo ultimo riflesso e dopo alcune congregazioni tenute nelle stanze di mg.r Ruffo, coll'intervento de' ceremonieri, fece stendere il decreto di dargli da sedere sco-

perto, come avea praticato il predecessore. Contribuì a tale disposizione l'esempio d'Innocenzo X. Avea questi ricevuto il principe di Brunswick passeggiando come 2.° genito; indi divenuto principe ereditario 2 anni dopo gli diede da sedere. Clemente XI dunque vi acconsentì colla dichiarazione, da non passar in esempio agli altri fratelli cadetti di principi sovrani, se non nel caso di essere eredi presuntivi, e coll'obbligo di visitare onninamente il sagro collegio, o almeno, per la brevità del tempo, i 3 cardinali capi d'ordine, il vice-cancelliere e il camerlengo. Il principe Antonio visitò tutti i cardinali nel 1701, e dal Papa fu ricevuto nella stessa forma, offrendosi nel suo *Possesso* a servirlo divotamente da *Cavallerizzo* o da *Palafreniere* (*V.*) per tutta la cavalcata, cioè di tener il freno e la staffa del suo cavallo e di condurlo per le redini. S'inclinò ad accettare la 1.ª esibizione, ma siccome tali uffizi esercitati un tempo da'sovrani, allora si fungevano dagli ambasciatori, e dispiacendogli al veneto Erizzo di essere posposto, come istruito di non intervenire solo, perchè gli ambasciatori imperiale e spagnuolo erano ancora incogniti, fece credere che gli sarebbe riuscito di farli intervenire, se fosse sicuro che non fosse venuto il principe di Parma. Questi presa cognizione del trattato tralasciò di portarvisi, e finì, per l'artificio dell'Erizzo, che niuno di loro v'intervenisse; laonde parte per questo puntiglio, e parte per le precedenti e posteriori pretensioni, gli *Ambasciatori* (*V.*) cessarono poco dopo anche dall'intervento delle *Cappelle pontificie*, per le pretensioni dell'altro ambasciato veneto Nani, di non voler passar la pace nella messa al *Principe assistente al Soglio* (*V.*). Il trattamento accordato al principe di Parma, poichè allora l'etichetta minuziosa era spinta ad una specie di contagio e manìa che pativano tutti, mosse le pretensioni del principe d'Armstadt, parente dell'imperatrice e della regina di Spagna, e del duca di Berwick figlio naturale di re Giacomo II d'Inghilterra, ma non furono fatti sedere; ed il 2.° per la frequenza de' suoi accessi per adempiere le paterne commissioni, venne ricevuto passeggiando. Cap. 16: *Trattamento che soleva darsi agli ambasciatori regi, ordinari e straordinari, e loro arrivo*. All'arrivo loro in Roma doveano darne parte al Papa, a mezzo di mg.r maestro di camera, col quale poi si intendevano. per fare l'entrata detta di campagna, diversa dall'*Ingresso solenne in Roma* (*V.*), mediante la *Cavalcata degli Ambasciatori* (*V.*) d'ubbidienza. Nella 1.ª visita dell'entrata di campagna, erano gli ambasciatori accompagnati dai cardinali nazionali per essere ricevuti alla 1.ª udienza pontificia privata, se non erano dispensati dal Papa da tale formalità, la quale però non soleva accordarsi agli ambasciatori d'*Ubbidienza* (*V.*). Questa venuta dicevasi di campagna, perchè gli ambasciatori figuravano come allora incogniti, e incedendo in abito da campagna; ma i cardinali che li accompagnavano non potendo figurare quali incogniti, doveano incedere in fiocchi. Erano ricevuti dal prelato maestro di camera, al Vaticano pel passetto, al Quirinale per l'anticamera pubblica dell'appartamento di estate. Entravano prima dal Papa i cardinali, e gli ambasciatori trattenevansi nell'anticamera pubblica ossia nobile della bussola di damasco, in compagnia di detto prelato finchè veniva introdotto all'udienza. Indi il Papa licenziava prima l'ambasciatore e poi il cardinale nazionale. Ordinariamente seguiva poi con altro treno o colla detta cavalcata l'udienza pubblica. Gli ambasciatori domandavano all'occorrenza l'udienza del Papa a mg.r maestro di camera per mezzo dei loro maestri di camera, e poi dopo che era stata assegnata mandavano i loro decani in sala pontificia per sentire l'ora dal decano del Papa. Tralascio di riferire le diverse pretensioni in proposito d'alcuni ambasciatori, perchè andrei trop-

po per le lunghe, come di domandarla quasi sempre con urgenza indicando loro stessi il giorno, che i maestri di camera procuravano prudentemente d' eludere, perchè non passasse in abuso, indi per un palafreniere co' loro complimenti facevano sapere agli ambasciatori il giorno e l'ora assegnata per l'udienza. Gli ambasciatori ch'erano incogniti vi si recavano per lo più con 4 carrozze senza fiocchi e senza mute, salendo per le scale a lumaca tanto al Vaticano che al Quirinale. Erano ricevuti dal maestro di camera alla porta del passetto, al Vaticano corrispondente all'anticamera d'onore o nobile o del trono, detta pure del s. Offizio, ch'era la loro ordinaria di trattenimento; al Quirinale corrispondente all' anticamera pubblica, ove restavano. Indi venivano introdotti dal maestro di camera, previe le 3 genuflessioni e il bacio del piede, scoprendolo il prelato con alzar il lembo della veste. La 1.ª volta baciavano anche la mano, e indi erano ammessi all'amplesso o abbraccio; nell'altre baciavano soltanto il piede. Mg.r coppiere o altro cameriere segreto poneva a manca del Papa lo sgabello, ove all'invito del Papa sedeva. Inoltre la 1.ª volta vi assistevano i maestri delle ceremonie, per istruire gli ambasciatori di quanto doveano fare. Licenziava il Papa gli ambasciatori col suono del campanello, e il maestro di camera aperto uno de'fianchi della bussola, gli accompagnava al medesimo luogo ove gli avea ricevuti. Costumava la repubblica di Venezia di far assistere all'udienza del suo ambasciatore il segretario regio. Essendosi dismesso l' uso sino da Clemente IX, l'ambasciatore Morosini ne ottenne la ripristinazione da Clemente XI. Questo segretario seguiva l' ambasciatore, e per tutto il tempo dell' udienza restava genuflesso a fianco dello sgabello dell'ambasciatore, ancorchè durasse più ore. Gli ambasciatori portavano l' insegna dell'ombrellino, ma nel palazzo apostolico non potevano aprirlo neppure per pioggia. Di notte i palafrenieri gli accompagnavano colle torcie sino alla carrozza, e da Alessandro VIII in poi sino agli ultimi portoni: mai si accompagnavano con candellieri nell'appartamento. Gl' individui dell'anticamere degli ambasciatori si fermavano nella 1.ª anticamera, i loro maestri di camera e gentiluomini in altra: i paggi degli ambasciatori pubblici in quella de'bussolanti. I paggi ne'treni dell' udienze ordinarie incedevano a piedi vicino alla carrozza dell'ambasciatore, il quale conduceva il suo cavallerizzo a cavallo. Alcuni ambasciatori ne' loro treni nobili portarono sino a 12 paggi, 14 gentiluomini con abiti ricchi e maniche ricamate, e sino a 60 livree di scarlatto. Talvolta i nuovi ambasciatori erano presentati dai loro antecessori. Gli ambasciatori ordinari e straordinari, ottenuta la 1.ª udienza, riceveano d'ordine di mg.r maggiordomo a nome del Papa, dal maestro di casa de' ss. palazzi apostolici, un regalo di commestibili di circa 30 portate; dopo l'ultima udienza, nel partire da Roma, riceveano pure da parte del Papa altro donativo da un cameriere segreto, consistente in due bacili d'*Agnus Dei*, in un Corpo santo in cassetta coperta di raso guarnita d'oro, una corona alla cavaliera con medaglia e breve d'indulgenze, ed un quadretto d'argento o acquasantiera nobilmente lavorata del valore di circa 50 o 60 doppie. Avendo l'ambasciatore moglie, prima della partenza se gli mandava degli *Agnus Dei*, ed una corona di pietre preziose col breve dell'indulgenze. Nell'ultima udienza di congedo, gli ambasciatori introducevano al bacio del piede la loro famiglia, ed i figli se ne aveano, ma non si ammettevano i loro figli ancorchè primogeniti, e così de'principi, colla spada e il cappello, massime col secondo in mano. Dettosi degli ambasciatori regi incogniti e pubblici, conviene trattare dell'udienza, accompagno e treno de'secondi, sempre coi mss. de'maestri di camera del Papa. Essi aveano l' udienza

ordinaria e la straordinaria. L' ordinaria era ogni 15 giorni nel venerdì e sabato. Nel venerdì l' aveano gli ambasciatori dell'imperatore, di Francia, di Portogallo, di Venezia, di Torino o Savoia, e dell'ordine sovrano di Malta. Nel sabato l'aveano gli ambasciatori di Spagna, Polonia, Genova e Toscana. Mentre il maestro di camera accompagnava l'ambasciatore che usciva, se di 1.° rango, mg.r coppiere ne introduceva altro dal Papa. Per l' udienza ordinaria non mandavano i maestri di camera, ma i decani nella sala pontificia dal decano del Papa per sentire se Sua Santità dava udienza e in quale ora. Il decano loro rispondeva a seconda dell'istruzione di mg.r maestro di camera. Nelle udienze ordinarie gli ambasciatori regi procedevano col treno di 4 mute, la carrozza di vanguardia a 6 cavalli, oltre altre carrozze a due. Il maestro di camera gl'incontrava alla camera de'bussolanti, fermandosi nell' anticamera nobile, donde venivano introdotti dal Papa, aprendo la bussola di damasco un cameriere segreto, ciò che facevano due pe'cardinali; così nell'uscire, e in loro assenza supplivano que' d' onore. Gli ambasciatori pubblici che bramavano l' udienza straordinaria, la domandavano pel maestro di camera; e vi si recavano col treno in fiocchi a due cavalli, ricevendo il consueto trattamento. Bramando il Papa di vedere alcun ambasciatore, al suo maestro di camera lo faceva sapere per un palafreniere pontificio mg.r maestro di camera, insieme al giorno e l'ora. Ogni nuovo cardinale la 1.ª volta che ricevea gli ambasciatori regi indossava il rocchetto. Cap. 17: *Trattamento che si dava agli ambasciatori di Genova, Savoia o Torino, e Toscana.* Dopo che la repubblica di Venezia ricevè la distinzione di trattare i suoi ambasciatori cogli onori di que' regi, la repubblica di Genova si astenne dall'inviare a Roma i suoi ambasciatori, facendo trattare i suoi affari o da un cardinale nazionale o da qualche cavaliere che mandava appositamente col carattere d'inviato. Se l'avesse mandato avrebbe ricevuto il trattamento praticato cogli ambasciatori di Savoia e di Toscana. Questi come gli altri davano parte del loro arrivo, come gli altri doveano far l'entrata delle carrozze, e nella stessa forma de'suddetti ambasciatori se gli stabiliva l'udienza, e se gli faceva la parata dagli svizzeri e la 1.ª volta colla penna al cappello. De' giorni dell' ordinarie udienze lo dissi, ma non potevano incedere colle mute e solo con due cavalli le carrozze, bensì co'fiocchi. Mai a tali ambasciatori fu permesso di restar incogniti. Il maestro di camera li riceveva a metà della camera della bussola di damasco e gli accompagnava sino alla porta di essa. Il Papa gli ammetteva al bacio de'piedi come gli altri, ma senza sgabello, onde doveano stare in piedi durante l'udienza. Noterò, che divenuto il duca di Savoia re di Sardegna, il suo ambasciatore ebbe il trattamento regio. Conviene poi avvertire a quanto riporterò al cap. 19. Cap. 18: *Trattamento che si dava all'ambasciatore dell'ordine sovrano Gerosolimitano di Malta.* Se gli permetteva la sola 1.ª volta l'ambasciata fissa coll'ora determinata, e nell'altre volte che domandava l' udienza il maestro di camera rispondeva che venisse il tal giorno, che sperava poterlo servire, senza dargliene sicurezza; ma in ciò procedeva coll'intelligenza del Papa, senza farlo conoscere, come praticava cogli altri. Non era incontrato dal maestro di camera, ma trattenuto in anticamera da un cameriere segreto, il quale poi l' accompagnava da tal prelato, che l'incontrava alla metà della bussola di damasco. Gli svizzeri nel fargli la parata non mettevano la penna al cappello la 1.ª volta. Non assisteva sotto il trono in cappella, come dopo gli ambasciatori regi alternativamente facevano que' di Savoia e Toscana. Noterò che l'ordine gerosolimitano mandava decorosamente amba-

sciatori d'*Ubbidienza (V.)*; e che Benedetto XIV accordò all' ambasciatore di Malta gli onori de' regi. Cap. 19: *Trattamento che si dava a' Residenti di Savoia*. Il duca di Savoia non potendo tollerare che in Roma i suoi ambasciatori fossero trattati con tanta disuguaglianza da' regi, vi mandava un ministro col titolo di Residente. Questi a poco a poco colle sue pretensioni erasi procurato le distinzioni come l'ambasciatore di Malta, tranne l'entrata delle carrozze. Cominciò a portare il cappello in mano, e poi anche la spada come prerogativa inferiore all' altra; vestì di nero il suo decano, pose i fiocchi alla 2.ª carrozza, e cominciò a servirsi di qualche paggio. Non contento dell'udienza che se gli accordava come all'ambasciatore di Malta, mosse pretensioni sull'ora certa il conte Granieri, ma si compromise e fu richiamato dal suo duca. Cap. 20: *Trattamento che si dava agli ambasciatori di Bologna e Ferrara*. Ad ambedue la sola 1.ª volta se gli concedeva l'udienza determinata, indi l'aveano ogni 15 giorni, quel di Bologna il sabato e quel di Ferrara il venerdì, con carrozze a due cavalli con fiocchi e l'ombrellino. Non s' incontravano dal maestro di camera, ed erano trattenuti in anticamera da un cameriere segreto. Entravano dal Papa senza cappello, il 1.° colla veste senatoria e però senza spada, e s'accompagnava dal prelato un buon passo fuori della bussola di damasco nell' anticamera nobile. L' antico presentava al Papa il nuovo ambasciatore bolognese. Nel domandar l'udienze straordinarie si facevano venire, con assicurarli che si sarebbe procurato soddisfarli. Poi pretesero gli ambasciatori di *Bologna* e *Ferrara (V.)* d' esser trattenuti in anticamera anche nell'altre udienze da un cameriere segreto, ma restarono inesauditi per non praticarsi col senatore di Roma, co' principi assistenti al soglio, e co' conservatori di Roma che ad essi precedevano. Cap. 21: *Trattamento che si dava agl' inviati di qualsiasi re e principe sovrano*. Gl' inviati de' principi non aveano trattamento maggiore degli altri cavalieri. Si recavano in anticamera senza alcuna precedente intelligenza, lasciando la spada e il cappello, e non potendo aver l'udienza vi ritornavano. Non si praticavano formalità nè nella 1.ª nè nell'altre udienze, e in quella di congedo riceveano dal Papa una corona alla cavaliera di diaspro o altre pietre con indulgenze senza breve. Ad alcuno fu permesso di portare la sola spada, altri ebbero il regalo di qualche bacile di commestibile. Gl'inviati di Leopoldo duca di Lorena vi si recarono accompagnati da due cavalieri, dal decano vestito di nero, da 14 staffieri vestiti di panno rosso trinato, con 3 carrozze proprie e 2 del cardinal Nerli. Ebbero nel partire i detti doni, e la loro l'anticamera fu ammessa al bacio del piede. Clemente XI inoltre inviò in dono alla duchessa una nobilissima corona di lapislazzuli del valore di scudi 80; e al duca una corona alla cavaliera della stessa pietra con medaglia di cristallo guernita a due faccie di diamanti e smeraldi, e dentro tal cristallo un reliquiario simile con croce formata del s. Legno. Cap. 22: *Trattamento che davasi al senatore di Roma*. Egli in cappella precedeva al soglio gli ambasciatori regi, ma in tempo di Sisto V avendo l'imperiale preteso non dovergli cedere, d'ordine del Papa il senatore si astenne dall'intervenirvi. Avea la suddetta udienza il mercoledì dopo l'uditore della camera, vestito di toga e perciò senza spada, lasciando in anticamera il cappello foderato; il che avrebbe dovuto esser di regola alle primarie case di Roma, ma nondimeno lo stile loro era al contrario: il maestro di camera lo trattava d' eccellenza senza accompagnarlo. Cap. 23: *Trattamento che davasi a' principi assistenti al soglio, grandi di Spagna, duchi, pari e altri primari titolari d'Europa*. Non si ammetteva ambasciata di loro venuta all' udienza e que-

sta non si fissava, benchè lo pretendessero per l'esempio datone da alcun debole maestro di camera. Si ammettevano a'piedi del Papa colla spada e il cappello, prerogativa che pretendevano anche pe'loro primogeniti titolati e ammogliati, senza persuadersi ch'essi figli doveano aver minore trattamento d'essi padri, ciò che qualche maestro di camera permise e altri negarono come l'acerrimo mg.r Ruffo. Egli non istabiliva mai ad essi l'udienza; rispondeva alle domande: Vengano quando vogliono, che volentieri li servirò, quando e sempre che possa. Imperturbabile, con franca energia e nobili modi, sosteneva le consuetudini e i ceremoniali, non declinando a fronte di alte raccomandazioni. In 3 modi si ammettevano i nominati personaggi: con ispada e cappello in mano, non coprendosi neppure gli ambasciatori; con ispada e senza cappello; senza spada e senza cappello. Imperocchè non potevasi osservare uniformità a seconda di particolari concessioni o di consuetudini invalse. Si ammettevano da Clemente XI con ispada e cappello il contestabile Colonna principe assistente al soglio (la cui casa allora godeva sola l'assistentato, indi ripristinato negli Orsini dal loro Benedetto XIII), e que' principi che quali nipoti di Papi lo erano stati. A'principi, duchi, pari e marescialli di Francia, grandi di Spagna e altri non sudditi, domandando tale prerogativa non si negava, purchè fossero decorati de' titoli di principe o duca, e capi di cospicue famiglie; però a' loro primogeniti concedevasi portare la sola spada, la quale permettevasi pure ad altri principi e duchi di non primarie famiglie; tra gli ordini equestri godendo la prerogativa i cavalieri di Malta (poi l'ebbero quelli di s. *Stefano I*, come notai in tale articolo, e portano la *Spada* anche i cavalieri de' ss. *Maurizio e Lazzaro*), come religione puramente del Papa, e per aver giurato portarla sempre in servizio e difesa della fede cattolica e della s. Sede. Si permetteva la spada agli officiali del Papa pel suo servizio, e non per ornamento, cioè a'generali e ufficiali, vice-castellani, capitani di compagnie di leva, gentiluomini della camera (forse deve intendersi camerieri di spada e cappa), e lancie spezzate. Anticamente la portavano i soli capitani di guardia. Si negava tale prerogativa alle cornette, alfieri e sergente. Anzi ne'precedenti tempi lasciavano la *Spada* (*V.*) nell'entrare dal Papa gli stessi re, il che praticavasi ancora sotto Alessandro VI del 1492. Che entrando in *Conclave* l'imperatore Giuseppe II se la voleva levare, e così il fratello granduca Leopoldo I, lo rilevai ancora nel vol. LXVIII, p. 11, col.a 1.a, ove la citazione del vol. LXIII, p. 177, per fallo tipografico è indicata col XLIII, per essersi posto L dopo X. I polacchi sempre pii e divotissimi della suprema dignità pontificia, benchè palatini, primogeniti, generali ec., mai pretesero distinzione, e sino a mg.r Ruffo ogni volta aveano deposto la spada e il cappello nell'entrare dal Papa. Lord Salisbury acattolico inglese dimorante in Roma sotto Clemente XI, promosse la pretensione che tutti i lord fossero trattati come i grandi di Spagna e gli altri sunnominati, ed ammessi dal Papa con ispada e cappello. Si oppose fortemente mg.r Ruffo, per l'anteriore praticato, e pel riflesso che in Inghilterra, Scozia e Irlanda tutti quelli che godono i titoli di conte, marchese, duca o principe sono lord, tanto se sono della 1.a che della 2.a o 3.a riga di nobiltà. Bensì opinò, che non si dovesse negare a'lord cattolici di primaria famiglia d' uno de' 3 regni, ma giammai concederlo a chi fosse acattolico. Tuttavia si negò a lord Cardingan cattolico di 3.a sfera con titolo di conte, e dovè contentarsi di portar la sola spada. A' procuratori di s. Marco si permetteva l'entrare dal Papa in ispada e cappello, come avvenne col veneto loro concittadino Alessandro VIII con 3 procuratori. Avendo poi il Papa decorato Lando, uno di essi, del cavalierato dello *Speron*

d'oro (*V.*), e cintagli di sua mano la spada in presenza di 16 cardinali, stimò quindi mg.r Ruffo non poterglisi negare che con essa si recasse all'udienza, e sedè avanti al Papa. Aggiunge, che a niun altro nobile veneziano poteva competere tali prerogative della spada e cappello nella pontificia udienza, dopo non essere state permesse a'procuratori della repubblica. A'patriarchi, arcivescovi, vescovi, prelati e preti di qualunque grado nobile, non si permetteva di recarsi all'udienza del Papa con berretta e cappello in mano. Si permise solo al suddetto principe d'Armstadt il cappello, mentre avea le altre narrate pretensioni. Dovendosi introdurre insieme dal Papa una dozzina di cavalieri forastieri, il maestro di camera chiamava i capitani de' cavalleggieri e gli uffiziali svizzeri di guardia ad assistervi per decoro e sicurezza del principe (come si fa in cappella da'capitani ed esenti delle guardie nobili, che si schierano da un lato del trono, mentre i forastieri si recano a ricevere dal Papa le candele, le ceneri, le palme, gli *Agnus Dei* benedetti), ed in questo solo caso ritenevano la spada e il cappello. Quanto alla precedenza nell' introdurre all' udienze, prima entravano gli ambasciatori e ministri de' sovrani, poi i patriarchi, arcivescovi, vescovi, prelati distinti per cariche e nascita, principi, duchi, altri prelati, cavalieri, e di mano in mano l'altre persone secondo la loro qualità. Se però il Papa voleva alcuno prima d'ogni altro, non si osservavano formalità. Il maestro di camera colla sua equità e accorgimento talvolta preferiva a' prelati e cavalieri quelle persone di minor condizione, che da molto tempo aspettavano o erano ritornate per avere udienza. I generali d'ordini religiosi cospicui entravano dopo i vescovi. Il principe assistente al soglio, gli ambasciatori e il governatore di Roma, se venivano per servire il Papa nelle cappelle, si trattenevano nella 1.a anticamera segreta; quando poi recavansi per l'udienza doveansi fermare nell' anticamera nobile della bussola di damasco. In questa si trattenevano i conservatori di Roma per le dette funzioni, ma nel ritorno entravano co' nominati nella prima anticamera segreta. Osservasi che alcuni stili conviene custodirli senza ricercarne il perchè. Nuovamente in questo capo s'ingiunge: Niuno di qualsivoglia condizione, qualità e grado, sovranità e altro può portare guanti in anticamera del Papa. Le regine stesse se li levavano; e se qualche cardinale o ambasciatore se ne dimenticavano, gentilmente doveano avvisarli il maestro di camera o i maestri di ceremonie. Le lancie spezzate, o cavalieri di guardia, avvertivano quelli che li portavano in mano, e altrettanto doveano fare i camerieri segreti. Que' religiosi che nell' inverno usavano quel mantello, che non adoperavano nell'estate, doveano deporlo prima d'entrare dal Papa, il che precipuamente si faceva da'cappuccini, minori osservanti, riformati, minimi, agostiniani romitani (o meglio gli scalzi), ed altri inclusivamente a' generali e allo stesso predicatore apostolico, poichè i mantelli che si ponno lasciare non sono considerati come veri abiti regolari, dovendo questi comparire dinanzi al Papa col solo abito essenziale di religioso. Alcuni generali religiosi solevano mandare abusivamente dal maestro di camera, per sentire quando potevano umiliarsi all'udienza del Papa; ma il prelato rispondeva di contentarsi di farglielo sapere dopo giunti in anticamera. In congiuntura de'*capitoli generali*, costumandosi ammettere al bacio del piede tutti i frati vocali o capitolari, si assegnava loro il giorno, per non farli più volte vedere per Roma incedere processionalmente; e se s'incontrava qualche *cappella*, nella medesima si riceveano terminata la funzione. Capo 24: *Personaggi che entrarono con ispada e cappello in mano all'udienze di Innocenzo XII e Clemente XI, essendo maestro di camera mg.r Tommaso Ruffo.* Sono notati: i prin-

cipi e duchi (molti de' quali grandi di Spagna) Colonna, Piombino, Odescalchi, Caserta, Palestrina, Chigi, Sora, Rospigliosi, Giustiniani (che fu anco al soglio), Savelli (appoggiato da due camerieri segreti e ricevuto da Clemente XI allo scrittoio affinchè si appoggiasse, giacchè non si reggeva in piedi), di Carbognano (vero ceppo di casa Colonna il cui padre fu al soglio di Clemente X), Poli (che sempre n'ebbe la prerogativa qual maestro del s. Ospizio), Altieri, Borghese, Dietrichstein, Due Ponti, Pescara più volte, Santobuono, Popoli di casa Cantelmi, Monteleone, Airolo di casa Caracciolo, Castiglione, Laurenzana di casa Caetani, Belvedere, Norfolk di sangue regio d'Inghilterra, della Mirandola, il conte di Novellara come sovrano de' suoi feudi. L'Abbate di Pompona con cappello, ambasciatore di Francia a Venezia, che pretese lo sgabello, ma non fu dato come trattamento insolito pegli ambasciatori regi destinati ad altre corti regie, benchè si rammentò il praticato co' vicerè di Sicilia, e specialmente col Gramoville ambasciatore di Francia a Venezia, nel 1645 condotto a palazzo dal cardinal Bichi. Questi entrò da Innocenzo X con ispada e cappello, e fu inteso in piedi appoggiato ad un tavolino, stando anche il cardinale in piedi; ed in altre lunghe udienze restò pure in piedi, sedendo il Papa nel trono. Il Papa gli donò una corona, e dal maestro di casa palatino gli mandò due bacili di agrumi e sparagi, 4 di dolci e una nobile cassa di cioccolata. Cap. 25: *Personaggi entrati con ispada senza cappello all' udienze d' Innocenzo XII e Clemente XI, essendo maestro di camera mg.r Ruffo.* Il principe d. Augusto Chigi primogenito. Il principe d. Emilio Altieri con l'avo. Il duca d'Acquasparta. Il principe di Forano. Il duca Sforza Cesarini, ad onta che per portare il cappello addusse d'averlo sempre portato dopo essere stato ambasciatore per la presentazione del *Tributo* della *Chinea* (*V.*): essendosi nascosto il cappello sotto il feraiolo gli fu fatto lasciare e allora egli depose anco la spada. Il principe Vaini. Il duca Salviati, nè gli valse per portare il cappello la presentazione di brevi co' quali Clemente VII dichiarò i suoi antenati parenti (lo furono pure di Leone X), per non essere mai stati al soglio. Il principe della Guardia primogenito del duca di Matalone. Il principe della Motta primogenito del duca della Bagnara e nipote di mg.r Ruffo. Il duca di s. Giovanni. Il cav. di Malta Carafa, governatore della squadra delle galere di Sicilia. Il conte di Lembergh primogenito dell'ambasciatore imperiale. Il principe Hercolani. Il conte Borromeo primogenito. Il primogenito del pari e duca Viliars. Il marchese della Pier savoiardo, luogotenente generale dell' armi di Savoia, per intercessione del cardinal Barberini. Il primogenito del duca di Gordon cattolico scozzese. M.r di Mursin luogotenente generale dell' armi di Francia in Italia, nipote di madama de Maintenon: inutilmente pretese il cappello. Il duca di Mugnano. Il principe di Sermoneta primogenito del duca di Caserta col padre. D. Carlo Grillo figlio del marchese grande di Spagna. Il duca Brancacci difensore di Cadice. Lord Carles. Il conte Lagnascki inviato del re di Polonia. Cap. 26: *Personaggi di qualità ammessi all'udienza di Clemente XI senza spada e senza cappello.* Il Marchese Navaretta consigliere regio di Napoli. Il figlio del generale di Sassonia. Il general Grimaldi. D. Domenico Rocco maestro di campo. Il senatore Gonzaga. Il procuratore di s. Marco Contarini, cogli altri nobili veneti Foscari e Morosini. Il procuratore di s. Marco Zeno, già ambasciatore veneto a Vienna. Il conte di Archien cavaliere del Toson d' oro. Il principe Jablowsky e 3 principi Samoski. Il Palatino di Russia. Il principe di Belvedere prete senza formalità, benchè da secolare Innocenzo XII l' avea ricevuto con ispada e cappello. Il duca di Pagani-

ca cavalier del Toson d' oro. Il marchese di Sciarò. Il primogenito del duca d'Acquasparta, benchè prese il titolo di duca di Rignano, perchè il padre portava la sola spada. Il principe di s. Angelo. I figli del general Lubomirsky polacchi. Lord Hamilton. Il secondogenito del principe Rospigliosi, come tutti i secondogeniti delle primarie case. Il principe di Casolito. Il duca Muti. Il duca Sannesi. Il conte di Starembergh. Il duca Mattei (però dipoi Clemente XI gli concesse di presentarsi alla pontificia udienza anche col cappello in mano, il che notai nel vol. LV, p. 230). Il duca di Monfort. Il duca di Galizia. I primogeniti de' lord Roxbrugh e Bemenon acattolici. Lord Waldegrane nato da una figlia naturale di Giacomo II. Capo 59: *Istruzioni del 1790 sul praticato nella corte pontificia particolarmente da Benedetto XIV a Pio VI inclusive.* Contenendo cose già riferite, riporterò soltanto quelle che non lo furono o meritevoli di menzione. Dopo i particolari minuziosi de' diversi incontri e accompagni dei maestri di camera, con que' personaggi che li godevano nell'udienze, ne' palazzi Vaticano e Quirinale, colle loro diversità; in tale capo si avverte, che nella 1.ª anticamera segreta non s'introduceva verun estraneo, che veniva per l'udienza, nè ambasciatore, nè principe. Essa avea la bussola di legno, che rispondeva all' anticamera nobile della bussola di damasco. Indi si dice che alle dame titolate si davano cuscini per sedere in numero di due o tre, ed anche quattro secondo l'età e condizioni delle medesime; le non titolate non siedevano mai avanti il Papa, regolandosi tale udienze con istruzione del maestro di ceremonie. Non s' introducevano dame dal Papa se non erano condotte dalle dame sue parenti, o dagli ambasciatori o dalle principesse serenissime. Se durante l' udienza suonava l'*Ave Maria,* entrava dal Papa il maestro di camera per avvisarlo, onde alzarsi in piedi e recitare l'*Angelus Domini.* Due camerieri segreti partecipanti doveano assistere alla portiera e porta contigua alla camera ove il Papa dava udienza; nell'udienze e funzioni pubbliche doveano esservi tutti. I camerieri d'onore d' abito paonazzo vegliavano al servizio della bussola di damasco, ed essi soli alzavano le cortine (queste portiere non più esistono). Con essi assistevano nell' anticamera nobile i prelati domestici. Una 3.ª parte di bussolanti dovea assistere all' anticamera della bussola di legno contigua all'anticamera di quella di damasco, e portavano l'ambasciate a' camerieri d'onore, che le comunicavano a' segreti, i quali le partecipavano al maestro di camera. Altrettanti camerieri *extra* e scudieri assistevano al servizio e custodia delle porte della camera de' bussolanti loro residenza. I bussolanti, i camerieri *extra*, gli scudieri pel disposto nel 1678 servivano per turno ogni 3.ª settimana. I camerieri *extra* e gli scudieri col mezzo de' bussolanti si doveano mandare le ambasciate, ed in loro assenza supplivano i camerieri *extra.* I capitani de' cavalleggieri e le loro cornette, gli uffiziali svizzeri e le lancie spezzate, assistevano nell'anticamera della bussola di damasco, passando nell'anticamera segreta quando il Papa ammetteva al bacio del piede una comitiva di forestieri o le famiglie degli ambasciatori. Gli aiutanti di camera del Papa doveano essere di guardia almeno due per giorno, uno di 1.ª guardia, l' altro di 2.ª Il 1.° non dovea mai partire dalla camera dietro quella nella quale dava udienza il Papa, e l'altro dovea trovarsi pronto nelle ore più necessarie al servizio del Papa, come di vestirlo e spogliarlo, e nel tempo in cui il primo andava a pranzo. In tempo dell'udienza gli scopatori segreti non potevano penetrare nell'anticamere, ma restare nella loro stanza di guardia per ubbidire a' cenni degli aiutanti di camera. Questi per ambasciate al maestro di camera e camerieri segreti, per parte del Papa, si recavano nell' anticamera segreta. Il decano pe' bussolanti passava le sue amba-

sciate, e se occorreva parlare al maestro di camera recavasi nella stanza degli scopatori segreti. I famigliari intimi cubiculari del Papa erano subordinati al maestro di camera; i famigliari palatini al maggiordomo, così i palafrenieri, ma nelle cose di servizio del palazzo, ed egualmente i bussolanti, camerieri *extra* e scudieri, tranne il tempo delle udienze. Nel quale dipendevano dal maestro di camera eziandio tutte le guardie, nel resto dipendenti dal maggiordomo. In attualità del servizio de' treni, la scuderia che vi si impiegava dipendeva dal maestro di camera, nel rimanente dal maggiordomo. In seguito l'udienze continuarono ad essere distribuite quasi in tutto come per l'addietro. Occorrendo al Papa di mandare un'ambasciata ad alcun personaggio, inviava un cameriere segreto, e talvolta un bussolante idoneo. Alessandro VIII si servì d'un bussolante per un' ambasciata a d. Ferdinando Valdes naturale di Filippo V e generale d'artiglieria. Vi andò con un frullone palatino e due palafrenieri. Facendo annunziare il suo arrivo, fu ricevuto alla carrozza da due gentiluomini, e incontrato in sala da d. Ferdinando che gli diè la destra, indi lo fece sedere e cuoprire. Nel partire fu accompagnato fino a capo le scale.

Per le strepitose politiche vicende che grandemente afflissero il fine del secolo passato, e stranamente travolsero tutto l'ordine pubblico in Europa, prevalendo lo spirito democratico all'antica aristocrazia e alle norme araldiche, quasi dappertutto si dismisero buona parte de'pesanti, eccessivi e minuziosi ceremoniali di etichetta e di trattamento. Depauperato lo stato pontificio dagl'invasori francesi e dall'effimera repubblica, negl' inizi del corrente secolo Pio VII fu costretto restringere il numero e le provvisioni della *Famiglia Pontificia* (*V.*), e fece semplicizzare diversi ceremoniali di trattamento civile e così quello dell'udienze, ed il restante della romana corte restrinse il precedente splendore di treni, di abbigliamento e di corteggio. Indi per le nuove circostanze deplorabili della 2.ª occupazione de'dominii della s. Sede e deportazione del Papa, dopo l'altra restaurazione della *Corte di Roma* (vocabolo di cui riparlai a SEDE APOSTOLICA), pel progrediente spirito pubblico del secolo manifestamente propenso alla libertà e alle novità, che alterò persino le convenienze del *Saluto* (*V.*) e per lo *Starnuto* (*V.*), vieppiù si ommise rilevante parte delle costumanze antiche di civile convivenza gerarchica e graduatoria, e s'introdussero forme più semplici e di lieve distinzione; mentre dall'altro lato e in generale, con solenne contraddizione, si cadde in pregiudizievoli e miserabili eccessi, sia pel fatale, immorale e rovinoso *Lusso* (*V.*), anche di *Lutto* (*V.*); sia pel ridicolo e prodigo cumolo de' *Titoli d'onore* (*V.*); sia per la quasi generale profusione di *Ordini* e *Decorazioni* e insieme di gradi equestri, e talvolta non senza esposizione di chi li riceve, sebbene nella più parte direttamente o indirettamente sono provocati da loro stessi con insistenze vane ed ambiziose, per reputarsene degni e meritarli. Quanto all'udienze del Papa, s'introdussero que'semplici ceremoniali di cui trattai a'propri luoghi, e che accennai qui in principio, oltre quanto mi resta e vado a dire. I prelati maestri di camera sogliono stampare per regolamento dell'anticamera pontificia la tabella da loro sottoscritta de'giorni d'udienza e delle vacanze. Dalla collezione che posseggo dal 1831 a oggi, comincierò dal riprodurre la 1.ª pubblicata con approvazione di Gregorio XVI da mg.ʳ Pandolfi-Alberici poi cardinale, e quindi farò delle osservazioni delle altre, per la soppressione d' alcuni ministri e sostituzione d' altri, oltre alcune variazioni; e su quella in vigore. *Udienze destinate da Nostro Signore a' qui descritti*, i quali tutti hanno articoli. Lunedì nella *mattina*, cardinal segretario de'memoriali, generali e procuratori ge-

nerali religiosi, e secolari che l'aveano implorata: nella *sera* i mg.ri segretario del concilio, e de' brevi a' principi. Martedì nella *mattina*, cardinal pro-datario con mg.r sotto-datario, cardinal segretario dei brevi, mg.r segretario della concistoriale, mg.r elemosiniere, p. maestro del s. Palazzo: nella *sera* i mg.ri maggiordomo, segretario di consulta, segretario degli affari ecclesiastici. Mercoledì nella *mattina*, i mg.ri governatore di Roma, uditore della camera, tesoriere, segretario del buon governo, presidente dell'annona e grascia, presidente degli archivi e ipoteche, presidente delle strade ed acque, presidente della zecca; nella *sera* i mg.ri assessore del s. offizio, e segretario delle lettere latine. Giovedì nella *mattina*, congregazione del s. offizio alle 2 antimeridiane, innanzi o dopo la quale hanno l'udienza i cardinali prefetto di propaganda, e vicario di Roma; quando non vi è una congregazione vaca l'udienza; nella *sera* i mg.ri uditore del Papa, e segretario de' brevi a' principi. Venerdì nella *mattina*, cardinal pro-datario con mg.r sotto-datario, i cardinali segretario dei brevi e segretario de' memoriali, i mg.ri commendatore di s. Spirito, e segretario de' riti: nella *sera* il cardinal penitenziere maggiore, e mg.r segretario de' vescovi e regolari. Sabato nella *mattina*, i mg.ri governatore di Roma, tesoriere, economo e segretario della fabbrica di s. Pietro, e presidente dell'armi, senatore di Roma, conservatori e loro fiscale; nella *sera* i mg.ri segretario delle lettere latine, e promotore della fede, maestro di casa de' palazzi apostolici ogni 15 giorni. Domenica nella *mattina*, vaca l'udienza; nella *sera* i mg.ri segretario di propaganda, e uditore del Papa, amministratore generale de' lotti ogni 15 giorni. I cardinali camerlengo, prefetti delle congregazioni, presidente de' sussidii potranno avere l'udienza ogni giorno, tranne il lunedì e i giorni di vacanze. Mg.r presidente di s. Michele, e mg.r presidente dell'ospizio di s. M.a degli Angeli o pia casa d'industria, ogni 15 giorni. L'ora in cui si apre l'udienza è alle 3 antimeridiane nella mattina; nella sera all'Ave Maria o ore 24. *Giorni ne' quali vaca l'udienza.* Gennaio, s. Antonio abbate, Cattedra di s. Pietro in Roma, ss. Fabiano e Sebastiano, Conversione di s. Paolo. Febbraio, Cattedra di s. Pietro in Antiochia, s. Mattia apostolo. Marzo, s. Tommaso d'Aquino, s. Francesca romana, s. Gregorio I Magno, Aprile, s. Marco, Maggio, ss. Filippo e Giacomo, Invenzione della Croce, s. Pio V, Giugno, Commemorazione di s. Paolo. Luglio, Visitazione della B. Vergine, s. Maria Maddalena, s. Giacomo apostolo, s. Anna. Agosto, s. Pietro in Vincoli, Madonna della Neve, s. Lorenzo, s. Rocco, s. Bartolomeo apostolo, Decollazione di s. Giovanni Battista. Settembre, Esaltazione della Croce, s. Matteo apostolo. Ottobre, s. Francesco d'Asisi. Novembre, s. Martino vescovo, s. Caterina, s. Andrea apostolo. Dicembre, s. Lucia, s. Tommaso apostolo. Inoltre vaca l'udienza in tutte le feste di precetto ed in tutti i giovedì dell'anno, in tutti i giorni di cappella papale (eccettuate le sere delle domeniche di quaresima e dell'avvento), pel concistoro (cioè in tutti i concistori pubblici, e pei segreti la sola mattina), per l'esame de' vescovi, per le congregazioni avanti al Papa *Coram SSmo*, per le prediche in palazzo, dal 1.° lunedì di carnevale inclusive fino al mercoledì delle ceneri, dal martedì santo inclusive fino al lunedì in *Albis*, dal sabato di Pentecoste inclusive fino a tutta l'8.a, dal giorno di s. Francesco fino a quello di s. Martino, cioè da' 4 ottobre inclusive all'11 novembre, dalla vigilia di Natale inclusive fino al giorno dell'Epifania. Nella riferita tabella e nelle altre non sono accennate le udienze domandate al Papa per organo del segretario di stato dal corpo diplomatico, nè quelle di altri che l'invocano pel maestro di camera: neppure lo sono l'udienze quotidiane de' cardi-

nali segretario di stato, e segretario per gli affari di stato interni istituito nel 1833, tranne il giovedì, per impotenza o assenza de'quali aveano l'udienza i sostituti, come si pratica in quasi tutte le altre cariche. I segretari di stato e loro sostituti aveano l'udienza ordinaria nella mattina (la straordinaria essendo libera a tutte l'ore), prima dell'udienza ordinaria, introdotti dagli aiutanti di camera per la 2.ª anticamera segreta; cioè il segretario di stato i martedì, venerdì e domenica, il segretario per gli affari di stato interni i lunedì, mercoledì e sabato, solo vacando nelle feste di Pasqua, ss. Pietro e Paolo, e s. Natale, pe' pontificali che deve celebrare il Papa. Sebbene in tabella pel maggiordomo fosse stabilito il martedì sera, Gregorio XVI l'udì ogni mattina, tranne le feste e alcune vacanze, e occorrendo a qualunque ora, introdotto dagli aiutanti di camera nella mattina ordinariamente avanti i detti cardinali segretari. Veramente i Pontefici, e credo che niuno più di me possa affermarlo, non conoscono di fatto mai vacanza, non hanno nè giorno nè ora propriamente liberi e d'intera quiete, essendo più occupati, generalmente parlando, ne'giorni delle sedicenti vacanze. Sempre senza interruzione di giorno e di ora, i Papi indefessamente impiegano il prezioso tempo o nel ricevere all'udienza o nell'applicare agli affari della Chiesa e del principato temporale, o nel celebrare e assistere le sagre funzioni, o nell'esercizio molteplice, gravissimo e laborioso della sublime duplice rappresentanza. Gli stessi *Viaggi* e *Villeggiature* (*V.*) pe'Papi sono una continuazione di udienze, e di continue occupazioni e prestazioni, di atti di beneficenza, nelle quali si fanno tutto a tutti. La condizione del *Papa* (*V.*) è quale la descrissi e celebrai in innumerabili articoli, quale la definirono Adriano IV e Marcello II, ed arroge che io anco qui il ripeti: *Che niuno è più miserabile del romano Pontefice* (*V.*); *tutta la felicità di questo è l'amarezza; la Cattedra di s. Pietro è circondata di pungoli; e il peso è tale, che opprime gli omeri più robusti!* Finalmente il Papa è veracemente quale virtuosamente s'intitola: *Servus Servorum Dei* (*V.*). Nel 1832 divenuto maestro di camera mg.ʳ Fieschi ora cardinale, pubblicò la tabella delle udienze e delle vacanze, dalla quale ricavo le seguenti aggiunte e varianti. Lunedì *mattina*, udienza al cardinal presidente de'sussidii: nella *sera* al cardinal prefetto di segnatura. Martedì *sera*, udienza al cardinal presidente della congregazione della revisione de'conti. Mercoledì *mattina*, udienza al cardinal prefetto dell'immunità. Sabato *sera*, cessò l'udienza al maestro di casa de' ss. Palazzi, per le frequenti e quasi quotidiane udienze accordate al maggiordomo. Domenica *sera*, udienza al presidente di s. Michele ogni 15 giorni. Divenuto maestro di camera mg.ʳ Pallavicino, poi maggiordomo e di presente arcivescovo di Pirgi *in partibus*, nel 1840 pubblicò la tabella dell'udienze e delle vacanze. In questa osservo concessa l'udienza nel lunedì *mattina* a mg.ʳ segretario della disciplina regolare, e tolti i nomi de'generali e procuratori generali, e de' secolari genericamente, i quali tutti venivano esauditi nel domandarla per detta o altra mattina. Nel martedì *mattina*, tolta l'ordinaria udienza al segretario della concistoriale, trasportata al mercoledì sera, e invece sostituita e trasferita quella di mg.ʳ presidente di s. Michele ogni 15 giorni: nella *sera* levata l'udienza al segretario degli affari ecclesiastici e trasportata al mercoledì *sera*. Nel mercoledì *mattina*, tolta al cardinal prefetto dell'immunità, al segretario del buon governo ed a'presidenti delle strade e della zecca, ed in vece concessa al cardinal prefetto dell'acque e strade: nella *sera* aggiunte le dette udienze de'segretari degli affari ecclesiastici, e del concistoro. Nel giovedì *sera* accordata al direttore del debito pubblico. Nel sabato *sera*, tolta l'u-

dienza ordinaria al promotore della fede, però da domandarsi al bisogno, ed invece stabilita a'cardinali camerlengo, e vicario di Roma. Le udienze della *mattina* si fissarono a ore 2 1/2 antimeridiane. Noterò che le riportate variazioni hanno origine anteriore, che non posso stabilire per avere smarrito la tabella pubblicata da mg.r Massimo, successivamente maestro di camera, maggiordomo e cardinale. Nel 1842 fatto maestro di camera mg.r de Medici, ora cardinale, il 1.° gennaio 1847 pubblicò altra sua tabella per l'udienze e vacanze collo stemma del regnante Pio IX che l'approvò. Eccone le variazioni. Lunedì *mattina*, l'udienza fu levata al cardinal presidente de' sussidii e trasferita al martedì *sera*, ed in vece concessa una volta al mese al cardinal prefetto del buon governo (carica poco dopo cessata), ed ai mg.ri promotore della fede e avvocato dei poveri: nella *sera* fu trasferita quella dell'economo e segretario della fabbrica di s. Pietro che l'avea il sabato mattina. Martedì *sera*, trasferiti il detto presidente de' sussidii, e mg.r commendatore di s. Spirito una volta al mese, questi prima godendo l'udienza il venerdì mattina. Mercoledì *mattina*, le udienze de' mg.ri presidenti dell'annona e grascia, e degli archivi e ipoteche ridotte a una volta al mese. Nella domenica *sera* fu concessa stabile a mg.r segretario degli studi. L'orario si fissò, per le congregazioni avanti al Papa le ore 9 antimeridiane, e le 10 l'udienze giornaliere della *mattina*, continuandosi quelle della *sera* all' Ave Maria. Si dichiarò, che l' udienza pubblica si teneva due volte al mese di giovedì alle 9 antimeridiane, e quando cadeva la congregazione avanti al Papa doveasi trasferire al giovedì seguente. La descrissi nel vol. XLI, p. 139, ma poi cessò. Ivi dissi pure dell'udienza pubblica accordata una volta al mese alle donne nel Caffeamus del giardino Quirinale, e come procederono le due ch'ebbero luogo. Il regnante Pio IX col moto-proprio de' 12 giugno 1847, sul consiglio de' ministri, decretò: § 38 e seg. I ministri conservano il privilegio dell'udienza sovrana: lo conservano pure i capi de' dicasteri, qualora ne godano attualmente. Ogni ministro farà rapporto speciale al sovrano degli affari dipendenti dal suo ministero, proposti e deliberati nel consiglio; quindi parteciperà le risoluzioni sovrane al segretario, per parteciparle a'singoli membri del consiglio medesimo. Tutti i ministri e tutti i capi di dicastero che godono il privilegio dell' udienza sovrana, dovranno riferire al cardinal segretario di stato le decisioni e gli ordini del sovrano. Quindi con l'altro moto-proprio dei 29 dicembre 1847, egualmente sul consiglio de'ministri, dispose cogli art. 89 e 90: I soli ministri seguitano a godere regolarmente dell' onore dell'udienza sovrana, la quale cessa per tutti gli altri capi di dicasteri subalterni ed annessi a' ministeri. L'udienza è ordinariamente una volta per settimana a ciascun ministro; eccettuati que'ministri pe'quali il sovrano disponga diversamente. Divenuto mg.r Borromeo Arese maestro di camera, il 1.° agosto 1850 stampò la tabella dell'udienze e delle vacanze coll' assenso del Papa, ed è la seguente attualmente in vigore. Lunedì *mattina*, cardinal segretario de' memoriali, ministro delle armi, mg.r segretario della disciplina regolare il 1.° e 3.° lunedì del mese, mg.r promotore della fede il 2.° lunedì, mg.r avvocato de' poveri il 4.° lunedì, mg.r presidente dell'accademia de' nobili ecclesiastici il 1.° lunedì: di *sera*, cardinal prefetto di segnatura, mg.r segretario del concilio, mg.r economo e segretario della rev. fabbrica di s. Pietro, mg.r segretario dei brevi a'principi. Martedì *mattina*, cardinal segretario de'brevi, cardinal pro-datario con mg.r sotto-datario, cardinal visitatore dell' ospizio apostolico di s. Michele 1.° e 3.° martedì del mese, mg.r elemosiniere, p. maestro del s. Palazzo: di *sera*, mg.r commendatore di s. Spirito 2.°

martedì, mg.r segretario di consulta. Mercoledì *mattina*, ministro de'lavori pubblici, ministro dell'interno, mg.r vice-camerlengo direttore generale di polizia, mg.r tesoriere ministro delle finanze: di *sera*, mg.r assessore del s. Offizio, mg.r segretario del concistoro, mg.r segretario degli affari ecclesiastici, mg.r segretario delle lettere latine. Giovedì *mattina*, congregazione del s. Offizio : di *sera*, mg.r uditore di Sua Santità, mg.r segretario de'brevi a'principi, mg.r sostituto de' sagri riti 1.° giovedì d'ogni mese. Venerdì *mattina*, cardinal segretario de' brevi, cardinal prodatario con mg.r sotto-datario, cardinal segretario de'memoriali, mg.r segretario de'riti: di *sera*, cardinal penitenziere maggiore, mg.r segretario de' vescovi e regolari. Sabato *mattina*, mg.r vice-camerlengo direttore generale di polizia, mg.r tesoriere ministro delle finanze (mg.r ministro di grazia e giustizia, ministero poi riunito a quello dell'interno) : di *sera*, cardinal vicario, mg.r segretario delle lettere latine, mg.r segretario della visita apostolica il 3.° sabato d'ogni mese. Domenica di *sera*, mg.r segretario di propaganda, mg.r uditore di Sua Santità, mg.r segretario degli studi. Nel resto per le vacanze si continua ad osservare il precedente e suddescritto sistema. Mg.r de Medici il 1.° gennaio 1843 pubblicò stampato il *Regolamento per il servizio interno dell' Anticamera Pontificia ne'giorni d' udienza*. Questo è del seguente tenore. » Antichissime sono le prescrizioni che hanno regolato in tutti i tempi il servizio interno dell'Anticamera Pontificia, ed è stato riconosciuto sempre utilissimo al buon andamento di rinnovellarne di tratto in tratto la osservanza: quindi è, che il Maestro di Camera di Nostro Signore, tenendo fermo alla massima di doversi stare strettamente a quanto trovasi stabilito dagli antecessori, che per orale tradizione si trasmetteva a' Maestri di Camera *pro tempore*, rende pubblico colle stampe il presente Regolamento, affinchè tutti coloro che sono addetti al servizio dell' Anticamera Pontificia vi si possano conformare. I. Non sarà permesso ad alcuno che presta il servizio nell'anticamere ne'giorni d'udienza di penetrare in quella segreta, pria che il maestro di camera si presenti al suo posto. II. Ciascheduno dovrà occupare l' anticamera corrispondente al grado, senza confondersi cogli altri dell'anticamere diverse. III. Le ambasciate saranno passate da anticamera in anticamera col mezzo di coloro che prestano il respettivo servizio, ed in tal modo giugneranno insino al maestro di camera : qualora si trattasse di soggetti che dovessero premurosamente parlargli, ma che non godono dell' onore di entrata, allora accompagnati dal bussolante si fermeranno nell'anticamera d'onore, ove il maestro di camera si recherà per sentirli. IV. Non tutte le persone che sono ammesse all'udienza hanno la stessa qualità, lo stesso grado, e godono gli stessi privilegi ; ed è perciò che nel palazzo sovrano vi è la distinzione delle diverse anticamere; quindi nell' anticamera segreta, oltre gli Emi. e Rmi. signori Cardinali che vi passano di diritto, possono avervi l' ingresso i patriarchi, gli arcivescovi e vescovi, i prelati di mantelletta, il maestro del s. palazzo apostolico, i camerieri segreti partecipanti in abito paonazzo (rammento che fra di essi, oltre quei di tal nome, si comprendono ancora l'elemosiniere, il segretario de'brevi a' principi, il sostituto della segreteria di stato, il sotto-datario, il segretario delle lettere latine), i camerieri segreti soprannumeri in abito paonazzo, i camerieri segreti di spada e cappa, i ceremonieri pontificii, i cavalieri gerosolimitani, i principi assistenti al soglio, il senatore, i conservatori, i principi, gli ambasciatori, i ministri e incaricati delle potenze estere, i generali d'armata: tutti gli altri costituiti in dignità, o gradi, o titoli debbono prender posto nell'anticamera d'onore: e da ultimo coloro i quali vanno compresi nella clas-

se comune si debbono fermare nell' anticamera de'bussolanti, e al momento dell'udienza l'un dopo l' altro verranno introdotti come appresso. V. L' udienza sarà regolata nel seguente modo. Li bussolanti richiederanno alle persone non costituite in dignità, che si presenteranno nella loro anticamera, il biglietto d' udienza, a meno che questa per la strettezza del tempo non sia stata accordata a voce, ed in questo caso interpelleranno il segretario del maestro di camera: essi accompagneranno le persone ammesse insino alla bussola dell'anticamera d'onore, e dopo averne indicato al cameriere d'onore il nome e la qualità, ritorneranno al loro posto; il cameriere d'onore, giusta la prescrizione dell'articolo IV, se le persone introdotte godono dell' ammissione nell' anticamera segreta, le accompagnerà sino alla bussola stessa, indicando al cameriere segreto soprannumerario il nome e la qualità: se poi le persone non godono di tale onore, prenderanno posto nell' anticamera d' onore. VI. Al momento dell'udienza il maestro di camera indicherà al cameriere segreto soprannumerario il soggetto che dev' essere ammesso; qualora questi si trovi nel l'anticàmera segreta, il cameriere segreto soprannumerario lo inviterà ad accostarsi, ond'essere introdotto; trovandosi nel l'anticamera d'onore, ne passerà l'avviso al cameriere d'onore, e se poi trovasi nell'anticamera de' bussolanti, il cameriere d'onore ne passerà l'avviso. VII. La sentinella delle guardie nobili postata alla bussola dell' anticamera prossima a quella de' bussolanti, non permetterà l'ingresso nell'anticamera d' onore ad alcuno, che non sia accompagnato da'bussolanti: coloro che non vanno soggetti a tale formalità sono gli stessi contemplati nell'articolo IV, e più i palatini in generale, e quei che si trovano in attual servizio: questa eccezione però non esclude l'obbligo che hanno i bussolanti di accompagnare tutti sino alla bussola dell'anticamera d'onore; ma serve per intelligenza della sentinella, perchè non si opponga all'entrata di coloro che hanno libero l'accesso. VIII. La sentinella della civica scelta (ora guardia palatina) postata alla porta dell'anticamera de' bussolanti, non permetterà l' accesso nella stessa ad alcun cameriere che segue il suo padrone: ne' casi solamente di sagre funzioni nell'appartamento, nei quali gli Emi. e Rmi. signori Cardinali nella detta anticamera de'bussolanti indossano le cappe, e di poi terminata la funzione, dimettendole, riprendono le mantellette (e le mozzette), essendo ben dovuto che i camerieri (de' cardinali ad essi) prestino i loro servigi, la sentinella permetterà loro che entrino nella ripetuta anticamera, e dopo adempiuto il loro ufficio ne sortano, rimanendo nell'anticamera guarnita dalla civica scelta, ove debbono rimanere del pari i caudatari, a seconda della distinzione e gradazione che si fanno nelle stesse anticamere de'signori Cardinali, giacchè nell'anticamera dei bussolanti vi si trattengono i gentiluomini e maestri di camera de' lodati signori Cardinali, ed ivi sono pure il capitano aiutante maggiore della guardia capitolina (non più pel narrato superiormente, ma l'aiutante maggiore della guardia palatina), e l' uffiziale della guardia svizzera. IX. Circa il termine dell' udienza il cameriere segreto soprannumerario, previo il permesso ottenuto dal maestro di camera, passerà l'avviso al cameriere d'onore per approntarsi il frullone (onde riportarli alle loro abitazioni), e questi a'bussolanti, che ne avvertiranno il commissario battistrada. X. In tutte le sortite di Sua Santità dagli appartamenti i camerieri segreti soprannumerari, dietro gli ordini del maestro di camera, passeranno l'avviso a' camerieri d'onore, questi a'bussolanti, e ciascuno nell'anticamera respettiva aprirà le bussole di mezzo (di recente tolte). XI. Si spetta a'bussolanti di presentare al cameriere d'onore, e questi al segreto soprannumerario le co-

rone da benedirsi da Sua Santità, e con lo stesso ordine retrogrado riportarsi nell' anticamera de' bussolanti per consegnarsi al decano. XII. Tutte le volte che Sua Santità per funzioni in palazzo discende, li bussolanti di servizio alla quadratura (della cappella pontificia), ed alla seduta (dentro la quadratura stessa) debbono presentarsi nell'anticamera, ed accompagnare il corteggio tanto nel discendere, che nel salire. XIII. Quante volte Sua Santità passa nell'anticamera del trono (cioè in quella mentovata d'onore), sia nell'occasione de' concistori segreti, esame de' vescovi, congregazione de' sagri riti, sia per altre circostanze, tutte le anticamere passeranno indietro collo stesso ordine: terminata la funzione ciascun corpo tornerà al suo posto. XIV. Nelle anticamere pontificie ciascuno sì nel parlare, che in altro userà i riguardi ben dovuti al luogo ove risiede il sovrano (aggiungiamo, e sommo Pontefice). XV. Per conservarsi la esattezza della disciplina ne' diversi corpi militari che trovansi nell'anticamere pontificie, l'esente della guardia nobile di servizio, di tempo in tempo, durante le ore dell' anticamera, ne passerà la ispezione, non permettendo che le sentinelle passeggino, nè che tenghino l'arma a terra, ma al braccio durante il tempo della fazione. Lo stesso invigilerà perchè sieno resi da' diversi picchetti gli onori dovuti a misura del grado e della dignità di ciascuno nel modo come appresso. La guardia nobile farà parata colle armi agli Emi. e Rmi. signori Cardinali, a S. E. mg.r Maggiordomo di Sua Santità, all'Illmo. e Rmo. mg.r Maestro di camera, a' Sovrani e Principi reali, agli Ambasciatori, a' Principi assistenti al soglio, a' comandanti della guardia stessa, ed agli uffiziali del proprio corpo farà parata senz'armi. La civica scelta e la guardia capitolina (la 1.a stava nell'anticamera dell'attuale guardia palatina, che fu sostituita ad ambedue, la 2.a o capotori risiedevano nella 1.a anticamera ove sono i gendarmi e le due sentinelle svizzere), faranno parata a tutti gl' individui nominati di sopra, e più a' personaggi qui sotto descritti, a' monsignori governatore (ora vice-camerlengo direttore generale di polizia), uditore della camera, tesoriere e presidente dell' armi (ora al ministro delle armi laico), a' conservatori, al generale comandante in capo le truppe di linea, ed al proprio comandante in capo. Gli onori scambievoli tra corpo e corpo saranno regolati nel modo seguente. La civica scelta e la guardia capitolina (ripeto ora guardia palatina) faranno parata colle armi portate, nel passar la guardia nobile: questi due corpi poi si renderanno gli onori scambievoli com' è prescritto dall' ordinanza militare. L'unità del comando, com' è necessaria in ogni sistema militare, così in quello che riguarda il servizio nell'anticamere pontificie; quindi tutti i capi de' corpi militari in esse di servizio devono essere subordinati al comandante della guardia nobile, e oltre all'essere da questi ispezionati, debbono dargli il rapporto di tuttociò ch'è relativo al servizio stesso, e da lui solamente debbono ricevere gli ordini che il maestro di camera gli comunicherà. Sortendo Sua Santità, i distaccamenti di cavalleria che la scorteranno, saranno dipendenti dal comandante il distaccamento della guardia nobile, dal quale riceveranno gli ordini, ed a cui faranno il conveniente rapporto. Qualora uno di questi corpi avrà bisogno di far passare ambasciate nell'interno dell'anticamere, lo farà per mezzo del proprio capoposto, che ne passerà la domanda a quello che gli sta avanti, onde si serbi la dovuta trafila. XVI. Il maestro di camera nel rinnovare quest' antichissime prescrizioni, non ha altro scopo, che di risvegliare in tutti l' obbligo dell' adempimento, che il correre de' tempi ha fatto in parte obliare; persuaso d' altronde che tutti si faranno un dovere di scrupolosamente eseguirle, e che ciascuno

nella parte che lo riguarda concorrerà al mantenimento di quel lustro e decoro propri del trono ove siede il sommo Pontefice".

Nel vol. LV, p. 150 riportai il decreto della congregazione ceremoniale, emanato nell'anno 1851, sul modo come i cardinali e prelati debbono vestire nel recarsi all'udienza ordinaria e all'udienza privata del Pontefice. Oltre i sovrani e principi reali, i principi, gli ambasciatori e ministri de' sovrani, i marchesi di baldacchino che in Roma godono i privilegi de'principi, i camerieri segreti partecipanti di spada e cappa, le guardie nobili pontificie, i generali militari, sono ammessi all'udienza del Papa cingendo la *Spada* e portando in mano il cappello. Così i grandi di Spagna, non che i ciambellani d'alcune corti e i gentiluomini di camera, come di Spagna e delle due Sicilie, il senatore e conservatori di Roma, il senatore di Bologna. Il cappello devesi lasciare in anticamera e non reggerlo alla presenza del Papa, dai militari uffiziali dal maggiore sino al grado di generale, i quali ritengono la sola spada. La ritengono ancora i suddetti cavalieri di Malta, di s. Stefano e de'ss. Maurizio e Lazzaro (l'Artaud vi aggiunge i cavalieri della *Concezione* di Carlo III); i primogeniti de'principi, i nobili titolati in uniforme, i camerieri segreti soprannumerari e di onore di spada e cappa. Nel vol. XLI, p. 151 narrai come Gregorio XVI introdusse la benigna consuetudine di ricevere al bacio del piede, terminata l'ultima udienza d'ogni settimana, quelli che in essa erano stati di servizio nelle anticamere, cioè il cameriere segreto partecipante, e quelli soprannumerario e d'onore di *mantellone;* il cameriere segreto soprannumerario e quello d'onore di spada e cappa; l'esente delle guardie nobili, e l'uffiziale degli svizzeri, i quali ultimi insieme ai detti camerieri di spada e cappa, portano la spada e il cappello, siccome in attualità di servizio. Ora è stato concesso tale onore anche all'aiutante maggiore della nominata guardia palatina. Notai già che i guanti sono vietati a tutti quelli che vengono ammessi all'udienza del Papa, ed anticamente anche alle principesse reali. Si osserva che gli ambasciatori e ministri de'sovrani, impalmano un guanto e l'altro tengono sciolto. Si vuole che que'militari graduati a cui è permesso presentarsi al Papa colla spada al fianco e il cappello in mano, se hanno l'uso de'guanti, come finimento dell'uniforme, li possano impalmare. Ai soli cardinali in abito cardinalizio è permesso d'entrare all'udienza colla berretta in mano. I vescovi e i cubiculari pontificii si presentano all'udienza del Papa colle vesti loro proprie. Gli ecclesiastici ed i regolari vanno alla pontificia udienza colle vesti talari e religiose; i titolati con abiti di formalità o da città, o uniformi se ne godono l'uso; gli altri nobili ciascuno secondo il proprio rango; ed i particolari vestiti tutti di nero, e da qualche tempo anche co'pantaloni, mentre prima doveasi onninamente incedere con calzoni corti, calze nere di seta, e scarpe nere con fibbie. L'uso degli occhiali è interdetto a chi si presenta al Papa, e se alcuno non può farne a meno, o deve leggere, conviene che domandi il permesso. I cardinali, i principi, gli ambasciatori e ministri de'sovrani, i personaggi d'alto rango, i vescovi, i prelati, i camerieri segreti o soprannumerari sì d'abito paonazzo che di spada e cappa, i generali militari ed altri signori distinti godono la prerogativa di trattenersi nell'anticamera segreta; gli altri gradatamente nell'anticamera d'onore o nell'anticamera de'bussolanti. Si legge nel *Prospetto delle prerogative onorifiche del Senato Romano*, non solo che viene ammesso nell'anticamera segreta pontificia, ma che avrà la precedenza, quando sia unito al *Senatore di Roma*, nell'entrare all'udienza sopra i prelati, meno mg.r vice-camerlengo. Al *Senato Romano*, non essendovi il senatore, la precedenza gli compete, ma dopo i primi 4 *prelati* ossia

di fiocchetti. Nell' entrare all' udienza i cardinali, col capo scoperto e la berretta e il berrettino in mano, fanno un profondo inchino al Papa e gli baciano la mano, indi si coprono col berrettino e siedono. Tranne i cardinali, tutti gli altri devono fare tre genuflessioni e quindi baciare il piede al Papa, restando in ginocchio finchè non fa il Papa cenno d'alzarsi. Il Papa suole fare sedere qualche vescovo o personaggio per distinzione, diversi prelati, come quelli di fiocchetti, i primari segretari delle congregazioni, l'assessore del s. offizio e altri, massime nell'udienze della sera, in cui devono leggere a lungo nel riferire gli affari, il sostituto della segreteria di stato, e per lo stesso motivo il direttore del debito pubblico, carica ora vacante. Dopo i consueti ossequi siedono ancora gli ambasciatori e ministri de' sovrani. Dagli antichi *Diari di Roma* ricavo, che i cardinali e gli ambasciatori solevano fare rinfreschi, se recavansi con qualche formalità all' udienza del Papa. Come riceveano essi le *Visite* o personaggi all'udienza, in tale articolo lo dico. Leggo negli *Archiatri* di Marini, che il celebre cardinal *Santorio* teneva de' libri in cui segnava tutto quello che faceva o diceva, massimamente nelle frequenti udienze co'Papi. L'angelico cardinal Carlo *Odescalchi*, morto gesuita in buon odore di santità, si presentava all'udienza de'Papi sempre mesto e riconcentrato. Per la degnazione colla quale mi riguardava, un giorno osai domandargli conto di sua salute, facendomi pena in vederlo in tal guisa. Ed egli benignamente mi rispose: L'aspetto col quale mi vedete non deriva da incomodi fisici, ma dall'agitazione morale che sento e sempre provai tutte le volte che dovei e debbo presentarmi all'udienza de'Papi. Trepidai, e trepido e sono agitato dal pensare, che con una parola io possa danneggiare e pregiudicare un individuo, un padre di famiglia, chiunque. Laonde mi preparo a porvi tutta la possibile circospezione e cautela, per evitare un tanto rimorso; ed egli è questo che mi agita e conturba, sempre che io ponga il piede nell' anticamera segreta! Anticamente i *Camerieri del Papa* (*V.*), sia di *Mantellone* che di *Spada e Cappa* (*V.*), anche soprannumerari e d'onore, non domandavano l'udienza, ma solo si presentavano in anticamera per essere benignamente ammessi. La benemerita *Arciconfraternita di s. Gio. Decollato detta della Misericordia*, di cui meglio ragionai nel vol. LXXVIII, p. 65, siccome assiste i condannati all'ultimo supplizio, gli aiuta a ben morire e seppellisce, gode il privilegio, che uno de' confrati inviato dal provveditore al Papa, per la proroga dell'esecuzione della giustizia, onde aver tempo di ridurre al buon sentiero e di fare gli atti religiosi ad alcuno ricalcitrante, ch'è già stato perciò consegnato ai confrati, possa entrare subito all'udienza pontificia, ancorchè in essa siavi dal Papa un sovrano; tanto importando al padre comune de'fedeli la salute eterna dell'anima, ancorchè dell'uomo più scellerato. Il Papa paternamente e con clemenza suole accordare la proroga, anche più volte, e il confrate si reca quindi a notificarlo all'autorità cui spetta di far eseguire l'estrema sentenza o temporeggiarne per diverse ore l'esecuzione, al più tardi fino verso sera. Diversi Papi rinnovarono l'udienza pubblica, ma per gl'insorti abusi doverono tralasciare d'accordarla. Udienze pubbliche e solenni erano quelle nelle quali il Papa ricevea nel *Concistoro pubblico* sovrani e sovrane, principi e principesse reali, cardinali reduci dalla loro legazione a sovrani e repubbliche, e ambasciatori d'*Ubbidienza*, e delle quali riparlai con qualche diffusione nel ricordato articolo, in cui narrai o rammentai i luoghi ove ne descrissi i nobilissimi *Treni;* ed in questo feci la descrizione di quelli recenti dell'ultimo cardinale legato *a latere* inviato all' imperatore Napoleone III, pel quale però non ebbe luogo nè la destinazione, nè il ricevimento nel concistoro pubblico.

Nel ms. di mg.[r] Ruffo si racconta, che ritornato da Napoli il cardinal *Legato* (*V.*) Carlo Barberini, Clemente XI lo ricevè a udienza nel concistoro pubblico. Vi si portò il cardinale con numerosissima cavalcata, precedendo il suo nobile treno di 38 carriaggi con ricchissime *Portiere* (delle quali riparlai nel vol. LXXV, p. 242) ricamate d'oro, numerosi palafrenieri, 12 paggi, molti gentiluomini e camerate, la maggior parte della nobiltà romana, i due ultimi nipoti del Papa, un gran numero di prelati, con 12 cardinali. Si presentò avanti il trono ov'era il Papa, e gli rese conto di sua legazione con eruditissima orazione. Clemente XI corrispose con pochi periodi, assicurandolo del suo intensissimo amore, e della stima che avea verso un ministro della s. Chiesa così degno, divisando quella che dovea eziandio avere il sagro collegio per le di lui singolarissime doti, che non meno in quello, che in tutti li suoi maneggi avea fatto comparire d'avvantaggio. Lodando particolarmente quella della sua pietà, singolar destrezza e liberalità. La funzione terminò con universali acclamazioni, e secondo il costume, subitochè il Papa si asside al soglio, uno degli avvocati concistoriali propone a mente (Gregorio XVI permise che si leggesse) qualche causa de'santi, finchè vengono i cardinali nuovi a ricevere il cappello o i cardinali legati; acciò il Papa non abbia ad aspettare un momento senza fare alcuna azione. Siffatta solenne udienza degli avvocati concistoriali tuttora si pratica, ed il prefetto delle ceremonie gl'invita ad avanzarsi al trono, dicendo a voce alta, *Accedant*, e *Recedant* per ritirarsi. Ne'concistori semipubblici per la *Canonizzazione de' Santi*, il Papa sente con udienza solenne i cardinali e i vescovi. Nel parlare di dette solenni udienze il p. Plettenberg, *Notitia Curiae Romanae*, aggiunge: *Praeter consistoria publica dare quoque solet Pontifex in fine cujuslibet mensis publicam audientiam, cui intersunt nonnulli Cardinales, et omnes Romani Magistratus, in qua tractatur de communi omnium Romae degentium ac externorum utilitate ac salute. Verum haec audientia dependet omnino ab arbitrio Pontificis, quando et quoties eam concedere velit.* Il Chiapponi, *Acta Canonizationis*, ben descrive le dette udienze per esse, rilevando che a'concistori i cardinali e gli altri sono invitati da' *Cursori apostolici* (*V.*), *violacea ex textili laneo induti veste, et virgulam nodosam nigro colore imbutam prae manibus gestantes*, mentre nel secolo XV colla palatina *Campana magna Consistorialis*, s' invitavano i cardinali e gli altri all'udienza del concistoro, anche segreto, ne'quali il Papa sentiva all'orecchio o in pubblico il parere de' *Cardinali* (*V.*) per ordine d'anzianità, la qual campana suonava pure nel sabato santo all' intonazione del *Gloria in excelsis Deo*, oltre la *parvae campanae*. Per l'udienza de' *Tribunali di Roma* (*V.*) tuttora suona la campana della Curia Innocenziana, e altrettanto fece quella della Curia Capitolina finchè agì. Nell' udienze de' concistori, dal *Custos Consistorii*, si escludono dal concistoro tutti, onde il Papa resti co'soli cardinali, e ne' concistori semi-pubblici co' vescovi e i ministri propri dell'azione, con dire con voce alta: *Extra omnes*, e di lui trattai nel vol. XV, p. 137. Nell'articolo Ambasciatori § 6, parlai del modo come si portavano alle udienze ordinarie del Papa, con accompagnamento di prelatura e cavalieri, e superbo treno di carrozze, ed i cavalli della 1.[a] ornati con fiocchi d'oro; e qui aggiungerò che tali fiocchi spettavano anche a' cardinali ministri in Roma de' sovrani, benchè nel sagro collegio i fiocchi di seta frammista all' oro sono propri soltanto del cardinal decano e dei cardinali di famiglie principesche, e de' marchesi di baldacchino. Ivi accennai la prerogativa particolare dell'ambasciatore di *Venezia*, d'essere alla presenza de'cardinali veneti o anche nobili, creato dal

Papa vestito di mozzetta o stola, *Milite aureato* ossia *Cavaliere* dello *Speron d'oro,* mediante collana d'oro coll'effigie del Papa, e con quelle formalità solenni descritte in tali articoli e altrove, ma per la ommissione della parola *Venezia* sembra che fosse privilegio di tutti gli ambasciatori, di che fo avvertenza. La *Spada* soleva cingerla il Papa ovvero il fratello o nipote del Papa stesso, od altro principe, e gli *Speroni* il capitano de'*Cavalleggieri*, o il capitano della guardia *Svizzera*, o secondo i *Diari* di mg.r Cassina, apparteneva ad ambedue i capitani, e che l'ambasciatore mandava innanzi la spada e gli speroni. Oltre di che l'ambasciatore veneto ricevea pure de' nobili e sagri donativi come gli altri ambasciatori; e nella 1.a udienza veniva condotto dal Papa e poi riportato al suo palazzo da un cardinale concittadino. A me sembra meritarsi riportare qui riunito il complesso di tante distinzioni, colla descrizione del pubblico ingresso che fece in Roma nel 1781 l'ambasciatore ordinario della nobilissima e possente repubblica di Venezia, cav. Girolamo Zulian; l'udienza pubblica accordatagli da Pio VI, l'udienza di congedo nel 1782, la creazione in cavaliere aureato, ch' era l'unica decorazione equestre straniera che la sagace repubblica permetteva ricevere ai suoi rappresentanti diplomatici, e l'invio de'consueti donativi pontificii. Tutto ricavando da'n. 668, 670, 746 e 748 de'*Diari di Roma* di tale epoca. Tranne quanto riguarda il conferimento del cavalierato, le altre ceremonie erano comuni a siffatte solenni udienze degli ambasciatori; gli ambasciatori poi straordinari d' *Ubbidienza* nell' ingresso in Roma facevano la solenne *Cavalcata.* Avendo il Papa Pio VI accordato nella domenica 20 maggio 1781 al nobile veneto Girolamo Zulian ambasciatore ordinario della serenissima repubblica di Venezia presso la santa Sede, di fare il pubblico ingresso in Roma, perciò verso le ore 20 e secondo l'invito fatto dall'ambasciatore, moltissime carrozze tirate da 6 cavalli de'cardinali, ambasciatori, ministri regi, principi, prelati e altra nobiltà, co'respettivi loro gentiluomini, si portarono al palazzo della camera apostolica fuori di porta del Popolo nella Villa di Papa Giulio III, a complimentare sua Eccellenza l'ambasciatore a nome de'loro signori, e indi corteggiarla nella sua formale entrata in Roma. Il cardinal Pallavicino segretario di stato gli mandò la sua carrozza nobile tirata da 6 bizzarri cavalli, con entro il suo maestro di camera, co' soliti lacchè vagamente vestiti, il quale nel detto palazzo complimentò l'ambasciatore a nome del cardinale. Il treno quindi si aprì da due battistrada vestiti con milordino giallo trinato per tutte le culture, e camiciolino turchino gallonato d'argento. Seguivano quindi: due postiglioni con milordino rosso gallonato d'oro con tracolle di seta bleu; due trombe con livrea di panno turchino trinata per tutte le cuciture con sue ale alle spalle simili, e in mezzo della tromba lo stemma del Zulian; due artisti, maniscalco e sellaro in abito compagno cenerino; due corrieri della serenissima repubblica di Venezia riccamente vestiti; 4 cavalli da maneggio co'suoi valdrapponi di panno turchino con punto di Spagna di argento; 4 postiglioni con milordini gialli trinati per tutte le cuciture, e casacchino turchino con gallone d'argento, che conducevano i detti cavalli da maneggio; il capitano della piazza con abito di panno cenerino gallonato d' oro; due guardaportoni in livrea di panno turchino trinata per tutte le cuciture, con camiciola di panno giallo gallonata d'argento, con tracolle gialle rabescate d' argento; 24 staffieri in livrea da campagna di panno simile alla già detta; il decano in abito di panno cenerino tutto guarnito d'argento; 6 aiutanti di camera in abito di panno color di marasca, tutti gallonati d'argento; il maestro di casa dell'ambasciatore, sopra bizzarro e ben bardato cavallo, con

abito fino di panno verde gallonato d'oro; 6 paggi con abiti turchini e camiciola gialla, tutti gallonati d'argento. Indi veniva la nobile carrozza del cardinal Pallavicino circondata a'lati da 4 lacchè dell'ambasciatore vagamente e riccamente vestiti, con berrettoni collo stemma de'Zulian d'argento, e da altri 4 del porporato pure riccamente vestiti. In essa sedevano, il cardinal Carlo Rezzonico nazionale, l'ambasciatore Zulian, mg.r Flangini uditore di rota, mg.r Carrara segretario del concilio, il 1.° veneziano e il 2.° bergamasco, perciò nazionali, e il maestro di camera del cardinal segretario di stato. Immediatamente a questa muta a 6 succedevano a vicenda le altre mute, cioè quella del cardinal Rezzonico con entro il segretario regio della repubblica, ed i maestri di camera del cardinale e dell'ambasciatore. In appresso venivano altre 3 mute dell'ambasciatore con nobili finimenti e con 3 vaghe stufiglie, avendovi preso luogo la sua corte nobile, con cocchieri colla livrea simile agli staffieri, ed i cavalcanti vestiti simili ai postiglioni, che conducevano i cavalli da maneggio collo stemma d'argento de'Zulian al braccio, e cappelli gallonati d'argento con piume. La carrozza del principe Rezzonico senatore di Roma con vari gentiluomini nazionali, ed il carrozzino da viaggio dell'ambasciatore tirato a 4 cavalli, ed un calesse con postiglioni simili a'nominati, e 3 carriaggi con copertoni di scarlatto e stemmi de' Zulian. In mezzo a numeroso popolo e nobiltà, pervenne l'ambasciatore al palazzo veneto di s. Marco, ed ivi smontato, intanto che dal cardinal Rezzonico si dimetteva l'abito viatorio (assumendo il cardinalizio), furono dispensati nell'anticamere copiosi e squisiti rinfreschi a tutto il corteggio; e dopo ciò il cardinal prese in carrozza senza fiocchi l'ambasciatore, e unitamente col seguito delle loro carrozze e famigliari si condussero al Vaticano all'udienza del Papa, il quale (era vestito di rocchetto e mozzetta, e ricevè prima il cardinale) accolse l'ambasciatore (che baciò il piede e la mano e fu ammesso dal Papa all'amplesso, quindi in ginocchio fece il complimento; il Papa lo fece indi alzare e porre a sedere sullo sgabello portato da un cameriere segreto: queste ommissioni del *Diario di Roma* sono intrinseche e perciò vi supplisco, anzi noterò che il ceremoniale era comune agli altri ambasciatori, e quelli che non aveano cardinali nazionali, erano accompagnati da'cardinali *Protettori)* con atti parziali di paterno amore, avendolo trattenuto con somma benignità per qualche tempo in discorso. Indi l'ambasciatore si portò (col cardinal Rezzonico, dopo aver questi deposto la mozzetta, la mantelletta e il rocchetto, ed invece assunto il ferraiolone rosso) a visitar il cardinal Pallavicino, dal quale fu ricevuto con molta gentilezza e affabilità. Quindi il cardinal Rezzonico ricondusse nella propria carrozza, con torcie accese portate dagli staffieri d'entrambi, l'ambasciatore al suo palazzo, ove fu ricevuto nel cortile al suono di trombe e tamburi, e nella vasta sala con quello di numerosi strumenti. Nella sera il maestro di casa de'ss. Palazzi apostolici Frattini gli presentò a nome del Papa il solito regalo di 30 portate di commestibili, e l'ambasciatore gli donò un orologio d'oro di particolare lavoro, oltre le consuete mancie a'portatori; altro orologio d'oro regalò al maestro di camera del cardinal Pallavicino. Ne' seguenti due giorni di lunedì e martedì, l'ambasciatore ricevè le visite dette di calore, dalla prelatura e nobiltà. Otto giorni dopo Pio VI avendo accordato all'ambasciatore Zulian la 1.ª udienza pubblica, questi per le ore pomeridiane di domenica 27 maggio fece precorrere l'invito a' cardinali, ambasciatori, ministri regi, prelati, principi e altra nobiltà, ad effetto di mandar le loro carrozze co' propri gentiluomini pel nobile corteggio, come seguì verso l'ore 21 in grandissimo numero. Innanzi l'ambasciatore di partire fece dispensare nelle vaste anticamere del palaz-

zo di s. Marco grandioso e abbondante rinfresco di più sorte di gelati. Indi col suo ricco e nobile treno delle mute s'avviò verso il suddetto palazzo apostolico, preceduto dall'ombrellino co'fiocchi d'oro e da una bellissima berlina di Francia di ottimo gusto per vanguardia, ove eravi il solo gran cuscino. Seguivano 24 staffieri con ricca livrea di scarlatto rosso guarnita in tutte le cuciture d'un vago gallone d'argento intersiato di fiori a vari colori, e camiciola con fondo di seta gialla con nobile guarnizione corrispondente in tutto al giustacuore. Succedeva una vaghissima stufiglia nobilmente ricamata d'oro con tersi cristalli, con gran quantità di metalli dorati e dipinta a varie figure dal famoso palermitano Desiderati. In questa eravi in 1.° luogo l'ambasciatore in abito nero ambasciatorio tutto riccamente fornito di merletti, con 5 prelati che furono Mattei arcivescovo di Colossi, Volpi arcivescovo di Neocesarea, Galletti vescovo di Cirene, Flangini uditore di rota veneto, e Carrara segretario del concilio. A' lati di essa, oltre il decano e sotto-decano, marciavano 6 paggi a piedi con vago abito di raso violetto guarnito a punto di Spagna d'argento a diversi colori, con camiciola corrispondente. Li guardaportoni colle loro ricche tracolle, e 4 volanti bizzarramente vestiti di scarlatto con gallone eguale a quello della livrea e camiciolini compagni, suoi cotolini di seta con gran fiocchi d'argento alle bende, e berrettoni collo stemma de'Zulian. Succedeva indi il cavallerizzo in abito nero da città sopra nobile cavallo riccamente bardato. Venivano poi altre due nobili carrozze, quasi simili alla precedente e per la ricchezza de' ricami e per l'ottime pitture e per la copiosità de'metalli, tirate da 6 belli cavalli frigioni, nelle quali vi presero luogo il segretario regio della repubblica, il maestro di camera e diversi nobili nazionali; succedendo a queste altre 8 carrozze a coda a due cavalli, per servizio della corte nobile e degli aiutanti di camera dell'ambasciatore. Con sì nobile treno e accompagnamento, sempre tra la moltitudine del popolo per goderne la bellissima comparsa, oltre della nobiltà che ne fu spettatrice a' balconi de' palazzi e dalle proprie carrozze, giunto l'ambasciatore al Vaticano, venne introdotto colle solite formalità all'udienza di Pio VI, unitamente al segretario regio, accolto con atti di parziale paterno amore, e dopo di esservisi trattenuto per qualche spazio di tempo, passò alla visita del cardinal Pallavicino segretario di stato, ricevuto con gentili maniere. Finalmente colla stessa nobile comparsa fece ritorno al palazzo di sua abitazione, con l' accompagnamento delle torcie per essersi fatto sera, ricevuto, come nell'uscire, col suono di strumenti da fiato e tamburi; e quindi cortesemente ringraziò i 5 prelati che l'aveano favorito nella sua carrozza. Nel 1782 avendo la repubblica di Venezia richiamato l'ambasciatore Zulian, egli domandò e ottenne da Pio VI l' udienza di congedo, dopo la predica quaresimale. A tenore degl'inviti da lui fatti pel corteggio, nella mattina di mercoledì 20 febbraio si adunarono nel palazzo di s. Marco i gentiluomini de'cardinali, ambasciatori, ministri regi, prelati e altra primaria nobiltà, andati colle carrozze de' rispettivi padroni per l'accompagnamento, i quali furono serviti d'abbondante rinfresco adatto al digiuno della corrente quaresima. Indi l' ambasciatore ascese nella muta nobile, e con esso presero luogo i monsignori Galletti vescovo di Cirene, Flangini uditore di rota, e Carrara segretario del concilio, preceduto dal mentovato corteggio e seguito da altre due mute, oltre di quella di vanguardia, e da 8 carrozze a coda con paggi a piedi e numerosa servitù in livrea di gala. Giunto al Vaticano, fu ricevuto dal Papa all'udienza di congedo con atti di singolare paterno amore, e in tale occasione Pio VI si degnò ammettere al bacio del piede il Zuccati segretario regio, al quale regalò

una preziosa corona legata in oro, con medaglia simile arricchita di molte indulgenze, e parimenti ammise al bacio del piede tutta la famiglia nobile dell'ambasciatore inclusivamente agli aiutanti di camera; e ciò terminato fece ritorno alla sua residenza. Volendo Pio VI dare un vero attestato del suo paterno amore all'ambasciatore veneto Girolamo Zulian, determinò di crearlo cavaliere aureato, e per tale funzione destinò la domenica mattina de'24 febbraio, dopo aver assistito alla cappella papale. Per cui l'ambasciatore, previa la dispensa di lauto rinfresco nel suo palazzo a' prelati e nobiltà veneta, ivi recatisi per corteggiarlo, in abito senatorio nero, solito usarsi nelle pubbliche udienze, partì dalla sua residenza col treno nobile detto di fiochetti (consisteva ordinariamente di 9 carrozze, i cui cavalli aveano, quelli della 1.ª i fiocchi d'oro, quelli della 2.ª di seta color d'oro, quelli della 3.ª di seta e oro, quelli della 4.ª e 5.ª di seta nera, le altre senza fiocchi) e con numerosa servitù, avendo preso luogo nella 1.ª carrozza coll'ambasciatore i detti prelati Flangini e Carrara, e nelle altre 6 carrozze di seguito l'altra nobiltà nazionale e le sue cappe nere. Giunto l'ambasciatore nel palazzo Vaticano, colle solite formalità fu incontrato e trattenuto dal maestro di camera mg.r Doria nella 1.ª anticamera. Indi da due maestri di ceremonie pontificie a suo tempo fu introdotto nella sala del concistoro, dove si trovavano i cardinali Albani decano del sagro collegio, Carlo Rezzonico, Colonna vicario, Pallavicino segretario di stato, Giraud pro-uditore, Conti segretario dei brevi, Borghese, Orsini, Gio. Battista Rezzonico e Altieri, tutti in rocchetto, mantelletta e mozzetta, i quali e come palatini e come nazionali o ascritti alla nobiltà veneta, furono fatti intimare con particolari schedule dal Papa; ed a tal funzione furono pure presenti d. Filippo Colonna gran contestabile e principe assistente al soglio, prescelto a cingere in nome del Papa la spada all'ambasciatore, ed il cav. Jodoco Pfyffer d'Altishofen capitano della guardia svizzera, che egualmente fu destinato dal Papa per porre al medesimo gli speroni d'oro. Trovandosi adunque unito il detto nobilissimo consesso, ed essendo anco presente tutta la corte nobile pontificia, tanto quella che compone la camera segreta, quanto i camerieri d'onore, tutti appositamente intimati, Pio VI seguendo il rito prescritto nel pontificale romano (che riportai nei citati articoli), sostenendo il libro mg.r Marcucci patriarca di Costantinopoli, e la candela mg.r Beni vescovo di Carpentrasso, ambo assistenti al soglio, creò cavaliere aureato l'ambasciatore Zulian, ponendogli colle consuete ceremonie, dopo la spada dal Papa benedetta, la ricca collana d'oro, dalla quale pendeva sul petto la medaglia pur d'oro, in cui era espressa l'effigie del Salvatore in atto di portar la croce, e nel rovescio il ritratto dello stesso Pio VI. Finalmente dopo letta la consueta formola, gli furono posti gli speroni. Adempiutosi a tutte le solite ceremonie, l'ambasciatore rese distintissime grazie al Papa per l'onore ricevuto, e gli baciò i ss. piedi. Il Papa deposta la stola preziosa, per mezzo del cardinal Orsini, si ritirò nelle sue camere. Indi l'ambasciatore rese le dovute grazie a'cardinali che l'aveano onorato colla loro presenza, così col contestabile Colonna e col cav. Pfyffer; indi passando nel contiguo appartamento, depose tutte le dette insegne, accompagnato da mg.r maestro di camera. Poscia nel medesimo modo con cui era venuto, si restituì al palazzo della sua repubblica, dove ricevè i complimenti de' prelati e nobiltà che l'aveano favorito, tra il suono giulivo delle trombe e de' tamburi, de' cavalleggieri, delle corazze, del popolo romano e della soldatesca, tutti regalando di generose mancie. Nell'istessa mattina il Papa per mg.r Dini prefetto delle ceremonie mandò all'ambasciatore la collana d'oro dentro

nobile custodia col diploma pontificio, e il prelato ricevè in regalo una bellissima mostra d'oro. I soliti donativi che i Papi solevano fare agli ambasciatori in occasione dell' udienza di congedo, furono presentati al cav. Zulian da mg.r Avogadro segretario d'ambasciata, i quali consisterono, in un quadro tessuto in arazzo rappresentante s. Pietro apostolo con vaga cornice con cristallo, in un corpo di s. Pio martire, e in due grandi bacili d'*Agnus Dei*. L'ambasciatore regalò un orologio d'oro al prelato, e generose mancie a'portatori. Altre solenni udienze de'Papi sono quelle nelle quali danno il bastone della dignità al *Vice-Camerlengo*, lo *scettro* d'avorio al *Senatore di Roma*, il rocchetto, la mantelletta e la croce al *Commendatore di s. Spirito* (*V.*). Come i cardinali in tempo di *Sede vacante* e di *Conclave* ricevono all' udienza gli ambasciatori e ministri de' principi, i prelati e gli altri, premessa la triplice genuflessione, lo dichiarai in quegli articoli.

Nelle biografie de' Papi ragionai dell'udienze da loro date, con modi affabili, paterni e amorevoli; qui però riunisco alcune generiche erudizioni, con alcune ulteriori nozioni relative alle narrate. L'annalista Rinaldi all'anno 650, parlando di Papa s. Martino I, osserva ch' era stimato eccesso grande, se venendo a Roma alcun forastiere, non domandasse, avanti ogni altra cosa, l' udienza del Papa per fargli profonda riverenza e l' omaggio della sua ubbidienza filiale. Nel vol. LXIII, p. 191, raccontai che nel 1162 Enrico II re d'Inghilterra visitò in Bobbio Papa Alessandro III; si fece cadere a'suoi piedi, li baciò, offrì ricchi doni e fu ricevuto al bacio del volto. Rifiutò quindi di sedere nel faldistorio preparatogli, e volle umilmente sedere co'baroni suoi in terra intorno a'piedi del Papa. Innanzi che fossero stabiliti i *Tribunali di Roma* e le *Congregazioni cardinalizie* (*V.*), i Papi supremi giudici in pubblico col *Placito* e ne' *Concistori* (*V.*) rendevano giustizia con una paternità del tutto patriarcale, sollecita e affettuosa. Col ch. Hurter celebrai Innocenzo III del 1198, per quanto indefessamente si applicava agli affari, e nelle udienze tanto ne'quotidiani concistori, i quali 3 volte la settimana erano pubblici, quanto in udire attentamente in particolare udienza chiunque a lui ricorreva, quindi con esso dirò poche altre parole. Recata in concistoro una causa, le parti, che per lo più trovavansi presenti, aveano piena facoltà di dire, in dimanda e in replica, tuttociò che meglio stimassero a stabilire il punto della questione; poichè nessun giudizio dovea pronunziarsi, se non dopo maturo esame, e molto meno poi condannarsi alcuno senza prima essere ascoltato, fosse anco per colpa d'apostasia. Udite indi le parti, Innocenzo III ritiravasi, per solito, con alcuni cardinali in una stanza vicina, dove di nuovo si esaminavano, e diligentemente, le carte, e talvolta era chiamata l'una o l'altra delle parti a porgere schiarimenti, ammonita innanzi dal Papa a non discostarsi dalla verità; poi tornava nella sala d'udienza, e assiso in trono co'cardinali allato, in mezzo a profondo silenzio, premesse le necessarie spiegazioni, concedeva agli avvocati di espor di bel nuovo le ragioni di diritto; il che talvolta, secondo la gravità de'casi, richiedeva parecchi giorni. Finalmente quando la causa gli pareva abbastanza chiarita, essa era confidata al giudizio di 3 ecclesiastici, fra'quali un cardinale, o anche due secondo l'importanza della questione, e la sentenza loro veniva indi sottomessa per la sua sanzione e approvazione. Durante la ventilazione della causa, Innocenzo III chiamava anche spesso nel suo studio quella delle due parti che per la probità sua o pel suo disinteresse gl'inspirava maggior fiducia, e ragionava benignamente con lei, mostrandole come gli stesse a cuore l'affare suo, e facendosi porgere schiarimenti su tuttociò

che nelle relazioni non gli paresse a sufficienza spiegato, e informandosi di tutte le circostanze di fatto e di diritto, raccomandatole innanzi soprattutto d'esser sincera. Con pari bontà prestava ascolto alla povera vedova che non sapea pure espor le proprie ragioni, sempre in tutte queste udienze e colloqui adoperandosi per condurre i litiganti a un componimento. Quando poi la cosa era ridotta in termine ch'altro non rimaneva se non il suo giudizio, egli il pronunziava ogni volta con quella profonda cognizione del diritto canonico nel quale superò (crede l'Hurter) tutti i predecessori e successori suoi, e con quell'acume e rettitudine di coscienza e amore della giustizia che destavano la universale ammirazione. Dopo il suo modesto desinare e dopo breve sonno, ascoltava chi avesse ottenuto udienza da lui. Innocenzo VII del 1404 perito nella scienza legale e praticissimo negli affari della s. Sede, di maniere dolci e affabili, fu anche commendato per la sua mansuetudine, per la pietà che usava verso gli afflitti, per la prontezza e pazienza nel dare l'udienze a chiunque le richiedeva, e pel desiderio di far bene a tutti. Eugenio IV del 1431 mantenitore della pace e della giustizia, pronto in ogni occasione al soccorso de'*Poveri*, ebbe la gloria di essere l'unico Papa a cui ricorsero due imperatori greco e latino, Giovanni III o IV Paleologo e Federico III, per riconoscerlo padre e pastore universale. Come in *Ferrara* il Papa fece incontrare e ricevere Giovanni III o IV, il patriarca di Costantinopoli e altri greci, quali omaggi gli resero, e com'essi ed i latini sederono nel concilio generale, lo riportai nel vol. XXIV, p. 98 e 99. Eugenio IV tra'pochi suoi famigliari, i dotti li voleva seco allorchè cenava, per sapere da essi liberamente cosa si diceva del suo governo, per correggersi se giustamente censurato. Il p. Menochio nelle *Stuore* scrisse nella centuria 12 il cap. 18: *Che li principi dovereb bero procurare di sapere che cosa si dica di loro nel popolo*. Egli quindi dichiara. Sebbene il volgo è sciocco, e spesso per ignoranza o malignità sente e parla sinistramente de' principi, i quali però non devono curarsi delle vane dicerie, che senza fondamento si spargono fra la plebe; ad ogni modo perchè pare che la verità (difficilmente trovasi fra tre persone, forse fra nove si rinviene) e la sincerità sia esclusa dalle *Corti* (*V.*), dalla finta e bugiarda adulazione, dalla bassa invidia e dalla vile gelosia dell'altrui virtù, è molto lodevole cosa che li principi e gran signori siano solleciti di sapere in qual considerazione sieno fra'sudditi, e che cosa si dica delle loro azioni e governo, e la facilità d'accordare l'udienza può essere un buon mezzo, usato sagacemente. Il cardinal s. Pier Damiani racconta che Oberto marchese di Toscana andava talvolta solo e sconosciuto o con un solo de'suoi, ponendosi a ragionare co'contadini e pastori sul governo del marchese biasimandolo. Invece udiva rispondersi, essere false tali imputazioni, come padre de'poveri, governante giusto e benedetto da'sudditi, i quali facevano voti a Dio per la sua lunga vita. In questo interrogare il marchese imitava Cristo, che per ammaestramento de'grandi interrogò i suoi discepoli, che gli dicessero che opinione di lui fosse nel popolo, tuttochè come Dio non gli fossero nascosti i pensieri di tutti, non che le parole e la fama che di lui si spargeva. Esopo, che sotto la scorza delle favole insegnò molto bene la filosofia morale, finge che andasse una volta Mercurio sconosciuto in forma umana nella bottega d' uno scultore, e domandò il prezzo di diverse statue di numi. Vedendo poi la propria, disse allo statuario quanto volesse, credendo che maggiore ne fosse la pretensione, come esprimente il nume che reca l'ambasciate degli Dei ed è patrono de'trafficanti; ma si trovò ingannato perchè rispose l'artefice: Se tu comprerai alcuna di queste altre, che qui vedi, questa di Mercurio te la darò in dono, perchè

non ne faccio grande stima. Soggiunge il p. Menochio, non dubitare, che se alcuni domandassero di se in che concetto sono presso le genti, e fosse loro detta sinceramente la verità, non fossero per udir cose, che sgombrasse dalla mente loro la grande persuasione e opinione che hanno di se, di essere cioè grandi uomini. Sarà dunque buon consiglio, che chi vuole aver notizia non solo del sentimento della plebe o voglia conoscere se stesso, procuri di saper quello che si dice di se comunemente, nascondendosi come quel famoso pittore (Apelle), dopo della tavola da se dipinta, per udire la franca sentenza degli accorrenti a mirarla, per farci le opportune mende. Le persone grandi di statura non si ponno facilmente nascondere fra la moltitudine, senza esser vedute e notate, come ponno far quelli che o sono piccoli di corpo o non eccedono la mediocrità: così li gran personaggi, come sono li principi, tanto spiccano sugli altri, che ciascuno del popolo vede e osserva i loro andamenti e costumi, e loda o riprova quello che merita commendazione o biasimo. Gli uomini di mediocre condizione hanno a far molto perchè sia conosciuto il loro valore e la loro virtù, com'anco non sono osservati li loro vizi; ma non è così de'grandi, de'quali facilmente si notano le virtù e li vizi, e molto o in bene o in male se ne ragiona. Nicolò V del 1447, la cui memoria sarà in eterna benedizione, per la congiura di Stefano Porcari, mentre sino allora avea beneficato i romani, dipoi si portò con essi con riserva e più cauto; e se prima più degli altri Papi si faceva vedere per Roma, rare volte lo fece poscia, non che più tardo si rese con tutti e più difficile nell'ammettere all'udienza. Il successore Calisto III, ad onta della sua grave età, facilmente dava udienza a chi la richiedeva, in cui figurava la sua mirabile prontezza, non lasciando mai partire alcuno dalla sua presenza scontento, se ciò che domandava era onesto e giusto, risplendendo in lui la giustizia e l'equità. L'eloquente e profondo erudito Pio II del 1458, era facile nel dare udienza ancorchè malato, parco nelle parole, di gioconda e faceta conversazione, nemico de'falsari e de'delatori. Facile a perdonare le ingiurie, non riprese mai chi di lui sparlava, volendo che in una città libera tutti fossero liberi a parlare. Gli successe il magnanimo Paolo II, che avendo inteso l'imprecazione d'un norcino, il quale giuocando a palla, nel mandarla fortemente per aria avea detto: Oh potess' io mandar così Paolo II! rise del temerario giuocatore, ed altre prove diè d'animo sofferente. Egli dopo la sua elezione seguì l'uso di vegliar la notte pranzando a ora di vespero (e spesso co'cardinali, ambasciatori, prelati e dotti), e cenando poco prima dell'alba, ond'è che difficilmente sentiva alcuno all'udienza prima di notte. Facile al pianto, procurava colle lagrime ottener ciò che non poteva persuadere colle sue ragioni. S' indusse con ripugnanza a creare cardinale *Balve* (*V.*), perchè l'ambasciatore francese nel discolparlo dalle imputazioni di cui era gravato, scaltramente narrò al Papa aver egli inteso dire che Paolo II non ammetteva all'udienza, o almeno non senza gravissima difficoltà, e che mostravasi oltremodo ritroso nell'ascoltar le suppliche dei ricorrenti, imposture tutte inventate dalla malignità e smentite dal fatto. Quindi soggiunse, che non era possibile, che un re come Luigi XI, così addetto alla s. Sede e tanto divoto al Papa, gli proponesse un soggetto indegno per la cardinalizia dignità; e in tal modo Paolo II d'alti spiriti, rimase circonvenuto e ingannato dalle astuzie diplomatiche. Per aver Paolo II insignito Borso d'Este II marchese di *Ferrara*, del titolo di duca nella pubblica udienza del concistoro, fu coniata la medaglia, pubblicata e illustrata dal p. Bonanni, *Numismata Pontificum*, t. 1, nella quale si vede il Papa sedente in trono con Borso prostrato che gli bacia il piede, con l'iscrizione: *Au-*

dientia Publica Pont. Max. Avendo aumentate le prerogative de' *Cardinali*, e concesso loro banchi più alti ne'concistori e nelle cappelle, si battè una medaglia, parimenti riportata e illustrata dal p. Bonanni, esprimente il concistoro pubblico col Papa sul soglio e i cardinali nell'elevato stallo, con l'epigrafe: *Sacrum publicum Apostolicum Consistorium Paulus Venetus PP. II.* Altra medaglia presso il p. Bonanni rappresenta Paolo II che in concistoro dà l'udienza pubblica agli oratori di Rodi prostrati, o meglio al despota Tommaso Paleologo fratello dell'ultimo imperatore greco e suoi figli, ospitati generosamente in Roma fino da Pio II. Come Innocenzo VIII ricevè in udienza pubblica del concistoro, dopo l'*Ingresso solenne in Roma*, Gem o Zizim, fratello di Bajazet II sultano di *Turchia*, e quali omaggi esso gli fece, meglio in quest'articolo lo narrai. L'ottimo Innocenzo VIII, mansueto, dolce e affabile, nell'udienze o concedesse o negasse, niuno da lui partiva dolente e mesto. Nel 1492 gli successe Alessandro VI, che stabilì ogni martedì per dare udienza a tutti, sentendo egli stesso le querele e facendo giustizia in un modo pronto e mirabile, il che gli guadagnò l'amore del popolo. Ma dovendo partire da Roma colle milizie per reprimere i ribelli, commise la camera sua e il palazzo apostolico a Lucrezia Borgia sua figlia, poi duchessa di *Ferrara*, ove ella indi diè udienza e trattò gli affari, con autorità d'aprire le lettere a lui dirette, potendosi all'occorrenza consigliare col cardinal Costa portoghese e con altri. Leone X, ch'ebbe la gloria di dare il proprio nome al suo secolo, era benigno nel ricevere all'udienza e paziente nel sentir tutti quelli che la bramavano. Per la sua integrità, spesso nell' udienze raccomandava al cardinal Pucci penitenziere, che non gli facesse concedere grazie da cui ne ridondasse pentimenti, sebbene alcuni tacciarono il cardinale d'essersi abusato del suo favore. Elevato al triregno nel 1555 Marcello II, alzavasi di buon'ora senza servirsi d'alcun famigliare, e dopo la messa cominciava nell'udienze la spedizione degli affari co'suoi ministri, indi dopo pranzo sentiva i cardinali, gli ambasciatori e quanti altri ne domandavano l'udienza. Leggeva ponderatamente le lettere, e prendeva volontieri consiglio dagl'istruiti e da'probi. Le belle speranze su di lui concepite restarono spente con 22 giorni di pontificato. Degnamente gli successe Paolo IV, d'animo grande, di severe virtù e integerrimo vendicatore de' vizi. Istituì la *Congregazione del terrore degli uffiziali di Roma*, la quale in un giorno di ciascun mese dovea dare udienza pubblica a tutti, sentirne le querele, riceverne le suppliche e prontamente provvedere, senz'affatto rispetti umani. Pe'benefizi largheggiati a'romani, i nobili formarono una compagnia per servirgli 10 per giorno di guardia, particolarmente nel tempo dell'udienze, e da essi derivarono le *Lancie spezzate.* Paolo IV punì il segretario de'memoriali Osio vescovo di Rieti, per la sua alterigia e maniere villane colle quali dava udienza a'supplicanti. Benevolo co'cardinali, spesso li sentiva e volontieri ricevea a udienza, e tratteneva a desinare. Bonfigliazzi ministro di Cosimo I in Roma, nell'udienza ricorse contro il nipote cardinal Carafa, soprintendente di tutti gli affari, per la sua dispotica autorità, e per avergli chiuse le porte in faccia quando si recò a reclamare per l'imposizioni poste sul clero di Toscana. Paolo IV che già avea ricevuto denunzie sulla condotta biasimevole del cardinale e degli altri suoi nipoti, eroicamente tutti privò delle dignità ed esiliò da Roma, benchè avanzato nell'età d'83 anni avea bisogno degli aiuti de'*parenti*. Fu per questi che Paolo IV sostenne la deplorabile guerra della Campagna romana contro l'imperatore Carlo V e Filippo II re di Spagna suo figlio, che descrissi nel vol. LXV, p. 234 e seg. Ivi narrai come il fiero duca d' Alba vicerè di Napoli, co-

mandante dell' esercito nemico, dopo la pace, ricevuto a udienza pubblica da Paolo IV, sebbene avesse poc'anzi fatto tremare Roma e lo stato pontificio di costernazione, sebbene assuefatto da lungo tempo alla familiare conversazione di Carlo V, il più formidabile e potente sovrano d'Europa, sebbene fin dagli anni giovanili si fosse esercitato sempre tra le armi e tra gli orrori di sanguinose battaglie, nondimeno avvenne in lui l'accaduto in molti altri d'alti spiriti. Alla vista della maestà pontificia sbigottì, s'intese mancar l'animo e la voce, e provò tali sensazioni di stupore, che non dubitò scriverlo alla duchessa moglie, confessando di giammai aver provato tal fenomeno. Baciò e ribaciò genuflesso i piedi, chiese perdono, riprovò il mal fatto, si dichiarò col suo re figlio e servo ubbidientissimo della s. Sede e del Papa; il quale lo abbracciò, assolse e benedì con somma pietà e dilezione, indi lo trattò magnificamente e onorò in più modi. Sull'abbattimento d'animo del valoroso duca d'Alba, il cardinal Pallavicino nella *Storia del concilio di Trento*, confutando il Soave che tutto attribuì alla grandezza fastosa di Paolo IV, il cui cospetto riempì di stupore il coraggioso duca, l'attribuisce con più ragione alla santissima dignità Papale. " Fu ascosa forza di quello ch'è, e che s'adora nel Pontefice di divino, al quale niuna maestà umana s'agguaglia, e nessuna animosità umana resiste!" Il Papa s. Pio V era dotato di tal tenace memoria in guisa, che dopo lunghissimo tempo riconosceva qualunque persona da lui una sol volta ricevuta in udienza; laonde nel 1.° solo anno del suo pontificato prese piena cognizione degli affari del suo stato e di quelli degli altri. Leggo nel suo biografo Catena, *Vita del Papa Pio V*, p. 55, che avea tanta carità verso le povere persone, da lasciarsi spesso loro vedere perchè ne'loro bisogni potessero liberamente e comodamente ricorrere a lui, e destinò un giorno del mese nel quale solamente a loro dava udienza. Ed ivi erano presenti i giudici, per essere de'meriti delle cause informato; e se li trovava in fallo con acri parole li rimproverava e punivali severamente. Un giorno mentre dava udienza al *Tesoriere* (*V.*), Dio gli manifestò la strepitosa vittoria navale riportata da'cristiani contro *Turchia* (*V.*). Appena nel 1572 divenne Papa Gregorio XIII, affinchè ciascuno facilmente potesse ricorrere a lui e palesargli i suoi aggravi e le sue necessità, stabilì un giorno della settimana per l'udienza pubblica, nella quale egli si prestava con singolare pazienza; e dalla quale non partiva, se prima non avea mandato i camerieri alla bussola per vedere se vi fossero altri che volessero l'udienza, poichè soleva dire: Che finalmente il Pontefice non è altro che un servo onorato. Questo gran Papa si mostrava nell'udienze sempre sofferente nell'ascoltare, giudizioso nel definire, grave nel parlare, opportuno nel rispondere, ed in ogni tempo benigno e misericordioso. Poneva la sua gloria nel dispensar favori, e teneva perduto quel giorno in cui non poteva corrispondere alla sua innata beneficenza. Gregorio XIII ricevè a pubblica udienza il gran maestro dell'ordine *Gerosolimitano* fr. Giovanni l'Evêque de la Cassiere, recatosi da Malta in Roma per giustificarsi da diversi dissenzienti dell'ordine, secondochè narrai in quell'articolo. Il successore Sisto V nelle udienze era enfatico, maestoso ed eloquente; dava ancora le udienze pubbliche, per rendere giustizia a tutti imparzialmente. Avendo proibito con pena di morte la delazione dell'armi, a tal pena condannò Ranuccio I duca di Parma, per essergli caduta una pistoletta all'udienza mentre gli baciava il piede. Con quale stratagemma evitò il supplizio, lo dissi nel vol. XV, p. 201. Di più ne'vol. XLVIII, p. 161, e LXVII, p. 105, e relativi articoli, raccontai come Sisto V per l'affare del *Nunzio* di Parigi negò l'udienza al Pesanè ambasciatore d'Enrico III re di *Fran-*

cia, ed a motivo della lega cattolica per quel regno due volte licenziò dall'udienza l'Olivares ambasciatore di Filippo II re di *Spagna*. Siccome di temperamento focoso, quando rimproverava sembrava che fulminasse. Nel 1591 eletto Innocenzo IX, e concorrendo nelle prime udienze diversi cardinali da lui per pregarlo, secondo il solito, di qualche grazia, egli si ricusò a tutti di farla, protestandosi nulla volere risolvere improvvisamente, nè senza matura riflessione. Poco dopo infermatosi, si trovò obbligato a dare in letto le sue udienze con sollecitudine paterna, morendo con due soli mesi di pontificato. Come Clemente VIII accolse in solenne udienza gli ambasciatori del sofì di *Persia*, lo dissi nel vol. LII, p. 125. Il p. Bonanni riprodusse illustrata la medaglia coniata per celebrare la riunione de'*Ruteni (V.)* alla chiesa cattolica. In essa si vedono espressi genuflessi, ricevuti in pubblica udienza nel concistoro, con l'epigrafe: *Ruthenis Receptis*. Paolo V si fece ammirare anche fin dalle udienze date appena eletto, poichè si astenne nel bollore delle felicitazioni dal dispensar favori, dicendo che troppo facile era in quel tempo il chiedere e il concedere disavvedutamente. Nelle successive udienze comparve sempre oltremodo affabile e facile con tutti; ma grave all'occasione, pe'giusti rimproveri fatti nell'udienza al cardinal Orazio *Maffei*, questi ne fu vittima, per avergli detto: *poenitet me fecisse hominem*, essendo stato da lui creato cardinale. Caduto in disgrazia di Paolo V il cardinal *Tonti*, nel partire da Roma domandò con grande istanza d'essere ricevuto all'udienza, ma il Papa gli fece dire: Che alla valle di Giosafat si sarebbero riveduti. Nel 1655 divenuto Papa Alessandro VII, aprì l'udienze ogni giorno, nelle quali impiegava 6 o 7 ore fra la mattina e il dopo pranzo, assegnando per l'udienza pubblica la mattina della domenica, come giorno più comodo al popolo basso e a'poveri. La sua eloquenza e la graziosa pronunzia sanese, e il parlare latino purgatissimo, riusciva d'ammirazione a tutti nell'udienze. In queste conosceva perfettamente l'animo di chiunque che gli si presentava, e nel 1.° colloquio accortamente scopriva le macchine di quelli che le tramavano. Ricevea tutti con tanta umanità, che senza offendere la maestà del supremo suo grado, ognuno vedea che non dimenticava gli uffizi propri della civiltà. La celebre regina di *Svezia* Cristina, benchè piena di spirito, d'animo elevato, poliglotta e sapiente, nella 1.ª udienza ch'ebbe dal Papa, con effetto non mai provato si smarrì alquanto nelle parole premeditate. Alessandro VII, senza far mostra d'accorgersene, con graziosa cortesia l'interruppe e rinfrancò nel dire. Il cardinal Pallavicino nella *Descrizione del contagio che da Napoli si comunicò a Roma nel* 1656, celebra la diligenza, l'accortezza, la capacità, l'integrità e la carità del genovese *Gastaldi*, poi cardinale, da Alessandro VII preposto per sollievo di Roma, all'infrenamento di quel travaglioso e spaventoso infortunio. Il Gastaldi ne'primi giorni del pontificato chiedendo la prelatura, avea sconfrato qualche difficoltà pel notabile difetto d'un occhio perduto, ed egli s'era ingegnato di sottrarlo alla vista del Papa, quando era ito a baciargli il piede, tenendo sotto specie di riverenza sempre il volto fisso in terra, sicchè Alessandro VII non avea potuto, come s'era proposto, scorgere quanta fosse per verità quella bruttezza, ma suspicando, e piacendogli un tale scaltro e innocente artifizio, e per altro soddisfatto del suo parlare ed informato del suo sapere, avevalo annoverato nella segnatura, e quivi uditolo poi con approvazione. Indi appoggiatogli quell'importantissimo e nodosissimo ministero, sperimentò con pubblico giovamento, come taluno vede più con un occhio, che altri con due; e che gli uomini, a guisa de'frutti, non ben si stimano dal colore. Siccome nelle *Pestilenze* si sospendono le udienze, in

quell'articolo notai come si regolò Alessandro VII, oltre altri Papi; e quanto alle benemerenze e virtù d'Alessandro VII, per tale grave disastro, riparlai nel vol. LIX, p. 34. Il successore Clemente IX, di mirabile pietà e di rettissima giustizia, con singolare edificazione amministrava il sagramento della penitenza in un confessionale della basilica Vaticana, che subito dopo la sua coronazione si fece destinare. Come ciò procedeva, e di altri Papi che esercitarono pubblicamente il ministero del *Confessore,* in questo articolo lo dichiarai, come di Clemente VIII, Clemente XI e Benedetto XIII. Inoltre Clemente IX non contento di udire tutti nel tribunale della penitenza, per sentire fuori di esso le persone di qualsiasi condizione, assegnò due giorni d'ogni settimana per le pubbliche udienze; e si prestava tanto alacremente per soddisfare quanti le domandavano, che un giorno dopo essersi trattenuto per molte ore in questo paziente esercizio, ritirandosi alle sue camere udì un povero uomo che lagnavasi di non essere stato ascoltato, e questo bastò per tornare indietro, mettersi di nuovo a sedere e sentirlo ad udienza con somma affabilità, onde reciproca fu la soddisfazione. Colle frequenti visite che faceva negli *Ospedali*, grande sollievo recava agl'infermi, che con carità udiva. Malatosi gravemente, a letto fece concistoro e promozione di cardinali, fra'quali il maestro di camera mg.r Altieri, che gli successe col nome di Clemente X, secondo la sua predizione. Nel suo pontificato avendo il nipote cardinal *Paluzzi-Altieri* imposta nuova gabella, senza eccettuare i cardinali e gli ambasciatori, questi ultimi principalmente se ne gravarono ed inutilmente. Perciò gli ambasciatori imperiale, francese, spagnuolo e veneto cercarono udienza dal Papa e dal cardinale. Non solo non furono appagati, ma vennero chiuse le porte del palazzo, onde insorse grave differenza, incolpando il cardinale il corpo diplomatico d'abusare delle franchigie, e finì con dichiarare il Papa nella nuova gabella non esservi esso e i cardinali compresi, come e meglio narrai nel vol. XX, p. 160 e altrove. Il p. Bonanni descrisse e pubblicò due medaglie d'Innocenzo XI, fatte coniare pel ricevimento in udienza pubblica degli ambasciatori del re di Siam e del Tunkino, che si vedono genuflessi a piedi del suo trono, con l'epigrafi: *Venite et videte opera Domini.* Laonde nell'iscrizione incisa sulla tomba del Papa si legge: *Idolatriam in Siami et Tunchini Legatis prevolutam ad pedes paterne complexus invitat ad fidem.* Innocenzo XII fu il padre de' poveri, e per tutti ebbe affabilità a segno che a niuno seppe negare amorevole udienza nel lunedì d'ogni settimana, al dire di Novaes; ma è da preferirsi la testimonianza di mg.r Ruffo, col quale di sopra dissi due volte al mese. Con notificazione pubblicata nel 1692 dichiarò il Papa, che sapendo non aver tutti la possibilità di sostener le liti e andare da' giudici, egli avrebbe sentito chiunque d'ogni condizione all'udienza, in tutti i lunedì non impediti da concistoro o da altra funzione. Per questa udienza pubblica fu battuta la medaglia nella quale si rappresenta il Papa in trono co'supplicanti a'piedi, e da un lato i prelati assistenti. Dice l'epigrafe: *Beatus, qui intelligit super egenum, et pauperum.* Il p. Bonanni ne fa la descrizione, insieme all'altra medaglia esprimente Innocenzo XII, che in solenne udienza dà la Croce a'missionari alunni del collegio Urbano, che invia nell'oriente alla propagazione del vangelo. Dice il motto: *Annuntiate inter Gentes.* Per le pretensioni dell'altiero ambasciatore imperiale Martinitz, che riportai nel vol. XXIX, p. 169 (ma la citazione del vol. II, p. 302, è errata: deve dire I, p. 303) e altrove. Il mansueto Innocenzo XII, che non negava l'accesso all'udienza al più infimo povero, con animo forte sempre la rifiutò all'ambasciatore, che dovè partire mortificato da Roma, senza neppur conseguire l'udien-

za di congedo. Della facilità colla quale Clemente XI ammetteva all'udienza, anche pubblica, già ne ragionai, sentendo volontieri particolarmente i più abbietti, verso de'quali niuno lo superò in affabilità e prontezza, talvolta protraendosi l'udienze pubbliche oltre la consueta ora del suo desinare. Per tenere in soggezione i suoi ministri era solito dire: Essere dovere d'un principe il sapere tutto, ma non praticare ogni cosa, facendone uso opportuno alle circostanze. Clemente XI era dotato di tanta dolcezza, che se mai per non lasciar impunito il vizio era costretto a riprendere qualcuno, lo faceva sempre d'un tuono sì poco imperioso, che ben dava a conoscere il suo dispiacere; e però sovente accadeva di fare richiamar quelli che già avea congedato dopo averli ripresi, per farli convincere, con l'affabile nuova accoglienza, che nel suo cuore non gli restava amarezza alcuna contro di loro. Per questa naturale sua dolcezza nelle udienze, sapeva ben egli unire al maestoso contegno d'un principe amabile, una grazia insinuante nel suo conversare, che lo rendeva sempre più caro a tutti, nè gli mancavano all'occasione que'detti arguti, che autenticavano il suo gran talento. La facilità di Clemente XI nell'ascoltar tutti ebbe per conseguenza, come in altri pontificati, che i magistrati tanto di Roma che delle provincie si contenessero nell'esercizio de'propri ministeri, e senza riguardo a'privati motivi, che sempre sogliono nuocere al pubblico bene, rendessero giustizia a tutti; e così non aveano luogo nè clamori, nè malcontento, pronto essendo il rimedio appena il Papa ne veniva in cognizione. Feci cenno a Danimarca che l'acattolico re Federico IV avea divisato da Venezia e Bologna recarsi nel 1708 a Roma, e dell'eruditissime *Notizie* che ne pubblicò Cancellieri. Di queste arroge per questo articolo che io qui riferisca. Inchinando il re per la sua pietà alla religione cattolica, e perplesso sull'eterna sua salute, pel diffusamente narrato da Cancellieri, i predicanti luterani del seguito intimoriti di sua probabile conversione, finsero d'essere succeduti de'torbidi nel regno per distoglierlo dal viaggio di Roma, ove il cardinal Grimani d'ordine di Clemente XI, gli avea preparato magnifico alloggio nel palazzo ora de'Corsini alla Lungara; di che restò anco amareggiato Clemente XI, che avea concepito forti speranze di guadagnarlo alla vera Chiesa, avendo a quest'effetto ordinato, non solo quanto stimava necessario per allettamento temporale d'un re, ma anco per consolazione spirituale d'un cattolico. Dopo avere il Papa inviato a inchinarlo in Bologna due suoi nipoti, col regalo di diversi libri e carte geografiche, lasciate da Cristina regina di Svezia, perchè se ne dilettava assai, onde i nipoti ebbero dal re in donativo gioie e altre galanterie; si recò ad osservare il suddetto palazzo, e ordinò giuochi, balli e festini per trattenerlo nel soggiorno in Roma. » Al qual effetto doveano farsi con molta pompa tutte le feste de'santi, che correvano nel tempo della sua dimora; e si andavano anche accordando col cerimoniale le altre cose più difficili per il trattamento che dovea darsegli dal Papa e da'cardinali. Anzi che fu richiesto il voto di molti virtuosi, e fra gli altri se ne vide uno molto erudito del cesenate Gio. Battista *Braschi* vescovo di *Sarsina*, in cui mostrava, che il Papa poteva ammettere il re al *Bacio del piede* (in diversi luoghi dissi che fecero tale omaggio saraceni, turchi e altri infedeli, eretici e scismatici), e dargli anche la *Benedizione del Sommo Pontefice* (nel quale articolo rammentai quelle date da Benedetto XIV a due personaggi luterani, e da Pio VII ad un ragguardevole protestante). In che però non veniva seguitato dagli altri, benchè le prove da esso dedotte erano erudite e forti". Era allora prefetto delle ceremonie pontificie mg.r Candido Cassina, che ne'primi di febbraio 1709 da Clemente XI consultato sul modo da tenersi nella ve-

nuta in Roma di Federico IV, scrisse a lui quanto riportò ne'suoi preziosi *Diari* mss., da'quali l'estraggo e ora pubblico, con alcuni indispensabili schiarimenti. *Pontifex mandavit nobis Caerem. Magistris, ut videremus quid agendum sit si forte Rex Daniae Venetiis nunc commorans Romam veniret, ut fertur. Statim a prandio hanc adnotationem confeci, et mane sequenti Ill.mo Praefecto Cubiculi transmisi, qui illam Sanctitatis Suae obtulit.* » Non si ritrova memoria che sieno venuti in *Roma* re infedeli, bensì più volte ambasciatori, come del gran turco, li 14 marzo 1489 (poteva aggiungere che vi risiedeva a quell'epoca il fratello ed emulo al trono dello stesso gran turco Bajazet II, cioè Gem o Zizim); del *Prete Gianni* (*V.*), li 28 gennaio 1530; del granduca di Moscovia o *Russia*, li 26 febbraio 1581, 13 settembre 1582 e 18 agosto 1673; del re del *Giappone*, li 22 marzo 1585; del re di *Persia*, li 5 aprile 1601, 23 agosto 1609, e 22 luglio 1622; del re di Congo o Bassa Guinea, a'9 maggio 1648 (anche e di *Ubbidienza*, *Vedi*, a Paolo V nel 1608, ed il p. Bonanni ci diede la medaglia perciò coniata, esprimente il Papa col triregno sedente in trono, in atto di benedire il prostrato oratore, e col motto: *Et Congu agnoscit Pastorem)*; del re di *Siam*, li 20 dicembre 1688. Sono bene stati ammessi all'udienza alcuni principi eretici, facendo le 3 solite genuflessioni e baciando il piede a Sua Santità; così seguì del principe di Brunswick l'11 gennaio 1687. Ma però li 23 aprile 1690 non fu ricevuto il primogenito del duca d'Olsazia perchè ricusava di fare le 3 genuflessioni. Il principe Cristiano Federico primogenito del re di Danimarca (Cristierno V) venne a Roma sotto nome di conte di Canenbergh (era bensì già stato in Italia incognito e col nome di conte d'Oldembourg, secondo Cancellieri, il quale però non fa parola di tal sua venuta in Roma), ed alloggiò nel piccolo palazzo di Carbognano in piazza di Sciarra che prese a pigione per 3 mesi. Di permissione di Sua Santità furono a servirlo il conte di Vasnò cameriere d' onore di spada e cappa e Paolo Falconieri. Vide il concistoro stando dietro al banco de'cardinali preti, come pure vide tutte le funzioni della medesima Santità Sua; così vide li palazzi e giardini pontificii, ov' ebbe li soliti rinfreschi. Fu regalato 9 volte con gran magnificenza di diversi commestibili, che Nostro Signore, senza essere lui nominato, gli fece mandare col mezzo di detti signori. Partì li 28 aprile soddisfattissimo pe' tanti onori ricevuti. Il principe Carlo secondogenito di detto re di Danimarca venne a Roma li 20 ottobre 1698, ed alloggiò al Monte d'oro in piazza di Spagna, sotto nome di conte del Nord. Sua Santità ordinò all'ambasciatore di Malta che assistesse al detto principe, con fargli vedere le cose più ragguardevoli di Roma, come fece con tutta attenzione per tutto il tempo che si fermò in Roma. Sua Santità per mezzo di detto ambasciatore fece la 1.ª volta regalare il principe con diversi commestibili d'11 portate, e lo regalò diverse altre volte; e il 24 novembre, dopochè era stato a Napoli, partì da Roma, e mandò il conte d'Alfelt suo maggiordomo a complire e ringraziare l'ambasciatore de'favori fatti al principe (cioè a se stesso) per parte di Sua Santità, con termini obbligantissimi ed espressioni d'infinito rispetto e stima verso la Santità Sua. Venendo adesso, non principe ma re di Danimarca, quando paresse a Vostra Santità, sarebbe bene l'ordinare a'governatori l'andargli incontro, l'offrirgli l'alloggio e regalarlo, ed ordinare che sia servito con ogni esattezza e puntualità per dove passerà. Non convenendo che in Roma Vostra Santità gli faccia dimostrazione alcuna, massime di quelle che si fanno a're, per essere eretico: potrebbe però ordinare al duca di Poli maestro del s. Ospizio, che già lo visitò quando venne a Roma principe, il quale gli restituì la visita, il servirlo di continuo e regalarlo con modo

più particolare". Leggo nel diarista contemporaneo Cecconi, che nel 1717 si recò in Roma e vi si trattenne un tempo incognito, il primogenito del czar di Russia, e d'ordine di Clemente XI fu servito da uno de'suoi nipoti. Nel 1721 successe a Clemente XI, Papa Innocenzo XIII di casa Conti de'duchi di Poli romano. Con tutti mantenne un portamento grave e maestoso, volendo rialzar la maestà del principato, al dire del Novaes biografo dei Papi, ch'egli credeva un poco abbattuta dall'affabilità del suo predecessore. Non permise ad alcuno, fuorchè a'cardinali e ambasciatori, che avanti al Papa siedono, che nella 1.ª udienza si alzasse da ginocchioni. Ne'complimenti di congratulazione rispondeva con serietà, a quegli ancora di confidenza. Non gli mancava la modestia e l'umiltà, ma stimava la magnificenza del suo carattere, per cui niuno meglio di lui seppe conservare la dignità pontificia. Con poche parole e gravi, senza mai alterarsi, con prudenza rispondeva nell'udienze, e felicemente sbrigava qualunque affare. Nel 1723 ebbe a successore Benedetto XIII, che fu la mansuetudine personificata, volendo vivere con troppa semplicità, fare spesso gli uffizi del vescovo e vestire l'abito del suo antico ordine domenicano, al cui generale permetteva gli baciasse la mano, per poi baciargli esso la sua, riconoscendolo sempre per superiore, e col suo consenso accettò il pontificato. Ne' primi 3 giorni fece sempre orazione e non diè alcuna udienza. Regolò poi le ordinarie udienze, il lunedì per la prelatura, il martedì per gli ecclesiastici, il mercoledì pe'religiosi, il venerdì pe'secolari, e il sabato per quei che chiamava. Veneratore della dignità episcopale e sacerdotale, nell'udienze faceva sedere in un banco come i cardinali, tutti i vescovi, e nel pontificale della coronazione nelle *Ubbidienze* d'adorazione volle che baciassero il solo ginocchio. Non permise mai che i sacerdoti nell'udienze gli parlassero genuflessi, e pe'colpevoli ecclesiastici invece delle prigioni ordinarie istituì l'ergastolo di *Corneto*. Di troppa buona fede e privo d'esperienza, fu assai ingannato da indegni e avidi ministri, che alla gloria e decoro del principe anteposero l'arricchire con modi illeciti. Clemente XII restituì alla nobiltà romana gli uffizi delle lancie spezzate, e ripristinò i camerieri di spada e cappa, tolti dal predecessore Benedetto XIII; ed ai conservatori di Roma stabilì regolarmente un giorno della settimana per dar loro udienza. Regnò quasi 10 anni, de'quali circa 8 cieco, ma sempre discretamente rigido co'delinquenti, liberale co'bisognosi, clemente cogli umili, e facile nell'ascoltare ad udienza. Questa l'assegnò in ciascun lunedì a chi la bramava, e negli altri giorni dopo sbrigati gli affari della Chiesa e dello stato: nell'udienze non sapeva negare quanto trovava giusto. Si ammirò il dotto Benedetto XIV, costantemente affabile nell'udienze, d'amenissima conversazione, pronto di argute, sentenziose e spiritose risposte; dolce nell'ascoltare, e manieroso nell'insegnare, nel comandare e nell'esortare. Venuto in Roma Clemente Augusto di Baviera, come *Elettore* e arcivescovo di Colonia, recatosi all'udienza di Benedetto XIV, assunse prima l'abito rosso, compresa la mozzetta, nelle stanze del cardinal segretario di stato, indi accolto colle maggiori dimostrazioni di stima e d'amore. Nel dì seguente il pro-maggiordomo, in nome del Papa, gli mandò da'palafrenieri, pel maestro di casa di palazzo, 48 portate di commestibili, ricevendo dall' elettore tal ministro palatino una scatola d'oro, oltre la mancia i palafrenieri. E qui dirò d'aver notato ne'vol. XLII, p. 152, e LVI, p. 76, che nel 1844 recandosi dal suo fortissimo propugnatore Gregorio XVI, l'arcivescovo di Colonia mg.r Droste, l'*Atanasio di Germania*, si portò all'udienza con abito paonazzo e mozzetta, essendo cessata la dignità elettorale. A Benedetto XIV successe Clemente XIII degnamente, mi-

rabile per insigni virtù, che racchiudeva l'aureo suo animo, mentre l'esterno del corpo era alquanto difettoso. Piacque all'egregio storico di Leone XII cav. Artaud (che defunto celebrai con più franca espansione nel vol. LXVII, p. 179), di riportare nel t. 2, cap. 26 della *Storia*, il seguente brano del *Viaggio d'Italia* di Duclos (Carlo Prinau bretone di Dinant, storico arguto e filosofo di spirito, di libero e franco parlare, che quale storiografo di Francia successe a Voltaire! Fu citato sovente il suo detto sugli uomini potenti che non amano i letterati: Eglino ci temono come i ladri temono le lanterne). » Mi portai all'udienza di Clemente XIII, e dopo avere, secondo l'etichetta, deposto cappello e spada, venni introdotto da mg.r Borghese prelato domestico di Sua Santità (arcivescovo di Teodosia e maestro di camera). Feci le 3 genuflessioni, baciai la mano del Pontefice alla 3.a; il Pontefice tosto rialzommi, e la conversazione cominciò .... Farò qui osservare, ch'io gli parlai primamente in italiano; ma meglio comprendendolo di quello che lo parli, quando tornavami più comodo adoperava la mia lingua natìa, e per permettermi ciò, dissi al Pontefice: - So che Vostra Santità conosce perfettamente il francese, ed io spero che troverà giusto che il segretario dell'accademia francese parli qualche volta la propria lingua. - Sì, mi rispose egli pacatamente. - Io mi servii pertanto indifferentemente or dell'una, or dell'altra lingua. Egli mi avea già data un'udienza di una mezz'ora; epperò gli dissi: - Santo Padre, per non abusare della bontà di Vostra Santità, io prenderò congedo (osserva l'Artaud, Duclos qui prese un grande abbaglio; nè dal Santo Padre, nè da're si prende congedo: sono essi quelli che in qualche modo accennano essere l'udienza finita): ma la supplicherò dapprima di concedermi la paterna di lei benedizione. - Aspetti -, e dato segno ad un prelato, questi entrò nel suo gabinetto, donde uscì tantosto, recando sopra una sottocoppa un rosario, da cui pendeva una medaglia d'oro, che presentò al Santo Padre. Il Pontefice lo prese in mano, e me lo porse in dono. Nel riceverlo dalla sua mano, io osai baciarla: quest'atto fece sorridere il Pontefice e le persone che lo attorniavano. Appena uscito di là, chiesi al prelato che mi accompagnava qual potesse essere il motivo di que'sorrisi. Egli mi disse, innanzi a tutti gli officiali dell'anticamera, che mi era arrogato un privilegio riservato a'cardinali, ch'essi solo ponno baciar le mani del Papa. Il mio atto cardinalizio era divenuto un subbietto d'innocente piacenteria". Il glorioso Pio VI, per confessione degli stessi suoi nemici, si mostrò sempre con tutti umano, accessibile nelle udienze, laborioso e temperante: la sua affabilità a tutti fu comune. Non v'era forastiere alcuno, ch'egli non ammettesse alla sua presenza, nella quale restava ognuno sorpreso de'suoi rari talenti, e delle graziose accoglienze, con che ricevea tutti. L'incisore inglese Marchant, che due volte si portò dal Papa per meglio riuscire nel fargli il ritratto, lo trovò colle più dolci maniere, dicendogli Pio VI: Quanto è facile ad un pittore il copiare al naturale l'immagine dei suoi simili! Ma quanto meglio e più utile sarebbe, ch'egli potesse ricopiare il loro cuore! Seguitate il vostro lavoro, che niente m'incomoda, quantunque mi preme più il nome, che il mio ritratto. Questa sua affabilità era veramente sincera, come ingenuo era egli nella spiegazione del suo cuore e del suo affetto, per cui l'imperatore filosofo Giuseppe II, che il conobbe interamente, lo dichiarò d'ottimo cuore. Quando era d'uopo però, niuno forse seppe come Pio VI rappresentare la maestà del romano Pontefice e la sublimità del suo grado. Il perchè si rese venerabile sin cogli eretici e gli spiriti forti, da'quali riscosse giustamente nell'udienze ammirazione e compunzione insolita. Di buon animo e con buona gra-

zia nelle medesime ascoltava tutte le domande, i ricorsi e i reclami de'suoi sudditi. L'encomiato Artaud nella sua bella *Storia di Pio VII*, t. 1, cap. 26, racconta un episodio dell'udienza accordata agli offiziali della marina francese, che in nome del 1.° console Napoleone portarono in dono al Papa i due bricks di guerra destinati a proteggere il commercio pontificio, i quali furono nomati s. Pietro e s. Paolo. L'Artaud stesso segretario di Cacault ministro di Francia indisposto, scrisse a mg.r Odescalchi maestro di camera, d'implorare da Pio VII l'onore di presentargli lo stato maggiore di tali equipaggi, e n'ebbe in risposta che li riceverebbe con molto piacere. Recatosi l'Artaud al Quirinale cogli uffiziali, essendosi loro uniti tutti gl'impiegati de' diversi uffizi a bordo, comparvero quasi un esercito. Giunto nelle stanze pontificie, fece deporre le spade e i cappelli a tutti, tranne al comandante Dornaldegny; ma trovò che il prelato, credendo egli di venire in tempo, erasi dimenticato farne avvertito chi ne faceva le veci, il quale stupì vedendo tanta gente. Tuttavia questi cortesemente disse, che il Papa ne sarebbe soddisfatto.» Indi spiegò a'francesi come bisognava entrare, come uscire, e molto bene gli ammaestrò in questo genere di *manovra*. Ho inteso, sclama un giovinetto provenzale, ch'era fra gli aspiranti: come alla guerra - sempre innanzi e senza mai voltar le spalle anche nel ritirarsi". L'introduttore, ch'era ancora un poco fuori di se, dimenticò di prevenirne il Papa, e franco aperta la porta del gabinetto pontificio, annunziò il solo Artaud. Il Papa era sedente scrivendo, e restò colpito di sorpresa di vedere invece d'uno tanti uniformi stranieri che a un tratto riempirono la camera, con aumento di sbalordimento, per sembrare un' invasione. Allora l' Artaud ricordò l'uffizio fatto con mg.r maestro di camera e la risposta. Ma tanti! replicò pacatamente il Papa. Ripreso spirito, si alzò, ed appoggiato all'Artaud, salutò il comandante, il quale pronunziò un complimento rispettoso. Pio VII ringraziò e poi disse: Bella, bella gioventù. Certamente riceveranno con piacere alcuni rosari per portarli alle loro madri e sorelle. Indi colle sue mani preso un involto pieno di rosari, li distribuì a'francesi a misura che gli si presentavano. Poscia parlò con voce più alta, lodando il coraggio de'francesi mostrato in tante battaglie, e vantò poi con un affetto del tutto tenero, i progressi scientifici de'marinai che conducono e proteggono i missionari nell'Indie. Dipoi a mezza voce disse all'Artaud: Faremo scrivere in favore di questo prode comandante, perchè abbia un avanzamento; e vi diremo ancora una cosa che ci è sommamente grata. Il conte di Souza vuole un giorno a pranzo tutti questi signori: sarà nostra cura di ringraziare assai questo ambasciatore di Portogallo. Lo stato maggiore si ritirò nell'ordine prescritto dall' introduttore, ed il Papa portossi quasi sino alla porta, e con ambedue le mani li accomiatò salutandoli nel modo il più cortese. Sempre grazioso e divoto a'Papi l'Artaud, nella citata *Storia di Leone XII*, narrando l'udienze che da lui ricevea come 1.° segretario d'ambasciata di Carlo X re di Francia, riferisce che quel Papa nelle medesime udienze: » Alle parole di congedo, abbandonato ad un tratto il linguaggio officiale, che fa parlare in plurale alla prima persona del singolare, per esprimersi meco con maggior famigliarità e tenerezza, aggiunse: Addio, so che voi mi amate. Il Santo Padre nel congedarsi congiunge sempre le sue mani. È questo il suo saluto ordinario, e la sua *benedizione di società*. Approfittando d'un privilegio, che più volte già mi sono attribuito, ho preso le sue mani così congiunte e le ho baciate; quindi, mentre ritiravami col ceremoniale usato, ch'è di andare indietro, senza voltar le spalle al Santo Padre, questi mi disse ancora: Il re avrà ricevuto i nostri complimenti... Del resto io non saprei se, quando dalla

più squisita delicatezza d'un Papa ci sentissimo dire: Io so che voi mi amate, potrebbesi evitare il pericolo d'avventurarsi all'atto cardinalizio, di cui il filosofo Duclos diede un esempio nel 1767 con Clemente XIII". Il ch. conte Francesco Fabi-Montani (ora prelato), già cameriere di spada e cappa di Gregorio XVI, pubblicò nel 1846 in Roma: *Notizie istoriche di Gregorio XVI P. M. di santa memoria*. Testimonio egli oculare scrisse a p. 30. » Mai non mancava alle sì continue cappelle. Sembrava ch'egli colla sua maestà le riempisse, e quel tenerissimo e inimitabile atto, con cui levando le mani al cielo parea che appunto dal cielo distaccasse la benedizione, sorprendeva e commoveva perfino gli eterodossi, i quali per ispontaneo movimento non poteano fare a meno che non si prostrassero, e non sentissero interno giubilo d'essere da sì caro e santo vecchio benedetti, come narrasi accaduto nel pontificato dell'immortale Benedetto XIV. La quale cosa eziandio avveniva a coloro, i quali ammessi a particolare udienza, uscivano poi magnificando la bontà e la piacevolezza del romano Pontefice". Indi a p. 38 e 39 soggiunge. » Gli stessi monarchi e principi reali che di frequente, come dissi, vide a'suoi piedi, partironsi mai sempre innamorati di lui. Coloro poi che per pubbliche e private incumbenze avevano a trattare con esso lui, ne ammirarono ognora que' modi dolci e piacevoli, non sempre costanti in chi di continuo agitata la mente da gravissime cure non le vede sempre riuscire a suo meglio. Sapea trar partito dalle cose più piccole, e tornava con piacere a parlare assai spesso della sua congregazione (camaldolese), de'discepoli avuti, degli studi fatti, e segnatamente nelle matematiche nelle quali fu valentissimo, avendone ferme nella memoria le più astruse e sublimi dimostrazioni. Della quale sua ritentiva e piacevolezza di conversare fui ancor io testimone frequente. Imperocchè nel sabato costumandosi dall'anticamera nobile di entrare a baciare il piede al Pontefice, sempre ci accoglieva festivo, sempre usciva in grati discorsi, nè mai si udì ripetere cosa già da lui detta. E quell'ultima volta in che ebbi cotale onore (morì dopo 17 giorni), piacevolmente interrogandomi, siccome soleva, intorno a' miei studi ecclesiastici, e rispostogli scriver io sul visitatore apostolico spedito da Clemente XIII nella Corsica (mg.r Struzieri morto vescovo di *Todi*, del quale pubblicò l'*Elogio storico*), piacquesi declamare un latino epigramma sui casi di quella travagliatissima isola, epigramma che da lui udito in sua gioventù tornavagli allora al pensiero". Di quanto riguarda le udienze del regnante Pio IX ne parlai di sopra e in più luoghi, massime dicendo de' sovrani e principi reali d'ambo i sessi che gli fecero omaggio. Essendo contemporaneo il resto dell'analoghe notizie e ovunque conosciute, non è mestieri esporle in questo luogo. Solo farò menzione di alcuni recenti ricevimenti, cominciando dal ricevimento del regnante d. Pietro V re di Portogallo e del suo fratello d. Luigi duca d'Oporto, il di più potendosi leggere ne'n.ri 145 e 149 del *Giornale di Roma* del 1855. A' 26 giugno di tale anno il re e il duca approdarono a Civitavecchia, e immediatamente vennero complimentati a bordo a nome del Papa da mg.r Borromeo Arese maestro di camera. Nella sera seguente giunti in Roma alla locanda d'Inghilterra, il prelato tornò a complimentarli, nella mattina appresso facendolo pure il cardinal Antonelli segretario di stato. A mezzodì il re e il duca si recarono col loro nobile seguito al Vaticano per ossequiare Sua Santità. Ricevuti a piè delle scale da mg.r Medici maggiordomo e da diverse persone dell'anticamera pontificia, vennero da mg.r Borromeo introdotti presso il Santo Padre, che mosse ad incontrarli sulla soglia del suo gabinetto, e si trattenne con loro a particolare colloquio, esprimendo l' alta sua compiacenza nel vederli. Indi

furono presentati al Papa i distinti personaggi del seguito, e nel partire onorarono di visita il cardinal Antonelli. A'2 luglio il Papa si portò a far visita al re, incontrato nel discender dalla carrozza dalle persone del regio seguito, e tosto presentossi a riceverlo Sua Maestà unitamente al fratello duca d'Oporto, da'quali venne introdotto ne'loro appartamenti. Sua Santità si trattenne a lungo co'due personaggi augusti, e dipoi tornò alla sua residenza. Ivi nella sera recaronsi dal Papa per la visita di commiato, ricevuti e introdotti come nella venuta. Dopo essersi trattenuti a lungo in particolare udienza, accolti con sensi di vera consolazione, passarono a visitare i musei illuminati, insieme a'reali duca e duchessa di Brabante. Nel dì seguente il re e il duca ripartirono per Civitavecchia, preceduti, come nell'arrivo in Roma, dal principe Massimo soprintendente generale delle *Poste Pontificie (V.)*. Riferisce il *Giornale di Roma* de'20 ottobre 1856, che fino da' 20 maggio il conte di Colloredo di Walsee ambasciatore straordinario dell' imperatore d'Austria, ebbe l' onore in privata udienza di presentare al Papa le lettere del suo sovrano che lo accreditavano in tale distinta qualità presso la s. Sede. Nella mattina poi de' 20 ottobre, lo stesso ambasciatore accompagnato da tutti i membri dell' ambasciata, a mezzodì si portò con nobile treno e in gran forma pubblica al palazzo Quirinale, ove ossequiato a piedi delle scale da un ceremoniere pontificio, venne introdotto negli appartamenti del Papa Pio IX, che lo ricevè in solenne udienza cogli onori e le formalità che sogliono compiersi in tali circostanze (come l' anticamera doppia, cioè in doppio numero i cubiculari che sogliono assistere alle ordinarie udienze). Dopo l'udienza formale, l'ambasciatore, sempre accompagnato dal personale dell'ambasciata, passò a visitare il cardinal Antonelli segretario di stato, da cui fu ricevuto con tutti gli onori dovuti all'alta sua rappresentanza. Recossi indi alla basilica Vaticana a venerare le insigni reliquie de'ss. Pietro e Paolo, e pose termine alla ceremonia colle altre formalità, solite praticarsi in simili atti solenni. Si legge ne'n.ri 281 e 286 del *Giornale di Roma* del 1856. Domenica 7 dicembre dopo mezzodì la regina M.a Cristina di Spagna recossi al palazzo del Vaticano per complimentare il Papa Pio IX. Ricevuta nel discendere di carrozza da mg.r Borromeo Arese maggiordomo, venne introdotta negli appartamenti pontificii, e da mg.r Pacca maestro di camera annunziata al Papa, che la ricevè in particolare udienza con tutti i riguardi dovuti all' augusta di lei persona. Dopo lunga udienza, la regina presentò al Papa i personaggi del suo seguito, e collo stesso ceremoniale venne accompagnata fino alla propria carrozza, facendo ritorno alla sua residenza nel palazzo Stoppani, ora Vidoni. Indi in questo sabato 13 dicembre il Papa si recò a mezzodì, accompagnato dalla sua nobile anticamera, per restituire la visita alla regina. Appena smontato dalla carrozza, il Papa trovò la regina, la quale circondata da tutto il numeroso suo seguito era discesa ad incontrarlo fino a'piedi delle scale. Accompagnato nella sala del trono, il Papa si trattenne colla regina e cogli altri illustri personaggi, che facevano corona; indi ammettendo al bacio del piede non solo il nobile seguito della regina, ma anco qualche famigliare, partì benedicendo tutti. La regina quantunque pregata a rimanere ne'suoi appartamenti, volle accompagnare in fondo alle scale il Papa, che fece direttamente ritorno al Vaticano.

UDINE *(Utinen)*. Città con residenza arcivescovile, capoluogo della provincia del Friuli nel regno *Lombardo-Veneto*. Avendo ragionato dei principali ducati *Longobardi* d' *Italia*, in diversi luoghi promisi di parlare in questo articolo di quello del *Friuli*, laonde l' e-

seguirò innanzi di descrivere in breve quanto riguarda Udine, il cui nome, come sua antica metropoli, viene portato dalla provincia che abbraccia tutto l'antico Friuli, meno la parte più orientale aggregata all'*Illiria*, cioè il Friuli Austriaco, ove sono i più pingui terreni e i ruderi dell'antica Aquileia, nel 1815 alla formazione del regno Illirico, oltre qualche parte del Friuli Veneto. Il Friuli Austriaco e l'Istria Austriaca formano il governo di *Lubiana*. La provincia d'Udine è la più orientale e la più vasta delle provincie venete del regno Lombardo-Veneto. Comprende l'antico Friuli Veneto, esclusi i territorii di Monfalcone, Grado e Portogruaro. È circoscritta al nord dal Tirolo e dalla Carintia, all'est dal circolo di Gorizia, al sud dal mare Adriatico e dalla provincia di Venezia, all'ovest dalle provincie di Treviso e di Belluno. La popolazione ascende a circa 400,000 abitanti, divisa in 21 distretti e 182 comuni. I distretti sono: Udine capoluogo, s. Daniele, Spilimbergo, Maniago, Aviano, Sacile, Pordenone, s. Vito, Codroipo, Palma, Cividale, s. Pietro, Faedis, Tricesimo, Gemona, Moggio, Tolmezzo, Ampezzo, Rigolato e Paluzza. I 4 ultimi sono situati nel paese detto Carnia o regione dei Carni. Questa vasta pianura, che chiamasi Friuli, resa più bella da vari amenissimi colli, accerchiata dall'Alpi Noriche, Carniche e Giulie, apresi in forma di teatro inclinato verso il mare. Il Timavo e la Livenza la terminano, l'uno all'oriente e l'altra all'occidente. Il Tagliamento e l'Isonzo con molti altri fiumi e torrenti impetuosi, la solcano. Chiusa tra'monti e il mare, la natura non vi aprì altro accesso libero, fuorchè dalla parte della Livenza. Dalla parte del Timavo da quella del Carso, antica Japidia (porzione del regno Illirico, fra la contea di *Gorizia* e il territorio di *Trieste*, sulla costa Adriatica, composto d'una catena di montagne, ramo dell'Alpi Giulie, con precipizi e grotte famose. Non si deve confondere colla Japygia, parte della Magna Grecia, formata da una penisola, il cui istmo si estende da Taranto sino a Brindisi; chiamata pure Messapia, Peucetia, Salentina, e dicesi corrispondere a una porzione della *Puglia* o della *Calabria*), si abbassano verso il mare e sono facilmente superabili. I primi che dall'oriente e dal settentrione vennero a popolare l'Italia, poterono per colà penetrarvi. Di là è la via della Pannonia frequentata da'romani e da'barbari: tra le gole dell'Alpi l'arte sola potè aprirvi il varco. La via che per Giulio Carnico e per la valle del Moscardo metteva nella Zelia o Zeglia, o Valle Giulia, fu così detta perchè dicesi aperta da Giulio Cesare. Quella meno antica che per la Pontebba metteva nel Norico, solo a'nostri dì fassi agevole e bella. Era questa la regione degli antichi carni; formò parte di quella de' veneti, fu detta ancora Agro Aquileiese dalla illustre metropoli Aquileia, di cui pure ragionerò; trasse da Cesare stesso il nome di Foro Giulio, di cui parlai all'articolo Cividale, donde si dilatò e mantenne fino a'dì nostri il nome di *Friuli:* e mentre le altre regioni ebbero il titolo di provincie, di Marca, di Contea, di Ducato, questa serbò quello di *Patria*, cioè *regione del Friuli*. In questa bella pianura de'carni, innanzi alla dominazione romana, aveano i galli d'oltremonte piantata una loro colonia e una loro città. La romana repubblica, 185 anni prima dell'era nostra, vi condusse una colonia latina. Aquileia, Foro Giulio o *Cividale*, Giulio Carnico o *Zuglio*, conservano ancora i vestigi della romana grandezza, sotto le rovine che rammentano gli unni, gli eruli, gli ostrogoti, gli avari, i quadi, i marcomanni, gli sclavi o slavi, gli ungheri, i turchi. Dopo il tramonto della romana monarchia, fu governata da'goti, da' longobardi, da'franchi, dagli alemanni. Calato in *Italia* (*V.*) Alboino co'suoi *Longobardi* (*V.*), se ne impadronì e se ne fece coronare re, dopo aver vinto e interamente sconfitto i gepi-

di, ed ucciso il re loro Cunimondo successore di Ardarico (i gepidi furono antichi popoli della Sarmazia europea, della nazione de'daci e de'geti, che alcuno crede un medesimo popolo che i longobardi, e forse ebbero origine comune). Fu allora che si fondarono i famosi ducati longobardi, uno de'quali fu questo del Friuli, i quali furono il primario fondamento del sistema feudale. Grasulfo I nipote d'Alboino fu da questi creato duca del Friuli tostochè se ne fece dal re il conquisto. Fu egli il 1.° de'longobardi il quale sia stato insignito di questo titolo sull'esempio de'greci. Pretende Maffei, che il Friuli formasse già un ducato sotto la dominazione di questi ultimi. Sia comunque, Alboino aggiunse a pro di suo nipote quanto gli rimaneva de'suoi antichi dominii oltramonte. Grasulfo I si mantenne fermo ne'propri stati contro gli sforzi dei suoi nemici. Nè meno diè opera per la causa comune della sua nazione, e fu uno di quelli che maggiormente contribuirono ad estendere e rassodare l'impero de'longobardi in Italia, e morì nel 590 in avanzata età. Gli successe il figlio Gisulfo, dal padre associato al governo, ma nel 611 fu ucciso in una battaglia contro gli avari o abari, i quali aveano fatta invasione nel Friuli. Si crede che dessa fu la 1.ª volta che gli avari si fecero vedere in Italia. Gisulfo lasciò 4 figli, Tasone, Caccone, Rodoaldo e Grimoaldo, con altrettante figlie, avuti dalla moglie Romilda, la quale, morto che fu il suo sposo, riparò con essi a Foro Giulio, ed ivi venne assediata dal kan degli avari, volgarmente chiamato Cacano. Innamoratasi di questo principe, giovane e ben fatto, da lei osservato dall'alto delle mura, gli fece offrirele la pace in un colla sua destra. Accettata l'offerta, il kan già padrone di Foro Giulio, diè sfogo alla sua crudeltà, saccheggiò il paese, e fece prigioniera Romilda insieme co'figli e i primari cittadini. I 4 principini presero per viaggio la fuga, e Romilda per prezzo del suo tradimento venne impalata. Le sue 4 figlie salvarono il loro pudore mercè un sagrificio capace da raccapricciare chiunque ardiva di avvicinarle. Grasulfo II dal 611, come fratello di Gisulfo, tenne il ducato del Friuli per 10 anni, dopo la di lui morte, tanto qual tutore de'suoi nipoti, quanto in suo proprio nome. Nel 621 abdicò in loro favore, con una generosità che ha pochi esempi nella storia. Quindi i nipoti Tasone e Caccone entrarono al possesso del ducato sovrano del Friuli, essendo ambedue ariani. Fu così stretta la loro unione che possederono il ducato in comune senza la menoma alterazione. Nel 625 eglino si fecero coscienza di ripristinare nel trono Adaloaldo re de'longobardi e loro supremo signore, che n'era stato spogliato da Ariovaldo di lui cognato. Se non che la morte del 1.° nel 626 rese vana ogni loro disposizione. Nel 635 d'accordo con Dagoberto I re di Francia, essi penetrarono nel territorio degli sclavoni o schiavoni, li prostrarono e li resero tributari de'loro ducati. L'uno e l'altro però furono nell'anno stesso assassinati in Oderzo, per perfidia del patrizio Gregorio, governatore di quella città e dipoi esarca di Ravenna. Perciò Grasulfo II, per la morte de'nipoti Tasone e Caccone, si ripigliò il ducato del Friuli, perchè gli altri due suoi nipoti non aveano ancora l'età sufficiente per governare. Grasulfo II morì nel 651, e non pare nel 661 come pretendono Sigonio e Rossi. Gli successe Agone, di cui s'ignora la derivazione, e morì nel 663. Del pari è poco nota l'origine di Lupo, che gli successe nel ducato del Friuli. Nell'anno stesso Grimoaldo re de' longobardi, di lui cognato, gli affidò la reggenza de'suoi stati mentre recavasi in aiuto del proprio figlio assediato in Benevento. Lupo mal corrispose al suo incarico, e minacciato al ritorno del monarca, gli si ribellò. Grimoaldo che non volea armare i longobardi contro se stessi, indusse il kan degli avari a fargli ragione del ribelle. Perì Lupo nel 665 o

666 in una battaglia contro que'barbari, dopo averli vinti in 3 altri combattimenti. Egli lasciò un figlio chiamato Warnefrido, e una figlia Teodorade già maritata con Romoaldo duca di Benevento. Nel 666 venne quindi investito del ducato Vectari, d' illustre casato e lombardo di Vicenza. Egli ebbe ad antagonista Warnefrido figlio di Lupo. La controversia venne decisa colle armi, e Warnefrido morì in una battaglia data al suo rivale. Paolo Diacono encomia la dolcezza del governo di Vectari, e celebra anche moltissimo il suo valore; ma i saggi che ne reca sembrano esagerati. Morto il duca nel 678, gli fu sostituito Laudari, di cui s'ignora quanto visse. Il successore Rodoaldo, spogliato de'suoi stati da Ansfrido nel 693, fu ristabilito nell'anno stesso da Cuniberto il *Pio* re de'longobardi. Ma poi per punirlo della sua trascuratezza, fu dal re interdetto dalle sue funzioni ducali. Per conseguenza egli chiamò Adono o Aldone fratello del duca, ad essere il mantenitore del Friuli. Secondo il Muratori, i due fratelli morirono nel 694, altri dicono nel 695. Venne da Cuniberto creato duca del Friuli Ferdulfo, nato in Liguria, uomo vano e altero, e poco misurato ne' suoi discorsi. Egli perì nel 706 in battaglia contro gli sclavi da lui fuor di ragione provocati. Gli fu sostituito Corvol o Corwiel; ma poco dopo avendo offeso Ariperto II re de'longobardi, da questi fu fatto arrestare, cavar gli occhi e deporre. Laonde nello stesso 706 Pemmone nativo di Belluno venne fatto duca del Friuli da Ariperto II. Egli marciò contro gli sclavi nel 723 e riportò sopra di essi 3 vittorie. Nel 737 fece rinchiudere in un castello Calisto patriarca d'Aquileia, che avea nel 730 trasferita la sua residenza in Cividale, per violenza dal patriarca praticata a Fidenzio vescovo di Giulio Carnico, ch'erasi riparato a Foro Giulio. A Liutprando re de' longobardi parve sacrilegio un tale imprigionamento, e per conseguenza spogliò Pemmone del suo ducato. Questi lasciò 3 figli, Ratchisio o Ratchis, Ratkait e Astolfo, avuti dalla virtuosissima moglie Rathberga: il 1.° e l'ultimo divennero duchi del Friuli, indi re de' longobardi, e ne parlai in tanti luoghi, quanto a Ratchis per essersi fatto monaco di *Monte Cassino*, quanto ad Astolfo per le violenze fatte a'Papi, e per le cui usurpazioni de'dominii della *Sovranità della s. Sede*, restò invece essa ampliata. Il primogenito Ratchisio nel 737 fu investito da Liutprando, dopo la destituzione del padre, del ducato del Friuli. Egli coadiuvò quel monarca contro Trasmondo II duca di Spoleto, ed a lui successe sul trono di Lombardia nel 744. Il fratello Astolfo nel 745 non solamente gli succedette nel ducato del Friuli, ma nel 749 nel regno longobardico. Il di lui cognato Anselmo, marito della sorella Giseltrude, fu surrogato nel ducato di Friuli. Ma nel 751 l'amor della solitudine gli fece abbandonare il mondo e le sue grandezze, e si ritirò nel monastero di Panano entro le montagne del Modenese. Qualche tempo dopo ottenne dal re di lui cognato un angolo deserto, ove edificò il celebre monastero di *Nonantola*. Dopo averlo retto santamente per lo spazio di 50 anni, ivi morì nell'803 ed è venerato per santo. Nel 751 fu creato duca del Friuli Pietro, nobile longobardo, figlio di Munichis e fratello di Orso duca di Ceneda, luogo situato nel Friuli e sede vescovile. Ignorasi per quale spazio di tempo essi abbiano tenuto il loro ducato, e quando siano morti. Rodgauso era duca del Friuli, quando Carlo Magno re de' franchi per punire Desiderio re de' longobardi che perseguitava Papa Adriano I e minacciava lo sterminio di *Roma*, combattè e vinse il re, facendo il conquisto della Lombardia, per cui cessò il regno de' longobardi e restarono tuttavia alcuni loro ducati in Italia, inclusivamente a questo del Friuli. Nel 775 Rodgauso cospirò contro Carlo Magno per favorire e sostene-

re Adelchi o Adalgiso figlio di Desiderio, onde ricuperare il suo regno. Però nel 776 Carlo Magno piombando sul Friuli al principio di primavera, presentò battaglia a Rodgauso, e questi perì nella pugna. Altri dicono che fatto prigioniero, venne decapitato d'ordine del vincitore. Nel 776 Markairo o Marcario francese venne da Carlo Magno sostituito al defunto, e fu il 1.° duca del Friuli che venisse incaricato di difendere le frontiere di *Treviso*, donde i suoi successori furono intitolati *duchi del Friuli e marchesi di Treviso.* Imperocchè Carlo Magno delle grandi signorie de' longobardi, soltanto permise che sussistessero quelle di *Spoleto*, di *Benevento* (delle quali comechè della *Sovranità della s. Sede*, ivi ne riparlai), del *Friuli* e di *Treviso*. A DUCATO dissi col Muratori, in che consistesse l'autorità di tali duchi, e che Carlo Magno dopo la conquista d'Italia istituì la *Marca del Friuli*, e che al governatore conferì il titolo di duca e poi di marchese, al quale in seguito per accrescergli la forza gli venne sottoposto il ducato di *Carintia*, che contiene i vescovati di *Gurk* e *Lavant;* abitato in principio dagli antichi carni derivanti dalla Carniola, paese anticamente abitato da' carni che dierono il nome all'Alpi Carniche e dal quale derivò quello di Carniola. Fu chiamata la Carniola anche *Marca Slavonica* per esser situata a'confini della *Schiavonia*, e nel 1374 fu incorporata alla Carintia, che al tempo di Carlo Magno e de' suoi successori fu governata prima da'duchi del Friuli e poi da quelli di Carintia, ed ha per capoluogo *Lubiana* sede vescovile. Tornando a Markairo duca del Friuli, non è noto l'anno di sua morte. Ne fu successore Hunrok I o Erico o Enrico I, il quale costantemente si conservò attaccato a Carlo Magno, nelle cui guerre civili servì con valore. Nel 795 venne da quel monarca inviato contro gli unni di Pannonia, di cui furono da lui uccisi in battaglia due generali, cioè Gagan e Jugurre. Prese poscia la loro capitale ossia la fortezza principale, seco asportando quel famoso tesoro degli *Unni* accresciuto sotto il famoso loro re Attila delle spoglie delle provincie degl'imperi d'occidente e d'oriente, e lo mandò a Carlo Magno, il quale ne fece recare una parte a Papa Adriano I (e così forse Roma rivide alcuna cosa di quello che da essa asportato altrove era quindi stato depredato da que'barbari), e distribuì il rimanente fra'suoi militi. Avendo gli unni rimbrandite le armi, dopo la partenza del duca di Friuli, marciò egli di nuovo contro di essi in un al giovine Pipino, unto re d'Italia d'Adriano I e figlio di Carlo Magno, a cui servì di luogotenente e di guida nella spedizione. Essa riuscì più penosa, ma però non meno fortunata della precedente. Una 3.ª da essi impresa l'anno seguente, finì di prostrar gli unni, che spedirono deputati a Carlo Magno a recare il loro ossequio, ed a chiedere il battesimo. Theudone, uno de' loro capi, non avea preso parte alle loro mosse, e viveasi in pace con Carlo Magno, avendone anche abbracciata la religione. Ma scorgendo la nazione degli unni vedova de' primari suoi capitani periti in guerra, la eccitò nel 798 ad una nuova ribellione, e la indusse ad eleggerlo per suo re. Il duca del Friuli venne pure incaricato nel 799 di recarsi a sottomettere i ribelli; ma appena raggiunto il nemico venne da lui commessa battaglia in cui perì in braccio alla vittoria. Theudone allora fu preso, e pagò colla sua testa il fio della sua fellonia. Con lui fu spenta la monarchia ossia repubblica degli unni, dopo essersi conservata per quasi due secoli e mezzo. Nel 799 successe ad Hunrok I il duca Cadaloak, che severo sino alla crudeltà morì nell'819. Gli fu sostituito da Lodovico I il *Pio* nell'819, Balderico o Baedri, ma dallo stesso imperatore venne deposto nell'828 per essersi mal diportato nella Carintia colle sue truppe alla vista degli abari. L'imperatore invece d'eleggere un nuovo duca del Friu-

li, divise il territorio in 4 contee, il che durò almeno sino all'846. Verso questo tempo circa, l'imperatore Lotario I elesse a duca del Friuli e marchese di Treviso, di cui era già conte, il cognato Eberardo o Everardo, figlio del duca Hunrok o Enrico I. Lombardo di nascita, possedeva grandi ricchezze nel Belgio ossia Germania inferiore. D'accordo con Gisele di lui moglie, figlia di Lodovico I e di Giuditta 2.ª moglie di quell'imperatore, nell'849 fondò una collegiata a Cisoing, *Cisonium*, in Francia nella Fiandra francese, dipartimento del Nord, nella quale impetrò e ottenne dalla s. Sede 16 anni dopo, che da Roma vi fosse trasferito il corpo di s. Calisto I Papa, e gli dedicò la chiesa; come vogliono Frodoardo nella *Storia di Reims*, lib. 4, cap. 1, e Muratori nelle *Dissertazioni*, dissert. 58. La basilica di s. Maria in Trastevere di Roma si vanta di possedere il corpo di s. Calisto I, e molte chiese le reliquie, riferite dal Moretti, *De s. Calisto PP. et M. ejusque Basilica s. Mariae Trans Tyberim*, p. 249 e seg. La collegiata di Cisoing nel 1129 divenne abbazia di canonici regolari, e nel suo parco è una piramide innalzata in memoria della famosa battaglia di Fontenay, perduta nell'841 da Lotario I e vinta da' fratelli Carlo il *Calvo* e Lodovico il *Germanico*, la quale stabilì i destini della *Germania*. Il duca Eberardo nell'868 o nell'869 morì a Maniastre, casa di campagna del conte di Treviso, ed il suo figlio e successore Hunrok o Enrico II, ne fece trasferire il cadavere nella sua chiesa di Cisoing. Egli lasciò Berengario altro figlio e la figlia Hatwige moglie di Lodolfo duca di Sassonia. Altri danno a Eberardo due altri figli, Raule e Adelardo conte di Vermandois, abbate di s. Quintino e zio d'Ermentrude moglie di Carlo il *Calvo*. Il duca Hunrok o Enrico II morì senza figli maschi nell' 847. In questo Berengario secondogenito d'Eberardo, successe al fratello nel ducato del Friuli e nel marchesato di Treviso. Nell' 888 venne riconosciuto re d'Italia col nome di Berengario I verso la fine di febbraio, da una parte della nobiltà italiana, divenne nel 916 imperatore e coronato da Papa Giovanni X, indi morì nel 924.

Dopo quest' epoca non vi furono altri duchi del Friuli. Dappoichè per le liberalità di Carlo Magno, di Berengario I, d'Ottone I, d'Ottone II e finalmente di Corrado II principalmente, d' Enrico III e d'Enrico IV imperatori, quasi tutto il ducato del Friuli, insieme col marchesato d'*Istria*, e altre finitime regioni, a grado a grado venne in sovranità de' patriarchi d'*Aquileia;* i quali successivamente risiederono, dopo la distruzione di quella celebre città, a *Grado*, in Cormons, in *Cividale*, in *Udine*, conservando sempre il titolo di patriarca d'Aquileia. Cormons, città e governo dell'Illirio a 10 leghe da Trieste e più di 2 da Gorizia, giace a' piedi d' alcune montagne. È cinta da una vecchia muraglia, e difesa da un castello fortificato. Ha filatoi di seta e conta quasi 4000 abitanti. Sta in mezzo a ben coltivate terre e colline. Sulla cima d' un monte circonvicino eravi un antico convento, donde si gode d'una superba veduta. Quanto a *Cividale*, oltre il narrato al suo articolo, e quello che dovrò riferire, qui premetterò alcune altre importanti notizie, col dotto d. Lorenzo d'Orlandi canonico di Cividale, che modestamente occultando il suo nome, ci diede l'erudito opuscolo intitolato: *Imperiale Regio Museo Foro Giuliese in Cividal del Friuli. Osservazioni sull' antico Forogiulio in relazione alle due lapidi marmoree scoperte in Cividal del Friuli nel* 1843, Udine 1853, tipografia Vendrame. Egli pertanto nell' illustrarle dichiara, che il presente Cividale sia il vero *Foro Giulio*, fondato mediante colonia militare, co' suoi diritti e preminenze, come il nome lo indica, da Giulio Cesare, affine di porre a' quartieri d'inverno le sue legioni, ritornando dalle *Gallie*. Ciò di-

mostra con gravi testimonianze, e con quelle pure dello stesso Giulio Cesare, e del celebre Paolo Diacono nativo di Cividale; colle vestigie romane e colle ricordate insigni lapidi, rinvenute nel 1843 nel riattare le fondamenta del ponte di pietre quadrate, sovrastante al fiume Natisone che scorre per mezzo. Consistono queste in due grandi piedistalli marmorei, ambo già sorreggenti la statua dell'imperatore romano a cui ciascuna venne consagrata. Essi furono adoperati nell'erezione del ponte, e collocati nelle fondamenta invece di pietra, e ben si può credere che altri monumenti venissero straziati e rotti in quella e in altre circostanze, se questi furono così maltrattati. La 1.ª lapide spetta a M. Aurelio Antonino Caracalla, dedicata verso il 198 dal municipio del Forogiulio o Forogiuliese. L'altra fu dedicata nel 255 dalla città di Forogiulio a P. Licinio Gallieno. Queste lapidi comprovano, che in Cividale e non in altri luoghi si deve riconoscere il Forogiulio stabilito da Giulio Cesare nella provincia del Friuli, ivi fondando una colonia militare qual città di frontiera nell'Italia. Ebbe la colonia le magistrature ch'erano in Roma, come si ha dalle lapidi e iscrizioni romane esistenti in Cividale, ed egualmente riprodotte dal ch. can. D'Orlandi. Da esse rilevasi, che la colonia avea il diritto di cittadinanza romana, essendo ascritta alla tribù *Scaptia* tra le rustiche, e quindi delle più nobili, ed aggiunta alla *Mezia* l'anno di Roma 404, nella quale era votante l'imperatore Augusto per la sua famiglia Ottavia, e la nobilissima colonia di Firenze. Eravi il collegio de'pontefici, il magistrato giurisdizionale de'quatuorviri, ed altri collegi e magistrature, i cui nomi sono ricordati da diverse ville adiacenti all'agro Forogiuliese. Paolo Diacono inoltre distingue il *Forum Julii* colonia, ora Cividale, da *Julium Carnicum* o *Castrum Juliense*, cioè *Zuglio (V.)* della Cargna, che pure riconosce Giulio Cesare per suo fondatore. Cividale sempre conservò il nome impostole dal suo fondatore di *Forum Julii*, prima e anche dopo la caduta del romano impero. Di che fu eziandio testimonianza Cassiodoro nella sua 5.ª lettera al re Teodorico e in cui dice, *honoratis possessoribus et curialibus Forojuliensibus*. Questo nome ancora trovasi ne' monumenti de'secoli successivi, massime negli VIII, XI, XII e seguenti. Che se talvolta Cividale viene chiamata città *australe* o d'*Austria*, non lo fu già, come alcuni sognarono, a causa d'una regina d'Austria qui venuta, ma sibbene dall'essere situata Cividale all'oriente rispetto a *Pavia*, capitale un tempo della dominazione longobarda; come si può vedere in un diploma di Pellegrino I del 1139, in cui dice: *Actum in Civitate Austriali, Forijulii in cappella s. Paulini patriarchae* (allora riposando le sue spoglie nella cappella del patriarchio, ed ora nella collegiata), il che spiega una cosa e l'altra. Dal fin qui esposto è chiaro perchè venne detta *Civitas Forijulii*, e talvolta semplicemente *Civitas* da cui derivasi il moderno *Cividat* o *Cividale;* e quindi i suoi cittadini detti *Civitatenses; Ecclesiae Civitatensis*, per essere la città in quei tempi capo provincia, sede de'duchi e dei patriarchi d'Aquileja. Il di più può vedersi in Filippo della Torre vescovo d'*Adria* (di cui meglio a Rovigo), *De Colonia Forojuliensi*, il quale fu di Cividale, come lo furono Cornelio Gallo letterato e poeta, conquistatore di Tebe e amico d'Augusto, ed il dottissimo e sommo Jacopo Stellini. La sovranità de'patriarchi d'Aquileia sul Friuli e altre regioni, durò piena dal XI al XV secolo, finchè passò nel dominio della repubblica di Venezia, ch'eresse la fortezza di Palma sulla fine del secolo XVI. Palma o Palma Nova è rinomata fortezza a 4 leghe da Udine, ed insieme capoluogo di distretto. Sorge in situazione amena, in un suolo in pianura e fertilissimo, costruita con molta spesa e magnificenza onde liberare

la provincia dalle furibonde incursioni dei turchi; ed i lavori di fortificazione fatti sotto il regno d'Italia in aggiunta a quelli di primitiva istituzione, la costituiscono in un grado di rispettabile difesa. Esternamente è circondata da una gran fossa in cui l'acque sono perenni. La quantità di pozzi, e tutti di eccellente acqua, pone la popolazione in grado di non mai temere la siccità per qualunque caso. È di forma esagona, con ampia piazza a cui fanno capo 3 borghi e 3 contrade. Le vie sono spaziose, ed in mezzo alla piazza è un grandioso pozzo a 3 archi che corrispondono a'3 borghi. Sulla piazza istessa evvi il regio duomo, fabbrica di gran mole, colla facciata tutta di pietra d'Istria, il palazzo del governatore militare, il corpo di guardia, il piccolo teatro, e molti fabbricati signorili, non che il monte di pietà modificato con magnificenza nel 1829. Divisa in 9 bastioni, vi sono da rimarcarsi l'arsenale, le caserme a prova di bomba, magazzini, polveriere, e i 3 differenti forti edifizi delle sue porte Marittima, Cividale, e di Udine, capolavoro architettonico. A 5 miglia dal canale dello scolo dell'acque, è il porto di Cervignano, e di 9 miglia l'altro detto Porto Nogaro, a'quali approdano barche cariche d'ogni sorta di merci. Un ramo dell'acque dette rogia, che scorrono per Udine, viene a passare per la fortezza, e mediante canali ben livellati l'acqua gira all'intorno e pe'3 borghi. Maestoso è l'acquedotto che conduce l'acqua in fortezza. Il Friuli gode d'un aere temperato e salubre; il terreno è più ameno che ubertoso. L'agricoltura della provincia al principio di questo secolo ebbe grandi impulsi, ed ha fatto e va facendo ogni giorno assai lodevoli progressi. Il prodotto de'grani nel piano basta al mantenimento dell'accresciuta popolazione anche nel monte, e il monte dà in compenso prodotti animali e legna. I vini del piano e del colle sono spiritosi e saporiti, ed il refosco, il piccolitto, la rebola vi primeggiano. Abbondanti sono gli altri vini, il frumento, il legname da costruzione, oltre altri prodotti. I gelsi vi allignano bene, e si vanno moltiplicando. I bachi vi si coltivano felicemente, ed eziandio in grande quantità, e danno una seta lucidissima e ricercatissima. Le manifatture sono poche; i tessuti di canapa e di lino danno qualche prodotto. Gli abitanti, specialmente quelli delle zone superiori, sono agili e pronti di corpo e di spirito, sofferenti della fatica; non amanti della vita militare, presto vi si affanno e diventano atti alla guerra: imparano facilmente le lingue. Il Friuli anticamente formò parte della *Gallia Traspadana* o *Cisalpina*, ed i suoi abitatori si chiamarono *Gallo-Carni*, ed ancora col nome di *Carni* si appellano quelli che ne abitano la parte montuosa settentrionale, avendo la parte piana e meridionale subìto col tratto del tempo, come suole avvenire, il nome di *Friuli* da *Foro Giulio*, nome della colonia da cui discende l'esistente *Cividale* e già capitale dell'antico ducato e sede patriarcale. Gli antichi *Gallo-Carni*, ora *Friulani*, parlavano anch'essi come nel rimanente dell'alta Italia la lingua *Celtica*, ed è facile il persuadersene all'erudito conoscitore della lingua parlata oggidì pure in Friuli. Ed in Udine furono ristampate nel 1828 di Ermas di Colloredo, *Poesie scelte edite ed inedite in dialetto friulano, con aggiunte di P. Zarutti.* Ambedue sono valenti poeti friulani viventi. I semi delle lettere e delle arti vi germogliarono sino dal secolo XIV, nè vi mancarono mai valenti pittori e altri artisti, dotti scrittori e prodi uomini d'arme, i quali mostrarono essere il Friuli una terra ferace d'animi gentili e di pronti ingegni. Molti fiorirono in santità di vita, e nelle dignità ecclesiastiche, vescovile e cardinalizia, come de'seguenti cardinali, di cui scrissi le biografie. *Aleandro* Girolamo. *Colloredo* Leandro, nato in Colloredo feudo di sua famiglia d'onde essa prese il cognome, nella diocesi d'Udine. *Man-*

tica Francesco (un ramo di sua famiglia si stabilì in Roma, e nel principio del corrente secolo ne uscì altro cardinal Francesco *Mantica*). *Panciera* o *Pancerini* Antonio. *Porzia* Leandro. *Torre* Michele. *Torso* o *Jacopo da Udine*. Seguendo il Cardella, poche notizie potei pubblicare di lui; per sopperire alla breve biografia, a seconda del promesso, qui riferisco quelle che mi procacciai. Jacopo del Torso figlio di Giovanni, di famiglia nobilissima e tra le più antiche del Friuli, nel 1387 ottenne la laurea di filosofia nello studio di Bologna. Datosi prima alle secolari faccende, vestì poi l'abito ecclesiastico, e da Bonifacio IX fu nominato canonico d'Aquileia, e poi anche promosso a decano e ad abbate commendatario dell'abbazia benedettina di s. Martino a Belo e perciò detta Belinense (poscia unita a quella di s. Gervasio di Udine, come apprendo dal Lubini, *Abbatiarum Italiae*). Si annovera tra' pretendenti al patriarcato aquileiese nell' elezione del Panciarini, che essendo prevalso ebbe poi con esso qualche dissidio per certi diritti appartenenti al suo capitolo. Perciò venne da lui spogliato di tutte le dignità che godeva, ma d'ordine pontificio ne fu indi reintegrato. Recatosi in Roma, Gregorio XII lo fece uditore di rota e nel 1408 cardinale diacono di s. Maria Nuova; nel 1410 gli conferì il priorato di s. Paolo di Materno nella diocesi di Chiusi, e l'abbazia di Balnaria in quella di Messina. Finalmente destinato legato da Gregorio XII alla repubblica di Venezia, per gli affari del suo spinosissimo pontificato, per lo scisma che vieppiù infieriva, vivendo a un tempo altro Papa eletto contro di lui e un antipapa, morì in Rimini, ove erasi ritirato Gregorio XII, a'31 agosto 1414, e fu sepolto nella chiesa di s. Giovanni degli agostiniani avanti l' altare maggiore. Nel suo testamento dispose tra le altre cose, che i due suoi fratelli Nicolusio e Nicolò domandassero il suo corpo per farlo trasportare in Udine e ivi seppellirlo, lasciando alla detta chiesa che vi restasse appeso alle pareti, giusta il costume, il cappello cardinalizio. Di sua famiglia Del Torso fiorirono altri 4 distinti personaggi. Due zii del cardinale e figli di Martino del Torso, cioè Lazzaro laureato in filosofia e medicina a Bologna, che ben accetto all'imperatore Carlo IV ne conseguì molti privilegi, Udine ancora valendosi del suo valore in molti affari importanti, sepolto in s. Pietro martire della stessa città; e Giacomo riputatissimo, il quale con due altri nobili d' Udine, da questa fu inviato in Grado nel 1386 per concludere una lega colla repubblica di Venezia. Nicolò del Torso fratello del cardinale, soggetto distintissimo e caro a Filippo M.ª Visconti duca di Milano, che la repubblica veneta dichiarò suo cittadino perpetuo con privilegio del godimento delle relative prerogative, cittadinanza che allora non concedevasi che a personaggi nobilissimi e benemeriti della repubblica. Fr. Giacomo figlio di Spinello del Torso dell'ordine de' predicatori e del medesimo provinciale nella Venezia e in Ungheria, morto in Udine nel 1616. Vivono vari illustri prelati friulani. Il 1.° è il cardinale Fabio Maria de' conti Asquini di Udine, nato in Fagagna (terra già soggetta insieme con molte altre per antica giurisdizione alla sua nobilissima famiglia), del titolo di s. Stefano al Monte Celio, prefetto della s. congregazione dell'Indulgenze e ss. Reliquie, protettore della congregazione di *Monte Vergine* ec. Finito ne' suoi verdi anni con distinta lode e plauso il corso delle filosofiche e teologiche discipline, fu da Leone XII mandato a Napoli come addetto a quella nunziatura, colla qualifica di suo cameriere segreto soprannumerario. Successivamente Pio VIII lo nominò vice-legato di *Ferrara*, e di essa Gregorio XVI lo promosse a pro-legato, ed in seguito delegato d'Ancona (di che si legge nel n.° 36 del *Diario di Roma* del 1837, avere Gregorio XVI con breve dell'8 aprile nomina-

to commendatore dell'ordine di s. Gregorio I Magno il conte Vincenzo Asquini patrizio d'Udine, fratello di mg.r Fabio prelato benemerito non meno per la pro-legazione da lui sostenuta in Ferrara in circostanze assai difficili, che per l'attività e saggezza onde si è diportato nella delegazione d'Ancona durante l'invasione colerica che afflisse quella città nell'anno scorso), arcivescovo di *Tarso* e nunzio di Napoli, segretario della s. congregazione de'vescovi e regolari, ed a'22 gennaio 1844 dichiarato patriarca di Costantinopoli e insieme creato e riservato in petto cardinale, indi pubblicato a'21 aprile 1845. Prelati friulani sono. Mg.r Gio. Giuseppe Cappellari di Rigolato arcidiocesi d'Udine, da Gregorio XVI nel 1832 preconizzato vescovo di *Vicenza (V.)*, benemerentissimo pastore. Mg.r Carlo dei conti Belgrado d'Udine e canonico onorario della cattedrale, da Gregorio XVI ammesso tra'prelati domestici e i protonotari apostolici, e fatto delegato di Perugia. Il regnante Pio IX successivamente lo promosse a chierico di camera, delegato di Fermo, internunzio apostolico all'Aja nell'Olanda, ed a' 28 settembre 1855 lo promulgò vescovo d'Ascoli, quindi consagrato a' 20 gennaio 1856 nella chiesa di s. Maria in Vallicella, al modo riferito dal n.° 17 del *Giornale di Roma*, dal cardinal Asquini, assistito da mg.r Sutter vescovo di Rosalia e vicario apostolico di *Tunisi*, e da mg.r Cardoni vescovo di Caristo presidente dell'accademia pontificia de'nobili ecclesiastici. Mg.r Giuseppe M.a Rizzolati nativo di Clauzetto, vescovo d'Aradia *in partibus*, de'minori riformati, nel 1839 da Gregorio XVI fatto vicario apostolico di Hu-Quang, nella cui vastissima provincia della Cina vi operò un bene immenso, e dopo 30 anni di operosità in quelle missioni apostoliche, ora trovasi in Roma. Mg.r Andrea Casasola nativo di Buja, nel 1856 dal regnante Pio IX degnamente dichiarato vescovo dell'antica sede di Concordia, con quell'elogio che si legge nella proposizione concistoriale. Friulano è pure l'attuale luogotenente del s. militare ordine *Gerosolimitano* di *Malta*, il ven. balì fr. Filippo Colloredo. Fra'molti che scrissero del Friuli ricorderò: Fistulario, *Della geografia antica del Friuli dall'età remote sino a'tempi di Costantino I il Grande*, Udine 1775. Gio. Giuseppe Liruti friulano, *De Servis medii aevi in Foro Julii, dissertatio*, Romae 1752: *Notizie di Gemona, antica città del Friuli*, Venezia 1771: *Notizie delle vite e delle opere de' letterati del Friuli*, Venezia 1760: *Della moneta propria e forastiera ch' ebbe corso nel ducato del Friuli dalla decadenza dell' impero romano sino al secolo XV*, Venezia 1749. G. Girardi, *Storia fisica del Friuli*. F. Altan, *Saggio dell'antica storia civile ed ecclesiastica del Friuli*. P. Carlo Giuseppe da s. Fiorano, *Fondazione della chiesa di Aquileia, dissertazione storico-critica*, Milano 1757. Paolo Diacono, *Della chiesa d' Aquileia, dell'origine e fatti de' Longobardi, traduzione di L. Domenichi*, Venezia 1548. G. O. Marzuttini, *Collezione delle opere de' Padri e di altri autori della chiesa Aquileiese*, Udine 1828. Gio. Domenico Bertoli, *Antichità d'Aquileia profane e sagre*, Venezia 1739. Girolamo Tartarotti, *Dissertazione epistolare dell'origine della chiesa d'Aquileia*, Milano 1759. P. Daude gesuita, *Dissertatio de Patriarchatus Aquilejensis origine, progressu, et extinctione ejusdem recenter anno 1751 facta*, nella sua *Hist. Univ.* t. 2, p. 637. Di vari importanti argomenti riguardanti le cose sagre ed ecclesiastiche, profane e civili del Friuli e d'Aquileia principalmente scrisse il celebre domenicano fr. Gio. Francesco Bernardo de Rubeis di famiglia distinta di Cividale, il quale meritò che Apostolo Zeno lasciasse in testamento tutte le sue opere stampate e mss. alla biblioteca del convento de'domenicani di Venezia, alle dotte cure dell'insigne religioso confida-

ta; e di essere incaricato dall'ultimo patriarca cardinal Daniele *Delfino* e 1.° arcivescovo d'Udine, di recarsi in Roma durante la controversia dell' abolizione del patriarcato d'Aquileia, per sostenere i diritti della propria sede; ma egli preferì allo splendore della negoziazione il rigoroso genere di vita da lui adottato, dividendo cioè il suo tempo fra lo studio e le pratiche di pietà. L'encomiate opere del p. de Rubeis sono le seguenti. *Monumenta Ecclesiae Aquilejensis, commentario historico-chronologico-critico illustrata, cum Appendice, in qua vetusta Aquilejensium Patriarcharum rerumque Forojuliensium chronica, emendatiora quaedam, alia nunc primum in lucem prodeunt,* Argentinae (Venezia) 1740. In fine trovasi un'antica Cronaca de' patriarchi d'Aquileia. *De Schismate Ecclesiae Aquilejensis, historica* etc. Venetiis 1732. *Animadversiones in Concilium a Gregorium XII celebratum Fori-Julii seu in civitate Austria,* Venetiis 1731, *Dissertationes duae, prima de Turanio, seu Tyrannio Rufino: altera de vetustis liturgiis,* Venetiis 1754. *De Nummis Patriarcharum Aquilejensium dissertatio,* Venetiis 1747. *De Nummis Patriarcharum Aquilejensium, dissertatio altera,* Venetiis 1794. Il Muratori pubblicò, *Vitae Patriarcharum Aquilejensium,* nel t. 16 della raccolta *Rerum Italicarum Scriptores.* Comincia con s. Marco evangelista e continua sino a Nicolò I di Luxemburgo che morì verso il 1357. Nel medesimo tomo trovasi dell' udinese Antonio Bellono le *Vite de' Patriarchi d'Aquileia* più diffuse e le quali arrivano al 1445. L'Ughelli nel t. 5 dell'*Italia sacra* ci diede: *Provincia X sive Fori Julii Ducatus, ubi de Aquilejensi Patriarchatu, ejusdemque accurate tractatur suffraganeis; quorum alii in hac ipsa provincia, in Venetiis alii, aliique in Provinciis diversis fixere sedes.* Giunge fino al patriarca cardinal Giovanni Delfino del 1658, con altre notizie sul medesimo del suo correttore e continuatore Nicolò Coleti, il quale nel t. 10, p. 207, riporta alcune altre correzioni. Coronò l'opera, difficile per l'intralciata storia, il ch. prete veneziano Cappelletti colla sua: *Le Chiese d'Italia dalla loro origine sino a' nostri giorni,* t. 8.° Dappoichè egli, come asserisce, fu felice di giovarsi comodamente nella preziosissima biblioteca Marciana di Venezia, ove si conservano le *Aggiunte* mss. fatte dal p. de Rubeis alle celebrate sue opere; non meno degl'importantissimi mss. tuttora inediti ed ivi esistenti di Gio. Domenico Coleti, nipote del mentovato Nicolò, sulle aggiunte e correzioni all'Ughelli, anche per la chiesa di Aquileia. Di più ebbe la fortuna e potè estrarre non poche notizie interessantissime e inedite, e forse anco incognite a molti, dalle preziose pergamene de' due copiosi archivi di Cividale di Friuli, ove per 5 secoli soggiornarono i patriarchi aquileiesi, e di s. Daniele di Friuli, e nell'altro pure d'Udine ultima dimora de' medesimi, tuttochè egli dice, questi di lunga mano a quello di Cividale inferiore. Imperocchè chiama a ragione l'archivio del capitolo di Cividale, prezioso e ricco d'oltre 4000 importantissime pergamene, ec., di 108 bolle pontificie, di molti leggendari, passionari antichi e altri libri liturgici (contenente oggetti di belle arti stimabilissimi), avanzo de' molti tesori del patriarcato aquileiese, oltre il famoso Evangelario creduto per qualche tempo comprendere pure l'autografo e olografo di s. Marco (Cividale possiede pure il regio museo ordinato con generosa munificenza dall'imperatore Francesco I, al can. d. Michele della Torre, con fondo annuo per l'acquisto d'oggetti provenienti dagli scavi, stabilito per disposizione dell'arciduca Ranieri già vicerè del regno Lombardo-Veneto; pitture di merito in varie delle sue chiese, un tempietto romano longobardo, il nobile e magnifico ponte di pietre quadrate ec.). Questo supposto Evangelario è scritto in latino, versione di quello greco scritto da s. Marco. Prima mu-

tilato dell'ultime pagine, date dal patriarca Nicolò I all'imperatore Carlo IV suo fratello naturale, ch'egli donò alla cattedrale di Praga; poi per le guerre portate da'veneziani nel Friuli, i canonici d'Aquileia avendo trasferito nel 1418, come a luogo di maggior sicurezza, tutti i tesori di lor chiesa nel capitolo dell' insigne collegiata di Cividale, e con essi anche il rinomato Evangelario, che conteneva i 4 Evangeli, ma quello ritenuto di s. Marco privo della parte donata all'imperatore. Indi nel 1420 il doge Tommaso Mocenigo reputando l'Evangelo di s. Marco scritto realmente da questi, l'ottenne per la basilica di s. Marco di Venezia, cioè quanto nell'Evangelario eravi rimasto in 5 quaderni, che ancora esistono nel tesoro di detta basilica di s. Marco, quasi però ormai distrutti dall'umidità. Così il prezioso codice di Cividale soltanto contiene i 3 Vangeli di s. Matteo, di s. Luca e di s. Giovanni. Aggiunge il lodato Cappelletti, che nello stesso archivio di Cividale vi sono codici mss. del rito particolare usato nelle sagre uffiziature della chiesa Aquileiese, il quale nominavasi *Patriarchino*, di cui parlai altrove, come a Rito (ove per l'ommissione dell' *n* dicesi *Patriarchio*), e di cui giunsero traccie anche nella chiesa di *Venezia*, conservate siccome derivate da quella di Grado. Dell' archivio d'Udine abbiamo di Giuseppe Bianchi, *Thesaurus Ecclesiae Aquilejensis, opus saeculi XIV*, Utini 1847. I patriarchi d'Aquileia, oltre l'ordinaria amministrazione pastorale sulla vasta loro arcidiocesi e all'estesissima giurisdizione metropolitica sulla provincia ecclesiastica (la maggiore d'Italia, dopo *Roma* e *Ravenna*), a cui presiedevano, esercitarono per più secoli anche giurisdizione civile e principesca sopra vasto territorio, della quale rimane una memoria in Udine e in Cividale con rito bizzarro, nella 1.ª la notte del s. Natale, nella 2.ª nel giorno dell'Epifania. Esso consiste, che il diacono vestito delle proprie insegne, recasi all'altare, canta l'evangelo e saluta il popolo, col capo coperto d'elmo militare e tenendo nella destra una lunga *Spada* (nel quale articolo riportai costumanze analoghe), sulla foggia dell'usate nel medio evo. In segno del temporale dominio del patriarca, nel suo possesso e seduto sul trono pontificale, gli si consegnava una spada sguainata. Dissi più sopra intralciata storia, non solo pel dominio temporale esercitato dal patriarca d'*Aquileia*, ma perchè da questa chiesa apostolica, divenuta arcivescovile e poi patriarcale, sursero successivamente quella patriarcale di *Grado*, poi riunita e nuovamente divisa da *Aquileia*, succedendo indi alla 1.ª la patriarcale di *Venezia*, ed alla 2.ª posteriormente le due arcivescovili di *Udine*, e di *Gorizia* o *Gradisca* (delle quali riparlai a Trieste), che nel giro di pochi lustri soggiacquero a variazioni notabili.

Udine, *Utinum* o *Utine*, città regia, ampia e bella, situata in vasta e fertile pianura, fra il Tagliamento e l' Isonzo, distante 7 leghe d'Aquileia e dal mare, 3 da Cividale e 23 da Venezia, *in suo trium fere milliarium ambitu bismille ac tercentum circiter continet domos, atque ab ultra viginti quatuor millibus inhabitatur civibus*, come leggo nell' ultima proposizione concistoriale. È bagnata da due canali d'acqua perenne, derivati dal piccolo fiume Torre, influente nell'Isonzo, che mantengono in attività i mulini e gli opificii; cinta di mura torreggianti, nel cui recinto sono compresi i vari sobborghi, aperte da 9 porte, e nel mezzo, sopra l'isolato colle, elevasi un maestoso edifizio chiamato Castello perchè innalzato sulle rovine di antico castello già residenza de' patriarchi, poi de' magistrati veneti e del parlamento provinciale, indi del tribunale di giustizia, e finalmente dopo il 1848 tramutato dall'i. r. presidio austriaco della città in un forte. Ad esso vi si ascende per 3 vie, l'una di marmorei scalini, l'altra ricoperta da eleganti portici, e la 3.ª ben lastricata offre la conve-

nevole agiatezza. Alle falde del colle da un lato una pianura piantata d'alberi a foggia di circo pel corso e pel passeggio, è detta il Giardino; dall'altro la piazza di s. Giovanni, bella per un portico elegantissimo, un maestoso palazzo della città, una bella fontana, due colonne e alcune statue colossali. Le strade sono spaziose, la piazza del Mercato nuovo regolare e ornata da detto forte, circondata da grandiosi fabbricati con piacevole euritmia. Anche la piazza del Mercato vecchio, e la piazza Contarena già detta del Vino secondo alcuni, sono assai bene adornate. I molti palazzi, edifizi privati e templi di bella forma, il colle, le acque, i giardini danno alla città un aspetto ridente. Ottimo, ampio e magnifico è l'edificio della cattedrale metropolitana dedicata all'Annunziazione di Maria Vergine. Il capitolo si compone dell'unica dignità del preposto, secondo la più recente proposizione concistoriale, ma vi sono anche le dignità del decano e del primicerio di recente ristabilite dall'odierno arcivescovo; di 12 canonici prebendati, compresi il teologo e il penitenziere, oltre 6 canonici onorari. Tutti sono protonotari apostolici, *de numero partecipantium*, e ne godono le insegne e i privilegi. Di più vi sono 20 tra mansionari e cappellani, e 12 chierici inservienti a' divini uffizi. La cura delle anime è affidata al capitolo, che l'esercita per 2 mansionari chiamati vicari curati, amovibili *ad nutum capituli*. Il battisterio è nella prossima cappella capitolare. Il palazzo arcivescovile, grande e splendido edifizio, è alquanto distante dalla cattedrale. Altro palazzo arcivescovile è nel villaggio di Rosazzo, già dell'antica abbazia, comune di Manzano a 3 leghe da Udine. Nella città, tra le altre chiese, 10 sono parrocchiali, tutte munite del sacro fonte. La chiesa de' cappuccini di s. Francesco conteneva il corpo del francescano b. Odorico Mattiussi di Porto Naone o Pordenone nel Friuli, che poco dopo Marco Polo viaggiò per 16 anni nelle più recondite parti dell'Asia, consagrandosi al travaglio delle missioni, e lasciò scritta la serie de' suoi avvenimenti. Le sue sagre spoglie furono trasferite nella chiesa parrocchiale della B. Vergine del Carmine. Vi è il convento ricostruito de' cappuccini, e il monastero delle francescane di s. Chiara. Nel novembre 1856 fu eseguita la solenne apertura della casa de' pp. dell'oratorio, colla bella annessa chiesa di s. Maria Maddalena detta dei Filippini. Dopo la soppressione e l'incameramento di quella casa, un tempo sì florida, non avea essa mai più potuto risorgere fino a questi ultimi tempi. Senonchè, avendo il benemerito p. Carlo Filaferro della stessa congregazione, istitutore della pia casa delle Derelitte, defunto or sono pochi anni, col più instancabile zelo ed ingegnosa carità radunato de' fondi pecuniarii, con essi comprò un edificio annesso all'oratorio e alla chiesa, e lo ridusse abitabile ad uso de' padri, dotandolo ancora di sue vistose largizioni; recentemente poi il p. Luigi Scrosoppi, fratello uterino dell'encomiato p. Carlo, diè un nuovo efficace slancio alla santa opera col donare la somma di 19,000 lire austriache da servire pel mantenimento gratuito di 4 padri, e la casa fu così felicemente istituita ed aperta. I diversi pii stabilimenti sono i conservatorii delle zitelle, delle dimesse, delle suore della carità per l'assistenza degl'infermi nell'ospedale civico, il quale è vasto con casa centrale pegli esposti, l'istituto della carità delle rosarie, quello delle convertite, l'asilo d'infanzia, la casa di ricovero. Il seminario, nuovo e spazioso edifizio, contiene 200 alunni con istudi primarii, ginnasiali, filosofici e teologici: esso fu fabbricato con sontuosa magnificenza dal vescovo Lodi d'imperitura memoria. Vi è il sodalizio del ss. Sagramento, il monte di pietà bell'edifizio, vastissimo e magnifico essendo il cimiterio pubblico. Nel 1852 alla pia casa di carità, eretta per raccogliere e allevare il figlio del povero, donò

lire 28,120 il nobile d.r Francesco Antonini. L'istruzione pubblica è sostenuta con municipali e regie fondazioni, poichè oltre i memorati istituti femminili, vi è un collegio maschile, molte scuole pubbliche primarie, un ginnasio e un liceo. La sontuosa e pubblica biblioteca arcivescovile, eretta dall' arcivescovo Bartolomeo Gradenigo, ornata e arricchita d'ottimi libri e preziosi mss. dal successore Gio. Girolamo Gradenigo (che inoltre edificò l'ampio seminario, che poi per le vicende de' tempi fu convertito ad altro uso, e pose la 1.a pietra al nuovo ospedale), venne ultimamente accresciuta colla libreria Bartoliniana, perciò doviziosa di codici e rare edizioni. E' pure pregievole la biblioteca privata de'conti Florio. Possiede Udine un istituto filarmonico e drammatico, un gabinetto di lettura; ha parecchi librai e stamperie, e non manca di quanto altro conviene alla civiltà d'un'illustre città. L'Associazione Agraria Friulana fondata in Udine nel 1845, a motivo de'fortunosi avvenimenti ebbe effetto nell'agosto 1855. Viene assai lodata e se ne rende ragione con articoli pubblicati dalla *Cronaca* di Milano del cav. Ignazio Cantù, per essere il Friuli il 1.° paese della Venezia e della Lombardia, che pensò all'attuazione d'un'associazione agraria, mentre in tutta l' Italia ferve il lodevolissimo amore per l' agricole industrie. Ma nella medesima *Cronaca* si legge, quanto alla priorità, sebbene con altre poco diverse denominazioni, esistere le società d'Incoraggiamento di Milano, non che di Padova, la quale iniziata nel 1841, ebbe vita e azione nel 1846. Dell'associazione agraria Friulana già ne sono benemeriti i presidenti conte Alvise Mocenigo e conte Gherardo Freschi, ed il segretario d.r Valussi. Ha per nobile scopo, l'esposizioni d'animali utili e benefici, di sericoltura, di prodotti agricoli, e di macchine e congegni rurali; guiderdonando con premii e con menzioni onorifiche i migliori concorrenti. Essendosi proposta l'associazione Friulana d'aprire un podere modello, intanto acquistato un ampio orto entro il cerchio della città, vi fu posto al governo peritissimo orticultore, coll'incarico eziandio d'educare all' orticoltura parecchi giovanetti orfanelli spettanti al pio istituto della città. In questa l'associazione pubblica ogni 15 giorni il *Bollettino dell' Associazione Agraria Friulana*. Inoltre in Udine si stampano e dispensano: ogni giovedì, *L' Annotatore Friulano*, *con rivista politica*: ogni domenica, *L' Alchimista Friulano, giornale di scienze*. Nel 1852 il consiglio comunale definitivamente approvò il progetto, onde in breve la città fosse illuminata a gaz. Con sovrana risoluzione dell'ottobre di detto anno, fu determinata la strada ferrata, che da *Treviso* e diretta verso l'Illirico, abbia da *Sacile* (in quest' articolo dissi con Ughelli che fu già sede vescovile, il che nega il ch. Cappelletti) a passare per Fontanafredda e Pordenone, sino al ponte della Meduna, da dove la linea retta dovesse rivolgersi per Codroipo, poi al nord-ovest per Udine, e da questa discendere direttamente a Palma Nuova, e da colà sino a Gradisca sull' Isonzo. Quindi nel luglio 1853 con altra sovrana risoluzione fu permesso che la porta della città d'Udine, che dovea essere eretta in conseguenza della progettata costruzione d' una strada di comunicazione dal centro della città verso la detta ferrovia, porti il suo nome di Francesco-Giuseppe. L'imperatore volle benignamente e di sua spontaneità assumerne la costruzione, e donò i terreni necessari per l'erezione della stazione della ferrovia della città. In Udine nella stagione della primavera 1856 fu aperto il nuovo teatro della Minerva. E per nominare taluno fra' vari uomini che illustrarono questa città, ricorderò il celebre predicatore Maffei, i due Lionardi da Udine, l'uno in teologia, l' altro celebre in sagre lettere, Giovanni da Udine pittore (dei cui famosi grotteschi riparlai nel volume

LXXIV, p. 92), Gregorio e Romolo Amasei, Francesco Robortello, Pompeo Caimo, Tiberio Deciano, i poeti Erasmo Valvasone, Ermas di Colloredo in dialetto friulano, Frangipane senatore di *Roma* signore di Tarcento e Castel Porpeto nel Friuli (del ramo della celebre famiglia di *Roma*, nel quale e in tanti altri articoli ne ragionai, come nel vol. LXXIII, p. 162), Cornelio Frangipane giureconsulto eloquente e poeta, Claudio Cornelio Frangipane figlio del precedente, magistrato e letterato, Matteo da Udine teologo, Daniele Florio, lo storico patrio Gio. Giuseppe Liruti, Zanon economista, il can. Francesco Trento autore di diverse opere, lodato per mirabile religione, sapienza e ingegno. Udine vanta ancora altri insigni ecclesiastici fregiati delle primarie dignità della Chiesa, abbati mitrati, vescovi e cardinali, i quali ultimi encomiai di sopra. Ebbe pure parecchi di santa vita, e di recente il Papa Pio IX a' 27 settembre 1848 confermò il culto immemorabile della b. Elena da Udine della nobile famiglia de' Valentinis, monaca romitana di s. Agostino. Udine è la residenza d'una regia delegazione, d'un tribunale civile e criminale, d'una camera di commercio, e di ogni altra magistratura provinciale, e manda un deputato alla congregazione centrale in Venezia, come la provincia ne manda due. Non è vero che il terreno che la circonda sia sterile di sua natura, come pretese qualche scrittore; esso invece è fertile e coltivatissimo, e non si acquista che a carissimo prezzo. L'aria è pura, ed i venti la dominano. La sua posizione non è molto accomodata al commercio, nè finora alcuna grande strada commerciale l'attraversò; nondimeno ha molto traffico, e 3 mercati di biade ogni settimana, uno di animali ogni mese, e 5 fiere annue vi danno molto movimento. La piccola industria vi fiorisce; le grandi fabbriche son poche; havvi però molti telai per canapa e lino, e molti filatoi per la seta, alcune grandi concie per cuoi, che riescono benissimo, e una grande raffineria per zuccheri, la quale smaltisce da un milione e mezzo di libbre metriche di zucchero lordo all'anno. Vi si fabbricano buone tele, drappi di lana e stoffe di seta. Si raccoglie dall' ubertoso territorio copia di vino, e se ne fa asportazione nell'altre limitrofe provincie dell'Austria. Vi è pure molto traffico di legname. Udine successe ad Aquileia nella dignità di metropoli dell'ampia provincia del Friuli; il suo nome non s' incontra negli antichi monumenti se non dopo il X secolo. Si vuole tuttavolta che la sua etimologia e quella del piccolo fiume o torrente Torre che vi scorre a fianco, derivino da Odino e da Thor di lui figlio, divinità degli scandinavi, primi inquilini celti ch' ebbero stanza nel Friuli anteriormente a' romani. In Udine, intorno al colle, girano de' sotterranei a volto reale di pietre quadrate, opera ardimentosa e stupenda, ove forse praticavano i loro riti gli adoratori di Odino. Alcuni pretendono di attribuire agli unni d'Attila la fondazione di Udine, ed altri ritengono che già era nobile castello nel VI secolo. Con altri luoghi fu donata in piena sovranità a' patriarchi d' Aquileia, come poi dirò. Imperocchè, per la lunga dimora che vi fecero essi, e perchè l' ultimo patriarca divenne il 1.° arcivescovo d' Udine, secondo il praticato in altri simili articoli, in questo per unità d'argomento mi proposi di riportare compendiosamente la serie de' patriarchi di *Aquileia*, il che effettuo con più sicurezza e soddisfazione, ora che criticamente la pubblicò rettificata il sacerdote Cappelletti, insieme a tutti i suoi documenti, memorie, bolle e diplomi; e ciò non solamente per supplire alla brevità di quell'articolo, ma eziandio per essere opportuna a questo, nella cui storia si compenetra, ed altresì a' tanti altri che vi hanno relazione. I duchi del Friuli longobardi e franchi, di cui superiormente riprodussi la serie cronologica, e poi anche i pa-

triarchi d'Aquileia sedettero a Cividale, finchè alla fine Udine divenne metropoli del principato sovrano de' patriarchi nel secolo XIII, avendovi il patriarca Pertoldo o Bertoldo pel 1.° trasferita la sua sede e la sua corte. Tosto Udine risplendette in modo, che le fu dato il nome di *Nuova Aquileia*. Nello stesso secolo e nel seguente crebbe la città per molte nobili famiglie, che da tutta Italia accorrevano a cercarvi rifugio. Accolse nelle sue mura Federico II imperatore, mentre dirigevasi a Roma, e poi altri sovrani e celebri personaggi. Che nel 1319 Dante vi fu accolto da Pagano della Torre, lo ricordai nel vol. LXXVIII, p. 130. Il patriarca Raimondo della Torre o Torriani, ed i successori nel secolo XIV, ebbero frequenti guerre or con Treviso, or co' conti di Gorizia, or coi Caminesi signori di Treviso, di Feltre, di Belluno, e con altri. Ma frammischiando lo spirituale col temporale potere, scomunicò i trevigiani che non avea potuto vincere colle armi, per cui i colpiti dalla terribile censura nel 1292 appellarono alla s. Sede. Fu Raimondo però, che la città ed i borghi, già ben ordinati da Bertoldo, cinse dell'attuale muraglia, ed aprì ai Torriani proscritti da Milano un asilo, che sotto il patriarcato di Pagano della Torre fu comune oltre a Dante, a Boccaccio, Petrarca, Cino e altri illustri ospiti, ch'ebbero in quella corte nobile e generosa accoglienza. Le fazioni però che divisero l'Italia in quell'epoca infausta, penetrarono anche in Udine, *Guelfi* e *Ghibellini*, e d'una sanguinosa mischia fra le due potenti famiglie Savorgnan e Andreoti, ne fu lo scoppio dal patriarca represso col sangue de' principali congiurati. Ma verso il 1348 arse più feroce la guerra del partito patriarcale contro quello de' vari feudatari e malcontenti friulani, ed il misero e ottimo patriarca b. Bertrando, che sotto buona fede erasi recato in Padova al sinodo convocato dal cardinal di Boulogne legato pontificio, fu sotto Spilimbergo dietro accanita zuffa da' ribelli barbaramente trucidato, e quell'urna raccolse in Udine le sagre sue spoglie, che avea egli nobilmente apprestata per la traslazione de' gloriosi martiri, che riposavano in Aquileia, di che dovrò meglio riparlare. Ne vendicò l'esecrando attentato le pontificie censure di Clemente VI, e la spada della giustizia impugnata dal patriarca successore Nicolò I, onde i rei subirono la meritata pena, e non rimase pietra sopra pietra nelle loro terre. Narra il ch. avv. Castellano nello *Specchio geografico-storico*, ch' egli ottenne dal Papa Innocenzo VI d'innalzare al rango di cattedrale la chiesa di Udine, atteso il sempre maggior decadimento d' Aquileia; ma tale asserzione è inesatta per quanto dovrò raccontare. L'avvenimento di Carlo IV alla dignità imperiale compì l'esultanza degli udinesi, che solenne accoglienza gli fecero, in uno alla sua nobilissima corte, quando nel 1355 si recò a Roma per ricevervi la corona. Di poca conseguenza furono le contese eccitatesi nel Friuli sino al 1381; ma in quest' anno fatale, posti in amara collisione gl' interessi degli udinesi con quelli del patriarca, fu questa la fonte di rinascenti sciagure. Ne fu causa il rifiuto di Papa Urbano VI nel non confermare l'elezione di Lodovico proposto di Liw al patriarcato, al dire del Castellano, o più veramente Tristano Savorgnan, innalzando in vece a quella dignità e con titolo di amministratore il cardinal Filippo d'Alenson. Sei anni di sanguinosa guerra civile desolarono il Friuli, che in sostegno degli udinesi concorse il re d' Ungheria e la repubblica di Venezia, mentre il Papa aiutato dalla contraria parte, non che da'Carraresi signori di Padova e da'Visconti signori di Milano, persisteva nella sua scelta. Terminò la contesa colla volontaria rinunzia del cardinale, cui venne canonicamente sostituito Giovanni V di Moravia, figlio naturale dell'imperatore Carlo IV. Non rispose però egli alle speranze degli angustiati udinesi, poichè il suo fiero carattere suscitò nuovi

guai. L'astio disfogato contro gli amici della possente famiglia Savorgnan, e l'insidiosa uccisione del principal membro di essa Federico, cagionò la più funesta reazione, dalla quale il patriarca scampò colla fuga; e sebbene la mediazione della repubblica di Venezia avesse dato luogo a componimento, non potè poi evitare il pugnale di Tristano Savorgnan, che con nuovo misfatto vendicò lo scempio paterno, siccome vuole il Castellano. Dopo il breve tratto, in cui tenne Antonio I Gaetani il patriarcato, rinunziato pel cardinalato a cui fu innalzato, la nomina di Antonio Panciarini friulano a patriarca nel 1402 di Bonifacio IX, bandì ogni discordia e riempì i popoli d'esultanza. Mantenne questo stato di quiete Papa Innocenzo VII; ma lo scisma d'occidente che lacerava la Chiesa riuscì fatale anche agli udinesi, perchè suscitatosi un contrario partito pose il Panciarini in disgrazia con Gregorio XII, il quale giunse a scomunicarlo e deporlo, surrogandogli Da Ponte nel 1409. Mal soffrendo gli udinesi il fatale avvenimento, impedirono al Papa di tenere nella loro città il già convocato concilio, e dopo le quasi precipitose o agitate sessioni tenute a Cividale, di che dovrò riparlare, dovè salpare sotto mentite spoglie da Latisana, ricondotto dalle galere di Ladislao re di Napoli ne'suoi stati. Aderivano intanto gli udinesi al sinodo di Pisa, adunato contro Gregorio XII e l'antipapa Benedetto XIII, ed i due patriarchi disputaronsi per lungo tempo il territorio. Benchè Alessandro V eletto Papa dal sinodo si mostrasse favorevole al Panciarini, pure le divisioni fomentate dagl'imperiali, e riprodotte sotto Giovanni XXIII, successore d'Alessandro V, l'indussero a ritirarsi in Roma accettando da quello il cardinalato, e trasferito da Gregorio XII il Da Ponte ad Otranto, secondo il ch. Castellano (ma non pare, poichè l'Ughelli dice che tornò alla sua sede di Concordia, e il Cappelletti che passò a quella di Zara), rimase libera la sede. Si eccitò frattanto la guerra tra Sigismondo imperatore e re d'Ungheria colla repubblica di Venezia, nè riuscì ai friulani di rimanere attaccati agli amici vicini, ma dovettero piegare dalla parte di Sigismondo; anzi alcuni pretendono che a sua istigazione fu eletto il patriarca Lodovico II duca di Tech e che parteggiò per lui. Gli ungheri, come altre volte, armata mano occuparono e desolarono il Friuli, ma ad essi oppose Venezia i prodi capitani Carlo e Pandolfo Malatesta di Rimini, ed una tregua quinquennale sopravvenne fra'contendenti. Questa spirata, i veneziani si rivolsero energicamente a terminar nel Friuli ogni dissensione; e quantunque il patriarca avesse ottenuto la conferma di Martino V, tardi invocandone la mediazione, venne col Friuli Udine ancora in potere della repubblica di Venezia, rendendosi al generale Filippo Arceli e al provveditore Marco Bragadin, con che Tristano Savorgnan ricuperò i confiscati suoi beni e suggellò la riconciliazione de' popoli. Il patriarca Tech fu espulso dalla sua sede, ed inutilmente si affaticò per ricuperare la perduta sovranità. Eugenio IV fece patriarca nel 1439 Scarampo Mezzarota e poi lo creò cardinale. Sotto di questi e nel 1445 venne stipulata la famosa Transazione, con che definitivamente cessò il temporale dominio de'patriarchi, ed il Friuli divenne dominio veneto. Udine, insieme col parlamento provinciale e colla cittadinanza, avea governato la patria sotto la sovranità de'patriarchi, e dopo detta epoca sotto quella della possente repubblica di Venezia fino alla caduta di questa. Così il Friuli e Udine sua metropoli seguirono i destini, prima de'patriarchi d'*Aquileia* e poi della repubblica di *Venezia*, onde la storia di questa e di quelli si rannoda alla loro, ulteriore motivo che precipuamente m'indusse in quest'articolo a riferire la serie de'patriarchi, cui successero gli arcivescovi d'Udine. Questa città desolata dalla peste nel 1511 e nel 1656

principalmente, non giunse più alla primiera sua popolazione. Nel 1782 Udine fu onorata della presenza del Papa Pio VI nel suo viaggio a Vienna. Narra mg.r Dini nel suo *Diario*, che il Papa mercoledì 13 marzo ad ore 15 partito da *Sacile* per Udine, nel cui tragitto fu veramente mirabile lo straordinario concorso del popolo, più particolarmente nella vasta pianura del rapidissimo Tagliamento, ove fu trovata pronta per varcarlo nobile peota pel Papa, ed a servirlo il cav. Valvason. A 22 ore il Sommo Pontefice felicemente giunse in Udine capitale del Friuli Veneto floridissima, e discese dalla carrozza al nobile e magnifico palazzo del conte Antonini, fatto diligentemente preparare dalla repubblica. Ivi fu incontrato dall' arcivescovo diocesano mg.r Gio. Girolamo Gradenigo, da mg.r Bonifacio da Ponte vescovo di Capo d'Istria, dal nobile Giovanni Barbaro luogotenente nel Friuli, e da un gran numero di nobiltà con isplendida formalità. Asceso Pio VI nel suo appartamento, ammise a particolare udienza mg.r arcivescovo e il luogotenente della provincia, ed altri distinti ecclesiastici; e dipoi ammise al bacio del piede tutta la nobiltà, molti altri ecclesiastici e regolari, e finalmente soddisfacendo all' istanze del degno pastore, comparti all'affollatissimo popolo adunato nell'adiacente piazza l'apostolica benedizione. Siccome il Papa ne' dominii veneti era accompagnato da' procuratori cav. Pietro Luigi Contarini e Lodovico Manin, considerando che nel dì seguente ne sarebbe uscito, per dimostrare ad essi paterno affetto e riconoscenza, donò al cavaliere due corone di lapislazzuli alla cavaliera benedette, una per se e l'altra per la consorte, e distinse il Manin col dichiararlo cavaliere aureato, nella forma medesima che solevasi praticare in Roma cogli *Ambasciatori* veneti prima dell' *Udienza* (*V.*) di congedo. A' 14 Pio VI ascoltò nella metropolitana la messa celebrata dal suo cappellano mg.r Ponzetti, ed il luogotenente Barbaro imbandì lauta mensa. Indi il Papa s'incamminò pe' confini austriaci, giunto a' quali ringraziò i nominati due procuratori, incaricandoli di vivamente rappresentare al senato veneto la sua riconoscenza e di essere rimasto sensibilissimo per le attenzioni ricevute. Pio VI nello stesso giorno pervenne a *Gorizia*, capitale della bassa Carniola ne' dominii austriaci. Nel 1797 essendosi Mantova resa a' francesi, ne fu conseguenza i negoziati fra l'Austria e la repubblica francese per la pace, i cui preliminari fatti a Leoben, produssero le conferenze d' Udine, dove dimoravano i plenipotenziari austriaci, e in Passariano o Passeriano luogo del Friuli, dove abitava Napoleone Bonaparte comandante de' francesi nel palazzo magnifico de' Manin. Ne fu risultato il famoso trattato segnato a Campo-Formio, nello stesso Friuli, a' 17 ottobre da Bonaparte e dal conte di Combentzel, il quale fece cessare la repubblica di Venezia, che colla più parte de' suoi stati, compresi Udine e il Friuli, passò nel dominio dell'Austria. Indi per nuove guerre il Friuli e Udine fecero parte del regno d'Italia, ed Udine divenne capoluogo del dipartimento italico di Passariano, nome derivato dal suddetto memorabile luogo, e si formò di 4 distretti, suddivisi in 19 cantoni formanti 131 comuni e con più di 290,000 abitanti. Divenuto Napoleone I imperatore de' francesi e re d'Italia, dichiarò duca del Friuli il gran maresciallo di palazzo Duroc di Pont à Mousson, poi ucciso a' 2 maggio 1813 nella battaglia di Lutzen. Nel 1814 Udine col Friuli tornarono al dominio dell'augusta casa d'Austria, e vennero compresi nel regno Lombardo-Veneto. Nel 1848 insorta l'Italia, anche Udine si pose in libertà nel marzo, ma tosto tornò all' ubbidienza imperiale.

Aquileia propugnacolo d'Italia contro le irruzioni de' barbari, appellata altra Roma, sulla sponda del fiume Natisone e circa 12 miglia dall'Adriatico, già imperiale,

splendida per magnifici edifizi e per numeroso popolo; invasa e distrutta dagli unni, rifabbricata e poi abbandonata dai suoi pastori, decadde talmente dal suo lustro, che ora trovasi ridotta alla condizione di meschina città o villaggio del regno Illirico nel governo di Trieste, e malsana dimora di pescatori e marinari. Si ha dalla costante tradizione, convalidata da molte cronache, che il principe degli apostoli s. Pietro inviò il suo discepolo s. Marco evangelista in Aquileia, nell'anno 40 circa dell'era cristiana, per promulgarvi la fede di Gesù Cristo e piantarvi la sede vescovile, come eseguì, onde ne fu l'apostolo e il 1.° vescovo. Quindi bramoso dopo un settennio di rivedere l'amato maestro, si propose di recarsi a Roma, e prima di lasciar Aquileia vi stabilì suo successore il discepolo s. Ermagora ad istanza del popolo; ma non volle consagrarlo senza il permesso del supremo capo della Chiesa. Perciò lo portò in Roma, e ivi s. Pietro stesso gli conferì l'episcopale ordinazione, dopo di che tornò alla sua chiesa che vivamente lo desiderava. Non mancano sostenitori, che celebrano s. Ermagora fondatore del vescovato Aquileiese e suo proto-episcopo. Moltiplicandosi i fedeli, la persecuzione de' gentili tosto innaffiò il suolo del glorioso e fecondo sangue de' martiri, essendone le primizie le ss. Eufemia, Dorotea, Tecla ed Erasma nobili vergini. Anche s. Ermagora riportò la corona del martirio, forse verso l'anno 70, in compagnia del suo arcidiacono s. Fortunato, che dalla fanciullezza avea educato e designava successore nell'episcopato. Ambedue sono principali protettori dell'arcidiocesi d'Udine, la quale ancora ne venera le reliquie. Altro illustre e glorioso martire fu nel 167 il Papa s. Pio I nato in Aquileia. Assai sconvolta è nell'antiche cronache la serie de' 7 immediati pastori, dopo s. Ermagora. Nel 274 circa, e dopo lunga vedovanza della cattedra, si pone s. Ilario martire, indi Crisogono I del 286, Crisogono II del 295, Agapito del 300, Teodoro fu nel 314 al concilio d'Arles contro i donatisti, Benedetto del 332 intervenne al sinodo romano di s. Giulio I nel 337. Fortunato o Fortunaziano si sottoscrisse nel 347 al concilio di Sardica, *ab Italia de Aquileja*, lodato pastore che ospitò s. Atanasio patriarca d'Alessandria acerrimo impugnatore degli ariani, ed anche Valente vescovo di Mursa e Ursacio vescovo di Singidon, che nel concilio di Milano aveano per politica abiurato l'arianesimo, al quale fecero poi ritorno. Per frode degli ariani, com'altri, Fortunaziano fu strascinato nell'errore, ma sembra che non fosse ariano, nè sia morto nell'errore. Circa il 368 fiorì s. Valeriano e fu al sinodo romano del 369; radunò e presiedè nel 381 il concilio d'Aquileia, e pel 1.° lo sottoscrisse. Nella lettera sinodale pel concilio tenuto nel 382 in Roma da s. Damaso I, viene nominato prima s. Ambrogio di Milano, ch' era intervenuto anche a quello d'Aquileia, e poi s. Valeriano che vi si recò. Nel 388 gli successe s. Cromazio, assai dotto, probabilmente consagrato da s. Ambrogio, poichè per la disciplina d'allora i due vescovi d' Aquileia e Milano si doveano scambievolmente ordinare: s. Cromazio pacificò con s. Girolamo il monaco Rufino d'Aquileia, nato in Concordia, dottissimo autore di molte opere; ed inoltre fu benemerito della condanna degli errori d'Origene, della difesa di s. Gio. Grisostomo, e per l'opere che scrisse. Nel 407 Agostino beneventano eruditissimo e zelante dell'ortodossia, fu eletto dagli aquileiesi tra le desolazioni che recavano i feroci goti nelle provincie da essi invase, e da' quali erano oppressi. Gli unni minacciando imminente e sterminatrice irruzione, per lo spavento da cui erano compresi gli aquileiesi, il provvido vescovo cercò loro un sicuro asilo nella vicina isola di *Grado*, distante 4 leghe circa presso le lagune di *Marano*, già sede vescovile nella provincia d'Udine. Era Grado sino da'tempi antichi quasi un sobborgo

e porto marittimo d'Aquileia, ove i primitivi cristiani aveano eretto oratorii e chiese. Ivi il vescovo Agostino fece edificare molte case per abitazione del suo popolo, fors' anche il castello, e perciò venne comunemente celebrato fondatore della città. Si distinse inoltre nel confutare gli errori de' *Pelagiani*, difendendo i dogmi cattolici. Gli successe nel 434 Adelfo o Dolfino di Altino, ed a questi nel 442 o 443 Massimo; indi nel 444 Gennaro, a cui scrisse s. Leone I perchè con diligenza estirpasse dalla provincia aquileiese ogni avanzo d'eresia pelagiana. Divenuto nel 451 vescovo Secondo, nell'anno seguente con profondo dolore vide distruggere dal ferocissimo Attila re degli unni Aquileia, *Altino*, la cui sede vescovile fu poi trasferita a *Torcello*, Opitergio ora *Oderzo*, *Concordia*, *Padova* e *Foro Giulio* o *Cividale*. Non pare che Aquileia restasse totalmente diroccata, continuando a risiedervi Secondo, e il vescovo s. Niceta greco che gli successe nel 453 o nel 454, il quale però pose in salvo nel castello di Grado le sagre reliquie, i tesori di sua chiesa e le femmine. Sedati gli sconvolgimenti della terribile invasione, parecchi profughi tornati alle loro famiglie, come pianti per morti, alcune loro mogli erano passate ad altre nozze, perciò reclamarono al vescovo. Questi consultò Papa s. Leone I, il quale sotto pena di scomunica le fece ritornare a'propri mariti nel 458. A s. Niceta nel 485 fu sostituito Marcelliano originario di Tessalonica, che fondò il monastero Belinese e la chiesa di s. Martino, ove nascose i corpi de'ss. Aquileiesi per toglierli dalle profanazioni de'barbari goti, che meditavano altre irruzioni. Di fatti nel 484 il famoso Teodorico loro re ariano, eseguì la temuta invasione; laonde Marcelliano vedendosi in pericolo ad Aquileia, si recò a stabilire la sua residenza nel castello di Grado, in cui la continuarono per più di due secoli diversi dei suoi successori, finchè divenne altra cattedra patriarcale, distaccata da quella di Aquileia. Nel 500 diventò vescovo Marcellino romano, che nel 503 fu in Roma al celebre sinodo Palmare, e di sovente passava da Grado in Aquileia, ove gli ariani per la protezione de'goti disseminavano i perniciosi loro errori, onde impedirne le funeste conseguenze. Stefano I del 515, oriundo da Milano, esercitò simultaneamente il pastoral ministero in Grado e in Aquileia. Gli successe nel 539 Macedonio, e da esso derivò il deplorabile scisma, che tenne separata per un secolo e mezzo la chiesa d'Aquileia dalla s. Sede, allorquando egli e i vescovi della provincia metropolitana aquileiese si rifiutarono di sottoscrivere la famigerata condanna de' *Tre Capitoli* (*V.*), pronunziata nel 553 o nel 554. Narsete patrizio e duca, contro la memorata disciplina ecclesiastica, condusse Macedonio quasi a forza in Ravenna, sede del governo degl'imperatori d'oriente, per consagrare Vitale in vescovo di Milano, nella qual città dovea ciò eseguirsi. Tale violazione si ripetè nel 557, quando Vitale consagrò in Ravenna Paolo o Paolino vescovo d'Aquileia, ambedue scismatici e separati dall'unità cattolica, e Papa Pelagio I disapprovò tale irregolarità canonica, perchè non fatta la consagrazione nella città del consagrando, nella quale doveasi portare il consagratore, risultandone così l'assenso del popolo e della chiesa, a cui dovea presiedere il consagrato. Vieppiù sotto Paolo si rassodò lo scisma, e propriamente pel 1.° s'appropriò il titolo di *Patriarca* (nel quale articolo parlandone, seguendo altri, dissi che alcuni considerarono il prelato d' *Aquileia* 1.° prelato d' Italia, mentre desso dopo il Papa è l'arcivescovo di *Ravenna*, perchè ne' *Sinodi* o *Concilii* dopo il Papa e l'imperatore sedeva l'arcivescovo di Ravenna, il 2.° luogo lo godeva l'arcivescovo di *Milano*, il 3.° il patriarca di Aquileia, a seconda del decretato da *Clemente II*, e riferito ne'qui ricordati articoli: in mancanza dell' imperatore e degli arcivescovi di Ravenna e di Milano, sede-

rono ne'concilii i patriarchi d'Aquileia e di Grado, il 1.° a destra e il 2.° a sinistra del Papa), secondo l' uso de' goti e poi anche de'longobardi, di nominare patriarchi indistintamente tutti i metropolitani, per cui con questo titolo furono chiamati in quell'epoca Massimiliano di Ravenna e Lorenzo di Milano. Riferisce l'annalista Rinaldi, che s. Gregorio di Tours chiamò patriarca s. Nicezio arcivescovo di Lione, e così il concilio di Maçon appellò Prisco pure arcivescovo di Lione. Aggiunge che ancora gli eretici ariani ebbero in costume di chiamar patriarchi i loro principali vescovi, e così parimenti gli altri eretici separatisi dalla comunione cattolica dicevano patriarca il capo loro. In Italia fino a quell' epoca non era stato dato il titolo di patriarca se non che al Papa, ma i vescovi veneti, dell'Istria e della Liguria divisi nello scisma dalla chiesa romana, si fecero Paolo d' Aquileia supremo prelato in luogo del Sommo Pontefice, nominandolo *patriarca*. L'uso del qual nome fu poi permesso dalla Sede apostolica pel mantenimento della pace. Paolo dimorava parte in Grado e parte in Aquileia; ma temendosi l'irruzione de' longobardi, verificatasi con Alboino loro re, che nel 568 stabilì il nuovo ducato del Friuli, lo stesso Paolo trasferì stabilmente la sua residenza in Grado, e come luogo sicuro vi portò tutti gli avanzi delle sagre reliquie e degli ecclesiastici tesori rimasti nella desolata Aquileia. Morto nel 569, gli successe il patriarca Probino, pure scismatico; indi nel 571 Elia, eletto soltanto da alcuni vescovi della provincia, che ampliò lo scisma, eresse in Grado la vasta chiesa di s. Eufemia che diventò la cattedrale, e il contiguo patriarchio, non che il monastero di s. Pietro per le sagre vergini, e quello di s. Maria di Barbana pei monaci. Non conviene il ch. Cappelletti, che Pelagio II abbia riconosciuta la traslazione della sede d'Aquileia a *Grado*, come col Novaes riportai in quell'articolo, e crede essere alterati gli atti del concilio perciò che ivi dicesi dal Papa adunato; laonde io parlando di quel concilio col p. Mansi, lo dissi supposto; tuttavolta il lodato scrittore ne pubblicò gli atti secondo le varie lezioni, però non riconoscendoli per autentici. Nel 586 eletto patriarca Severo scismatico di Ravenna, ove l'esarca Smaragdo con violenza lo condusse con altri 3 vescovi dell' Istria, cioè Giovanni di Parenzo, Severo di Trieste e Vindemio di Cissa, ed in un concilio li costrinse ad abiurare e condannare i famosi Tre Capitoli; ma tornati alle loro sedi ricaddero nello scisma, anzi radunatosi in *Marano* un conciliabolo, a cui intervennero quasi tutti i vescovi suffraganei della provincia aquileiese, ne ripristinarono la difesa pertinacemente, e persisterono nello scisma pel favore dell' imperatore Maurizio, in onta allo zelo di s. Gregorio I per estinguerlo. Severo dopo aver mostrato premura per rifabbricare la distrutta Aquileia, per ristabilirvi la cattedra, morì scismatico nel 606. Per l' elezione del successore cominciò la divisione della sede aquileiese in due parti, dappoichè insorta questione nel clero per la scelta del patriarca, si formarono due partiti, l' uno di scismatici, l'altro di ortodossi. Quelli in Aquileia elessero, con l'assenso di Agilulfo re de'longobardi e di Gisulfo duca del Friuli, l'abbate Giovanni I scismatico; i cattolici in Grado elessero col favore dell' esarca Smaragdo, l' ortodosso Candidiano; ed entrambi all'ubbidienza del da loro eletto si sottoposero, ciascuno intitolandosi patriarca d'Aquileia, con l'aggiunta dell' *antica* e della *nuova* Aquileia, a tenore della diversa residenza. Morto in Grado nel 612 Candidiano, i cattolici ivi elessero patriarca d'Aquileia residente in Grado Epifanio, cui nel 613 circa sostituirono Cipriano di Pola. Intanto allo scismatico Giovanni I successe verso il 623 Marciano, altro scismatico, patriarca anch'egli d'Aquileia residente nell' antica Aquileia. Ma cessato di vivere circa il 628, e altresì morto l' ortodosso

Cipriano, insorse lo scismatico Fortunato, che protetto da' longobardi occupò colla violenza la sede aquileiese di Grado, e quindi riunì nuovamente in un solo il patriarcato aquileiese. Fortunato recatosi a Grado, il cui clero cattolico gli negò ubbidienza, ne saccheggiò le chiese e fu costretto ritirarsi nel castello di Cormons, lungi 15 miglia dall'antica Aquileia. Quindi il detto clero scrisse a Papa Onorio I, perchè l'aiutasse a liberarsi di Fortunato; onde il Papa verso il 630 indirizzò lettere a' vescovi della Venezia e dell'Istria per esortarli a cacciarlo dalla loro provincia, ed a ricevere in vece per loro capo Primogenio suddiacono regionario della chiesa romana, che loro inviò. Fu ricevuto e riconosciuto patriarca d'Aquileia con residenza in Grado, e fu il 1.° ad essere insignito dal Papa del sagro pallio; esercitò la giurisdizione sui cattolici dell'ampia diocesi aquileiese e la metropolitica nella provincia, come su gli scismatici l'esercitava in ambedue Fortunato. Successero a Primogenio e s'intitolarono patriarchi d' Aquileia, i cattolici Massimo dalmata che nel 649 fu al concilio di Laterano, Stefano II di Parenzo del 670, Agatone di Trieste nel 675 che sottoscrisse al sinodo romano del 679, e Cristoforo del 685, tutti riconosciuti e sostenuti da' Papi, dagli esarchi di Ravenna e dalla repubblica di Venezia. Frattanto Fortunato rifugiato a Cormons e protetto sempre da' longobardi, ebbe a successori altri scismatici, nel 649 Felice, nel 663 Giovanni II, nel 680 Giovanni III, nel 698 Pietro, il quale abiurò lo scisma e rientrò nell'unità cattolica, succedendogli nel 711 Sereno. Dopo la morte di Cristoforo, essendo già anche il clero del partito scismatico divenuto cattolico, come lo era Sereno che s'intitolava patriarca d' Aquileia e dimorava in Cormons, verso il 716 fu eletto in Grado Donato, che portando il medesimo titolo, impropriamente si chiamava da altri patriarca di Grado, per la materiale residenza che faceva in quest'isola. Avendo tutta la provincia aquileiese due capi cattolici, venne necessaria una divisione, e che a ciascuno fosse canonicamente assegnata la sua propria diocesi. Pertanto Sereno ricevè il pallio da Papa s. Gregorio II, con ingiunzione di non molestare il patriarca e la chiesa di Grado, e continuò ad avere la sua cattedra pontificale in Aquileia con residenza in Cormons, con giurisdizione entro il territorio del dominio *Longobardo*, massime nel Friuli. A Donato si assegnò la cattedra di Grado, ove dimorava, smembrandola dalla provincia e dalla diocesi d'Aquileia, e formandosi la sua co' possedimenti e territorio della repubblica di *Venezia*, in uno all'*Istria*, egualmente per disposizione di s. Gregorio II: così Donato fu in certo modo il 1.° patriarca di Grado. Il titolo di patriarca derivò a' due pastori delle chiese d'Aquileia e di Grado a poco a poco e insensibilmente, finchè poi dall'uso e dalla consuetudine fu loro confermato, prima a quello d'Aquileia, indi posteriormente a quello di Grado stabilmente dopochè s. Leone III mandò il pallio a Fortunato dell' 803 e chiamandolo patriarca. Nel 1155 i patriarchi di Grado divennero primati della Dalmazia; finalmente nel 1451 per l' unione della veneta chiesa di Castello a quella di Grado, derivò l'attuale diocesi patriarcale, metropolitana, primaziale di *Venezia* (*V.*). Questa in ordine alla gerarchia ecclesiastica, quanto al suo titolo patriarcale, è la 1.ª chiesa d'Italia, dopo la suprema Sede di Roma, benchè nol sia in ordine a preminenza e antichità, imperocchè la figlia primogenita della Sede Apostolica, la 1.ª dopo la Chiesa Romana, è l'arcivescovile di *Ravenna*.

A Sereno verso il 726 successe il patriarca Calisto arcidiacono di Treviso, il quale nel 730 da Cormons trasferì la sua residenza in *Cividale del Friuli* o *Città d'Austria*, per cui i patriarchi furono pure detti *Foro Juliesi* e del *Friuli*. Egli rinnovò le questioni del predecessore con-

tro il patriarca di Grado, per cui Papa s. Gregorio III circa il 734 l'ammonì e gli comandò di restituire a quello i luoghi usurpati di sua giurisdizione, al che ubbidì prontamente. Ristorò e abbellì la basilica di s.Gio. Battista, e nella chiesa di sua residenza, oggi insigne collegiata, fece costruire il battisterio di marmo, il quale tempietto fu riedificato nel declinar del secolo XV ed è sagro alla B. Vergine. Nella detta celebre collegiata i patriarchi d'Aquileia vi prendevano il solenne possesso, dopo averlo preso nella loro metropolitana di Aquileia. In tale funzione il vice-decano del capitolo soleva consegnare al nuovo patriarca sedente sul trono pontificale, una spada sguainata, qual segno del suo principato temporale; ed il patriarca lasciava al capitolo la sua cappa magna da lui indossata nel recarvisi. Ora la collegiata di Cividale è uffiziata dalla dignità del decano e da 11 canonici che hanno l'uso della cappa magna; e inoltre viene destinato dall'arcivescovo d'Udine in vicario arcivescovile un soggetto a suo beneplacito, il quale suole stare tra' canonici, partecipe di prebenda e de' privilegi. Vi sono pure 4 canonici onorari, 8 mansionari e 2 cappellani. Il capitolo gode del diritto d' instituire e destituire i rettori delle parrocchie soggette alla giurisdizione del suo arcidiaconato, cioè 7 in città e 24 fuori. Nel 762 già era patriarca d'Aquileia Sigualdo, e come il predecessore ebbe a corepiscopo Giovanni, al cui tempo furono fondati la celebre abbazia di Sesto, poi de' vallombrosani e commenda soppressa nel 1789, non lungi dal castello di Cordovato nella diocesi di Concordia; e il monastero delle monache nel borgo di Salto a 4 miglia da Udine, poi trasferito in Cividale col nome di s. Maria della Valle, esistente con religiose benedettine, ivi essendovi pure le orsoline. Nel 776 Carlo Magno recatosi a Cividale, visitò il patriarca Sigualdo nel declinar di sua vita, e lo consultò sul successore che doveasi surrogargli. Questi nell'istesso anno fu il dotto s. *Paolino* di Premariaco o meglio di Cividale, che intervenne a' diversi sinodi adunati a istanza di Carlo Magno, ed in quello di Ratisbona del 792 ottenne da esso ampio diploma, col quale conferì al clero della chiesa d' Aquileia pienissimo diritto e assoluta libertà di eleggersi il suo patriarca per sempre. Con altro diploma Carlo Magno confermò alla chiesa d' Aquileia tutti i possedimenti e privilegi ad essa accordati da' re e dai duchi de' tempi precedenti. Tenne s. Paolino un sinodo nel 796 in Cividale, che i padri in esso intervenuti chiamarono metropoli, *Forumjulium Municipium Metropolim Aquilejensem*, per la sede che i patriarchi vi aveano stabilito. Altro sinodo celebrò solenne in Altino nel 799, e nel notificarlo a Carlo Magno, l'istigò a vendicare l' iniqua congiura ordita contro s. Leone III, il quale nell'800 coronò quel principe imperatore d' occidente. Sotto s. Paolino insorse questione coll'arcivescovo di Salisburgo, per la giurisdizione che ambedue pretendevano sulla Carintia. Morì santamente s. Paolino nel gennaio 802, e si venerano le sue spoglie nella collegiata di Cividale. Il successore Orso I procurò l'estinzione della questione giurisdizionale coll'arcivescovo di Salisburgo, la cui decisione venne pubblicata nell'811 appena eletto dopo la sua morte Massenzio, mediante diploma di Carlo Magno che stabilì i confini delle due arcidiocesi e le dichiarò divise dal fiume Dravo. Il patriarca Massenzio ottenne dal medesimo altro diploma, perchè la chiesa d' Aquileia risorgesse dallo squallore e povertà, cui l'aveano ridotta le ripetute irruzioni de' goti, degli unni e di altri barbari; indi inviò a Carlo Magno le notizie sui riti del battesimo, da lui richieste a tutte le chiese metropolitane del suo dominio, ed in morte l'imperatore anche a questa chiesa lasciò un generoso legato in denaro. Sino dall'804 s. Leone III ottenne nel concilio d'Aquisgrana, che le chiese dell' Istria pretese

da s. Paolino fossero restituite alla sede patriarcale di Grado, a cui erano state assegnate nella divisione delle due sedi. La controversia divenne famosa per aver altrettanto reclamato Orso I, che ad ogni costo voleva soppressa la metropoli di Grado e soggettati ad Aquileia tutti i vescovati dell'Istria, e calorosamente pure da Massenzio, il quale vedendo il Papa favorevole a Grado, procurò che la questione a lui rimessa dagl'imperatori Lodovico I il *Pio* e Lotario I, fosse giudicata nel concilio perciò adunato nell' 827 a *Mantova* (*V.*), coll' intervento eziandio de' vescovi dell' Emilia, della Liguria e della Venezia. Ad esso domandarono: il patriarca d'Aquileia, che le chiese di sua provincia dall'irruzioni barbariche allontanate dalla metropoli, fossero restituite alla loro primitiva dipendenza; il patriarca di Grado, ricusando riconoscere i prelati aquileiesi, invocò la soppressione di loro sede e che alla sua si attribuissero tutte le giurisdizioni di quella. Sentenziò il *concilio*, che la chiesa d' Aquileia disgiunta in due metropoli, dovesse riguardarsi, come dalla sua origine, primaziale e metropolitana; e che Massenzio e i suoi successori avessero il diritto di consagrare ciascuno de' vescovi dell' Istria, eletti dal clero e dal popolo, secondo quello che esercitavano in tutte l'altre diocesi di lor provincia. Così la preminenza della chiesa d' Aquileia su quella di Grado fu sanzionata e definita. Avendo Massenzio riportato diploma dalla benevolenza dei due imperatori, indi terminò i suoi giorni; e forse nell'834 gli successe Andrea, il quale venne esortato, in uno al patriarca di Grado, da Papa Sergio II, di desistere dalle scambievoli discordie giurisdizionali e di rimetterle al concilio che si sarebbe celebrato, il che pare non si effettuò. Al patriarca Venanzio dell' 845 circa, successe nell' 850 Teutimaro, verso l' 856 Lupo I, nell'875 circa Valperto. A questi Papa Giovanni VIII dichiarò riputarlo immune delle dicerie sparse a suo carico, e l'imperatore Carlomanno spedì ampio diploma di conferma de' diritti e privilegi di sua chiesa. Valperto entrò in comunicazione epistolare con Fozio, famoso patriarca di Costantinopoli, probabilmente per indurlo ad abbandonar le sue fallaci dottrine; e circa l' 880 ebbe grave controversia colla repubblica veneta, per le sue pretensioni a favore della sede d'Aquileia sulla chiesa di Grado, riconoscendosi appartenere alla 1.ª la Venezia terrestre, alla 2.ª la Venezia marittima, e la controversia stava per decidersi coll' armi. S' interpose il doge Orso Partecipazio, e perchè la questione era precipuamente derivata più per diritti civili che spirituali, indusse Valperto a convenire a un trattato di concordia. Per questo la repubblica di Venezia gli concesse la libertà di commercio e l' apertura d' un porto, a condizione di non più molestare la chiesa di Grado, e accordasse a' veneziani, ne'luoghi del suo dominio, l'esenzione da qualunque gabella ne'loro traffici. Papa Giovanni VIII esortò i salonitani ad abbandonar lo scisma e rientrare nel seno della cattolica comunione, e perciò il nuovo arcivescovo che doveano eleggere, non potesse consagrarsi che dal Papa, per quindi ricevere il pallio. I salonitani disubbidirono con far consagrare l' arcivescovo di Salona da Valperto, il quale d' altronde ricusò di consagrare il vescovo di Como per commissione del Papa. Per questo rifiuto, e per aver abusato di giurisdizione con detta ordinazione, Papa Benedetto IV gli scrisse rimproveri. Al patriarca Federico I del 902 circa, Berengario I imperatore donò il castello di Puziolo: fu lodato come valoroso nell'armi, per aver umiliata la baldanza degli ungheri e ristabilita la pace d' Italia da loro infestata. Leone, fiorito verso il 922, per la libertà di sua chiesa fu ucciso dal longobardo Rodaldo, punito da'principi colla confisca de'beni a favore della chiesa aquileiese. Il patriarca Orso II nel 928 ricevè un diploma di prote-

zione da Ugo re d'Italia, il quale col suo figlio Lotario donarono alla sua chiesa il fiume Natisone che bagna Aquileia, con tutti i diritti di navigazione, pesca, mulini e altri. Morto nel 931, occupò la sede Lupo II, che poi nel 943 riprodusse le sopite questioni pel diritto metropolitico sulla chiesa di Grado; e forte com'era per la sua civile giurisdizione, ne assalì coll'armi la città e ridusse a mal partito. Ne prese parte la repubblica di Venezia, per difender la sua isola, residenza della primaria dignità dello stato, e senza far guerra ricorse all'usato mezzo validissimo, di proibire a'veneti ogni commercio col Friuli, specialmente il sale e tutti i generi di prima necessità, vietando insieme a'friulani l'accesso nelle venete lagune. Tosto per le lagnanze de' popoli, Lupo II fu costretto ricorrere al doge inutilmente, onde si rivolse alla mediazione dello stesso patriarca di Grado, da lui molestato, e con successo. I divieti furono ritirati mediante trattato, nel quale Lupo II giurò di non riprendere mai più l'armi contro il patriarca di Grado, nè contro qualunque dominio della repubblica, e di fare alleanza co'veneti, obbligandosi alla penale di 50 libbre d'oro violando il giuramento. Engelfredo del 944 ottenne molte immunità e privilegi da Berengario II re d'Italia nel 950, e nel 962 dall'imperatore Ottone I, seguendo le cui parti morì nel 963 in *Roma*, ov'erasi recato pel conciliabolo contro Papa Giovanni XII, ed ove fu eletto l'antipapa Leone VIII. Questi nel finir dello stesso anno diè il pallio al successore Rodoaldo, il quale nel 965 consagrò la chiesa di s. Maria di Parenzo, e assistè ad uno de' concilii radunati in Ravenna da Papa Giovanni XIII. Ottone I arricchì la chiesa d' Aquileia e il patriarca d' amplissima podestà temporale, nel Friuli e altrove, nel 967 con donargli vari dominii e soggettandogli la rinomata abbazia di Sesto. Il suo figlio Ottone II, pure imperatore anch'egli, nel 976 donò a Rodoaldo e alla sua chiesa altri dominii, e poi nel 983 gli confermò la signoria su' 5 castelli del Friuli, *Bugia*, *Fagagna*, *Groang*, *Udene*, *Bratta*. Gli successe nel 984 Giovanni IV, da cui nel 995 fu tenuto un placito in Vicenza e radunato un sinodo provinciale in Verona; altro simile celebrando in Cividale nel 1015, riguardante principalmente i canonici e capitolo di s. Stefano, a' quali concesse parecchi possedimenti e moltissimi privilegi distinti. Anche l'imperatore Ottone III, fin dal 1001, donò a'patriarchi e alla chiesa d' Aquileia la metà del castello di Sillignano presso Gorizia; laonde sempre più progrediva l'estesa potenza e la sovranità di questi prelati. Nel 1019 sedeva il patriarca Popone nominato altresì Wolfango, che profittando della lontananza di Orso Orseolo patriarca di Grado dalla sua sede, ne investì coll'armi la città, devastò e derubò, portando nel Friuli quanto potè di sagro e profano. Non contento e premuroso di preminenza sul patriarcato di Grado, e di ristabilire la città e sede d' Aquileia nel primitivo suo lustro, accompagnando nel 1027 in Roma l'imperatore Corrado II, per ricevervi la corona imperiale da Giovanni XIX detto XX, si maneggiò per conseguire i suoi desiderii. Per cui ivi fu tenuto un sinodo, dal quale ottenne la dipendenza di Grado dal patriarcato d'Aquileia; indi scaltramente insistette presso il Papa per la spedizione della relativa bolla e gliela carpì. Il patriarca di Grado fece giungere le sue lagnanze al trono pontificio, onde Giovanni XX illuminato dell'inganno sull' ingiusta sentenza, citò ambedue i patriarchi al suo tribunale a sostenere le proprie ragioni. Orso obbedì, ma Popone conoscendo il proprio torto mandò a Roma un monaco per difendersi. Appositamente fu adunato un sinodo per esaminar le pretensioni de' due pastori, ma il monaco procuratore conoscendo la reità del suo mandante, partì dalla città avanti che il concilio decidesse. Fu pertanto dal Papa pronunziata sentenza a favore della

chiesa di Grado, e ristabilito il patriarca ne' diritti metropolitici. Popone ebbe altra controversia con Adalperto o Adalberone duca di Carintia, pe' diritti di temporale sovranità, decisa a suo favore nel 1027 con sentenza dell'imperatore Corrado II, dichiarandolo duca del Friuli e marchese d'Istria. Questi inoltre nel 1028 concesse con diploma alla chiesa d'Aquileia ed a Popone, di battere moneta d'argento ragguagliata al valore della moneta della marca veronese; privilegio circoscritto alla città d'Aquileia, *licentiam monetam publicam infra civitatem Aquilejae faciendi*. Avea il Muratori riferito nella sua *Dissertazione* 27.ª *Della zecca, e del diritto o privilegio di battere moneta*, parlando d'Aquileia e suoi patriarchi, che abbiamo molte monete battute in sì nobilissima e ragguardevole città d'Italia, sotto i primi imperatori cristiani; quindi Federico II imperatore concesse facoltà di battere moneta a possenti patriarchi signori dell'ampia e nobile provincia del Friuli, confessando però di non saper dire, se essi prima n'esercitassero il diritto. Indi Muratori descrive 33 loro monete, nella più parte da lui vedute, cioè dal 1220 al 1440 del cardinal Mezzarota. Ma il p. Calogerà, *Raccolta d'Opuscoli* t. 25, riporta a p. 117 la *Lettera del conte G. R. Carli giustinopolitano intorno ad alcune monete che nelle provincie del Friuli e dell'Istria correvano ne' tempi del dominio de' patriarchi Aquileiesi*. In essa dunque, sebbene giustamente si celebri il Muratori per le sue benemerite opere, le quali fanno vedere al mondo cosa un uomo solo far possa, e sebbene si protesti dal Carli che sì grand'uomo non sarà mai da lui senza lode nominato, non potè dissumulare come cosa pubblica, che i patriarchi aveano ottenuto molto prima tale privilegio dagl'imperatori, poichè nel de Rubeis leggesi il diploma con cui Corrado II nel 1028 concesse a Popone l'autorità di batter denari. Aggiunge d'aver veduto in pregievole archivio un altro diploma di Ottone I al patriarca Rodoaldo di concessione per coniar monete; non che denari creduti più antichi di Popone. Avverte poi di non aver proceduto ad esame per mancanza di tempo. Che del resto, egli osserva, i denari erano le monete battute da' patriarchi, fatti di puro argento, assai migliore di quello de' suoi tempi; che da una parte per l'ordinario hanno l'effigie e il nome del patriarca sedente in abito pontificale, e dall'altra l'aquila, insegna della città d'Aquileia, o l'arma della famiglia del patriarca, o qualche altro segno a piacere secondo i tempi, coll'epigrafe: *Civitas Aquilegia*. Corrado II nel 1029 di nuovi privilegi arricchì la chiesa d'Aquileia e il suo patriarca Popone, con diploma contenente ulteriori donazioni. Premurosissimo Popone del decoro e del lustro di sua città e chiesa, fabbricò in Aquileia la metropolitana tuttora esistente, intitolata alla ss. Vergine ed a' ss. Ermagora e Fortunato; accanto vi eresse maestosa torre, ornò di eleganti edifizi la piazza, e con principesca magnificenza innalzò il palazzo patriarcale; indi a' 13 luglio 1031 solennemente celebrò la consagrazione del nuovo tempio, e perchè fosse decorosamente uffiziato da un clero di 50 sacerdoti, con diploma donò loro la giurisdizione e le rendite di 9 grossi borghi o castelli del Friuli. Anche le monache aquileiesi ebbero da Popone in dono molti beni mediante diploma. Egli poi e la sua chiesa riceverono la conferma de' loro beni, con l'aggiunta di altri, per due diplomi dell'imperatore Enrico III. L'ambizione e la scaltrezza di Popone sorprese ancora Papa Benedetto IX, e gli estorse nuovo decreto pel quale la chiesa di Grado tornò ad essere soggettata al patriarca d'Aquileia. Indi s'impossessò colla violenza e armata mano della città, ove commise orribili eccessi: saccheggiate le case e le chiese, spezzati gli altari, rapiti tutti i tesori sagri e profani, tutta quanta mandò in fiamme. Commossi per tante empietà il

doge veneto Contarini e il patriarca Orso Orseolo, tutto portarono a cognizione del Papa e gli chiesero giustizia. Ad onta del turbolento pontificato di Benedetto IX, questi conosciuto l'inganno di Popone, nel 1044 adunò il sinodo romano, nel quale fu annullata la precedente sentenza, e riprovando con condanna il suo operato, gli fu ingiunto di restituire il depredato e di riparare tutti i danni fatti. Frattanto Popone morì all' improvviso *sine confessione et viatico*, come si esprime la pontificia decretale, colla quale venne confortato Orso Orseolo, e così fu ristabilita la calma alla desolata Grado, la quale non potè più risorgere, e la sua decadenza fu progressiva, per cui diventò sempre più gravoso e incomodo il dimorarvi. Nel 1045 Eberardo divenne patriarca d'Aquileia, fu a' concilii di Pavia e di Roma, nel quale ultimo Clemente II decise la questione di sopra ricordata in favor dell'arcivescovo di Ravenna sul sedere nei sinodi. Nel 1049 fu patriarca Gotepoldo, che rinnovò le pretensioni sulla città e chiesa di Grado, ma inutilmente per aver s. Leone IX fatto esaminare diligentemente le prove nel 1053 e quindi deciso: *Ut nova Aquileja* (cioè Grado) *totus Venetiae et Istriae caput et metropolis perpetuo haberetur: Forojuliensis vero antistes tantummodo finibus longobardorum esset contentus*. Gotepoldo fu anch'egli benefico e generoso colle monache di Cividale di s. Maria in Valle, ed ebbe a successori Ravengero morto nel 1068, e Sigeardo de' conti di Plejen. Questi diè ai suoi parenti l'avocazia della chiesa d'Aquileia, ossia li dichiarò *Difensori* e *Giudici* della medesima, col diritto di giudicarne i vassalli, di difenderli colle armi, e chiamarli alla milizia e alla guerra; li pose a parte de' beni ecclesiastici con costituirli feudatari di sua chiesa. Nelle gravi vertenze fra Papa s. Gregorio VII, ed Enrico IV persecutore della Chiesa, Sigeardo nella deposizione di quel principe sostenne l'uffizio di legato apostolico, e poi infelicemente ne abbracciò il riprovevole partito e seguì con lui lo scisma; e lo scomunicato Enrico IV, in premio con ampli diplomi gli conferì o meglio confermò in sua proprietà e de' successori patriarchi, la contea d'Istria e il marchesato di Carintia, e inoltre ad esso e alla chiesa aquileiese la contea o ducato del Friuli nel 1077, anno in cui Sigeardo infelicemente morì nello scisma in Ratisbona, e trasferito in Aquileia fu tumulato nella metropolitana. Il successore Enrico tedesco arcidiacono d'Aquileia, nel 1078 ricevè il pallio da s. Gregorio VII, si recò al sinodo romano del 1079, ove gli giurò ubbidienza, indi iniquamente seguì lo scismatico Enrico IV e il suo antipapa Clemente III, ed ostinato nell' errore morì nel 1084. In tale anno gli successe lo slavo Federico II, che nel 1085 fu trucidato dai suoi, ignorandosene la causa. Voldarico I già abbate di s. Gallo, a lui sostituito, effettuò nel 1091 la fondazione dell'abbazia di Mosacio, che avea affidato al predecessore il conte Kancellino, e ben presto divenne rinomata e cospicua: ne consagrò la chiesa e morì assai encomiato nel 1122, anno in cui avea ritenuto per se l'avocazia della chiesa d'Aquileia, rinunziata dal fratello Enrico duca di Carintia. Il successore Gerardo da Premariaco in detto anno concesse al capitolo di Cividale il diritto di tenere il placito sinodale o sinodo inferiore al diocesano, e nel sinodo tenuto in Ravenna dal cardinale Pietro, d'ordine d'Onorio II, fu deposto insieme al patriarca di Grado Giovanni III Gradenigo, il 1.° che fissò stabilmente la sua residenza in Venezia, quali seguaci dell'antipapa Gregorio VIII, e quanto a Gerardo anche come affatto indegno. A sua vece fu eletto dal clero e dal popolo E. o Egelberto decano di Bamberga, ma poi dal popolo insorto gli fu impedito di recarsi alla sede. Restata questa senza pastore, circa il 1130 vi fu posto Pellegrino I, che ottenne da Papa Innocenzo II il pallio, e con amplo diploma la giurisdizio-

ne sopra 16 vescovati e 7 abbazie di sua provincia ecclesiastica. Furono i vescovati: *Pola*, *Trieste*, *Parenzo*, *Pedena*, *Eraclea* o *Città Nova*, *Concordia*, *Treviso*, *Ceneda*, *Belluno*, *Feltre*, *Padova*, *Vicenza*, *Trento*, *Mantova*, *Verona*, *Como*. Le abbazie: Osciaco, Mosacio, Rosazzo, Beleno, Sesto, Piro, s. Maria dell' Organo. Tali giurisdizioni e privilegi furono confermati da Adriano IV. Pellegrino I fu benemerito del patriarcato e del principato; però ebbe la debolezza di seguir le parti dell'imperatore Federico I persecutore della Chiesa, ed il suo scisma sostenuto dall'antipapa Vittore V; concorse in Pavia nel conciliabolo alla deposizione del Papa Alessandro III, da cui fu scomunicato, e morì nel 1161. Il successore Voldarico II de'conti di Treven, subito volendo profittare delle guerre che tenevano occupati i veneziani, adunata in fretta gente armata da'feudatari del Friuli, per sorpresa occupò Grado, oggetto di tante frequenti contese e violenze. Il doge Vitale Michieli mosse contro di lui per ricuperare l'usurpato, con poderosa flotta circondò l' isola di Grado, e sbarcate le sue truppe sconfisse il nemico e vi entrò vincitore, facendo prigioni il patriarca e 12 canonici, che condusse in trionfo a Venezia con gran pompa. Voldarico II avvilito e svergognato, perchè gli fosse resa la libertà raddoppiò suppliche e promesse, per lungo tempo rigettate dalla repubblica onde umiliarne l'orgoglio e ammonire i successori. Finalmente gli fu concessa, a patto di somministrare a Venezia in perpetuo nel giovedì di carnevale, anniversario della vittoria, un toro e 12 porci, i quali simboleggiando ironicamente i prigioni, servivano a quell'indecente spettacolo che narrai nel vol. XXXI, p. 175. In esso si abbattevano ancora per dileggio de'castelli di legno, in memoria de'debellati feudatari friulani. Voldarico II fu fedele ad Alessandro III e legato apostolico nelle sue parti, benefico colle benedettine di Cividale, al quale confermò i pubblici mercati accordati dal predecessore; alla sua chiesa concesse privilegi e varie donazioni, come il castello d'Attemps; ed il Papa con sua bolla confermò tutte le possessioni, diritti e privilegi della chiesa d'Aquileia, ad istanza del preposto e canonici di essa. Il patriarca si adoprò pel ristabilimento della concordia tra il sacerdozio e l'impero, e figurò nella pace seguita in Venezia tra Alessandro III e Federico I, anche per quanto narrai nel vol. LVI, p. 86. Essendo intervenuto in Roma al concilio generale di Laterano III nel 1179, ov'era presente anco Enrico patriarca di Grado, si concluse stabile concordia tra i due prelati e le loro chiese, ed innanzi ad Alessandro III, a molti cardinali, vescovi e prelati, fu sottoscritto il lungo e corrispondente trattato. Emanò Voldarico II sapienti e zelanti disposizioni pel decoro del divin culto, l' osservanza dell'ecclesiastica disciplina, e restaurò nel capitolo de' suoi canonici le antiche regole della vita comune. Mancato di vita nell'anno 1182, in questo dall'abbazia di Sesto fu traslato al seggio patriarcale l'abbate Gotefredo di regio sangue; restaurò la chiesa di Cividale, ornò ed arricchì il suo capitolo metropolitano, cui donò la pieve delle Ripe, confermando a quello canonicale di Cividale i suoi diritti e privilegi. In Milano assistito da parecchi vescovi coronò il figlio di Federico I imperatore Enrico VI in re d'Italia, senza il consenso di Papa Urbano III, per cui questi ne restò sdegnato; altri vogliono che l'arcivescovo di Milano eseguì l'incoronamento. Il detto Papa con bolla facoltizzò il patriarca a difendersi coll'armi spirituali dall' ingiuste aggressioni e molestie, che contro il territorio del suo principato esercitavano i trevigiani, i coneglianesi e altri. Gli animi però furono nel 1193 pacificati nel concilio di Mantova, in conseguenza di quello d'Aquileia. A Gotefredo già succeduto nel 1195 Pellegrino II, sotto di lui Papa Innocenzo III con bol-

la impose silenzio al decano metropolitano, sulla controversia insorta col preposto ed altri canonici per l'amministrazione de'loro beni, contribuendo alla composizione il patriarca. Questi si rese chiaro nel principato, per la guerra con Treviso e l'alleanza con Venezia da cui venne favorito, restaurò la chiesa di Cividale e l'ornò con preziosi doni. Egli, come altri patriarchi, talvolta tenne la sua residenza in Gemona, lungi più di 5 leghe da Udine e ora capoluogo d'un distretto di 8 comuni e vicariato foraneo, sul rovescio occidentale del monte omonimo e sulla grande strada da Venezia a Vienna, presso la riva sinistra del Tagliamento. È ben fabbricata e fa un gran commercio di transito. I patriarchi molto arricchirono e ornarono la sua bella chiesa arcipretale, e nel suo archivio si conservano molti e interessanti documenti antichi. Sulla cima dell'alto colle sono gli avanzi delle rovine d'un antico castello distrutto dal terremoto nel 1511. La campagna de'dintorni è fertile in ogni genere di prodotti. Nel 1204 i canonici elessero Wolfchero vescovo di Padova, ed Innocenzo III nel mandargli il pallio, gl'impose d'aggiungere al giuramento d'ubbidienza alla s. Sede, la clausola d'ubbidire al Papa particolarmente negli affari di temporale giurisdizione in occasione di controversia tra Roma e l'imperatore; giacchè Wolfchero avea parteggiato per Filippo di Svevia pretendente tuttora all'impero vacato per morte del fratello Enrico VI, mentre la s. Sede favoriva Ottone IV, per cui era stato chiamato in Roma a giustificarsi e giurare di soggettarsi al volere pontificio. Sostenne poi onorevoli legazioni or a nome de'principi al Papa, ed or di questi a quelli, ed ottenne a'suoi canonici favorevoli diplomi da Ottone IV. Nel 1215 intervenne al concilio generale di Laterano IV. Morto in buon odore di santità nel 1218, i canonici divisi sulla scelta del successore, alcuni volendo Pertoldo o Bertoldo arcivescovo di Colocza e cognato d'Andrea II re d'Ungheria, altri il collega Volrico. Portata la divergenza al giudizio di Papa Onorio III, Pertoldo fu preferito. Si alleò con Padova e ivi fabbricò ampio palazzo, ebbe dispute co'veneti e poi si pacificò; ma seguendo le parti dell'imperatore Federico II, che cominciava a perseguitare la Chiesa, Papa Gregorio IX inutilmente lo rimproverò; onde ottenne dall'augusto diplomi d'onorificenze e privilegi per se e la sua chiesa, confermandone la sovranità e le giurisdizioni. Pare che propriamente a suo tempo i patriarchi d'Aquileia sieno subentrati nella sovranità del marchesato d'Istria, come rilevai a Trieste. Ivi pure notai che dell'esercito del patriarca Bertoldo, che assediò Brescia nel 1238, ne fu conduttore Antonio Ravezza. Dissi pure che il vescovo di Trieste Giovanni IV prese parte alle guerre del patriarca; ora però trovo che più probabilmente fu il vescovo Volrico o Rodalico o Oldarico; e che perciò dispendiatosi alienò alla città alcuni diritti, di che tuttavia si dubita per l'identicità del documento. I vescovi di Trieste ne furono signori: Arlongo nel 1262 prese il titolo di conte di Trieste, che proseguirono a portare i successori sino al 1773. Quanto al patriarca Pertoldo, nel 1240 avendolo il Papa Gregorio IX di nuovo rimproverato e dichiarato incorso nella scomunica, si riconciliò con lui. Tuttavolta nel 1242 ottenne dall'imperatore Federico II l'autorizzazione di distruggere i ponti sulla Livenza, acciò non si potessero valere a danno di lui i potenti trevigiani, nella discordia co'quali non era stata sufficiente la pontificia mediazione. Nel patriarcato di Pertoldo cominciò l'ingrandimento e il lustro del castello d'Udine, ch'egli abbellì, decorò di fabbriche e scelse a patriarcale sua residenza, che più tardi venne ivi stabilmente fissata da'suoi successori. D'allora in poi nacquero rivalità e lunghe guerre tra gli udinesi e i cividalesi. Vi eresse la chiesa di s. Ulrico e ne commise l'uffiziatu-

ra ad un collegio canonicale, composto d'un custode e 8 canonici, capitolo che in seguito fu riunito al preesistente nella chiesa divenuta poi cattedrale. Divoto della B. Vergine, ne accrebbe il culto, con pie disposizioni approvate da Gregorio IX. Con transazione del 1244 estinse l'antica lite colla chiesa di Bamberga per diritti diocesani. Al suo tempo di molti possedimenti fu arricchita la chiesa d'Aquileia per la generosità veramente principesca del patriarca, e per la pietà di diversi signori eccitati dal munifico suo esempio, onde furono donati i feudi e castelli di Sedegliano, s. Lorenzo, Grillone, Latisana, Linz ed altri. Con Mainardo il vecchio conte di Gorizia, fu altresì Pertoldo benefico colle monache di s. Maria d'Aquileia, e nel suo patriarcato Bernardo duca di Carintia nel 1234 fondò il monastero cisterciense del Fonte di s. Maria, il cui figlio Ulrico fece altri doni e fondò agli stessi monaci il monastero di Valle Gioconda. Morì Pertoldo o Bertoldo nel 1251, lasciando al capitolo un fondo per suffragio dell'anima sua, disposizione che confermò poi Clemente IV.

Nel declinar di novembre 1251 Innocenzo IV approvò l'elezione del suo legato Gregorio da Montelongo in patriarca d'Aquileia, il quale nel capitolo di Cividale soppresse la ragguardevole e autorevole dignità di preposto, per troncare le frequenti discordie che insorgevano col decano, pretendendo ciascuno la primaria giurisdizione sul corpo canonicale e vita comune del medesimo, cui spettava provvedere al preposto in uno all'amministrazione delle rendite, non che confermare l'elezioni de'canonicati e d'istituire e destituire i rettori delle chiese del capitolo. Gregorio osservando caduta in disordine l'ecclesiastica disciplina nel capitolo metropolitano de' canonici d'Aquileia, rifece nel 1254 gli antichi statuti colla cooperazione de'canonici, e riuscirono lodevolissimi e da servire di mirabile modello, per cui li pubblicò il prete Cappelletti traendoli da un mss. della biblioteca Marciana, colle aggiunte e approvazioni de'posteriori patriarchi, insieme alle bolle pontificie che li confermarono. Indi rileva, che da sì sapienti costituzioni capitolari si apprende: Che i canonici erano soltanto 24; che la festa del *Corpus Domini* celebravasi già da tempi remoti in questa chiesa, e perciò anteriore di molto all'istituzione solenne fattane poi da Papa Clemente IV; che la basilica metropolitana era intitolata alla Natività della Vergine; che alcuni canonici vi aveano stabile residenza, e altri per alcuni mesi dell'anno, dispensati negli altri per l'insalubrità dell'aria; che per la stessa cagione i mansionari vi aveano residenza alternativa; che l'imperatore e il conte di Gorizia vi tenevano ciascuno il loro vicario, il quale avea prebenda particolare, ed erano addetti all'uffiziatura dopo i canonici e prima de'mansionari; che il decano 1.ª dignità del capitolo non era sempre un canonico; che i canonici dimoravano per lo più in Udine e ivi tenevano le loro adunanze capitolari nell'estate, quando non erano obbligati risiedere in Aquileia; che in modo singolare si traevano a sorte le schede, involte nella cera entro un catino d'acqua; che usavano l'almuzia i canonici e i mansionari, con diversità nelle pelli; ch'erano puniti con rigore i violatori del segreto capitolare; e finalmente vi si dà notizia sì della giurisdizione del capitolo di giudicare civilmente i canonici e i mansionari, come di sua facoltà d'istituire e destituire i vicari e i cappellani nelle pievi e cappelle appartenenti alla sua giurisdizione. Dal decreto emanato nel 1263 dal patriarca Gregorio, sull'attribuzioni e diritti dell'arcidiacono d'Aquileia si raccoglie, che in tale anno non era ancora fondata la collegiata di s. Ulrico d'Udine, che bensì egli fondò più tardi e già esisteva nel 1278, quando il successore vi stabilì opportune discipline. Tra'vantaggi e benefizi ricevuti dalla chiesa d'Aqui-

leia nel patriarcato di Gregorio, devesi ricordare la donazione di Volrico duca di Carintia della città di Labac o *Lubiana* e altri luoghi; ed il possesso di molte ville feudali nel territorio trevigiano e già de' Camin. A istigazione del vescovo di Feltre, e pe' gravi dissidii ch'ebbe Gregorio con Alberto conte di Gorizia, da questi fu fatto prigioniero nel 1267, ricuperando dopo un mese la libertà per opera del re di Boemia e dell'arcivescovo di Salisburgo, e per le alte lagnanze che ne fece Clemente IV. Morì Gregorio in Cividale nel 1269, e fu dichiarato successore Filippo duca di Carintia, già eletto di Salisburgo, il quale dedito all' armi e non acconcio al pastorale ministero, ricusò d'approvarlo Gregorio X quando fu innalzato al pontificato; ma già Filippo avea ridotto alla sua sovranità gran parte del Friuli, non però Cividale, e così restò la sede vacante più di 4 anni. Il capitolo aquileiese a'21 dicembre 1273 elesse Raimondo Torriani milanese vescovo di Como, a cui il detto Papa mandò il pallio. Raimondo si pacificò col conte di Gorizia, che mantenendo i patti, le nuove discordie si ricomposero dopo lunghe difficoltà. Nel 1278 dettò saggie regole o statuto per la chiesa collegiata di s. Ulrico d'Udine e pe'suoi canonici, la quale fu poi riunita alla chiesa che diventò nel secolo decorso l'odierna metropolitana. Per regolare l'ecclesiastica disciplina della chiesa d'Aquileia e delle diocesi che ne formavano la provincia, Raimondo nel 1282 radunò nella metropolitana un sinodo provinciale, a cui intervennero i vescovi suffraganei di *Trento*, *Vicenza*, *Feltre*, *Belluno*, *Trieste*, *Capo d'Istria* (di cui riparlai a TRIESTE, come unita a quel vescovato), *Parenzo*, *Ceneda*, *Città Nova* o *Eraclea*, e *Pedena*, oltre a' procuratori di altri e degli abbati di vari monasteri. Gli atti si ponno leggere nell'encomiato Cappelletti. I veneti avendo diverse volte occupato Trieste, nel luglio 1288 seguì contro di loro la fiera battaglia a Monfalcone, data da' triestini coll'aiuto del patriarca d'Aquileia, del conte di Gorizia e di diverse comunità, per cui nuovamente restò Trieste dipendente dal patriarca. Morì Raimondo nel castello d'Udine nel 1299, e trasportato il suo corpo nella metropolitana d'Aquileia, fu sepolto nella cappella da lui edificata. Benemerito dell'ingrandimento d'Udine, la sua effigie fu dipoi dipinta nella sala del palazzo patriarcale, adorna di corrispondente iscrizione. Gli successe nel giugno Pietro Gerra di Ferentino, arcivescovo di Capua, che altri scambiarono con Corrado duca di Polonia, per essere stato circa lo stesso tempo deputato alla civile prefettura del Friuli. Confermato Pietro da Bonifacio VIII, fece il solenne ingresso in Cividale, ed anch'egli dimorò per lo più in Udine. Ebbe gravi discordie co'da Camin, poi composte a mediazione d'Alberto conte di Gorizia. Morì nel 1301 in Udine, e secóndo il da lui disposto fu sepolto nella chiesa di s. Maria. Divisi i canonici nella scelta del successore, alcuni volevano Pagano Torriani canonico di Cividale, e altri Ottone d' Ortemburgo. Ricusati ambedue da Bonifacio VIII, egli nel 1302 vi traslatò da Padova Ottobono de'Razzi, che recatosi in Udine nell'agosto, 4 giorni dopo passò a Cividale: la vacata sede di Padova il Papa la conferì a Torriani. Figurò nelle politiche vicende più che nell'ecclesiastiche, bensì tenne un sinodo provinciale nel 1307 in Aquileia, ed altro in Udine nel 1310, ma gli atti d'ambedue andarono perduti, e lo rimarca anche il Mansi. Nel 1311 si recò al concilio generale di Vienna in Francia, ove fatalmente Clemente V avea trasferito la residenza papale e la stabilì in *Avignone*. Tornato nel Friuli intraprese altro viaggio per Genova, donde tornando infermò in Arquata diocesi di Piacenza, ed ivi nel 1315 morì e fu sepolto. Giovanni XXII ricusato l'eletto Gilo arcidiacono d'Aquileia, nel 1316 nominò Gastone Torriani arcive-

scovo di Milano e gli conferì il pallio: 20 mesi dopo morì presso Firenze per caduta da cavallo e fu deposto in s. Croce. Nel 1319 gli successe il nipote Pagano Torriani, da Giovanni XXII trasferito da Padova. Ebbe discordie con Enrico duca di Carintia e con Lodovico V il *Bavaro*, pretendente all'impero; si riconciliò con Gerardo da Camin e si alleò cogli Scaligeri signori di Verona contro Giovanni di Luxemburgo re di Boemia. Morto a suo tempo il b. Odorico, che teneva in singolar venerazione, gli fece lavorare elegante tomba di marmo e raccogliere i suoi atti. Meritò nel palazzo pubblico d'Aquileia lapide come di esso benemerito, ed altra in quello della residenza patriarcale d' Udine. Pagano cessato di vivere a'19 dicembre 1331, restò vacante la sede sino all'8 luglio 1334, in che a cagione delle riserve sui vescovati fatte da Giovanni XXII, questi nominò il guascone b. Bertrando di s. Genesio presso Cahors, già professore di sagri canoni nell'università di Tolosa, decano d'Angoulême e uditore di rota del s. palazzo, il quale a'23 dicembre di detto anno eresse in collegiata la chiesa di s. Maria d'Udine e la consagrò a'16 giugno 1335; vi accrebbe il numero de'canonici e vi unì pure quelli della collegiata di s. Ulrico. Notai già che la chiesa di s. Maria cresciuta in tal modo di dignità e denominata s. Maria Maggiore, nel secolo passato fu elevata a quella di metropolitana d'Udine, ed è la presente cattedrale arcivescovile della ss. Annunziata. Il patriarca Bertrando, zelantissimo e virtuoso pastore, annualmente tenne il sinodo diocesano, ed inoltre ne celebrò due provinciali, a'29 maggio 1335 in Udine e ai 25 aprile 1339 in Aquileia: gli atti di quest' ultimo sono riportati anche dal rev. Cappelletti. Nè fu meno sostenitore de'diritti del principato civile di sua chiesa, in difesa de'quali si trovò costretto a impugnare le armi pel ricupero del castello di Venzon, in cui poi consagrò solennemente la chiesa di s. Andrea nel 1338, diritti che propugnò in più incontri con altre guerre. In questo definitivamente soppresse nella collegiata di Cividale, da lui beneficata, la già decretata remozione del preposto, alla quale dignità sostituì l'ufficio di cantore e 12 prebendati col titolo di chierici di s. Maria. Anche colle cisterciensi e le francescane clarisse di Gemona si mostrò favorevole e benefico l'ottimo patriarca. Nel 1341 fondò in Udine il monastero delle monache di s. Nicolò, nella qual città trasferì nel 1342 con solennissima pompa le ossa de' ss. Ilario e compagni martiri, che riposavano nella patriarcale aquileiese; eresse in Cividale un'accademia letteraria, con approvazione di Clemente VI; in Udine fece costruire elegante cappella, ricca di pitture preziose, e principiò l'erezione dell'ospedale pe' lebbrosi, condotto a termine da'successori, non che cooperò all'erezione del monastero de' celestini. Lodevolmente sostenne legazioni pontificie, per conciliare gli animi discordi de' principi cristiani. Nel 1348 un orribile terremoto distrusse la maggior parte della città d'Aquileia, onde l'afflitto patriarca si adoperò a stabilire canonicamente in Udine la residenza patriarcale, con autorizzazione di Clemente VI. Nel 1350 intervenne in *Padova* alla solenne traslazione delle reliquie di s. Antonio di Padova fatta dal cardinal di *Boulogne*, e fu presente al concilio che quel legato apostolico celebrò, ed ove tentò di riconciliare Bertrando con Enrico conte di Gorizia. Ritornando alla sua chiesa a Sacile fu all'improvviso assalito dalle genti del conte, e nel combattimento seguito ad Archivolt nella pianura di Spilimbergo, restò prigioniero e colpito da 5 mortali ferite a'6 giugno, delle quali morì nello stesso giorno, aggiungendo i sicarii all'assassinio il vituperio, onde poi patirono la vendetta divina, e con essi il conte e gli altri complici. Trasferito il cadavere a Udine nel dì seguente, con funebre pompa nella primaria chiesa e

presentemente cattedrale, fu tumulato tra il pianto e la venerazione in umile luogo com' egli avea ordinato. Pel buon odore di sua santa vita, pe'miracoli da Dio operati per glorificarlo, il successore 3 anni dopo fece collocarne il corpo, trovato intatto e incorrotto, nell'urna di marmo ornata di fregi e statue, ch'egli avea fatto costruire per porvi le reliquie de' patroni i ss. Ermagora e Fortunato. L' Ughelli ne riporta il disegno inciso. Fu quindi venerato per beato, principalmente in Udine e nella diocesi d'Aquileia, e tale lo riconobbe Benedetto XIV con equipollente beatificazione; indi il veneto e già uditore di rota Clemente XIII ne aumentò il culto per Udine e sua diocesi, con proprie lezioni e orazioni. Già ne avea celebrato l'eminente dottrina e la santità di vita, e quale martire invitto e difensore de'beni di sua chiesa, massime contro l' usurpatore di essi Enrico conte di Gorizia, il Bernino, *Il Tribunale della s. Rota Romana*, a p. 262 e seg. Nella sede vacante per sì santo pastore, essendo gli elettori discordi divisi in due personaggi, a'22 ottobre prevalse Nicolò I di Luxemburgo, fratello dell'imperatore Carlo IV. A questi eransi nella sede vacante rivolti con successo gli udinesi, per implorarne la protezione, contro le insidie e le violenze del suddetto conte di Gorizia, che continuando le gravissime dissensioni, avea sconvolto le pubbliche cose, e attentava al principato temporale del patriarcato. Nicolò I, dopo aver preso possesso in Aquileia del patriarcato, cooperò alla fondazione dell'università di Cividale, per la quale Carlo IV spedì un diploma, altro già avendone concesso Lotario I nell'823. Il patriarca accompagnò il fratello per le sue incoronazioni a Milano e in Roma, ma nel 1355 al suo ritorno a Udine, parte del popolo volle opporsi al rientrarvi, e nel tumulto gli uccise alcuni suoi ministri e ufficiali. Vuolsi che dassero motivo alla sollevazione le dure forme di governo, colle quali opprimeva la città e i vassalli Jacopo Moruello vicario temporale del patriarca e suo genero, il quale dicesi punito dal popolo di morte. Francesco I signore di Padova nel 1356 pacificò il popolo col patriarca, e questi potè restituirsi a Udine nel 1357. Rinnovatesi tra il capitolo aquileiese e il patriarca le controversie agitate per motivi di giurisdizione col patriarca Raimondo, Nicolò I fu condiscendente e con diploma confermò le prerogative de'canonici. Per ristorare l'ecclesiastica disciplina, nel 1357 celebrò il sinodo diocesano nella chiesa di s. Felice d'Aquileia, e l'accuratissimo Cappelletti ne riprodusse gli atti. Morì Nicolò I nel 1358 in Belluno, e trasferito il corpo a Udine ebbe tomba nella chiesa primaria. Nell' elezione di Lodovico I Torriani vescovo di Corone, e già di Olona e Trieste, si vuole che ne fossero pretendenti Jacopo Caracciolo e Jacopo Colonna. Di sua traslazione il patriarca nel 1359 ne diè partecipazione da Avignone ove si trovava, al municipio di Udine; quindi si adoperò efficacemente al ricupero de'beni del patriarcato, onde il Papa lo raccomandò a Carlo IV ed a Mainardo conte di Gorizia. Sostenne gravi discordie e guerre contro Rodolfo duca d'Austria, per le reciproche pretensioni, e si pacificarono in Vienna. Lodovico I oppresso dalla tristezza per le gravissime turbolenze che agitavano il Friuli, e ponevano a soqquadro ogni civile ed ecclesiastica disciplina, morì nel 1365. Nelle sue monete e nell'iscrizione posta sotto la sua effigie nel palazzo arcivescovile d'Udine, si celebra propugnatore armato e vittorioso de' diritti sovrani. Nel detto anno Urbano V gli sostituì il nobilissimo Marquardo Randek bavaro, che prese il possesso in Aquileia, e fece il suo ingresso anche in Cividale, e poi gli scrisse una lettera per riformare gl'introdotti abusi nella giudicatura civile e criminale. Il patriarca si rese assai benemerito pe' molti vantaggi procurati alla sua chiesa e provincia aquileiese, ricuperando Tolmezzo e suo territorio u-

surpato da'conti di Gorizia. Restaurò la metropolitana d'Aquileia, che danneggiata dal terremoto minacciava rovina; riparò e fortificò i castelli della provincia, e n'eresse uno a Portogruaro residenza del vescovo di Concordia; rinnovò i palazzi di residenza de'patriarchi, e soddisfece con rilevanti somme i debiti del patriarcato colla camera apostolica. Frattanto nel 1377 Gregorio XI partì d'Avignone e restituì la pontificia residenza a Roma; però morto nel 1378, contro il successore Urbano VI insorse il grande *Scisma* (*V.*) d'occidente, sostenuto dall'antipapa Clemente VII, che in *Avignone* stabilì una cattedra di pestilenza, ingannando diversi principi e nazioni che l'ubbidirono per vero Papa. Quasi tutta l'Italia, la Germania, la Boemia, l'Ungheria e altri regni restarono fedeli all' *Ubbidienza* romana. Aveano i veneti nel 1369 ripreso il dominio di Trieste, e lo mantennero sino al 1372, finchè nel 1379 ritornò ancora una volta in loro potere. Su queste date e circostanze gli scrittori sono discordi. Nel 1380 Trieste sottrattasi da'veneti e tornata in potere de'patriarchi d'Aquileia, questi la perderono per sempre nel 1382, per essersi data all'*Austria*, i cui duchi s'intitolarono *Signori di Trieste*. Il patriarca Marquardo alleato di Lodovico I re d'Ungheria, prese parte alla famosa guerra che arse tra le repubbliche di *Genova* e *Venezia*, in favore della 1.ª Morì nel 1381 probabilmente in Udine, ove i patriarchi continuavano a stabilmente risiedere, e fu tumulato nella metropolitana basilica d'Aquileia. A cagione dello scisma che lacerava l'unità della Chiesa, Urbano VI come di varie altre sedi erasi riservata l'elezione del pastore aquileiese, e perciò dopo 34 giorni destinò amministratore il cardinale Filippo d'*Alençon* (le notizie de'cardinali si ponno vedere nelle biografie) vescovo di *Sabina*, che nello stesso anno si recò a prender possesso. Giunto a Sacile radunò il capitolo metropolitano per comunicargli la pontificia volontà: parecchi luoghi della diocesi lo riconobbero, gli altri si rifiutarono e principalmente la città d'Udine; laonde il cardinale preferì di prendere il possesso in Sacile. Derivò la contrarietà degli udinesi e de'loro partigiani, per volere un effettivo patriarca e non un commendatario, di più non lo volevano cardinale; perciò fecero istanza al Papa perchè Filippo fosse dichiarato patriarca o rinunziasse il cardinalato. Altro motivo di loro opposizione era il volere a patriarca Tristano da Savorgnan, che d'altronde Cividale ricusava. Inutilmente per ridurre gli udinesi all' ubbidienza s'interposero il re d' Ungheria e Branchino vescovo di Bergamo legato pontificio. Tranne Cividale e alcuni altri circostanti castelli, ubbidienti al cardinale, tutti gli altri erano pertinaci; per cui il legato nel 1383 intimò le censure ecclesiastiche ad Udine ed a tutti gli altri luoghi disubbidienti, prelati e nobili di essi; nè per queste pene canoniche si vollero piegare. S' interpose con qualche successo Francesco I signore di Padova, ma quando i friulani s'accorsero ch'egli aspirava a dominar la loro patria, tornarono a rivoltarsi contro di lui e il commendatario. Furono perciò essi di nuovo scomunicati e sottoposti all'interdetto: si venne infine alle armi e si combattè per alcuni anni. Per ultimo tentativo Urbano VI nel 1386 mandò nel Friuli Ferdinando o Frodimondo patriarca di Gerusalemme, in qualità di rettore, difensore e governatore d'Aquileia e della Patria del Friuli, non che di vicario generale nel temporale e nello spirituale della s. Sede; e col suo mezzo poterono alquanto accomodarsi le cose, riducendo la provincia ad una pace ferma ed unanime, essendosi dal Papa tolta l'amministrazione al cardinale. Quindi Urbano VI colla sua bolla nel 1387 dichiarò patriarca d'Aquileia Giovanni V, il quale prese possesso nel 1388 in Cividale, nel 1389 in Udine, ritardo cagionato dalle turbolen-

ze che tuttavia agitavano il Friuli. Nè vi potè dimorar più oltre, poichè gli udinesi lo sospettarono complice della morte di Federico da Savorgnan, onde visse quasi sempre parte nel castello di Soffeimbergh e parte in Cividale. Ma tornato in Udine sul principio d'ottobre 1394; ivi a' 12 fu iniquamente a tradimento ucciso e sepolto nella chiesa maggiore avanti il principale altare. Bonifacio IX nel gennaio 1395 gli surrogò Antonio *Gaetani* romano, che creato cardinale e rinunziato il patriarcato nel 1402, in questo nel terminar di febbraio gli successe Antonio II *Panciera* o *Pancerini* o *Panciarini* di Portogruaro. Ad esso e suoi suffraganei partecipò Gregorio XII la sua assunzione al pontificato, per esortarli a fedeltà verso di lui e avversione a Benedetto XIII successo nell'antipapato a Clemente VII. In quegl'infelici tempi di generale perturbazione per lo scisma che infieriva funestamente, anche la diocesi d'Aquileia fu sconvolta da turbolenze e discordie. Que' di Cividale accusarono Antonio II di non esercitar equamente la giustizia, onde porzione della diocesi si ritirò dalla sua ubbidienza, anzi i cividalesi ricorsero con tante querele a Gregorio XII, che determinarono questi di deporlo a' 13 giugno 1405. Indarno gli udinesi ne presero le difese, mostrando l' ingiusta persecuzione mossa contro il patriarca, sì al Papa e sì al sagro collegio, perchè Gregorio XII già designava loro altro pastore. Intanto i cardinali ribelli a Gregorio XII recatisi a *Pisa* per tenervi il famoso *Sinodo* per l' estinzione dello scisma, presero a calcolo la protezione udinese a favore del deposto, ed a cui il 23 giugno 1409 scrissero lettera di conforto. Nondimeno gli convenne abbandonare la sede, e Gregorio XII nel detto anno vi trasferì da Concordia Antonio III da Ponte nobile veneto. Questa promozione fu causa di uno scisma particolare nella diocesi d'Aquileia, che poi si compenetrò con quello che travagliava la santa Sede. Gli udinesi non vollero riconoscere Antonio III, da Cividale ubbidito; si progettò una riconciliazione tra' due patriarchi, ma non vi si riuscì. L' antipapa Benedetto XIII portatosi a *Perpignano* vi tenne un pseudo concilio per opporlo all' assemblea che si adunava in Pisa, e vi si trattò di dar pace alla Chiesa, sebbene egli restò nella sua ostinazione. Quanto a Gregorio XII, già ai 18 settembre 1408 denunziata la celebrazione d' un concilio, per opporlo al pisano, da tenersi in un luogo del Friuli e della diocesi d'Aquileia nella Pentecoste del 1409; non in Udine, come pretesero alcuni, bensì scrisse ad essa e a Cividale lettera di partecipazione, ma gli udinesi gli negarono ubbidienza, seguendo il partito del sinodo di Pisa. Indi nel maggio 1409 partito Gregorio XII da *Rimini*, si recò nel Friuli e fermossi a Castel di Prata, distretto di Pordenone, ove alcuni credono che cominciasse il concilio o almeno gli atti preparatorii. Passato in *Cividale*, di sua ubbidienza, nella detta festa ne fece l'apertura e celebrò la 1.ª sessione ne' primi di giugno, ed a' 22 cominciò la 2.ª In questo mentre i cardinali dell' *ubbidienza* Romana e gli anticardinali dell'*ubbidienza* d'Avignone, col sinodo pisano deposero Gregorio XII e Benedetto XIII; indi si riunirono per eleggere il Papa in conclave, i cui custodi scrissero agli udinesi contro Gregorio XII, e crearono per tale Alessandro V. Non raggiunsero lo scopo dell'estinzione dello scisma, poichè tutti e tre si trattarono da Papi e con propria ubbidienza. Gregorio XII scomunicò e depose Benedetto XIII e Alessandro V, di cui annullò l'elezione, e tutti i loro aderenti. Poi nella 3.ª sessione a' 5 settembre promise rinunziar il pontificato, se i due competitori facessero altrettanto de' loro pretesi diritti. Poco dopo vedendosi Gregorio XII abbandonato dagli stessi compatriotti veneti per la confermata deposizione di Panciarini, per salvarsi dalle trame ordite da esso che domi-

nava la più parte del Friuli, fuggì travestito da Cividale, e per Gaeta si restituì a Rimini da'Malatesta. Alessandro V riconobbe Panciarini per patriarca, ed esortò le comunità e clero del Friuli a ubbidirlo, il 1.° febbraio 1410, e morendo ai 4 maggio i cardinali di sua ubbidienza gli sostituirono Giovanni XXIII. Tali esortazioni non ebbero effetto, le scissure si inasprirono nel Friuli a segno che si trattò d'indurre alla rinunzia i due patriarchi. Si ricorse pure alle armi, fomentando i cividalesi Sigismondo re d' Ungheria, e dall'altro canto gli udinesi invocarono l'aiuto de'veneti che si adoperarono a pacificar gli animi con tregua, accordando sicuro asilo in Venezia ad Antonio III. Giovanni XXIII creò cardinale Antonio II Panciarini per allontanarlo dal Friuli: egli però ripugnando la dignità a tal condizione, ne consultò il comune d'Udine che tanto vigorosamente l'avea sostenuto e difeso, finchè Giovanni XXIII per ridonare la tranquillità alla provincia e diocesi aquileiese, vinse la sua costanza ed ottenne che nel 1412 rinunziasse e si recasse in Roma. A'6 luglio il capitolo elesse patriarca Lodovico II duca di Tech, che prese possesso in Cividale; ma Giovanni XXIII non approvando la scelta si considerò la sede come vacante. Divenuto Sigismondo re dei romani, si adoperò per la convocazione del famoso *Sinodo* di Costanza, nel quale Gregorio XII rinunziò eroicamente, Giovanni XXIII fu deposto, Benedetto XIII scomunicato, e nel 1417 venne eletto Martino V, ch'ebbe la gloria d'estinguere lo scisma universale e quello particolare d'Aquileia. Imperocchè indusse Antonio III da Ponte a rinunziar questa chiesa, e lo trasferì a quella di Zara, dichiarando quindi patriarca Lodovico II. Già accennai in principio, che Lodovico II avendo imprudentemente intrapresa la guerra contro la potente repubblica di Venezia, questa s'impadronì del Friuli e spogliò i patriarchi aquileiesi di loro antica sovranità. Cacciò da Udine Lodovico II, che indarno ricorse a Sigismondo e al concilio di Basilea, morendo nel 1435. Restò vacante la sede sino al 1439, in che Eugenio IV la conferì al celebre padovano cavaliere gaudente e arcivescovo di Firenze Lodovico III *Mezzarota Scarampo*, che poi creò cardinale. Divenuto il concilio conciliabolo elesse antipapa Felice V, il quale intruse nella sede aquileiese Alessandro Zanowitz de'duchi di Massovia, vescovo di *Trento* che ritenne in amministrazione, ma non si recò a prenderne possesso e morì nel 1444. Il cardinale, rinomato anche per militari imprese terrestri e navali, poco dimorò nella sua residenza, se pure vi si recò, tenendovi per vicario generale il canonico di Padova Francesco Alvaroti celebre giureconsulto, e dopo di lui 5 vescovi. Si compose colla repubblica di Venezia nel dogado di Francesco Foscari, in concordia e pace sulla cessata sovranità temporale, onde al doge scrisse Papa Nicolò V lettera di gratulazione nel 1451. Il cardinale confermò tutti i diritti, privilegi e statuti del suo capitolo, e il simile fece Pio II, il quale morendo nel 1464 poco mancò che non gli succedesse, ed invece fu eletto Paolo II. Questi nel 1465 alla morte del patriarca non provvide subito alla sede, affidandone l'amministrazione prima al vescovo di Concordia Antonio Feletto, e poi al vescovo di Ferentino Andrea Lorenzi, il quale restò vicario del cardinal Marco I *Barbo* nipote del Papa, allorchè lo fece patriarca e prese il possesso nel 1471 per mezzo del medesimo, indi ebbe a vicari 4 altri vescovi. Da lui cominciò la serie de'patriarchi nobili veneziani, la quale non cessò che negli arcivescovi d'Udine successori, all'estinguersi della repubblica. A suo tempo si celebrò un concilio provinciale, e poi fece un decreto per eliminar i disordini insorti nell' amministrazione delle rendite capitolari, ed ottenne da Innocenzo VIII bolla confermatoria al divieto di non potersi ammettere tra'canonici chi non a-

vesse compito 18 anni. Morto il cardinale nel 1491, Innocenzo VIII non volle attendere la consueta nomina del senato veneto, di cui lo pregava l'ambasciatore Ermolao I *Barbaro*, che anzi con precetto d'ubbidienza volle ch' egli stesso, degnissimo com'era, ne accettasse la dignità, da lui ricusata perchè la repubblica proibiva a'suoi ambasciatori senza sua licenza l'accettazione di qualunque onorificenza straordinaria: tutto ad essa scrisse Ermolao e partecipò lo stesso Papa con bella lettera, mentre il senato di ciò ignaro avea eletto Nicolò II Donà vescovo di Almissa; e venuto in cognizione dell'accaduto, severamente ingiunse ad Ermolao di rinunziare il patriarcato. Ermolao ubbidì, ma il Papa non volle accettar la rinunzia, e la repubblica sostenendo rigorosamente le sue pretensioni, la morte d'Innocenzo VIII e dell'eletto troncò uno spinoso affare che sarebbe stato fecondo anco di più gravi dissapori. Nella biografia riportai che fu creato cardinale, e che altri ciò negano, con un conflitto di date e di asserzioni sull'epoche di sua creazione e morte. Il nuovo Papa Alessandro VI, preoccupato in altre cose gravi, non volle tener dietro alla vertenza, e nel 1493 riconobbe Nicolò II, ornato di chiare doti; dimorò in Cividale e morì nel 1497. Due giorni dopo la repubblica nominò il neo-cardinale Domenico *Grimani*, riconosciuto dal Papa; dimorò per lo più in Roma e nel 1517 abdicò il patriarcato con diritto di regresso al nipote Marino *Grimani* vescovo di Ceneda, che con questa nuova dignità continuò a sedere nel concilio generale di Laterano V. Marino nel 1524 con istraordinaria pompa prese il possesso del patriarcato, non più in Aquileia come i predecessori, ma in Udine, corteggiato dalle primarie magistrature e da diversi vescovi, e poi fece il suo ingresso in Cividale, donando ad ambedue i capitoli la sua cappa magna, secondo l'antico costume da lui ristabilito, particolarmente quanto a Cividale, che i successori continuarono sempre a rilasciare, anzi pare che ad Udine si donasse anche la mula riccamente bardata sulla quale incedeva il patriarca. Pubblicato cardinale nel 1528, ottenne non senza difficoltà di rinunziar il patriarcato, e l'eseguì nel 1529 con diritto di regresso in favore del fratello Marco II Grimani. Dipoi questi abdicò nel 1533, onde il cardinale riassunse la dignità e il governo della chiesa d'Aquileia. Morto Marco II, il cardinal Marino ottenne da Paolo III nel 1545 di rinunziar nuovamente il patriarcato a favore dell'altro fratello Giovanni VI Grimani, con diritto di regresso, ma morì nel 1546. Giovanni VI distratto in rilevanti affari, senz' avere ricevuto il bramato pallio, riserbandosi il regresso nel dicembre 1550 rinunziò la dignità, e vi fu assunto Daniele I Barbaro ambasciatore veneto in Ungheria. Morto questi nel 1574, dopo aver abdicato la sede, dovea il patriarcato tornare a Giovanni VI, ma essendo caduto in sospetto di erronea dottrina sul dogma della predestinazione, non avendo potuto conseguir il pallio neppure da Giulio III e Pio IV, gli fu eletto in coadiutore Alvise Giustiniani colla speranza di futura successione. Semplice chierico, gli fu solo conferita la giurisdizione temporale, esercitandosi la spirituale da Paolo Bizanti vescovo di Cattaro, che visitò la diocesi e tenne il sinodo diocesano d'Udine, a cui intervenne Cesare de Nores vescovo di Parenzo in qualità di visitatore apostolico. Nel 1575 morì anche l'eletto Giustiniani, ed il Grimani che nello stesso anno avea potuto veder dileguata la fiera procella, da cui per tanti anni era stato travagliato, si recò in Udine e vi fece il solenne ingresso; ma fatta nuova istanza pel pallio, formalmente glielo negò Sisto V. Chiese e ottenne per coadiutore, con isperanza di futura successione, Francesco Barbaro arcivescovo di Tiro, dal quale fece visitar la diocesi nel 1593, e indi esso qual visitatore apostolico intraprese quella del-

la Carniola, della Stiria e della Carintia. In questo mentre morì Giovanni VI, onde nello stesso 1593 gli successe Francesco, che nel seguente anno prese possesso in Udine e poi in Cividale. Nel 1595 tenne il suo 1.° sinodo nel castello di s. Daniele, reso rinomato dal dissidio insorto per la preminenza del posto, tra'canonici d'Udine e quelli di Cividale. Il patriarca con decreto sentenziò in favore del capitolo di Cividale, ed accettò la protesta di quello d'Udine, *sine cujuscumque praejudicio*. Nel 1596 Francesco ottenne da Clemente VIII per coadiutore e col titolo arcivescovile di Tiro, il fratello Ermolao II Barbaro. Nel medesimo celebrò il sinodo provinciale in Udine, e ivi poi stampato, ove tra l'altre cose si trattò precipuamente dell'osservanza del rito romano nell'*Uffiziatura della Chiesa* (*V.*), rito e liturgia che da lungo tempo erasi introdotto nella chiesa aquileiese, in luogo del già ricordato antichissimo suo e denominato *patriarchino*. Questa si può dir l'epoca in cui la chiesa d'Aquileia abolì il suo antichissimo rito, per abbracciare il romano; imperocchè sebbene in essa e nella sua provincia ecclesiastica fosse già stato cambiato sino dal tempo del decreto di s. Pio V, il quale ordinò a tutte le chiese l'osservanza del solo rito romano, tuttavia non l'avea ancora accettato con espressa dichiarazione, come non eravi per anco intervenuta la formale approvazione di tutti i vescovi comprovinciali. Inoltre nel 1600 celebrò un sinodo diocesano in Cividale, e altro nel 1602 in Gorizia pe'tedeschi e gli slavi che formavano parte di sua gregge, ed ambedue si stamparono. Fu il patriarca Francesco benemerito anche per aver edificato in Udine il nuovo palazzo patriarcale e il nuovo seminario pe'chierici. Sino al suo tempo la residenza de'patriarchi era stata sull'alto del colle, ch'è nel mezzo della città; ma quando la repubblica veneta volle quel luogo per fabbricarvi una fortezza, egli eresse dalle fondamenta il palazzo per se e successori, e dove oggidì continuano a risiedervi gli arcivescovi di Udine, e ne fece ornare la sala coll'effigie de'patriarchi suoi predecessori. Di più vi fabbricò la contigua chiesa ad onore della B. Vergine e de'ss. Patroni della diocesi aquileiese. Donò pure la sua libreria per uso pubblico, pel quale serve tuttora. Morì nel 1616 e fu sepolto nella chiesa di s. Antonio abbate d'Udine, come lo fu poi il fratello Ermolao II che gli successe per coadiutoria, allorchè il cadavere vi fu trasferito da Venezia, ove finì i suoi giorni nel 1622. Avendo egli altresì ottenuto il coadiutore in Antonio IV Grimani, già vescovo di Torcello, esso fece la sua solenne entrata in Udine e in Cividale nel 1623. Tenne il sinodo nella detta chiesa di s. Antonio, e morì in Venezia nel 1628. Gli successe Agostino II Gradenigo, già suo ausiliare e vescovo di Feltre, benemerito di sua chiesa per le molte opere di beneficenza e generosità che esercitò: morì nel 1629 in Padova, donde le sue spoglie mortali furono recate in s. Zaccaria di Venezia. Il parente e coadiutore Marco III Gradenigo, allora reggitore per la repubblica dell'isola di Creta, ne occupò degnamente la sede, benemerito per avere felicemente composte le gravissime discordie, che ardevano tra il vescovo di Verona Marco Giustiniani e il suo capitolo. Morendo nel 1657 gli successe il coadiutore e fratello Girolamo vescovo di Famagosta, che visse soli 11 mesi, e morto in Venezia fu deposto in s. Clemente de'camaldolesi, ove erasi preparata la tomba. Gli successe il coadiutore vescovo di Tagaste Giovanni VII *Delfino*, che nel 1658 prese possesso in Udine e fece indi il suo ingresso formale in Cividale, meritando pel suo zelo il cardinalato. Morto il fratello Daniele vescovo di Filadelfia, ottenne a successore il nipote Dionisio Delfino vescovo di Loria. Il cardinale più volte visitò la vasta diocesi, tenne il sinodo diocesano nel 1660 e nel 1669, e dopo 41 anni di pa-

triarcato morì nel 1699, ed il cadavere fu portato in s. Michele di Murano, presso Venezia, nella tomba de' suoi maggiori. Gli successe Dionisio, che con solenne ingresso entrò in Udine e poi in Cividale, visitò più volte la diocesi, e radunò nel 1703 il sinodo in s. Antonio abbate d'Udine, ove restaurò la collegiata che gli serviva di cattedrale, ingrandì il palazzo patriarcale e da'fondamenti edificò il locale per la biblioteca. Diè sagge leggi per l'osservanza della disciplina ecclesiastica e pe' monasteri di monache, concesse stabile dimora alle salesiane del castello di s. Vito, e in quello di s. Daniele contribuì all'erezione del monte di pietà. Ebbe a coadiutori Marco Gradenigo vescovo di Titopoli, poi vescovo di Verona e patriarca di Venezia, ed il nipote Daniele II *Delfino* vescovo d'Aureliopoli, che gli successe nel 1734 per sua morte. Daniele II domandò e ottenne per coadiutore Bartolomeo Gradenigo vescovo di Tiatira; celebrò nel 1740 il sinodo, che fu lodatissimo e stampato in Udine, indi Benedetto XIV lo creò cardinale. Beneficentissimo e splendido pastore, in Udine fabbricò la casa della missione e il monastero di s. Caterina, ed in s. Vito riedificò la chiesa primaria. Il cardinale fu l'ultimo patriarca d'Aquileia e il 1.° arcivescovo d'Udine, per la soppressione del patriarcato. Quanto precedè, accompagnò e seguì questo memorabile avvenimento, lo descrissi ad AQUILEIA, a GORIZIA e articoli relativi, principalmente colla *Storia di Benedetto XIV* di Novaes, e colla *Storia del Cristianesimo* di Bercastel; laonde qui non mi rimane a riferire che un cenno perchè meglio s'intenda quanto ha relazione ad Udine, che divenne metropoli ecclesiastica del Friuli Veneto, come Gorizia pel Friuli Austriaco, notando però che il novero delle sedi vescovili allora suffraganee del patriarcato lo riportai al suo articolo.

Dopochè la repubblica di Venezia acquistò il dominio del Friuli, dissi già che i patriarchi d'Aquileia ne perderono la sovranità. In conseguenza poi della famigerata lega di Cambray e guerra che ne derivò, alcuni luoghi del Friuli coll'antica Aquileia passarono nella signoria di casa d'Austria, i cui imperatori mal soffrendo che vi esercitasse la podestà ecclesiastica un ordinario straniero, gli arciduchi della medesima convennero colla repubblica di nominarlo alternativamente; ma introdotto l'uso de' coadiutori essi restarono delusi, non potendo esercitare il diritto e sempre essendo il patriarca un prelato veneto. L'Austria inutilmente avendo fatto ripetute rimostranze, venne al punto di non permettere a' patriarchi l'esercizio di loro spirituale giurisdizione, restando i diocesani privi del pastore. L'imperatrice M.ª Teresa e la repubblica di Venezia ricorsero a Benedetto XIV quale giudice supremo della controversia; sostenendo i veneti il non interrotto possesso della nomina, diritto confermato da Giulio III, e l'imperatrice non ammettendo che la tolleranza de' suoi predecessori potesse formare una prescrizione contro il diritto dell'alternativa elezione. Benedetto XIV avendo attentamente esaminato il grave affare, colla sua profonda dottrina e felice sperienza, pesate le ragioni dell'alte parti disputanti, senza pregiudizio di esse intanto risolvette di stabilire in Gorizia, finchè avessero proseguito le differenze sull'esercizio della podestà ordinaria, un vicariato apostolico pel Friuli Austriaco del patriarcato, con libero esercizio di tutte le funzioni dell'ordine e della giurisdizione episcopale; però espressamente coll'obbligo nel vicario apostolico, di non procedere che in nome del Papa e suoi successori, e per autorità della s. Sede ed a suo beneplacito. Pertanto Benedetto XIV col breve *Omnium ecclesiarum solicitudinem*, de' 29 novembre 1749, *Bull. Bened. XIV*, t. 3, *Appendix*, p. 245: *Erectio Vicariatus Apostolici in parte dioecesis Aquilejensis, Austriacae familiae dominio subjectà.*

Indi con l'allocuzione *Postquam initio*, pronunziata nel concistoro del 1.° di dicembre seguente, lo partecipò al sagro collegio. Poscia col breve *Postquam per alias*, de' 17 giugno 1750, deputò in vicario apostolico Carlo Michele de Attemps, dichiarandolo vescovo Menniten *in partibus* (nelle *Notizie di Roma* si legge di *Pergamo*). Questo breve e l'allocuzione si riportano nel *Bull.* cit. a p. 247 e 248. Ma la repubblica veneta invece di mostrarsi contenta e grata al Papa per sì saggio temperamento, si credè pregiudicata ne' propri diritti, e adirata biasimevolmente richiamò da Roma il suo ambasciatore e licenziò da Venezia e da' suoi dominii l'arcivescovo di Calcedonia nunzio apostolico. Sempre circospetto Benedetto XIV, contrappose a siffatto acerbo procedere, la dichiarazione di non aver creduto coll'erezione del vicariato apostolico di attentare a' diritti delle parti interessate, perciò ritirarsi da quest'affare, lasciando che la contesa si risolvesse tra la repubblica e l'imperatrice. Frattanto mg.r d'Attemps si presentò al capitolo aquileiese, e fecegli leggere il breve apostolico, che gli comunicava la delegata podestà sul Friuli Austriaco; ed il patriarca cardinal Delfino pubblicò la protesta fatta alla s. Sede, da cui riputava violati i suoi patriarcali diritti. Per sedare sì gravi discordie ebbero luogo le pratiche altrove narrate, e si convenne la soppressione del patriarcato d' Aquileia, dopo 17 secoli e mezzo d'esistenza, e l'erezione degli arcivescovati d' Udine e di Gorizia, dividendo tra essi il territorio patriarcale Veneto e Austriaco, e secondo tali territorii assegnandosi alle due nuove metropolitane le sedi vescovili suffraganee. Perciò Benedetto XIV colla bolla *Injuncta nobis a supremo Pastorum principe*, de' 6 luglio 1751, *Bull.* cit. t. 3, p. 177: *Aquilejensis Patriarchatus et Sedis perpetua suppressio et extinctio; nec non erectio duorum Archiepiscopatuum, Utinensis, et Goritiensis, cum aliis opportunis dispositionibus*. Già Benedetto XIV nel giorno precedente ne avea dato partecipazione al sagro collegio, coll'allocuzione *Perspectam Vobis*, presso il *Bull.* cit. a p. 244. Al cardinal Delfino il Papa lasciò il titolo e le insegne e prerogative de' patriarchi a vita, e dichiarò arcivescovo d'Udine (però nelle *Notizie di Roma* fu tolto dal novero de' patriarchi); come nominò l'Attemps all'altra nuova sede di Gorizia, delle cui varie posteriori vicende riparlai in più luoghi e meglio sviluppai a Trieste. A'3 febbraio 1752 la repubblica di Venezia con supplica riportata dal Quirini, *Tiara et Purpura Veneta*, p. 424, implorò da Benedetto XIV, che Bartolomeo Gradenigo già coadiutore al patriarcato d'Aquileia, lo fosse ancora al nuovo arcivescovo d'Udine, e il Papa vi annuì colla bolla *Romanus Pontifex*, presso il medesimo Quirini. In conseguenza delle riferite disposizioni Benedetto XIV colla bolla *Sacrosanctae Militantis Ecclesiae*, de' 18 aprile 1752, *Bull.* cit. t. 4, p. 1, effettuò l'erezione dell' arcivescovato di Gorizia, e siccome Aquileia già da più secoli abbandonata dal suo pastore e ben di rado visitata dal capitolo metropolitano, era caduta sempre più nella desolazione e nello squallore, il 1.° arcivescovo di Gorizia trasferì il tesoro delle sue ss. Reliquie alla sua nuova metropolitana. Quindi Benedetto XIV colla bolla *Suprema dispositione*, de' 19 gennaio 1753, *Bull.* cit. p. 20: *In Utinensis Civitate collegiata ecclesia s. Mariae Majoris nuncupata in Archiepiscopalem Ecclesiam cum omnibus juribus, praeeminentiis, ac privilegiis erigitur*. Chiesa che sino allora avea servito alle funzioni patriarcali. Si formò l'arcidiocesi d'Udine del territorio aquileiese, soggetto al dominio veneto, con giurisdizione metropolitica all' arcivescovo d' Udine sulle chiese vescovili degli stati veneti, ossia furono assegnati per suffraganei i vescovati di *Padova*, *Vicenza*, *Verona*, *Treviso*, *Ceneda*, *Belluno*, *Fel-*

tre, *Concordia*, *Capo d'Istria*, *Città Nova* o *Emonia* in Istria, *Parenzo*, *Pola*. Fu assegnata al nuovo arcivescovo quella porzione di rendita derivante da' beni posti nel territorio veneto, ed inoltre una delle due commende colle quali fu divisa l'abbazia di Rosazzo, l'altra essendosi conferita all'arcivescovo di Gorizia. Si formò il capitolo colle dignità del preposto colla rendita di 760 ducati veneti di 6 lire e 4 soldi l'uno, del decano con 650 ducati, e del primicerio con 570: i canonici si stabilirono in numero di 24, con 355 ducati per ciascuno; i mansionari in numero di 12 con 187 ducati, e 8 cappellani con 80 ducati per uno. Essendosi fissata la rendita dell'arcivescovo a 8316 ducati, poichè a'7597 che rendeva la mensa del soppresso patriarcato, ne avrebbe accresciuti 917 la repubblica di Venezia, alla quale Benedetto XIV diè il perpetuo diritto di nominare l'arcivescovo, le 3 dignità e 12 canonicati, come al capitolo la facoltà di nominare il canonicato e prebenda Masolini, i mansionari e i cappellani. Finalmente Benedetto XIV concesse al capitolo d'Udine le stesse insegne corali accordate a quello di Gorizia, cioè alle dignità e canonici l'uso del rocchetto e della cappa magna paonazza colle fodere di pelli d'armellino, ed a'mansionari e cappellani quello dell'almuzia. Per la ristabilita concordia tra la s. Sede e la repubblica di Venezia, Benedetto XIV fece coniare due medaglie colla sua effigie. Nel rovescio della 1.ª si espressero personificate, la Chiesa che tenendo la bilancia dà la mano destra a quella della Repubblica di Venezia coperta del berretto ducale e con ramo d'ulivo nell'altra mano: a lato della 1.ª figura è un Angelo con chiavi appoggiato allo stemma pontificio; accanto alla 2.ª è il Leone alato di s. Marco posato sul libro. Nel mezzo vi è un termine bicipite. Questa medaglia allude ancora alle cessate vertenze tolte per lo stabilimento dei reciproci confini stabiliti presso il Po. Vi si legge l'epigrafe: *Concordia Mutua;* e nell'esergo: *Terminis ad Padum Constitutis*. La 2.ª medaglia ha scolpiti due arcivescovi in abiti pontificali con doppia croce, che si congiungono in concordia. Simboleggia la cessazione della grave controversia sul patriarcato d'Aquileia, a cui pose fine il Papa col sopprimerlo, e con erigere i due arcivescovati d'Udine e di Gorizia, capitali del Friuli Veneto e Austriaco. Vi è il motto: *Novo Ecclesiarum Foedere;* e nell'esergo: *Tranquillitas Restituta*. Tuttora i conii d'ambedue le medaglie si conservano nella zecca pontificia. Indi per decreto del senato veneto fu stabilito in Venezia un tribunale o vicariato arcivescovile, perchè le cause delle chiese suffraganee potessero con più facilità essere ricevute in appello all'occorrenza. Morì il cardinal Delfino nel 1762, e fu sepolto nella chiesa di s. Maria Maddalena de'filippini. Poco visse il successore e già coadiutore Bartolomeo Gradenigo, poichè nel 1765 finì i suoi giorni nel castello di Motta, donde il corpo fu trasferito alla metropolitana. Ebbe a successori, nel 1766 il parente Gio. Girolamo Gradenigo, dotto e benemerito pel narrato più sopra; nel 1786 Nicolò Sagredo, che rinunziò nel finir del 1791 e divenne vescovo di Torcello; nel 1792 da Ceneda vi fu traslato Pietro Antonio *Zorzi* poi cardinale. Morto nel 1803, pegli avvenimenti politici e successiva invasione restò vacante la sede sino al settembre 1807, venendo eletto Baldassare Rasponi nobile di Ravenna, che finì di vivere nel 1814. In questo ritornato anche il Friuli Veneto nel dominio dell'imperatore d'Austria, Francesco I dopo avere eretto il regno Lombardo-Veneto, volle ridurre in esso a sole metropolitane ecclesiastiche le due capitali di Venezia e di Milano, e di assoggettar loro al modo del politico territorio, tutte le città che gli appartenevano per civile dipendenza. Questa memorabile disposizione mentre ampliò notabilmente la provincia metropolitana del patriarca di *Venezia*, annien-

tò quella d'Udine, le cui chiese suffraganee passarono nel detto patriarcato, ed essa medesima lo divenne nella soppressione della dignità di chiesa arcivescovile a Udine e di sua metropolitica giurisdizione. Pio VII tutto canonicamente ordinò colla bolla *De salute Dominici gregis*, del 1.° maggio 1818, *Bull. Rom. cont.* t. 15, p. 36. Indi lo stesso Papa avea nel settembre accettato la nomina del 1.° vescovo d'Udine Gualfardo Ridolfi che morì nello stesso mese, e poi nel concistoro dei 13 agosto 1819 preconizzò vescovo fr. Emanuele Lodi domenicano di Milano, già parroco de'ss. Gio. e Paolo di Venezia, lodato pastore anche per aver migliorato i beni della mensa e magnificamente abbellita la residenza abbaziale di Rosazzo, la cui commenda era stata nell'altra metà riunita al vescovato di Udine, insieme al titolo abbaziale, fin da quando la dignità metropolitica di Gorizia fu trasferita nel 1788 a *Lubiana*. Morto il detto pastore, nel 1845, durante la vacanza della sede, dalla diocesi furono smembrate tutte le parrocchie del Cadore, le quali formano i presenti distretti di Pieve e di Auronzo. Conviene sapere, che appartenendo fino dal 1806 tali distretti al politico reggimento e amministrativo governo della provincia di Belluno, e perciò separati per lunga distanza dalla vasta diocesi di Udine, onde ne riusciva assai incomoda la comunicazione, supplicarono l'imperatore Ferdinando I e la s. Sede di essere separati da Udine e di unirsi anche nello spirituale a quella poco ampla di Belluno, e trovatasi ragionevole l'istanza, l'ottennero dall'imperatore a'3 marzo 1846 e dal Papa. Pertanto Gregorio XVI colla bolla *Universalis Ecclesiae regimen*, de'30 aprile 1846, presso il sacerdote Cappelletti, separò dal vescovato d'Udine le dette parrocchie del Cadore e l'incorporò a quello di Belluno. Così Udine perdè oltre le 20 parrocchie, circa 94 sacerdoti e 3293 anime, restandone nondimeno di queste a Udine 297,345, con circa 1091 sacerdoti e 199 parrocchie. La diocesi di Belluno poi, senza calcolarvi l'unita *aeque principaliter* diocesi di Feltre, con detto aumento venne ad avere 63 parrocchie, con circa 224 sacerdoti e 105,024 anime. Il Papa Pio IX nel concistoro de'21 dicembre 1846 preconizzò vescovo di Udine Zaccaria Bricito di Bassano diocesi di Vicenza, arciprete della chiesa matrice della patria città, facondo predicatore, versato nella teologia morale, nell'eloquenza sagra e nella filologia greca che insegnò, degno pegli altri pregi narrati nella proposizione concistoriale; il quale si portò in Roma, accompagnato dal sacerdote d. Vincenzo Grigno nobile di Bassano. Prima di sua consagrazione il medesimo Pontefice colla bolla *Ex Catholicae unitatis*, de' 14 marzo 1847, riportata dal diligente Cappelletti, a compensare la diocesi d'Udine non tanto della sofferta diminuzione di parrocchie, quanto delle anteriori e ben più gravi perdite, mercè soprattutto lo zelo indicibile e la mirabile perseveranza a tanto scopo messa in opera dal cardinal Fabio M.ª Asquini de'signori di Fagagna, patrizio udinese, restituì al pastore la primitiva dignità arcivescovile e alla cattedrale la metropolitana, ma quale grado puramente d'onore, senza metropolitica giurisdizione sopra qualsiasi diocesi suffraganea. Inoltre la chiesa d'Udine fu sottratta dal diritto metropolitano del patriarca di Venezia, conservandosi però soltanto al cardinal Monico, allora patriarca veneto, su di essa la giurisdizione di delegato apostolico, durante la sola esistenza naturale della vita di lui. Ed ecco il decreto concistoriale, che d'ordine del s. Padre fu emanato dal cardinal Polidori membro della s. congregazione concistoriale. » *Erectionis in Archiepiscopatum Metropolitanum.* Utinenses Cives memoria sedulo recolentes, quod in eorum Civitate per plures annos degere consueverint Antistites insignis. Patriarchatus Aquilejensis, quo dein suppresso, inibi, sub anno 1752 a Benedicto [illegible]

fuerit Archiepiscopalis Cathedra Metropolitana cum duodecim ex iis episcopatibus suffraganeis qui antea Patriarchatui Aquilejensi suberant ita ut Archiepiscopi Utinenses in partem jurisdictionis Patriarcham Aquilejensium successerint, quodque anno 1818 ipsa, peculiaribus ex caussis a Pio PP. VII simplex episcopalis Cathedra Patriarchali Venetiarum Metropolitanae Ecclesiae suffraganea per Apostolicis litteris, quarum initium: *De salute dominici gregis*, fuerit declarata eo jugiter vota curasque interderunt, ut eadem Cathedralis Ecclesia in pristinam Archiepiscopalis Metropolitanae dignitatem revocaretur. Tam vero, quum haec omnium illustris illius Civitatis ordinum vota innotuerint SS. D. N. Pio Divina providentia Papa hujus nominis IX animadvertens ipse praeclara quibus vel a priscis temporibus Utinensis Civitas commendatur nomina, statumque ibidem ecclesiastici rei et capituli principis dignitate et ministrorum copia et sacrarum aedium splendore, et institutis in animarum salutem, rectamque adolescentium educationem addictis florentissimum, aliquo tandem modo piis electi illius gregis desideriis obsecundare pro ea qua praestat benignitate decrevit, honore Archiepiscopalis Metropolitanae sedis iterum in Utinensem Ecclesiam collato. Quo circa, audito Em.° S. R. E. Cardinali Jacopo Monico Venetae Ecclesiae patriarcha, collatisque consiliis cum Ferdinando I Austriae Imperatore et Longobardiae et Venetae dictionis Rege serenissimo, Beatitudo Sua, hisce aliisque rationum momentis in eum finem matura deliberatione perpensis, probe noscens, rem ad majorem Dei gloriam, et in maximum fidelium bonum esse cessuram Em.° D. Fabio Maria Cardinali Asquinio Utinensi sua ac publica concivium studia referente, suppleto, quatenus opus sit, quascumque omnium interesse habentium consensu vel etiam derogata de jure quaesito non tollendo regula et praesertim Bulla supradicta: *De salute dominici gregis*, pro iis capitibus, quae hujusce decreti dispositionibus sint contraria, proindeque contrariis quibuscumque etiam speciali commemoratione dignis minime obstantibus, ex propria scentia et Apostolicae potestatis plenitudine, omnia haec quae sequuntur, perpetuo modo deliberate decrevit, ut videlicet praelodata Ecclesia et dioecesis Utinensis desinat esse suffraganea Patriarchalis Ecclesiae Venetiarum, et rursus in Archiepiscopatum Metropolitanum erigatur, ita tamen ut nullae ipsi adjudicentur Ecclesiae suffraganeae nulla prorsus immutatione inducta quoad ceteras Ecclesias olim ejusdem suffraganeas, quae Venetiarum Patriarchatui subjectae uti in praesens sunt perstabunt. Ita proinde SS. D. N. pro perpetuis futuris temporibus de sua potestatis plenitudine decernente ac mandantes R. P. D. Zachariae Bricito, in consistorio diei 21 decembris sub anno 1846 ad eam regendam Ecclesiam praeconizatus, censeatur nominatur et sit ejusdem Ecclesiae Archiepiscopus, qui aeque omnes ejus futuri successores Utinensis Archiepiscopus, nuncupatur, quique proinde ex hac Archiepiscopalis tituli juriumque restitutione, cathedrali itidem Ecclesia, ejusque Capitulo caeterisque ad Episcopalem sedem pertinentibus in metropoliticum nomen statum et dignitatem revocatis, habeat ex Apostolica benignitate usum Pallii et Crucis, cum facultate utendi, atque fruendi cunctis et singulis quae Archiepiscoporum Metropolitanorum propria sunt, iisque juribus, gratiis, privilegiis, praeminentiis, praerogativis, usibus, insigniis atque indumentis, quae sive a jure sive a legitima consuetudine primitus gavisi ac usi sunt Archiepiscopi Utinensis, servatis tamen prius per ipsum servandis quae pro Pallii postulatione apud Sanctam Apostolicam Sedem sunt praefinita. Quapropter ex speciali ejusdem Sanctitatis Suae mandato in Apostolicis de memorato R. P. D. Zachariae Bricito in Episcopum electione litteris ad formam

hujusce consistorialis decreti, per SS. D. N. adprobati nomine ac titulo Metropolitanis Archiepiscopis Utinensis nuncupatur, ut servatis dein servandis possit eo titulo ac jure possessionem Ecclesiae sibi commissae rite adire postquam Apostolicae litterae de quibus inferius fuerint exequutioni mandatae. Verum ea est SS. D. N. erga Em.um Cardinalem Jacobum Monicum Venetiarum Patriarcham ob insignia ejus merita paterna affectio, ut peculiaribus favoribus publice ipsum testatam volens mandaverit et decreverit prout praesenti decreto mandat et decernit, ut eidem Em.° Monico hodierno Patriarcha specialis facultas adtributa edicatur qua posthac tamquam Delegatus Apostolicus legitime valeat super Utinensi Archiepiscopatu eam jurisdictionem ecclesiasticam, qua prius ac metropolitico jure perfungebatur, rite exercere, facta in gravioribus negotiis hujusce specialis Apostolicae Delegationis mentione. Ceterum quoad Capitulum Archiepiscopalis Metropolitanae Ecclesiae Utinensis, Beatitudo Suae decrevit, illud etiam in posterum extare ex iisdem Canonicatibus etiam honorariis, Mansionariis, et Cappellaniis ab iisdem personis respective retinendis, quae nunc in possessione sua servato pristino statu quoad dignitates, titulos, gradus, praeminentias, jura, officia, indumenta, et obligationes, praesertim circa animarum curam omnibus insuper et singulis honoribus, insigniis, indumentis, juribus, privilegiis, praerogativis, usibus, et consuetudinibus legitimis, gratiis, indultis, et ceteris quibuslibet ad Metropolitana capitulo pertinentibus eidem Utinensi Capitulo benigne concessis. Quibus positis, quamquam Utinensis Ecclesia honorificentioris dignitatis augmento splendidicis hinc fuerit condecorata, Sanctitas Sua nihilo se ejus voluit esse in decretis ut ejus taxa sit permaneatque sicuti antea in florenis auri de Camera millibus, comprehensa videlicet taxa florenorum centum octuaginta trium cum duobus tertiis partibus pro Abbatia s. Petri de Rosaccio, super cujus Abbatiae statu sarta lectaque esse pergant etiam favore Archiepiscoporum Utinentium ea cuncta que legitime sive re sive honore Episcopus Utinensis hactenus forsitan obtinuit. Denique idem SS. D. N. praecepit haec omnia et singula superius decreta inserantur in Apostolica Bulla mox super hoc negocio expedienda et exequutioni mandanda a laudato Em.° Monico in id a Sanctitate Sua specialiter deputato cum facultatibus necessariis et opportunis, subdelegandi aliam personam in ecclesiastica dignitate constitutam, adjecta conditione, ut dein intra sex menses omnium circa id actorum et decretorum autenthicum exemplar diligenter ad S. Sedem trasmittatur in hac s. Congregatione Consistoriali de more custodiendum. Quare Sanctitas Sua jussit hoc edi decretum in eadem s. Congregatione ibidem conservandum. Datum Romae anno 1847 sub die mensis Martii. Indi a'6 aprile, come riporta il n.° 14 delle *Notizie del giorno* di Roma del 1847, 3.ª festa di Pasqua, il cardinal Fabio Maria Asquini patrizio udinese, assistito da mg.r Canali patriarca di Costantinopoli e vicegerente di Roma, e da mg.r Pichi arcivescovo d'Eliopoli, nella chiesa di s. Maria in Vallicella de'filippini di Roma, solennemente consagrò in arcivescovo d'Udine mg.r Bricito, coll'intervento di distinti personaggi, fra'quali il conte di Lützow ambasciatore d'Austria e il conte Colloredo altro patrizio udinese e luogotenente generale del s. ordine Gerosolimitano. Si legge quindi ne'n.i 30, 37 e 47 del *Diario di Roma* del 1847, che il Papa nel concistoro de' 12 aprile concesse il pallio a mg.r Bricito, ed a'30 con suo breve l'annoverò fra'vescovi assistenti al soglio pontificio. In un articolo onorifico per la chiesa d'Udine si dichiara, che può dirsi quasi erede e figlia primogenita del patriarcato aquileiese, poichè prima della soppressione di esso fu la residenza dei

patriarchi; indi si riferisce che il Papa Pio IX per l'antiche glorie della chiesa udinese, prese l' opportune intelligenze coll' imperatore Ferdinando I, per reintegrarla dell' arcivescovato metropolitano (come nel 1830 lo era stata Gorizia, cessando l' arcivescovato di Lubiana) e decorare del pallio il nuovo pastore. Tutto questo avendo prodotto nell'animo degli udinesi e di tutti gli abitanti dell'arcidiocesi, colla più viva gioia inesprimibile riconoscenza, il capitolo metropolitano e il consiglio municipale vollero che si eternasse sui marmi e sui bronzi la memoria del singolare beneficio. Di più disposero che una particolare deputazione dell'uno e dell'altro corpo rassegnasse a'piedi del Pontefice tali indelebili sentimenti. A tal nobile ufficio furono indi scelti, pel capitolo mg.r Belgrado chierico di camera, e pel municipio il conte Ascanio di Brazzà Savorgnan Cergneu patrizi udinesi, i quali a'6 giugno furono presentati a Sua Santità dal cardinal Asquini, umiliando alla medesima le riverenti lettere del capitolo e del municipio. Il Santo Padre gradì l' omaggio, li ricolmò di benignità e compartì ad essi e all'arcidiocesi udinese l'apostolica benedizione. Trovo nell' *Osservatore Romano* del 1852 a p. 755, che il capitolo metropolitano avendo allogato all'esimio incisore Antonio Fabris il lavoro d'una medaglia commemorativa della dignità arcivescovile restituita a Udine, l'opera riuscì degna della fama dell'artefice e della memorabilità dell'avvenimento, e per renderla più pregevole pochi esemplari ne furono coniati. Questa medaglia di gran modulo raffigura da un verso fra due prelati il Sommo Pontefice Pio IX, che porge la bolla al cardinal Asquini. La pergamena non maggiore d' un' ala di moscherino, contiene in lettere microscopiche tutte le note critiche del monumento. Le figure sono ritratti animati. L'atto si compie in una sala del Quirinale; e dalla finestra s'intravede la bella piazza co'Dioscuri di Fidia. L'altro verso della medaglia ha lo stemma del cardinale, cui è dedicata la leggenda. Morto nel 1851 mg.r Bricito, il medesimo Papa Pio IX nel concistoro de'27 settembre 1852 dichiarò arcivescovo di Udine, gli concesse il pallio e poi fece assistente al soglio pontificio, l'attuale ottimo pastore mg.r Giuseppe Luigi Trevisanato di Venezia, che nel concistoro dei 15 del precedente marzo avea promulgato vescovo di *Verona*, e lo prosciolse dal vincolo di quella chiesa. Nelle due proposizioni concistoriali il Papa gli fece degli splendidi elogi per la sua dottrina, singolar zelo ecclesiastico, gravità, prudenza, probità e felice sperienza con cui funse gli uffizi principalmente di maestro in sagra teologia nel seminario patriarcale di Venezia, di canonico teologo in quella basilica patriarcale, di lodato predicatore, di esaminatore pro-sinodale e di censore patriarcale. Antico ammiratore del complesso di tante virtù, grato per l'onore d'avermi invitato alla sua consagrazione, che pe'miei studi non potei godere, ma però vado a celebrare, e facendo eco all' egregio storico Cappelletti, ripeterò con lui. » Iddio lo conservi lungamente al bene del suo gregge, ad ornamento dell'ordine episcopale, degno per la sua virtù e per la sua dottrina di ancor più elevato grado nell'ecclesiastica gerarchia". Recatosi anch'egli in Roma per l'episcopale consagrazione, narra il n.° 13 del *Giornale di Roma* del 1853, che a'16 gennaio nella domenica che festeggiavasi il ss. Nome di Gesù, il cardinal Asquini, coll'assistenza di mg.r Bedini arcivescovo di Tebe, e ora segretario di Propaganda, e di mg.r Ligi Bussi arcivescovo d'Iconio e vicegerente di Roma, nella suddetta chiesa di s. Maria in Vallicella, lo consagrò in arcivescovo d'Udine. All' augusta ceremonia, oltre i pp. dell'oratorio, assisterono il conte Maurizio Esterhazy ministro plenipotenziario dell'imperatore d'Austria, il balì Colloredo luogotenente Gerosolimitano, e molti altri ragguardevoli personaggi romani

ed esteri in ispecie lombardo-veneti. Il n.° 61 del medesimo *Giornale* celebra il suo arrivo in Udine, la solenne accoglienza e il possesso preso a' 4 marzo, con dimostrazioni di filiale riverenza e di venerazione alle sue eccellenti qualità. Egli è per queste, che leggo a p. 399 dello stesso *Giornale*, che l'arcivescovo avea assunto l'insegnamento delle lingue orientali pei chierici del suo seminario, nobile e utilissima occupazione che ivi è degnamente rilevata per le feconde conseguenze. Come l'arcivescovo, il Friuli e Udine celebrarono il fausto decreto per la definizione dogmatica dell'Immacolata Concezione, in breve lo narrai nel vol. LXXIII, p. 95. L'arcivescovo poi intervenne alla solenne traslazione in Fagagna de'corpi de'ss. Fabio e Vincenzo martiri, di che e di loro invenzione porgo notizia nel seguente periodo. Ogni nuovo arcivescovo è tassato ne'libri della camera apostolica in fiorini 1000, ascendendo le rendite *ad quadraginta millia libellarum austriacarum, seu ad ultra sexmille, et tercenta scutata romana, nulla pensione gravata. Archidioeceseos ambitus ad centum pene milliaria protenditur, atque collegiatam ecclesiam, ac biscentum sub se complectitur paroecias.*

Traslazione de' corpi de' santi Fabio e Vincenzo martiri in Fagagna.

Ne' primi giorni dell'aprile 1844, quando per ordine di Papa Gregorio XVI gli scavatori di *Catacombe* diligentemente facevano le loro ricerche nel *Cimiterio* di s. Ermete, presso l'antica via Salara, eseguirono un' importante scoperta, di cui scrisse pure il Rm.° p. Giuseppe Marchi dottissimo gesuita di Tolmezzo, che celebrai in più luoghi sommo archeologo, e perciò non ultima gloria del Friuli, conservatore de' sagri *Cimiteri di Roma*. Trovarono una via tutta ostruita di terra che per le alluvioni eravi calata dal campo superiore. Rimossa la terra apparve una porta che dava accesso ad una cripta, ed asportata anche da questa la terra, solo vi trovarono nascosto un arcosolio, cioè un soglio o urna composta di 5 tavole di marmo ben connesse, sopra della quale vedeasi un arco scavato nel tufo. L'urna stava rinchiusa in una mensa di marmo alla cui estremità d'ambo i lati erano affisse due lucerne di terra cotta. Per prospetto poi avea una tavola marmorea con incisa la seguente iscrizione. *Aelio Fabio Restituto filio piissimo parentes fecerunt, qui vixit annis octodecim, mensibus septem; in irene.* Il sacerdote incaricato di riconoscere le *Sepolture* e cavarne i corpi se da'consueti indizi appariscono esser corpi di Martiri, recandosi a'22 aprile alla cripta ordinò agli scavatori di levar la mensa che copriva il sepolcro, il che eseguitosi si trovò nell'urna due corpi collocati in guisa che il capo di quello ch'era stato posto più vicino alla faccia del sepolcro, e i piedi dell'altro che occupava la parte interiore rimanevano alla sinistra del riguardante. Il corpo di quel primo era d'un giovanetto, l'altro d'un fanciullo appena pubere. Questi dalla cima del capo alle coscie avea l'ossa bruciate, e le restanti simili per bianchezza all'avorio, quali erano pure quelle dell'altro, cioè del giovanetto, presso al cui capo era stato posto un vasetto tinto di sangue. Che questo giovanetto fosse quel Fabio Restituto, al quale era stata aggiunta l'iscrizione, rimane provato dall'età stessa; al fanciullo poi fu dato il nome di Vincenzo, perchè combattendo per Gesù Cristo da forte, ottenne vittoria; poichè il sangue dell'uno, e i segni di crudelissima morte inerenti alle sagre ossa dell' altro erano testimoni certissimi di quel martirio che quest'invitti campioni della cristiana fede subirono in sul bel fiore di loro verde età. Indi i due ss. Corpi trasportati nella pontificia custodia delle *Reliquie* furono poi da Papa Gregorio XVI dati in dono al cardinal Fabio Asquini che bramava regalarne la terra di Fagagna, legata per tanti secoli alla sua nobile famiglia, e nella quale egli

e il fratello conte commendatore Vincenzo ebbero i natali, ed avendo essi comuni i nomi con quelli de' ss. Martiri. Pertanto il Cardinale nel giugno 1854 partì da Roma pel Friuli, recando seco le preziose spoglie de'ss. Fabio e Vincenzo. Giunto a' 14 lungi da Udine 8 miglia, fu incontrato da due deputazioni de'canonici della metropolitana e de'parrochi della città, e da mg.r Trevisanato arcivescovo, che il Cardinale prese nella sua carrozza. Entrato in Udine il Cardinale, ebbe da tutti gli ordini molteplici attestati di venerazione e d'esultanza; e dipoi pontificò la messa e i solenni vesperi nella metropolitana, per la festa de' ss. Ermagora e Fortunato, con immenso concorso di fedeli, accorsi anco da tutti i dintorni. Indi a'25 dello stesso giugno si recò in Fagagna. Lungo la via l'entusiasmo religioso fece tutti genuflettere al passaggio del porporato per averne la benedizione. Il parroco mg.r Giacomo Zozzoli con molto clero, e con tutti i signori e le persone delle principali famiglie della terra con ben 30 carrozze l'incontrarono festanti alquante miglia distante da Fagagna. Disceso il parroco col clero e tutti gli altri, arringò il Cardinale, umiliandogli il patrio ossequio e la gioia generale. Con degne parole, proprie della circostanza, rispose il Cardinale, e fu un momento commovente. L'ingresso in Fagagna venne festeggiato dal plauso riverente e affettuoso della popolazione e dagli abitanti delle convicine parti accorsi in folla, tutti penetrati di straordinaria letizia, avendo i fagagnesi eretto un arco trionfale con iscrizione celebrante il fausto ritorno fra loro del Cardinale conterraneo. Il Cardinale smontò alla nuova e bella chiesa parrocchiale di s. Giacomo apostolo, riedificata di recente da' fagagnesi, mercè lo zelo dell'encomiato egregio parroco. Ivi ricevè la benedizione col ss. Sagramento, e poscia per le vie accalcate e tra le acclamazioni pubbliche, le dimostrazioni di rispetto e d'amore, onde le finestre erano parate d' arazzi, recossi nella casa paterna, nella quale il nobile fratello convitò lautamente tutto il numeroso e rispettabile corteggio. Nella sera generale luminaria coronò la letizia di sì bel giorno. In seguito il Cardinale consagrò la chiesa di s. Giacomo, espandendo anche tra le bellissime ceremonie sagre il suo cuore, con toccante discorso in lingua friulana. A'27 del seguente luglio i corpi de'ss. Fabio e Vincenzo martiri furono esposti alla pubblica venerazione sull'altare della chiesetta di s. Antonio abbate in due separate urne, grazioso lavoro del valente artista udinese Luigi Conti. Ne'3 giorni che ivi rimasero, continuo fu il concorso de' fagagnesi a rendere divoto culto a' due ss. Martiri con quella vivezza di fede che fortunatamente trovasi ancora incorrotta in quel paese. A giusto pascolo della cristiana pietà ne'3 giorni si celebrarono alcune messe e verso sera si cantarono le litanie de'Santi con l'apposito ℟. *O quos juvent,* e l'intervento in ciascuno del cardinal Asquini riuscì di edificazione e insieme di commozione. Stabilitosi il giorno 29 pel solenne trasporto de'ss. Corpi dalla chiesa di s. Antonio alla parrocchiale di s. Giacomo, le vie si gremirono non solo del popolo di Fagagna, ma anche del circondario, oltre molti forestieri, tutti vestiti a festa e ciascuno portando in mano fiori, o rami d'ulivo, o candele accese. Alle ore 5 pomeridiane circa, si recarono nella chiesa di s. Antonio il cardinal Asquini, l'arcivescovo mg.r Trevisanato, il clero, ed i confrati del Santissimo colle loro cappe. Venerate le ss. Reliquie, mg.r Foraboschi canonico della metropolitana indossò il piviale, e la dalmatica vestirono 4 sacerdoti destinati a portare le sagre urne. Cantata una strofa dell'inno s' avviò la processione per la chiesa di s. Giacomo. Precedeva la detta confraternita, indi incedevano i sacerdoti, poi una dozzina di parrochi in cotta e stola, quindi i cantori e l'ufficiante canonico, seguiti da'sacerdoti co'ss. Corpi, procedendo a' lati 4

graziosi fanciulli vestiti di rosso con palme in mano. Chiudevano la processione il Cardinale con l'Arcivescovo, e la comunale rappresentanza. Questa si componeva del conte commendatore Vincenzo Asquini, di Domenico Burelli e Osvaldo Ciani deputati, di Pietro Missana agente comunale; non che della fabbriceria, cioè del nobile Nicolò Onesti, Giuseppe Nigris e Domenico Schiratti fabbricieri, e di Fortunato Toffoli esattore della fabbriceria. Tutti con candele e torcie accese, proseguendo sempre il canto dell'inno. La processione pel giardino de'nobili Asquini pervenne all'atrio di loro casa tutto addobbato, ed ivi su palchetto infiorato con eleganza, i sacerdoti deposero le sagre urne. Allora fu cantato il responsorio ricordato, messo in musica dal celebre organista di Cividale ab. Jacopo Tomadini, onde implorare da Dio, per l'intercessione de'ss. Martiri, la sua benedizione ai nobili proprietari del luogo. Terminato il responsorio, recitate le orazioni proprie de'ss. Martiri, e *Defende*, il popolo si riordinò, ed alternandosi i suoni della banda musicale, col canto d'una strofa dell'inno *Coelesti impavidis*, si riavviò la processione lungo tutto il borgo detto Saccavano, e girando in fondo di esso a sinistra pel borgo di Porta Ferrea, giunse alla parrocchia di s. Giacomo magnificamente parata, leggendosi sopra la porta maggiore un' iscrizione che invitava i fedeli ad accorrere a venerare i ss. Martiri, che dall'oscurità della cripta ivi venivano collocati allo splendore dell'altare, dal virtuoso cardinale Asquini e dal fratello conte commendatore Vincenzo eletti patroni, ed all'amata patria e religiosa popolazione dati a presidio. Arrivata in chiesa la processione e deposte le sagre urne sull'altare maggiore, il Cardinale intuonò i solenni vesperi per la gran festa, che fu celebrata nel dì seguente 30 luglio con diverse sagre funzioni tutte edificanti. Alle ore 7 antimeridiane lesse la messa il Cardinale, nella quale coadiuvato da due sacerdoti somministrò la ss. Comunione a quasi un migliaio di persone, per l'acquisto dell'indulgenza plenaria benignamente concessa da Sua Santità. Alle ore 10 cantò la messa solenne mg.r Frangipani canonico della metropolitana, coll'assistenza in trono del Cardinale, il quale terminato il s. Sagrifizio, ascese il pulpito e lesse un erudito e patetico discorso analogo in lingua friulana, lasciando l'uditorio nuovamente ammirato di tanta precisione e chiarezza di dire nel patrio idioma, dopo un'assenza di parecchi lustri, penetrato di religiosa riverenza per la pietà che lo distingue e pel sagro donativo ricevuto in deposito, non meno dall'unzione del porporato dicitore, la cui affabile e dignitosa presenza riempiva tutti d'indicibile entusiasmo. Nel pomeriggio cantati solennemente i vesperi, indi dall' altare maggiore i ss. Corpi furono portati processionalmente in giro nell'interno della chiesa, da tutto il clero con candele accese fino all' altare appositamente eretto in onore de'ss. Fabio e Vincenzo martiri, ove sotto la mensa il cardinal Asquini collocò le sagre urne, mentre i cantori ripetevano il responsorio, chiudendosi la festa col canto del *Te Deum* in ringraziamento a Dio per aver concesso a Fagagna le spoglie mortali di due gloriosi Martiri, e con essi un nuovo e valido presidio alla sua religiosissima popolazione; lieto giorno, che resterà sempre memorabile e di giuliva ricordanza per Fagagna, alla cui parrocchia il cardinal Asquini ottenne dal Papa Pio IX la messa e l'uffizio proprio di rito doppio maggiore pe' detti ss. Martiri patroni, con indulgenza plenaria in perpetuo a tutti i fedeli nella IV domenica d'ottobre, stabilita per anniversario della solenne traslazione di loro sagre spoglie mortali. La *Civiltà Cattolica* ne'3 primi vol. della 3.a serie ci diede l'importante e studioso compendio del commovente e pregievole libro scritto dal dottissimo cardinal Wiseman intitolato: *Un romanzo storico di genere*

nuovo, ossia la *Fabiola*. Ma per isbaglio l'illustre porporato autore disse erroneamente che a' 22 aprile 1823 fu scoperta la tomba di s. Elio Fabio Restituto, e con esso trovato il fanciullo di 12 o 13 anni anch'esso martire; e che i due corpi riposano sotto l'altare della cappella interna del collegio de' gesuiti in Loreto. Pel qui riferito (da me ricavato dagli Atti parrocchiali di Fagagna, estratti dal suo parroco mg.r Giacomo Zozzoli), e pel decreto della s. congregazione de' riti de' 17 marzo 1853, risultando incontrastabilmente, che i corpi de' ss. Fabio e Vincenzo non nel 1823 ma nel 1844 furono scoperti, indi da Gregorio XVI concessi al cardinal Asquini, onde questi ne arricchì la sua patria e terra gentilizia di Fagagna; ed invece che nel collegio di Loreto esistono i i corpi de' ss. Paternio e Fedele estratti dalle catacombe di Ciriaca, non dovendosi perciò affatto confondere con quelli di Fagagna, così nella stessa *Civiltà* a p. 73 del vol. 3 citato, con approvazione del cardinal Wiseman autore della *Fabiola*, ne fu pubblicata piena *rettificazione*, e questa fu pure eseguita nella traduzione spagnuola di Pietro Calderon della Barca ex ministro di stato a Madrid, e nelle altre edizioni e versioni successive.

UDITORE GENERALE DELLA REVERENDA CAMERA APOSTOLICA, *Auditor generalis Causarum Reverendae Camerae apostolicae*. Il primo tra' prelati della *Curia Romana* (*V.*), ed il secondo *Prelato di fiocchetti* (*V.*), dopo il *Vice Camerlengo di s. Romana Chiesa* (*V.*), perchè questi rappresenta il cardinal *Camerlengo di s. Romana Chiesa* (*V.*), già capo dell'ordinario *Tribunale di Roma* (*V.*) denominato per esso dell'*A. C.*, iniziali esprimenti *Auditoris Camerae*, con giurisdizione civile e criminale. Dice il p. Plettenberg nel cap. 14 *De Camerae apostolicae*, § 3 *De Auditore Camerae: Summus Pontifex a Christo, cujus in terris est Vicarius, duplicem accepit gladium spiritualem et temporalem. Hunc Gubernatori Urbis exercendum tradidit, istum Auditori Causarum Camerae apostolicae vibrandum pro necessitate commisit; omnium censurarum alterum Vulcanum et Fulminatorem. Habet enim Auditor Camerae amplissimam jurisdictionem in omnes, ut possit contumaces per fulmina, hoc est Censuras et Excomunicationem, ad officium compellere. V.* Interdetto, Monitorio e Scomunica. Il medesimo p. Plettenberg dopo il cardinal *Camerlengo* avendo ragionato immediatamente di mg.r uditore generale della camera, quindi nel § 4 *De Gubernatore Urbis Romanae*, dichiara: *Gubernator Urbis Romanae est secundus Camerae apostolicae minister, cui commissus est gladius Ecclesiae temporalis, estque in Camera apostolica Vice-Camerarius, et Camerarii Locumtenens. Adeoque praelatus eximiis talentis magnaque experientia praeditus. Quamvis vero dignior sit gladius spiritualis datus Auditori, quo animadvertit in animas, quam sit gladius temporalis, quem stringit Gubernator tamquam executor brachii temporalis, in corpora, idque in Urbe duntaxat, et ad quadragesimum ab Urbe lapidem, non in omnes indiscriminatim personas, prout facit Auditor Camerae, qui ferit non tantum habitantes in Urbe et vicinia, sed in exteris etiam et longinquis regionibus existentes, adeoque Gubernator ratione officii sui inferior sit Auditore.* L'uditore della camera non precede nel posto di sedere e d'incedere il *Governatore di Roma* (*V.*), nel quale articolo parlando delle visite delle *Prigioni* dissi la parte che ne avea l'uditore della camera, per essere ad esso unita la dignità di vice-camerlengo; e nella gerarchia della *Camera apostolica* figurano: 1.° cardinal *Camerlengo di s. Romana Chiesa*, 2.° *Vice-Camerlengo di s. Romana Chiesa*, 3.° *Uditore generale della R. Camera apostolica*, 4.° *Tesoriere generale della R. Camera apostolica* (*V.*), di cui riparlai nel

vol. LXXX, p. 199. Avverte però il Cohellio: *Auditor Camerae apostolicae praecedit in publicis, et privatis actibus Thesaurarium; at in Camera huic cedit.* Imperocchè per disposizione di Pio IV, l'uditore della camera nella *Cappella pontificia* (*V.*) innanzi al Papa, e in altri atti pubblici e privati, incede ed ha luogo dopo mg.r Vice-Camerlengo, *et principum oratores si praelati fuerint*; e per lo stabilito da Sisto V, l'uditore della camera, nell'uditorio o tribunale della camera apostolica, siede dopo mg.r Tesoriere generale, per esser questi amministratore e depositario delle rendite de' dominii della *Sovranità della s. Sede* (*V.*), il di cui *Fisco* è la *Camera apostolica*. Ma l' uditore della camera è l'unico prelato in Roma che gode il singolar privilegio di alzare nella sala e nella camera d'udienza il *Baldacchino* (*V.*) paonazzo, e di procedere coll' *Ombrellino* (*V.*) di tal colore, oltre che sono a lui comuni le prerogative e degli altri 3 prelati di fiocchetti, inclusivamente al sedere e all' incedere con essi nelle *Processioni* e *Cavalcate* (*V.*), ed in quest'ultime vestito di sottana, rocchetto, cappa o amplo mantellone col cappuccio in capo, e cappello pontificale nero foderato di seta paonazza co' fiocchi simili, cavalcando cioè in mezzo al *Tesoriere* e al *Maggiordomo* (*V.*), su mula o cavallo con valdrappa di panno paonazzo e finimenti con guarnizioni dorate. Ha l'*Udienza* (*V.*) dal Papa il mercoledì mattina, se non è impedito da altra funzione o vacanza; e prima se incontravasi con mg.r governatore entrava innanzi dal Papa l'uditore, ed anticamente vi si recava col fiscale della camera. Nel *Prospetto delle prerogative del Senato Romano*, stabilite dal Papa regnante, si legge. » Il *Senato Romano* (*V.*) avrà la precedenza, quando sia unito al *Senatore*, nell'entrare all'udienza sopra i prelati, meno mg.r governatore come vice-camerlengo di s. Chiesa. Non essendovi il senatore la precedenza gli competerà, ma dopo i primi 4 prelati (di fiocchetti) della corte pontificia ". Nei ricevimenti di sovrani e sovrane fatti dai Papi in *Udienza*, incombendo al maggiordomo d'incontrarli e accompagnarli alla carrozza, in sua assenza o impotenza suppliva l' uditore della camera; come pure in simili occasioni suppliva in mancanza del *Maestro del s. Ospizio* (*V.*), di dare il braccio alle regine e altre sovrane nell'ascendere e discendere le pontificie scale. Nell'anticamere pontificie all'uditore della camera, e così agli altri prelati di fiocchetti (distinguendosi il maggiordomo con quella pure delle *guardie nobili*), si faceva parata colle armi dalla *civica* scelta e da' *capotori* o guardia capitolina, ed ora dalla guardia *palatina* in cui si fusero quelle guardie. Le molteplici e grandi prerogative, onorificenze e distinzioni, come della varia giurisdizione civile e criminale degli uditori generali della camera, esistenti o abrogate, vado a riferirle, insieme ad alcune nozioni sopra un novero di prelati che ne funsero la ragguardevole carica, e comechè vicina al cardinalato, a cui per l'ordinario si promuovono, dalle biografie de' cardinali ne potrei cavare un numero assai maggiore, se non fossi frenato dagli angusti limiti che debbo osservare; e per ultimo descriverò l'estinto loro tribunale dell'A. C., avendo nel vol. XV, p. 308 detto delle medaglie che con iscrizioni e proprio stemma coniano gli uditori di camera in sede vacante, per servire di accesso al conclave, privilegio che hanno pure quegli altri pochi ivi notati. Narra il cardinal de Luca, *Il Cardinal pratico* c. 41, *Del Cardinal Camerlengo*, che succeduto questo al cardinal *Arcidiacono* della chiesa romana, di cui riparlai nel vol. LV, p. 244, in lui si riunì la direzione e presidenza di que' ministri de' quali ragionai a Segretario di Stato, che governavano gl'interessi temporali della *Camera apostolica* e del *Fisco* papale, così dell'uno come dell'altro principato ecclesiastico e civile. Egualmente al camerlengo fu affi-

dato il governo di *Roma* e suo distretto, e anco qualche soprintendenza in tutto lo *Stato Pontificio*, colla cognizione delle cause nella 2.ª istanza, delle *Appellazioni* e de' ricorsi al Papa, che però si cominciò a estendere anche alle cause del foro ecclesiastico nel grado dell'appellazione, o de' ricorsi dagli ordinari o da' metropolitani, e da' legati e altri prelati. Crescendo la moltitudine dagli affari, non potendo il camerlengo attendere a tutti, cominciò a istituire alcuni ministri e ufficiali a lui subordinati acciò ne supplissero le veci; pel governo di Roma e suo distretto deputò un *Vice-Camerlengo;* creò un uditore per generalmente conoscere le cause indifferenti, in principio tranne le camerali e quelle in cui il fisco avesse interesse, cioè che dovesse giudicare in 1.ª istanza le cause di Roma e suo distretto, in 2.ª istanza le cause di fuori, e introdotte in grado di appellazione o di ricorso, e per tuttociò divenne l'uditore del camerlengo. Questi elesse di più il *Tesoriere*, l'avvocato e il procuratore del *Fisco*, ed altri ufficiali camerali. In seguito divenuti tali uffici ragguardevoli e di grande autorità, e che per se stessi figuravano tra' *Tribunali di Roma* (*V.*), quindi seguì che il Papa direttamente cominciò a nominarli e così a renderli indipendenti dal camerlengo, la cui sterminata autorità a grado a grado andò diminuendo, pel proprio particolare tribunale stabilendo un *Uditore del Camerlengo* (*V.*), il quale pure venne poi ed è nominato dal Papa. Quanto al titolo del prelato uditore della camera osserverò, che dal chiamarsi *Auditorium* quel luogo della *Camera apostolica* destinato all'udienza e alla giudicatura delle cause o controversie forensi, il *Giudice* (*V.*) a ciò preposto per udire da' ricorrenti o da' *Procuratori* (*V.*) i ricorsi, le informazioni e i meriti delle cause stesse, si disse prima *Uditore del Camerlengo*, e successivamente *Uditore del Papa* (che poi fu particolare ed esistente distinto e onorevole uffizio), *Uditore della Camera*, e finalmente per distinguerlo dagli altri *Uditori* che si andavano istituendo fu chiamato *Uditore generale della reverenda Camera apostolica*, come si può vedere nel cardinal Zabarella, *In Decretales et Clementinas, Ne Romani*, § *Eo tamen*, n.° 3 *De Electio.* L'antichissimo *Nomenclatore* (*V.*), uno de' 7 uffiziali maggiori del s. *Palazzo apostolico Lateranense*, capo de' quali era il *Primicero della s. Sede apostolica*, e che esistevano innanzi all'origine del camerlengo, si vuole che corrisponda al posteriore uditore della camera, poichè riconosceva le cause di coloro che ricorrevano al Papa per ottener giustizia, ed a tal fine cavalcava vicino a lui per ricevere le *Suppliche*. Di più il Nomenclatore, col *Saccellario* (*V.*), custode del tesoro del *Fisco* apostolico, terminava le cause portate alla decisione del Papa. Rilevo dal *Glossarium* di Du Cange, *Auditor in Curia Papae vocatur, qui vice Judicis alicujus causam vel causas audit: Auditor Camerae Papae, qui audit negotia super thesauro Papae, et super his, quae ad Cameram Papae pertinent.* Inoltre il cardinal de Luca, *Relatio Romanae Curiae Forensis*, Disc. 34: *De Auditore Camerae, ejusque Locumtenentibus*, dichiara. *Improprium enim alias esset, quod appelletur Auditor Camerae, quodque in Camera sedeat, dum in causis, et negotiis cameralibus nullam habet jurisdictionem, vel participationem. Antiquum autem est officium, dum de eo antiqui scriptores mentionem faciunt. Magna itaque est hujus officialis auctoritas, ac jurisdictio, adeo ut primus Curiae Praelatus censeatur, omnesque etiam patriarchas praecedat, praeter illum praelatum, qui est Gubernator Urbis, ex ea praerogativa, quod ille est Vice-Camerarius. Si quidem hic Auditor est judex competens, et ordinarius omnium praelatorum, etiam eorum qui patriarchali, archiepiscopali et episcopali dignitate praefulgeant, illis exceptis, qui*

ex privilegiis, exemptionem habeant, atque particularibus subsint magistratibus vel judicibus. Ut ex. gr. sunt praelati camerales, et palatini. Imo etiam est judex competens in causis Cardinalium, ut alibi in jurisdictionali materia advertitur. Seguono i seguenti 31 articoli di sommario, che mi limiterò a indicare. *In Curia est judex in prima instantia, et habet cumulativam cum quibusdam aliis magistratibus. Sed privative est exequutor obligationis in forma Camerae, vel alterius pacti exequutivi. Extra Curiam est judex appellationum generaliter in omnibus causis. Sed non procedit in causis primae instantiae. Quas causas cognoscat etiam extra Curiam in prima instantia. Est exequutor literarum apostolicarum et quomodo. Est etiam sententiarum exequutor et quomodo. Procedit executive inter mercatores, et in omnibus casibus in quibus alter judex ita procedere potest. Recipit appellationes interpositas ad Papam, omisso medio. Quos recursis recipiat a baronibus, et aliis etiam in prima instantia. In quibus causis in Curia Auditor Camerae se non ingerit. Praesertim in causis beneficialibus, et quid in matrimonialibus. In quibus causis spiritualibus se non ingerat. Et quid in causis regularium. Ex quibus tribunal constituatur. Locumtenentes cum ipso Auditore constituunt unum Tribunal, et de effectibus. Adhuc tamen unus inhibet alteri, vel ab eo reassumit. Sed unus non revocat sententiam alterius. Quid ubi recusantur suspecti. Distinguuntur Locumtenentes, ac etiam Auditor domesticus. De Congregatione criminali, quam tenet qualibet hebdomada. Habet notarios, et barisellum cum familia armata. De expeditionibus quae scribuntur in albo. De Monitoriis Auditoris Camerae quid contineant. De stylis, et facultatibus. De stylo citandi in domo habitationis, et quando debeant esse citationes personales. An et quando adsit usus sportularum, seu propinarum. Est officium venale, et de ejus valore, et quando vacet. Ejus jurisdictio durat Vacante Sede Papali. De censuris quae ad hoc Tribunali relaxari solent. De assiduis laboribus Locumtenentium, et Auditoris domestici, ac de modo audiendi causas.* Nell'annotazione alla medesima disc. 34 si tratta. 1.° *De Tribunali Auditoris Camerae.* 2.° *Quomodo concedantur exemptiones clericis a jurisdictione propriorum ordinariorum.* Avanti il cardinal de Luca pubblicò il Lunadoro la *Relatione della Corte di Roma*. Nell'edizione del 1646 si legge a p. 69. » *Di Monsig. Auditore della Camera.* L'Auditore della Camera ha amplissima giurisdizione per tutto, essendo giudice ordinario della Corte Romana, e di tutti li cortigiani, mercanti, e forestieri che si trovano in Roma, baroni, principi, ambasciatori, dignità, vescovi, arcivescovi, patriarchi, cardinali: et è anco giudice ordinario di tutte le Appellationi dello Stato Ecclesiastico, e fuori, che attengono al Foro Ecclesiastico; è Esecutore *privative quo ad omnes* dell' obligatione Camerale, et cumulative di tutte le Lettere Apostoliche, e di tutti l'istrumenti giurati, e non giurati, e di tutte le sentenze de *Partibus fulminatae censurae*, et ha amplissima autorità criminale, havendo anco esso la preventione. Ha due Luogotenenti civili, quali sono sempre Prelati, et uno criminale, con molti giudici. Ha dieci Offitii di Notari, che si comprano ciascheduno di essi quindici, dicidotto, fin vintimila scudi, ciascuno dei quali tiene uffitio da se, con due sostituti e dicidotto o vinti giovani, e sono per lo più notari. L'Auditorato della Camera si compra ordinariamente sopra settanta mila scudi di moneta. Il denaro è di Sua Santità: frutta intorno a dodici mila scudi l'anno in circa, e tiene Bargello, con una buona mano di *Sbirri* (*V.*)". Il Cancellieri nella *Storia de' possessi* a p. 488 nel ricordare diverse delle bolle riguar-

danti l'uditore della camera, rammenta pure. *Auditoris Camerae Facultates*, Romae 1543. Jo. Bucca, *De Stylo Curiae Auditoris Camerae*, Romae 1561. Aggiunge, come era al suo tempo. » De' quattro tribunali, che sono in Roma, questo è il primo, detto *Urbis et Orbis*, perchè vi venivano le cause da tutto il mondo. Il 2.° è quello del cardinal *Vicario*. Il 3.° del *Governo*. Il 4.° del *Campidoglio*, ch'è il solo laicale. Benedetto XIV ha fatto una bolla, *De IV Tribunalium praestantia*. Vi è la cumulativa fra il Governo e l'Uditore della Camera. Il Fiscale della camera è quello, che può trasferire le cause criminali da un tribunale all'altro". La prima volta che mi fu dato trovare memoria dell' uditore della camera del Papa è nel ruolo che pubblicai della *Famiglia pontificia* (*V.*) di Nicolò III del 1277, la quale allora era trattata anche di mensa dal palazzo apostolico, che in progresso di tempo cessando in parte, dal *Palazzo apostolico* si somministrarono a'famigliari diverse cose sotto il nome di *parte di palazzo* o di *pane e vino d'onore*, la quale sino al termine del secolo passato, che cessò per le vicende politiche, sempre la percepì l' uditore della camera per figurare, ne'ruoli palatini da me esaminati originalmente, tra'primari famigliari del Papa. Il nome dunque di quello di Nicolò III, che figura il 5.° dopo il camerlengo, anco soprintendente del palazzo apostolico, è *Magister Guillelmus Auditor Camerae II viandas* o vivande. Du Cange nel *Glossarium*, alla voce *Vianda*, la spiega: *Cibaria* e *Vivanda, iter facienti necessaria ad victum*. Indi è registrato pure il 9.° dopo il camerlengo, tra quelli che riceveano la prebenda dal *Maresciallo* del Papa. Imparo dal Marini, *Archiatri Pontificii*, t. 2, p. 14, che il detto uditore Guglielmo avea per cognome de Pileto ed era canonico di Mans; suo *Luogotenente* (*V.*) fu maestro Giacomo da Parma canonico di Chalons, il quale divenne chierico di camera con maestro Paolo da Rieti canonico di Messina e notaro della camera, ambedue ricordati nel suddetto ruolo senza l'indicazione della carica. Tutto estratto dall'Archivio Vaticano. Nelle *Memorie di Matelica* dell' arciprete Acquacotta a p. 92 si parla del suddetto Guglielmo, gli dà il cognome di Pelet e lo chiama *Uditore generale della Camera*. Il 2.° esempio lo leggo nell'Ughelli, *Italia sacra*, t. 5, p. 447, tra'vescovi di Padova, in Bernardo Giovannini di Narbona, *Camerae Apostolicae olim generalis Auditor, juris utriusque celeberrimus doctor*, sotto Martino IV pure francese, che nel 1281 successe a Nicolò III, *in Curia celebris*, e nel 1289 da Nicolò IV fatto vescovo di Padova. L'Acquacotta nelle citate *Memorie* dice che al Pelet fu successore Bernardo canonico Agatense, il quale nel febbraio 1283 spedì una inibizione sulla condanna data a'matelicani dal rettore della Marca, in seguito dell'appello da essi fatto al predecessore Pelet. Probabilmente il Bernardo canonico Agatense è lo stesso personaggio del Giovannini. L' Acquacotta a p. 96 ricorda un altro uditore della camera, Ugolino da Lucca, innanzi al cui tribunale nel 1287 recarono altra loro causa in appello. Morto Ugolino, si rivolsero i matelicani a Raimondo de Ponte Caprari cappellano del Papa e uditore del s. Palazzo, dal quale appellarono poi a Nicolò IV. Nella bolla di Giovanni XXII, *Ratio juris exigit*, del 1326, *Bull. Rom.* t. 3, par. 2, p. 195: *Ordinationes, observandae ab Auditoribus Causarum Romanae, eorumque Notariis*, cioè riguardante il *Tribunale della s. Rota Romana*, sono nominati, *Auditore vel Vice-Auditore Curiae Camerae nostrae, ipsiusque Notarii*. Urbano VI emanò la bolla *Quamvis ab omni*, de' 10 dicembre 1383, *Bull. Rom.*, t. 3, par. 2, p. 369: *Reprobatio pignorum, seu Sportularum occasione litigiorum Judicibus Ecclesiasticis quovis modo exhibendorum*. Inoltre Urbano VI pubblicò la bolla *Aposto-*

licae sollicitudinis, de' 28 novembre 1385, *Bull.* cit. p. 374, in cui si parla dell'uditore della camera, della curia Capitolina e di altri giudici di Roma, per la cognizione e definizione delle cause, anche in grado d'appello. Afferma il cardinal Garampi, *Memorie ecclesiastiche*, p. 526, che dal Regesto Vaticano si trova aver Bonifacio IX nel 1.° agosto 1391 fatto uditore generale della camera apostolica Francesco da Mercatello, luogo del *Presidato* della Massa Trabaria. Nel concordato fatto l'8 agosto 1393 tra' romani e Bonifacio IX, pel suo ritorno a *Roma*(*V.*), si convenne ancora: Che i cortigiani tanto chierici che laici, ed i chierici di Roma, come in criminale così in civile, non potessero essere chiamati che innanzi a'loro legittimi tribunali, cioè i cortigiani chierici avanti l'uditore della camera, quelli laici avanti il maresciallo pontificio, ed i chierici di Roma avanti il vicario del Papa o altri giudici loro propri. Nella solenne capitolazione stipulata a'27 ottobre 1404, tra il successore Innocenzo VII e i magistrati di *Roma*, vi furono inseriti i capitoli della precedente convenzione. L' atto intero lo riporta anche il Vendettini, *Del Senato Romano*, ove a p. 334 è detto: Che i magistrati romani non debbano agire contro i cortigiani che dimorano in Roma, o nella Città Leonina, o in Trastevere, ovvero in qualunque modo abbiano il domicilio, nè far contro di essi, nè contro le loro case, diritti e beni dovunque sieno; e similmente non possano intromettersi per qualunque cittadino romano abitante nella città Leonina, nè per le cose loro: Che questi debbano esser convenuti avanti l'auditore della camera apostolica, o il maresciallo della curia romana. Per cortigiani qui debbonsi intendere non solamente gli addetti alla corte e famiglia pontificia, ma eziandio gli appartenenti alla *Curia Romana*. Espulso da *Avignone* (*V.*) l'antipapa Benedetto XIII, nel 1411 Giovanni XXIII nominò vicario generale di quel dominio pontificio l'arcivescovo Conzy camerlengo di s. Chiesa, e con bolla del 1412 gl' ingiunse l' erezione del tribunale del vicegerente dell'uditore della camera in Avignone, il che effettuò nel 1413. Martino V con bolla data in Gallicano verso il 1424 nominò Giuliano *Cesarini* il seniore romano, profondo giureconsulto e di grande ingegno, già *Uditore di Rota*, chierico di camera e canonico Vaticano, *Curiae Causarum Camerae apostolicae generalem Auditorem*. Indi a'24 maggio 1426 lo creò cardinale, perciò e per quanto ho potuto trovare, questi sembra il 1.° uditore della camera, che da tale carica pervenne alla porpora. Di sue gloriose imprese parlai nella biografia ed in tutti gli articoli che vi hanno relazione, ed altrettanto ho fatto di tutti gli uditori della camera creati cardinali. Riferisce l' Angeloni, *Historia di Terni*, p. 139, che Eugenio IV dopo aver nel 1444 sistemato i chierici di camera, dichiarò Giovanni Mazzancolli di Terni uditore della camera apostolica, carico principalissimo e importante, per aver egli in tutte l'occorrenze mostrato somma prudenza e gran valore, dicendo di lui il Biondo segretario del Papa, *legum et bonorum artium studiis decorato*. Il citato Marini chiama il Mazzancolli domicello ternano, segretario d'Eugenio IV e dottore in legge, e che a' 15 aprile 1447 fu fatto governatore di Città di Castello da Nicolò V, destinatovi già da Eugenio IV, indi nel 1449 divenne nunzio apostolico. Ma prima di lui, secondo il Marini, fu uditore della camera il bolognese Lodovico de Garsiis e non Grassi, come avverte il Nardi, *Cronotassi de' Pastori della s. Chiesa riminese*, già canonico di Bologna, fatto vescovo di Rimini a' 27 ottobre 1449, e morto nel giugno 1450. Perciò restato vacante l' uditoratò della camera, Nicolò V e non Eugenio IV nel 1.° agosto 1450 lo conferì al Mazzancelli, e in questa dignità stette fino ai 12 dicembre 1458, nel qual giorno avendola esso ceduta, fu data da Pio II a Gia-

como Muciarelli bolognese. Il Garampi, *Saggi di osservazioni dell'antiche monete pontificie*, p. 111, lo chiama de Mucciarellis canonico bolognese, dottore nelle due leggi, chierico di camera nel 1448, destinato nel 1451 a tesoriere di Perugia, poi canonico Vaticano, e a' 12 dicembre 1458 ottenne il cospicuo uffizio d'uditore generale della camera apostolica, vacato per la riferita rinunzia; il quale officio ritenne lungamente e fino alla morte; risultando ciò dalla destinazione che Sisto IV fece a' 10 aprile 1476 della persona di Giovanni Giacomo Cesarini romano canonico Vaticano al grado d'uditore generale della camera apostolica, come vacante *per obitum in curia Jacobi de Mucciarellis*. Diverse notizie del Cesarini ci diè il Ratti, *Della famiglia Sforza*, par. 2: *Della famiglia Cesarini*, p. 256 e 269. Lo dice nipote del celebre cardinal Giuliano, che fuuse pure l' uffizio, ornato di belle doti, già uditore di rota e singolarmente amato da Paolo II. Per la sua scienza legale fu chiamato *juris Monarcham*, solito elogio de' più illustri giureconsulti, usato massimamente ne'due secoli XIV e XV, come rilevo dal Marini; anzi dirò che nel precedente Innocenzo IV fu appellato Monarca delle divine e umane leggi, e padre del diritto. Mentre Sisto IV pensava di promuoverlo a gradi maggiori, Gio. Giacomo morì nel 1478. Aggiunge il Garampi, che al Cesarini successe nel 1478 Giovanni Loisio de Tuscanis milanese, che poco dopo terminò di vivere. Laonde Sisto IV a'24 ottobre dello stesso anno creò uditore della camera Giovanni Prioris canonico di s. Maria Maggiore, che poi morì circa i 22 dicembre 1485, e pare che intervenisse alla cavalcata pel possesso di Innocenzo VIII. Questo Papa nello stesso giorno gli sostituì Pietro Menzi da Vicenza, e in detto giorno gli diresse la bolla *Apprime devotionis affectum*, presso il *Bull. Rom.*, t. 3, par. 3, p. 206: *Jurisdictio facultates Auditoris Causarum Curiae Rev. Camerae Apostolicae*. Innocenzo VIII lo chiama *Cappellano nostro*, e l'officio dell'uditorato generale, *Audientiae Causarum Curiae Camerae Apostolicae*, conferendo a lui e suoi luogotenenti la facoltà di conoscere le cause tanto civili che criminali, e di ricevere le appellazioni delle cause interposte sì dai giudici di Roma e sì da'giudici dello stato papale; e gl'ingiunse in uno a'suoi luogotenenti di giurare nelle mani del cardinal camerlengo, di giurare cioè il fedele esercizio dell'ufficio, con prontezza, diligenza e studio, moderazione e integrità, *ad Dei laudem et gloriam, ac earumdem Ecclesiae, et Curiae bonum publicum, atque decus, privatorumque commoditatem, et exemplum laudabile cedant*, ec. Nel vol. LXXVIII, p. 65, riparlando dell'*Arciconfraternita di s. Gio. Decollato della Misericordia di Roma*, ivi istituita per assistere i condannati all' ultimo supplizio, col Ricci, *De' Giubilei universali*, notai che l' approvò Innocenzo VIII, e tra'privilegi che le concesse la dichiarò sottoposta solamente a mg.r uditore della camera, e lo è tuttora. Fu poi il Menzi vescovo di Cesena, cioè al dire dell'Ughelli, *Italia sacra*, t. 2, p. 463, all' 11 maggio 1486, ma veramente a' 13 maggio 1487, indi dal Papa inviato per nunzio a Ferdinando I re di Napoli, e più altri gravi affari trattò felicemente; nel 1489 vicario della basilica Liberiana. Trovo nel trattato *De Vicariis Basilicae Vaticanae*, nella serie riportato Pietro Sozzi romano, *nuncupatus de Vicentia*, vescovo di Cesena, *et Causarum Camerae Apostolicae Auditore*, già vicario della Liberiana, ed a' 13 giugno 1501 dal cardinal Lopez arciprete della basilica Vaticana fatto di essa suo vicario. *Archipresbytero autem die 6 sequentis augusti demortuo confestim ab Alexandro Papa VI constituitur ejusdem Basilicae Vicarius Apostolicus; eoque in munere memoratur ad diem 19 februarii 1503*. Pietro Sozzi detto di Vicenza nondimeno in-

corse nella disgrazia di Alessandro VI che lo fece imprigionare in Castel s. Angelo, liberato dopo 7 mesi dal sagro collegio in tempo di sede vacante, avvenuta a' 18 agosto 1503 per morte del Papa. Il successore Pio III visse 26 giorni, onde non potè reintegrarlo nella carica, e gli successe Giulio II. Leggo nella *Storia dei Conclavi*, che si attribuisce al Burcardo, che mercoledì 16 febbraio 1504 Aquino da Coloreto chierico aquileiese omicida del cardinal di s. Angelo fu degradato sulla piazza di s. Pietro in un palco avanti le scale per mano di mg.r Pietro vescovo di Civita Vecchia, per espressa commissione di Giulio II, alla presenza di monsignor A. C. La sentenza finita di leggere alla presenza di mg.r Cesis suo luogotenente, stando il senatore di Roma coi suoi ministri in mezzo sul palco rilevato; e perchè l'Aquino era suddiacono, mentre gli fu letta sopra la sentenza fu vestito de'suoi paramenti; e tale commissione fu data ad Agapito Genesano notaro dell'A. C., la quale finita di leggere fu al solito modo degradato e consegnato nelle mani del senatore, che il sabato lo fece decapitare sulla piazza di Campidoglio sua residenza. Giulio II a' 19 giugno 1504 restituì alla pristina e illustre dignità dell'uditorato della camera il vescovo Menzi, ed a' 22 del seguente forse si dimise dal vescovato, per essere stato in quel giorno conferito al Santorio; indi poco visse, al riferire del Garampi, enunciandosi già morto a' 9 novembre dello stesso anno, sull'autorità de'monumenti dell'archivio Vaticano. Nondimeno non debbo tacere, che forse morì nel detto luglio, poichè essendo stato sepolto nella chiesa di s. Maria d'Araceli, il p. Casimiro da Roma, che ne pubblicò le belle *Memorie*, a p. 99 riporta l'iscrizione postagli dalla sorella Margherita *infeliciss.* (con monumento il cui disegno è nella biblioteca Albani), nella cappella di s. Pasquale, già pubblicata inesatta dall'Ughelli, lodato per dottissimo e integerrimo giudice, e di esimia virtù, ed a p. 399 la descrizione dell'esequie celebrategli onorevolmente in detta chiesa sabato 1.° marzo 1505, ov' è detto vescovo di Cesena e uditore *in aestate praeterita de peste mortuus*, che sarà stato il motivo che non gli furono fatte con solennità. Onde conoscere quanto si praticava ne' funerali degli uditori della camera in quell'epoca, merita che io lo riproduca. *Anno 1505, 1 martii sabbato R. P. D. Petrus de Vicentia olim Episcopus Cesenaten., et Auditor Camerae in aestate praeterita de peste mortuus, hodie in Ecclesia s. Mariae de Aracoeli habuit exequias satis onorabiles, ita Reverendissimis DD. s. Praxedis, et s. Crucis Hierusalem Cardinalibus, ac R. P. D. Joanne Vanutio auditore Rotae executoribus mandantibus, et volentibus. Quibus exequiis praedicti Reverendissimi DD. Cardinales, Presbyteri simul cum Reverendissimo D. Cardinali de Columna rogato, interfuerunt etiam nomini suo invitati et rogati: et aliqui Cardinales miserunt Praelatos cum familiis; videlicet Neapolitan. Camerarius, Alexandrin. Interfuerunt et similiter rogati omnes Auditores Rotae, omnes Praesidentes, et Clerici, Notarii et Officiales Camerae. Item omnes Advocati Consistoriales, omnes Procuratores Rotae; denique familia SS. D. N. Papae, videlicet Praelati, qui fuerunt numero decem, et Cubicularii ac Scutiferi multi, et alii nobiles, praeter infinitos romanos, qui venerunt invitati a consanguineis defuncti ... Feci ponere inter chorum* (la relazione è del ceremoniere Paris de Grassis) *et altare in medio palatii Presbyterii feretrum quoddam, sive depositum ligneum cum panno aureo tectum, cum armis in charta depictis quatuor, et consui in panno ab omni parte ad altera in banchis praeforatis torcias decem ab omni latere, sic in totum viginti. Item in candelabris lapideis super cancellos octo libras quatuor quaelibet... Pulpitum aliud parvum feci prae-*

parari, quod posui in apposito illius, quod est immobile et ordinarium ... Episcopus Rojolanus Praelatus Rmi. D. Cardinalis s. Crucis executoris praedicti fuit celebrans ... In fine missae facta est per Phaedra (Tommaso da Volterra canonico Vaticano dotto ed eloquente, fu soprannominato *Fedra*, perchè rappresentò questa persona nella tragedia l'*Ippolito* di Seneca, recitata a Roma nel *Teatro* avanti il palazzo del cardinal Riario) *oratio loculentissima, ad quam audiendam multus concursus est factus populi, ita ut ab omni parte loca essent repleta usque ad apicem chori. Duravit horam cum dimidio, omnibus id libentissime patientibus: et in fine absolutio per Episcopos cum uno responsorio facta est, circumstantibus ad pulpitum fratribus, et cantantibus: et illa die non adfuerunt alii Cantores Papae, nec alii.* Degli ordinari funerali degli uditori generali della camera, ne parlo nel vol. XXVIII, p. 67.

Verso quest'epoca fu uditore della camera il ferrarese e oriundo lucchese, legale e canonista di chiarissimo nome, Felino Sandei canonico in patria, da Innocenzo VIII fatto uditore di rota, da Alessandro VI suo segretario, vescovo di Penne e poi di Lucca nel 1501, autore di parecchie opere di *Giurisprudenza* (scienza di cui nuovamente ragionai a TRIBUNALE), il catalogo delle quali lo lessi nel *Dizionario storico degli uomini illustri Ferraresi*. L'Ughelli lo dice vescovo di Atri e Penne nel 1495, *Camerae Apostolicae Auditor*, nell'*Italia sacra* t. 1, p. 1150, ed a p. 827 lo chiama *S. R. Rotae Auditor*, promosso nel 1481 da Innocenzo VIII, indi *Locumtenens Camerae Apostolicae Auditoris*, per coadiutoria successe nel 1499 alla sede di Lucca, che venendogli contrastata, solo la conseguì nel 1501. Delle due asserzioni dell' Ughelli, pare più probabile quella di luogotenente. Quale uditore di rota ebbe lodi anche dal Bernino. Sia comunque, è certo che l'uditorato vacante per morte del vicentino Menzi, fu da Giulio II conferito ad Antonio del *Monte* di Monte s. Savino, poi vescovo di Città di Castello e arcivescovo di Siponto, promosso al cardinalato nel 1511. Nella sua biografia lo dissi anche *Uditore di rota*, caduto in disgrazia di Giulio II per aver sentenziato contro una causa da lui caldamente e ripetutamente raccomandata; finchè calmatosi il Papa, ammirandone l'intrepida probità l'esaltò: tutto ho narrato al ricordato articolo. Il Bernino celebrandolo, lo dice a un tempo uditore della camera e della rota, *Camerae Apostolicae, ac Rotae Auditor*; e quanto al singolare avvenimento, ripete la sentenza di Plinio giuniore: *Maximum bonae sententiae praemium est, bene judicasse.* Al Del Monte, Giulio II sostituì nell'uditorato generale della camera Girolamo *Ghinucci* sanese, chierico di camera partecipante da parecchi anni, non che presidente della medesima, e nel 1512 vescovo d'Ascoli. Leone X lo inviò nunzio in Inghilterra, e dopo le altre dignità narrate nella biografia (nella sua bolla *Etsi pro cunctarum*, de' 28 giugno 1515, *Bull. Rom.*, t. 3, par. 3, p. 401, sulla giurisdizione e facoltà del governatore vicecamerlengo in Roma e suo distretto, vi sono provvidenze che riguardano l'uditore e i suoi luogotenenti), Paolo III nel 1535 lo creò cardinale, mentre tuttavia era uditore della camera, e lo rimarca il Garampi. Siccome vado osservando, che diversi uditori inviati nunzi ritenevano la carica, convien credere che bastassero in tutto a supplirlo i suoi luogotenenti. Il Papa gli surrogò nel cospicuo uffizio Pietro Paolo *Parisio* di Cosenza, insigne professore di leggi, imperocchè quel gran Pontefice, fra le altre gloriose cose del suo memorabile pontificato, fece quella di chiamare al suo servigio e alle dignità della corte e curia romana i più celebri soggetti del suo tempo. Indi Paolo III l'11 gennaio 1538 gli conferì la chiesa di Nusco, ed a' 12 dicembre 1540 lo promosse al

cardinalato; nell' uditorato gli sostituì il genovese Giambattista *Cicala* o Cicada, anzi al dire del Garampi con tal titolo ne'registri Vaticani trovasi già mentovato a'7 del precedente luglio; indi lo fece vescovo d'Albenga nel 1544, e Giulio III nel 1550 a'20 novembre, e non dicembre come vogliono Ciacconio e Cardella, lo creò cardinale. Quanto a *Giulio III* del *Monte*, il Novaes nella sua *Storia* riferisce, che Paolo III da prelato Gio. Maria l'avea richiamato dalla vicelegazione di Bologna, per sostenere, come fece con somma lode, la carica di uditore della camera apostolica, che il Piatti dice uditore di rota, fra'quali non trovo che l'abbia annoverato il Bernino, e quindi nel 1536 lo creò cardinale. Non saprei come concordare col riportato dall'accuratissimo cardinal Garampi; basta, sulla fede del Novaes io non dovea tacerlo. Giulio III dopo aver creato cardinale Cicala, con bolla de' 4 dicembre 1551 nominò uditore generale della camera apostolica Francesco Alberici da Recanati, suo referendario, correttore delle lettere apostoliche o abbreviatore di parco maggiore, e reggente della cancelleria, e già commissario in Bologna, ed aggiungerò col Calcagni illustre patrio istorico di *Recanati*, nelle differenze tra'bolognesi e ferraresi, sepolto in quella cattedrale con epitaffio che riporta, sovrastato dal suo ritratto in bronzo. Dopo la morte dell'Alberici, nel concistoro de' 28 novembre 1558 Paolo IV soppresse l'uffizio di uditore generale della camera, o piuttosto lo incorporò a quello del *reggente della camera apostolica* da lui nuovamente eretto, e in quel punto conferito all' ottimo cardinal Alfonso *Carafa*, figlio d' Antonio suo fratello; e dice il Noveas, che il Papa volle che l'uditore si chiamasse con tal nuovo titolo, e che fosse carica cardinalizia, con l' ingiunzione di esercitare l' uditorato per persona dal cardinal reggente deputata. Prima però di ciò eseguire, avverte Garampi, Paolo IV lasciò sospeso per alcuni mesi l'uditorato medesimo, e intanto ne fece esercitar le funzioni da Paolo Odescalchi suo referendario e correttore delle lettere apostoliche, e già dell'uditore Alberici, *dum in humanis ageret, in civilibus Locumtenen.*, dandogli però il solo titolo di *Vice-Uditore*, come rilevasi dal moto-proprio presentato in camera apostolica il 1.° giugno 1558. Il successore Pio IV, colla bolla *Romanus Pontifex*, de' 14 aprile 1561, *Bull.* cit., t. 4, par. 2, p. 77: *Suppressio officii Regentis Camerae Apostolicae, Sanctaeque Romanae Ecclesiae Cardinali Camerario, aliisque ejusdem Camerae officialibus restitutio facultatum, jurium et jurisdictionum.* Così dopo breve durata, Pio IV estinse il nuovo ufficio di reggente della camera, e reintegrato il soppresso uditorato, questo conferì il 1.° maggio 1561 a Flavio *Orsini* romano, allora vescovo di Muro, coll' esborso di 40,000 scudi pei bisogni del tesoro della s. Sede, nello stesso giorno pubblicando la bolla *Ad eximiae devotionis affectum*, presso il medesimo *Bull.* a p. 80, allo stesso prelato diretta: *Jurisdictio, et facultates Auditoris causarum Curiae Rev. Camerae Apostolicae.* Indi Pio IV lo creò cardinale a' 12 marzo 1565, ed a'5 del seguente aprile concesse la carica al prelato Alessandro *Riario* bolognese, colla somministrazione a detto erario di 60,000 scudi. Pio IV va celebrato per la riforma dei *Tribunali di Roma* (*V.*), e pe' provvedimenti emanati per questo dell' A. C. L'uditore Riario fu fatto patriarca d'Alessandria da s. Pio V, nell'inviarlo nella legazione per la guerra contro *Turchia* col nipote cardinal Bonelli. Pare che in questo tempo s. Pio V facesse uditore della camera il nominato Paolo Odescalchi di Como, divenuto per lui nel 1568 vescovo d'Atri e Penne, di cui parlai nel citato articolo per quanto dirò, per qualificarlo, tanto il Novaes che l'Ughelli, uditore generale della camera apostolica, come si legge nell'epitaffio posto al suo se-

polcro nel 1585 in s. Girolamo della Carità di Roma e riportato dall' Ughelli, benchè questi gli assegni l'epoca di Paolo IV. L'Odescalchi fu impiegato anche in ragguardevoli nunziature a'principi d'Italia per detta guerra da s. Pio V, e deputato ad accompagnare, infiammare e benedire in suo nome la flotta navale, che sui turchi vinse la strepitosa battaglia di Lepanto; assai lodato per zelo e fervore nella difesa della libertà ecclesiastica dal Bernino, nelle *Memorie dell'operato dai Pontefici contro i turchi*, e per la nuova campagna s. Pio V tornò a spedirlo a'principi italiani. Quanto al Riario, reduce dalla legazione, fu impiegato con altri alla riforma delle cariche e uffizi della corte romana, indi a' 21 febbraio 1578 creato cardinale da Gregorio XIII. Questo Papa, secondo il Novaes, essendo collaterale di Campidoglio e referendario, Paolo III nel 1545 l'avea inviato al concilio di Trento, in qualità di uditore della camera apostolica, e tornato in Roma nel 1549 lo fece luogotenente civile dell' uditore generale della camera; e dopo altri incarichi, nel 1558 Paolo IV gli conferì l'uditorato e il vescovato di Viesti, poi tornato a Trento e creato cardinale da Pio IV. Il Pallavicino nell'*Istoria del concilio di Trento*, dichiara che Ugo Boncompagno, poi Gregorio XIII, fu abbreviatore della cancelleria in Trento, destinato da Paolo III, colla cura di stendere le ordinazioni, come ben addottrinato nella ragione canonica, con gradimento de' legati. Che fu pure nunzio a Ferdinando I, e consigliò Pio IV alla conferma del concilio. Narra il p. Maffei, *Degli Annali di Gregorio XIII*, che fu mandato al concilio di Trento come peritissimo ne' canoni e molto a proposito per aver parte in negozi di tanta importanza, e trasferito il concilio a Bologna, per notificarlo con altri prelati a Paolo III; l'uditor della camera Cicala, per la sua integrità e valore, procurò subito d'averlo per suo luogotenente civile. Poscia Paolo IV lo fece vicegerente del cardinal Carafa, creato allora reggente della camera, per restringere e abbassare l'autorità del cardinal Sforza camerlengo, contro del quale il Papa era ancora inquieto per la famosa guerra della Campagna romana (per quanto dissi del cardinale, nel descriverla nel volume LXV, p. 234), e riuscì col suo procedere a temperare i disgusti perciò insorti tra i due cardinali, de' quali meritò il favore. Ad onta che Pio IV si mostrò severo con tutti gli addetti a Paolo IV, conservò Ugo nella vicegerenza del reggentato della camera, e poi lo rimandò a Trento, invitando i legati nelle cose gravi a valersi dell'opera sua; laonde toccò a lui rivedere ed esaminare tutte le proposte da farsi al sinodo, nel formare o rivedere o emendarne i decreti. Non solo credo d'aver chiarito le asserzioni del benemerito Novaes, ma sparso alquanta luce sulla soppressione dell' uditorato e istituzione del reggentato. Nel pontificato di Gregorio XIII fu uditore della camera Girolamo *Mattei* romano, già chierico e presidente della camera, dal successore Sisto V creato cardinale nel 1586. Trovando questo Papa esausto il tesoro pontificio e volendo effettuare i suoi vasti pensieri, volle riformare gli uffizi *Vacabili* e altri ne creò. L'uffizio di uditore generale della camera, che consisteva nell'ascoltar le cause della curia e camera apostolica, era già vacabile e venale, avendolo Gregorio XIII conferito al milanese Agostino *Cusani* chierico di camera per 60,000 scudi. Sisto V vedendo che procedeva egregiamente, lo mantenne nell'uffizio, finchè vieppiù conosciuto il merito di lui, ai 14 dicembre 1588 lo creò cardinale, sostituendogli Orazio Borghese romano, il quale dovè pagare la stessa somma di 60,000 scudi, come si ha dalla bolla *Ad tui generis nobilit.*, ed unendogli l'altro uffizio, ch'era pure in uso, delle Correttorie dell'Archivio. Essendo Orazio morto giovane nel 1591, considerando Gregorio XIV che per l'acquisto dell'uditorato il di lui

padre Marc'Antonio, profondo giureconsulto e decano degli avvocati concistoriali, avea venduto la villa di Bibbiano non lungi da Buonconvento, nello stato di Siena sua patria, per diminuirgli il duplice dolore, richiamò dalla vice-legazione di Bologna l'altro figlio Camillo Borghese e lo dichiarò uditore generale della camera: Clemente VIII l'inviò nunzio nella Spagna, nel 1596 lo creò cardinale, e poi nel 1605 divenne Papa *Paolo V*. Tra gli altri cardinali creati da Clemente VIII, vi fu Alfonso *Visconti*, già nominato da Sisto V luogotenente dell'uditore della camera, e allora nunzio apostolico. Paolo V elevò al cardinalato due uditori della camera, nel 1606 Marcello *Lante* romano, già chierico di camera; nel 1611 Pietro Paolo *Crescenzi* romano, senza che prima fosse stato chierico di camera. Paolo V creò inoltre cardinali alcuni che aveano assistito la sua casa Borghese, e con breve carriera prelatizia; fra questi ricorderò Cesare *Gherardi* di Fossato, uditore del cardinal Borghese suo nipote. E qui osserverò di passaggio, che nella *Famiglia de' Cardinali e Prelati (V.)*, l'uditore è più del *Segretario* (*V.*), ed è il 1.° della famiglia nobile. Molti uditori perciò da'cardinali furono condotti in *conclave* per *conclavisti*, e tra essi fiorirono illustri prelati e cardinali. Il Gattico, *Acta Caeremonialia*, a p. 273, riprodusse il codice Vaticano del 1409 circa: *De officialibus S. R. E. Cardinalibus*, e pel 1.° *De Auditore*. Ivi si dice; *Ad ipsum pertinet in genere cura, gubernatio, et regimen totius domus; et est quasi judex ordinarius totius familiae in civilibus et criminalibus non enormibus; quia potest amovere, corrigere et punire, secundum quod ei videbitur expedire; sibique habent omnes alii officiales domus respondere de hora in horam, de die in diem, vel de mense in mensem, secundum quod ei placuerit, et breviter more boni patris familias interest habere curam de omnibus tam per ipsum, quam in sollicitando omnes alios officiales, ut sua exerceant officia debito modo, et in omnibus aliis. Ita quod merito de eo dici potest, quod ipse fit praeordinator in cunctis, et sibi debent omnes alii obedire; et quia talis debet assumi, de quo Dominus plene confidat, et de quo verosilimiter praesumatur, quod omnia debet discrete dirigere, et ordinare, debet ista generalis regula de officio suo sufficere.* Quindi segue il dettaglio di sue molteplici incumbenze, riunendo quelle pure poi attribuite al *Maestro di casa*. Faceva la prima figura nella corte cardinalizia. Secondo il codice, sono poi registrati: *Ministerium Capellanorum, Officium Secretariorum, Exercitium Magistri Aulae*, ec. Il Parisi nell'*Istruzioni per la Segreteria*, t. 2, p. 80, parla degli uditori civili e criminali delle famiglie magnatizie che aveano feudi, per le materie legali. Paolo V fu uno de' Papi assai benemeriti del riordinamento e riforma de' *Tribunali di Roma* (*V.*). Nella bolla *Universi agri*, del 1.° marzo 1612, *Bull. Rom.* t. 5, par. 4, p. 23, si tratta nel § IV *De Auditore Camerae, et ejus Tribunali*, oltre quanto contiene in altri luoghi la bolla. Urbano VIII annoverò 3 uditori generali della camera al sagro collegio: nel 1629 Gregorio *Naro* romano, già chierico di camera; nel 1633 Marc' Antonio *Franciotti* lucchese, parimenti già chierico di camera; nel 1643 Mario *Teodoli* romano, stato pure chierico di camera. Innocenzo X da'chiericati di camera innalzò alla porpora, nel 1647 Cristoforo *Vidman* veneto, e nel 1652 Prospero *Caffarelli* romano. Altrettanto fece Alessandro VII nel 1658 con Odoardo *Vecchiarelli* reatino, e nel 1664 con Paluzzo *Paluzzi* romano. Clemente IX nel 1669 promosse al cardinalato Nicolò *Acciajoli* fiorentino, uditore della camera e prima chierico della medesima. D'Innocenzo XI si ha, che creò cardinali gli uditori della camera e già chierici di essa, nel 1681 Urbano *Sacchetti* romano, nel 1686 Dome-

nico M.ʳ *Corsi* fiorentino. Il simile praticò Alessandro VIII creando cardinali, nel 1690 Carlo *Bichi* sanese, nel 1690 Francesco *Barberini* romano. Lo stesso Papa fece cardinale Bernardino *Panciatici* fiorentino, di tale mirabile e inflessibile giustizia, che preferì di rinunziare la carica di luogotenente dell'uditore della camera, anzichè sentenziare sulla causa tra Clemente X e la casa Colonna, pel fondo di Carbognano. Al laconismo delle notizie degli uditori della camera fregiati della dignità cardinalizia, ponno supplire le loro biografie, ove narrai la loro carriera prelatizia, quali Papi li promossero all'uditorato, e di quali pregi e sapere furono ornati. Innocenzo XII non solamente fu benemerentissimo de' *Tribunali di Roma*, per la soppressione di tanti tribunali e giudici privativi, rimettendo le cause ai tribunali e giudici ordinari; ma eziandio per proibire interamente la vendita degli uffizi camerali, anzi restituì le somme ragguardevoli e pagate da' chierici di camera tesoriere generale, uditore generale e altri. Era allora uditore della camera Carlo Maria *Marini* genovese, ed il Papa gli restituì il denaro perciò sborsato sotto Alessandro VIII, e lo lasciò nella carica: Clemente XI nel 1709 lo fece suo maestro di camera, e nel 1715 lo pubblicò cardinale. Inoltre Innocenzo XII a comodo pubblico e decoro del tribunale e notari dell' uditore della camera, e di altri, edificò il maestoso *Palazzo della Curia Innocenziana* (*V.*), con nobile abitazione altresì de' prelati uditore della camera e suoi luogotenenti, e di altri ancora. Quanto al luogo ove prima risiedevano i notari dell'uditore della camera, e dove e come furono traslati nel detto palazzo, ne riparlai nel vol. LXXX, p. 133 e 137. Il tribunale, l'uditore e i luogotenenti vi dimorarono sino alla recente soppressione del tribunale medesimo, di che parlerò per ultimo nel renderne ragione. Innocenzo XII creò cardinale Gio. Pietro *Cavallerini* romano, che per 20 anni era stato luogotenente dell'uditore della camera, fatto da Alessandro VII, indi uditore di rota e nunzio in Francia. Clemente XI fece uditore generale della camera Giuseppe Gaetani napoletano e patriarca d'Alessandria; indi morì d'anni 71 nel palazzo della Curia Innocenziana l'11 agosto 1710. Da' *Diari mss.* del 1.° maestro delle ceremonie Candido Cassina di Como ricavo le seguenti notizie. Il suo cadavere vestito di sottana, fascia, rocchetto e mantelletta (ancora i patriarchi non indossavano la mozzetta, concessa poco dopo da Benedetto XIII), a due ore di notte della seguente sera fu associato dall'arciconfraternita delle s. Stimmate, da molti religiosi e sacerdoti, e portato nella chiesa di s. Maria della Vittoria, tutta parata con panni neri e l'insegne del defunto, in uno al prospetto esterno. Il corpo vestito di tutti gli abiti pontificali missali paonazzi, con mitra di tela *linea* in capo, fu collocato sopra alto e grande letto coperto di drappo intessuto con oro, ed ai piedi il cappello pontificale. Da' lati ardevano 70 ceri di 4 libbre. Fuori della balaustra dalla parte dell'evangelo fu posta una sedia con genuflessorio coperti di panno paonazzo pel cardinal Spinola camerlengo *(qui tamen non interfuit)*, e lo stallo con un solo grado coperto di detto panno pe' chierici di camera, che v'intervennero in numero di 10 e in cappa. Dalla parte dell'epistola fu eretto un simile stallo per gli altri officiali camerali, che furono mg.ʳ Patrizi arcivescovo di Seleucia e tesoriere generale in cappa. Spreti avvocato de' poveri con veste violacea e cappuccio, Turchi commissario generale della camera con veste rossa e cappuccio, *et defuerunt reliquis camerales, videlicet* il governatore di Roma, il presidente della camera, l'avvocato e il procuratore generale del fisco. Da ambo le parti erano dietro gli stalli altri nudi pei giudici, sostituti luogotenenti criminali, ed i notari del tribunale dell'uditore della camera. Uno de' cappellani del defun-

to dispensò a'prelati candele di due libbre, a'giudici e notari d'una libbra, ed agli altri di mezza libbra, e furono accese a suo tempo. All'altare maggiore ardevano 6 candele di 3 libbre, e 2 simili sui candelabri. Negli altari laterali ardevano 6 candele di 2 libbre, negli altri 4 di 4 oncie. La messa fu cantata da'carmelitani scalzi, a'quali appartiene la chiesa, e fecero il resto. Clemente XI invece del defunto dichiarò uditore della camera Nicolò Gaetano *Spinola* genovese, già chierico di camera e nunzio, indi a'16 dicembre 1715 lo creò cardinale. Indi il Papa gli sostituì mg.r Caracciolo, che nel gennaio 1718 tornando da Aversa, fu sorpreso in uno al suo cameriere da febbre acuta, ed ambedue morirono, come apprendo dal diarista Cecconi. Clemente XI allora nominò il chierico di camera Camillo *Cibo* de'principi di Massa e Carrara, e lo fece pure patriarca di Gerusalemme; ma nel 1721 sotto Innocenzo XIII volendo calorosamente sostenere alcune prerogative, rinunziò l'uditorato e si ritirò all'eremo di Spoleto, donde Benedetto XIII lo richiamò per farlo suo *Maggiordomo*, nella quale carica ancora ebbe gravi contrasti co'tribunali di Roma, per la sua giurisdizione civile e criminale, il che accelerò la sua promozione al cardinalato, *promoveatur ut amoveatur*, il che avviene più volte.

Le *Notizie di Roma*, o almanacco, cominciate a pubblicarsi nel 1716, per la prima volta vi comprese anco l' uditore generale della camera e pel 1.° mg.r Cibo, laonde in esse da detta epoca se ne può ricavare la serie, e così de' loro luogotenenti, ed io me ne giovai. In di lui luogo Innocenzo XIII nominò uditore generale della camera Prospero *Colonna* romano già chierico di camera, e già lo era a'16 novembre perchè lo trovo nella cavalcata pel possesso di detto Papa; poscia creato cardinale da Clemente XII nel 1739, eleggendo ad uditore generale Antonio *Ruffo* napoletano, che intervenne alla cavalcata nel possesso di Benedetto XIV, il quale lo creò cardinale nel 1743. Questo Papa tanto zelante del riordinamento de' *Tribunali di Roma*, gli sostituì nell' uditorato Flavio *Chigi* romano; lo creò poi cardinale a'26 novembre 1753, e gli diè in successore Gio. Costanzo *Caracciolo* de'principi di Santobono napoletano, che nel possesso per Clemente XIII, dopo i vescovi assistenti al soglio cavalcò in mezzo a mg.r Perelli tesoriere, ed a mg.r Colonna maggiordomo, seguiti dai protonotari apostolici. Clemente XIII lo annoverò al sagro collegio a'24 settembre 1759, dichiarando uditore generale della camera Nicolò *Serra* genovese arcivescovo di Metelino, già chierico di camera e nunzio di Polonia, ed a'21 luglio 1766 l'elevò alla porpora, surrogandogli Francesco *Delci* sanese, che cavalcò nel possesso di Clemente XIV, in mezzo a mg.r Braschi tesoriere e mg.r Rezzonico maggiordomo, dopo i vescovi assistenti e prima de'protonotari. Quest'uditore ai 26 aprile 1773 fu creato cardinale da Clemente XIV, il quale promosse all'uditorato Marc'Antonio Marcolini di Fano arcivescovo di Tessalonica, che Pio VI nel 1775 dichiarò presidente d'Urbino e nel 1777 cardinale. La sua biografia la riportai nel vol. LX, p. 223, ed una interessante rettificazione nel vol. LXXVIII, p. 194, con altre notizie. Ne tratta ancora il conte Paolino Mastai Ferretti nelle *Notizie storiche dell' accademie d' Europa e dell' accademia nobile ecclesiastica*, a p. 110, perchè in quest'ultima nel 1741 passò dal collegio de'nobili di Modena, ove avea fatto i suoi primi studi, che nella cappella pontificia pronunziò l'orazione funebre per Filippo V re di Spagna, onde Benedetto XIV lo fece ponente del buon governo. Pio VI nello stesso 1775 promosse all' uditorato Gregorio Anton M.a *Salviati* romano, già chierico di camera, e lo era a' 30 novembre perchè cavalcò nel possesso del Papa alla destra del tesoriere Pallotta, mentre

il maggiordomo Archinto essendo arcivescovo di Filippi prese luogo fra gli arcivescovi assistenti. Pio VI avendolo fatto cardinale a'23 giugno 1777, indi continuò con titolo di pro-uditore generale, finchè nel 1778 (nel qual anno lo trovo registrato con tale qualifica ne'ruoli palatini, per la parte di pane e vino che gli competeva, formato il 1.° maggio, e nella categoria de' *Camerali* pel 1.°), lo stesso Papa gli surrogò Giovanni de *Gregorio* messinese, anch'egli stato chierico di camera, promosso al cardinalato a' 14 febbraio 1785. Pio VI nominò in suo luogo Raniero *Finocchietti* pisano, pubblicandolo cardinale a' 17 dicembre 1787, e già lo era riservato in petto nel conferirgli questa carica. Gli diè in successore Giuseppe *Albani* romano, di cui meglio parlai in altri luoghi: per le infelici vicende politiche de'tempi fu ritardata la sua promozione al cardinalato, a cui l'esaltò Pio VII a'23 febbraio 1801, dichiarando uditore generale della camera Luigi *Gazzoli* di Terni. Nel vol. XIX, p. 33, feci menzione della notificazione colla quale richiamò l'osservanza della decenza dell'abito, nel presentarsi avanti a' giudici nelle pubbliche udienze i procuratori e altri. Creato questi cardinale e pubblicato l'11 luglio 1803, gli conservò la carica col titolo di pro-uditore generale. Questa Pio VII dipoi concesse a Giovanni *Cacciapiatti* di Novara, fatto cardinale l' 8 marzo 1816, promozione ritardata pe'noti avvenimenti politici. Indi per tal promozione gli sostituì Antonio *Pallotta* di Caldarola, di cui si dice nell'opuscolo *Antonio Pallottae*: »Dichiarato *SS. D. N. ejusque R. C. A. generalis Auditor*, che intorno al suo suggello s'intitola, *Causarum Curiae Camerae Apostolicae Generalis Auditor*, estendendosi la sua giurisdizione, non solo per tutto lo stato ecclesiastico, ma eziandio per tutto l' orbe cattolico, attesa la singolare prerogativa d'essere l'unico esecutore nato delle *Bolle* e *Costituzioni apostoliche*". Ivi sono descritte le sue benemerenze per l'energia, zelo e diligenza con cui esercitò l'uditorato, da dove fu assunto al cardinalato a' 10 marzo 1823 dallo stesso Pio VII. Per sua scelta gli successe Giambattista Bussi romano, di famiglia oriunda da Viterbo, allora sotto-decano degli uditori di rota, che Leone XII creò cardinale ai 3 maggio 1824, dichiarando pro-uditore generale Nicola *Grimaldi*, ch'era 1.° luogotenente civile dell'A. C. Nel 1825 Leone XII promosse il celebre Nicola Maria Nicolai romano chierico di camera a uditore generale della medesima, delle di cui molteplici e importantissime opere pubblicate mi giovai in tanti articoli, magnificando a un tempo il suo autore, non che a suo luogo ragionai delle altre sue pubbliche benemerenze, sia per le *Paludi Pontine* e *Terracina*, sia per le *Strade di Roma*, sia per *Tivoli*, sia per l'*Agricoltura* della Campagna di *Roma*, ec. Da molti anni egli lavorava ad un'opera dismisurata e di sommissima utilità, la quale era niente meno che la storia dell' origine e de'progressi della *Camera Apostolica*, e meglio di lui forse niuno poteva farla; tanto per l'ingegno, attitudine, felice pratica di circa 53 anni in che servì la s. Sede e sua Camera apostolica, quanto pe'mezzi ch'erano copiosamente a sua disposizione: opera però che rimastasi inedita, andò nella più gran parte fatalmente smarrita, il che può dirsi pubblico danno, come lo qualifica il principe Odescalchi (la cui bella necrologia col ritratto, scritta dal ch. Pietro Biolchini, si riporta a p. 313 del t. 23 dell'*Album di Roma*) nell'*Elogio* dell'illustre prelato a p. 24. Possano almeno le analoghe molteplici nozioni, che indefessamente e con costante amore a gloria della Camera apostolica raccolsi e vado pubblicando, supplire in parte e con minori proporzioni a tanta deplorabile deficienza. La sua lunga, svariata e laboriosa carriera, da se medesimo la indicò nella bell'opera, *Sulla presidenza delle strade ed*

acque, t. 2, p. 149. Il dotto principe d. Pietro Odescalchi pubblicò l'*Elogio di mg.r Nicola Maria Nicolai uditore generale della Rev. Camera Apostolica, e presidente della pontificia accademia romana d'archeologia*, Roma 1835. Morì d'anni 77 in Roma a' 18 gennaio 1833, ed il n.° 6 del *Diario di Roma*, nell'annunziarne la perdita, lo qualificò insigne e benemerito prelato. Quindi nel *Supplemento* del n.° 8, celebrandosi il novero degl'incarichi sostenuti, si pubblicò l'elenco di 12 opere da lui stampate. I solenni funerali ebbero luogo nella chiesa parrocchiale di s. Lucia del Gonfalone, e secondo la sua testamentaria disposizione fu in essa sepolto, con onorevole iscrizione. Il *Diario di Roma* de'6 febbraio 1833 riferisce, che il Papa Gregorio XVI, con biglietto di segreteria di stato, avea nominato uditore generale della rev. camera apostolica mg.r Giuseppe della *Porta Rodiani* romano, patriarca di Costantinopoli e vicegerente di Roma; poscia lo pubblicò cardinale a'6 aprile 1835. Il Papa gli sostituì mg.r Alessandro principe Ruspoli romano e uditore di rota. Indi nel febbraio 1837 gli sostituì Carlo Acton nato in Napoli e segretario della disciplina regolare, che pubblicò cardinale a'24 gennaio 1842 e poi gli conferì il titolo di s. Marco, donde passò a quello di s. Maria della Pace, del quale non potei darne la biografia e celebrarne le angeliche virtù, perchè morì in Napoli a'23 giugno 1847 e tumulato in quella metropolitana, essendo già da 8 anni stampata la lettera *A*. Nello stesso giorno dell'esaltazione del cardinal Acton, Gregorio XVI fece uditore generale della camera mg.r Paolo Orsi *Mangelli* forlivese e presidente di Roma e Comarca, che pubblicò l'elenco di tutti i *Procuratori* con quanto dissi nel vol. XIX, p. 46, indi a'27 gennaio 1843 lo creò cardinale. In sua vece Gregorio XVI conferì la carica a mg.r Anton M.a Cagiano de Azevedo della diocesi d'Aquino e segretario di consulta, che ai 22 gennaio 1844 annoverò al sagro collegio col titolo di s. Croce in Gerusalemme, consagrò vescovo di *Sinigaglia*, ed ora è vescovo *Tuscolano* e prefetto del concilio. Indi il Papa nominò all'uditorato il celebre mg.r Francesco Capaccini romano, sostituto della segreteria di stato e segretario della cifra, internunzio straordinario e delegato apostolico in *Portogallo*, pubblicato cardinale a'21 aprile 1845: essendo gravemente infermo, il Papa deputò delegato apostolico a imporgli la *Mozzetta*, ed a recargli il berrettino e la berretta cardinalizia mg.r Domenico Bruti, che l'eseguì nella residenza del palazzo della Curia Innocenziana. Morì il cardinal Capaccini a'15 del seguente giugno e fu sepolto nella chiesa parrocchiale di s. Maria in Aquiro con onorevolissima lapide. Parlai di lui come abilissimo diplomatico ecclesiastico in più luoghi, e per la lettera *C* già stampata fui dispiacente di non rendergli un tributo d'ammirazione e di riverente affezione per quella benignissima ch'egli ebbe per me. Gregorio XVI nominò uditore generale della camera mg.r Roberto Roberti di s. Giusto e sostituto della segreteria per gli affari di stato interni. Il regnante *Pio IX*, per quanto narrai a tale articolo, a Tribunali di Roma, e relativi, col 1.° gennaio 1847, mediante *Ordine circolare* del cardinal Gizzi segretario di stato, abolì il tribunale criminale dell'uditorato della camera ossia dell'A. C., così quello di Campidoglio, riconcentrando le loro giurisdizioni nel tribunale del Governo. Poscia col motoproprio *Come è Nostro*, de' 12 giugno, sull'istituzione del consiglio de'ministri, dichiarò 4.° di essi mg.r uditore della camera, affidandogli il nuovo ministero per gli affari di giustizia, colle stesse attribuzioni che avea in questa parte il ministero per gli affari di stato interni. Dispose inoltre il Papa, che da questo ministero dipenderà la direzione e la compilazione delle statistiche giudiziarie, e che gli elementi per la parte criminale gli sarebbero co-

municati dalla s. Consulta. Che mg.r uditore della camera e mg.r governatore di Roma cesseranno dalle funzioni giudiziarie, siano civili, siano criminali, comunque esercibli da altri in loro nome e vece. Quanto agli affari da trattarsi dall'uditore della camera ministro di giustizia, gli fu ingiunto di proporre le nomine dei presidenti e de'giudici de'tribunali civili e criminali, de'presidenti e giudici de'tribunali di commercio nelle provincie, degli assessori legali e giusdicenti, de'fiscali, de'giudici processanti, de'difensori dei rei, de'cancellieri, de'due primari impiegati del suo ministero e del direttore delle statistiche giudiziarie. Dichiarò per ultimo, che avrebbe provveduto con particolari disposizioni alla presidenza del tribunale dell'A. C., all'esercizio della giurisdizione ecclesiastica nel medesimo tribunale, alla presidenza della congregazione camerale pel contenzioso amministrativo, ed alla presidenza del tribunale criminale della camera apostolica. Nel termine dello stesso 1847, col moto-proprio *Quando co'due Moti-propri*, de'29 dicembre, sul consiglio de'ministri, il Papa Pio IX riformando i suoi ordinamenti, riorganizzò il consiglio de' ministri responsabili, dichiarando per 4.° quello di grazia e giustizia dell'uditore della camera. Stabilì le attribuzioni de'ministri, ed alcune speciali; pel ministero di grazia e giustizia le seconde furono: » Il ministro di grazia e giustizia sopraintende all'amministrazione della giustizia civile e criminale dello stato pontificio. Sono perciò da lui dipendenti tutti i tribunali e giudici civili e criminali, i governatori per la parte giudiziale, le rispettive curie, cancellerie ed officiali ministeriali co' relativi offici. Ad esso spettano inoltre. 1.° Le dimande in grazia dirette al sovrano per condonazione, diminuzione o commutazione di pena. 2.° Le inchieste di estradizione de'rei; rivolgendosi però al mezzo del ministero dell'estero. 3.° Le dimande di abilitazioni ". Avendo il Papa nel febbraio 1848 nominato secolari ad alcuni ministeri, ed altri nel seguente marzo, riporta il n.°39 della *Gazzetta di Roma* dei 10 di tal mese, che per la rinunzia emessa da mg.r Roberto Roberti di ministro di grazia e giustizia, rimase uditore della rev. camera apostolica con tutti i suoi privilegi. Quando il Papa per la rivoluzione de'16 novembre 1848 si rifugiò in Gaeta, nominò mg.r Roberti a far parte della commissione governativa, la quale per la crescente anarchia e successiva repubblica non potè agire. Vinta la ribellione e restaurato il governo pontificio, mg.r Roberti conservando la carica di uditore generale della camera, nell'agosto 1849 fu fatto presidente di Roma e Comarca, ed a'30 settembre 1850 il Papa lo creò cardinale diacono di s. Maria in Domnica, ed in seguito gli restituì la detta presidenza. Cessato l'uditore della camera di avere il proprio tribunale, di che vado a trattare, non più ebbe la residenza nel palazzo della Curia Innocenziana, con quel formale possesso che riporterò per ultimo. Al precedente il Papa diè in successore mg.r Domizio Meli-Lupi de'principi Soragna piacentino e segretario della concistoriale e del sagro collegio. Dopo una lunga malattia, cessò di vivere in età ottuagenaria a'16 ottobre 1852, nel palazzo Gabrielli, ove le sue mortali spoglie rimasero esposte per 3 giorni su di funebre letto, facendosi continui suffragi all'anima sua, e nella sera de' 19 detto circa le ore 6 1/2 furono portate in carrozza, e colle altre ceremonie dovute all'alto suo grado, nella chiesa parrocchiale dei ss. Celso e Giuliano, nobilmente e riccamente ornata a lutto. Nella mattina seguente, tra la celebrazione di copioso numero di messe, cantò la solenne e accompagnato da'cantori della cappella pontificia, mg.r Cometti-Rossi arcivescovo di Nicomedia, da cui vennero pur fatte le assoluzioni intorno al cadavere. Assistè al pio rito il cospicuo collegio dei prelati chierici della camera apostolica. Nel-

le ore tarde della notte con modesta pompa venne la cassa mortuaria trasportata nella patriarcale basilica Lateranense, per essere deposta nella tomba de'canonici, che in vita aveano avuto per tanti anni a collega l'illustre defunto. Il n.° 241 del *Giornale di Roma* del 1852, che tuttociò narra, soggiunge. » La morte di questo nobilissimo prelato, dalla Santità di N. S. Papa Pio IX nel settembre del 1850 promosso ad uditore generale della rev. camera apostolica, è stata da tutti lamentata, ed in singolar modo da coloro che ne sapevano appieno le singolari virtù, fra le quali primeggiavano la esemplare pietà e la beneficenza in verso de'poveri". La carica restò vacante diversi mesi, finchè il medesimo Pio IX con biglietto di segreteria di stato de' 10 marzo 1853, nominò uditore generale della rev. camera apostolica l'attuale mg.r Francesco M.a Giannuzzi nobile d'Anagni, già presidente della congregazione prelatizia del *Tribunale civile di Roma*, successo a quello dell'A. C., nel quale il prelato era stato luogotenente e vice-presidente del 1.° turno della congregazione civile e di quella prelatizia. Siccome era canonico della basilica Lateranense, e non potendo i prelati di fiocchetti essere canonici, il Papa gli concesse l'indulto della ritenzione del canonicato, finchè non avesse altra provvista ecclesiastica, ma non interviene al coro per non cedere la mano a mg.r vicario della basilica; interviene solamente a' capitoli, come azione privata e che non si fa *coram populo*.

Tribunale dell'Uditore generale della rev. Camera Apostolica ossia dell'A. C.

L'antichissimo e di recente soppresso tribunale dell'A. C. era prima considerato il primario tribunale del Papa, come *Primate* d'Italia e *Patriarca* d'occidente; come quello del cardinal *Vicario di Roma* lo è qual vescovo di Roma e suo distretto. Si disse ben a ragione il 1.° tribunale del Papa, perchè era appunto quel tribunale cui spettava decretare la esecuzione coattiva delle *Bolle pontificie* e delle *Lettere apostoliche* a carico di que' vescovi che per avventura ricusavansi eseguirle. Per l'antiche bolle erano amplissime le facoltà dell' uditore della camera, perchè i diritti della s. Sede si estendevano a tutto il mondo cattolico in materia di *Appellazioni* alla *Sede Apostolica* (*V.*). Ecco il perchè si diceva che la giurisdizione dell'uditore della camera poteva giungere sin dove era accesso alla Croce. I *Concordati* (de'quali riparlai a Pace e negli articoli degli stati co'quali furono conclusi) co'paesi esteri limitarono l'esercizio di questa giurisdizione: a poco a poco le appellazioni si portarono ai giudici locali per *Commissione* (*V.*), e cessò l'ampiezza delle facoltà dell'uditore della camera. L' ultimo era stato quello di Pio VII, quello cioè *posteriore al diluvio*, come argutamente soleva dire il celebre suo *Segretario di stato* cardinal Consalvi. Pio VII col suo codice di procedura pubblicato nel 1817, osservato sino al gennaio 1825, e riattivato da Gregorio XVI nel novembre 1831, fissò le attribuzioni dell'uditore della camera, menomate notabilmente nell'odierno pontificato, colla estinzione del suo tribunale, per quanto narrai e mi resta a dire, nel riferire compendiosamente la giurisdizione e la sua procedura come *Tribunale civile e criminale*, ed anco *Tribunale Ecclesiastico* (*V.*). Di questo celebratissimo tribunale dell'A. C. non si ha però un particolare storico e apologista, come la *Rota* vanta il Bernino, e la *Segnatura* il Vitale, per cui e sebbene non più esistente procurai supplirvi colle dimensioni prescritte dalla natura di mia opera, anche per essergli succeduto l'attuale *Tribunale civile di Roma*. Bensì ne trattano gl'illustratori de' *Tribunali di Roma*, nel quale articolo riportandone i principali, ricordai eziandio le bolle e costituzioni pontificie che vi hanno relazione, e di sopra pure rammentai quelle che riguardano

l' uditore generale della camera e il suo antico e rinomatissimo tribunale. Trattò il Tiberi, *De modo procedendi in causis coram Auditore Camerae aguntur*, Romae 1602. Il Cohellio, *Notitia Romanae Aulae Officialibus*, cap. 42: *De generali Auditori Camerae*. Il p. Plettenberg, *Notitia Tribunalium Curiae Romanae*, cap. 14: *De Camera Apostolica*, § 3 *De Auditore Camerae*. Lunadoro, *Relazione della Corte di Roma illustrata da Zaccaria*, par. 2, p. 251, cap. 32: *Dell'uditore della Camera, de' Luogotenenti civili, detti dell'A. C., e dell'Uditore detto dell'A. C. Met, e delle Congregazioni civili e criminali dell'uditore medesimo*. Fu pubblicata in Roma nel 1774, ed in breve diè la seguente chiara nozione dell' *Uditore*, de' *Luogotenenti* (*V.*), e del *Tribunale*. » Il cardinal *Camerlengo* esercitava una volta privativa giurisdizione in tutte le cause forensi e contenziose, che il Papa non potea definire, siccome occupato da folla di altri importantissimi affari. Lo stesso cardinal camerlengo immediatamente dunque per procedere con ispeditezza alla definizione delle medesime cause solea di propria autorità eleggersi un uditore, di cui però dopo alcun tratto di tempo piacque al Pontefice medesimo di farne a suo arbitrio la scelta, siccome avverte il cardinal De Luca, *Relatio Romanae Curiae*, disc. 34; e siccome vediamo praticarsi a'dì nostri. Sua Santità adunque prescеglie per lo più tra il numero de' *Chierici di Camera* (de' quali oltre il loro articolo riparlai a' molti che li riguardano) quest'uditore, e lo costituisce in tale risplendentissimo posto vicinissimo al cardinalato, ed il più luminoso tra la prelatura dopo quello del *Governatore*, perchè *Vice-Camerlengo*; e non altrimenti che il suddetto governatore esce egli in pubblico con *Treno* corteggiato da due *Carrozze*, ed in fiocchi. Sua Santità parimenti per alleggerire detto uditore dell'insoffribile peso, che seco porta la farragine delle cause, che ricorrono continuamente al tribunale di lui, vi deputa due civili luogotenenti tratti dal novero de' prelati, ed un dottore criminale (togato, perciò considerato il 1.° tra i togati, e la prima *cappa nera* dello stato pontificio e curia romana, come rimarcai nel vol. XL, p. 168), cui Benedetto XIV ultimamente v'aggiunse due prelati assessori per la cognizione delle criminali controversie; ed al medesimo uditore della camera, non altrimenti che al governatore, v'assiste un destinato ordinario uditore, e prelato detto dell'A. C. *Met* volgarmente, il quale ascolta le cause ed ordina gli atti forensi necessari invece del principale uditore: 5 poi sono i *Notari* (*V.*) di questo tribunale, chiamati anticamente *Scriniari* (*V.*). Alle congregazioni, che si tengono per gli affari civili dello stesso tribunale, vi presiedono l'uditore, i due prelati luogotenenti civili, e l'uditore A. C. Met, che porge voto consultivo soltanto; alle congregazioni poscia pe'negozi criminali v'intervengono, oltre all'uditore medesimo, li due prelati assessori, l'uditore A. C. Met, l'avvocato del *Fisco*, l'avvocato de' *Poveri*, ed il procuratore fiscale generale, il generale luogotenente criminale, e più sostituti luogotenenti, che danno solamente consultivo suffragio; v'intervengono di più, il sostituto fiscale, e più altri sostituti luogotenenti soprannumerari. Vedi la costituzione 74 di Pio IV, e il Ridolfini, *Praxis Romanae Curiae*, par. 1, cap. 1, n. 19 e 20. Questo tribunale abbraccia sì cause secolari, che ecclesiastiche. L'autorità poi dell'uditore della R. C. A. si diffonde immensamente, abbracciando tutte le cause di ricorso sì sagre, che profane, e dello stato ecclesiastico, e di tutti li paesi stranieri, che riconoscono la giurisdizione della Chiesa. Egli giudica ancora di prima istanza quelle cause, che mancano in qualche maniera di giudice ordinario: è giudice competente, ma cumulativo, delle cause del cardinal *Vicario*, del *Senatore*, *Governatore*; e delle spettanti anco-

ra ad altri tribunali, prescindendo però dalle particolari cause loro privative. Egli è l'esecutore delle lettere apostoliche e delle sentenze de'magistrati dello stato ecclesiastico. Egli è privativo giudice ordinariamente di tutte le cause munite d'obbligo camerale, a tenore della costituzione 3 di Pio IV, e della 28 di Paolo V, e definisce di prima istanza medesimamente tutte le controversie de'mercatanti, le cause dell'*Università artistiche di Roma*, che pel criminale erano soggette al tribunale del *Maresciallo*, le cause di pensioni ovunque solvibili, e le liti contratte per obblighi, o per giuramenti, comprendendovisi pure le cause in ogni modo privilegiate; siccome per esempio o de'palatini o de'curiali, i quali quantunque attori possono citare il reo a questo tribunale dell'A. C. secondo la costituzione Eugeniana esposta dal Sabellio, *Ind. mater. verb. Eugenian.* Egli in fine dopo aver proceduto in tutte le accennate cause secondo lo stile forense riferitò partitamente dal Danielli nell'opera *Rec. Praxis Romanae Curiae*, sotto questo titolo, ha facoltà di promulgare *Censure* contro li trasgressori, d'inviar alle parti e di fulminar quegli *Anatemi*, de' quali il Sommo Pontefice, fuor che in caso di morte, assolver può soltanto, secondo la citata costituzione di Paolo V ". Pio IV colla bolla *Inter multiplices*, de'2 giugno 1562, *Bull. Rom.* t. 4, par. 2, p. 125: *Reformatio Tribunalis Auditoris causarum Curiae Rev. Camerae Apostolicae.* Non potendo i Papi per le loro immense occupazioni conoscere da se stessi le cause di confidenza beneficiale, cioè patto illecito di godere in tutto o in parte de'frutti d'un *Beneficio ecclesiastico* sotto il nome altrui, senza possederne il titolo, o di conservarlo per qualcuno, essendo proibita sotto le stesse pene della *Simonia (V.)*, come indegno traffico de'benefizi, deputarono un *Uditore generale delle Confidenze.* Pio IV colla bolla *Romanum Pontificem*, de' 16 ottobre 1564, *Bull.* cit. p. 190, tornò a proibire i benefizi di confidenza, li riservò alla s. Sede, applicandoli alla camera apostolica, e inflisse pene a'colpevoli; e s. Pio V colla bolla *Intollerabilis multorum perversitas*, del 1.° giugno 1569, *Bull.* cit. par. 3, p. 67, dichiarò che le pene contro i detentori de'benefizi di confidenza, colpivano tutti e inclusivamente i cardinali. Per togliere il simoniaco abuso i detti Papi aveano delegato in giudici delle confidenze, i vescovi e altri prelati ove tal vizio allignasse. Osservando Sisto V che tali provvedimenti non ottenevano interamente lo scopo, creò colla bolla *Divina Dei providentia*, del 1.° novembre 1586, *Bull.* cit. par. 4, p. 270, l'*Uditore generale delle Confidenze beneficiali*, in giudice perpetuo, con facoltà, giurisdizioni e amplissimi privilegi, emolumenti e rendite. Dichiarò l'uffizio *Vacabile* pel prezzo di 2000 ducati d'oro, pari a scudi 3300 d'argento, e lo diè per tal somma ad Alessandro Catalani prelato romano, per bontà e dottrina cospicuo. Nella bolla *Decet Romanum Pontificem* d'Innocenzo XI, sulla riforma dei tribunali di Roma, tra'giudici ordinari si legge: *D. Judex, vel Auditor Confidentiarum.* Dipoi Benedetto XIII colla bolla *Romanus Pontifex*, dei 13 novembre 1728, *Bull. Rom.* t. 12, p. 328: *Unitur Officium Auditoratus generalis causarum Confidentialium, Officio causarum Curiae Auditoratus generalis Camerae apostolicae.* Adunque estinto l'uffizio dell'uditorato delle confidenze, fu unito colle stesse facoltà ed emolumenti all'uditore generale della camera, di cui le cause spettanti al suo tribunale, diverse erano connesse alle confidenziali. Dice il Lunadoro nella *Relazione* stampata nel 1646: *Del Giudice delle Confidenze.* È un offizio vacabile che si acquistava per 3 ovvero 4000 scudi, rendendo tal somma annualmente l'8 per 100. Chi possedeva l'offizio incedeva in abito paonazzo prelatizio con rocchetto, ed avea luogo in

cappella pontificia, dopo i protonotari apostolici partecipanti. Sua cura era il decidere, se nella *Rassegnazione de' benefizi*, o permutazioni in cause benefiziali, eravi alcuna confidenza o simonia. Pel riferito nel vol. IX, p. 198, pare che fosse anco chiamato giudice delle contraddette e simonie, diverso dall' *Uditore delle Contraddette* (*V.*), e che avea al cappello l'uso del fiocco di colore verde, come i vescovi, prerogativa che ora gode soltanto il *Reggente della Cancelleria* (*V.*), per concessione di Clemente XII. Sembra che l'uditorato delle contraddette e giudicato delle simonie un tempo si conferisse ad un *Uditore di Rota*. Conviene tenere presenti le bolle di Paolo V, *Universi agri*, per la riforma de' *Tribunali di Roma*, inclusivamente a questo dell'A. C., e di Clemente IX, *In hoc primo*, e ricordata nell'indicato articolo, sulla giurisdizione di Borgo o Città Leonina conferita all'uditore della camera, tranne il tempo del conclave, e poi gli fu concessa anche in esso. Risguardano il tribunale dell'A. C. le seguenti 4 bolle di Benedetto XIV. 1.ª *Pastoralis regiminis*, de' 30 marzo 1742, *Bull. Bened. XIV*, t. 1, p. 58: *De non impedienda executione citationum, mandatorum aliarumque provisionum Romanae Curiae, seu Sedis Apostolicae.* 2.ª *Ad militantis Ecclesiae*, de' 30 marzo 1742, *Bull.* cit. p. 60: *De Appellationibus, et inhibitionibus concedendis, vel denegandis.* 3.ª *Rerum humanarum*, del 1.° gennaio 1748, *Bull.* cit. t. 2, p. 166: *Reformatio Tribunalium Urbis in Judiciis criminalibus, et quoad expeditiones Commissionum, cum oportunis ordinationibus.* 4.ª *Ad coercenda delinquentium*, de' 14 ottobre 1753, *Bull.* cit. t. 4, p. 68: *Tribunali Auditoris generalis Camerae apostolicae adduntur duo praelati Assessores in causis criminalibus definiendis, certaque methodus in hujusmodi judiciis coram ipso A. C. instituendis, prosequendis, et absolvendis firmatur.* Nel fine del pontificato di Pio VI si costituivano i prelati giudici dell'A.C.: uditore generale della camera, 1.° e 2.° luogotenente civile, uditore civile, 1.° e 2.° assessore criminale, ch'erano pure ponenti di consulta, ed il togato luogotenente criminale e dell'uditorato delle simonie. Dopo la ripristinazione del governo pontificio, Pio VII colla bolla *Post diuturnas*, de' 30 ottobre 1800, *Bull. Rom. cont.* t. 11, p. 48: *De jurisdictionibus Tribunalium Civilium*, emanò diverse disposizioni riguardo al tribunale dell'A. C. Si ammise l'approvazione del medesimo sull'idoneità de' curiali onde agire in tutti i tribunali di Roma, fuorchè per quello della Rota. Si approvò la continuazione nel tribunale dell'A. C. della visita trimestrale degli offici, e si presero provvidenze sui *Cursori* (*V.*). *De jurisdictionibus Tribunalium Criminalium*. Si ordinò che tutte le cause provenienti dalle *Curie Vescovili* (*V.*) si trasferissero dalla curia dell'A. C. alla *Congregazione cardinalizia de' Vescovi e Regolari* (*V.*), e tutte le appellazioni compulsorie, e inibizioni relative alle medesime cause dovessero accordarsi per l'avvenire da mg.[r] *Uditore del Papa*, ingiunto il peso al fiscale generale ed al sostituto fiscale generale di comparire nella difesa delle medesime cause, come facevano in passato nel tribunale dell'A. C. Noterò, quanto al sostituto fiscale generale e suo uffizio, ovvero e meglio sostituto procuratore generale del *Fisco* e della R. C. Apostolica, uffizio antico quanto quello del fiscale generale ossia procuratore generale del Fisco e della R. C. Apostolica, ed *ab immemorabili* era iscritto nel ruolo del *Tribunale del Governo*, e nelle *Notizie di Roma*, tanto nella categoria de' *Sostituti Commissari della R. C. Apostolica* e di quest'ultima, quanto nel *Tribunale criminale dell'A. C.* dopo il suddetto *Luogotenente* togato o 1.ª cappa nera dello stato pontificio. Simultaneamente al fiscale generale esercitava le incumbenze fiscali presso i rispettivi tribunali di Roma, special-

mente disimpegnavale in luogo del fiscale avanti l'uditore del Papa e il supremo tribunale di segnatura perciò che riguardava appellazioni, revisioni, restituzioni in intero, come può vedersi nella *Pratica criminale*, t. 3, cap. 13, dell'avv. Ala. Inoltre per la bolla in discorso venne chiamato, insieme allo stesso fiscale generale, a difendere le cause criminali avanti la congregazione de'vescovi e regolari. Di più lo stesso tribunale criminale dell'A. C. veniva privativamente affidato all'uffizio del sostituto fiscale generale. Del suo vestiario parlai nel vol. XL, p. 170. A tutti i tribunali si tolse la potestà coercitiva ne'delitti comuni, tranne alcune eccezioni di tribunali e di persone. Il ministero particolare dell'A. C. avrà in 1.° luogo un luogotenente criminale, il quale dovrà essere ancora il relatore delle cause criminali d'appello delle curie vescovili, che si erano trasportate dal tribunale medesimo dell'A. C. nella congregazione de'vescovi e regolari, continuando ad avere le medesime facoltà circa il regolamento dell'Ordinatoria, che gli sono attribuite dalla costituzione *Ad coercendam* ricordata di Benedetto XIV. Avrà un solo sostituto luogotenente, la cui incumbenza consisterà, come pel passato, nel compilare i ristretti per le cause di appello dalle curie vescovili da proporsi nella detta congregazione cardinalizia, e nel formare i processi più gravi in servizio del tribunale dell'A. C.; avrà un sostituto fiscale per gli altri processi, e finalmente due notari. Si stabilì una congregazione composta de'4 capi de'tribunali ordinari, cioè cardinal vicario, uditore della camera, governatore di Roma, senatore, del decano ponente di consulta, degli avvocati de'poveri e del fisco, e del fiscale generale o procuratore del fisco, la quale in ciascun anno potrà conferire gratuitamente due dottorati *ad honorem* per voti segreti a due soggetti forniti dei prescritti requisiti. Si assegnarono al luogotenente criminale dell'A. C. annui scudi 770, al sostituto luogotenente 300, al sostituto fiscale, o sostituto procuratore generale del fisco 180, oltre 240 propriamente pel suo uffizio. Si conservarono ai 3 nominati ed a' notari dell'A. C. gli emolumenti provenienti dalle cause d'appellazione. Quindi nelle successive *Notizie di Roma* si legge formato il tribunale dell'A. C.: *Prelati giudici dell'A. C.*: Uditore generale; 1.° e 2.° luogotenente civile; uditore civile; 1.° e 2.° assessore criminale; togato luogotenente criminale e dell'uditorato delle simonie; sostituto luogotenente. Il Villetti nel 1781 e nel 1797 pubblicò in Roma, *Pratica della Curia Romana*, ed il figlio la ristampò nel 1815 per la 3.ª volta, con nuove osservazioni e variazioni, cioè dopo l'altra restaurazione del governo pontificio. Riprodurrò un sunto di quanto riguarda il tribunale dell'Uditore della Camera ossia dell'A. C. in tale epoca, in cui tra'4 tribunali ordinari per la giudicatura tanto civile quanto criminale, il 1.° era il *Tribunale dell'Uditore della Camera* che dicesi dell' A. C. o sia *Auditoris Camerae*, o di *Monte Citorio*, così chiamato dal colle ove elevasi il palazzo della Curia Innocenziana. Cap. 2. *Del Tribunale dell'A. C. e sua giurisdizione*. Questo tribunale chiamato dell'A. C. ha per capo mg.r uditore della camera ed ha giurisdizione civile e criminale. Alla giudicatura civile presiedono il detto uditore e due luogotenenti prelati, ciascuno de'quali è giudice ordinario. L'uditore capo del tribunale giudica per mezzo d' un prelato uditore (distinto con l'aggiunta d'*A. C. Met*, per meglio significare la rappresentanza della persona *met* dell'uditore generale), che a guisa degli altri luogotenenti esercita la giurisdizione civile, fuorchè nel sottoscrivere i decreti e sentenze, che in sua vece si firmano dallo stesso uditore della camera. I detti giudici tengono l'udienza e l'informazione nel palazzo di Monte Citorio. Ha il tribunale 5 uffizi regolati da 5 capi-notari, nel pianterreno del palaz-

zo e lateralmente al suo ingresso. In ciascuno di essi vi sono 3 sostituti civili, ognuno de'quali serve ad uno de'3 prelati, cioè i 2 luogotenenti e l'A. C. met; per cui ciascuno de'3 prelati avea 5 sostituti. Ognuno di questi sostituti ha due libri: il *Broliardo*, per notar le proteste, le produzioni delle scritture e altre comparse che si fanno da'litiganti; il *Manuale*, per registrar le citazioni eseguite, e riprodotte co'loro decreti. Ne'medesimi uffizi vi è un altro *Broliardo* chiamato delle *Contraddette*, in cui si registrano tutti gli atti e le citazioni che si fanno in contumacia d'una delle parti, la quale citata *in partibus* non abbia in Roma costituito il suo procuratore; non che le comparse o *Nihil fieri* che si fanno, quando alcuno viene citato *in partibus* a comparire avanti un giudice dell'A. C., ed il citato non vuol consentire nella giurisdizione del giudice avanti il quale è stato citato. Vi sono similmente in ciascuno uffizio altri 4 libri, che rinnovansi ogni anno. Si chiamano: il 1.° *Accomodatorum*, per scrivervi le ricevute de'curiali della comunicazione fatta dal notaro di qualche scrittura prodotta negli atti: il 2.° *Receptorum*, per notarvi le spedizioni dei mandati, monitorii, ed inibizioni, che non superano l'importo di bai. 45; le partite de'pagamenti per l'esame de'testimoni, e le ordinazioni degli estratti; il 3.° *Memorialium*, per notarvi le spedizioni de'mandati, monitorii e altre, che superano l'importo di bai. 45; 4.° l'*Expeditionum*, ove si riportano le stesse partite che si notano nel *Memorialium*, a pubblico comodo di chi vuole vedere e rincontrare atti o spedizioni. Ha inoltre il tribunale i suoi *Cursori*, chiamati *Cursores Pontificii* o *Sanctissimi:* questi oltre il servire il tribunale dell'A. C. hanno il diritto di servire ancora a tutti gli altri *Tribunali di Roma*. Questi cursori stanno in una stanza vicina agli uffizi notarili di Monte Citorio, e ricevono le citazioni, monitorii ed altre cose simili per notificarle alle parti, e da essi vanno i curiali a ricuperarle colla relazione dell'esecuzione, cioè colla fede d'averle notificate alla parte citata. L'uffizio del cursorato è *Vacabile*, e perciò chiunque ha qualche vacabile di cursorato può esercitar l'uffizio di cursore colla semplice licenza dell'uditore della camera. Dal numero de'cursori ch'esercitano, se ne sceglie uno in ciascun mese per turno, che per quel mese vien chiamato *Maestro de'Cursori;* e questi durante il mese in nome del collegio de'cursori esercita gli uffizi d'incassare le commissioni, passare gli editti di subasta nella *Depositeria Urbana* (*V.*), intimare le *Cappelle pontificie* e *Concistori* (*V.*), assistere alle funzioni del palazzo apostolico, fare le proteste pe'*Tributi* (*V.*) non pagati alla camera apostolica, e cose simili. I giudici poi dell'A. C., cioè i due luogotenenti e l'A. C. met, tengono l'udienza nelle loro camere in Monte Citorio in tutti i giorni della settimana alle ore 21, tranne i giovedì e i giorni delle *Ferie*. Ma l'A. C. met il lunedì dopo pranzo non tiene mai l'udienza, perchè in quel giorno ordinariamente interviene alla congregazione criminale del tribunale dell'A. C., ma dipoi la tenne. L'A. C. met, ed un luogotenente, abitano a manca dentro il salone di Monte Citorio; l'altro luogotenente abita a mano dritta del medesimo. La mattina de'nominati giorni, questi 3 giudici tengono le informazioni, in cui si esaminano le cause più gravi, le quali vengono difese da'curiali delle parti contrarie colle scritture anticipatamente fatte, ed esaminate dal giudice; ed in queste mattine essi compariscono avanti i giudici delle cause per sciogliere in voce le difficoltà prodotte dalla parte contraria nell'atto dell'informazione, e per meglio esporre similmente in voce la loro ragione. Ogni mattina de'detti giorni è destinata all'informazioni delle cause in uno de'5 sostituti dell'A. C. Vi è inoltre nel medesimo tribunale l'uditore privato di mg.r uditore della camera, il quale tiene

l'udienza nelle di lui stanze ne'pomeriggi de' giorni non feriati, eccettuati i lunedì e giovedì. Giudica circa l'ammissione de'ricorsi da'giudicati de'giudici dello stesso tribunale nelle cause che non superano il valore di scudi 25, nella stessa guisa dell' *Uditore di Segnatura;* onde cumulativamente concede i ricorsi, e deputa ancora i giudici in luogo di quelli che sono allegati sospetti. Giudica similmente nelle cause delle cessioni de'beni, e nelle materie spettanti alla visita de' carcerati, come sono le dilazioni che s'accordano a'debitori in virtù delle lettere che a quest'effetto si concedono dal medesimo uditor della camera. Questa giurisdizione però l' esercita non in Roma, ma *in partibus* in vigore delle lettere accennate, ch'egli dirige a' governatori *de partibus.* Queste lettere si spediscono da un notaro del tribunale che si deputa dall' uditore della camera *pro tempore*, in mano del quale se ne paga l'emolumento. Oltre i ricordati ministri principali che compongono il tribunale dell' A. C., vi sono anche degli altri in ciascuno uffizio, cioè 3 giovani de'3 suddetti sostituti in loro aiuto, e leggono avanti l'uditore della segnatura le citazioni, che si fanno avanti quel tribunale pegli atti del loro capo-notaro. Di più in ogni uffizio vi è il sostituto Istromentante, cui spetta stendere gl' istromenti che si fanno pegli atti del suo capo-notaro; un novizio ed un antinovizio scrivono a dettatura de'curiali ne' Broliardi le produzioni, proteste e altre comparse. Quanto a' ministri criminali che servono al tribunale dell'A. C. si dirà poi. La giurisdizione civile dell'A. C. si stende a giudicare; 1.° In tutte le cause, tanto fra'laici, quanto fra gli ecclesiastici in prima istanza, relativamente a tutte le cause di Roma. 2. In tutte quelle generalmente, nelle quali vi è di mezzo qualche obbligo camerale. La giurisdizione relativamente alle cause *de partibus* fu limitata da Pio VII colla bolla *Post diuturnas.* 3. In eguaglianza degli altri tribunali esecutori di lettere apostoliche, ancorchè di materie beneficiali, ha la cumulativa nel procedere; e se nelle dette lettere non vi sono esecutori destinati, l'eseguisce privativamente. Non ha però alcuna giurisdizione per procedere nelle cause, nelle quali si tratta del titolo ossia collazione o istituzione di qualche benefizio ecclesiastico e cose simili; come neppure nelle cause privilegiate spettanti ad altri tribunali privativi, cause di materie camerali che debbonsi esaminar dalla camera, e de'patentati del s. Offizio e simili. Si astiene anche dal giudicar le cause matrimoniali di validità o nullità del matrimonio, sebbene s'ingerisca quotidianamente nelle cause matrimoniali, qualora si disputi sul divorzio, di prestazioni d' alimenti, o di ossequi matrimoniali. 4. In seconda e anco ulteriore istanza in forza di qualche privilegio esamina e rivede tutti i giudicati delle Curie *in partibus*, di cui parlai a CURIA e TRIBUNALI DI ROMA, ancorchè questi fossero in tal grado che costituissero la regiudicata (cosa già decisa per sentenza di tribunale supremo in caso simile a quello di cui si tratta; nuovo giudizio che prende norma da un altro già fatto), concedendo in tal caso incidentemente la restituzione *in integrum.* Vi sono però de'casi ne'quali è vietato l'appellare all' A. C. diffusamente espressi nella memorata costituzione di Benedetto XIV, *Ad militantis Ecclesiae.* In forza di quella di Pio VII, *Post diuturnas*, le cause *de partibus* non ponno nè in seconda nè in ulterior istanza esser portate al tribunale dell' A. C., se il valore della causa non arrivi alla somma di scudi 100. I giudici di questo tribunale uniti insieme costituiscono una congregazione, che si chiama la *Congregazione dell'A. C.*, nella quale hanno il voto decisivo mg.r uditore della camera e i due luogotenenti, mentre l'A. C. met non ha ivi se non il voto consultivo. Però questa congregazione non ha certa e determinata giurisdizione, ma giudica solamente

in quelle cause che le vengono commesse dal Papa, che d'ordinario sono cause fra parenti. Simile congregazione si raduna ad arbitrio di mg.r uditore della camera, e mg.r A. C. met è quello che ha la cura di farla intimare, e di fare tutti que'decreti che riguardano l'ordinatoria del giudizio. Il medesimo tribunale dell'A. C. ha pure un'amplissima giurisdizione criminale, e riguardo all'esercizio di questa è composto: dello stesso mg.r uditor della camera, di due prelati assessori, di mg.r A. C. met, d'un luogotenente criminale che fuori della congregazione criminale fa la figura di giudice ordinario in tutte le cause criminali, e tiene udienza in tutti i giorni non feriali nelle sue stanze. E questi hanno il voto decisivo nella congregazione. Tre avvocati criminali vi hanno il titolo di sostituti luogotenenti e di giudici relatori. Le loro incombenze sono di dettare a'notari i processi delle cause più gravi del tribunale, formare i ristretti tanto di queste, quanto dell'altre che vengono all'A. C. in grado d'appellazione, e di farne la relazione in congregazione. Anco questi intervengono alla congregazione criminale, ma vi hanno il solo voto consultivo. Oltre i suddetti 3 giudici relatori vi sono anche altri 5 sostituti chiamati soprannumerari, i quali danno mano alla compilazione de' processi, e sogliono entrar di numero alle vacanze. Intervengono alle congregazioni, ma senza votare. Alla detta congregazione vi hanno pur luogo mg.r avvocato fiscale e mg.r fiscale di Roma, per difender le ragioni del fisco, benchè non abbiano voto; mg.r avvocato de'poveri, ed i procuratori de'poveri intervengono similmente a questa congregazione quando vi siano cause di carcerati in curia, che non abbiano difensore particolare. Così ancora v'intervengono i procuratori speciali di chi si vuol difendere a proprie spese; e tutti questi dopo aver informato nelle loro cause devono partire, nè ponno assistere alle risoluzioni che si prendono; il che non segue dell'avvocato e del procuratore del fisco, che vi assistono finchè è terminata la congregazione. Ne'5 uffizi dell'A. C. vi sono eziandio 5 notari sostituti criminali, a' quali spetta per turno di settimana esaminare i carcerati che capitano nelle forze del tribunale, formare i processi e fare tutt'altro che appartiene al notaro relativamente alle loro cause. Ricevono da tutti indistintamente le querele, e spediscono l'appellazioni ancorchè non siano di settimana. Presso questi sostituti vi è pure il Broliardo, che ciascuno di loro custodisce. Il tribunale dell'A. C. ha la sua giurisdizione nelle cause criminali tanto urbane che forastiere, con questa distinzione, che nelle cause urbane procede cumulativamente col governo di Roma nelle cause contro de'laici, quanto contro degli ecclesiastici, e può il luogotenente criminale colla sua ordinaria giurisdizione pienamente deciderle, ove non vi sia la pena di galera. Non così nell'altre cause, o che vengono di fuori in grado d'appellazione, o che restano commesse in seconda istanza da'giudici d'altri tribunali di Roma; perchè in queste il luogotenente criminale non ha altra giurisdizione, se non quella d'ingerirsi negli atti meramente ordinatorii, dovendo il capo del tribunale col voto de'suoi congiudici risolverle in piena congregazione. Se la risoluzione si prende con discrepanza di voti, può il soccombente chieder al capo del tribunale la nuova udienza, senza che possa essergli negata. Se poi restano risolute a pieni voti, allora non competendo un tal beneficio, si fa luogo alla spedizione della causa. A norma della costituzione *Post diuturnas*, al tribunale dell'A. C. fu tolta la giurisdizione in grado d'appello nelle cause criminali provenienti dalle curie vescovili, e trasferite alla congregazione de'vescovi e regolari, e tutte l'appellazioni compulsorie e inibizioni relative dovranno accordarsi da mg.r uditore del Papa, ingiunto il peso al fiscale generale ed al so-

stituto fiscale generale di comparire nella difesa delle medesime cause, come facevano in passato nel tribunale dell'A. C. Come altresì fu tolta la giurisdizione di procedere in grado di ricorso nelle cause criminali delle curie baronali, essendosi disposto che si conservino non solo alla congregazione di Consulta tutte l'attribuzioni di cui è stata sempre incaricata, ma appartenga privativamente alla medesima la cognizione delle cause criminali in grado d'appello o di ricorso dalle curie baronali. Avverte il Villetti, che le risoluzioni della medesima congregazione erano tutte stragiudiziali, per cui non si potevano eseguire se non venivano autorizzate dal luogotenente, avanti di cui dovea citarsi: *Exequi risolutionem editam in Congregatione.* Inoltre il tribunale dell'A. C. è giudice competente in seconda istanza relativamente ancora a'giudicati de'tribunali laici *de partibus*, purchè non si tratti di causa la cognizione della quale dipenda dal giudizio del pieno tribunale della s. Consulta. Finalmente avverte il Villetti, che il tribunale dell'A. C. in virtù de'decreti di Clemente VIII, riportati nell'*Appendice* del concilio di *Roma* (del 1725), ha la facoltà di ricevere l'appellazioni *a futuro gravamine*, giurisdizione che non compete a verun altro tribunale; per cui se una curia *de partibus*, ecclesiastica o laica, ordina la carcerazione d'alcuno, prima dell'adempimento della medesima, quante volte giustifichi l'inquisito trovarsi soggetto al pericolo di carcerazione, con tal documento il tribunale dell'A. C. concede a lui le lettere compulsoriali, colle quali si ordina al giudice *de partibus*, che trasmetta gli atti nello stato in cui si trovano e che sospenda intanto ogni innovazione: venuti tali atti, si esamina in piena congregazione non l'innocenza o reità del ricorrente, ma il solo titolo e gl'indizi che sostanziano la giustizia della comminata carcerazione. E se il tribunale conosce tale giustizia, allora modera le medesime lettere compulsoriali e rimette la causa al giudice di prima istanza. Se all'incontro comprende non entrare la carcerazione, allora ammette l'appellazione, ed avoca la causa dal giudice che ha proceduto in prima istanza. Da questa moderazione non si dà appellazione, come ordinariamente si dà quando il tribunale dell'A. C. ha deciso il merito principale della controversia, o con assolvere o con condannare l'inquisito. Per ottener questa, conviene citare avanti a mg.r uditore della segnatura: *Ad videndum signari commissione, cum clausula de appellatione adversus judicatum tribunalis A. C.*, ed ottenuto il solito decreto: *Obtinuit servata forma Constitutionum Apostolicarum* (la qual causa porta l'appellazione in devolutivo), se ne prende la fede pubblica dal notaro della causa, la quale s'inserisce nella commissione che deve farsi girare come le altre delle cause civili, chiedendosi che venga la causa commessa: *Alteri ex Tribunalibus Collegiatibus Urbis.* Tale era la giurisdizione e tale la procedura del tribunale dell'A. C. nel 1815, cui tosto soggiacque a diverse variazioni, che vado ad accennare, insieme alla sua soppressione, derivandone l'odierno *Tribunale civile di Roma.*

Pio VII col celebre moto-proprio, *Quando per ammirabile disposizione*, de'6 luglio 1816, *Bull. Rom. cont.*, t. 14, p. 47: *Reformatio publicae administrationis ad tribunalium ditionis Pontificiae.* Il titolo 2.° : *Organizzazione dei tribunali civili*, particolarmente contiene la procedura del tribunale dell'A. C. Dirò solo, che tra'tribunali d'appellazione, per Roma, furono dichiarati quelli dell'A. C. e della Rota, permettendosi a tutti i litiganti di deferire ad essi le cause di appellazione, purchè di comune consenso. Quanto alla giurisdizione del tribunale dell'A. C., salvo il disposto negli altri articoli del moto-proprio circa gli altri tribunali, fu dichiarato di prima istanza nelle cause del distretto di *Roma*

demarcato nell'annessa tabella, e di appellazione nelle altre cause nel modo ivi espresso, facile a potersi conoscere perchè il moto-proprio fu stampato anco in libro appositamente. Il numero de' giudici, in vece di 2 com'era, fu composto di 3 giudici prelati col titolo di luogotenenti, e d'un 4.° giudice che potrà essere anche un togato col titolo di A. C. Met, com'era stato altra volta. Ciascuno de' luogotenenti giudicherà singolarmente: nelle cause d'un valore minore di scudi 825, che saranno di sua competenza in 1.ª istanza; nelle cause giudicate da' governatori della *Comarca di Roma*, ossia distretto di questa, in 2.ª istanza; nelle cause d'un valore inferiore a scudi 300 giudicate in 1.ª istanza da uno de' suoi colleghi. Che il tribunale dell' A. C. giudicherà collegialmente: in 1.ª istanza nelle cause della Comarca di Roma eccedenti il valore di scudi 825, e di valore indeterminato; in 2.ª istanza nelle cause d'un valore minore di scudi 825 giudicate, sia da' tribunali di 1.ª istanza delle delegazioni di Pesaro, Spoleto, Viterbo, Civitavecchia, Rieti, Frosinone e Benevento, sia da' singoli luogotenenti; in 3.ª istanza ne' giudicati difformi pronunciati da' governatori in 1.ª istanza, e da' singoli luogotenenti in appellazione; parimenti in 3.ª istanza nei giudicati difformi de' luogotenenti nelle cause di valore minore di scudi 300. Che quando il tribunale dell'A. C. procederà in grado di appellazione, o ricorso dalla sentenza d'uno de' luogotenenti, sarà composto dagli altri due e dall' A. C. met. Quando procederà in 3.ª istanza in ordine delle due sentenze difformi de' luogotenenti, sarà composto del 3.° luogotenente, che non ha giudicato, dell' A. C. met, e dello stesso mg.r uditore della camera, il quale però, volendo, potrà suddelegare il suo uditore privato, o altro giudice in suo luogo. In tutti i casi, sempre che il detto mg.r uditore della camera vorrà intervenire in persona, e giudicare nelle cause deferite al tribunale collegiale, ossia congregazione, sarà in sua facoltà di farlo, ed allora non interverrà l'A. C. met, che nel caso, in cui il suo voto sia necessario per compire il numero di 3 giudici, a causa di legittimo impedimento o di assenza di taluno de' luogotenenti. Col detto moto-proprio Pio VII volle stabilire con basi uniformi l'organizzazione de' magistrati destinati alla regolare amministrazione della giustizia nelle materie civili; quindi volendo dare un codice di legislazione civile uniforme, con metodi fissi di procedura da osservarsi nel corso de' giudizi, adatti all' attuale forma de' tribunali, e questi riformare con leggi, con regolamento generale sulla tassa de' giudizi, tutto pubblicò col moto-proprio, *Nello stabilire*, de' 22 novembre 1817, *Bull.* cit. p. 44, e fu stampato pure a parte. Cominciando sulla competenza de' giudici e tribunali, dispose: Che i giudizi dovranno istruirsi avanti quel giudice o tribunale, ove si trova domiciliato il reo convenuto, salvo il disposto ne' casi particolari. Se saranno più persone da convenirsi, e queste sieno domiciliate in diverse delegazioni, dovrà il giudizio istruirsi in Roma avanti il tribunale dell'A. C. Del resto mi limiterò a riportare. Nel lib. 4, tit. 2, § 60, n. 782: *Del Tribunale dell'A. C.*, si dispose. Il Tribunale dell'A. C. è composto dell'uditore della camera, de' 3 di lui luogotenenti e de' 3 loro assessori. Il capo di questo tribunale è l'uditore della camera, a cui appartengono le funzioni di presidente esercibili anche dal 1.° de' suoi luogotenenti in sua assenza. Avrà il medesimo uditore della camera la facoltà di regolare con opportuna notificazione il buon ordine del tribunale, e le discipline da osservarsi da' cancellieri e procuratori debitamente approvati. Proseguirà ad avere la facoltà di giudicare economicamente e senza citazione le cause d'un valore non superiore a scudi 5. In tali cause dovrà procedere sentite stragiudizialmente le parti, che farà chiamare per mezzo d'uno de' suoi portieri con semplice biglietto prima di

pronunciare. Potrà intervenire in tribunale e dare il voto a tenore degli articoli 44 e 45 del moto-proprio de'6 luglio 1816 in tutte le cause, ed in quelle ove si richiede di necessità il di lui voto potrà intervenire in sua vece il suo uditore particolare, o destinare altro giudice. Tutti gli atti e spedizioni, comprensivamente quelle del tribunale collegiale, saranno intitolate col nome dell' uditore della camera. Avanti gli assessori, dopo il nome dell'uditore della camera e del rispettivo luogotenente, si apporrà quello dello stesso assessore. Li decreti definitivi, o sentenze de'detti assessori dovranno essere firmate da' rispettivi luogotenenti per l'uditore della camera senza assumere cognizione d'appresso il visa dell'assessore medesimo. Li prelati luogotenenti dell' A. C. giudicheranno sempre collegialmente, cioè in 1.ª istanza nelle cause d'un valore superiore a scudi 825, ed in appello nelle cause giudicate singolarmente, come si esprime in appresso, il di cui valore supera li scudi 300. I 3 assessori destinati dopo il moto-proprio de'6 luglio 1816 a ciascun prelato luogotenente in di loro sollievo giudicheranno singolarmente nelle cause di 1.ª istanza d' un valore non maggiore di scudi 825, in appello, in quelle giudicate in 1.ª istanza da uno de'loro colleghi, che sieno d'un valore di scudi 300, o minore; come pure in quelle giudicate dai governatori della Comarca. A' suddetti assessori, senza pregiudizio del disposto dell' art. 817 circa la Curia Capitolina, apparterrà il giudicare singolarmente tutte le cause, che nelle delegazioni a tenore del moto-proprio de'6 luglio sono di competenza de'governatori ed assessori. Tutte le procedure, che sono state in tali giudizi di sopra prescritte, si osserveranno avanti li giudici singolari dell' A. C. Le citazioni riguardanti simili giudizi dovranno leggersi nella 1.ª ora dell'udienza unitamente a quelle d'urgenza. Seguono 4 capitoli. 1.° *Dell'udienze singolari*. 2.° *Dell'udienze singolari in grado d'appello*. 3.° *Dell'udienze collegiali di 1.ª istanza*. 4.° *Dell'udienze collegiali nelle cause d' appellazioni*. L'uditore della camera non giudicava le cause ecclesiastiche pel moto-proprio in discorso. Nella notificazione de' 19 agosto 1818, si dichiara dal cardinal Consalvi segretario di stato, in nome di Pio VII, a maggior dilucidazione d'alcuni dubbi insorti sulla procedura da osservarsi nelle cause di competenza del foro ecclesiastico: Che le cause ecclesiastiche deferite al tribunale dell'A. C. sì in 1.ª istanza che in appello, qualora non eccedino la somma di scudi 825 devono giudicarsi da'singoli assessori in nome de'loro rispettivi luogotenenti. Le cause che superano questa somma sono giudicate collegialmente da' 3 luogotenenti, salvo l' ulteriore appello alla Rota, o ai giudici commissarii secondo le somme. Se mg.r uditore della camera apponeva la firma alle sentenze per la loro autenticità, lo faceva senza cognizione di causa. Nelle *Notizie di Roma* 1818, ecco come si descrisse il *Tribunale dell'A. C.* Mg.r Uditore generale; 1.°, 2.° e 3.° luogotenente civile prelati; assessori togati del 1.°, 2.° e 3.° luogotenente; 1.° e 2.° assessore incriminale prelati; togato luogotenente criminale di detto tribunale e insieme dell'uditorato delle simonie; sostituto luogotenente; ispettore di polizia. Leone XII trovò di doversi riformare il surriferito moto-proprio sul codice giudiziario, e la procedura e le tasse con altre provvidenze, contenute nel suo moto-proprio, *Dopo le orribili calamità*, de' 5 ottobre 1824, *Bull. Rom. cont.* t. 16, p. 128. Circa al tribunale dell'A. C. dispose nel tit. 2: *Organizzazione de' tribunali civili*. Il Tribunale dell'A. C. sarà composto di 3 giudici prelati col titolo di luogotenenti. Rimane soppressa in questo tribunale la rappresentanza di collegiale, e non vi saranno più gli assessori. I 3 giudici prelati giudicheranno singolarmente in 1.ª istanza: 1.° Le cause della Capitale per qualunque somma e valore. 2.° Le cause del-

la Comarca superiori al valore di scudi 300. Seguono altre norme. Dichiarò col lib. 4, tit. 2: *Del Tribunale dell'A. C.* Nel tribunale dell'A. C., composto dell'uditore della camera capo del medesimo, e de' 3 di lui luogotenenti, lo stesso uditore avrà la facoltà di regolare il buon ordine del tribunale, e le discipline da osservarsi da' cancellieri e procuratori debitamente approvati. Proseguirà ad aver la facoltà di giudicare economicamente e senza citazione le cause d'un valore non superiore a' scudi 5. In tali cause dovrà procedere sentite stragiudizialmente le parti, che farà chiamare per mezzo di uno de'suoi portieri con semplice biglietto. I prelati luogotenenti dell' A. C. giudicheranno sempre singolarmente tanto in 1.ª istanza, che in appello, in tutte le cause di loro competenza, colle procedure e metodi prescritti di sopra pegli altri giudici singolari delle delegazioni apostoliche. I giorni ed' ore tanto per l' informazioni, che per l'udienza saranno in Roma destinati da'rispettivi capi de'tribunali, nelle delegazioni da' rispettivi ordinari e delegati apostolici. Nelle *Notizie di Roma* del 1825 si legge: *Tribunale dell'A. C.* Mg.r Uditore generale; 1.°, 2.° e 3.° luogotenente civile prelati; 1.° e 2.° assessore in criminale prelati; togato luogotenente criminale di detto tribunale e dell'uditorato delle simonie; sostituto luogotenente. Gregorio XVI seguendo le traccie dell'ordinamento giudiziario promulgato da Pio VII, a mezzo del cardinal Bernetti segretario di stato a' 5 ottobre 1831 pubblicò il *Regolamento organico per l'amministrazione della giustizia civile*, riportato nella *Raccolta delle leggi*, t. 5, p. 1. Dopo essersi dichiarato che anco il tribunale dell 'A. C. amministra la giustizia civile ne' 3 gradi ordinari di giurisdizione, e nel 4.° se avrà luogo, si dice nel tit. 6: *Del Tribunale dell' A. C.* Il Tribunale dell'A. C. è composto: Del prelato uditore della camera, che n'è il capo e presidente; di due togati col titolo di assessori; di 3 togati col titolo di consiglieri; di 3 prelati luogotenenti. Ciascuno degli assessori conosce e giudica in 1.ª istanza. 1.° Tutte le cause di Roma e sua Comarca non maggiori di scudi 500, e non minori di scudi 200, a riserva di quelle che appartengono a'tribunali civili di commercio, qualunque ne sia il valore, a forma del § 20, n.ri 1.° 3.° e 4.°, e del § 24, n.° 2.° Tutte le cause di Roma, che nelle provincie sono di competenza de' governatori, a forma del § 15, come di alimenti dovuti, mercedi dovute agli operai e a'domestici, cause di danni dati, le cause di sommarissimo e momentaneo possessorio. I 3 prelati luogotenenti ed i tre togati consiglieri riuniti insieme formano un tribunale collegiale col nome di congregazione civile dell'A. C. La congregazione civile sarà composta de'soli 3 prelati luogotenenti, per conoscere e giudicare le cause ecclesiastiche, a forma del contemporaneo regolamento. Per le altre cause sarà divisa in due turni: il 1.° sarà formato da 2 prelati luogotenenti e da un togato consigliere; il 2.° da un prelato luogotenente e da due consiglieri togati. I 2 prelati luogotenenti più anziani per ragione d'ufficio prenderanno il titolo di vice-presidenti. Ciascuno de' suddetti turni conosce e giudica in 1.ª istanza: 1.° Tutte le cause di Roma e sua Comarca maggiori di scudi 500. 2.° Tutte le cause, che a forma del § 20, n.° 2, 3, 4, sono di competenza de' tribunali civili. Conosce ancora e decide in 2.° grado di giurisdizione: 1.° Tutte le cause giudicate in 1.ª istanza da'governatori della Comarca, da ciascuno de' giudici capitolini, dal giudice de' mercenari e dagli assessori. 2.° Tutte le cause non maggiori di scudi 500 decise in 1.ª istanza da' tribunali civili e di commercio di Perugia, di Spoleto, di Rieti, di Viterbo, di Orvieto, di Civitavecchia, di Frosinone, di Benevento, e dal tribunale del commercio di Roma. Finalmente conosce e giudica in 3.ª ed ultima istanza: 1.° Le cause decise con sentenze difformi, in 1.° grado da' gover-

natori della Comarca, da'giudici capitolini e dagli assessori, ed in 2.° grado dall'altro de' due turni. 2.° Le cause decise con sentenze difformi, in 1.° grado da'governatori ed assessori delle provincie o delegazioni di Perugia, di Spoleto, di Rieti, di Viterbo, di Orvieto, di Civitavecchia, di Frosinone, di Benevento; ed in 2.° grado da'tribunali civili residenti nelle stesse provincie. 3.° Le cause non maggiori di 500 scudi decise con sentenze difformi, in 1.° grado da' tribunali civili e di commercio designati nel n.° 2 del § precedente, e dall'altro turno in 2.° grado. È applicabile agli assessori dell'A. C. il § 17 del presente regolamento intorno alle sentenze de'governatori; ed alla congregazione civile il § 22 intorno alle sentenze de'tribunali. Vi saranno due giudici supplenti presso ogni tribunale civile d'un solo turno; 4 presso i tribunali di 2 turni, e presso i tribunali d'appello. Seguono le disposizioni sulle cause d'appello pendenti avanti la congregazione del buon governo e altre innanzi il tribunale di Campidoglio, da decidersi dalla congregazione civile dell' A. C.; che le cause pendenti innanzi a'giudici dell'A. C. in 1.ª istanza ed in appello saranno riassunte e decise dagli assessori, e dalla congregazione civile, secondo il grado e la competenza rispettiva. Segue il *Regolamento per le cause del Fisco e della R. C. Apostolica*. Le cause di Roma e sua Comarca si conoscono e si decidono dalla congregazione civile dell' A. C. Da' suoi giudicati e da quelli de'tribunali civili delle provincie si appella, se e come di ragione, al *Tribunale della piena Camera*. Il *Regolamento per le cause civili nelle Curie ecclesiastiche*, contiene: *Del Tribunale dell'A. C.* Il tribunale dell'A. C. per le cause ecclesiastiche è composto: del prelato uditore della camera apostolica; de' due assessori togati, che ne fanno le veci ne' casi e ne'modi che saranno stabiliti in appresso; della congregazione civile formata dai soli prelati luogotenenti a norma del disposto nel § 42 del contemporaneo regolamento per le cause civili. Il prelato uditore della camera conosce e giudica in 1.ª istanza: 1.° Le cause enunciate nel n.° 1 del § 6 cumulativamente col *Tribunale del cardinal Vicario*; 2.° Le controversie sull'esecuzione delle bolle e lettere apostoliche, e specialmente di quelle, ove manchi l'espressa nomina di un esecutore. Giudica inoltre privativamente sull'esecuzione de'rescritti emanati dalle sagre congregazioni, che non hanno giurisdizione contenziosa. Finalmente conosce e giudica in 2.° grado di giurisdizione tutte le cause non maggiori di 500 scudi, decise in 1.ª istanza da'prelati vicegerente e luogotenente civile del cardinal vicario, e dagli ordinari diocesani dello stato. La giurisdizione di mg.r uditore della camera, come giudice di 2.ª istanza, potrà essere esercitata in nome e vece del medesimo da'due assessori togati. Gli assessori potranno conoscere le cause di 2.ª istanza sino alla sentenza che decide il merito, esclusivamente. La sentenza sarà sottoscritta dallo stesso mg.r uditore della camera, previo il visto dell' assessore, che avrà conosciuta la causa. La congregazione civile conosce e giudica in 3.ª ed ultima istanza: 1.° Le cause non maggiori di 500 scudi, decise con sentenze difformi in 1.° grado da' vescovi suffraganei, ed in 2.° grado da' metropolitani; 2.° Le cause che non oltrepassano la stessa somma, decise con sentenze difformi, in 1.° grado dagli ordinari diocesani, e da' prelati vicegerente e luogotenente civile del vicariato, ed in 2.° grado dal cardinal vicario, o dal prelato uditore della camera; 3.° Le cause della medesima somma o valore, decise con sentenze difformi, in 1.° grado dal prelato uditore della camera, ed in 2.° grado dal cardinal vicario. Le udienze per le cause ecclesiastiche si terranno in giorni distinti: il cancelliere avrà un registro particolare degli atti e delle sentenze. Le leggi di procedura rese comuni alle cause ed alle curie ecclesia-

stiche da Leone XII nell'art. 1113 della sua riforma giudiziaria continueranno a regolarle. Seguono le applicazioni. Le cause pendenti in 1.ª istanza avanti i luogotenenti dell'A. C. saranno riassunte e decise da mg.r uditore della camera. Quelle pendenti in grado d'appello innanzi i medesimi luogotenenti, o innanzi i giudici del vicariato di Roma saranno riassunte e decise o dall'uditore della camera e suoi assessori, o dal cardinal vicario, come giudice di appellazione secondo le rispettive competenze. Le cause non maggiori di 500 scudi pendenti in 3.ª istanza innanzi i giudici dell'uno e l'altro tribunale, saranno riassunte e decise dalla congregazione civile. Per le cause pendenti sull'appellazioni innanzi al tribunale di segnatura si osserverà il disposto nei §§ 86 e 87 del regolamento contemporaneo. A'31 ottobre 1831 fu pubblicato il *Regolamento di procedura ne' giudizi civili*, che si legge nella citata *Raccolta delle leggi*, t. 5, p. 54. Nel tit. 7, *Del Tribunale dell' A. C.*, vi è la forma de' giudizi civili. Tit. 7, *Del Tribunale dell'A. C.* Gli assessori dell'uditore della camera giudicano le cause di competenza de'governatori colle stesse regole stabilite per questi. I giudici togati distendono i dubbi ed i motivi delle sentenze della congregazione civile dell'A. C. A' 5 novembre 1831 si emanò il *Regolamento organico*, riportato a p. 154 della citata *Raccolta*. Tit. 2, *De' giudici e tribunali criminali in Roma e sua Comarca*. Composizione della congregazione criminale dell'A. C.: Mg.r uditore della camera capo e presidente, 2 prelati assessori criminali, luogotenente criminale. Mg.r uditore potrà delegare le sue funzioni di presidente ad uno de'prelati assessori criminali, o al suo luogotenente, anche per soli interrogatorii. Le veci dell'assessore o luogotenente come giudice, saranno supplite da uno de' togati consiglieri della congregazione civile. Nelle cause minori giudicate in 1.° grado dal luogotenente criminale, supplirà le veci del medesimo un altro consigliere. In mancanza e per legittimo impedimento di qualunque de' giudici, sarà chiamato a votare il 3.° consigliere, e finalmente uno de'togati assessori civili. Egualmente a' 5 novembre 1831 si pubblicò l'*Appendice al Regolamento organico e di procedura criminale per norma delle curie ecclesiastiche*, riportata nella *Raccolta* citata a p. 305. Ivi è detto, che l'uditore della camera ha cumulativa giurisdizione col vicariato pe' delitti comuni commessi dai chierici ed ecclesiastici. Per altre contemporanee e posteriori disposizioni sul tribunale dell'A. C. e gli altri *Tribunali di Roma*, in quest'articolo le riportai, ed il quale si compenetra con questo. Il nuovo impianto del tribunale dell'A. C. nelle cause civili e nelle criminali apparve nelle *Notizie di Roma* nel seguente modo. *Tribunale civile dell' A. C.* Mg.r uditore generale della R. C. A. presidente. Assessori 2 togati, e un supplente togato. *Congregazione civile dell' A. C.* Primo turno. Prelato luogotenente e vice-presidente, prelato luogotenente, togato consigliere. Secondo turno. Prelato luogotenente e vice-presidente, con 2 consiglieri togati. Supplenti 4 togati. *Congregazione prelatizia dell' A. C.* Il prelato vice-presidente del 1.° turno, e vice-presidente della congregazione, cogli altri 2 prelati luogotenenti. Supplenti 2 prelati. *Tribunale Criminale.* Uditore generale della R. C. A. presidente: i seguenti tutti diversi da'precedenti. Due prelati, 1.° e 2.° assessore. Il togato luogotenente di detto tribunale, dell'uditorato delle simonie, e giudice relatore della s. congregazione dei vescovi e regolari. Il togato sostituto luogotenente. A'3 gennaio 1832 si pubblicò l'editto del cardinal Bernetti segretario di stato, sulla Modificazione intorno alla percezione delle *Tasse* o diritti di cancelleria ne' giudizi civili, con altre disposizione. Nel cap. 2, *Disposizioni diverse*, vi è dichiarata la giurisdizione degli assessori

dell' A. C. Quali cause del Campidoglio, ed in qual grado di appello siano giudicate dalla congregazione civile dell' A. C. Giurisdizione dell' A. C. nelle cause dei comuni della Comarca di Roma. Gregorio XVI indefessamente applicato al bene de'suoi sudditi, avendo promesso, che sulle basi del Codice di procedura di Pio VII si farebbe una nuova e completa compilazione delle leggi giudiziarie, col moto-proprio, *Elevati appena*, de' 10 novembre 1834, presso la *Raccolta delle leggi*, t. 10, p. 1, pubblicò il celebre e vigente *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili*. Tratta la parte 2.ª dell'*Ordinamento giudiziario*, titolo 2.° *De' Giudici e tribunali del foro laico*. Sezione 6.ª: *Del Tribunale dell' A. C.* Il tribunale dell'A. C. è composto: del prelato uditore della camera, presidente; di 3 prelati luogotenenti; di 9 togati, 3 de' quali col titolo di consiglieri, 2 col titolo di assessori, e 4 col titolo di giudici uditori. Ciascuno degli assessori conosce e giudica in 1.ª istanza le cause di Roma e suo particolare governo, che nelle provincie sono competenza de'governatori, a forma de' §§ 286 e 287. I 3 prelati luogotenenti ed i 3 togati consiglieri, riuniti insieme, formano un tribunale collegiale col nome di *Congregazione civile dell'A. C.* La congregazione civile si divide in 2 turni. Il 1.° turno è composto di 2 prelati luogotenenti e di un togato consigliere; il 2.° d'un prelato luogotenente e di 2 consiglieri togati. Il prelato luogotenente, più anziano per ordine di nomina, presiederà il 1.° turno col titolo di vice-presidente; il 2.° turno sarà presieduto in ciascun anno a vicenda, con lo stesso titolo, da uno degli altri due luogotenenti. I giudici uditori sono addetti alla congregazione civile: i primi 2 secondo l'ordine delle nomine siederanno nel 1.° turno; gli altri 2 siederanno nel 2.° Assisteranno a tutte l'udienze: potranno essere incaricati di estendere gli opinamenti e le sentenze, di fare gli esami de' testimoni, gli accessi e tutte l'altre operazioni che ponno essere delegate da uno de' giudici, a norma delle leggi di procedura. Ne'casi di mancanza, di assenza o di legittimo impedimento de'giudici titolari, ne faranno le veci, ed avranno il voto deliberativo; negli altri casi l'avranno soltanto consultivo. Se il bisogno lo chiegga, potranno essere trasferiti dall' uno all'altro turno. Ciascuno de'turni della congregazione civile dell'A. C. conosce e giudica in 1.ª istanza: 1.° le cause di Roma e sua Comarca maggiori di 200 scudi, o di valore indeterminato; 2.° l'altre cause, che a forma del § 291, n. 2.° e 3.° sono di competenza de'tribunali civili delle provincie. Conosce ancora e decide in 2.° grado di giurisdizione: 1.° le cause giudicate in 1.ª istanza dagli assessori e da' governatori della Comarca; 2.° le cause non maggiori di 500 scudi decise in 1.ª istanza da' tribunali civili e di commercio di Perugia, di Foligno, di Spoleto, di Norcia, di Rieti, di Viterbo, di Orvieto, di Civitavecchia, di Velletri, di Frosinone, di Benevento, dal tribunale di commercio di Roma, dal tribunale collegiale di Campidoglio, e quelle pure giudicate dall' altro turno. Finalmente conosce e giudica in 3.ª ed ultima istanza: 1.° le cause decise con sentenze difformi, in 1.° grado dagli assessori e da' governatori della Comarca, ed in 2.° grado dall' altro de' due turni; 2.° le cause decise con sentenze difformi, in 1.° grado da'governatori o assessori legali delle provincie di Perugia, di Spoleto, di Rieti, di Viterbo, di Orvieto, di Civitavecchia, di Velletri, di Frosinone, di Benevento, e da ciascuno de' giudici capitolini, compreso quello de' mercenari, ed in 2.° grado da' tribunali civili residenti nelle stesse provincie, compresi quelli di Foligno e di Norcia, e dal tribunale collegiale di Campidoglio; 3.° le cause non maggiori di 500 scudi decise con sentenze difformi, in 1.° grado dal tribunale collegiale di Campidoglio, e dagli altri tribunali civili e di commercio designati nel n.° 2 del prece-

dente §, e dall'altro turno in 2.° grado. La congregazione civile dell'A. C. sarà composta de' 3 prelati luogotenenti e de'due più anziani consiglieri nell'ordine di nomina, allorchè si dovranno giudicare le cause concernenti lo stato delle persone; sarà presieduta dal prelato vice-presidente del 1.° turno. Mancando alcuno dei giudici sarà supplito dal 3.° consigliere; questi sarà rimpiazzato da un giudice uditore. Titolo 3.° *De' giudici e tribunali per le cause appartenenti al foro ecclesiastico*, Sezione 3.ª *Del Tribunale dell'A. C.* Il tribunale dell'A. C. per le cause ecclesiastiche è composto: del prelato uditore della camera; de'due assessori togati e d' un giudice uditore, che ne fanno le veci, ne'casi e ne' modi che saranno indicati in appresso, della congregazione civile formata da' soli prelati luogotenenti. Il prelato uditore della camera conosce e giudica, in 1.ª istanza: 1.° le cause enunciate nel § 358, n. 1, cumulativamente col tribunale del cardinal vicario; 2.° le controversie sulla esecuzione delle bolle o lettere apostoliche, e specialmente di quelle ove manchi l'espressa nomina d' un esecutore. Conosce e giudica, in 2.° grado di giurisdizione, tutte le cause non maggiori di 500 scudi decise in 1.ª istanza da'prelati vicegerente e luogotenente civile del cardinal vicario e dagli ordinari diocesani dello stato. L'esecuzione de'rescritti delle s. congregazioni ecclesiastiche, le quali non hanno giurisdizione contenziosa, viene ordinata privativamente dal prelato uditore della camera. La giurisdizione del prelato uditore della camera, in tutte le cause enunciate superiormente, si esercita in nome e vece del medesimo dal giudice uditore: nelle cause di 1.ª istanza potrà essere esercitata, cumulativamente col giudice uditore, da'due assessori togati. Gli assessori togati, nelle cause di 2.ª istanza, ed il giudice uditore in tutte le cause di 1.° e di 2.° grado, osservano la regola stabilita al § 367. La congregazione civile prelatizia conosce e giudica, in 3.ª istanza: 1.° le cause non maggiori di 500 scudi decise con sentenze difformi, in 1.° grado da'vescovi suffraganei, ed in 2.° grado da' metropolitani; 2.° le cause che non oltrepassano la stessa somma o valore, decise con sentenze difformi, in 1.° grado dagli ordinari diocesani e da' prelati vicegerente e luogotenente civile del vicariato, ed in 2.° grado dal cardinal vicario, o dal prelato uditore della camera; 3.° le cause non eccedenti la medesima somma e valore, decise con sentenze difformi, in 1.° grado dal prelato uditore della camera, ed in 2.° grado dal cardinal vicario. Sono addetti alla congregazione prelatizia due prelati con titolo di aggiunti. Questi dovranno fare le veci de'prelati titolari ne' casi di mancanza, di assenza o di legittimo impedimento. In mancanza, assenza o impedimento legittimo del giudice uditore addetto al prelato uditore della camera, si osserverà il disposto del § 349, cioè sarà delegato dal governo a farne le veci uno de' giudici uditori. Nello stesso t. 10 della *Raccolta delle leggi*, a p. 445 si riporta l' editto de' 17 dicembre 1834 del cardinal Gamberini segretario per gli affari di stato interni di Gregorio XVI, e contenente l'ordinamento e la disciplina pe' magistrati e officiali addetti all'amministrazione della giustizia. La Sezione 4.ª *Delle Cancellerie*, ha nel cap. 2.°: Disposizioni particolari intorno alle cancellerie de'giudici e *tribunali di Roma*. Riguarda principalmente il direttore generale delle cancellerie dell'A. C., ed i cancellieri del tribunale, i vice-cancellieri, i sostituti, l'archivio, il protocollo, i registri del medesimo. L'uditore della camera ha il diritto di censura e disciplina sui cancellieri ed impiegati nelle cancellerie dell' A. C. Le *Notizie di Roma* del 1835 riportarono il seguente nuovo impianto del tribunale dell'A. C. nelle cause civili e criminali. *Tribunale civile dell'A. C.* Mg.r uditore generale; giudice togato uditore presso il medesimo; due assessori togati. *Congregazione civile dell'A. C.* Primo

turno: prelato luogotenente e vice-presidente; prelato luogotenente; togato consigliere. Secondo turno: prelato luogotenente e vicepresidente; due togati consiglieri, e quattro togati giudici uditori. *Congregazione Prelatizia dell' A. C.:* prelato luogotenente e vice-presidente, due prelati luogotenenti; due prelati aggiunti. Poi nelle successive *Notizie* si trova anche un altro prelato aggiunto. *Tribunale Criminale.* Mg.r Uditore generale presidente; prelati supplenti 1.° assessore, 2.° assessore; togato luogotenente di detto tribunale, dell' uditorato delle simonie, e giudice relatore della s. congregazione de' vescovi e regolari; sostituto luogotenente. Poi nelle successive *Notizie* si trova immediatamente dopo il togato luogotenente e prima del suo sostituto, il sostituto fiscale generale, quale rappresentante di mg.r procuratore generale del fisco e della R. C. A. In alcuni casi, mediante pontificio chirografo, da mg.r uditore fu delegato a far le veci del luogotenente, ed anco d'uno degli assessori prelati. *Commissario speciale del governo presso il tribunale dell'A. C.:* mg.r l'avvocato generale del fisco e della R. C. A. *Direttore generale delle Cancellerie:* il cancelliere della congregazione civile. Poi nelle posteriori *Notizie* si trova direttore eziandio dell'ufficio de' cursori. *Cancelleria per le cause ecclesiastiche:* un cancelliere. Poi nelle successive *Notizie* si trova qualificato del 1.° e 2.° turno. *Cancelleria per le cause della congregazione civile:* un cancelliere. *Cancelleria per le cause degli assessori e degli affari economici:* un cancelliere. *Cancelleria per le cause di commercio:* un cancelliere. *Cancelleria per le cause criminali:* un cancelliere. *Cancelliere protocollista.* Nella *Raccolta delle leggi* vi sono altre disposizioni su mg.r uditore della camera e sul tribunale dell' A. C. Essendo insorti alcuni dubbi sull' esercizio delle attribuzioni di mg.r uditore generale della R. C. A., e sul modo di procedere in via di censura e disciplina, Gregorio XVI a'4 settembre 1836 fece emanare dal suddetto cardinal Gamberini l' *Istruzione declaratoria*, che si legge nella *Raccolta*, t. 14, p. 89. Ivi si dichiara. Mg.r uditore della camera è il capo e il presidente del tribunale dell'A. C.; tuttavolta non esercita personalmente alcuna giurisdizione negli affari civili. Negli affari civili appartenenti al foro ecclesiastico viene rappresentato da un giudice uditore e dagli assessori: è tenuto a sottoscrivere le sentenze senza veruna cognizione di causa, tostochè gli vengono presentate col visto degli uni o degli altri. Esercita personalmente la presidenza del tribunale criminale: quando non voglia o non possa esercitarla, il tribunale criminale è presieduto da quello fra'prelati luogotenenti che non esercita la vice-presidenza della congregazione civile. Segue il novero dell'altre sue attribuzioni e facoltà, colle regole della disciplina da usarsi dal prelato per la repressione degli abusi del tribunale dell' A. C. In mancanza, assenza o altro impedimento di mg.r uditore della camera, le sue funzioni sono esercitate dal prelato vice-presidente del 1.° turno della congregazione civile. Così procedè il tribunale dell'A. C. e l'uditore generale della camera fino all'odierno pontificato di *Pio IX*, il quale per le provvidenze prese sui *Tribunali di Roma*, per quanto narrai a tali articoli, dispose di concentrare nel 1.° gennaio 1847 in un solo, ma diviso in due turni, cioè in quello criminale del governo o *Governatore di Roma*, gli altri due tribunali pure criminali, che perciò restarono aboliti, dell' *Uditore della camera* ossia dell'A. C., e del *Senatore di Roma*, e le loro giurisdizioni furono riunite nel tribunale del governo, con *Ordine Circolare* di detto giorno del cardinal Gizzi segretario di stato; dovendo procedere secondo le vigenti norme e analogamente a' regolamenti in vigore. Da questo tribunale del governo derivò poi

l'attuale *Tribunale Criminale di Roma*. Dissi di sopra, come il Papa con moto-proprio de' 12 giugno 1847, riportato dal n.° 48 del *Diario di Roma* del 1847, affidò all' uditore della camera il nuovo ministero di giustizia, conservò al governatore di Roma il ministero della polizia e altre attribuzioni, ma ordinò ad ambedue che cessassero dalle funzioni giudiziarie, siano civili, siano criminali, comunque esercibili da altri in loro nome e vece. Dichiarò inoltre, che sarà provveduto alla presidenza del tribunale del governo di Roma, alla presidenza del tribunale dell' A. C., ed all' esercizio della giurisdizione ecclesiastica nel medesimo tribunale, con particolari disposizioni. Quanto al tribunale dell'A. C., con *Istruzione Circolare* emanata dal cardinal Gizzi a'26 giugno 1847 e pubblicata dal n.° 53 del *Diario di Roma*, venne ordinato che prenderebbe il nome di *Tribunale Civile di Roma*, e la presidenza attribuita al prelato che presiede il 1.° turno, colle altre disposizioni che riportai nel vol. LXXX, p. 160, 161, 163, 164, ove descrissi il nuovo impianto del tribunale civile di Roma per le cause ecclesiastiche, civili laicali ed economiche. Solo qui debbo aggiungere, che il cardinal Antonelli l' 11 marzo 1854 pubblicò d' ordine del Papa Pio IX, la notificazione con diverse disposizioni d'alcune parziali riforme nella procedura de' giudizi civili, tendenti alla maggior sicurezza ed economia delle parti litiganti, che si leggono ne' n. 60 e 61 del *Giornale di Roma*. Ne'citati luoghi narrai pure che il tribunale civile di Roma risiede nel palazzo della Curia Innocenziana, donde fu trasferito altrove e col suo ministero il *Tesoriere* (*V*.), ossia nell' antica residenza del governatore di Roma; che cessò di abitarvi anco l' uditore della camera, avendo rinunziato il ministero di giustizia e di grazia aggiuntogli; ed invece vi si stabilirono co' loro uffici, mg.r vice-camerlengo direttore generale di polizia, e mg.r ministro dell'interno. Dell'omaggio che i capo-notari dell'A. C. coll'assentista ogni anno facevano al Papa, d'un calice d'argento, e di sua cessazione, feci memoria nel vol. LXXX, p. 196. Terminerò quest'articolo con riprodurre il ceremoniale osservato dagli uditori generali della camera apostolica nel possesso della carica, quando abitavano il palazzo della Curia Innocenziana e presiedevano l'estinto tribunale dell' A. C. Dopochè il nuovo uditore generale della rev. camera apostolica avea ricevuto il biglietto di nomina, in sequela del quale si spediva l'analogo breve apostolico, si recava a ringraziare il Papa per tale esaltazione, indi passava ad ossequiare il cardinal camerlengo di S. R. C., pregandolo a destinare il giorno e l'ora per ammetterlo al consueto giuramento. Stabilito il giorno, mg.r uditore precedentemente per mezzo d'una cappa nera invitava i componenti il collegio della piena camera apostolica ad assistere all'atto. Quindi vestito dell'abito prelatizio di mantelletta, senza rocchetto, accompagnato da una cappa nera e da due servitori, con legno ordinario si recava dalla sua abitazione nelle sale del palazzo apostolico, ove suole adunarsi il collegio dei chierici di camera. Questi lo riceveano unitamente a mg.r avvocato de' poveri, a mg.r avvocato generale del fisco e della R. C. A., a mg.r procuratore generale del fisco e della R. C. A., a mg.r commissario generale della R. C. A. Ivi si ascoltava la s. messa, la quale terminata, si passava nella sala delle congregazioni ov'era il cardinal camerlengo. Mg.r uditore s'inginocchiava innanzi al cardinale, e lettosi intanto il breve pontificio della collazione della carica, da uno de'cancellieri e segretari di camera, dal cardinal camerlengo si ammetteva al giuramento con l' usata formola. Levatosi il prelato in piedi, il cardinale gli poneva indosso il rocchetto e la cappa, gli dava il bacio di pace, la quale mg.r uditore compartiva a'membri della piena camera. Questo giu-

tramento e nel narrato modo tuttora si presta. Partito da detta sala il cardinal camerlengo, mg.r uditore con nobile treno, e l'accompagno della cappa nera e di un gentiluomo, preceduto da due servitori a piedi e portanti l' uno il cuscino e l'altro l'ombrellino paonazzo, e fiancheggiato agli sportelli della carrozza, a destra dal decano vestito di nero col ferraiolone, e a sinistra da un altro servitore a piedi, portavasi al palazzo della Curia Innocenziana. Alla sua carrozza facevano seguito due altre: nella 1.a incedeva l'uditore particolare del prelato, vestito d'abito nero talare, ed una cappa nera; nella 2.a prendevano luogo altra cappa nera, ed il cameriere coll'abito nero e ferraiolone: ai lati d'ambedue queste carrozze procedeva un servitore a piedi. Giunto alla Curia Innocenziana, veniva il prelato ricevuto alla porta della cancelleria, ove entrava, ovvero nelle scale se il possesso lo pigliava nel proprio appartamento, dai prelati luogotenenti civili e criminali, da mg.r avvocato generale del fisco nella qualifica di commissario del governo presso il tribunale dell'A. C., dagli altri giudici, tutti a tal uopo per una cappa nera già invitati, non che dal direttore delle cancellerie. Nella camera destinata al possesso, sedendo ciascuno secondo la dignità del suo uffizio, mg.r uditore pronunciava un discorso allusivo alla circostanza, con cui si rivolgeva a'prelati luogotenenti del tribunale, a'giudici e agl'impiegati delle cancellerie. Ciò eseguito, sempre accompagnato come sopra, incedendo per le cancellerie e per l'officio de'cursori, con lento passo andava alla sua abitazione. Nel giorno del possesso, a forma della tabella pubblicata a'30 gennaio 1838 per organo della segreteria per gli affari di stato interni, i tribunali dell' A. C. e le rispettive cancellerie erano chiusi. Nello stesso giorno o ne'seguenti, in forma privata e vestito di mantelletta, mg.r uditore si portava a visitare i cardinali segretario di stato e segretario per gli affari di stato interni, quindi gli altri cardinali. L'uditore della camera, finchè non avea preso possesso, non interveniva alle cappelle pontificie.

UDITORE DEL CAMERLENGATO, *Auditor Camerarii s. Romanae Ecclesiae, seu Camerariatus*. Prelato appartenente al supremo tribunale della rev. *Camera apostolica* (*V.*), che l'aureo Morcelli disse latinamente, *Mensa publica Pont. Max.*, che coadiuva il cardinal *Camerlengo di s. Romana Chiesa* (*V.*), già dal medesimo Morcelli qualificato, *Praefectus Decuriae Curatorum Urbis et Vectigalium*, e lo rappresenta presso verbale o scritta deputazione nell'esercizio di sua dignità e carica, non però facendone le veci per sua assenza o impotenza, in tali casi, specialmente per assenza fuori di stato, esercitando l'uffizio il cardinal *Segretario di stato*, ed in *Sede vacante* il cardinal pro-camerlengo eletto dal *Sagro Collegio*. Il cardinal camerlengo di s. Chiesa, antichissima e autorevole dignità della *Sede Apostolica*, succeduto all'*Arcidiacono di s. Romana Chiesa* o *Priore* (*V.*) de'cardinali diaconi, anticamente e per molti secoli fu il primario ministro della medesima e del Papa, massime nella *Sovranità* (*V.*). Imperocchè, oltre al presiedere alla *Camera apostolica*, di cui tuttora è capo, esercitò la soprintendenza del governamento dello *Stato pontificio*, e del *Palazzo apostolico*; sussistendo la sua giurisdizione in tempo pure della *Sede vacante* e del *Conclave* (*V.*), ed allora fa coniare e battere le sue *Medaglie* e *Monete* (ne'quali articoli dissi anche di quelle dell' odierno camerlengo), sebbene in tali epoche eziandio sia diminuita la precedente autorità. Pel complesso e incremento della vasta giurisdizione, ragguardevoli ingerenze e singolari prerogative godute dal cardinal camerlengo, questi successivamente si fece coadiuvare dai *Chierici di Camera* (*V.*), e da altri prelati e ministri, da'quali derivarono i pre-

lati *Vice-Camerlengo, Uditore della Camera, Tesoriere, Maggiordomo (V.)*, e que'tanti altri primari prelati e ministri di cui trattai ne'loro articoli; anzi lo stesso cardinal *Segretario di Stato (V.)* da esso ripete l'origine, e tra'laici mi limiterò a qui ricordare il *Maestro del s. Ospizio(V.)*. Un prelato poi col titolo di *Uditore del Camerlengato*, dopo che l'antico suo uditore lo era divenuto generale della camera apostolica, in seguito fu assunto dal cardinal camerlengo al disbrigo degli affari del medesimo; oltrechè il cardinale ebbe ancora due privati uditori, uno per le cause civili e l' altro per le criminali del suo *Tribunale di Roma*, nel quale articolo rammentai le principali bolle riguardanti il già amplissimo Camerlengato di s. Chiesa e la Camera apostolica, loro ministri e tribunali. Qui solo ricorderò due bolle di Gregorio XIII, *Quae publica utilia*, del 1.° ottobre 1574: *De Aedificiis, et Jure congrui, ac jurisdictione, et facultatibus S. R. E. Camerarii, et Magistratorum Viarum Urbis*. E *Quae a Romanis Pontificibus*, de'5 dicembre 1584: *De forma qua Clerici R. C. Apostolicae expeditiones Camerales signare debent, sub nomine, et sigillo S. R. E. Cardinalis Camerarii*. Nella bolla d'Innocenzo XI, *Decet Romanum Pontificem*, de'28 giugno 1689: *De Reformationis Tribunalium*, nel novero de' giudici ordinari di Roma, pe' primi sono nominati: *D. Cardinalis Camerarius, ejusque Auditor, Judices deputati, etiam in criminalibus*. Tra le precipue cause della diminuita podestà del cardinal camerlengo, si devono noverare, l'ingrandimento delle menzionate cariche prelatizie, già da lui direttamente dipendenti, e poi nominate da'Papi, inclusivamente all'uditore del camerlengato, massime dopo l'istituzione de' *Vacabili (V.)*, cioè quando divennero vendibili pei bisogni della s. Sede; non che le vicende politiche de' tempi, che reclamarono un diverso ordinamento amministrativo. Come grande fu un tempo l'autorità del cardinal camerlengo, e notabile proseguì sino a'nostri giorni, per naturale conseguenza fu altresì menomata quella di mg.r uditore del camerlengato. Inoltre anticamente il cardinal camerlengo e gli offici del camerlengato aveano stabile e decorosa residenza, primo nel palazzo presso la *Chiesa di s. Apollinare*, ora del *Seminario romano (V.)*, poi nel palazzo che in seguito divenne *Palazzo della Cancelleria apostolica (V.)*, in cui nell' ottobre 1856 furono trasferite molte *Segreterie della s. Sede*, al modo riferito dal n.° 255 del *Giornale di Roma*, e finalmente nel magnifico palazzo della *Curia Innocenziana* a Monte Citorio, ove avea anche l'abitazione il segretario generale del camerlengato. Attualmente la segreteria generale del camerlengato esiste in luogo particolare pagato dal governo, locale situato nella via de'Monteroni, essendone capo il segretario del camerlengato, uffizio che funge mg.r Giovanni Corazza di Poggio Mirteto e cerimoniere pontificio. Il cardinal de Luca, *Il Cardinale pratico*, cap. 41: *Del Cardinal Camerlengo ovvero Camerario*, parlando de'diversi suoi ministri e officiali, riferisce che il tribunale del camerlengo si reggeva per un uditore, che soleva essere un prelato ovvero un togato a suo arbitrio, cioè nel 1675 quando scrisse il libro. Nella sua *Relatio Romanae Curiae Forensis*, disc. 11: *De Cardinali Camerario, ejusque officialibus, et tribunali*, ragiona ancora *De Auditore Camerarii, ejusque jurisdictione, et quod cognoscat causas fiscales, seu camerales*, ed eccone il modo. *Quo vero exercitium forensis, vel contentiosae jurisdictionis illud habetur per Auditorem particularem, ad hoc deputari solitum, qui ut plurimum est praelatus, sed quandoque etiam curialis, ac frequentius diversus ab illo domestico, seu aulico Auditore, quem quelibet cardinalis habet, tanquam consiliarium, seu studiorum auditorem, pro negotiis*

consistorialibus, *et sacrarum congregationum*, *vel pro causis commissariis*, *aliisque occurrentiis. Proindeque iste*, *qui dicitur Auditori Camerarii*, *seu Camerariatus*, *regit*, *ac repraesentat Tribunal Camerarii*, *qui volens non prohibetur facere per seipsum*, *id quod facit*, *per dictum Auditorem*, *sive aliquas causas particulariter committere aliis*, *tanquam per imaginem Episcopi*, *et Vicarii generalis*. Originata la pubblica *Depositeria Urbana* (*V.*) da Gregorio XIII, stabilita per la custodia del pegno pretoriale o giudiziale a'25 maggio 1574, per impedir le frodi e l'estorsioni degli esecutori, onde eseguirvi all'incanto o subasta i pegni che per mandato di qualunque giudice fossero stati presi, ne commise l'amministrazione al rettore, provvisori e offiziali del s. *Monte di Pietà di Roma (V.)*, colla soprintendenza d'un chierico di camera con privativa giurisdizione. Paolo V nel 1606 e poi anco nel 1611 emanò opportune provvidenze, le quali nondimeno non riuscirono sufficienti alla sicurezza e custodia de'pegni. Indi Urbano VIII nuovamente l'eresse ed istituì, e dal suo nome fu detta *Urbana*, deputandone prefetto il nipote cardinal Antonio Barberini, dipoi camerlengo di s. Chiesa, il quale fece compilare nuovi capitoli e ordini, che pubblicò a'20 luglio 1629. Essendo il cardinale protettore del pio luogo o *Conservatorio di s. Eufemia* (*V.*), Urbano VIII col chirografo *Avendo Noi*, de' 22 settembre 1634, applicò al medesimo in perpetuo le rendite, utili ed emolumenti netti della depositeria generale de'pegni, prima spettanti alla camera apostolica. Pertanto fu il cardinale dichiarato prefetto della depositeria, e l'uditore del camerlengato amministratore generale, non che il cardinal camerlengo *pro tempore* protettore del conservatorio di s. Eufemia e del monastero delle *Cappuccine di s. Urbano*, e di ambedue amministratore il prelato uditore del camerlengato *pro tempore*, coadiuvati da' deputati, ciò che meglio stabilì Benedetto XIV. Conviene però distinguere i deputati del conservatorio di s. Eufemia, e i deputati della depositeria Urbana. Il conservatorio ha i suoi particolari deputati, come tutti gli altri conservatorii, e questi insigniti del sagro carattere sacerdotale, e colle incumbenze loro proprie, chiaramente espresse dal breve di Pio VIII, *Inter praeclara*, de' 28 agosto 1829, *Bull. Rom. cont.* t. 18, p. 54, sulla ripristinazione de' *Conservatorii di Roma*, ove si legge. *Sed quoniam experientia constat istis puellarum receptaculis praeter summum Praesidem alios esse assignandos spectatissimos viros*, *qui eidem Praesidi adjutores*, *familiae vero curatores sint*, *cumque tam difficile negotium viros sacerdotio fungentes maxime decere videatur*, *volumus ut unicuique harum familiarum bini saltem Sacerdotes Praesidis adjutores domui constituendae deputentur*. Anche la depositeria Urbana avendo i suoi deputati, ad essi, benchè laici, ponno essere affidati a disbrigar gli affari che appartengono al conservatorio di s. Eufemia per la stretta relazione del medesimo colla depositeria. Ecco su tale proposito le parole del citato breve di Pio VIII. *Animadvertentes autem Coenobium a s. Euphemia dictum plura habere negotia cum mensa Urbana depositorum*, *haec negotia viris laicis gerenda committi non prohibemus*, *et institutum jampridem ad hunc finem congregationem approbamus*. Queste disposizioni sono tuttora in vigore, poichè si legge nelle annuali *Notizie di Roma*. Depositeria Urbana de'pubblici pegni di Roma e sua Comarca, ed annessi conservatorio di s. Eufemia e monastero di s. Urbano: l'Em.° cardinal Tommaso Riario Sforza (napoletano e fatto camerlengo nel 1843 da Gregorio XVI, per morte del cardinal Giustiniani) camerlengo di S. R. C., *prefetto* (non che protettore del monastero e del conservatorio); mg.r Gio. Domenico Va-

lentini (di Civitavecchia fatto uditore nel 1853 dal regnante Pio IX, per promozione a delegato apostolico di Ravenna di mg.r Achille M.a Ricci), uditore del camerlengato, amministratore generale. La depositeria Urbana è situata in via dell'Impresa Vecchia, nel palazzo che indicai nel vol. LXI, p. 304, palazzo reso sventuratamente famoso, per essere ivi morto a'14 gennaio 1793, vittima di sua audacia, Ugo Basville console della repubblica francese, per pretendere di rivoluzionare *Roma* e proclamarvi la democrazia; imprudenza e morte fatale per le conseguenze, poichè servì a dar colore alla stabilita occupazione dello *Stato Pontificio* e detronizzazione di *Pio VI*; avvenimento che narrai ne'vol. XXVII, p. 103, LIX, p. 44, ed altrove. Innocenzo XI colla bolla *Decet Romanum Pontificem*, de'28 giugno 1689, riportando il novero de'giudici ordinari di Roma vi comprende: *D. Cardinalis Camerarius, ejusque Auditore, Judices deputati, etiam in criminalibus*. Benedetto XIV pel buon regolamento di tutti i *Tribunali di Roma*, a'21 dicembre 1744 emanò la bolla *Curiae praestantiam*, in cui sonovi provvidenze anche pel tribunale del camerlengato. Pio VII nel 1800 colla bolla *Post diuturnas*, dichiarò il cardinal camerlengo privativo ministro della legislazione economica, e capo di tutti gli offici camerali, da cui perciò dovessero dipendere mg.r tesoriere e le presidenze de'chierici di camera, niuna eccettuata; che però questa premineuza d' autorità non venisse punto a scemare la giurisdizione de' rispettivi presidenti e di mg.r tesoriere, i quali fossero liberi e indipendenti nell'esecuzione delle funzioni determinate dalle leggi, nè fossero obbligati a farne relazione al cardinale. Pio VII prese possesso nel 1801, e mg.r Pio Ferrari uditore del camerlengato cavalcò il 1.° fra i referendari, sopra mule bardate di panno paonazzo, vestiti di rocchetto e mantelletta, con cappelli semi-pontificali. Il Villetti nella *Pratica della Curia Romana*, pubblicata nel 1815, par. 2.a, p. 117: *Del tribunale della Rev. Camera*, lo dice antichissimo e le cui costituzioni furono confermate da diversi Papi da Eugenio IV ed Innocenzo VIII in poi, e che contiene in se vari altri tribunali e giudici camerali subalterni, fra'quali pel 1.° quello del cardinal camerlengo. » Il camerlengo giudica in materia di gabelle ed altre privative camerali, riguardo alle quali ha la cumulativa con mg.r tesoriere. Ha inoltre la giurisdizione cumulativa non solo col tesoriere, ma anche con tutti gli altri giudici camerali, tanto nelle materie contenziose, quanto nell'economiche, a riserva che col tribunale delle *Strade*, come si legge diffusamente nel moto-proprio di Benedetto XIV dei 12 agosto 1741. Giudica altresì della pubblicità delle strade, a riserva delle consolari nel distretto, e delle strade della città di Roma, circa le quali appartiene al tribunale delle strade la giurisdizione privativa come si dirà in appresso; e delle materie relative alle *Poste*, alle *Speziarie*, alla facoltà de'*Medici*, alle *Università*, alla *Depositeria Urbana*, ec.; accorda il privilegio de'12 figli (di che riparlai ne'vol. LIII, p. 190, e LIX, p. 37), e dà li mandati di rilascio delle bestie affidate dalla dogana del Patrimonio, dell'*Università artistica* (*V.*) degli *Affidati*. Il camerlengo giudica per mezzo d'un uditore prelato che si destina dal Papa; e questi è uditore della carica e non della persona, onde mancando il cardinal camerlengo, il prelato uditore non si muta. Il tesoriere giudica per mezzo del suo uditore abbate; e giudica anche per se medesimo in quelle materie, che gli piace di riservarsi. L'uditore del camerlengo tiene udienza due giorni la settimana, cioè martedì e venerdì, ed il venerdì tiene pure l'informazione, purchè questi giorni non siano feriati. Servono a questo giudice per notari tutti i segretari di camera, cioè que'sostituti, che sono in ciascun

ufficio a tal effetto destinati. Inoltre avanti questo giudice nelle cause di ritratto ordinato da Gregorio XIII nella sua celebre bolla, scrive gli atti il notaro del tribunale delle strade, ed all'incontro il presidente delle strade, che giudica in grado di appellazione dalle sentenze dell'uditore del cardinal camerlengo, si serve d'un segretario di camera determinato". Pio VII col moto-proprio de'6 luglio 1816, riformando la pubblica amministrazione e i tribunali dello stato pontificio, nel tit. 2: *Organizzazione de' tribunali civili*, decretò.» In Roma e sua Comarca continueranno a giudicare le cause camerali di 1.ª istanza cumulativamente mg.r uditore del camerlengato, e l'uditore di mg.r tesoriere, quando però le cause suddette conterranno un valore non eccedente li scudi 825. Se il valore delle cause contenute nelle rispettive giurisdizioni degli assessori camerali oltrepasserà li scudi 200, e quelle di Roma e sua Comarca saranno d'un valore eccedente li scudi 825, le cause suddette saranno giudicate in 1.ª istanza da un tribunale composto collegialmente da mg.r uditore del camerlengo, da mg.r presidente della camera, e dall'uditore di mg.r tesoriere. Questo tribunale sarà anche giudice di appello nelle cause giudicate dagli assessori camerali, ed in caso di difformità di giudizio si potrà ricorrere al tribunale della camera. Da'giudicati di 1.ª istanza del tribunale composto come sopra, non che da'giudicati singolari similmente di 1.ª istanza di mg.r uditore del camerlengo, e dell'uditore di mg.r tesoriere; l'appellazione si deferirà al tribunale della camera... Colle disposizioni prese negli articoli antecedenti non s'intende fatta alcuna innovazione alla spedizione ed esecuzione de' mandati di mano regia, li quali per li crediti fiscali provenienti da dazi e da risposte dovute all'erario, potranno continuarsi a rilasciare ed eseguire per qualunque somma, tanto dagli assessori camerali, quanto cumulativamente da mg.r uditore del camerlengato, e dall'uditore di mg.r tesoriere, secondo le regole e pratiche vigenti". Inoltre il moto-proprio conservò la giurisdizione.» Dell'uditore del camerlengato negli affari risguardanti i *Mercati* di *Piazza Navona* (*V.*)". Antichissima era la giurisdizione che mg.r uditore esercitava in tale primario quotidiano mercato di Roma, poichè il cardinal de Luca, *Relatio, de Cardinali Camerario*, riferisce: *Prout etiam, praefecturam, et auctoritatem habet, concedendi, seu distribuendi usum aliquorum situum, seu locorum publicorum Urbis pro venditione victualium, aliarumque rerum, et praesertim in magna platea Agonis, non autem ad perpetuam occupationem, et usum privatum, cum id fiat per aliud organum, ut infra in rubrica Aedilium.* Col tit. 3: *Organizzazioni de' tribunali criminali*, Pio VII decretò. Ne'contrabbandi e delitti a danno dell'erario procedono in Roma i tribunali criminali del camerlengo e del tesoriere, a'quali si potrà portare l'appellazione dalle condanne degli assessori del tesorierato nelle provincie in devolutivo soltanto, ed in sospensivo se la condanna eccede la somma di scudi 150. Il prelato uditore del camerlengato restò uditore civile del medesimo, e presidente del tribunale collegiale camerale, che si formò de'giudici presidente della camera, uditore del tesorierato, e avvocato de'poveri qual giudice supplente: questo tribunale risiedeva nel palazzo *Savelli* Palombara, ove ora è la suddetta *Depositeria Urbana*, ed allora esisteva in via s. Pantaleo. Indi Pio VII ripristinando il collegio de'fabbricatori de'drappi di *Lana* (*V.*), lo confermò nella privativa giurisdizione del tribunale del cardinal camerlengo. Col moto-proprio dei 22 novembre 1817, sul nuovo codice di procedura civile, Pio VII nel tit. 4, cap. 1, dichiarò: *Della competenza e procedura nelle cause d' interesse dell' erario*; che il tribunale della Camera in Roma formavasi di due giudici singolari, da

un tribunale collegiale e dalla piena camera; e che li due giudici singolari erano mg.r uditore del camerlengato e l'uditore di mg.r tesoriere. Nel 1819 Pio VII col chirografo de'5 aprile, *Bull. Rom. cont.* t. 15, p. 207, diretto al cardinal camerlengo, prese alcune provvidenze sul *Tevere* (*V.*). Poscia con legge de' 7 aprile 1820 istituì la commissione generale delle belle arti per la conservazione de'monumenti antichi, per gli acquisti d'oggetti d'antichità ad ornamento de'pontificii *Musei*, e per altre dipendenze di belle arti, consultiva del camerlengato, dichiarandone presidente mg.r uditore del medesimo. Leone XII colla bolla *Quod divina Sapientia*, de'28 agosto 1824, presso la *Raccolta delle leggi*, t. 2, p. 137, sul retto ordinamento degli studi nello stato pontificio, nuovamente dichiarò il cardinal camerlengo arcicancelliere dell'*Università Romana*, e presidente dell'*Accademia di belle arti* e dell'*Archeologia* (*V.*); non che la sua giurisdizione sui professori dell' arte medica. Indi col moto-proprio de'5 ottobre 1824 sulla riforma de'tribunali dello stato ecclesiastico, mantenne la giurisdizione dell'uditore del camerlengato negli affari riguardanti i mercati di piazza Navona; e dichiarò che ne'delitti per contravvenzioni e frodi commesse a danno dell'erario, i giudici competenti in 1.a istanza erano in Roma i tribunali criminali del camerlengato e del tesorierato, a'quali si poteva portare l'appellazione dalle condanne de' luogotenenti, governatori e assessori delle provincie in devolutivo, ed in sospensivo se la somma superava 150 scudi. Inoltre Leone XII col moto-proprio *Quando le nostre speciali*, de'21 dicembre 1828, presso la *Raccolta delle leggi*, t. 2, p. 337, istituì la *Congregazione della Revisione* (*V.*), per la revisione de'conti e degli affari di pubblica amministrazione, e riconobbe nel camerlengato il diritto esclusivo di pubblicar leggi sugli interessi camerali. Gregorio XVI nel pubblicare a'5 ottobre 1831 il *Regolamento organico per l'amministrazione della giustizia civile*, confermò la cumulativa giurisdizione del tribunale del camerlengato e quello di mg.r *Tesoriere* (articolo che ha molta relazione con questo e va tenuto presente), per le cause di frodi e contrabbando, colle relative norme di procedura. Compose la congregazione del tribunale del camerlengato: del cardinal camerlengo presidente, d'un prelato chierico di camera, del prelato uditore del camerlengato, del luogotenente criminale, autorizzando il cardinale a delegar le sue funzioni al chierico di camera o al luogotenente, ed allora supplendo a tal prelato altro chierico di camera. Inoltre Gregorio XVI pel riferito nel vol. LXIII, p. 286, istituì la segreteria per gli affari di stato interni, e le attribuì diverse prerogative del camerlengato. Il medesimo Papa col *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili*, dei 10 novembre, nel t. 10 della cit. *Raccolta*, dichiarò a p. 15: Le raccolte di oggetti d'arte non ponno assoggettarsi al vincolo di fidecommisso senza l'approvazione del camerlengato, e ciò in relazione al riportato nel vol. LIII, p. 123, 167, ed a Roma. Quindi con editto del cardinal Gamberini de' 17 dicembre 1834, cit. *Raccolta*, p. 445, fu disposto a p. 526: Le depositerie de' pegni giudiziali di Roma e della Comarca dipendono dal cardinal camerlengo. Con l'ordinamento delle camere pe'tribunali di commercio, presso il t. 11, p. 34 della *Raccolta*, Gregorio XVI dichiarò appartenere al camerlengato l'esame ed approvazione de'conti preventivi e consuntivi di dette camere. Ivi a p. 45 è la notificazione de' 15 febbraio 1835 del cardinal Galeffi camerlengo, sottoscritta come altre da mg.r uditore del camerlengato, sulle norme regolatrici della depositeria Urbana di Roma, e delle depositerie della Comarca circa i pubblici pegni, per l'istituzione eziandio del direttore immediatamente dipendente dal prelato uditore. Ivi pure a p. 295 è l'Or-

dine circolare della segreteria per gli affari di stato interni, de' 10 giugno 1835, in seguito della definitiva concentrazione in un solo ministero delle due aziende del ramo sanitario e della polizia dei *Porti* (*V.*), colle attribuzioni del camerlengato, relative alle disposizioni emanate da Pio VII col moto-proprio de' 21 gennaio 1820, e pubblicato nel *Bull. Rom. cont.* t. 15, p. 265. Nel t. 12, p. 165 della *Raccolta* è la notificazione de' 21 agosto 1835, per la quale l'officio del bollo dipendente dal camerlengato è incaricato di apporre i bolli di premiazione ai tessuti di lana coll'assistenza d'un ministro del tesorierato. Mentre a p. 364 si legge, che la sorveglianza esercitata dalla commissione sanitaria, e la presidenza d' annona e grascia sulla salubrità dei commestibili esposti in vendita in piazza Navona, non deve pregiudicar l'attribuzioni del camerlengato in quanto riguarda i rapporti concernenti l' interesse dei compratori, de' venditori e de' terzi. Siccome fin dal 1801 era cessata la giurisdizione ordinaria e straordinaria, o delegata, del tribunale del camerlengato in tutte le cause che non avessero per oggetto contravvenzioni o frodi a danno dell'erario, e nel 1835 si fece eziandio cessare in qualunque causa o materia, così con dispaccio de' 20 febbraio 1836 della segreteria per gli affari di stato interni, riportato nel t. 13, p. 118 della *Raccolta*, la giurisdizione criminale del camerlengato venne definitivamente trasferita al nuovo *Tribunale* camerale. Ivi a p. 121 sono le disposizioni sui mercati del foro Agonale o piazza Navona de' 20 febbraio 1836 del cardinal Gamberini, in cui si dice che i ricorsi de' giudicati del governatore di essa si portano al camerlengato, da cui egli dipende in tuttociò che riguarda il buon regolamento de' mercati, e mg.r uditore del camerlengato rivede i decreti del governatore stesso. Il regnante Pio IX col moto-proprio de' 12 giugno 1847, riportato dal n.° 48 del *Diario di Roma*, sul consiglio de' *Ministri*, per 2.° dichiarò il cardinal camerlengo, e che poteva essere in esso rappresentato da mg.r uditore del camerlengato; dispose pure, che il cardinale, oltre la prefettura del tribunale della piena camera, conservava le sue attribuzioni in conformità delle leggi vigenti, e specialmente quelle che riguardavano il commercio, l' industria, l'agricoltura, le arti, le antichità, gli scavi e le miniere dello stato; e che queste dipenderanno esclusivamente dal suo ministero. Le nomine de' *Consoli* (*V.*) però ne' paesi esteri d'allora in poi si sarebbero proposte e spedite dalla segreteria di stato. Che il cardinal camerlengo proporrebbe nel consiglio de' ministri le nomine del segretario generale del camerlengato, del *Commissario delle antichità romane* (*V.*), de' membri e del segretario della commissione consultiva delle belle arti, di cui era presidente il prelato uditore del camerlengato, del direttore e ispettore del bollo degli ori e degli argenti (ora tal direzione venne unita a quella delle *Zecche*); e de' principali funzionari e impiegati di ciascun ramo del suo ministero. Narrai a Tesoriere (che ripeto ha connessione con questo, anche per le molteplici cose avvenute e variazioni notabili, dopo la pubblicazione dell'articolo Camerlengo di s. Chiesa, onde profittai di questo per notare almeno le principali), che a' 26 giugno 1847 fu attribuito l' esercizio della presidenza della congregazione camerale pel contenzioso amministrativo, già esercitata da mg.r tesoriere, a mg.r uditore del camerlengato; e per compiere il numero di 5 votanti, fu disposto che farebbe parte della congregazione il togato giudice relatore nella sezione degli appelli del tribunale criminale della camera apostolica. Di più venne ordinato, che il *Tribunale* criminale camerale, istituito a' 18 agosto 1835, avrebbe una sola sezione composta di 4 giudici, cioè d'un chierico di camera presidente, di mg.r uditore del camerlengato e de' due togati

giudici relatori nelle due sezioni attuali di 1.ª istanza e di appello. Col moto-proprio de'29 dicembre 1847, che si legge nel supplimento al n.° 105 del *Diario di Roma*, il medesimo Pio IX riformò gli ordini già emanati, coordinandoli colle istituzioni della nuova consulta di stato, per cui cessarono le *congregazioni economiche* e di *revisione*, e quella del *buon governo* le cui attribuzioni si trasferirono nel ministero dell'interno. Dichiarati i ministri responsabili e da 7 aumentati a 9, il 6.° di essi fu il cardinal camerlengo, a cui venne attribuito l'esistente ministero del commercio, belle arti, industria e agricoltura (ed ora riunisce pure i lavori pubblici, che nel detto moto-proprio si assegnarono al 7.° ministero, cioè le *Strade* e quanto riguarda i *Ponti*, il *Tevere*, e quanto altro raccontai in quegli articoli), e si stabilì: » Appartiene a questo ministero tuttociò che guarda il favore e l'incremento del commercio, dell' industria e dell'agricoltura; non che la conservazione de'monumenti d'antichità e belle arti. Sono perciò di sua pertinenza: le camere di commercio; gl'istituti commerciali; le borse, sensali e agenti di cambio; la navigazione nell'interno ed all'estero; la marina mercantile; i capitani de'porti; i brevetti d'invenzioni; le disposizioni generali sui pesi e misure; le manifatture; gl' istituti agricoli; le concessioni dei mercati e fiere. Inoltre soprintende agl'istituti di belle arti, all'antichità e monumenti pubblici. Ma le politiche vicende vieppiù aggravandosi in *Roma* a danno della *Sovranità della s. Sede* (*V.*), cessata la carica di *Governatore di Roma* e restato *Vice-Camerlengo* (*V.*), riporta la *Gazzetta Romana* de' 12 febbraio 1848, che per la spontanea rinunzia del cardinal Riario-Sforza camerlengo della S. R. Chiesa, della carica di ministro del commercio, belle arti, industria ed agricoltura, il ministero fu conferito ad un secolare, ed ora l'esercita un prelato. Siccome tale ministero avea riunito le attribuzioni restate a'cardinali camerlenghi, al camerlengato, ed a mg.r uditore del medesimo, così furono interamente perdute pe' medesimi. Laonde al cardinal camerlengo di s. Chiesa, oltre le prerogative annesse all'eminente dignità, delle quali partecipa mg.r uditore del camerlengato, non restò che l'arcicancellierato dell' università romana, la prefettura della depositeria Urbana, e le protettorie del conservatorio di s. Eufemia, del monastero di s. Urbano, e delle pontificie accademie de'nuovi Lincei e dell'Archeologia. Al prelato uditore del camerlengato poi non rimase, oltre l'indicato, che l'amministrazione generale della depositeria Urbana, ed annessi conservatorio e monastero nominati, e di far parte della direzione generale di sanità, la quale sino al marzo 1856 comprese pure la direzione cessata delle carceri, case di condanna e luoghi di pena, a seconda del riferito nel t. LXXX, p. 165 e 166, per essere stata assegnata la direzione di detti luoghi di pena ad un particolare prelato direttore generale; continuando però a far parte di tale direzione il presidente e il decano di Consulta, l' uditore del camerlengato e gli altri. Esercitarono la carica, già tanto ragguardevole e con giurisdizione d' uditori del camerlengato, moltissimi prelati illustri e dotti, un gran numero de'quali con onorevoli carriere prelatizie meritarono il cardinalato, come narrai alle loro biografie, e valga per tutti che io qui rammenti l' uditore del camerlengato mg.r Braschi, che da esso uffizio promosso a tesoriere generale, fu elevato al cardinalato, e sublimato al pontificato col nome glorioso di *Pio VI*.

UDITORE DEL CONCLAVE. *V.* UDITORE DELLA SEGNATURA, CONCLAVE.

UDITORE DELLE CONFIDENZE. *V.* UDITORE GENERALE DELLA CAMERA APOSTOLICA.

UDITORE DELLE CONTRADDETTE, *Auditor Contradictarum seu Contradictoriarum*. Prelato già del *Tri-*

bunale della *Cancelleria apostolica* (*V.*), giudice ordinario che decideva le contraddizioni delle *Bolle apostoliche* (*V.*), che quindi emendava il *Correttore delle Contraddette, Corrector Literarum apostolicarum.* Col Bovio, *La pietà trionfante e gli uffiziali della cancelleria apostolica,* nel vol. VII, p. 188 e 189, diedi un cenno dell'uditore delle lettere contraddette e suo tribunale formato da tal prelato, dal correttore e dal procuratore, i quali aveano altri uffiziali subalterni, ed eranvi pure i lettori e il notaro delle contraddette. Dice il Bovio, nella cancelleria apostolica si spediscono non solo le lettere apostoliche graziose, ma altresì le rigorose, che riguardano la giustizia e sogliono spedirsi sotto la bolla di piombo. Perciò la medesima cancelleria assegnò a quest' effetto appositi uffiziali, che delle contraddette si chiamarono per la sola ragione, che nascendo controversia tra gl'impetranti circa il giudice o il luogo, ovvero circa altre materie riguardanti la provisione ottenuta dal Papa, quello che vuole opporsi e contraddire alle spedizioni apostoliche, in detto uffizio si ascoltava. A questo fine furono istituiti l'uditore, il correttore, il procuratore, che concorrono a formare il giudizio e spedire le controversie de'litiganti. Formavano tre collegi, e poi ne costituirono uno solo, poichè l'uditore presiedette a' procuratori, dovendosi innanzi al medesimo trattare tutti i negozi riguardanti il collegio. Il correttore non avea altro uffizio che di concordare il *Registro* (*V.*) delle *Lettere apostoliche,* concernenti però la giustizia, coll'originale delle medesime; e se da'procuratori che le trascrivevano era qualche parola tralasciata o male scritta, egli avea l'obbligo di correggerla, dal che prese il nome di correttore. Aggiunge il Bovio, che allora i procuratori erano 12, e facevano le spedizioni delle lettere che al collegio loro spediva la *Dataria apostolica,* ed aveano proporzionato assegnamento; e che tutti gli uffiziali delle contraddette erano 14. Alle antiche udienze assisteva il notaro. Di questi uffizi più chiara e semplice idea si legge nella par. 2 del libro: *Lo stato presente della Corte di Roma,* ivi pubblicato nel 1774, ossia la *Relazione* della medesima del cav. Lunadoro, illustrata dal celebre Zaccaria. *Dell' Uditore delle Contraddette, del Correttore delle medesime, e di più altre cariche e Vacabili della Cancelleria.* » Esiste pure in Cancelleria altro tribunale detto delle *Contraddette.* L'Uditore n'è il giudice ordinario, che decide le contraddizioni; il Correttore corregge le bolle; due Lettori detti dell'udienza delle Contraddette scelti dal ruolo degli *Scrittori apostolici* (*V.*), due Notari, e 14 Procuratori o siano difensori delle cause, sono uffiziali del medesimo tribunale. Qui concorrono tutti gli affari, che devonsi pubblicare, o di rassegne, o di lettere di giustizia, o di mera grazia, nelle quali vi si destinano li giudici, o gli esecutori colla clausola *vocatis vocandis.* In questo tribunale, detto ancora *Auditorio,* si leggono le citazioni, che intimansi per editto pubblico, ed indi affiggonsi alle porte della Vaticana basilica; e se il citato non comparisce, viene giudicato reo, che anzi questo uditore ha facoltà appellata *Processum per Audientiam Contradictarum,* di citare li contumaci in giudizio. Da questo tribunale si ottengono l'estrazioni, commissioni, o conferme de'privilegi, ed altre cose di simil fatta". Il Patrizi, fiorito nel declinar del secolo XV, nel *Sacrarum Cerimoniarum S. R. E.* lib. 3, tit. 5: *De Auditore et Correctore*, riferisce. *Auditor Contradictarum, et Corrector literarum apostolicarum, sunt antiqui officiales romanae curiae, et ut legi in constitutionibus dicti officii Contradictarum per Eugenium IV confirmatis, sub data Florentia* 1434 *sextus idus februarii. Statuit Eugenius IV, Auditore praedictus in cappella, et in consistorio, et locis omnibus juxta laudabilem curiae consuetudinem primum locum inter omnes archiepiscopos, epi-*

scopos et inferiores oratoribus principum; dominorum, seu comunitatum exceptis, in eundo, stando, et sedendo obtinere; post quem statim sequi voluit Correctorem literarum apostolicarum. Legimus etiam in pluribus libris cerimoniarum, quod in processionibus ibant immediate post prothonotarios cum suis cappis laneis, post Pontificem etiam si fuissent archiepiscopi, aut episcopi, nam tunc alii praelati praecedunt Papam cum paramentis, et mitris: quod si praelati alii non erant parati, sequebantur Papam post prothonotarios, et auditorem, atque correctorem, qui duo sedendo semper erant post prothonotarios ante alios praelatos. De prothonotariis scimus decretum fuisse a Pio II in conventu Mantuano, quod deinceps non praecederet episcopos, aut superiores, et ita servatur. De Auditore, et Correctore praedictis meo tempo nunquam fuit habita aliqua ratio in cappella Papae, nenque praescriptus eis locus aliquis eundo, aut sedendo. Haec omnia volui addidisse, ut nemo videatur praetermissus; quid deinceps servandum sit, majores statuant. Nel citato articolo parlai ancora dell' intervento nelle *Cappelle pontificie* e nelle *Cavalcate* (*V.*), del *Reggente della Cancelleria* (*V.*) e dell'uditore delle contraddette, poichè il correttore sembra che in seguito tralasciasse d'intervenirvi, almeno negli ultimi tempi. Nella *canonizzazione* celebrata nel 1712 da Clemente XI, sebbene non li trovi nel Chiapponi rammentati, lessi altrove che v'intervennero ambedue; ma nelle pontificie funzioni descritte nel finire del secolo passato dal Cancellieri, si nominano soltanto intervenuti in esse in cappa e rocchetto, dopo i protonotari e prima de'generali regolari, il reggente della cancelleria e l'uditore delle contraddette, e sedevano dietro il banco o stallo de'cardinali diaconi. Nelle *Notizie di Roma* del corrente secolo, pubblicandosi l' ordine gerarchico del sedere e dell'incedere nella cappella pontificia, a tutto il 1825 leggo l'intervento del solo uditore delle contraddette, non più dopo i protonotari, ma appresso il *commendatore di s. Spirito*, il reggente della cancelleria e mg.[r] uditore delle contraddette, dopo i quali gli abbati generali degli ordini monastici. Delle cavalcate ne riparlerò in seguito. Martino V emanò la bolla *In Apostolicae*, del 1.° settembre 1428, *Bull. Rom.* t. 3, par. 2, p. 428, nella quale vi sono provvidenze sulla cancelleria apostolica, e sull' officio dell'uditore e notari della cancelleria. Pio IV colla bolla *Universis gregis*, de'27 maggio 1562, *Bull. Rom.* t. 4, par. 2, p. 120: *Reformatio officiis Correctoris Cancellariae apostolicae, et Literarum minoris justitiae, Contradictarum nuncupatarum.* La bolla è sottoscritta dal Papa e da' cardinali. Era allora *magistro Paulo Odescalco, Cancellariae, et Literarum hujusmodi moderno Correctore*, il quale poi divenne *Uditore generale della camera*, ove parlai di lui. Anche s. Pio V colla bolla *Romani Pontificis*, de' 21 ottobre 1569, *Bull. Rom.* t. 4, par. 3, p. 80: *Reformatio officio Correctoris Cancellariae apostolicae, et Literarum minoris justitiae, Contradictarum nuncupat.* Segue l'analogo moto-proprio *Nuper certis*. Sisto V allorchè aumentò gli uffizi *Vacabili*, già trovò fra gli altri esistenti nella cancelleria apostolica, oltre il reggente, l'uditore delle contraddette, il correttore delle contraddette, 13 procuratori delle contraddette, il notaro delle contraddette. Il Lunadoro nella *Relazione della Corte di Roma*, stampata nel 1646, tratta degli uffizi vacabili dell'uditore e del correttore delle contraddette. Dice che l'uditore delle contraddette era un uffizio molto antico, che si pagava 3000 scudi d'oro, ma dava poco frutto per godere grandi esenzioni chi lo esercitava. Vestiva l'abito prelatizio paonazzo, ed avea l'uso del rocchetto allora non comune, avendo posto in cappella tra i prelati. Il suo uffizio consisteva nel mettere mano in tutte le bolle dove avea luo-

go la clausola *Vocatis*, come a dire in tutte le bolle dette *Si in evidente* e simili. Indi dicendo del correttore delle contraddette, lo qualifica come sostituto dell'uditore. Si pagava nell'acquistarne l'uffizio 12,000 scudi, e ne rendeva di frutto annui scudi 1200. Questi ancora era prelato, vestendone l'abito violaceo col rocchetto, ed avea luogo nella cappella pontificia. L'uffizio suo era nel correggere le bolle che passavano per le mani dell'uditore. A provare l'antichità dell'uditore delle contraddette e degli altri discorsi uffizi, qui riunirò alcune notizie raccolte nelle diverse opere che citerò. Il sommo giureconsulto Sinibaldo Fieschi genovese, da Innocenzo III fu dichiarato uditore delle contraddette, da Onorio III eletto *Vice-cancelliere di s. Chiesa*, da Gregorio IX creato cardinale, e nel 1243 divenne *Innocenzo IV*, tutto narrando Novaes nella *Storia de' Pontefici*. Questo Papa elevò nel 1244 al cardinalato *Goffredo da Trani*, già uditore delle contraddette. Nelle biografie de' cardinali non solo riporto le nozioni di quelli che vado nominando, ma eziandio di quelli che da quest'uffizio pervennero alla sagra porpora. Il Marini, *Degli Archiatri Pontificii*, con l'autorità de' registri Vaticani, afferma che Bartolomeo fu medico d'Alessandro IV, ed è incerto se sia quel medesimo cappellano d'Urbano IV del 1261 o del successore Clemente IV, ch'era arcidiacono d'Amiens e uditore delle lettere contraddette. Nel ruolo della *Famiglia pontificia* (*V.*) di Nicolò III, ivi trovasi nella categoria *Cancellariis: Auditor Contradictarum*, non che il *Corrector*, ed ambedue sono ripetuti altre 3 volte, a seconda delle vivande e delle parti del *Palazzo apostolico* di pane e vino che riceveano da esso, come famigliari domestici del Papa. In un documento che produce il Marini, di Nicolò III del 1278, sono nominati gli officiali della sua camera, il vice-cancelliere, *Auditori Contradictarum*, *Correctori*, ec.; quindi narra che l'uditore era Giffredo d'Anagni sino dal 1276 sotto Giovanni XXI, e lo fu anche nel pontificato di Martino IV, e lo era nel 1282 quando rinunziò il vescovato di *Todi* eletto dal capitolo, essendo a' 23 maggio da Martino IV mandato rettore nello spirituale e temporale nella Marca. Quanto al correttore delle contraddette, il Marini confessa ignorarne il nome. Apprendo dal Compagnoni, *La Reggia Picena*, che Giffredo era della famiglia Gaetani, cappellano e uditore delle contraddette di Martino IV, e rettore pure della Massa Trebaria e della città e distretto d'Urbino, altresì nello spirituale e temporale. Clemente VI in *Avignone* nel 1342 creò cardinale il parente Almerico de *Chatelus*, vescovo di Chartres e uditore delle contraddette. Inoltre in Avignone furono creati cardinali gli uditori delle contraddette, *Eredio d'Yrieix* o Elia di s. Yrier nel 1356 da Innocenzo VI; e Pietro di *Sortenac* nel 1375 da Gregorio XI. Narra Marini, che Giobbe de Resti milanese, abbreviatore di curia e segretario apostolico d'Alessandro V e Giovanni XXIII, ebbe da questi anche la lettoria delle lettere contraddette, indi segretario di Martino V. Inoltre Marini dice che il coniugato domicello genovese Pietro de Nobili di Noxeto, fu scrittore d'Eugenio IV, abbreviatore e lettore delle contraddette, custode della cancelleria; poi segretario segreto di Nicolò V, nel cui governo fu di grandissima autorità, ed ebbe mano ne' maggiori e più importanti affari, perciò segno a quella consueta persecuzione che accennai nel vol. XXIII, p. 58. Anche Lodovico da Orte archiatro d'Eugenio IV fu scrittore e abbreviatore delle lettere apostoliche, e per morte d'Agostino da Ferentino, lettore dell'udienza delle lettere contraddette, ricevendo il permesso di ritenere tali uffizi anche nel caso di tor moglie, come rileva l'accurato Marini. Questi parla di Bartolomeo Regas lettore delle lettere contraddettoriali, ed essendo poi divenuto *Teso-*

riere, ivi ne riportai le notizie. Parla pure il Marini di Lionardo Mulez di Baviera cameriere segreto di Pio II, parroco in Elam diocesi di Ratisbona, procuratore dell'udienza delle lettere contraddette e scrittore apostolico; e di maestro Antonio Blockel di Tournay e canonico della cattedrale, ch'ebbe nel 1460 da Pio II la procura dell' udienza delle lettere contraddette, e poi lo scrittorato della penitenzieria e l'accolitato pontificio. D'ambedue ragionai nel pubblicar il ruolo della *Famiglia pontificia* di Pio II. Inoltre questo Papa, come apprendo dal Cardella, avendo inviato in Germania Giovanni Rhode, correttore delle lettere apostoliche, gli diè in successore Giambattista *Millini*, che diè saggio d'intemerata equità e giustizia, e fu poi cardinale. Nel 1484 prese possesso Innocenzo VIII, e la relazione della funzione riprodotta da Cancellieri nella *Storia de' possessi*, è una delle più importanti, anche per incedersi allora in paramenti sagri. Dopo i protonotari è detto: *Auditor contradictarum, et Corrector litterarum apostolicarum hoc loco non incedebant, quum Auditor esset archiepiscopus, et alius non adesset.* Seguivano, *omnes togati curiales.* Dal Marini apprendo, che allora era lettore delle lettere contraddette il letterato Agostino Maffei, fatto nel 1471 da Sisto IV, essendo già per favore di Calisto III scrittore e *Registratore delle lettere apostoliche*, tassatore o maestro del *Piombo*, ed in quest' ufficio soltanto lo nominò l'epitaffio nella chiesa di s. Maria sopra Minerva: *Plumbarii Fisci III Vir.* Per sua rinunzia ebbe il lettorato nel 1489 l'archiatro d'Innocenzo VIII Ferdinando *Ponzetti*, che Leone X creò cardinale. Domenico *Pinelli* referendario di s. Pio V, fu da questi nominato correttore delle lettere contraddette, e dopo felice carriera Sisto V lo creò cardinale. Fabrizio *Verospi*, essendo uditore delle contraddette, ne' *Funerali* celebrati nella chiesa d'Araceli dal senato ad Aldobrandini generale di s. Chiesa e nipote di Clemente VIII, pronunziò l'orazione funebre, ed in seguito Urbano VIII lo sollevò alla porpora. Nel possesso preso da Innocenzo X nel 1644, cavalcarono *Auditores Contradictarum*, *Scriptores Archivii*, *Abbreviatores minores.* Agapito *Mosca* ottenne la carica di correttore delle contraddette, che portando annessa la dignità prelatizia, per ispeciale indulgenza ne fu dispensato da Innocenzo XII; divenuto il cugino Clemente XI, più tardi Clemente XII perciò lo creò cardinale. Nel pubblicare il ruolo della *Famiglia pontificia* di Pio VI, nella categoria: *Diversi signori della corte*, notai l'*Uditore delle contraddette*, e il *Correttore delle bolle contraddette*, ambedue siccome aventi la parte di *pane d'onore.* Nel possesso preso da Pio VII nel 1801, dopo i protonotari apostolici cavalcò mg.r Giacomo Gualdi, dal predecessore Pio VI fatto uditore delle contraddette. Seguivano i chierici di camera, tutti sopra mule bardate di panno paonazzo, vestiti di cappa e cappuccio, coperti di cappelli pontificali neri. Mg.r Gualdi in tutte le posteriori *Notizie di Roma* lo trovai registrato inclusivamente al 1825, indi l'uditorato delle contraddette cessò, e ne riunì in parte le diminuite attribuzioni il sostituto delle contraddette, uffizio esistente nella *Cancelleria apostolica*, come rilevai in quell'articolo. Nella *Statistica di tutti gli uffizi del dominio della s. Sede del* 1848, a p. 70 si legge: Sostituto dell'officiale addetto delle spedizioni di bolle per contraddette. Leone XII col moto-proprio *Dopo le orribili*, de' 5 ottobre 1824, sulla riforma de' tribunali dello stato pontificio, nel tit. 6: *Disposizioni diverse*, decretò col § 90. L' uso delle Contraddette rimane abolito, si osserverà quello dell'affissione con le regole prescritte in appresso. Dubito che per l'analogia del vocabolo, possa la disposizione propriamente riguardare le discorse contraddette. Altre notizie, anzi maggiori, si ponno leggere ne' seguenti. Cohellio, *Notitia Romanae Aulae Officia-*

libus. In parte fu rettificato dal Ciampini, *De S. R. E. Vice-Cancellario.* Sect. 25: *De Auditore, Correctore, ac Procuratore Contradictarum.* Sect. 26: *De Notario Audientiae Contradictarum.* Plettenberg, *Notitia Tribunalium Curiae Romanae,* cap. 10: *De Cancellaria apostolica,* § 6: *De Auditorio Contradictarum.*

UDITORE DEL PAPA, *Auditor Papae.* Prelato palatino, intimo del Papa, e della *Famiglia pontificia* (*V.*) il 1.° prelato dopo il maggiordomo e il maestro di camera, che gode l'abitazione nel *Palazzo apostolico Quirinale,* ove ha pure la segreteria e l'archivio, con suo archivista e segretario, ed il commesso, oltre il particolare uditore. È chiamato eziandio *Uditore di Sua Santità, Uditore di Nostro Signore* (*Uditore Santissimo,* vocabolo erroneo invalso dall'avere italianizzato la voce latina *Auditor Sanctissimi*), ed il Morcelli a seconda dell'anteriore giurisdizione contenziosa che esercitava, latinamente lo disse, *Judex sacrarum cognitionum, Cognoscens vice sacra.* Ha l'ordinaria udienza dal Papa nelle sere del giovedì e della domenica. Fa parte della *Camera segreta,* e perciò in alcune circostanze si unisce ad essa per corteggiare il Papa, come ne'concistori, per la benedizione che Sua Santità comparte al sodalizio del ss. Nome di Maria nel cortile Quirinale, e quando nell'omonimo palazzo si reca ad abitare dal *Palazzo apostolico Vaticano,* o reduce dal *Viaggio* o dalla *Villeggiatura.* Interviene nella cappella pontificia, se appartiene ad alcuno de' collegi prelatizi che vi hanno luogo. Tuttavia trovo che nella cavalcata del possesso preso da Clemente X nel 1670, dopo mg.r guardaroba, cavalcarono mg.r Bottini uditore, ed i prelati elemosiniere e segretario de' memoriali. Il Papa lo sceglie e nomina con biglietto di segreteria di stato, cui segue la spedizione del corrispondente breve apostolico, per disposizione di Gregorio XVI. Se non è promosso ad altra carica o al cardinalato, suole confermarlo il nuovo Papa, come fece il regnante con l'ottimo prelato che ne funge la nobilissima carica. Oltre l'onorario, prima e finchè si distribuì, riceveva dal palazzo apostolico la parte di pane e vino, propria de' palatini, ed ora partecipa della dispensa delle candele, palme e *Agnus Dei* benedetti, e delle medaglie d'argento, e prima l'avea d'oro, oltre i suoi competenti emolumenti. Anticamente assisteva il Papa nell' *Udienza (V.)* pubblica. E quando il Papa voleva tenere la congregazione della *Segnatura di grazia* (*V.*), l'uditore ne pubblicava l'avviso, come fra gli altri si può vedere ne' n.i 4287 e 4398 de' *Diari di Roma* del 1745. Egli preventivamente destinava per la medesima i prelati votanti della *Segnatura di giustizia* per ponenti. Inoltre spettava all'uditore l' autorizzazione di ricorrere a tale tribunale, e stabilire quali cause vi si dovessero discutere. Clemente XII colla bolla *Apostolatus officium,* de' 4 ottobre 1732, *Bull. Rom.* t. 13, p. 302, decretò. *Et quia, Sede Vacante, ejus, qui munus Auditoris defuncti Pontificis obibat, plane expirat jurisdictio, indeque plurium causarum forensium audientia, ac justitiae cursus non sine ingenti identidem litigantium jactura impediuntur; pro tempore existenti Auditori Signaturae Justitiae, cujus dum Cardinalatus dignitate fulgebamus, praefecturam gessimus, earumdem tenore praesentium committimus et mandamus, dantes ei ad hoc facultates necessarias et opportunas, ut citationes et recursus, qui coram Auditore Pontificis defuncti tunc pendere reperiuntur, prout juris fuerit, expediat.* Perciò il prelato uditore di segnatura s'intitola *Uditore del Conclave (V.).* Per l'ultima breve sede vacante del giugno 1846, mg.r Domenico Consolini (attuale vice-presidente del consiglio di stato), come uditore della segnatura, assunse il titolo di *Uditore del Conclave,* e ne esercitò le funzioni secondo l'attuale legislazione. Negli ultimi anni del corrente secolo fu a-

brogata la giurisdizione contenziosa, come dirò, sopprimendosi il tribunale di mg.r uditore riguardante il foro contenzioso, salve le attribuzioni non appartenenti ad esso. Nello *Stato presente o sia relazione della Corte di Roma del Lunadoro illustrata dal Zaccaria*, e pubblicata nel 1774, si legge nella par. 2, p. 222, cap. 27: *Dell' Uditore di Nostro Signore.* » Credesi, che l'uffizio di uditore del Papa venisse adempito una volta dal *Penitenziere* (*V.*) o dal *Confessore del Papa* (*V.*), prima che fosse istituita la *Congregazione della s. Inquisizione*(*V.*); ma siccome i Pontefici abbisognavano di persona versatissima nelle leggi per lo studio delle moltissime cause, che a loro aveano ricorso, così dovettero procurarsi un dotto giureconsulto scelto dal novero de' prelati o degli avvocati, destinandolo loro uditore. Prestantissimo è il ministero dell'uditore del Papa, poichè a lui tocca d'indagare li meriti delle persone, che devono essere promosse a' vescovati, o trasferite ad altre chiese, quale deputato segretario della congregazione per li promovendi alle chiese arcivescovili e vescovili". A p. 47: *Del Sostituto Concistoriale nell' Uditorato di Nostro Signore*, riferisce. » Al sostituto concistoriale poi dell'uditorato (questa proposizione non è giustamente espressa, sarà meglio leggere: Al sostituto poi del concistoro, ufficiale di mg.r uditore, altrimenti farebbe confusione col sostituto della s. congregazione concistoriale), tocca di esaminare li processi e di riconoscere li requisiti dei promovendi alle chiese arcivescovili, vescovili ec., e conoscere lo stato di dette vacanti chiese; indi presenta detti requisiti e processi nelle solite forme all' uditore di Sua Santità, cui perchè occupato da mille interessanti affari in ciò supplisce questo sostituto concistoriale (cioè sostituto del concistoro, per il riflesso che feci, e perchè così i Papi chiamano questo uffiziale, come si vedrà nel pontificio breve che riporterò, ed ancora perchè il sostituto della Concistoriale è un differente uffizio, per quanto anche qui dovrò dire). Delli requisiti de' promovendi e dello stato delle vacanti chiese, ne stende il consueto processo un notaio deputatovi, chiamato notaro de' processi de' promovendi alle chiese vescovili ... All'uditore del Papa si commettono le più gravi cure, ed il medesimo suole aver parte nei più rilevanti affari del principato; s'aggiunge a ciò, che egli assiste alle cause, che il Papa propone nella segnatura di grazia; oltre che spessissimo a lui stesso, siccome a quello che rappresenta la figura del principe in materia di giustizia, si ricorre al suo giudizio ed esame con istanze per l'appellazione contro le sentenze d'altri tribunali e giudici (privativi e deputati specialmente dal Papa), o contro le risoluzioni delle medesime congregazioni; perchè venga rimessa la causa ad altro giudice, o sia riveduta di nuovo (cioè a dire, conosciutosi dall'uditore il gravame, concede l' appellazione o il ricorso, deputando uno o più giudici secondo la qualità delle cause); o perchè si prendano le necessarie provvidenze suggerite dal Pontefice, o dall'ordinarja giurisdizione annessa alla propria carica di uditore del Sovrano Pontefice (non che per deroghe a'testamenti e a'rescritti dello stesso Papa, oltre altre prerogative di sì gravissimo e delicato uffizio; e siccome rappresentante la figura del principe, in materia di giustizia, da'forastieri fu chiamato *Ministro di giustizia*)". Il Falaschi, *La Gerarchia ecclesiastica*, che riprodusse il Lunadoro senza nominarlo, aggiunge, parlando dell'*Uditore di Nostro Signore.* » Egli dà sempre udienza in piedi vicino a una sedia, dove si suppone seduto il Santo Padre, ed ha gli abiti prelatizi. Ciò realmente avea luogo quando cioè mg.r uditore teneva la pubblica udienza pel contenzioso. Già il celebre cardinal de Luca, stato uditore, nella *Relatio Romanae Curiae forensis*, avea trattato nella disc. 8.a *De Auditore domesti-*

co Papae ejusque munere, come segue. *Officium Auditoris domestici Papae, est de jure, potius aulicum, seu privatum, quam publicum, vel curiale, dum apud antiquos practicos, aliosque doctores, mentionem facientes de Officialibus Papae, et Curiae, de hoc ministro non agitur, quoniam in sensu aliquorum Auditor Papae est Auditor Camerae (licet probabilior videatur sensus aliorum, quod Auditor Camerae esset potius Auditor Camerarii, ut in sua sede). Istasque partes privati Auditoris Papae, antiquitus probabiliter implet dictus Magister s. Palatii ut supra* (parlando del *Maestro del s. Palazzo apostolico* dice, *quod antiquitus tamquam Canonista quoque exerceret munus Auditoris ... Ideoque nimium probabile est, quod idem Magister gereret eas partes, quas hodie gerit domesticus Auditor Papae, dum antiquum caeremoniale reputabatur unus ex Rotae Auditoribus.* Nel suo articolo lo dissi istituito nel 1218, e venire considerato per offizio qual teologo del Papa, e per onore quale uditore di Rota). *Istius autem officialis munus principaliter consistit in adjuvando Pontificem in studiis, quando interveniat in Congregationibus, sive in aliis negotiis per seipsum explicandis, in Consistorio vel in Aula, sive in Signaturae gratiae, eo modo quo faciunt omnes Auditores Cardinalium, ac etiam Praelatorum. Atque ab aliquo moderno tempore, nostra aetate, illi injuncta est cura se informandi de qualitatibus eorum, qui Papae proponantur pro regimine Ecclesiarum Cathedralium, et Metropolitanarum. In forensibus autem, juxta pariter modernam introductionem, ejus munus principaliter versari videtur in iis, quae concernunt recursum ad Signaturam gratiae, ideoque de hoc agitur infra in dictae Signaturae rubrica particulari,* disc. 30: *De Tribunali Signaturae Papae, quae Gratiae dicitur.* Annot. ad disc. 30: *De Tribunali Signaturae Gratiae cum seqq. et de facultate seu directione Auditoris Papae.* Ragionando de' *Tribunali di Roma*, in tale articolo ricordai le principali bolle pontificie che li riguardano, per le varie riforme e disposizioni pe' medesimi, e diverse riguardano pure il tribunale e la giurisdizione contenziosa dell'uditore del Papa. Perciò si ponno vedere le bolle: *Universi agri*, de' 12 marzo 1612, di Paolo V, *Bull. Rom.* t. 5, par. 4, p. 23. *Decet Romanum Pontificem*, de' 28 giugno 1689, d'Innocenzo XI, *Bull.* cit. t. 8, p. 527. *Ad radicitus*, dei 31 agosto, e *Romanus Pontifex*, de' 17 settembre 1692, d'Innocenzo XII, *Bull.* cit. t. 9, p. 264, colla quale abolì i tribunali e i giudici particolari, rimettendo tutte le cause a' giudici ordinari, secondo il decreto della congregazione *ad hoc* da lui istituita, di cui faceva parte *R. P. D. Ansaldus de Ansaldis Auditor Sanctissimi.* Confermò l'abolizione di tali giurisdizioni Benedetto XIV colla bolla *Quantum*, de' 15 febbraio 1742, e pel buon regolamento de' tribunali emanò quella che comincia colle parole *Romanae Curiae*, de' 21 dicembre 1744, *Bull. Benedicti XIV*, t. 1, cost. 4, t. 2, cost. 115. Dissi a Notari, che Clemente XIII colla bolla *Licet curandum*, de' 28 dicembre 1762, *Bull. Rom. cont.* t. 2, p. 373, soppresse i notariati vacabili del tribunale dell'uditore del Papa, e stabilì nuovo metodo per l'esercizio del loro uffizio a' non venali, come pure dispose pe' notari degli *Uditori di Rota* (*V.*). Pio VII colla bolla *Post diuturnas*, de' 30 ottobre 1800, *Bull.* cit. t. 11, p. 48, riformò il governo temporale della s. Sede e i suoi tribunali, riguardando diverse disposizioni l'uditore del Papa. Ad esso fu attribuito l'accordare qualche discreto aumento all'onorario de' *Procuratori*, ed a' difensori delle cause. Che tutte le cause criminali provenienti dalle curie de' vescovi si trasferiscano dalla curia dell'uditore della camera alla congregazione de' vescovi e regolari, e tutte l'appellazioni e inibizioni relative dovranno accordarsi da mg.r u-

ditore, ingiunto al fiscale generale e suo sostituto di continuare a comparire nella difesa delle medesime cause, come in detto tribunale facevano prima. Che niuna inibizione o citazione, se non segnata di mano di mg.r uditore, debba mai trattenere il corso dell'inquisizione, della cattura e del giudizio sino alla sentenza esclusivamente, per l'effetto della quale dovrà solamente aspettarsi la decisione del tribunale di pertinenza sulla promossa eccezione ec. Ecco come trovavasi la procedura del tribunale dell'uditore del Papa, quando nel 1815 fu ristampata con giunte la *Pratica della Curia Romana del Villetti*. Cap. 9: *Del Tribunale dell' Uditore del Papa*. » L'uditore del Papa giudica in tutte le sorte di cause, come giudica il Papa stesso nella segnatura di grazia, e tiene udienza nelle sue stanze del Quirinale un giorno della settimana a suo arbitrio, ed allora era il martedì. Per poter citare avanti questo giudice, era necessario averne prima licenza, col P. L., e questo solamente si può tralasciare in quelle citazioni, che devono necessariamente farsi avanti di lui. Questa proposizione dell' autore merita un qualche schiarimento, poichè da' giudicati del giudice de' mercenari, di mg.r governatore di Roma in questioni teatrali, di mg.r vicegerente in cause d'alimenti, nelle quali procede economicamente in forza della Clementina, e due deputazioni Annonaria e della Grascia, benchè non si possa ricorrere se non che all'uditore del Papa, ciò non ostante è necessario il P. L., e solo non è questo necessario allorchè si ricorre da' giudicati o decreti del tribunale dell' agricoltura, del maggiordomo e di mg.r vicegerente, come giudice privativo de' neofiti. Si avverte, che le citazioni avanti l'uditore del Papa debbonsi riprodurre, ossia portare al notarò del medesimo uditore del Papa, nel giorno che precede l'udienza, in cui si debbano leggere. Nell'istanze, che si propongono avanti questo giudice, o fa egli il decreto, o le rimette alla segnatura di grazia: e quando è il tempo, che questa non si raduna, le rimette a quella di giustizia, *loco gratiae*, e secondo la natura e qualità dell'istanze, le rimette anche ad altri tribunali, e può deciderle egli stesso, non ricevendo le sue facoltà altri limiti, che quelli della somma prudenza, colla quale lodevolmente s'esercita questa suprema carica da chi n'è rivestito. È da notarsi, che volendosi impetrar la licenza di ritornare in segnatura di giustizia *loco gratiae* contro un rescritto da questa emanato, è necessario farne l'istanza direttamente all'uditore del Papa, secondo la più comune e più fondata opinione, la quale è anche stata ricevuta dall'uso; benchè alcuni abbiano creduto, che essendo stata rimessa la causa alla segnatura di giustizia, l'uditore della medesima avesse la facoltà di concedere la detta licenza. È da avvertirsi altresì, che ottenutasi la licenza di ritornare in segnatura di giustizia *loco gratiae*, bisogna fare un doppio deposito, cioè di 8 scudi". Quindi Pio VII pubblicò il moto-proprio *Quando per ammirabile*, de' 16 luglio 1816, *Bull. Rom. cont.* t. 14, p. 47, sulla organizzazione dell'amministrazione pubblica e de' *Tribunali di Roma* civili e criminali. Poscia col moto-proprio *Nello stabilire*, de' 22 novembre 1817, *Bull.* cit. p. 444, sul nuovo codice di procedura civile, dipose nel lib. 6, tit. 4: *Dell' Uditore del Papa*. » Nelle cause dedotte al foro contenzioso non sarà permesso di ricorrere all'uditore del Papa, se non che esibendo una speciale remissione fatta al medesimo con rescritto di mano della Santità Sua. In questo caso se la definizione della questione sarà stata a lui specialmente delegata dalla Santità Sua, si procederà avanti il medesimo previa la citazione della parte, e sarà anche in facoltà dello stesso uditore del Papa di rimetterne la cognizione al tribunale della segnatura di giustizia. La segnatura di giustizia non potrà più rappresentare le parti della se-

gnatura di grazia, ma dovrà sempre procedere come segnatura di giustizia, benchè si trattasse d'un affare straordinario delegatole dallo stesso sovrano, o dal di lui uditore per mezzo d'una speciale delegazione. In tali affari, seguita che sia la remissione al tribunale della segnatura, dovranno osservarsi le stesse forme e regole, che sono state prescritte generalmente per tutte le altre cause". Anche Leone XII volle migliorare i *Tribunali di Roma*, pel narrato a quell'articolo, col moto-proprio *Dopo le orribili calamità*, dei 5 ottobre 1824, *Bull.* cit. t. 16, p. 128. Dispose col § 74. » Non sarà permesso di ricorrere all'uditore del Papa nelle materie giudiziali, meno che ne'giudizi di competenza delle sagre congregazioni, e ne' casi di ricorso da una grazia sovrana; e le cause giudiziali attualmente pendenti innanzi di esso s'intendono fin da ora devolute al tribunale della segnatura secondo le rispettive competenze. § 79. Viene richiamato ad osservanza il privilegio della legge unica, *Cod. quando Imperator inter pupillos et viduas.* Le vedove e i pupilli potranno adire in 1.ª istanza, ed in grado d'appello la curia del principe. Potranno anche avocare a detta curia li giudizi altrove intentati. Godranno dello stesso privilegio le persone miserabili, la di cui povertà rimanga provata dalle concordi testimoniali del vescovo e del magistrato locale. Potranno in forza dello stesso privilegio le persone sopraindicate adire in linea di avocazione il rispettivo tribunale vescovile, quale per altro adito non sarà più in facoltà loro di reclamare l'avocazione alla curia del principe. Il privilegio suddetto relativamente alla curia del principe avrà luogo nelle cause soltanto superiori al valore e somma di scudi 100 ". Il cav. Artaud nella *Storia di Leone XII*, t. 2, cap. 27, loda le disposizioni del moto-proprio, dice che il Papa fu ringraziato dalle pubbliche acclamazioni, e ne restò commosso, ed aggiunge. » Noi vogliamo qui notare una delle disposizioni di questo codice, che attesta lo spirito di giustizia del Santo Padre, ed in forza della quale venivano tolte le attribuzioni del tribunale detto l'*Uditorato Santissimo*, il quale, in nome del Papa, poteva cassare tutti i giudizi degli altri tribunali. Questo grande ed immenso potere, di molto eccedente quello della Corte di Cassazione di Francia, passava ad un'autorità meno dipendente dal sovrano. Leone XII trovavasi sempre a capo d'ogni disposizione che favorisse alla giustizia e ad una savia libertà". Nel vol. XXIII, p. 117, riferendo il moto-proprio di Leone XII, sulla retta amministrazione del palazzo apostolico, rilevai che compose una congregazione palatina, ed altra sindicatoria componendola de'prelati tesoriere, decano di camera e uditore del Papa. Allorchè fu elevato al pontificato Gregorio XVI, gli uditori nella 1.ª udienza del nuovo Papa impetravano le seguenti facoltà. 1. Apposizione di economi, e remozione de'medesimi. 2. Facoltà alle donne di poter disporre oltre la metà delle loro doti, quando vi concorra una causa giusta o necessaria. 3. Deputazione di tutori e curatori alle donne, minori e pupilli, e mentecatti. 4. Surrogazione de'medesimi tutori e curatori, in luogo de'testamentari o legittimi. 5. Deputazione di giudici conciliatori all'effetto soltanto di procurare la conciliazione. 6. Facoltà di poter ordinare la cancellazione, restrizione e traslazione dell'iscrizioni ipotecarie, quando vi concorra il consenso delle parti. 7. Facoltà di potere ordinare la cancellazione de'vincoli nelle cartelle del debito pubblico, quando si riconosca che non possa essere di pregiudizio ad alcuno. 8. Facoltà di ordinare alle curie vescovili la trasmissione de'processi criminali originali, quando si tratta di cause di veri poveri, per rimettersi in appello alla s. congregazione de' vescovi e regolari. 9. Deputazione del 5.° giudice, quando ve ne sia necessità, dopo esaurita la giurisdizione di mg.ʳ uditore

della camera. 10. Facoltà di accordare qualche proroga a'governatori, vicari, dignità per prendere la laurea dottorale. 11. Facoltà di accordare la restituzione in intiero per fare l'inventario dell'eredità, se non è stato cominciato o compito nel termine stabilito dalle leggi. Ma colla legislazione in vigore tutte le facoltà cessarono nell'uditore del Papa, e niuna ne diede Gregorio XVI e il regnante Pio IX al presente prelato uditore; anzi con editto del cardinal Antonelli segretario di stato, degli 11 marzo 1854, sulle riforme da introdurre nella procedura de'giudizi civili, e riportato ne'n.i 60 e 61 del *Giornale di Roma*, fu tolta a mg.r uditore del Papa anche la facoltà di permettere la distrazione delle piccole doti di 30 e di 50 scudi. Tutto presentemente è materia d'udienza; e mg.r uditore fa tanto, quanto il Papa permette e vuole che faccia. Dappoichè magnanimo legislatore fu Gregorio XVI, e considerando che talvolta la parte soccombente si lagnava del tribunale dell'uditore santissimo, per le speciali facoltà e privilegi che in parte ancora avea sul contenzioso, generosamente si spogliò di questi attributi sovrani, soppresse il tribunale e la sua giurisdizione nelle materie riguardanti il foro contenzioso, volendo che ognuno liberamente sperimentasse le sue ragioni, onde rimuovere qualunque titolo al malcontento. Pertanto a'5 ottobre 1831 fece pubblicare il *Regolamento organico per l'amministrazione della giustizia civile*, che si riporta nella *Raccolta delle leggi*, t. 5, p. 1, e decretò col § 11. » La giurisdizione contenziosa dell' *Uditore del Papa* in qualunque causa e materia è cessata: gli atti di questa curia saranno depositati nella cancelleria del tribunale supremo di segnatura. I ricorsi per ottenere la revoca de'*Rescritti* e *Chirografi* pontificii, o il permesso di chiederla in giudizio con la clausola *de aperitione oris*, saranno portati all'udienza di Sua Santità, intese le parti economicamente, e senza forme giudiziali. Ne'casi ch'esigono maggiore discussione, saranno rimessi al cardinale prefetto della segnatura, perchè, intese le parti nello stesso modo, ed il parere de'prelati decano e sotto-decano del tribunale, riferisca al Santo Padre. Nelle questioni di competenza fra le s. congregazioni e gli altri tribunali, si osserveranno le norme stabilite nel § 26 del contemporaneo *Regolamento per le cause civili nelle curie ecclesiastiche* (che si legge nello stesso vol. a p. 39, cioè le giudicherà il prefetto di segnatura sopra semplici memorie, col voto consultivo del decano e sotto-decano, previa relazione al Papa; così le altre controversie relative a'giudicati proferiti in sequela delle risoluzioni emanate dalle congregazioni). Sono conservate all'uditore del Papa tutte le altre facoltà ed attribuzioni nelle materie non appartenenti al foro contenzioso. I chirografi da segnarsi saranno spediti e rimarranno depositati nella cancelleria del supremo tribunale di segnatura. Non vi saranno giudici particolari o privativi. Tutte le speciali delegazioni sia per giudicare una o più cause, sia per transigere sono revocate ". Quindi con dispaccio de'28 gennaio 1832 della segreteria di stato al cardinal prefetto di segnatura, ed a mg.r uditore della Camera, *Raccolta* cit. t. 5, p. 400, furono dichiarati quali atti della curia dell'uditore del Papa debbano essere depositati nella cancelleria della segnatura, cioè si ripetè il riferito relativo. Dipoi a' 10 novembre 1834 lo stesso Gregorio XVI emanò il *Regolamento legislativo e giudiziario* per gli affari civili, riprodotto nella *Raccolta*, t. 10, p. 1, e nella par. 2 dell'*Ordinamento giudiziario*, tit. 1, si ripetè il disposto. » § 277. L' uditore del Papa non esercita, nè può esercitare la giurisdizione contenziosa in veruna causa o materia. § 278. Non è derogato alle altre attribuzioni dello stesso uditore del Papa negli affari non appartenenti al foro contenzioso. I chirografi che conten-

gono le concessioni sovrane, si spediscono e rimangono depositati nella cancelleria del tribunale supremo di segnatura. § 279. I ricorsi per ottenere la revoca dei rescritti o chirografi, ed il permesso di chiederla in giudizio con la clausola *de aperitione oris*, saranno portati all'udienza sovrana del medesimo uditore, intese prima le parti economicamente e senza forme giudiziali. Ne'casi però che esigono maggiore discussione, potranno essere rimessi al cardinal prefetto della segnatura, perchè, intese le parti nello stesso modo, ed il parere de'prelati decano e sotto-decano del tribunale, ne faccia motivato rapporto, e renda nota la decisione sovrana".

Quanto riguarda il prelato uditore del Papa, circa i *Vescovi* e il *Concistoro*, lo trattai in tali e altri articoli, che qui vado a ricordare, non senza aggiungere, anche fra parentesi, alcune analoghe nozioni di schiarimenti. A Congregazione cardinalizia sopra l'elezione de'vescovi, la dissi istituita da Innocenzo XI per la promozione d'idonei soggetti per l'ottimo governo delle chiese, e che ne dichiarò segretario l'uditore del Papa, onde il prelato nella pontificia udienza proponeva i soggetti designati dalla congregazione. Che questa essendo andata in disuso, Benedetto XIV la ristabilì confermando per segretario l'uditore del Papa; ma forse, a cagione de'cardinali *Protettori (V.)* degli stati e di altri cardinali che proponevano le chiese in concistoro, la congregazione tosto nuovamente cessò; restando al prelato uditore in gran parte la grave e delicata prerogativa di prendere segreta e diligente informazione sui soggetti degni del *Vescovato* (*V.*), e proporli al Papa nella vacanza delle sedi. Raccontai ad Esame, che Gregorio XIV prescrisse le norme per praticarsi co' *Vescovi* eletti, mediante la bolla *Onus Apostolicae servitutis*, de' 15 maggio 1591, *Bull. Rom.* t. 5, par. 1, p. 268; e come Clemente VIII onde meglio conoscersi le loro cognizioni sopra la sagra teologia, ovvero in sagri canoni, istituì la *Congregazione cardinalizia dell'Esame*. Indi in quest' articolo narrai, che gli eletti, dopo avere ricevuto da mg.r uditore (che fa parte della congregazione quale esaminatore in sagri canoni, e perciò interviene all'esame e potrebbe esaminare) l'avviso di loro promozione, al medesimo prelato fanno istanza per essere esaminati nelle facoltà da loro bramate, e ad esso pure la fanno ancora quelli che desiderano per special grazia d'esserne dispensati interamente, ovvero dall'esame pubblico innanzi al Papa, ma solo in particolare da un cardinale (o da un consultore ossia altro esaminatore, poichè in diritto anche l'esaminatore non cardinale può esaminare in particolare, come più volte fece il venerando p. abbate Cappellari, poi amplissimo cardinale e glorioso Papa Gregorio XVI; ma sta in fatto che ora gli esami particolari si rimettono sempre a'cardinali). Che quindi mg.r uditore partecipa a mg.r segretario dell'*Esame* de'vescovi la nota degli esaminandi e in quali facoltà devono esserlo. Che anticamente il Papa dopo l'esame partecipava all'uditore gli esaminati approvati, e il prelato ne pubblicava i nomi. A Congregazione cardinalizia concistoriale, la dissi istituita da Sisto V, per l'erezione delle chiese e provvisioni concistoriali, e per quanto altro ivi notai. Sembra che poco durasse, per dire il Fagnano nel cap. *Cum pridem de Renunciatione*, n.° 65, che Urbano VIII emanò una bolla per l'istituzione della congregazione concistoriale, nella quale tra i consultori eravi lo stesso Fagnano. E sebbene tale bolla non si rinvenga, pure dal segretario del *Sagro Collegio* (*V.*), che fu poi segretario della concistoriale, mg.r Gio. Battista Lauri (per tale nominato nella bolla *Admonet nos*, de' 15 dicembre 1625, *Bull. Rom.* t. 5, par. 5, p. 386, colla quale Urbano VIII istituì nel palazzo Vaticano l'archivio del sagro collegio, *in quo conservari debeant scripturae, et*

alia acta ad ipsum Collegium quomodolibet pertinentia, nec non processus super qualitatibus promovendorum ad Cathedrales Ecclesias, et Monasteria consistorialia coram dd. Cardinalibus formati. Ac unio officii secretarius congregationis Cardinalium super provisionibus consistorialibus deputatorum officio Clerici itali dicti Sacri Collegii secretarii. A quest'ultimo e citato articolo riparlai de'*Chierici del sagro collegio.* I detti processi, il segretario del sagro collegio li riceve dal *sostituto* del concistoro e dal notaro de'processi per essere custoditi nell'archivio de' cardinali; e da tale effettuata consegna ne deriva l'*expediantur Bullae,* mediante la testimoniale che ne rilascia il segretario medesimo), si apprende che la congregazione concistoriale fu solennemente restituita, e principiò ad agire venerdì 18 settembre 1626 in casa del cardinal Ginnasi decano del sagro collegio, per cui in seguito e quasi fino a'nostri giorni i cardinali decani ne furono prefetti, e tra gli altri v'intervenne lo stesso Fagnano ch'era segretario de'vescovi e regolari. Nell'articolo Concistoro con diffusione descrissi quanto in esso si fa, e quanto appartiene ai prelati uditore, e segretario della concistoriale e del sagro collegio (da alcuni chiamati o considerati segretari del concistoro, su di che però va letto il vol. LX, p. 217 e 218), e d'alcune cose e attribuzioni loro cumulative. Che a mg.[r] uditore appartiene ogni materia riguardante i provvedimenti di chiese residenziali, ed anche di semplici titoli episcopali *in partibus,* imperocchè l'uditore del Papa *jure proprio* compila i processi anche de' vescovi solo titolari. Che perciò egli prende segreta cognizione de'promovendi, sia per riferirli in breve al Papa, sia per poi formarne il processo concistoriale. Che avvisa i soggetti che il Papa vuole promuovere a' vescovati, con biglietto se esistenti in Roma, e con lettera se dimoranti altrove. Che partecipa al segretario dell'esame il giorno in cui il Papa ha destinato tenerlo, colla nota degli esaminandi. Che dal notaro del concistoro e de' processi (importante e delicato officio, addetto anco alla *Dataria apostolica,* che ora si esercita dal can. d. Cesareo Fatigati; officio di cui egualmente e con qualche diffusione ragionai nello stesso articolo, cioè nel vol. XV, p. 233 e seg., con quanto provvidentemente ordinarono i Papi da Alessandro III in poi, oltre il concilio di *Trento;* dal citato Gregorio XIV, da Gregorio XV col breve *Consuevit Romanus Pontifex,* presso il *Bull. Rom.* t. 5, par. 4, p. 357, che istituì l'officio medesimo, e col breve *Pridem,* ivi riportato a p. 359, nominò pel 1.° il Tibaldeschi; e da Urbano VIII con l'*Istruzione* ordinata pe'processi, che si legge nel medesimo *Bull.* t. 6, par. 1, p. 73, redatta e stampata nel 1627 dalla congregazione concistoriale, come afferma il Fagnano nel suddetto cap. e n.° 65), si compilano innanzi mg.[r] uditore, pei vescovi e ordinari *nullius* eletti d'Italia e isole adiacenti, perchè tal prelato è costituito dalla s. Sede qual giudice ordinario per la loro confezione e revisione; mentre per gli eletti d'oltremonte, e perciò dimoranti fuori di Roma, ciò si fa dai nunzi e rappresentanti della s. Sede, o da altri dal Papa deputati, da'quali redatti, poi si trasmettono allo stesso mg.[r] uditore, affinchè ne prenda cognizione direttamente o a mezzo del sostituto del concistoro che gli esamina per vedere se vi sono difetti, nel quale caso occorre la sanatoria. Che da'ristretti dello stato delle chiese vacanti, e delle qualità de'promovendi, a seconda del prescritto da'sagri canoni e da'Papi per essere idonei al seggio vescovile, si formano dal sostituto del concistoro le *Proposizioni concistoriali (V.),* denominate eziandio memoriali. Che appartiene a mg.[r] uditore il presentare al Papa, qualche giorno avanti il concistoro, la nota delle chiese o titoli *in partibus* da preconizzarsi in esso,

colle proposizioni stampate, ed il libretto col ristretto delle medesime, denominato fogli concistoriali, che il Papa legge nel concistoro; i quali fogli redatti dal sostituto del concistoro, da questi colle proposizioni e colle allocuzioni che pronunzia il Papa in concistoro, sono custoditi nel suo archivio, come fanno ne' propri i cardinali *Vice-Cancelliere*, *Camerlengo del sagro collegio*, e *Segretario dei Brevi* (*V.*), degli eguali libretti o fogli concistoriali, che il sostituto del concistoro prima di questo a loro consegna. Del ragguardevole e onorevole uffizio del *Sostituto* del *Concistoro*, feci parole in tali due articoli, e quanto al 2.° nel vol. XV, p. 233, in uno alle *Proposizioni* o memoriali, le quali dopo l'esame di mg.r uditore, ne approva la licenza per stamparle, per quindi dispensarsi a'cardinali e agli altri cui spettano, formando inoltre il sostituto i decreti per quanto da' vescovi e sulle chiese devesi fare, nelle cose trovate mancanti, le quali ivi enumerai. Che i titoli delle chiese *in partibus*, anche assegnati con breve apostolico dalla *Congregazione di Propaganda (V.)*, vengono stabiliti dall'uditore, il cui registro tiene il sostituto del concistoro. È intrinseco e della maggior importanza che ciò si osservi, almeno che i ministri della propaganda partecipino a mg.r uditore i titoli assegnati da essi col pontificio breve, a' vicari apostolici e a'loro coadiutori, per evitare la mostruosità che due vescovi portino lo stesso titolo, comechè assegnato a due diverse persone dalla propaganda e dall' uditore, confusione che talvolta, per dimenticanza avvenne, e devesi evitare a decoro della s. Sede. Che l' uditore concede l' abilitazione onde si possa domandare il *Pallio* (di cui riparlai nel vol. LXXXI, p. 38), nello stesso concistoro della preconizzazione. Innanzi a questa, già l' uditore ha particolarmente esaminato, secondo le leggi canoniche, i promovendi presenti in Roma, e ricevuto da essi la *Professione di fede*. Questa per sua mancanza, assenza o impotenza, si fa al vice-uditore o pro-uditore, che suole essere l'uditore particolare di mg.r uditore per destinazione pontificia, o altri dal Papa deputato. Però se il vice-uditore o pro-uditore non è prelato, ancorchè avvocato concistoriale, ma coniugato, non può ricevere la professione di fede, la quale allora i vescovi fanno nelle mani del cardinal decano, o del cardinal pro-datario, o d'un cardinal vescovo suburbicario. Gli assenti di Roma fanno la professione nelle mani di chi gli fece il processo, il quale poi l'invia all' uditore. Nelle proposizioni concistoriali si specifica, se l'uditore o altro delegato ha fatto il processo e ricevuta la professione di fede, e se il processo l'ha fatto il pro-uditore, da chi si è ricevuta la detta professione. Che prima incombeva all' uditore d'imporre le pensioni nelle mense cattedrali di libera collazione del Papa. L'uditore, il sostituto del concistoro ed il notaro de' processi, durante il concistoro segreto devono trovarsi nelle stanze adiacenti per qualunque occorrenza, nel modo riferito nel vol. XV, p. 236 e 239. Insomma l'uditore del Papa è costituito dalla s. Sede quale giudice ordinario per la confezione o revisione de' processi dei vescovi e ordinari *nullius dioecesis*. Al sostituto poi del concistoro, pel detto prelato, spetta la revisione di tutti i processi fatti tanto in curia che fuori di essa, inclusivamente pe' promovendi a' titoli *in partibus* per le sole qualità personali. Di lui e suo officio di sostituto concistoriale dell'uditorato nelle materie concistoriali, ragionai ne'luoghi ricordati. Egli è in questo l' uditore perpetuo dell' uditore *pro tempore* del Papa, sotto la cui dipendenza esercita le incumbenze accennate. Questo sostituto del concistoro non si deve confondere coll'altro distinto officio del sostituto di mg.r segretario della congregazione concistoriale e del sagro collegio, denominato anche sostituto della concistoriale. Riferisce il *Giornale di Roma*

de' 7 novembre 1856, che ora il Papa nello stabilire e riunire nel *Palazzo della Cancelleria*, 10 segreterie della s. Sede, ossia delle congregazioni cardinalizie, vi comprese la segreteria della s. congregazione concistoriale e della computisteria del sagro collegio. Le indicate prerogative del sostituto del concistoro, il quale ha un aggiunto sostituto, sono espresse nel breve apostolico col quale lo nomina il Papa, come può leggersi nel seguente breve con cui Gregorio XVI conferì il sostitutato all'attuale sostituto del concistoro d. Pacifico Illuminati di *Ripatransone*, canonico dell' insigne collegiata parrocchiale e diaconia cardinalizia di s. Eustachio. » Gregorio PP. XVI. Diletto figlio, salute ed apostolica benedizione. Vacando al presente l' officio di *Sostituto del Concistoro*, dappoichè il diletto figlio Gio. Giuseppe canonico Canali, che n'era rivestito, è stato da noi eletto vescovo della diocesi di Ferentino (era anche segretario del Vicariato di Roma, e dallo stesso Papa fu promosso a *Viccgerente di Roma* e patriarca di Costantinopoli), abbiamo creduto di conferire lo stesso officio a Te, della cui pietà, dottrina, ed integrità di costumi ricevemmo chiare testimonianze. Laonde a questo solo riguardo assolvendoti, e riputandoti assoluto da tutte le censure, e pene dell· scomunica, sospensione ed interdetto, e dall'altre chiesastiche sentenze in qualunque modo e per qualsivoglia motivo emanate, se a caso fosti in esse incorso, in virtù delle presenti lettere con la Nostra autorità apostolica Ti eleggiamo, tua vita durante, al medesimo officio di *Sostituto del Concistoro* con li stabiliti onori, oneri, emolumenti, e concediamo insieme ogni facoltà di rivedere li processi tanto in Curia, come fuori di essa formati, e di redigere sopra lo stato delle metropolitane, arcivescovili, primaziali, vescovili, ed altre chiese e monasteri, di cui nel Nostro concistoro fu consueto provvedersi e disporsi, e sulle qualità de' trasferendi e promovendi a quelle ed a questi, non che d'inquirire, se li stessi processi si trovino elaborati a tenore del prescritto da's. canoni e da'decreti del s. concilio di Trento, conforme alla costituzione di Gregorio PP. XIV di fel. ric., che incomincia: *Onus apostolicae servitutis*, de' 15 maggio 1591, e secondo l'*Istruzione* sui processi da formarsi emanata per ordine della pia mem. di Urbano PP. VIII, parimenti Nostro predecessore, ed inoltre concedendoti consimili facoltà d' approvare e far stampare li ristretti o succinte relazioni, chiamate memoriali (ossia le *Proposizioni concistoriali*), sia dello stato delle predette chiese e monasteri, sia delle qualità di coloro, che debbono essere trasferiti e promossi a quelle ed a questi, quali memoriali sogliono distribuirsi ai Cardinali di S. R. C., e di disporre, preparare e stendere tutto che dee trattarsi nel detto Nostro concistoro, non che di registrare e conservare gli atti concistoriali, giusta la prassi finora tenuta, ed osservata dal sostituto *pro tempore* del medesimo concistoro, con subordinazione per altro all'Uditore Nostro, e del Romano Pontefice *pro tempore* esistente, di cui negli affari soltanto concistoriali Ti deputiamo e facciamo *Uditore perpetuo*, finchè sarai in vita, e coll'autorità e tenore predetti, Ti nominiamo, creamo e stabilimo Ufficiale Nostro e della s. Sede, famigliare continuo Nostro, e del Romano Pontefice *pro tempore*, con tutti gli onori, oneri, indulti, privilegi soliti e consueti ad aversi e godersi da tutti quelli, che sono adorni di offici e titoli siffatti. Non ostante tutto che può esservi in contrario. Dato in Roma presso s. Pietro sotto l'anello Pescatorio il dì 15 dicembre 1840 del Nostro pontificato anno X. L. Card. Lambruschini". Arroge che io riproduca ancora il seguente decreto della s. congregazione concistoriale riguardante il soggetto, che deve rivedere il processo delle chiese.» Nel giorno 11 maggio 1650 alla presenza dell'E.mo e R.mo sig.r cardinal

Cherubini, presenti li RR. PP. SS. Maraldo e Frenfanello, nella congregazione tenuta fu decretato. 1.° Che li processi delle chiese, le quali da Sua Santità vengono proposte in concistoro, non si formino in curia dalli sigg. cardinali protettori, se non per comando o commissione od ordine di Sua Santità, come si trova osservato in più processi fatti sotto il pontificato della fel. me. di Urbano VIII. 2.° Che siffatti processi, sia formati come sopra in curia, sia fuori di essa, debbano esser sempre riveduti dall'uditore del sommo Pontefice, o da altro ministro per lo stesso a ciò specialmente deputato, affinchè Sua Santità sulla validità e rilievi delli detti processi sia resa certa dal suo ministro, la di cui fedeltà gli è più provata, principalmente perchè li stessi processi non sogliono essere riveduti e sottoscritti dai sigg. cardinali capi d'ordine". L'uditorato del Papa in ogni tempo fu esercitato da distinti prelati, dotti e pratici giureconsulti della *Curia Romana*, molti de'quali furono fregiati della dignità cardinalizia, ed alcuni d'essi meritarono di restare pro-uditori e perciò cardinali *Palatini*, come si può vedere nelle loro biografie ove ne descrissi le notizie, e come da quelli de'seguenti che qui registro semplicemente, insieme a'nomi di alcuni altri uditori pontificii, specialmente da'primi anni del secolo passato ad oggidì. Il 1.° uditore del Papa che ne'miei studi mi riuscì a trovare, è Gio. Battista *Millini* romano, correttore delle lettere apostoliche (uffizio di cui parlai a Uditore delle contraddette), uditore del Papa e datario di Paolo II, che ammirandolo per le franche opposizioni che all'occorrenza gli faceva, per la giustizia e senza rispetti umani, lo creò pure vescovo d'Urbino, colla ritensione di dette cariche, le quali gli conservò il successore Sisto IV, che nel 1476 l'elevò alla porpora, con incredibile plauso di tutta Roma, che l'amava per la sua incorrotta integrità e quale eccellente canonista. Si vuole che Pietro *Accolti* d'Arezzo, già professore di leggi in Pisa, fu segretario di Giulio II, uditore di rota e anche suo uditore particolare, creandolo cardinale nel 1511. Nicolò *Pandolfini* fiorentino, fu dato per precettore da Sisto IV al nipote e fatto vescovo di Pistoia; divenuto il nipote Giulio II, questi lo dichiarò suo segretario e uditore nelle cause più gelose e interessanti, ma nón compiacendolo interamente nelle sue opinioni, si astenne dal crearlo cardinale, ciò che eseguì Leone X nel 1517. Francesco *Cherubini* di Montalboddo, aiutante di studio di mg.r Pamphilj quando era uditore di rota, poi suo uditore nelle nunziature, e divenuto nel 1644 Innocenzo X dichiarato uditore del Papa, e come tale lo registrai per 3.° prelato palatino nel ruolo che pubblicai nel vol. XXIII, p. 82; indi nel 1647 lo creò cardinale, e ritenendolo per cardinal pro-uditore in tutto il pontificato, cioè sino al 1655. Nel *Bull. Rom.* t. 6, par. 4, p. 33, è il breve di Alessandro VII del 1655, *Circumspecta Romani Pontifici*, col quale concesse i consueti privilegi a'suoi intimi famigliari, cioè dal prelato segretario di stato, come era allora, agli aiutanti di camera inclusive, *Cubiculi Nostri Adjutoribus*. Fra' prelati è nominato *Magistro Stephano Ugolino romano in utraq. Signatura Nostra referendario, Auditori Nostro*. Questo generoso e pio prelato nobilmente rifece e magnificamente ornò con bei marmi ed eccellenti pitture la tribuna e l'altare maggiore della *Chiesa di s. Maria in Acquiro*. Clemente IX fatto Papa nel 1667 elesse uditore mg.r Nestore Rita reatino, e lo trovo nella costituzione *Circumspecta*, nel t. 6, par. 6, p. 256 del *Bull. Rom.* nominato *Auditori Nostro*, tra'famigliari cui concesse i soliti privilegi, insieme a Benedetto Rita reatino medico segreto, probabilmente suo parente. Il successore Clemente X appena eletto nel 1670 scelse a uditore Prospero Bottini di Lucca avvocato concistoriale, che cavalcò nel pos-

sesso del Papa. Indi Clemente X nel 1671 lo fece canonico Lateranense e nel seguente anno di s. Pietro, canonicato che poi rassegnò al pronipote, non che avvocato del fisco, e promotore della fede, in cui ebbe a coadiutore il gran Lambertini, e finalmente arcivescovo di Mira *in partibus*, e nel 1675 rettore dell' università romana. Di sua dottrina e opere si può vedere il Cancellieri, nelle note al *Gratulatio* pel cardinal Bottini. Innocenzo XI prese a uditore il celebre giureconsulto e luminare della romana curia, Gio. Battista *De Luca* di Venosa, che lo era della principesca casa Ludovisi, e l'ebbe pure a segretario de' *Memoriali*, annoverandolo al sagro collegio nel 1681. In sua vece elesse uditore mg.r Arrighi, il quale poi colpito da gravissima infermità, dichiarò vice-uditore mg.r Giuseppe *Sagripanti* di Narni, sotto-datario e canonico Lateranense, più tardi da Innocenzo XII creato cardinale. Alessandro VIII nella sua elevazione al pontificato, nel 1689 dichiarò uditore santissimo Marcello d'*Aste* romano, ch'era giudice della rev. fabbrica di s. Pietro e presidente della congregazione di s. Ivo della *Curia Romana (V.)*; di più gli conferì un canonicato Vaticano, consultore di s. Offizio e votante della segnatura di grazia; poi creato cardinale da Innocenzo XII. Questo Papa nel 1691 alla sua elezione nominò uditore Ansaldo Ansaldi fiorentino, poi uditore di rota e decano del tribunale, assai celebrato dal Bernino, nel suo libro: *Il Tribunale della s. Rota Romana*. Eletto nel 1700 Clemente XI volle a uditore Gio. Domenico Paravicini; quanto a Gabriele *Filippucci* di Macerata, uditore del predecessore, lo fece votante di segnatura, e siccome Innocenzo XII lo voleva far cardinale, questa dignità gli comparti, ma il virtuoso prelato formalmente rinunziò la *Porpora* (*V.*). Dissi col Novaes che Clemente XI fece uditore il Paravicini; sarà errore di stampa, poichè fu Gio. Domenico *Paracciani* romano oriundo di Siena. Lo sollevò nel 1706 al cardinalato, e in suo luogo volle uditore il celebre Pier Marcellino *Corradini* di Cori e nato in *Sezze (V.)*, canonista e correttore della penitenzieria, consagrandolo arcivescovo d' Atene. Nel 1713 lo creò cardinale, e conferì l'uditorato a Prospero *Marefoschi* di Macerata e dichiarò vescovo *in partibus*. Morto nel 1721 il Papa, Innocenzo XIII confermò il Marefoschi nella carica, e con mirabile esempio fece altrettanto nel 1724 Benedetto XIII, il quale ne premiò i meriti colla porpora a'20 dicembre dopo 7 mesi, ritenendolo per pro-uditore sino a parte del 1726. Gli sostituì Giuseppe *Accoramboni* di Preci, già uditore nel cardinalato d'Innocenzo XIII, ch'era sotto-datario e arcivescovo di Filippi, indi a'20 settembre 1728 lo creò cardinale. In sua vece scelse a uditore il rinomato giureconsulto mg.r Francesco M.a Petonio o Pitoni romano, vescovo d'Imeria e canonico di s. Maria Maggiore, il quale poco visse, morendo a'2 aprile 1729, e fu sepolto in detta basilica; onde Benedetto XIII dichiarò pro-uditore il cardinal Francesc'Antonio *Fini* di Minervino, e continuò in tutto il resto del pontificato. Nel 1730 il nuovo Papa Clemente XII dichiarò uditore Marcello *Passeri* d'Ariano, da 13 anni suo uditore nel cardinalato, e conclavista per più d' 8 mesi; inoltre lo promosse ad arcivescovo di Nazianzo e canonista della penitenzieria, ed a'28 settembre 1733 al cardinalato, ritenendolo per pro-uditore finchè visse. Morto il Papa nel 1740, il successore Benedetto XIV fece pro-uditore mg.r Martini, finchè non giunse da Bologna mg.r Gio. Giacomo *Millo* di Casale suo vicario generale nell'arcivescovato di detta città, il quale esercitò l'uffizio per 3 anni, dopo i quali lo promosse a datario favorito e poi al cardinalato. Nel 1744 gli surrogò Clemente *Argenvilliers* romano, il quale era stato suo conclavista nel conclave in cui fu sublimato al triregno. Si narra, che nel-

la notte precedente all'elezione, il futuro Papa preoccupato nel grave pensiero che nel dì seguente dovea sobbarcarsi al governo della Chiesa universale, non potendo prender sonno andava tossendo. Più volte il conclavista Argenvilliers si recò al suo letto, per sentire se avea qualche bisogno; finalmente il cardinale poi Papa gli disse; Sappi che domani, a Dio piacendo, sarò Papa, e tu da avvocato concistoriale sarai promosso; or vedi se adesso ti riuscirà a prender sonno! Verificatasi l'esaltazione, Benedetto XIV fece Argenvilliers prelato domestico e canonico Lateranense, indi nel 1744 suo uditore e nel 1753 cardinale col Millo, continuando nel pro-uditorato cardinale finchè visse il Papa. Nel 1758 morto Benedetto XIV, il successore Clemente XIII elesse a uditore mg.r Andrea *Negroni* romano, allora votante di segnatura, e poscia a' 18 luglio 1763 lo creò cardinale, restando pro-uditore sino al 1767, in che Clemente XIII gli sostituì Gennaro Antonio de *Simone* di Benevento, confermandolo nel 1769 il successore Clemente XIV. Questi nell'elevarlo al cardinalato a' 15 marzo 1773 continuò ad averlo finchè visse per pro-uditore. A' 15 febbraio 1775 eletto Pio VI, nominò pro-uditore il cardinal Bernardino *Giraud* romano, che funse la carica sino a' 3 maggio 1782 in cui morì. Allora il Papa fece uditore Filippo *Campanelli* di *Matelica* (al quale articolo riportai altre sue notizie), che poi a' 30 marzo 1789 creò cardinale; ed in sostituzione nominò il concittadino Aurelio *Roverella* di Cesena, ed a' 21 febbraio 1794 l'annoverò al s. collegio. Lo ritenne a pro-uditore, destinando a questa carica mg.r Carlo *Erskine* romano e oriundo di Scozia, per cui nelle *Notizie di Roma* del 1795 si legge; Il cardinal Roverella *pro-uditore;* mg.r Erskine *uditore destinato*, poichè il prelato trovavasi in Londra rappresentante della s. Sede ad un congresso diplomatico, e restò poi in quella corte colla qualifica di residente. Perciò Pio VI nominò vice-uditore l'ab. Giovanni Donati di Cento, e per tale si legge nelle *Notizie di Roma* del 1796, essendo cessato il cardinal pro-uditore; e così nel 1797 e 1798, nel quale anno fu detronizzato il Papa da' repubblicani francesi e deportato a' 20 febbraio. Anche il Donati fu imprigionato, e poi potè ripatriare. Fu indi presidente in Bologna del tribunale d'appello nella repubblica Cispadana, per nomina di Napoleone I, che lo dichiarò cavaliere della corona di ferro. Morì nel 1813, ed il ch. Gaetano Atti ne scrisse onorevole biografia, che pubblicò nel t. 18, p. 284, dell' *Album di Roma*, in uno al ritratto, celebrandone la scienza legale nel diritto civile ed ecclesiastico, l'integrità de' costumi, la giustizia ed altre virtù. Eletto Pio VII, diè all'Erskine per vice-uditore il concittadino mg.r Alessandro Lacchini di Cesena, quindi a' 3 febbraio 1801 creò cardinale l'uditore mg.r Erskine, e nominò alla sua carica mg.r Lacchini, che poi fece canonico Vaticano, e l'esercitò sino alla deportazione di Pio VII avvenuta a' 6 luglio 1809, o almeno portò il titolo di uditore del Papa. Dappoichè trovo nel supplimento al n.° 4 del *Diario di Roma* del 1832, nella *Necrologia* di Luigi Vaselli sostituto della camera apostolica, Che nel 1808 essendo già uditore di mg.r Pallotta uditore di segnatura, Pio VII gli conferì la facoltà di decidere e spedire definitivamente tutte le cause commissarie (e poi l'elesse revisore delle pontificie Commissioni). A que' giorni, nel disordine di pubbliche e private cose, perchè l'armi imperiali minacciavano sempre più l'occupazione de' dominii della s. Sede, e intralciavano l'esercizio della sovranità pontificia, da Pio VII furono affidate al probo, destro e dotto giureconsulto Vaselli, le funzioni cioè di uditore della segnatura e quelle pure del prefetto del medesimo tribunale, e conferitegli anche le facoltà dell'uditore del Papa, in lui si accumularono i poteri di supremo giudice.

Dopo avere moltissimo sofferto per essere virtuosamente fedele a Pio VII, questi gli affidò il grave peso di formare un codice di civile procedura, di cui già parlai, ed egli laboriosamente lo compilò con gran lode, e poi pubblicò il *Formolario di tutti gli atti*. Nel maggio 1814 tornando il Papa gloriosamente a Roma, mg.r Lacchini riassunse l'esercizio dell'uditorato; ma affranto nella salute e per l'età di 74 anni, Pio VII gli diè per vice-uditore mg.r Giovanni Alliata di Pisa. Morì mg.r Lacchini in Roma a' 25 agosto 1815 e fu sepolto in s. Stefano del Cacco. A'27 il Papa conferì la carica a mg.r Alliata, che con molta lode ne avea esercitato le veci. Ma anch' egli caduto infermo, ringraziò Pio VII che lo volea creare cardinale; onde gli diè in successore a'2 luglio 1816 l'egregio uditore di rota Alessandro M.a Tassoni romano. Morto questi a'31 maggio 1818, il Papa scelse a uditore l'ottimo mg.r Belisario *Cristaldi* romano, avvocato del fisco, che nel 1820 promosse a *Tesoriere* e fu modello di tale ministero, poi cardinale. Degnamente Pio VII gli surrogò il venerando mg.r Carlo *Odescalchi* romano e uditore di rota, e ad onta della sua virtuosa ripugnanza, perchè vagheggiava d'entrare nell'esemplare società di Gesù, a'10 marzo 1823 lo creò cardinale: dipoi con più di eroismo rinunziò la *Porpora* (*V.*) e le altre dignità per rendersi gesuita, e morì santamente. Pio VII fece uditore mg.r Alessandro Buttaoni della Tolfa, ch'era rispettabile promotore della fede e avvocato concistoriale, confermato nel settembre dal nuovo Papa Leone XII, e morto a'4 aprile 1826. Leone XII gli surrogò per degno vice-uditore l'avvocato Luigi Scaramucci di Norcia, che nelle proposizioni concistoriali dei concistori de'3 luglio e 2 ottobre 1826, pei processi da lui fatti, lo leggo *Vice-Auditore specialiter ad hoc deputato;* indi elesse per uditore mg.r Francesco Isola romano (come tale fece i processi pe'vescovi del concistoro de'9 aprile 1827), poi *Segretario di Consulta*, al qual articolo dissi che Gregorio XVI volendo crearlo cardinale, l' esaudì nell' esserne dispensato. Appena eletto nel 1829 Pio VIII scelse a uditore il rinomato avvocato concistoriale mg.r Girolamo Bontadosi romano, conferendo la sua carica d'avvocato de'poveri a mg.r Teodoro Fusconi di Norcia, e nominandolo pure canonico Vaticano. Eletto nel 1831 Gregorio XVI confermò nell'uditorato l'egregio mg.r Bontadosi. Per l'inferma sua salute, ne fece un tempo le veci il suo degno uditore avvocato Pietro Paolo conte Leonardi d'Amelia, e morto il prelato nel 1840, il conte Leonardi fu dichiarato pro-uditore: come tale lo leggo nelle proposizioni concistoriali de' concistori tenuti a'14 e 17 dicembre 1840 e 1.° marzo 1841. Nello stesso 1841 Gregorio XVI dichiarò uditore mg.r Prospero Caterini d'Onano, e successivamente lo fece canonico Vaticano, protonotario apostolico partecipante, e nel declinar di novembre 1845 lo promosse ad assessore del s. Offizio: il regnante Pio IX nel 1853 lo creò cardinale diacono di s. Maria della Scala, e destinò visitatore apostolico della pia casa degli orfani e del monastero de' ss. Quattro. Alla detta epoca Gregorio XVI gli surrogò degnamente l' attuale mg.r Giovanni Janni di Vallerano, diocesi di Civita Castellana (essendovi pure Vallerano d'Ascoli). Il conte Leonardi dal Papa fatto avvocato concistoriale, fu anche uditore di mg.r Caterini e di mg.r Janni, nel 1.° mese del cui esercizio cessò di vivere, compianto per le sue belle qualità. Siccome il Papa Gregorio XVI nel 1846 inviò l' illustre prelato mg.r Janni, con mg.r Ildebrando Ruffini procuratore generale del fisco (poi direttore generale di polizia), alla visita de'tribunali dello stato, così nella sua assenza da Gregorio XVI fu incaricato a disimpegnare la carica, qualificandolo *specialmente deputato*, il rispettabile di lui uditore avvocato Tommaso Lupi. Eletto nel giugno 1846 il Papa che regna, confermò nell' uditorato

mg.r Janni, e nelle dette attribuzioni l'avv. Lupi, che perciò figura nelle proposizioni concistoriali de'concistori de'27 luglio e de'21 settembre 1846, *Vice-Auditore specialiter deputato in absentia R. P. D. Joannis Janni Sanctitatis Suae Auditoris.* Restituitosi a Roma il prelato, riassunse l' esercizio di sua carica. Ribellata *Roma (V.)* da'settari, il Papa ne partì ai 24 novembre 1848, e rifugiatosi in Gaeta ivi celebrò più concistori di vescovi. Per quelli degli 11 e 22 dicembre, nelle proposizioni concistoriali si rileva fatti i processi da mg.r Janni anteriormente, perchè restato in Roma. Indi il Papa pel concistoro de'2 aprile 1849 deputò mg.r Luca Pacifici prelato domestico, segretario de'brevi a'principi e canonico Liberiano, a formare il processo pel vescovo di Cuenca, il quale nelle sue mani emise la professione di fede. Per gli altri vescovi fece i processi mg.r Janni, così pel concistoro de' 20 aprile. Trasferitosi il Papa a Portici, ivi pure tenne concistori di vescovi. Per quello de' 28 settembre 1849 compilò i processi mg.r Janni, tranne pei vescovi di s. Marco e Bisignano, Bova, Nusco, Caserta, Dora e Ascalona *in partibus*, perchè li fece mg.r Pacifici, come dimorante presso Sua Santità. Pel concistoro de'5 novembre 1849 mg.r Janni fece 5 processi, e pel vescovo di Melfi e Rapolla supplì mg.r Pacifici. Pel concistoro de'7 gennaio 1850, che fu l'ultimo de'tenuti in Portici, tutti i processi li formò mg.r Janni.

UDITORE DI SEGNATURA. *V.* Uditore del Conclave, Uditore del Papa, e Segnatura di giustizia. Questo prelato uditore e segretario di tale supremo *Tribunale di Roma* (*V.*), definiva in esso le materie proprie del tribunale, cioè determinava quali sieno i giudici competenti nelle varie controversie; rimoveva i giudici sospetti sostituendone degli altri, eccettuati quelli del *Vicario*, *Governatore*, *Uditore della Camera*, e di *Campidoglio;* concedeva e negava le appellazioni, accordando delegazioni e suddelegazioni, e circoscrivendo pure i giudicati. Dalla sentenza di questo uditore si poteva appellare al cardinal prefetto della stessa segnatura, od alla piena segnatura medesima; ma il *Regolamento organico per l' amministrazione della giustizia civile*, emanato nel 1831 da Gregorio XVI, stabilì le norme pel supremo tribunale di segnatura di giustizia, e prescrisse ancora quanto riguarda il prelato suo uditore e le sue attribuzioni, e la procedura ne'casi di difformità di decreti di mg.r uditore, ed uditore della prefettura. Altre disposizioni sono nel *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili*, pubblicato eziandio da Gregorio XVI nel 1834. Nel 1274 Gregorio X nel regolamento pel conclave, fra le provvide leggi da lui prescritte, ordinò che colla morte del Papa cessino i tribunali d'agire, fuorchè quelli del penitenziere maggiore e del camerlengo. Pio IV nel 1562 decretò che i cardinali e prelati della segnatura di grazia e di giustizia nulla possano trattare in sede vacante. E Clemente XII nel 1732 dispose, che il prelato uditore della segnatura di giustizia continuasse le cause che pendevano avanti la curia dell' *Uditore del Papa*, e perciò s'intitolasse *Uditore del Conclave.* In sede vacante disbriga gli affari restati pendenti innanzi mg.r uditore del Papa defunto; perciò essendo a quel prelato restata la prerogativa d'interporre i decreti d'interdizione e di riabilitazione, mg.r uditore del conclave, previa l'udienza de'cardinali capi d'ordine, sia nel tempo de'novendiali, sia in quello del conclave, per loro autorità può anch' egli interporre i nominati decreti. Inoltre continua pure ad esercitare le funzioni di uditore e segretario di segnatura, tenendo le consuete udienze, benchè il tribunale tace; come tacciono tutti gli altri, tranne gli ordinari come sono il tribunale degli *Uditori di Rota*, dopo che Gregorio XVI lo dichiarò tribunale ordinario, essendo prima di commissio-

ne, ed i tribunali civile di Roma, i criminali, ec. Questo prelato ha luogo nelle *Cappelle pontificie* co' prelati *Votanti di Segnatura*, e con essi esercita l'accolitato apostolico. Vedasi il cardinal De Luca, *Relatio Romanae Curiae forensis*, disc. 31: *De Signatura Justitiae, ejusque stilis*. Plettenberg, *Notitia Tribunalium Curiae Romanae*, cap. 8: *De Signatura Justitiae*. Villetti, *Pratica della Curia Romana*, cap. 7: *Della Segnatura di giustizia*.

UDITORI DI ROTA e TRIBUNALE DELLA SAGRA ROTA ROMANA, *Auditores Rotae, Tribunal Sacrae Rotae Romanae*. Collegio de' *Prelati* giudici di diverse nazioni, che in numero di XII compongono in Roma il tribunale il più antico e il più celebre del mondo per la giurisprudenza civile e canonica; tribunale appellato per eccellenza *Asylum Justitiae* (dal decano del medesimo il rinomato mg.r Coccino, a Gregorio XV già uditore di Rota, quando col cardinal vicecancelliere ed i colleghi uditori, vi si recò 10 giorni dopo la sua assunzione al pontificato, nel discorso gratulatorio perciò pronunziato); unico pel nobilissimo e sagace uso che ha sempre conservato, nel far conoscere al pubblico le ragioni e i motivi delle sue autorevoli decisioni. Laonde a questo tribunale e giudici, spesso alle sue sentenze ricorrono persone d'ogni parte, ed i suoi decreti hanno quasi valore di leggi nello stato pontificio, e altissima considerazione presso ogni nazione. La sagra Rota romana vanta la sua primitiva origine dall'immemorabile giudicatura de' romani Pontefici, giudici e maestri supremi della Chiesa cattolica; e meritò d'essere chiamata da' Papi Pio II, Sisto IV, Clemente X e Alessandro VIII, *Totius Christiani Orbis supremum Tribunal*. Tanto rilevò il celebre Bernino a Clemente XI, nel dedicargli l'opera colla quale dottamente la descrisse. Essendosi egli più particolarmente dedicato con amore e riverenza al maggior lustro e decoro dell'encomiato tribunale e dei giudici che lo compongono, con esso dunque, colla *Notitia* del Cohellio, colla *Relatio* del cardinal De Luca, colla *Notitia* del p. Plettenberg, col *Syllabum Advocatorum s. Consistorii* del Cartari, col *Bullarium*, colla *Storia de' sommi Pontefici* del Novaes, e colle recenti *Memorie* del ch. Bondini, già segreto di Rota, principalmente procederò in quest'articolo. Chi amasse poi vedere riuniti tutti i privilegi concessi da' Papi al s. tribunale e suoi prelati uditori, legga il seguente libro autorevole, come pubblicato con l'approvazione de' medesimi prelati in sole 100 copie per darsi soltanto a ciascuno de' nuovi uditori, poichè tutto quanto il contenuto fu ricavato dagli archivi Rotali espressamente. *Breve esposizione cronologica de' privilegi conferiti da' sommi Pontefici agli uditori della sagra Romana Rota, raccolti dal can. Pietro Tailetti romano*, Roma dalla tipografia di B. Morini 1854. Pertanto giovandomi de' lodati e altri scrittori, lungi dall'osare di svolgere l'ampio e grave argomento, sproporzionato alle mie forze e al ristretto spazio di queste pagine, tenterò di darne un'idea; pel resto egregiamente supplendovi le loro opere e quelle di altri che ricorderò in fine, non meno quanto andrò rammentando del già narrato altrove sopra questa cospicua, maestosa, dottissima e antichissima giurisperita magistratura, sopra ogni altra celebre e onorata. È dessa certamente una delle più fulgide gemme del pontificale triregno (che il prelato decano sorregge quando il Papa lo depone), siccome celeberrima per secolari glorie, pel fiore di nobiltà, di prudenza e di dottrina degli uomini che sederono nel rispettabile tribunale; pe' privilegi di cui gode, pel complesso di sue singolari prerogative; tribunale venerato non solamente in Roma e in Italia, ma in Europa e in altre parti, dappertutto acclamato e famoso. I suoi fasti si gloriano ancora per uditori fioriti per san-

tità di vita, per molti Papi, per innumerabili cardinali, arcivescovi, vescovi, nunzi apostolici e presidi, non che fregiati d'altre primarie cariche e dignità ecclesiastiche; di maniera che può dirsi il tribunale della Rota, fecondo seminario dei principali ministri della s. Sede, e le prove sono in questa stessa mia opera, massime nella parte biografica. Gli oracoli legali di questo ragguardevole senato di padri illustri, hanno una tal quale forza di legge, che i giureconsulti romani, statisti ed esteri, continuamente citano; comechè sempre autorevoli, saggie, sapienti e giuste ne sono le decisioni, la cui raccolta è preziosa, sebbene non tutte si conoscono e moltissime si deplorano perite per le vicende de' tempi. Tuttavia dal sagro tribunale le sue decisioni non sono tenute in conto che di semplici opinioni. Ma quelli che sanno, considerano e rispettano le decisioni rotali, come il più principale e sicuro fonte della giurisprudenza cristiana, e si conservano qual tesoro di diritto. Vuole il Bernino, che le *Decretali* e i decreti de' Papi provengano dalle decisioni antiche della Rota, e gli stessi suoi membri ne furono compilatori e collettori. Imperocchè egli osserva, se dal nascere della Chiesa vi fu giudicatura nel cristianesimo, certamente vi furono giudici in Roma, sopra cui raggiravasi ogni grande affare canonico e civile, e li decreti e decretali chiaramente dimostrano, che ne' primi 6 o 7 secoli vi fosse Auditorio, onde i pontificii dottori procedessero alle decisioni. Per cui dice il cardinal De Luca: *Decretalium tenor ostendit;* e con lui quanti giurisperiti scrissero prima di lui, come nella *Practica in Romanae Aulae actionem* il Vestri, che dichiara: *quod Canones ex hujus Rotae, seu Tribunalis Decretis, ac determinationibus deprompti sunt.* Avendo De *Hontheim* (*V.*), mascherato col nome di Febbronio, dopo la metà del secolo passato vomitata la sua bile anco contro questo tribunale e le sue decisioni, per isfogare il suo mal talento contro la s. Sede, alla quale la Rota si è sempre, come deve, mostrata ossequiosissima, fu confutato dal gesuita p. Zaccaria nell'*Anti-Febbronio*, t. 1, Introduzione, cap. 2, not. 32. Questo dottissimo, testimonio come l'Europa riguardava le decisioni del tribunale quale regola e norma de'giudizi, ne fece la seguente apologia.» Le decisioni rotali non sono già, come molti si pensano, un giudizio formato, che si pronunzi dal tribunale; sono, come ha osservato il celebratissimo cardinal De Luca, una raccolta de'motivi, onde i prelati votanti si sono indotti a dare il voto o affermativo o negativo; e questi motivi si traggono dalle scritture degli avvocati e de'curiali della parte vincitrice, alle quali i prelati votanti han deferito, aggiungendo alcuna volta qualche lor riflessione. Ecco che sia la comunemente chiamata *Decisione*. E tanto è lungi, che ella contenga la sentenza de'prelati, che anzi è ordinata a fine, che i litiganti perditori veggano le ragioni, per le quali i prelati hanno opinato in lor disfavore, e possano con procacciarsi convenevole risposta adoperare, che i prelati rivochino il dato voto. Infatti accade non rade volte, che i prelati in una Ruota diano per le ragioni esposte nella decisione il voto favorevole ad una parte, e in un'altra attese le nuove scritture de'perditori si dichiarino per la parte opposta. Quando poi in una causa sieno emanate più decisioni conformi, viensi alla finale sentenza, e questa è Giudizio Rotale, che viene dopo le decisioni. Ciò posto, in primo luogo nelle *decisioni* vuolsi distinguere la sostanza dall'accidente, e per *sostanza* intendo il complesso, o sia il grosso dei motivi, che ha persuaso i prelati; per *accidente* intendo le varie proposizioni incidenti, che *ad ornatum* della decisione vi mette del suo il curiale stenditore. E certo accader può che dallo stenditore della decisione pongansi a riempitura ed ornamento alcune cose meno esatte; le quali però esser non debbono poste a carico

del tribunale. In luogo secondo dalle sinora dette cose si fa manifesto, che quello stesso, che può chiamarsi sostanza della decisione, non è un sentimento fisso, fermo, compito, risoluto, e diciam così ultimato del tribunale; ma un sentimento, che proponsi a'litiganti perditori, acciocchè lo esaminino, vi cerchino il difetto, se v' è, e trovatolo il mettano in chiaro per ottenere ragione, che loro si dà *recendo a decisis*. Dal che in fine seguita, quanto a torto fien qui, e altrove, da Febbronio disapprovate e derise le Rotali decisioni per alcuna cosa, che al curiale fosse scorsa meno accurata. E tanto più è palese questo torto, perchè le decisioni stampansi ad uso de'curiali, i quali già sanno dirsi molte cose senza escludere le consuete limitazioni, che sarebbe fuor di proposito inserire nelle decisioni. Merita bene gran lode il savissimo metodo usato da sì rispettabile tribunale, perchè la verità si scuopra, e si eserciti la giustizia". L' altro gesuita p. Plettenberg, *Notitia Tribunalium Curiae Romanae*, cap. 15: *De Rota Romana*, colle bolle di Pio IV e Paolo V, e col cardinal De Luca, la definisce. *Rota Romana est judicium Summi Pontificis, quod cognoscit causas utriusque fori, Ecclesiastici quidem per universum Orbem catholicum tamquam tribunal Vicarii Christi generalis, et Episcopi Ecclesiae universalis. Fori vero temporalis et profani causas tantum civiles, non criminales, idque ut plurimum via appellationis ad se devolutas dijudicat tamquam dicasterium Principis temporalis Urbis Romanae, et illius Italiae ditionis, quae Status Ecclesiasticus nominatur, nec non civitatis Avenionensis, et comitatus Venuxini in Gallia.* Prima degli encomiati scrittori, già l'insigne giurisperito ricordato Vestri non dubitò di affermare in onore del sagro tribunale, lib. 2, cap. 17. *Ejus quanta sit auctoritas, nemo nescius est, unde non injuria dici potest, quod tanta est Auditorum Rotae opinio, quanta Pythagorae apud Pythagoricos fuit, ut nullus non satis esse putet dicere sic Rota definivit. In hos Auditorio cuncta ad doctrinam, prudentiam, integritatem ac sanctitatem attinentia sunt, ut virtutis quoddam monumentum vocari jure possit.* Lo Scaccia poi nel lib. 1, cap. 26, n.° 4, ecco come si espresse. *Cujus sententiae appellantur Decisiones, quae tantae auctoritatis sunt, ut habeantur pro legibus apud omnes nationes Romano Imperio subjectas.* Quest'antichissima e nobilissima istituzione, che vanta i suoi primordii co'primi tempi della Chiesa, per la sua non interrotta continuazione incontaminata, pel suo incremento e trionfo progressivo sopra tante altre simili istituzioni, per quanto egregiamente l'informa, pel suo mirabile procedere; porta l'impronta di quella sapienza, di quella fermezza e di quello spirito divino, di che vanno fermamente fornite le principali opere di Roma cristiana. Siffatto tribunale formò in ogni epoca l'ammirazione dell' universale, comechè una creazione de' Papi precipuamente intesa a giudicare sopra materie ecclesiastiche, le sue relazioni in certo modo presero il carattere di quell' infallibilità propria della cattedra apostolica da cui emana. Crede il Bernino, che colla nascente Chiesa i dottori e giudici che aiutavano i Papi nella giudicatura e compilazione delle decretali, furono indicati coi nomi di *Seniores*, *Consiliarii* (questo vocabolo ebbe nel medio evo altro significato, e particolarmente prima fu proprio del *Primicerio della s. Sede*, lo fu pure de'giudici, e poi del *Superista*, pel riferito in tali articoli: altri esempi li riportai nel vol. LV, p. 143, e LXIII, p. 259), *Decuriones reipublicae*, per le cause altresì contenziose e dette forensi, formatori di decreti e di statuti; mentre per l'amministrazione generale della Chiesa i Papi, specialmente sino da' suoi primordi ebbero a consiglieri i *Cardinali* (*V.*), formanti il senato apostolico che poi si chiamò *Sagro Collegio* (*V.*), oltre i compo-

tenti il *Presbiterio* (*V.*), poi detto *Concistoro* (*V.*), o a cui questo successe. Il *Tribunale* (*V.*) ecclesiastico d'origine divina, derivò ancora da' precetti degli Apostoli, e dal principe loro s. Pietro. Il principio de' *Tribunali di Roma* (*V.*) si riconosce dal *Presbiterio* e dal *Concistoro*, ne' quali i Papi sino da' primi secoli della Chiesa vi trattarono e giudicarono gli affari del cristianesimo, anche contenziosi e criminali; non che dall' *Udienza* (*V.*) ch' essi davano nella loro *Camera*, pronunziando le sentenze anche nella loro *Cappella*, il che servì poi d'occasione a deputare alla cognizione e giudicatura delle cause i loro *Cappellani*, poi detti *Auditores causarum Palatii apostolici*, indi chiamati *Uditori di Rota*, ed ivi pure confermavano le loro risoluzioni e sentenze. Il *Nomenclatore*, antichissimo uffiziale e *Giudice Palatino*, terminava le cause portate al Papa, e ciò in unione del *Saccellario*. Il *Primicerio della s. Sede* era anche capo de' giudici palatini, ed il *Primicerio* de' *Difensori*, de' giudici e de' difensori. Talvolta furono giudici anche gli altri primari uffiziali maggiori del *Palazzo apostolico Lateranense*, non che i *Notari* o *Scriniari* della s. Sede. E *Judices de Aula Lateranensi* furono pur detti gli uditori di Rota, non che *Judex sacri Palatii apostolici*. Ricordo tutti questi vocaboli per avere trattato a' loro articoli dell' antichissima giudicatura apostolica e principesca, la quale si compenetra nel presente articolo, e vanno essi tenuti presenti per la relazione che vi hanno. Vari furono i nomi portati da quelli che propriamente precedettero i *Giudici Palatini* e del *Laterano*, poscia eziandio uditori di Rota, pe' quali il Papa manifestava la sua sentenza e giudicava nelle questioni che insorgevano nella cristianità, e poi dopo l'origine della *Sovranità de' Papi e della s. Sede* (*V.*), anche per l' amministrazione civile del principato temporale, oltre i *Placiti* che i Papi presiedevano, o ad altri ne commettevano la giudicatura. Il numero de' giudici poi denominati uditori di Rota, fu maggiore o minore secondo che comportavano i tempi, regolandolo la prudenza pontificia; ma la base sulla quale il gran tribunale è fondato, rimase sempre invariabile. Secondo il riferito dal Bernino, dopochè l'imperatore Costantino I, divenuto cristiano, ridonò la pace alla Chiesa, ed accordò a' già perseguitati cristiani il libero esercizio di loro religione, concesse circa il 314 a Papa s. Melchiade parte del palazzo imperiale di Laterano, per decorosa abitazione sua e de' successori. Passati così i Papi dalle *Catacombe* (di cui riparlai a SEPOLTURA), nella reggia augusta, che poi ebbero interamente, vi formarono il *Patriarchio Lateranense*, ed ivi stabilirono la loro ordinaria dimora colla *Famiglia pontificia*, co' principali uffiziali e giudici della s. Sede, i quali in origine furono tutti chierici, che ad un tempo assistevano il Papa all'altare nella celebrazione delle sagre liturgie, da me descritte in tanti articoli, e nel governo della Chiesa universale, come a suo tempo eziandio nel principato temporale. Il luogo destinato nel palazzo pontificio all' udienza delle cause si chiamò *Auditorium*, ed il Bernino riporta la testimonianza del Casella, *Historia de primis Italiae incolis*, che afferma sino dal tempo di Costantino I l'Auditorio de' giudici essere fisso nel Laterano, i quali facevano le sagre consulte e i giudizi ecclesiastici sotto la *Confessione* dell' adiacente basilica, cioè nel 1.° piano sotto i gradi dell' altare, per dove si entrava al sepolcro de' Martiri. In queste origini il Bernino si diffonde con troppa sicurezza e poca critica, per cui mi limiterò ad accennarle, avendone già discorso ne' luoghi relativi. I diversi nomi portati ne' primi tempi dagli uditori di Rota indicano gli uffizi che funsero nelle diverse epoche, come di *Cubiculari* e *Cappellani*, per la custodia loro affidata da Papa s. Leone I de' corpi de' ss. *Pietro e Paolo*, il sepolcro de' quali fu detto *Li-*

mina Apostolorum (*V.*), e ne riparlai a Sepolcro de' romani Pontefici. Presso di essi furono edificate per loro dimora camere, che si dissero *Cubicula* e *Capella*, da'quali vocaboli restò loro quelli di *cubiculari* e *cappellani* de' Papi, per gli intimi servizi che loro rendevano, *Cubicularii Papae, Cappellani Papae*. Altri vogliono che il nome di cappellani derivasse loro dall'uso antico de' Papi di tener udienza e di pronunziar le sentenze nella loro cappella o stanza; nella quale erano deposti i sagri arredi e paramenti de'romani Pontefici, deputando alla cognizione e giudicatura delle cause, per le questioni che da ogni parte del mondo venivano sottomesse al tribunale apostolico, i loro cappellani, poi detti *Auditores causarum Palatii apostolici*, perchè il luogo della giudicatura prese il nome di *Auditorium*, che tuttora porta, ivi adunandosi a rendere le loro sentenze, per cui ciascuno di essi fu appellato *Auditore* o *Uditore*. Aggiunge il Bernino, che il titolo di *Cubiculari* pervenne agli uditori di Rota, dal luogo del pontificio palazzo detto anche *Cubiculum* ove si adunavano e congregavano per discutere le loro cause forensi; e che anticamente *Cubiculum* fu sinonimo di *Cappella*, e tale era quella denominata *Thalamus*, in cui sopra un alto letto si conservavano per ordine e ben disposte le vesti sagre del Papa, quando di esse egli si vestiva per le pubbliche funzioni. Dessa corrisponde alla *Camera de' paramenti* (*V.*), chiamandosi l' alto tavolino ove si pongono i detti paramenti, *Letto de' Paramenti* (*V.*). Tale stanza o cappella era assegnata a' giudici cubiculari come Auditorio del loro tribunale, quindi fu ch' eglino vestirono e spogliarono i Papi degli abiti sagri, ed aveano la cura di conservarli, almeno un tempo; mentre l'uffizio del vestire e spogliare il Papa tuttora l' esercitano, ed anco per questo conviene loro il titolo di cappellani. Dice il Piazza, *Eusevologio Romano* p. 282, *Del Collegio degli Auditori di Rota nel palazzo apostolico o Vaticano o Quirinale*. » Chiamansi *Auditori*, perchè anticamente le cause si delegavano a qualcuno di questi, chiamati *Cappellani del Papa*, col rescritto: *Audiat N. justitiam faciat;* e perchè per nome altrui odono le cause, ma senza loro commissione non le ponno differire, perciò chiamansi Auditori generali del palazzo del Sommo Pontefice; ed in vece di esso, esaminano, sentono e decidono; ond'è che hanno la giurisdizione abituale, ma l' esercizio è commissario, o dalla Segnatura o dal Papa medesimo. L'origine di questo tribunale nacque, che usando almeno anticamente il Papa di conoscere e decidere col voto de'cardinali del concistoro, quelle cause nelle quali o per ricorso o per appellazione o per compromesso, ovvero per legittima autorità si ricorresse al suo oracolo da tutte le parti del mondo cristiano cattolico, nè potendosi in quel consesso decidere tutte le cause; però conoscesse e decidesse col voto, ed a relazione de'suoi cappellani, i quali udissero le parti, e decidessero eziandio senza partecipazione del Papa ". Il Bondini opina che il vocabolo *Auditorio*, forse derivò dal celebrato *Auditorio* del sapiente e modesto giureconsulto Emilio Papiniano, condiscepolo e amico dell'imperatore Settimio Severo, che da avvocato del *Fisco* lo fece *Prefetto* del *Pretorio* (*V.*) per la parte civile; e che perciò in qualche parte venne imitato l'antico Auditorio romano in cui il *Pretore* urbano non procedeva solo ne'giudizi, ma era assistito da uomini sapienti e onesti, co' quali non meno i grandi che i lievi affari discuteva e sentenziava. Quanto poi all'antichissimo nome di *Rota* e di *Rotula*, diverse sono l' etimologie più o meno critiche e probabili. Si vuole provenuto dal modo cui siedono in circolo nel tribunale e formano così la figura della rota; o perchè per vicendevole e regolato turno vengono dagli uditori a mano a mano proposte al tribunale le cause, che vi debbono essere agitate; o dal pa-

vimento della sala delle sedute, nel quale eravi una rota porfiretica, o marmo porfido in figura di rota che diè nome alla camera dell'Auditorio; o dal tavolato della medesima, nel quale era rappresentato in lavoro di tarsia una rota; o dall'essere stata la rota come emblema di pena afflittiva di morte pe'gravi delitti; ovvero dal presentarsi che si faceva loro delle scritture nella forma degli antichi *Volumi*, ravvolte intorno a un piccolo cilindro di legno, poichè sostiene Bernino che quanto presentemente dicesi *Scrittura*, *Volume* o *Processo di cause*, il quale si presenta a' giudici da' litiganti in difesa di loro ragioni, anticamente dicevasi *Rota*, o *Rotula* o *Rotulum*. Il Piazza dice che prese il nome di Rota, perchè gli uditori stando in giro, nel giudicare ben esattamente scandagliano ed esaminano, senza lasciar verun angolo e secondo tutte le loro parti le cause. Quindi si dissero *Auditores Rotae*, forse secondo l'Emerix per la ragione, *quod in Orbem sedentes controversias rotant et examinant;* e per l'integrità, sapienza e giustizia de' loro giudicati nel risolvere le più gravi e importanti questioni, che da ogni regione copiosamente si portarono al loro tribunale; e questo dall'universale venerato, per antonomasia si disse *Sagro* e *Sagra* la Rota, anche per essere il tribunale proprio forense del Papa, per cui giudicavano *in nomine Papae*, mentre ancora nelle commissioni Rotali si enunciavano le cause col titolo di *Causae Sacri Palatii Apostolici*. Aggiungerò col Piazza, che il tribunale viene chiamato sagro per l'abito maestoso usato dagli uditori nel giudicare, solito usarsi solamente nelle sagre funzioni concernenti il divin culto, perchè s' intenda non doversi nel giudicare farsi dominare da alcun motivo temporale e da rispetti umani, essendo sempre sotto gli occhi di Dio giudice sovrano scrutatore degli animi e punitore de' prevaricatori. Finalmente si aggiunse a'nomi di *Sagro tribunale della Rota*, la parola *Romana* per distinguerlo da quelli a similitudine di questa massima istituiti da' Papi in diversi tempi secondo le opportunità in molte altre città del dominio loro, come precipuamente in *Bologna*, in *Perugia*, in *Avignone*, in *Macerata*, in *Ferrara*, ed in altre, come rilevai nei loro articoli e ripeterò in seguito; mentre della Rota che Cesare Borgia istituì in Romagna, parlai a RIMINI. Anzi aggiungerò che un tribunale della Rota nel 1771 fu istituito in Madrid da Carlo III, componendolo di giudici spagnuoli per gli affari ecclesiastici della *Spagna (V.)*, con autorizzazione del breve di Clemente XIV de' 29 agosto 1774, riservando al nunzio pontificio la giurisdizione contenziosa, onde fu chiamato il *Tribunale della Rota della Nunziatura apostolica di Madrid*. Alle notizie riportate nel ricordato articolo, aggiungerò che Pio VII co' brevi *Catholicorum Principum*, de' 28 luglio 1829, ed *Expositum Nobis*, de' 29 gennaio 1830, *Bull. Rom. cont.*, t. 18, p. 48 e 84: *Dotatio tribunalis sacrae Rotae pro causis tam civilibus, quam criminalibus regularium, aliorumque s. Sedi immediate subjectorum in regno Hispaniarum: Commutatio exactionis annui subsidii constituti pro stipendio Auditorum Rotae Nuntiaturae in regno Hispaniarum, et Sacrae Rotae Romanae*. Dirò ancora che prima di detta epoca un tribunale della Rota fu istituito anche in Firenze nel 1502, e ristabilito nel 1680 per la *Toscana* (*V.*). Quindi nella stessa altro se ne creò nel 1814 e denominato *Rota di Grosseto*, comechè destinato per la provincia Grossetana, per la marittima Sanese e per l'isola d' Elba. Nel 1502 il tribunale della Rota di Firenze era succeduto all'uffizio del suo podestà, investito della giurisdizione civile e criminale, ed al capitano del popolo. Si compose il tribunale di 5 giudici, il cui presidente, che in principio si cambiava ogni 6 mesi, ritenne un tempo il titolo di podestà. Nel 1833 in Firenze ancora esisteva il tribunale cri-

minale della Rota. In Roma dunque stabilito per 1.° tribunale forense del Papa quello della Rota e con residenza e abitazione de' giudici *Auditores* nel palazzo apostolico, quando per le liti forensi altri tribunali non esistevano, durando costantemente e con plauso la denominazione di *Rota*, risolvette il sagro tribunale d'innalzare per sua insegna e arme una rota denotante anche nel nome Sapienza e Dottrina, come quella che non rappresenta rota materiale di legno, ma scrittura in forma di rota, che nel sigillo riprodotto dal Bernino si vede complicata in giro, e nel sigillo più grande aperta in volume. In questo antichissimo sigillo si legge in giro in lettere gotiche: *Sigillum Collegii Auditorum Sacri Palatii Apostolici.* Nel mezzo del sigillo sono i 13 uditori di Rota sedenti in circolo, con s. *Caterina* della Rota da una parte, e s. *Agostino* apostolo dell'*Inghilterra* dall'altra, ambedue protettori insigni del tribunale, e da lui scelti, la santa come martire nella rota, dal cui tormento però fu miracolosamente liberata, e il santo venerato per uditore di Rota. Queste due figure sono pure nel detto sigillo medio, in atto di reggere il volume in forma di rota, dietro alle quali si vedono genuflessi gli uditori e 6 per lato. Nel sigillo piccolo sono egualmente disposti in circolo i 12 uditori di rota, come gli altri vestiti di cocolla, essendo stati un tempo monaci, ed in mezzo lo Spirito Santo raggiante che gl' illumina nella mente. Anche questi due ultimi sigilli hanno la riferita epigrafe, e con tutti il tribunale autenticò le sue decisioni. In processo di tempo i ponenti uditori, dopo il decano, co'propri sigilli legalizzarono i decreti da loro emanati. I giudici cappellani scelti dal Papa al grave e delicato incarico, furono sino da'primi tempi ammirati per autorità e distinti col nome di *Maestri* in giurisprudenza della Chiesa romana, titolo che meritamente loro dato, fu poi esteso al resto della *Prelatura* della s. Sede. Con esso conservarono sempre quello di *Cappellani del Papa*, come ecclesiastici regolari e secolari che senza interruzione continuarono ad assistere nelle sagre funzioni. Nondimeno abituandosi i popoli a riguardare ne'cappellani pontificii piuttosto de' giudici, in seguito ommesso il primitivo titolo di cappellani, nel secolo XV e dall' *Auditorio* luogo dell'adunanza e dal nome ormai invalso al tribunale di *Rota*, comunemente si chiamarono *Uditori della Sagra Rota* o *Uditori di Rota*, dal Morcelli latinamente detti: *XII Vir Sacri Consilii Litibus Judicibus*; ed il loro decano: *Senior Sacri Consilii XII Vir Litibus Judicibus.* In quel secolo esistevano in Roma tra' principali tribunali, una corte d'appello, detta in antico *Capella* o *Rota Romana*, supremo *Foro* della Chiesa cattolica; la *Segnatura di giustizia* (*V.*), e la *Segnatura di grazia* (*V.*). Riferisce il Voight, riportato dal Bondini, che in quel secolo gli *Auditores Rotae* erano stipendiati dal Papa, ma potevano essere di diversi paesi, per cui vi si trovavano già come giudici, oltre gl'italiani, francesi, spagnuoli e tedeschi, i quali ultimi furono allora in particolar modo preferiti. Già godevano tutti quanti molte prerogative e franchigie, ed erano quanto alle loro faccende divisi in 3 senati, dove avea ognuno un relatore e 3 votanti. Oltre di essi, era nella Rota anche un numero di *Procuratori* e di avvocati, per mezzo de'quali le rispettive parti trattavano in giudizio i loro affari. Così a quest'ultime cariche, come a quelle di uditori, non si ammettevano che uomini i quali si distinguessero per dottrina e pratica, per fina circospezione, prontezza e onestà. Ed oltre a ciò era difficile trovare uomini di qualità cosiffatte per entrare in Rota. Onde il Papa qualche volta incombenzava l' ambasciatore o oratore di *Residenza* o di *Ubbidienza* (*V.*) del celebre ordine *Teutonico* (*V.*), sul quale e sul di lui dominio temporale esercitava particolare podestà, d' invitare

qualche dotto tedesco che potesse essere impiegato come uditore della Rota; e d'altronde tenevasi da ognuno a gran fortuna venire eletto dal Papa a questa corte di giustizia. Nel 1451 non essendo nella curia papale neppure un uditore tedesco, perchè tutti erano stati vittima della *Pestilenza*, che afflisse Roma nel precedente triennio, il dottissimo maestro Lorenzo Blumenau, dottore della corte del gran maestro teutonico di *Prussia*, il quale in quel tempo come uditore e consigliere stava presso il cardinal Scowmbergh vescovo d'Augusta, fu da questo raccomandato a Nicolò V come degno della carica d'uditore di Rota e ne fu nominato; ed egli scrivendo al suo signore, riguarda l'impiego come la fortuna più grande alla quale avesse potuto aspirare. Gli oratori o procuratori teutonici intervennero poi alle cavalcate pe'possessi d'Innocenzo VIII e di Leone X, e in questo col vessillo dell'ordine. In quel tempo le attribuzioni della Rota erano molto estese, perchè le venivano presentate, come a foro ecclesiastico e secolare, dispute o questioni di diritto sì canonico che civile; mentre alla Segnatura di grazia, in cui il Papa presiedeva in persona, e dove i membri non potevano essere che cardinali scelti ed altri prelati distinti, venivano solamente portate a decidersi quelle cause in cui la grazia del Papa era richiesta; e la Segnatura di giustizia, oltre a diversi altri affari giuridici, avea a decidere specialmente intorno all'ammissione dell'appellazioni al Papa. » Inoltre, la corte del Papa era circondata da gran numero di avvocati, procuratori, sollecitatori, notai ed altri: alcuni de'quali aveano impieghi permanenti presso le autorità di Roma; altri riceveano annue pensioni da'clienti, o viveano del lucro delle loro occupazioni e de'doni che riceveano. Questi diversi procuratori non aveano azióne diretta nelle trattative, potevano bensì molto nelle questioni legali; compilavano le istanze al Papa, al Collegio e a'Tribunali; raccoglievano gli argomenti e le prove; assistevano verbalmente le cause, e talvolta si recavano in persona alle udienze del Papa siccome oratori e difensori de' loro clienti, in presenza de'legati ovvero ambasciatori, e si assegnava loro ordinariamente uno stipendio annuo determinato di 30 o 50 ducati. Ma questo era solamente un mezzo per impegnarli, perchè poi, per certi loro speciali lavori e premure, doveasi pagare ad essi altrettanto sì in denaro che in regali. Aggiungasi che le parti litiganti, nel regalare i loro avvocati, facevano sovente a gara a soperchiarsi e tirare a se i migliori ". Del resto, salito il tribunale della Rota ed i prelati suoi uditori in tanta fama, e stabiliti al numero di XII, universale e comune fu il desiderio di spontaneamente e con piena fiducia sottomettere all'Auditorio della s. Rota lo scioglimento delle questioni che sorgevano nell'intera cristianità, non meno nelle cose ecclesiastiche e canoniche, che nelle civili pubbliche e private, massime da *Germania* e *Inghilterra*, primachè la eresia infelicemente vi penetrasse. Quindi non è meraviglia se diversi sovrani, repubbliche e città d' Europa aspirarono ad avere nell' augusto consesso uno dei loro nazionali e concittadini nell' officio autorevole di uditore di Rota, col ragionevole e utile intendimento, ch'egli giovasse co'suoi lumi i colleghi a giudicare le cause de'connazionali e concittadini, come conoscitore de' costumi e delle leggi del proprio paese. E vari Papi concessero ai sovrani, repubbliche e città l' onore e il privilegio di proporre loro tre o quattro propri connazionali o concittadini, per sceglierne uno a uditore di Rota nazionale, che insieme divenne il patrocinatore de' suoi compatriotti, massimamente se la sua nazione non avea presso la s. Sede il cardinal *Protettore* (*V.*). Di più nell'assenza de'ministri e ambasciatori de'loro stati, gli uditori nazionali talvolta ne supplirono le veci, come pure presiederono e diversi presiedono alle pie istituzioni

nazionali esistenti in Roma, con titolo di primicerio, governatore o altro, il che generalmente è ancora in uso. Vollero i Papi, che a somiglianza del sagro collegio composto di cardinali d'ogni nazione, si costituisse il tribunale della Rota, perchè tutto il mondo ricorresse ad esso per la decisione delle cause, e si formasse d'una unione di dottori estratti dalle scuole più dotte dei popoli. Da'Papi fu concesso il diritto di presentare i candidati per l'uditorato a *Milano*, a *Venezia*, alla *Germania*, alla *Francia*, alla *Spagna* uno pel regno di Castiglia e l'altro per quello d'Aragona. Firenze o *Toscana* godè per qualche tempo tale privilegio, o per consuetudine alternò con *Perugia* la presentazione. Questa fu pure accordata a *Bologna* ed a *Ferrara*, non che alla Romagna coll'alternativa tra *Ravenna e Forlì*, e lo narrai negl'indicati articoli. Non si conosce però quali Papi concessero al re di Francia, al re di Castiglia ed al re d'Aragona la nomina o presentazione dell'uditore nazionale; similmente s'ignora a quale imperatore e da qual Papa tale privilegio fu accordato per la Germania, ed esercitato finchè durò l'*Impero* occidentale Romano-Germanico, sciolto a' 6 agosto 1806 per la rinunzia di Francesco II. Delle altre concessioni dovrò riparlarne, come note, così d'una certa alternativa tra Perugia e la Toscana. Il Bondini è d'opinione che l'Inghilterra non godè del privilegio di presentare persone per l'Auditorio. Ed il milanese Piazza sostiene che l'uditore milanese era per Milano e per tutta la Lombardia. Negli ultimi tempi, per tante politiche vicende, non tutti continuarono ad esercitare il privilegio della presentazione. Proseguirono ad esercitarlo, la Spagna almeno talvolta con un solo uditore; la Francia interrottamente; la Germania o meglio l'imperatore d'Austria, traendolo dalle sue provincie italiane Lombardo-Venete, singolarmente dal Veneto. Laonde restò al Papa in parte l'antica libertà e maggior latitudine nello scegliere gli uditori, i quali ordinariamente si compongono di 3 *romani*, d'un *bolognese*, d'un *ferrarese*, d'un *perugino o toscano*, d'uno per l'impero d'*Austria* (da alcuni detto veneziano o milanese), d'un *francese*, e di due *spagnuoli*. Qui mi occorre avvertire, quanto all'uditore per la *Toscana* o *Perugia*, in aggiunta all'analogo riferito in tali articoli, che il granduca Ferdinando III nominò uditore mg.r Corsi, il quale non avendo compiti gli studi, la Rota non l'accettò. Allora il granduca pregò Pio VII ad accettarlo, rinunziando all'alternativa che godeva con Perugia, e fu esaudito. Gregorio XVI fece cardinale l'ottimo mg.r Corsi come decano del tribunale, e nominò per uditore in suo luogo il perugino mg.r Baglioni. Morto questi, il regnante granduca Leopoldo II pregò Gregorio XVI perchè venisse eletto a successore il toscano mg.r Del Magno. Il Papa volendolo in parte contentare, senza pregiudicare la rinunzia emessa dal di lui genitore, lo nominò uditore di Rota per la Spagna allora vacante, dichiarando che ciò non dovesse portare pregiudizio a quel regno, quando le cose politiche si fossero accomodate, e fece uditore anche il perugino mg.r Antinori. Ecco come ora si compongono gli uditori di Rota, secondo l'epoca di loro ammissione ossia quando furono fatti uditori. *Sagra Rota Romana Prelati Uditori*. I. Mg.r Pietro de Silvestri di Rovigo, fatto uditore dell'impero d'*Austria* a' 4 luglio 1836, *decano*. II. Mg.r Ignazio Alberghini della diocesi di Bologna, fatto uditore *bolognese* a'25 novembre 1836. III. Mg.r Gio. Alessandro del Magno di Chianni diocesi di Volterra, fatto uditore *romano* (pel narrato nel vol. LXXVIII, p. 76) a'5 maggio 1845. IV. Mg.r Luigi Serafini di Magliano in Sabina, fatto uditore *milanese* l'8 luglio 1850. V. Mg.r Luigi Antonio de Witten di Roma, fatto uditore *ferrarese* a'5 maggio 1851. VI. Mg.r Pietro Giannelli di Terni, fatto uditore *romano* a' 10 giugno 1853. VII. Mg.r Augusto Negroni di Roma, fat-

to uditore *romano* il 1.° luglio 1853. VIII. Mg.r Enea Sbarretti di Spoleto, fatto uditore di *Romagna* per Ravenna e Forlì ai 20 gennaio 1854. IX. Mg.r Emanuele Rodriguez-y-Sanchez di Casabermeja diocesi di Malaga, fatto uditore spagnuolo *castigliano* a' 27 gennaio 1854. X. Mg.r Carlo Amabile de la Tour d'Auvergne nato in Molines, fatto uditore *francese* a' 24 novembre 1856 (il *Giornale di Roma* de' 18 gennaio 1856 riferisce, che per la spontanea dimissione di mg.r Gastone di Segur dall'ufficio d'uditore della s. Romana Rota, il Papa erasi benignamente degnato nominarvi mg.r la Tour suo prelato domestico). XI. Mg.r Antonio Pellegrini Amadori toscano di Piancastagnaio diocesi di Pitigliano, fatto uditore *toscano* il 1.° dicembre 1856 (cioè come riferisce il *Giornale di Roma* de' 12 febbraio 1856 per nomina del Papa, e pel narrato nel vol. LXXVIII, p. 66 e 76, e non in luogo del perugino mg.r Antinori. Imperocchè il *Giornale di Roma* de' 28 dicembre 1855 notifica.» Il marchese Spinello Antinori di Perugia, che da vari anni avea l'onore di sedere fra gli uditori della s. Rota romana, cioè da' 9 maggio 1845, non essendo astretto da vincoli di sagri ordini, implorò dal Santo Padre la grazia di dimettersi da quell' uffizio, ed abbracciare lo stato coniugale. La Santità di N. S. mossa dalle ragioni addotte da quel prelato si è degnata condiscendere alla domanda, laonde si farà luogo alla nomina di altro prelato che debba succedergli ". Noterò, che poi il Papa lo dichiarò suo cameriere segreto di spada e cappa soprannumerario). XII. Mg.r Antonio Martin Villa eletto uditore spagnuolo *aragonese* (il *Giornale di Roma* de' 13 dicembre 1854 lo dice nominato dal Papa prelato domestico e destinato uditore pel regno d' Aragona). Avverte il Bondini, che la differenza della nazionalità negli uditori di Rota, per nulla altera la maniera di giudicare nel tribunale. Poichè con savissimo provvedimento e degno di somma lode, è stabilito che in qualsivoglia trattazione di cause sieno tutti mescolatamente considerati, e non si abbia altro di mira che il turno quale ricorre. » Uguale è in loro la giurisdizione. Così a mo' d'esempio in tempi più prossimi, nelle cause le quali giungono insino a scudi 500 ha il tribunale giurisdizione ordinaria, e questa ha eziandio allorchè qual tribunale di appello torna a rivedere le cause già passate per uno de' suoi due turni. Il che avviene poi con una specie di limitazione. Conciossiachè le dette giurisdizioni restringonsi soltanto per rispetto a quelle cause che provengono dalle provincie al di qua degli Apennini, mentre al contrario quelle al di là de' medesimi monti vengono da essolui giudicate solamente in via d'appello, e come in 3.° grado di sua giurisdizione, cioè a dire dopochè nelle accennate parti le stesse questioni sieno per l'avanti state decise con due difformi sentenze. L'anzianità è la sola cagione che li distingue tra se, ed è essa medesima, la quale pervenuta al più alto grado, costituisce il *Decano*. Il quale, in generale, non si differenzia dagli altri ne' giudizi delle cause, ma ha solamente alcune attribuzioni da soddisfare in modo più principale. Cura che le cause non si dimorino in lunghezze, ed in pari tempo che la procedura si osservi. Poi vigila che i dubbi, siccome e' conviene, si proponghino, che le cause si rapportino, e che le decisioni si componghino. Le deliberazioni del tribunale sono da lui considerate, non meno che il cambiamento de' voti, se occorre. Soprattutto bada bene che massime nuove non sieno ricevute, meno che per una strema necessità, e che, all'incontro, tutte le nazioni del tribunale sieno consentanee alle leggi ed alle consuetudini antiche, ad esse obbedendo senza lasciarne punto indietro ".

Nel tribunale della sagra Rota anticamente erano ammessi, siccome d'ogni nazione, così parimenti ancora d'ogni condizione e stato, purchè fossero dottori, so-

lo e principalmente riguardandosi l'onestà de'costumi e l'eccellenza della dottrina, onde essere scelti da'Papi all'uditorato. Ciò facevano da tutti gli stati, clericale, religioso e laicale, col voto però ne' laici solamente consultivo, quando nel tribunale agitavansi materie sagre o ecclesiastiche. In comprova di questo, osserva il Bernino, che l'antichissimo libro intitolato *Ordo Romanus*, la cui compilazione attribuisce agli uditori di Rota, ripone fra'cappellani de'Papi anche i laici, e fra i custodi cubiculari de' corpi de'ss. Pietro e Paolo, eranvi *laicos homines*. Perseverarono i laici fra'giudici cappellani e cubiculari del Papa, fino a'tempi di s. Gregorio I del 590, quando questo Pontefice nella riforma del suo palazzo e *Famiglia pontificia*, in loro luogo introdusse chierici e fra questi quantità di monaci, onde rimanesse più onorevole e sagro il consesso di un tanto tribunale, del quale Bernino lo dice riformatore. Conviene però che in progresso di tempo in esso vi subentrò, sebben di rado, qualche chierico coniugato (quando il *Celibato* non era bene stabilito, e quando ne' secoli più barbari l'ignoranza era pressochè universale), finchè ne furono totalmente esclusi i laici nel secolo XI, dopo il quale di essi non apparisce alcun rincontro nelle memorie degli scrittori. Che altrettanto talvolta avvenne tra gli uffiziali maggiori del sagro palazzo Lateranense, diversi de' quali furono giudici, cioè il *Primicero della s. Sede*, il *Secondicero*, l'*Arcario* o *Tesoriere*, il *Saccellario*, il *Protoscrinario*, il *Primicero* de' *Difensori*, il *Nomenclatore*, in tali articoli lo rilevai riportando la serie di quelli le cui notizie giunsero sino a noi. Essi senza dubbio, dice il loro dotto storico Galletti, erano chierici, ma d'un grado inferiore a' *Suddiaconi* (*V.*), e dal *Primicero*, *Secondicero*, ec., derivò l'antichissimo e nobilissimo primario collegio prelatizio de'*Protonotari apostolici* (*V.*), anch'essi giudici, e ne'tempi antichi talvolta coniugati. Gli uffiziali maggiori del s. Palazzo Lateranense, per giudici li riconosce anche il Bernino, e *giudici ordinari* e *dell' Aula Lateranense*, che in seguito formarono per disposizione dei Papi altrettanti tribunali, e diversi loro uffizi furono assunti dagli uditori di Rota, come la personale assistenza al Papa nelle sagre funzioni. Si ha nell' *Ordine Romano* (*V.*), che ne' maggiori consessi de' Papi gli auditori sedevano sopra un tappeto, onore non ad altri conceduto: *Sedebant nobiles Cubicularii super linteum villosum*. Riconosce per uditore di Rota s. Paterio secondicero, e perciò uno de' 7 notari regionari che formarono il collegio de' protonotari, e da s. Gregorio I da notaro apostolico fatto secondicero, insieme a Giovanni difensore. Egli dice che i *Difensori* regionari erano 7, cioè i *Difensori della Chiesa romana* (*V.*), come di 7 si componeva tutto il corpo e tribunale de'giudici palatini; i quali difensori, come ponenti, portavano ed esponevano nell'Auditorio le cause e liti di ciascuna delle 7 *Regioni* di Roma, e dall'antichità furono chiamati *Auditores* e *Defensores primi, et secundi gradus*, secondo le preminenze di ciascuna regione. Dice inoltre il Bernino, i fratelli de Rubeis, autori del libro intitolato *Defensor redivivus*, pretendono, che i difensori antichi non sieno gli uditori di Rota, ma gli *Avvocati concistoriali* (de'quali in tanti articoli riparlai, e qui per diligenza mi piace avvertire, che nel vol. III, p. 306 col.ª 1.ª, mancando la virgola tra l'avv.° della s. *Congregazione cardinalizia della R. Fabbrica di s. Pietro*, ed il *Commissario del Conclave*, di cui anche nel vol. XLI, p. 295, qui ve la pongo, altrimenti sembrerebbe che il detto avv.° sia sempre commissario del conclave), la cui origine in detto libro si deduce da s. Gregorio I, mentre il principio di sì insigne collegio egli lo crede anteriore e d'istituzione quasi immemorabile, come quello della s. Rota. Sebbene il Bernino nell' *Historia di tutte l'Heresie*, seguì il sentimento del

Defensor redivivus, asserendo che il 1.° difensore fosse anticamente il decano degli avvocati concistoriali, nell' opera in discorso si ritratta indotto da più matura ponderazione. Quindi riflettendo di trovare enumerato dall' antichità il *Difensore* fra' 7 giudici palatini *de Aula Lateranensi*, si persuase che l'antico difensore sia uno di que' giudici che ora dicesi uditore di Rota, a cui non appartiene come agli avvocati, il patrocinare, ma il decidere le cause, e ne porta le ragioni. Tuttavolta volendo conciliare un sentimento con l'altro opina: Chi dicesse che il 1.° difensore fosse giudice palatino, e i rimanenti 6 difensori altrettanti avvocati concistoriali, non andrebbe forse lungi dal vero. Ed è perciò che attribuisce a favore de' giudici Lateranensi o antichi Padri della s. Rota, il diploma di s. Gregorio I che produce, e intitolato a *Bonifacio Primo Defensori ut Defensores septem existant, qui Regionariorum, et Notariorum, et Subdiaconorum privilegiis utantur*. Gli concesse l'onoranze e i privilegi, colla partecipazione delle nobili prerogative già da' suoi predecessori accordate a' nominati cospicui collegi; notando, che per le cause delle chiese i difensori sono giudici, e per gli ossequi a' Papi sono cappellani; e che da tale documento rileva necessaria la presenza in curia del prelato decano della Rota. Nel 639 Maurizio che governava Roma per l'imperatore d'oriente, dopo aver malmenato co' suoi greci Papa Severino, depredò il patriarchio Lateranense, e perciò da' giudici palatini volle le chiavi del Vestiario o guardaroba de' paramenti pontificii, affidati alla loro custodia come cubiculari e cappellani. Nel 795 Papa s. Leone III spedì a Carlo Magno il giudice Lateranense Hildebrando *Sacri Palatii Cappellanum*, il quale fu il fondatore della famosa libreria di Colonia. Con quelli che credono che s. Leone III canonizzasse pel 1.° s. Suidberto, il Bernino celebra Hildebrando 1.° promotore di tal canonizzazione, e siccome viene chiamato *Archicappellanum s. Palatii apostolici*, lo crede equivalente a 1.° cappellano ovvero decano de' cappellani e della Rota. Papa Sergio II nell'844 onorò con una memorabile spedizione tutto il tribunale per incontrare Lodovico II che veniva a coronarsi in Roma, poichè scrisse l'Anastasio, che da tutti i giudici fu incontrato 9 miglia lungi dalla città. Vuole inoltre Bernino riconoscere per *Archicappellanus* e anche *totius Ecclesiae*, ed insieme uditore e decano della Rota, Giuseppe vescovo d'Ivrea, che nell' 850 presiedè il concilio di Pavia, col patriarca d'Aquileia e l'arcivescovo di Milano. Nel secolo X Stefano *Judex Sacri Palatii apostolici*, per gravi affari della s. Sede fu inviato ad Osimo; anche di questi piace al Bernino di ravvisarvi un uditore di Rota. Bensì con ragione confuta il Magri, che pretese con altri erroneamente asserire che questo illustre tribunale riconosca la sua origine da Giovanni XXII; abbaglio preso pure dal p. Fantoni nell'*Istoria d'Avignone*, dicendo che ivi istituì il tribunale con XII cappellani pontificii. Anzi il Papa celebra il tribunale nella sua bolla con queste parole: *In Romana Curia, communi quidem patria, ubi est Summum Tribunal Judicii divinitus constitutum, et ubi lux et forma justitiae praeeminent, et praelucent*. Allorchè parlerò de' molti cardinali usciti da esso, riporterò diversi esempi di cappellani pontificii de' secoli anteriori a quel Papa. Convengo col Bernino, che deplora la perdita de' monumenti, per incendii dell'archivio e altre vicende, che avrebbero potuto fornirci le notizie del tribunale e degli uditori del medio evo e de' bassi tempi. Allorchè Gregorio X nel 1274 stabilì le leggi pel *Conclave*, nel prescrivere la cessazione della procedura de' tribunali dopo la morte del Papa, vi fu compreso questo degli uditori di Rota. Però il Danielli nella *Rec. Prax. Romana Curia*, al titolo *Auditores Rotae*, ed

il Riganti ne'§§ 12 e 29 *Comment. in Regulas Const. Cancellariae apost.*, trattano della giurisdizione degli uditori di Rota, anche in *Sede apostolica vacante.* L' eruditissimo Bondini riprodusse a p. 150 un documento dal quale rilevasi, che stando gli uditori di Rota nell'Auditorio a giudicare, fu annunziata la morte di Leone XI; e siccome la metà delle cause era già discussa, si continuarono a discutere anche le rimanenti. Nella sede vacante siccome agiscono i tribunali ordinari, come quello civile di Roma, ed i tribunali criminali, oltre l'*Uditore della Segnatura (V.)*, anco come *Uditore del Conclave*, pel disposto da Gregorio XVI, che riferirò a suo luogo, ora agisce pure il tribunale della s. Rota, dopo averlo dichiarato tribunale ordinario, essendo prima di commissione. Probabilmente ne'secoli XII e XIII costretti i Papi ad esulare da *Roma (V.)* per le ribellioni, talvolta avendoli seguiti la *Curia Romana (V.)*, con essa vi si comprese anche il tribunale della Rota, specialmente quando passarono a dimorare in *Viterbo*, *Orvieto* e altre città vicine. Ma eletto nel 1305 Clemente V mentre trovavasi in *Francia*, volendo stabilirsi in essa, vi chiamò i cardinali e tutta la curia inclusivamente al tribunale della Rota, che si fermò in *Avignone* (*V.*), dal Papa dichiarata residenza pontificia, ed ebbe il suo Auditorio nel palazzo apostolico per tutto l' infelice e lungo tempo che durò sì strana e deploranda trasmigrazione, da cui derivarono funeste conseguenze. Siccome il voto degli uditori di Rota fu richiesto da'Papi ne'più gravi affari, dubbi e controversie clamorose, per la dottrina e rettitudine della giudicatura, dubitando nuovamente i *Vescovi* (*V.*) di calare di grado, se promossi a *Cardinali*, Clemente V ne rimise la discussione del dubbio all'Auditorio della s. Rota, il quale definì: *Non notari in tali promotione descensum.* Il successore Giovanni XXII, promotore degli studi, di vasto sapere e di gran zelo per la religione e per la giustizia de'tribunali, prendendo particolar cura di questo della Rota, per decoro della pontificia giudicatura del suo pubblico Auditorio a beneficio del cristianesimo, emanò la bolla *Ratio juris exigit*, del 1326, *Bull. Rom.* t. 3, par. 2, p. 195: *Ordinationes observandae ab Auditoribus causarum Romanae, eorumque Notariis.* Questa è la 1.ª bolla che si conosca riguardante gli uditori di Rota e il loro tribunale e giudicatura, e nella quale si fa menzione dell'Auditorio con dire: *Diebus singulis juridicis ad Palatium conveniant, et dictum Palatium non exeant, donec partes* ec. Con questa bolla Giovanni XXII dispose che *Auditores incedano* sempre col *Rocchetto* e colla *Cappa*, che il Bernini dimostra in loro d'uso antico, dove risiede la curia romana, e loro ingiunse diligenza nell'ascoltare e nel decidere le cause. Che ne'giorni giuridici siedano per udire le cause nell'ora di 3.ª dopo il suono della campana, dovendo osservare i giorni festivi stabiliti, senza introdurne altri. Se alcuni fossero famigliari de'cardinali, non perciò tralascino d'ascoltar le cause nell' ora detta. Sotto pena d'esser privati dell'ingresso nel palazzo per un mese, non prendano niente, nè direttamente, nè indirettamente, da' litiganti, nè pubblichino prima della sentenza i consigli de'loro coadiutori. Coloro che sono d'ammettersi nel numero degli uditori giurino avanti il vice-cancelliere. Siccome è detto nella formola del giuramento, giurino di rimanersi fedeli al b. Pietro, alla s. Chiesa, al Papa, e d'impedire con tutte le forze che si faccia male ai nominati; dover difendere il *Pontificato* e la *Regalia*, di non ricever doni e di non pubblicare i consigli de' coadiutori. Il più antico tra gli uditori cominci pel 1.° a riferire a'suoi coadiutori, e successivamente gli altri. Prima che si pronunzi la sentenza si riuniscano tutti i voti. Ciascun uditore non abbia se non 4 notari al più, fedeli e onesti, i quali poi scrivano da se e

non per mezzo altrui. Provvedino gli uditori che i notari prendano quel tanto ch'è stato stabilito e tassato, e costringano i notari a dar gratuitamente la copia a coloro che non la ponno pagare. Gli uditori non dieno nessun consiglio alle parti, neppure per interposte persone. I consigli degli uditori, che si prendono nelle cause, si scrivino da' notari di quella causa, in cui siffatti consigli si danno e si nascondono. Nei punti ardui gli uditori esaminino i testimoni. I notari sieno diligenti e fedeli, e se prendono alcun che oltre quello tassato, paghino il doppio. Nessun notaro scriva innanzi alcun uditore nel palazzo, se non prima esaminato e approvato dal vice-cancelliere. Dia il giuramento (la di cui formola si riporta nella bolla, di cui col Bondini vado riferendo i paragrafi in italiano, secondo il suo savio proponimento, e lo seguirò nel metodo anche nell'altre da lui sommariamente tradotte) contenente le cose già suesposte circa la fedeltà, il segreto, la diligenza, ed il percepire quel tanto ch'è tassato. Niuno de' notari procuri che gli sia commessa alcuna causa a scrivere, e si studino d'esser modesti e onesti in tutto. Il notaro d'un uditore non possa esserlo d'altro uditore. Non tengano concubina, e se l'avessero, assunti al notariato la dimettano. Non siano procuratori di quelle cause, le quali si agitano avanti il loro uditore. Tengano tutte le cause nel rispettivo libro de' registri cogli atti originali; il qual libro, se si allontanano dalla curia per sempre, lo diano ad altri. Si ponga la tassa per le scritture, oltre la quale niente chieggano: la prescrizione di essa comprende i §§ 25 e seg. inclusive al 34. Che i notari non sieno prolissi nelle scritture, e che maliziosamente non procrastinino d'assegnar le scritture alle parti. I notari e gli uditori de' cardinali e di altri magistrati giurino essi ancora. Si proibisce l'accettazione de' doni a' notari degli altri magistrati, e agli uditori. Queste leggi si espongano nella cancelleria, e si scrivano per intero ne' registri di udienza. E in tutti gli anni nelle calende di ottobre si leggano, e se allora sarà giorno festivo, nella 1.ª udienza. Successo a Giovanni XXII in Avignone Benedetto XII, questo Papa avendo inteso che il tribunale della s. Rota non godeva presso i Papi quelle onoranze di privilegi, che condecoravano la condizione e stato degli uditori, a reintegrare il pubblico concetto, con motoproprio del 1.° novembre 1335, esistente nell'archivio della Rota e pubblicato dal Bernino, li dichiarò quali erano stati riconosciuti da' Papi predecessori, con brevi e bolle smarrite, ed eccone il tenore. *Cum sicut accepimus, a nonnullis in dubium revocetur, an dilecti Filii causarum Palatii Apostolici Auditores nostri familiares, domestici, commensales, ac nostri et s. Sedis Apostolicae speciales et veri officiarii existant. Nos ad hujusmodi dubium tollendum, Motu proprio, non ad alicujus instantiam, auctoritate apostolica, tenore praesentium declaramus praefatos Auditores, a tempore quoad apicem fuimus Summi Apostolatus assumpti, nostros familiares, domesticos, commensales, ac nostros, et Sedis praedictae speciales, ac veros officiarios fuisse, ac etiam existere, ac ipsos etiam in assecutione beneficiorum ecclesiasticorum apostolica auctoritate eis collatorum, et in antea conferendorum omnibus praerogativis, et gratiis gaudere debere, quibus alii veri familiares nostri, domestici, commensales gaudere possunt, et utuntur. Nulli ergo etc.* Aggiunge il Bernino, che da questa pontificia dichiarazione si può inferire che a' padri della s. Rota, o confermati o dichiarati allora commensali del Papa, provenisse la parte a ciascuno di *Pane* dal *Palazzo apostolico* (*V.*), detta *Panem honoris*. Siccome queste parti in alcuni derivarono dalla mensa quotidiana che fruivano dal medesimo palazzo anticamente, e ad altri per essere stati considerati da' Papi loro intimi cubiculari e commensali, io penso che gli uditori di Rota pel riferito di sopra appartenghino alla

categoria di quelli che riceverono la parte per avere goduto la mensa quali effettivi della *Famiglia pontificia*. In fatti, non solamente in tale articolo nel pubblicare alcuni ruoli palatini vi si trovano compresi gli uditori, ma nel più antico, ch'è di Nicolò III del 1277, potei registrare 3 note co'nomi de' *Cappellani* e quanto riceveano dal palazzo apostolico, e dalla sua cucina e altre officine della panetteria e bottiglieria o tinello. Nel 1130 per Innocenzo II fu istituito il collegio de' *Procuratori di Collegio del s. Palazzo apostolico* (*V.*), de' quali riparlai nel vol. LXIII, p. 23 e 101, pe' procuratori delle cause del medesimo, cioè le attitabili nei tribunali esercenti nel detto palazzo. Non solamente Benedetto XII diè più stabile forma al collegio, ma colla bolla *Decere necessarium*, de' 27 ottobre 1340, presso il Bondini, per gli avvocati e procuratori delle cause concesse i seguenti statuti perchè l'osservassero. In essi è detto. Il patrono sia efficace nel proporre e nell' addurre le ragioni, e tolga le cose superflue. Gli avvocati delle cause de' *Poveri*, ed i procuratori, gratuitamente le intraprendano e gratuitamente le trattino. Non assumano tanta farragine di liti, onde non possano agir bene di nessuna di esse. Prima di prenderle, veggano se sieno giuste, e non ricevano le ingiuste. Pendente la lite non prendano cosa alcuna, ancorchè data spontaneamente; nè patteggino coi clienti. I patrocinatori infedeli e negligenti si condannino dal *Vice Cancelliere* e dagli *Uditori di Camera* a risarcire le spese. Se alcun povero litigherà gli si dia dal vice-cancelliere un qualche perito e vecchio avvocato, ovvero dagli uditori, secondo le qualità delle liti. Clemente VI con bolla del 1.° luglio 1349, esistente nell'archivio della Rota, ordinò che contro gli uditori di essa non si potesse procedere da alcun giudice senza espresso consentimento de'Papi, da esprimersi da loro con documento preciso, in cui si facesse distinta ed espressa menzione derogatoria di simile proibizione. Il Bernino lo chiama privilegio raro, che ben distingue nell' onore il tribunale primogenito dei Pontefici. Riferisce il Novaes, che Innocenzo VI del 1352 stabilì un assegnamento fisso ai prelati uditori di Rota, al cui collegio era appartenuto come peritissimo canonista e legista. Apprendo dal Piazza, che Innocenzo VI ordinò agli uditori di non ricevere doni o presenti: *Ne largitionibus depravati in quaestionibus cognoscendis deficerent, famelicos enim non facile ab alieno cibo abstinere dicebat, si esset quovis modo edendi facultas ablata*. Il Bernino osservando che nel tribunale, anche ne' secoli posteriori al secolo XI, furono talvolta ammessi per uditori da'Papi, de'monaci e de' frati, in prova ricorda la bolla di Gregorio XI, in cui si dichiara che i cappellani regolari del s. Palazzo apostolico, benchè addetti al servizio prossimo della s. Sede, non per questo sieno esenti dalla giurisdizione de'loro monastici superiori. Questa bolla dev'essere quella riportata dal *Bull. Rom.* t. 3, par. 2, p. 354, *Per Romani Pontificis*, de' 9 novembre 1373: *Religiosi cujuscumque ordinis, etiam mendicantium, quamvis Sedis apostolicae sint Cappellani, eorum Superioribus subjecti remaneant*. Finalmente, dopochè 7 Papi aveano risieduto sulle rive del Rodano, il glorioso Gregorio XI, partito d' Avignone, restituì a quelle fortunate del *Tevere* e all'alma Roma la residenza papale, con recarsi ad abitare il *Palazzo apostolico Vaticano* (*V.*) a' 17 gennaio 1377. La curia lo seguì, in uno al tribunale della Rota, il quale in detto palazzo fissò il suo Auditorio e vi è ancora. Morto Gregorio XI nel 1378 nel palazzo Vaticano, ivi gli fu dato in successore Urbano VI, contro il quale tosto insorse il grande *Scisma* (*V.*) d' occidente, sostenuto dall'antipapa Clemente VII, che recatosi in Avignone vi eresse una cattedra di pestilenza, ed ebbe nella sua *Ubbidienza* (*V.*) gli anticardinali da lui creati, principi e

nazioni, ingannati nel crederlo legittimo. Siccome in tutto l'antipapa, e così i di lui falsi successori, imitò la curia romana, probabilmente avrà istituito anche il tribunale della Rota in *Avignone*, per quel dominio e pe' popoli di sua ubbidienza. Certo è che avendo in tale articolo riportato le notizie de' pseudo-cardinali, alcuni erano stati uditori di Rota, di quale però non saprei stabilirlo. In Roma, ad onta del pernicioso e lagrimevole scisma che divideva i fedeli, continuò a fiorire il tribunale, e Cosimo Migliorati fatto uditore da Urbano VI, e creato cardinale da Bonifacio IX, nel 1404 lo successe nel pontificato col nome d' Innocenzo VII, ed annoverò al sagro collegio l'Egidj e l'Orsini. Imperversando lo scisma, contro il successore Gregorio XII fu celebrato il famoso *Sinodo* (*V.*) pisano, ove fu deposto insieme all'antipapa Benedetto XIII, ed eletto Alessandro V. Per tal modo si formarono 3 ubbidienze, perchè ciascuno si riguardò il vero Papa. Alessandro V stabilì di decorare con nobile privilegio gli uditori di Rota, e morendo nel 1410 ne fu impedito. Gli successe Giovanni XXIII, che già uditore di Rota di Bonifacio IX, dopo 8 giorni concesse il privilegio divisato dal predecessore, col breve *Ratione congruit*, riportato dal Bernino. Desso contiene la prelazione agli uditori a qualunque beneficio rispetto a qualsivoglia preventore. Tra'suoi cardinali Giovanni XXIII comprese gli uditori di Rota Castiglioni, Zabarella e Filasterio. Per estinguere l'infelice scisma si adunò il famoso *Sinodo* di Costanza, nel quale Gregorio XII virtuosamente rinunziò, Giovanni XXIII fu deposto, e Benedetto XIII scomunicato. Indi nel 1417 di comun consenso fu esaltato Martino V, già uditore di Rota di Bonifacio IX. Dopo sì lungo scisma, di cui una trista reliquia era ancora sostenuta dall' antipapa Clemente VIII, trovò Martino V gran materia di riforma ne'tribunali di Roma, onde con zelo promulgò la bolla *In Apostolicae dignitatis*, del 1.° settembre 1418, *Bull. Rom.*, t. 3, par. 2, p. 428: *De officio, et qualitatibus Scriptorum et Abbreviatorum literarum apostolicarum; Custodisque Cancellariae, ac Examinatorum, Bullatorum, et Registratorum; Auditorumque, Procuratorum, et Notariorum Rotae, et Advocatorum Consistorialium.* Nulla il Papa trovando da riformare nella s. Rota, solamente con distinti §§ prescrisse le degne qualità, la dottrina, l'onestà e morali costumi di cui devono essere forniti quelli da ammettersi all'uditorato; l'esame che devono subire, le dispute e conclusioni che devono sostenere; che sieno obbligati ciascuno a tenere presso di se la libreria, almeno fornita con ogni sorta di libri contenenti la ragione ordinaria della legge; stabilì la rota del sabato per lui detta *Martiniana*, di cui riparlerò; e finalmente prescrisse le qualità e quanto riguarda i notari della Rota ed i procuratori rotali. Ma siccome nella bolla erano comminate le pene di scomuniche contro gli uffiziali di diversi tribunali di Roma, fra'quali pareva che si intendessero inclusi i padri ancora della s. Rota romana, essi avanzarono reclamo per le parole: *Essent animarum illaqueatoriae, et de facili incurri possent quoad Personas Dominorum Auditorum.* Martino V trovato giusto il lamento, ordinò al vice-cancelliere cardinal Armet di Broniaco, che spedisse al s. tribunale della Rota la lettera testimoniale e revocatoria, che il Bernino pubblicò a p. 61, *Universis et singulis praesentes litteras inspecturis*, de' 14 marzo 1452. Di più Martino V emanò la bolla *Romani Pontificis*, del 1422 o 1424, *Bull.* cit., p. 477: *Statuta et Ordinationes nonnullae sanciuntur ab Auditoribus Rotae Romanae, Advocatisque, Procuratoribus, et Notariis ejus Curiae observandae quibus vita, moresque probi praescribuntur.* Questi statuti, la cui osservanza commise al vice-cancelliere, sono del seguente tenore. Si comanda agli uditori di vivere secon-

do le costituzioni pubblicate da'Papi predecessori, onestamente; al contrario fossero corretti, e non emendatisi, fra 3 mesi sien messi fuori. Sia auditore giudice quegli, a cui pel 1.° è stata presentata la causa; e se vi cade dubbio, sia giudice auditore il più antico. I notari degli auditori abbiano 25 anni almeno, sieno onesti, idonei. Non vendano i loro uffici, nè li diano a locazione, nè siano lungi dalla curia per 3 mesi continui; e se vi staranno, sieno cacciati. Portino un abito onesto. Sieno fedeli ne' propri uffici. Niente esigano oltre il tassato. Scrivino gratis pei poveri, e così gratis per essi agiscano gli avvocati ed i procuratori. I procuratori e gli avvocati, prima d'intraprendere cause, l'esaminino. Sieno modesti. Gli avvocati ed i procuratori difendendo non consiglino una parte e difendano un'altra. I procuratori, prima d'essere ammessi nel loro officio, sieno esaminati circa la scienza dal vice-cancelliere. Siano ornati di buoni costumi. Non possano essere procuratori i chierici aventi dignità nelle basiliche e nelle collegiate. Se hanno concubine le dimettino. Non frequentino le taberne, e vivino modestamente. Si prescrive l'ordine da seguirsi nella 1.ª istanza. Da seguirsi nella 2.ª Da seguirsi nella 3.ª Quattro sono i termini essenziali: 1.° *ad articulandum;* 2.° per dire contro gli articoli; 3.° a produrre ogni cosa; 4.° a dire contro le cose predette. Uno di questi pretermesso produce nullità. Nelle cause in cui si procede giusta la forma del giudizio, si osservino i termini secondo lo stile della curia. Si prescrive il modo da seguirsi nella 1.ª istanza. Da seguirsi nella 2.ª Da seguirsi nella 3.ª I procuratori sieno tenuti di fare realmente quello che dicono in parole. Il notaro fra 15 giorni faccia il registro, e lo dia al suo auditore; dato il quale, l'auditore tra due mesi termini la causa: se però per arduità della causa non abbia domandato il vice-cancelliere d'un più lungo termine. Dopochè la lettera arrestata sarà stata riportata all'uditore della causa, sia tenuto il medesimo auditore di prefiggere all' avversa parte un termine d' 8 giorni, da esso, in appresso, se fia d'uopo, da prorogarsi, fino al quale per suo diritto ed interesse sia tenuto d' insegnare legittimamente e di far fede innanzi il detto auditore. Non si commettino a' cardinali cause fra il valore di 60 fiorini d'oro. Trattata la causa, ed emanata la sentenza, si debbono spedire le lettere esecutoriali: per queste ancora si appone la tassa. L'udienza della Rota si tenga, se alcuno de' 3 giorni statuiti sarà impedito, o il giorno di giovedì, o di sabato. *Nulli ergo*, etc. *Si quis*, etc. Martino V inoltre volle condecorare con nuovo privilegio gli uditori di Rota, col breve *Romanum decet Pontificem*, del 1428, in cui torna a dichiararli cappellani, famigliari, domestici e continui commensali del Papa. Il successore Eugenio IV a favore della Rota spedì il breve *Provisionis nostrae*, de' 27 febbraio 1432, riferito dal Bernino col precedente, facendo onorata menzione del tribunale; ordinò che il p. *Maestro del s. Palazzo apostolico (V.)* avesse sempre posto nei concistori, atti pubblici e nella cappella pontificia, immediatamente dopo il decano della Rota. Ma come riferirò a suo luogo, dipoi Alessandro VII stabilì: *S. P. A. Magister ultimum de more locum post omnes Auditores tenens.* Conoscendo anche Pio II le benemerenze degli uditori di Rota, e quanto il tribunale si rese utile al pontificato nelle agitazioni de' concilii e degli scismi, inclusivamente all'ultimo dell' antipapa Felice V di *Savoia*, eletto nel conciliabolo di *Basilea*, poco dopo la sua elezione gli onorò col distinto breve *Romanus Pontifex*, de' 19 ottobre 1458, presso il Bernino, di gran lode e di precedenza nell'incedere e nel sedere a' suddiaconi sia nelle cappelle, sia nelle processioni. Con altro breve poi abilitò gli uditori alle grazie aspettative, privilegio confermato da Sisto IV nel 1473 col breve *Romani Pontificis providentia*,

riportato dal Bernino; facendo anche menzione dell'indulto concesso agli uditori da Paolo II suo predecessore. Quest'ultimo Papa perchè prima vacava l'uditorato per la promozione dell'uditore al vescovato, egli dispose che perseverasse nel posto col titolo di luogotenente. Scrive il Bernino, lodando la mirabile giustizia degli uditori, senza alcun riguardo: *Didacus de Occha Auditor, inde Episcopus tempore Pauli II, qui cum sententiam contra ipsum Papam tulisset, ob sui integritatem idem Pontifex decrevit, per promotionem Auditorum ad Episcopatus, illos non amovere, cum prius amoverentur, sed Locumtenentes in eadem Rota appellari.* Il numero degli uditori di Rota non era stabilito. Nel pontificato di s. Damaso I, ora 5 ed ora 7 erano que' consiglieri universali, membri del tribunale che amministrava la giustizia a tutto il mondo, come vuole Bernino. Il Fastolo ne enumerò 21, il Bellamera 14, in una bolla ne sono sottoscritti 8, Pio II ne ricorda 13, e il cardinal De Luca asserì che talvolta giunsero fino quasi a 30. Benevolo Sisto IV col tribunale, trovando che si componeva di 14 uditori, li ridusse e stabilì a 12, forse con quelle allusioni dette dal Bernino, de' 12 fratelli *uno Patre geniti*, o de' 12 giudici delle tribù d'Israele. Pertanto colla bolla *Romani Pontificis*, de' 14 maggio 1472, *Bull. Rom.* t. 3, par. 3, p. 132, volendo che i suoi XII principali giudici eguagliassero il novero de' primitivi discepoli di Cristo, di cui faceva egli le veci in terra, ridusse il numero degli uditori di Rota a XII, ordinando che non si possa aumentare, e fu ubbidito; che gli uditori si esaminino poi dal cardinal vice-cancelliere, e che se gli uditori sono promossi nel collegio, perseverino nell'Auditorio e rimanghino come luogotenenti. Nella bolla sono nominati i XIV ch'erano allora, e Gaspare de Zerano o Theramo *decano Rotae.* Nell'archivio rotale si rinviene altro diploma di Sisto IV per concessione d'indulto ai medesimi padri, di poter spedire *gratis* le lettere apostoliche, che fu poi confermato da altri Papi. Nel possesso del successore Innocenzo VIII, d. Antonio de Grassis, *decanus Rotae, in superpellicio tobaleam ad collum habens pro mitra,* cavalcava in mezzo a due camerieri segreti, e lo leggo nel Cancellieri, *Storia de' possessi.* Innocenzo VIII colla bolla *Circumspecta in omnibus*, de' 23 agosto 1485, *Bull.* cit., p. 205, dispose che i padri di questo tribunale promossi a' vescovati o arcivescovati, non potendo attendere nel medesimo tempo al governo delle chiese e all'officio dell'uditorato, si considerassero vacanti i posti in Rota e si eleggessero altri. Il Bernino osserva, che tale disposizione della perdita dell'officio riguarda i provvisti delle chiese residenziali, mentre per quelli che non vi ha tale obbligo, può restare l'uditore nel tribunale con titolo di luogotenente. Zelando Innocenzo VIII la giustizia e la sollecitudine di essa pubblicò la bolla *Finem litibus*, de' 13 gennaio 1488, *Bull.* cit., p. 218: *Jurisdictio, et facultates Auditorum Rotae Romanae in causis per eos cognoscendis.* L'uditore a cui fu pel 1.° presentata una causa ritenga la giurisdizione nel procedere e nel giudicare. L'uditore sapendo essere la citazione a notizia della parte citata proceda in causa. Proceda nelle cause de' pupilli e delle vedove, e non ascendenti alla somma di 500 fiorini, e nelle cause beneficiali. Si concedino alle parti le lettere demissorie, e la dilazione alla causa. Si ammettino i procuratori alla reiterazione de' termini male o non osservati. Prestino fede a' registri. Si proceda sopra l'articolo di gravame, ommesso l'articolo d'appellazione. Si proroghino nelle cause le cose fatali, o di nuovo si concedino. E si ministri la giustizia sopra l' interposta appellazione dalla sentenza definitiva, decorso l'ultimo momento di tempo a ciò per diritto prefisso (il medesimo giorno ancora dell'ultimo momento) come se fosse stata inter-

posta nel debito tempo. E se la 1.ª o la 2.ª sentenza si rinviene nulla a cagione d'un disordinato processo, si procedi alla confermazione, o all'informazione, rifatte le spese. Possa l'uditore decretare liberamente e lecitamente i sequestri. Succedendo quindi gravi disturbi in Roma a pregiudizio della giudicatura romana, poco meno che oppressa dalla prepotenza de'malvagi, che alcune volte atterrivano i giudici con l'armi, e sempre con l'armi più spaventevoli delle minacce, i padri della s. Rota sempre fermi nel sostenere l'illibato loro tribunale, insofferenti dell'audace insulto che apertamente facevasi alla giustizia de'jusdicenti, si unirono in vigoroso ricorso ad Alessandro VI, acciò egli con forte risoluzione sostenesse in Roma l'indennità de'litiganti, e precisamente nel suo palazzo apostolico immune e libero il corso della procedura de'giudici. All'energica richiesta corrispose il Papa con istrepitosa costituzione, nel cui principio e fine con meritevole encomio esaltò con lodi il tribunale della s. Rota, prima attribuendo ad esso il zelo del ricorso, e poi costituendo i padri come mallevadori, sostenitori e banditori della nobile bolla *In eminenti Sedis apostolicae*, de'13 aprile 1502, *Bull. cit.*, p. 255: *Contra offendentes, per se vel alium litigantes in Curia romana, eorumque Judices, Advocatos, Procuratores, Notarios, testesque et alios.* Questa bolla, infelice monumento di quel depravato tempo, fu messa nella bolla di *Scomunica* (*V.*) la cui sentenza formalmente il Papa promulgava principalmente nel giovedì santo, sulla gran loggia della basilica Vaticana, e detta *in Coena Domini.* Si leggeva in latino da un suddiacono apostolico, e divenuti tali gli uditori di Rota, da uno di loro, e in italiano dall'ultimo cardinal diacono, come afferma Cancellieri nella *Descrizione della Settimana santa.* Ma leggo pure nel mss. di mg.ʳ Ruffo *Maestro di Camera* d'Innocenzo XII e Clemente XI.» Sul loggione si leggono le solite bolle e si pubblicano le censure da due auditori di Rota, buttandosi dal Papa il cereo acceso ". Però non mi sembra esatto, e trovo più veritiero l'affermato dal Bernino.» L'uditore di Rota legge in latino la bolla *in Coena Domini*, di cui alternativamente a periodo a periodo si ripete la lettura in favella italiana da un cardinale diacono". Nell'indizione o promulgazione dell'*Anno Santo* (del quale riparlai nel vol. VIII, p. 200, ed a GIUBILEO), che si fa per la 2.ª volta nella 4.ª domenica dell'Avvento, da due uditori di Rota vestiti di rocchetto e cappa, alternativamente per capitoli viene letta la bolla in latino e in italiano, presso la porta principale della basilica Vaticana, se il Papa abita il contiguo palazzo, o presso la porta del Palazzo Quirinale, se il Papa risiede in questo (e nel luogo citato, sebbene è detto la 4.ª domenica dell'Avvento quanto alla pubblicazione Vaticana, per svista o mia o tipografica, la Quirinale erroneamente si dice farsi nella 4.ª domenica di Quaresima, mentre deve dire anche in questa pubblicazione Avvento. È anche inesatto il riferito nel vol. II, p. 103, poichè la 1.ª pubblicazione la fa in latino l'*Abbreviatore di Curia* la mattina dell'Ascensione precedente l'anno santo, la 2.ª gli uditori di Rota nella 4.ª domenica dell'Avvento in italiano e in latino). Anche Alessandro VI confermò e rinnovò l'indulto dell'aspettative, agli uditori, il che parimenti fece Giulio II col moto-proprio *Cathedra praeminentiae,* del 1507, in cui colla bolla *Romani Pontificis*, ampliò loro i privilegi di poter testare de'beni conseguiti o posseduti da'ritratti ecclesiastici, cioè la facoltà di disporre de'frutti de'benefizi o degli stabili acquistati con questi, o com'egli dice, *intuitu Ecclesiae acquisitis*, pel degno motivo: *Attendentes indefessos, et assiduos labores, quos dilecti Filii, Collegium, et Cappellani nostri causarum apostolici Palatii Auditores, eorumque Locatenentes pertulerunt, et*

fugiter perferunt. Il Bernino rimarcando la cautela e segretezza colla quale procederono i Papi in alcun affare di pregiudizio al tribunale, narra che Giulio II prevedendo qualche compatibile effetto d'umanità ne'padri della s. Rota in una causa da decidersi nel tribunale, onde provvedere ad ogni futuro discapito ne sospese loro la giudicatura. E con breve, che a mezzo del decano Achille dè Grassis fece presentare agli uditori, impose sull'avvenuto profondo silenzio; con questo farmaco modificando il disgustoso rimedio recato al male. Inoltre Giulio II in benemerenza a'bolognesi pel ritorno loro all'ubbidienza e fedeltà di sudditanza alla s. Sede, quando con glorioso e felice successo cacciato da Bologna l'usurpatore Giovanni II Bentivoglio, avendo il Papa ricuperato il dominio della città e contado, col terrore dell' armi e con quello più formidabile del suo nome, verso il 1507 assegnò ad un bolognese un luogo fisso nella Rota romana, ed altro simile nel collegio degli avvocati concistoriali, il quale pure si compone di diverse nazioni e popoli. La concessione onorevole a Bologna di Giulio II, fu applaudita da tutte le colte nazioni, siccome per antonomasia chiamata *docente* e *maestra* nella scienza delle leggi. Leone X colla bolla *Sedis Apostolicae*, de' 15 settembre 1513, *Bull. Rom.* t. 3, par. 3, p. 369: *Rotae Romanae Auditorum privilegium, quod literae Apostolicae a quibuscumque Romanae Curiae Officialibus gratis pro eis expediantur.* Ma nessun Papa forse fu più benefico e magnifico cogli uditori di Rota di Clemente VII, mosso ancora da gratitudine de'servizi prestati dall' antico e cospicuo tribunale alla s. Sede e a tutto il mondo. Volendo perciò rimunerarli con onorificenze e privilegi, ed encomiarne l'integrità e le incessanti fatiche, colla prolissa bolla *Convenit aequitati*, de'5 agosto 1525, *Bull. Rom.* t. 4, par. 1, p. 52, loro concesse. La facoltà di ritenere più benefizi incompatibili, cioè la pluralità de'benefizi ecclesiastici, purchè sieno compatibili. Il diritto di nazionalità in tutti i regni, ad effetto di poter conseguire que' benefizi dovuti soltanto a'nazionali. La facoltà di ritenere per un settennio que'benefizi concessi per istituzione o consuetudine a'soli sacerdoti. La facoltà degli ordinari circa l'assoluzione da' peccati, per le persone sottoposte ai loro benefizi. Di testare e di disporre dei frutti de'benefizi e de'beni acquistati mediante gli stessi benefizi; ma doversi almeno ricordare delle loro chiese. Di permutare, trasferire, e di rassegnare i benefizi da loro posseduti in certe persone, sia in titolo o commenda, anche senza licenza della s. Sede e dell'ordinario. La percezione delle rendite del beneficio, ancorchè non vi risiedano, e di esercitare la cura delle anime col mezzo di vicari o cappellani amovibili a loro piacimento. La recitazione dell'uffizio divino, anticipate o posposte l'ore canoniche, anche in compagnia d' una o più persone famigliari (cioè ponno a loro piacere anticipare e posporre fra il giorno la recita del divino uffizio, ossia senza osservar l'ordine di esso). L'elezione del confessore, che li possa assolvere da'casi riservati e ivi espressi, eziandio per la commutazione de'voti. La licenza di celebrare nell' altare portatile innanzi il giorno, ne'luoghi anche interdetti (avvertendo Piazza di valersi parcamente di tale indulto, per la pia ragione allegata nel privilegio, che essendo Cristo il candore della luce eterna, non conviene sagrificarlo nelle tenebre della notte, ma nel bel chiaro del giorno), e ivi morendo si possa dar loro sepoltura ecclesiastica, premessi i funerali con qualche pompa. Il conseguimento dell' indulgenza delle Stazioni di Roma in Quaresima o altri tempi, visitando la propria cappella, o due o tre altari di qualunque chiesa ad arbitrio. L'uso de'lattaccini e uovi ne'tempi di digiuno in cui sono proibiti, ed anche delle carni per consiglio de'medici, indulto estensivo a' loro famigliari.

Il privilegio delle grazie aspettative. Della prelazione a' benefizi. Di ricevere le bolle *gratis*. Dell'esenzione sì de'beni che della persona dalla giurisdizione degli ordinari, de' legati *a latere* e altri giudici. Dalle decime e dalle gabelle (a tempo del Bernino, ossia nel pontificato di Clemente XI, l'esenzione indeterminata delle gabelle ascendeva ad annui scudi 50 di compenso per ogni uditore), di qualunque specie. Della partecipazione degli altri privilegi concessi agli altri curiali, sebbene non espressi nella bolla, di cui dichiarò esecutori l'*Uditore della Camera*, il *Governatore* e il *Vicario di Roma*. Laerzio Cherubini nelle postille del margine di questa bolla nel suo *Bullarium*, molti privilegi nota come rivocati dalle bolle dei Papi successivi. Però l'egregio giurisperito e decano della Rota Ansaldo de Ansaldis, in difesa del suo tribunale fece quel giusto lamento e dichiarazioni, riferiti da Bernino a p. 87. Ed insegna Riganti, *Regul.* 1 *Cancell.* 4, t. 1, n.° 143, che i benefizi degli uditori, quali uffiziali pontificii, divengono riservati alla s. Sede. Lo stesso Clemente VII a' 28 marzo 1530 concesse a *Perugia* (*V.*) il proprio tribunale della Rota: *Institutio Rotae ad causas et lites cognoscendas et decidendas in civitate Perusiae, provinciae Hetruriae, in Statu Ecclesiastico*. Il successore Paolo II col breve *Ex injuncto*, degli 11 luglio 1535, *Bull. Rom.* t. 4, par. 1, p. 121: *De Rota institutione in civitate Bononiae provinciae Lombardiae, in Status Ecclesiastici, causisque cognoscendis, et terminandis in ea*. Dice Bernino, che non fu costituita la Rota di Bologna da Paolo III, ma riformata a istanza de'cittadini, come vogliono alcuni, e le prescrisse ordini più confacevoli all'amministrazione della giustizia. Infatti leggo nella bella *Cronaca della venuta in Bologna di Clemente VII per la coronazione di Carlo V*, pubblicata con preziose note e documenti dal ch. Giordani, e ivi seguita a'24 febbraio 1530, che nella trionfale cavalcata per la coronazione dell'*Imperatore*, dopo gli abbreviatori e scrittori apostolici » in luogo de'venerandi padri uditori della sagra Rota, quali si trovavano assenti perchè rimasti a Roma, veniva il collegio de'dottori leggisti di Bologna, fatti con amplissimi privilegi di recente cavalieri e conti dall'imperatore .. quindi alquanti patrizi della città in abito senatorio: e poco appresso il magnifico rettore dell'università, decoroso per vesti purpuree: ed il podestà di Bologna a lui vicino ch'era avviluppato in un saio di teletta d'oro, e con esso il seguito de'giudici della Rota bolognese in abiti propri e dignitosi. Succedevano poi molti prelati". Indi Paolo III colla bolla *Romani Pontificis*, de' 17 agosto 1537: *Confirmatio, et nova concessio privilegiorum, et gratiarum, Auditorum Rotae Romanae*. Dichiarò, che senza espresso consenso degli uditori di Rota non può derogarsi a'loro privilegi. Segue il moto-proprio *Attendentes: Concessio exemptionis a gabella vini, Bull.* cit., p. 149 e 150. Il Papa estese agli uditori i privilegi che sino allora erano stati conceduti dalla s. Sede al collegio dei prelati *Referendari* (*V.*), o fossero per concedersi da essa al medesimo ne'tempi avvenire, oltre il confermare agli uditori que'che già godevano, aggiungendo il privilegio di far condurre in Roma ciascuno 15 barili di vino per proprio uso, senza pagar gabelle, e ciò in compenso di loro fatiche. Il Bondini spiega la parola *vegetibus*, per l'esenzione della gabella di 15 barili di vino. Il can. Tailetti riferisce che Paolo III permise agli uditori d'introdurre in Roma ogni anno per proprio uso 15 *Veggie* di vino di qualunque qualità senza pagare gabella alcuna. Commenta poi il vocabolo *Veggia*, o botte in latino detta *Veges*, per botte o tenuta d'una botte. Questa in Roma contiene 16 barili. Quanto a' privilegi de' *Referendari*, il can. Tailetti nell'*Appendice* ne riporta i privilegi comechè estesi da Paolo III a'padri della s. Rota. Perciò ci

diede un ristretto della bolla *Debita considerazione*, de'30 luglio 1540, dello stesso Paolo III, co'privilegi da lui accordati a'prelati referendari di *Segnatura;* ed un breve cenno delle bolle e brevi emanati a loro favore da'successori. Tali costituzioni sono: *Egregiis dilectorum*, dei 14 marzo 1668, di Clemente IX. *Inter gravissimas*, de'21 luglio 1695, d'Innocenzo XII. *Romanus Pontifex*, de'28 marzo 1701, di Clemente XI. *Romani Pontificis*, de'12 luglio 1727, di Benedetto XIII. *Creditae Nobis*, de'25 giugno 1731, di Clemente XII. Di più Paolo III colla bolla *Noverint universi et singuli*, de'13 maggio 1547, confermò agli uditori di Rota la spedizione gratuita delle lettere apostoliche. Dunque Paolo III fu insigne benefattore della Rota, non riformatore del tribunale come scrisse Novaes, per mezzo de'cardinali Guidiccioni e Del Monte poi Giulio III, ovvero debba intendersi genericamente de' *Tribunali di Roma*, de'quali e della *Giurisprudenza* (*V.*) sempre furono benemeriti i Papi. Lo stesso Novaes racconta di Marcello II eletto nel 1555, che nella sua severità, quando gli uditori di Rota, giusta il costume, si recarono a congratularsi di sua esaltazione, fece loro chiaramente intendere, che molto più gli avrebbe stimati, se ritirati nelle proprie case, e trascurate le convenienze non necessarie, si applicassero soltanto allo studio delle cause loro commesse. E qui dirò, gli uditori di Rota e il decano non hanno udienza ordinaria dal Papa, bensì viene loro concessa quando la domandano. Con mg.r decano si presentano in anticamera nel giorno seguente al s. Natale, festa di s. Stefano, per felicitare il Papa, e il simile praticano nel giorno anniversario di sua coronazione. Pio IV riformati i tribunali di Roma, a prendere ancora qualche nuovo provvedimento per questo della Rota pubblicò la bolla, *In Throno Justitiae*, de'27 dicembre 1561, *Bull. Rom.* t. 4, par. 2, p. 97: *Reformatorum Rotae Romanae*. Questa bolla sottoscritta dal Papa e da'cardinali, contiene nell'esordio lodi del tribunale, e siccome in molte cose si riporta all'arbitrio degli uditori e in parte prescrive savie ordinazioni per la felice amministrazione della giustizia, il Bernino qualifica la bolla più elogio che riforma. L'epitome fatta di essa dall' encomiato Bondini dice. Espone le facoltà degli uditori circa le cause commesse in Rota. Proibisce di concedersi tanto facilmente le prorogazioni delle cose fatali (*fatalium*). Non si profferiscano le sentenze, se la causa non sia stata proposta in Rota, e raccolti i voti. Le sentenze si sottoscrivino, e sieno pubblicate negli atti tra 15 giorni. Si riferiscano a' notari i termini e le cedole delle sentenze. L'uditore non pronunci nella causa, se non terminato il registro, ed esso riferito alla Rota co'detti de' testimoni. Si dia a' richiedenti copia delle decisioni. Le cause proprie degli uditori, de'loro famigliari, consanguinei ed affini, da computarsi canonicamente infino al 2.° grado, non si ponno conoscere in Rota. Nè tali affini o consanguinei degli uditori ponno essere avvocati o procuratori in Rota. Gli uditori non ponno obbligar le parti ad assumere questo o quell'avvocato o procuratore. Non facciano cosa alcuna contro il diritto. Si comandino solamente le nullità per difetto di giurisdizione, di citazione e di mandato. Una volta soltanto sia lecito di appellare dalla liquidazione de'frutti, e dalla tassazione delle spese. Gli uditori non ponno rimettere le cause alla cancelleria, se non avutane licenza dal Pontefice. Se sia conosciuto essere negli atti delitto, si rimetti la causa al giudice ordinario. Non ponno gli uditori chiedere checchè sia per ascoltare le cause, nè cosa alcuna ricevere oltre la tassa. Si prescrive la tassa per le cause civili. Si prescrive la tassa per le cause criminali. Le sportule poi si depongano presso i notari, dopo letta la sentenza dalle parti. Si scelgano notari idonei e fedeli. Questa bolla si legga ogni

anno nel principio dell'udienze nella Rota dopo le vacanze. Indi colla bolla *Dudum siquidem*, de'27 luglio 1562, *Bull.* cit., p. 142, Pio VI definì che il decanato, con qualsivoglia preminenza, del collegio degli uditori della Rota romana, in caso di vacanza appartenga all'uditore più anziano e antico, ma presente in curia, o esistente fuori di essa per causa pubblica e per comando del Papa, affinchè colla mancanza del decano non nascano differenze tra gli uditori in pregiudizio dei litiganti. Osserva il Bernino, che essendo ciò già in parte decretato da s. Gregorio I, la bolla di Pio IV si può dire confermatoria. Il Papa procedette sul decanato della Rota, ad esempio del disposto per quello del sagro collegio dal predecessore Paolo IV colla bolla *Cum Venerabilis*. Si legge nel Cartari, che anco gli *Advocatorum Consistorialium Decanatum non consequuntur Advocati ab Urbe absentes. Advocatorum Consistorialium Decanatus incompatibilis cum Praelatura*. Lo stesso Pio IV nel 1562 circa, in attestato d'amore e stima verso la sua patria *Milano*, concesse a quel collegio dottorale il privilegio di nominare tre soggetti al Papa, onde scegliere l'uditore nazionale milanese. Altrettanto fece cogli avvocati concistoriali. L'una e l'altra disposizione sono riportate anche dal Cartari. A Pio IV si deve l'istituzione del tribunale della Rota d'*Avignone* (*V.*) per quella città e contado *Venaissino* (*V.*), dominii della s. Sede. Rinnovatesi le antiche altercazioni di precedenza tra le patriarcali, *Chiesa di s. Giovanni in Laterano* (*V.*), ove si venerano le ss. *Teste de' ss. Pietro e Paolo* (*V.*), e *Chiesa di s. Pietro in Vaticano* (*V.*), ove riposa il suo corpo, Pio IV ne commise la decisione a Francesco Sarmiento di Burgos decano della Rota, il quale col consiglio de' suoi colleghi avendo decretato a favore della Lateranense, fu confermata la sentenza da s. Pio V colla bolla *Infirma aevi*, de'21 dicembre 1569, *Bull. Rom.* t. 4, par. 3, p. 87: *Confirmatio constitutionis Gregorii XI, ac sententiae latae in Rota Romana ad favorem Sacrosanctae Ecclesiae Lateranensis de Urbe, circa ejus praeminentiam, et superioritatem, et praerogativam, supra omnes Urbis, et Orbis Ecclesias, ac Basilicam s. Petri de Urbe.*

Papa Gregorio XIII dichiarò incompatibile l'uditorato di Rota o il chiericato di camera col vescovato, per l'adempimento degl' inerenti doveri. Crede il Bernino che anco l'*Inghilterra* (*V.*) godesse la nomina dell'uditore nazionale, in che non conviene il Bondini; ma pel funesto scisma separatasi dalla s. Sede perdè tale onore, che invece Sisto V nel 1585 attribuì alla repubblica di *Venezia*, abilitandola a presentare 4 dottori da' quali il Papa scegliesse l'uditore. Avendo la repubblica nominato 4 idonei individui, Sisto V ne rimise la scelta al tribunale della Rota, il quale elesse il friulano Francesco Mantica, che allora leggeva giurisprudenza allo studio di Padova, e riuscì degno di somma lode per dottrina e integrità, meritandosi il cardinalato. Colla bolla *Laudabilis Sedis Apostolicae*, de'5 febbraio 1585, *Bull. Rom.* t. 4, par. 4, p. 163, diè la precedenza agli uditori di Rota sopra tutti que' protonotari onorari, che dopo rassegnato il loro officio, non ritengono di esso che l'insegne, i privilegi e l'onore. Nel 1589 Sisto V istituì in *Macerata* il tribunale della Rota maceratese, per conoscere le liti della provincia della Marca; ed alla bolla d'istituzione accennata nell' indicato articolo, qui in aggiunta ricorderò il breve *Perlatum est*, de'7 luglio 1590, *Bull. Rom.* t. 5, par. 1, p. 229: *Praetori Rotae Maceratensis conceditur facultas moderandis Ferias, praeterquam ex praecepto sanctae Romanae Ecclesiae indictas.* Nel pontificato del successore Urbano VII, vacato un uditorato per la morte del decano Giovanni Battista De Rossi romano, che degnamente l'avea soste-

nuto per 34 anni, il Papa ne lasciò la nomina a'medesimi uditori di Rota, perchè proponessero un soggetto idoneo e noto, per sì *magno tribunali*, soggiungendo: *Nam licet nec ullo privilegio, nec lege, nec consuetudine id Auditoribus competeret, sed potius voluntate praedecessorum fuerit aliquando tributum, ut Auditores benevisum nominaverent, nolle se eos ea gratia privare*. Morendo però dopo pochi giorni, lasciò a Gregorio XIV l'esecuzione della concessione, che egli confermò. Allora gli uditori, previo pubblico giuramento di nominare il più degno, tra'molti aspiranti scelsero Pompeo Arigoni e Gio. Garzia Millini. Il Papa elesse Millini, e pochi giorni dopo vacato altro uditorato, vi sostituì l'Arigoni. Ambedue furono poi cardinali, il che comprovò la meritevole nomina rotale ed elezione pontificia. Gregorio XIV colla bolla *Vigilantis Pontificis*, de' 16 febbraio 1591, *Bull. Rom.* t. 5, par. 1, p. 247: *Confirmatio erectionis Rotae Avenionensis, cum restrictione facultatum Ordinariorum ad ipsam civitatem Avenionensem, ejusque territorium, et cum taxa sportularum Auditoribus pro causarum diversitate persolvendarum*. Questo Papa rimise alla sagra Rota e ad una congregazione di cardinali il voto sopra la rinnovazione dell'investitura del ducato di *Ferrara*, richiesta dal duca Alfonso II d'Este a favore dell'illegittimo d. Cesare d'Este, e non ostante i pressanti impegni a favore del duca, massime del cardinal Paolo Sfondrato nipote amato e potente del Papa, essendo nato da Sigismonda d'Este, la Rota decretò, che si rigettassero le istanze, e Gregorio XIV confermò la sentenza. Narrai superiormente, che Innocenzo VI assegnò al tribunale annuo onorario, che da Gregorio XIV trovato ascendere a soli 3000 scudi, con larga munificenza l'aumentò ad annui scudi 6000. Aggiunge il Bernino, che altri vaganti e tenui emolumenti si contribuiscono agli uditori di Rota, e la dice piccola mercede a tanto merito di fatica, onde il Gambara fece que'lamenti sulla scarsezza dell'onorario, che riporta lo stesso Bernino. Tuttora è modico, poichè si dice che ogni uditorato renda circa annui scudi 2500, oltrechè gli uditori nazionali godono assegni convenienti a titolo di casa, da'loro governi o città; ma i prelati devono mantenersi con proprietà e con grande decoro, e dare regalie annue di circa scudi 110 all'aiutante, di circa scudi 80 al 1.° segreto e di circa scudi 50 al 2.° segreto. Bensì uno di loro è dal Papa nominato alla carica ragguardevole di *Reggente della Penitenzieria* (*V.*), ed ora lo è il decano mg.r de Silvestri. Alcuni uditori talvolta da'cardinali arcipreti delle basiliche, da'cardinali titolari e da'cardinali diaconi, sono nominati loro vicari nelle loro chiese, e allora fruiscono la metà della prebenda canonicale. Di presente mg.r de Silvestri è vicario della patriarcale basilica Lateranense, e mg.r Giannelli della chiesa parrocchiale collegiata insigne e diaconia cardinalizia di s. Eustachio. Il precedente defunto decano mg.r d'Avellà era vicario della patriarcale basilica Vaticana. Leggo nel libro pubblicato nel 1854, *De Vicariis Basilicae Vaticanae*, che il 1.° vicario della medesima uditore di Rota fu mg.r Francesco Sacrati arcivescovo di Damasco, fatto nel 1619 e poi cardinale; nel 1743 divenuto vicario mg.r Luigi Mattei, promosso nel 1747 all'uditorato si dimise dalla vicaria e fu poi cardinale. L'uditore di Rota mg.r Francesco Serlupi, fatto vicario dal cardinal Braschi, venne confermato da'cardinali Alessandro Mattei e Galleffi, indi promosso al cardinalato. Nel 1832 l'uditore mg.r Giacomo de Cupis fu nominato vicario dal cardinal Galleffi, e per sua morte il cardinal Giustiniani gli sostituì nell'agosto 1837 mg.r Stefano del Bufalo uditore e già canonico della basilica; ma nel novembre cessando di vivere, subentrò mg.r Pietro Giuseppe de Avellà-y-Navarro, che ritenne l'attuale

arciprete cardinal Mario Mattei finchè visse. Trovo inoltre nel Bernino, che gli uditori di Rota nella morte de'Papi avevano dalla camera apostolica il compenso pegli abiti particolari che usano (e descrissi ne' vol. VIII, p. 190, e XLII, p. 158), di circa 500 scudi, detti di *Scoruccio*; e per la custodia delle rote del *Conclave* (*V.*), *duo officia ex sex custodibus Conclavis* (ora come dissi a suo luogo custodiscono col p. maestro del s. Palazzo le rote della Scala regia); e nella creazione del nuovo Papa ciascun uditore avea la regalia di scudi 200 d'oro. Mi occorre però qui d'avvertire che il compenso per le vesti di *Lutto*, non come ad altri si tolse; che quando fanno la guardia alle rote del conclave, sono invitati a mensa, col p. maestro del s. Palazzo, dal *Maggiordomo* (*V.*); e che leggo nella *Nota delle spese fatte per la solenne coronazione di Gregorio XVI:* a'prelati uditori di Rota per elargizione del Papa, per l'assistenza prestata alle rote del conclave, scudi 300 per ciascuno, e in tutti scudi 3,300; più in saldo di tale elargizione, scudi 400. Riprendendo il filo della narrazione di questi miei cenni dirò che Clemente VIII, ammiratore del tribunale della Rota, nelle più gravi cause della s. Sede ricorse spesso al voto de'suoi padri, singolarmente nella strepitosa tra'cardinali *Preti* e i cardinali *Diaconi*, sopra l' *Ozione* (*V.*) de'*Vescovati suburbicari*. I cardinali informanti gli uditori riceverono tutti la sentenza, i vincitori con modestia e i vinti con rassegnazione, con egual gloria dei giudici e delle parti, e dello stesso Papa che approvò la decisione. Nel suo pontificato il cardinal Ascanio Colonna prefetto della congregazione dell'Indice, con lettera riportata dal Bernino a p. 145, affidò al tribunale l'esame de' libri di jus canonico e civile, per emendarli ne'difetti che contenessero. Per morte d'Alfonso II, il ducato di Ferrara fu da Clemente VIII riunito all'immediato e diretto dominio della s. Sede, come ad essa devoluto, e fra le grazie che gli accordò istituì la Rota di *Ferrara* (*V.*) colla bolla *In supremo Justitiae*, de'29 maggio 1599, *Bull. Rom. cont.* t. 5, par. 2, p. 247: *Institutio Rotae in civitate Ferrariae Status Ecclesiastici ad decidendas causas illius civitatis, et territorii, cum indultorum concessione*. Dichiara il Bernino analoghe notizie, e che inoltre Clemente VIII diè luogo nel tribunale della s. Rota romana ad un giurisperito ferrarese, e il 1.° lo fu il già memorato Francesco Sacrati, nelle sue decisioni chiamato il Damasceno dal titolo arcivescovile di cui fu insignito, con isplendore della curia romana, poichè da lungo tempo in Ferrara fiorivano tutte le scuole scientifiche, ed illustri e dotti cultori. Essendo morto l' uditore della Rota romana Camillo Pellegrini veronese, il senato veneto pel ricevuto privilegio propose a Clemente VIII, mentre dimorava in Ferrara, 4 insigni dottori, e il Papa ne commise la scelta alla Rota, partecipandolo al suo nipote cardinal Aldobrandini con lettera al decano Olivario Rezalio, raccomandando però il Prezzato uno de'candidati. La Rota allora formò il decreto: *Nequis litteris commendatitiis alicujus Principis, aut Cardinalis responderet*. Intanto incaricò il decano di rispondere al cardinale, in termini rispettosi, ma generali. Crebbero gl'impegni in modo, che il Papa comandò alla Rota di ballottarsi il soggetto da eleggersi per l'uditorato, in iscrutinio segreto di fave bianche e nere, il quale riuscendo favorevole a Gio. Battista Coccino veneto, questi fu uditore e poi decano. Avendo Clemente VIII promosso il decano Olivario a patriarca d'Alessandria *in partibus*, colla ritenzione dell'uditorato, i padri fecero istanza al Papa, se con tal provisione s'intendesse ancora colla ritenzione del decanato. *Sanctissimus respondit: Auditores Rotae habent suas Constitutiones, et ipsi hoc declarabunt*, rimettendo alla giudicatura degli uditori ciò che spettava a lui come giudice su-

premo di essi. Agli onori Clemente VIII volle aggiungere altra dimostrazione. Da immemorabile tempo, nel mattino dell'ultima rota di luglio il Papa imbandiva agli uditori un lauto pranzo nello stesso palazzo apostolico, e ciascuno ricevea i donativi che narrai nel vol. XLI, p. 159. Clemente VIII vi aggiunse altri doni, con 100 scudi d'oro per ciascuno e 200 al decano entro borse. Il benefico costume inalterabilmente fu continuato da' successori, finchè Innocenzo XII invece del pranzo fece aggiungere a ciascuno due medaglie, una d'oro e l'altra d'argento. Ora nella 1.ª rota di luglio il Papa a mezzo di mg.r tesoriere fa dispensare 4 medaglie d'argento al decano e 2 a ciascun uditore di Rota. Tuttora poi il *Maestro di casa de' ss. Palazzi apostolici*, colle particolarità che narrai in tale articolo, porta al tribunale in detto giorno 12 borse co' mandati per le ricordate somme, dividendosi inoltre gli esercenti quelle degli eletti e de' vacanti. Di altro pranzo agli uditori imbandito pel carnevale dal vice-cancelliere, feci parola nel vol. VII, p. 181 e altrove. Qui per analogia di racconto mi piace di far memoria anche d'un altro pranzo. Essendo uditore di Rota Fabio Accoramboni romano di nobile famiglia oriunda eugubina, che da avvocato concistoriale fu ammesso nel tribunale nel 1542 e ne fu decano dal 1551 al 1559 in che morì (a cui Paolo IV diè a rivedere le celebri istituzioni di Gio. Paolo Lancellotti lodatissimo giureconsulto perugino), ed abitando sulla piazza Vaticana, un giorno che gli uditori suoi colleghi per la festa della cattedra di s. Pietro, ripristinata da Paolo IV, erano alla cappella papale in tale basilica, pel cattivo tempo disse loro che potevano profittare di sua mensa. Accettata l'esibizione, riuscì di comune piacere un pasticcio rifreddo, per cui il prelato nell'anno seguente per la medesima festa mandò a tutti gli uditori un pasticcio rifreddo e due bottiglie, donde ebbe origine la consuetudine che l'ultimo prelato uditore romano, ogni anno in tal giorno inviava a tutti gli uditori il pasticcio e due bottiglie, per cui gli uditori solevano mangiarlo e beverle in un pranzo che davano al loro aiutante e segreti. Tralasciata la consuetudine per le vicende politiche degl' inizi del secolo corrente, mg.r Camillo di Pietro romano, ora cardinale, fatto uditore a' 23 novembre 1835, la ripristinò; ma poco dopo cessò quando l'8 luglio 1839 fu nominato arcivescovo di Berito e nunzio di *Napoli*, donde passò in *Portogallo*. Noterò poi, che la famiglia Accoramboni non avea ancora in detta piazza acquistato il *Palazzo Accoramboni*, essendo allora di Rusticucci morto cardinale nel 1603; probabilmente vi avrà abitato. Di lui e sua illustre famiglia tratta l'Alveri, *Roma in ogni stato*, t. 2, p. 137. Da immemorabile epoca, *Sagro* chiamasi l'auditorio del tribunale, ed in quello del *Palazzo apostolico Vaticano* fu concessa la campanella fuori la 1.ª camera dell'auditorio, ed era l'unica del palazzo, suonando quando agiva il tribunale nel fine dell'adunanza, per dare il segno al mansionario Vaticano di suonar la campana maggiore; antichissimo e singolare privilegio non goduto da altri. Ne parlai nel vol. VII, p. 118, insieme alla campana della propinqua basilica, detta della *Rota* perchè suona nell'apertura del tribunale e nel decorso dell'anno nel principio dell'adunanze, prerogativa unica nel suo genere, e concessagli come a tribunale magistrale. L'auditorio Lateranense decadde come il Patriarchio, non più abitato, e l'Auditorio Vaticano sistemato sotto Gregorio XI, passò nelle stanze dette Innocenziane perchè edificate da Innocenzo VIII. Esse però furono abbattute sotto Paolo V nell'ingrandimento della basilica Vaticana, ed erezione di sua grandiosa facciata esterna. Invece il Papa assegnò per Auditorio temporaneo alcune stanze del monastero de' *Canonici regolari Lateranensi* contiguo alla *Chiesa di s. Maria del-*

la Pace (*V.*), finchè fosse accomodato il luogo destinato nel Vaticano per nuovo Auditorio, nel sito detto il *Tinello vecchio*. La 1.ª rota tenuta nel monastero della Pace fu a'10 novembre 1608. Quanto alla sala delle dispute, ch'era sopra l'Auditorio, comechè imbarazzata di legnami per la fabbrica, si propose di tenerle nella consueta chiesa di s. Eustachio (di tale antica consuetudine e con onorevoli testimonianze per detta insigne chiesa, anche il Cartari ne produce le prove a p. 64 e 65, non solamente delle pubbliche dispute degli uditori di Rota, degli avvocati concistoriali e di altri letterati, ma ancora del conferimento de' dottorati e lauree che pure da tempo antico si eseguivano nella stessa chiesa di s. Eustachio: *Templo Eustachiano cui ejus aedem, quae in medio fere Urbis umbilico sita est, utpote omnibus accomoda Romano Gymnasio, quasi Stoam Porticum speciosa christianorum dicavit antiquitas* etc. Del recente nobile e decoroso restauro di tal chiesa, riparlai nel vol. LXXIX, p. 173), ovvero nella sala della propinqua Sapienza o *Università Romana*, ma si trovò più conveniente farle nell'ampia sala del *Palazzo della Cancelleria apostolica* (*V.*), con disposizione de'26 gennaio 1609, e così ebbero principio le *Conclusioni* (*V.*). Tuttavia leggo una congregazione rotale tenuta nella detta università a' 28 luglio 1617. Intanto Paolo V avendo magnificamente ampliato il *Palazzo apostolico Quirinale* (*V.*), vi stabilì anche in questo l'Auditorio per la Rota, con propria cappella dedicata all'Assunzione, e la descrissi nel vol. IX, p. 161, in uno a quanto in essa si fa in tempo di *Conclave*. Il maggiordomo a'15 marzo 1618 partecipò al tribunale la disposizione pontificia, gli uditori ne ringraziarono Paolo V, il quale volle visitarne due volte le stanze e la cappella, dicendo loro: *In nostris libenter vellemus vos Cubiculis accipere posse*; ed a'23 marzo vi fu tenuta la 1.ª rota, conservandosi la consuetudine di tener le pubbliche dispute nella *Cancelleria apostolica*. La 1.ª rota poi del nuovo Auditorio Vaticano, ossia l'apertura, fu celebrata a'2 ottobre 1620, previa la cavalcata e l'orazione consuete. Amorevole Paolo V cogli uditori di Rota, nella festa della *Purificazione* per la distribuzione delle *Candele* (*V.*) alla prelatura, nell'avvicinarsi il decano Coccino, per distinzione prese due candele gliele consegnò, dicendo con voce alta: *Decanus Rotae debet habere duas candelas*. E secondo il solito fece dare agli uditori di Rota una cassa d'*Agnus Dei* benedetti. Gli uditori assistono alla loro benedizione; dell'ultima parlai nel vol. LII, p. 83, e degli *Agnus Dei* tenni di nuovo proposito nel vol. LXXI, p. 67. Ora in queste benedizioni il collegio degli uditori di Rota hanno dal Papa in dono 212 *Agnus Dei* benedetti. Da Paolo V in poi sempre i decani della Rota percepirono e ricevono dalle mani del Papa due candele nella funzione della Purificazione. In quella poi delle *Palme* benedette mg.r decano riceve dal Papa la palma simile a quella dei cardinali. Frattanto l'uditore ferrarese Sacrati, dopo 18 anni di continua assistenza al suo ministero nella curia, nel 1612 con permesso di Paolo V si recò a riveder la patria e i suoi, quando cioè vacava la giudicatura ne'gran calori dell'estate, ed era chiuso il tribunale. Durante la sua assenza morì in Roma a' 21 agosto il decano Francesco Penna aragonese, che con lode aveva sostenuto 16 anni l'uditorato e 8 il decanato. Subito volò in Roma il Sacrati, che qual sottodecano, gli competeva il decanato. Ma già per la sua lontananza dalla curia era stato prevenuto nell'istanza dal Coccino uditore veneto da 12 anni, come presente in curia. Perciò insorse fra i due prelati lite pel decanato, il di cui giudizio Paolo V commise a' cardinali Ludovisi e Lancellotti, già uditori di Rota, e la sentenza favorì il Coccino, in con-

formità delle bolle di Paolo IV pel decanato del sagro collegio, e di Pio IV per quello della Rota. Paolo V per decorare in qualche maniera il posposto Sacrati, gli conferì il titolo d'arcivescovo di Damasco: *Ita ut non Auditor, sed Auditoris Vicesgerens diceretur*; secondo la corrente osservanza, che promosso un uditore alla dignità episcopale, non più uditore, ma luogotenente o vicegerente si chiama. E così il Sacrati nell'Auditorio cedè la precedenza al Coccino, sebbene arcivescovo, ma fuori del tribunale questi la cedè a quello: altrettanto si osserva se all'uditore fatto *Governatore* di *Roma*, *Maggiordomo* ec., viene concessa la ritenzione dell'uditorato. In proposito si ponno leggere il Plettenberg e il Cohellio che ne ragionarono. Bondini a p. 135, che tra le notizie da lui pubblicate e tratte da' *Diari rotali* e da'mss. inediti del celebre Coccino, riporta l'inedito *Votum Illmi. Cardinalis Mantica in causa Decanatus Rotae: Romanae Decanatus Rotae.* Ed a p. 163 il possesso del decanato preso dal Coccino, e il discorso pronunziato. Paolo V colla bolla *Universi agri*, del 1.° marzo 1612, *Bull. Rom.* t. 5, par. 4, p. 23, riformò i tribunali di Roma e i suoi officiali. Il § V *De Auditorio Rotae*, contiene 26 articoli. Riguarda principalmente la procedura, e la conferma o estensione delle cose già decretate, parlandone con distinzione, e piuttosto che nuove riforme di altre prerogative l'accrebbe. Egli lasciò in ricordo a'suoi nipoti, e fu imitato da Innocenzo X, di procurarsi l'affetto e tutela de'cardinali sue creature e molto più de'prelati da lui promossi all'uditorato della Rota, per la gran ragione, che i primi potevano ben conservare le loro facoltà che aveano; ma i secondi potevano non solo conservarle, ma o diminuirle o accrescerle. Gli successe Gregorio XV Ludovisi, che pubblicamente attestò l'uditorato di Rota averlo innalzato al pontificato, sì pel decoro che il posto gli avea conferito, come per l'apertura che gli avea dato a'gran maneggi di negozi pubblici e privati del mondo, mostrandosi benignissimo cogli uditori. Era gli stato predetto in certo modo il cardinalato e il pontificato dal cardinal Barberini, poi successore Urbano VIII, il quale allorchè incontrandolo al passeggio in remota parte, con allusione all'indefesso studio proprio degli uditori, gli disse: *Aberrasti a debita via.* Il Ludovisi giudicandosi allora poco considerato da Paolo V, rispose: *Jam diu, errabundus vagor.* Cui soggiunse il cardinal Barberini: *Brevi te non aberrasse comperies.* Il Cancellieri, *Il Mercato*, p. 255 e 288, rimarca, che a quei tempi gli uditori di Rota giravano in carrozza per la città (noterò che il loro *Treno*, come meglio poi dirò, è più decoroso di quello degli altri prelati), colle bandinelle calate, che alzavano solo fuori delle porte urbane. Così incedeva l'uditore Ludovisi poi Papa. Riferisce Novaes, che Urbano VIII amorevole coll'Umbria, concesse a *Perugia (V.)* che un suo cittadino fosse uditore di Rota in perpetuo. Avendo colla bolla *Imperscrutabili divinorum*, de'12 febbraio 1624, *Bull. Rom.* t. 5, par. 5, p. 191, approvato e concesso privilegi all'ordine militare della *Milizia Cristiana*, sotto l'invocazione dell'Immacolata *Concezione*, e perciò ne riparlai ne'miei *Cenni* sulla medesima nel vol. LXXIII, p. 47, abilitò gli uditori di Rota all'abito e privilegi della medesima. Col breve *Cum nos*, de' 26 settembre, loco cit. p. 260, deputò l'uditore Baldeschi in presidente e giudice *probationum Equitum Militiae Christianae*; e col breve *Alias supplicationibus*, de'24 maggio 1625, loc. cit. p. 329, confermò gli statuti dell'ordine. L'Auditorio essendo restato nel palazzo Quirinale, ritornato Urbano VIII ad abitare anche il palazzo Vaticano, volendo sempre presso di se il tribunale, nel 1628 lo provvide d'Auditorio stabile in esso, come innanzi avea il temporaneo di Paolo V, con cappella e archivio, e vi fu collocata la

lapide che riporta Cohellio a p. 207, e Bernino a p. 190, ed essendo accaduto un guasto al fornice della cappella nel 1635, a danno dell' altare e delle suppellettili, il bidello della Rota ne avvisò il decano, da cui ne fu avvertito il maggiordomo per rimediarvi.

Nella *Descrizione del Vaticano*, di Chattard, t. 2, cap. 51 : *Secondo cortile della Ruota*, così detto per condurre all' Auditorio, sulla cui porta è l'accennata iscrizione, indicante avere Urbano VIII assegnato le contigue stanze al sagro tribunale, il quale per la seguita demolizione del palazzo Innocenziano, in cui prima esisteva, era rimasto privo di sua stabile e fissa residenza, si legge, » Introduce questa porta nelle stanze dette della Ruota, essendo le medesime in numero di 3 con la sua cappelletta. La 1.ª stanza vedesi tutta addobbata di quadri con cornici dorate (di altro quadro dell' Auditorio il Bernino ne riprodusse il disegno e descrisse, forse dono di un vescovo uditore avanti il 1245: rappresenta la B. Vergine col divin Figlio, con s. Pietro a sinistra come luogo più onorato nell'antichità, e lo ripetei nel vol. LXXVII, p. 125, e s. Paolo alla destra, e lateralmente genuflessi gli uditori, 6 per parte, vestiti di cappe, cioè alcuni con cappe rosse, e li dice gli uditori laici; altri di umbratico o nero colla tonsura monacale, e questi dichiara gli uditori monaci; altri in fine di nero, ed in questi vi ravvisa gli uditori chierici o prelati. Ivi riferisce pure, esser l'arma o insegna del tribunale, cioè un volume complicato e orbicolato in forma di rota, per ornamento radiata a guisa di rota di carrozza, sovrastata dalla colomba simbolo dello Spirito Santo) tutti d'una medesima grandezza, rappresentanti i ritratti de'Sommi Pontefici, che sono stati da prelati uditori di Rota, con iscrizione sotto del nome e patria fino al regnante Sommo Pontefice (Clemente XIII). Esiste nella parte destra incontro le 3 finestre corrispondenti verso il Colonnato di s. Pietro un gran sedile elevato da terra sopra 3 scalini con spalliera, recinto all'intorno di parapetto, il tutto di noce, su cui siedono gli auditori di Ruota nel tempo che si recita da uno di essi l'orazione latina il giorno che si apre il tribunale della Ruota alla presenza degli avvocati, curiali di collegio, ed altri che cavalcano quella mattina per detta funzione. Vi sono inoltre ne'muri di testata due antichissime cattedre di noce elevate due gradini per ciascuna, con diverse intarsiature di legni bianchi all'uso antico, su le quali sedevano ne'passati secoli gli auditori di Ruota quando giudicavano. La 2.ª stanza è apparata di broccatelli gialli e rossi con suoi cassabanchi dipinti all' intorno con due tavoloni, con solaro vagamente dipinto. Esiste in essa un cammino grande adornato nella luce da mostra scorniciata di africano, situato in mezzo a due finestre similmente corrispondenti verso il detto Colonnato. Incontro alle medesime vedonsi due porte guernite di bussole, delle quali la 1.ª introduce nella contigua cappella vagamente dipinta ad uso di pietre, con due finestre che prendono lume dal cortile de'Palafrenieri. L' altare che in essa scorgesi eretto ad uso di tribuna, fa parte anch'esso delle di lei magnificenze; essendovi nelle due laterali sue parti dipinto a chiaroscuro un gruppo di Angeli per parte. Il solaro di questa cappella è tutto filettato d'oro, e nel piano di essa esistono due lunghi ginocchiatorii coperti di panno verde per uso de' sopraddetti prelati. La sopraindicata 2.ª porta dà l'ingresso ad un piccolo sito triangolare che serve per uso di sagrestia della detta cappella. Dalla 2.ª stanza si passa alla 3.ª illuminata eziandio da due finestre verso il Colonnato corrispondenti. È la medesima apparata tutta di damaschi cremisi con due ordini di cornici dorate, con tavolette simili e tendine di seta. Viene altresì dipinta con somma vaghezza nel superior solaro. Un tavolone quadro scorgesi nel mezzo di questa stanza da nobil tappeto ricoperto per uso delle congrega-

zioni; ed accanto la medesima stanza vi è il ritiro per li comodi, il quale dal cortile de'Palafrenieri prende il lume". Nel t. 3, cap. 10: *Cortile degli Archivii*, lo Chattard descrive quelli della Rota a p. 190. Essi sono 4 con iscanzie per le scritture e pe' protocolli, il 1.° formato di tre stanze, il 2.° di due, così il 3.° e il 4.° Urbano VIII zelando sempre più l' onore, la fama e il buon regolamento del tribunale, col breve *Cum sicut nobis*, de' 9 maggio 1637, presso il Bernino a p. 241, permutò nel nome e nel giorno alcuna rota, che da lui fu detta *Rota Urbana*. Indi con altro breve *Exponi nobis*, de' 19 novembre 1643, riportato anche dal *Bull. Rom.*, t. 6, par. 2, p. 399: *Proibitio Auditoribus Sacrae Rotae Romanae, ac eorum Locatenentibus, et Studii Adjutoribus, ne vota sua, vel suorum Coadjutorum, et alia, quae in Rota tractantur, nuquam patefaciant.* Sebbene dagli uditori di Rota si dasse il giuramento di non palesare quelle cose che si operavano nella Rota, pure talvolta si manifestavano, e in rispetto a' voti eziandio. Per porre un rimedio a questo male, il Papa comandò in detto breve, che gli atti di questi uditori non si palesino non altrimenti che i voti, sotto pena di spergiuro e di scomunica lata sentenza. Il che ingiunse sotto le medesime pene agli aiutanti di studio degli uditori; e volle che gli uditori giurino di osservare ciò prima d'entrare in grado. Dichiara il Bondini, che tale segreto rotale non solo si estende agli uditori e loro aiutanti di studio, ma eziandio riguardo a' segreti; poi gli uditori hanno ancora un altro segreto speciale intorno a molte cose ch'essi fanno e dicono nel tribunale. Ma in tutti questi casi la materia è delicatissima, cosicchè come Urbano VIII statuisce, nè direttamente nè indirettamente si ponno manifestare i voti, ad ogni altro appartenente all' Auditorio e agli altri studi. Anzi, avendo egli consultate persone ecclesiastiche sapientissime e pie, potè conoscere che chiunque addetto al tribunale della Rota, sotto le medesime pene di spergiuro e di scomunica *latae sententiae*, non potrebbe andare ad informare sopra una causa che, essendo stata in Rota, fosse probabilmente per ritornarvi, come a dire nel tribunale di Segnatura per la restituzione in intiero. Gli stessi uditori di Rota si astengono di dare il voto in quelle cause, che per avventura abbiano giudicato in qualche tribunale inferiore, prima di entrare nel sagro Auditorio. Suole ogni studio degli uditori di Rota essere composto di un aiutante, di due segreti, così detti dal segreto che giurano tutti di conservare sul voto delle cause, e perciò anche tali posti sono gelosi e onorevoli, e riescono di un meraviglioso esercizio nella giurisprudenza, onde debbono esser dotati di provata integrità e capacità. Già gli uditori godevano da tempo antichissimo l' uso del rocchetto, col quale e colla cappa Giovanni XXII ingiunse che andassero coperti nelle cappelle pontificie e nel tribunale, poichè rappresentano nell' une la persona de' primi cappellani del Papa, e nell'altro i primi giudici forensi del mondo. Innocenzo X memore d'aver appartenuto al tribunale, del rocchetto ne ampliò l'uso col breve onorifico, *Dum assiduos*, de' 7 marzo 1645, *Bull. Rom.*, t. 6, par. 3, p. 23, ordinando di portarlo *ubique locorum*, in Roma (poichè a motivo d' un decreto della congregazione cerèmoniale erasi vietato l'uso del *Rocchetto* per Roma a' prelati che ne godevano) e in ogni altra città del mondo, avanti ai Papi ed a qualunque sovrano, ne' concilii ecumenici (gli uditori di Rota intervengono a tutti que' concilii ne' quali è presente il Papa), e in qualunque funzione e congresso, infliggendo pene a coloro i quali avessero osato in ciò perturbare gli uditori di Rota. Per la fiducia che avea in essi più volte ricorse al voto loro, e nella grave causa insorta tra il Maraldi suo segretario de' brevi, e Giovanni Emerix che nel 1660 fu ammesso fra gli uditori (Giacomo Emerix di lui nipote fu ammesso

nel 1668, divenne decano, e posseggo di lui ms. ossia una delle copie del pregievolissimo: *Tractatus seu Notitia Sacrae Rotae Romanae congesta*), deputò la controversia agli uditori Francesco M.ª Ghislieri, Celio Bichi, e Ottoboni poi Alessandro VIII, ma come prelati *extra Rotam*, con grande onore del tribunale. Venuto il Papa in cognizione che un uditore era di sospetta fama nell'amministrazione incorrotta della giustizia, subito volle punirlo, salvando il decoro del tribunale, al quale ordinò la formazione di rigoroso processo e lo giudicasse, ma con sì segreto procedere che sentenziò la scomunica a chiunque ne avesse parlato fuori dell'Auditorio. Conosciuta la reità del prelato, con onorevole pretesto fu rimosso l'uditore, il quale per imprudenza essendosene lagnato, si coprì di vituperio. Avendo Innocenzo X destinato ad altro uso le stanze date da Paolo V al tribunale, questo nell'estate per modo di provvisione si adunò nuovamente nel monastero della Pace, e poi passò con permesso d'Innocenzo XI in tale stagione nella *Cancelleria apostolica* (*V.*), comechè gli uditori sono uffiziali della medesima nel modo ivi riferito, ed il decano cogli altri uditori interviene alla formazione delle sue *Regole*; finchè nel 1692 Innocenzo XII li reintegrò dell'Auditorio Quirinale. Alessandro VII, come notai col Bovio nel vol. VII, p. 189, ridusse i 12 notari della Rota a 4 (questa riduzione sembra meglio doversi attribuire a Clemente X, per quanto vado a dire e riferirò verso il fine), e tanti sono ancora i notari cancellieri, essendo situata la cancelleria del tribunale in via della Missione n.° 14. Il tribunale ha pure il depositario e segretario. Alessandro VII nel riformare la cappella pontificia, soppresse nel 1655 il collegio de' *Suddiaconi apostolici* (*V.*) istituito da s. Fabiano Papa del 238, e dichiarò suddiaconi apostolici gli uditori di Rota, con onorificentissimo breve, e di tutto tenni proposito nel citato articolo. Solo qui ripeterò, ch' ebbero la contrastata precedenza sui *Chierici di camera* (*V.*), cessando così le dispute fra' due collegi, e sopra i quali ultimi fu collocato il p. *Maestro del s. Palazzo* (nel quale articolo narrai, come gli uditori con esso cavalcarono ne' *Possessi de' Papi*), per cui questi d'allora in poi continuò a sedere e ad incedere cogli uditori di Rota, ma dopo l'ultimo di essi; alla parte di pane di palazzo dal Papa fu aggiunta quella del vino, ed alle vesti prelatizie nere, gli sostituì le paonazze come gli altri prelati, con cordone e fiocco di tal colore al *Cappello*, essendo questa prerogativa fino allora goduta dal solo collegio de' protonotari partecipanti, come il più degno tra' prelati non consagrati; però ad alcuni uditori non piacque la variazione del colore, perchè col nero antico da loro ritenuto erano gli unici in Roma a portare il rocchetto, e perciò non aveano mai curato l'altro colore comune alla prelatura, anzi per questo e per le loro singolari e molteplici prerogative erano chiamati i *Cardinali neri*. Il Patrizi, *Sacrarum Cerimoniarum S. R. Ecclesiae*, tratta nel lib. 3, tit. 2: *De servitio Subdiaconi Apostolici, De Auditoribus, De Magistro Sacri Palatii*. Dice il Lunadoro, *Relazione della corte di Roma*, stampata nel 1646, che il suddiacono apostolico vestito di sottana paonazza, rocchetto e cappa di saietta di detto colore, portava la Croce coll'immagine del Crocefisso rivolta al Papa; il quale uffizio essendo venale e *Vacabile*, si comprava per 2500 scudi e anche 3000, e ne fruttava annui 8 per cento. Tra' principali uffizi de' suddiaconi era il fare da *Crocifero*, ossia il portare la *Croce Pontificia* (*V.*) innanzi al Papa cogli abiti sagri e prelatizi, e di presentarla avanti al Papa allorchè comparte la benedizione apostolica, e precedevano essi gli uditori di Rota, finchè Pio II a quest' ultimi accordò la precedenza, come già dissi. Colla nuova prerogativa di suddiaconi apostolici, continuarono gli uditori di Rota a godere l'au-

tica di cappellani pontificii, la Croce portandosi dall'ultimo uditore. Agli altri uditori, tranne il decano, per turno incombe il fare da suddiacono nelle funzioni che pontificalmente celebra il Papa. Per esercitare le funzioni di suddiaconi apostolici ne'solenni pontificali del Papa non si richiede altro dagli uditori di Rota, che sieno di tal ordine insigniti. Tanto dichiarò mg.r De Ligne prefetto delle ceremonie pontificie e segretario della ceremoniale, con lettera diretta all'odierno mg.r decano, de' 17 dicembre 1852. Onorevoli, distinte e molteplici sono le attribuzioni e gli uffici che gli uditori di Rota esercitano nelle *Cappelle Pontificie* ordinarie e straordinarie, in tali articoli tutte quante minutamente descritte in uno a' loro posti nel sedere e nell'incedere, e meglio ancora negli articoli relativi, come suddiaconi e come cappellani; come per esempio a Tovaglia, per alcuni miei rilievi; a Pallio, per la distinzione sull'assistenza se il Papa non benedice i pallii, e per l'intervento d'un uditore se il Papa l'impone ad alcuno nella sua cappella segreta, e per la cura che ha il decano de'due agnelli benedetti dalla lana de' quali si formano: per la *Incensazione* e la *Pace*, egualmente anco in questi articoli; per la *Cavalcata* e pel *Possesso del Papa* (nel quale gli uditori hanno il privilegio d'attenderlo nella protobasilica Lateranense vestiti in abiti suddiaconali), anche a Prelato; così a Mitra e Tribegno usuali, che sorregge il decano e in sua assenza l'uditore più antico; che ne' *Mattutini* spettava agli uditori di Rota porre la *Cappa* al Papa. Di tutti gli uffizi e ministeri ecclesiastici eseguiti dagli uditori di Rota nelle sagre funzioni cui assiste e celebra il Papa, ne ragiona pure il Bernino e gli enumera quasi tutti; e siccome egli eruditamente parlò delle vesti prelatizie e sagre da'medesimi usate, io l'ebbi presente nel descriverle ai loro articoli, anche pe' *Colori ecclesiastici* di ciascuna, e loro particolarità, di sopra avendo ricordate quelle usate ne' *Funerali Novendiali* della *Sede vacante*. Dissi pure come gli uditori seniori assistono il Papa nell'assumere e deporre i sagri paramenti, e come nell'ascendere o discendere dal *Trono* gli danno il braccio e lo sorreggono. Rimarca il Bernino, che nel giorno delle *Ceneri*, in cui il Papa recavasi a fare la funzione in s. Sabina, ov'è la *Stazione di Roma*, nella *Cavalcata* il collegio e tribunale degli uditori, come nelle altre, cavalcavano sopra mule bardate di paonazzo, dopo i chierici di camera, e col p. maestro del s. Palazzo, vestiti co'loro *Mantelloni* o gran mantelli, con cappuccio e cappelli pontificali, seguiti dall'ambasciatore di Bologna, dal governatore di Roma e dal principe assistente al soglio; indi cavalcava l'ultimo uditore, vestito come i suoi colleghi, in mezzo a due maestri *Ostiarii* (*V.*), portando la Croce pontificia astata, e giunto al cortile della chiesa di s. Sabina, un suo collega vestito di mantelletta e rocchetto riceveа la detta Croce e proseguiva a piedi a portarla innanzi al Papa, assumendo indi egli e gli altri la cappa; e che nel fine della funzione il decano della Rota supplicava il Papa per l'indulgenza delle sagre Stazioni di Roma da lucrarsi nelle private cappelle degli uditori. E per finirla, riparlai de'sagri ministeri di questi prelati a Processioni, a Giubilei, a Canonizzazioni pe' processi che formavano gli uditori de' *Servi di Dio*, prima che fosse attribuito alla *Congregazione cardinalizia de' s. Riti* (*V.*), della quale sono sempre consultori il decano e due altri de' più antichi uditori. Quando un uditore è promosso ad altra carica (che suole portare al cardinalato), subito cessa nel tribunale ad esercitare l'uditorato, e l'intervento alle funzioni pontificie. Il prefetto delle ceremonie pontificie con ischedula stampata avverte mg.r decano affichè avvisi i suoi colleghi, a'quali appartiene portare la *Croce*, la *Mitra*, se esso non interviene, e le fimbrie della *Falda* del Papa (ufficio che sino e dal *Faldistorio* incombe a' *Pro-*

tonotari), non che eseguire altre funzioni, e se debbano assumere sul rocchetto la cotta, ovvero i paramenti sagri della *Tunicella* ec. Anzi leggo nel *Diarista* Cecconi, nella descrizione del pontificale per la coronazione di Benedetto XIII, che tutti i prelati uditori di Rota suddiaconi apostolici erano parati di *Tunicelle*, oltre l'uditore suddiacono ministrante. Forse fu particolare desiderio di quel Papa, che volle celebrare molte funzioni straordinarie e non più usate farsi da'Papi. Senza rientrare nell'ampio argomento, ho voluto qui indicare i luoghi ove di proposito feci la descrizione di quanto spetta a questo esimio collegio prelatizio, ne' ministeri di primari cappellani del Papa e di suddiaconi apostolici, nel dire quando riceverono questa insigne qualifica. Ritornando alla narrativa compendiosa e cronologica de' principali fasti degli uditori di Rota, dirò che Clemente X confermò e ampliò loro quanti privilegi aveano ad essi concesso i predecessori, e precipuamente Giulio II, Leone X, Clemente VII, Paolo III e Alessandro VII, col breve *Romani Pontificis*, de' 19 dicembre 1671, *Bull.Rom.*, t.7, p. 82. Affidò inoltre ad essi la custodia de'sagri *Pallii* (di cui riparlai nel vol. LXXXI, p. 38), senza pregiudizio di quella parte di custodia che spetta all'*Altarista di s. Pietro* (*V.*), di cui ragionai anche a Mansionario, perchè uno di essi fungeva l' uffizio, sopprimendo e togliendo bensì agli altaristi l'emolumento di scudi 8 mensili, e trasferendolo negli uditori, per la conservazione di tali insigni ornamenti pontificali. Nella benedizione poi de' medesimi l'altarista consegna al camerlengo o tesoriere degli uditori o altro de'medesimi, i sagri pallii, togliendoli *de corpore b. Petri*, per recarli al trono pontificio per la funzione; poichè al medesimo camerlengo appartiene consegnare i pallii, tessuti colla lana tosata da'suddetti agnelli, allo stesso altarista, sebbene ciò ora si faccia dal prefetto de' *maestri delle ceremonie*, che li fa tessere. Ne' luoghi citati narrai, che il Papa manda al decano della Rota i due agnelli che si sono benedetti nella *Chiesa di s. Agnese fuori le mura* (*V.*) nella sua festa (ordinariamente il p. abbate de'canonici regolari Lateranensi che l'hanno in custodia; ma narra il n.° 18 del *Giornale di Roma* del 1857, che dopo l'avvenimento avvenuto presso s. Agnese, ove prodigiosamente fu in salvo la vita del Papa che regna e quella di moltissimi personaggi eccelsi, da me narrato nel vol. LXXIII, p. 102 e seg., perciò il Papa in segno di gratitudine a Dio e alla Santa ordinò magnifici restauri e ornamenti al tempio di s. Agnese e memorie monumentali nel luogo attiguo per eternare la catastrofe e il prodigio; laonde chiusa la basilica per eseguirvi le pontificie munificenze, fu nuovamente serrata nel farvi poi il pavimento di marmo, e quindi essendosi definitivamente riaperta a'21 gennaio 1857 sagro a s. Agnese, il titolare della medesima cardinal Girolamo d' Andrea fece celebrare decorosamente a sue spese la festa, ed assistito da' medesimi canonici regolari, dopo cantata l'ora di Terza, pontificò la messa con musica, dopo la quale fece egli stesso la solenne benedizione degli agnelli colla cui lana sono fatti i pallii), i quali debbonsi uccidere il mercoledì santo, e colla loro lana intessersi i pallii, onde a tale effetto il decano della Rota suole mandarli a un monastero di monache di Roma, affinchè vengano nudriti e custoditi. La concessione di Clemente X, osserva Bernino, rinnovò la memoria della custodia che ne'primi secoli ebbero gli uditori di Rota de'corpi de'ss. Pietro e Paolo. Di più Clemente X colla costituzione e moto-proprio, *Romanus Pontifex*, de'23 ottobre 1671, *Bull.* cit. p. 143: *Reductio Officiorum Notariorum Sacri Palatii Apostolici*; soppresse i *Vacabili* de' 48 notari rotali e li ridusse a 4, comunicando loro i privilegi che godevano gli estinti; a quelli poi degli antichi che ricusavano

cedere e vendere il loro uffizio, provvide al modo narrato nella costituzione. Dunque non sembra esatto il ricordato riferito dal Bovio. Nel 1689 il tribunale fu rallegrato dall'esaltazione al pontificato d'Alessandro VIII, che un tempo degnamente eravi appartenuto per 9 anni, e quando gli uditori si recarono a congratularsi, accolti benignamente e con somma estimazione, parlò del tribunale: disse pure tenerlo *pro nobiliori gemma suae Thiarae; esse dispositam et inclinatam ad faciendas omnes gratias tam tribunali, quam singulis auditoribus.* Certamente se Alessandro VIII non fosse stato così presto tolto dal mondo, di lui avrebbe la s. Rota di che gloriarsi, pel molto che a favore di essa nutriva nell'animo, per essere congiunta insieme all'inclinazione la potenza nel beneficare. Ma egli per così dire fu piuttosto mostrato che dato al pontificato, e sparì come lampo di gran luce, altrettanto risplendente che passeggera. Il successore Innocenzo XII benemerentissimo de' *Tribunali di Roma* (articolo in cui vi sono notizie che si rannodano a questo), nella grave discussione per la soppressione de' *Segretari apostolici*, ne rimise al tribunale la decisione. Pretendendo l'avvocato fiscale della Camera la precedenza agli uditori di Rota, quando egli informava in casa loro per affari del suo tribunale, Innocenzo XII decise in favore degli uditori, concedendo solo all' avvocato la precedenza nell'ingresso. Clemente XI fu affettuoso e benefico colla Rota nel suo lungo pontificato, ed a favor suo emanò il breve *Creditae nobis*, de' 19 novembre 1716, presso il Bernino a p. 111, concedendo agli uditori, ancorchè dimessi dall'ufficio, *pensiones annuas Apostolica sibi auctoritate super quibusvis fructibus ecclesiasticis reservatas, et pro tempore reservandas, usque ad summam ducentorum ducatorum auri de Camera, dumtaxat ad favorem unius, seu plurium personarum ecclesiasticarum, seu clericorum, ac alias pensionum hujusmodi capacium, etiam in mortis articulo coram notario, et testibus, ac cum alicujus Praelati, seu personae in ecclesiastica dignitate constitutae interventu transferre (servata tamen forma constitutionis fel. record. Innocentii XI, super translatione pensionem aeditae) libere, et licite possint, et valeant, tenore praesentium concedimus, et indulgemus.* Riferisce Novaes nella *Storia di Clemente XII*, che concesse a' *Votanti di Segnatura* il mantellone, il cappello pontificale, e gli altri ornamenti che usavano nelle cavalcate gli uditori di Rota e i chierici di Camera; e che parimenti ordinò, nella creazione degli avvocati concistoriali gli uditori di Rota proponessero 3 de' più degni avvocati della curia romana, ed al Papa ne appartenesse la scelta, salvo il diritto di quelle città e nazioni, alle quali per pontificia grazia era concesso un luogo nel collegio, il quale ora esso stesso ha il privilegio che godevano gli uditori di Rota, di presentare la terna nelle rispettive vacanze. Indi Clemente XII colla bolla *In Summi Pontificatus*, de' 17 novembre 1734, *Bull. Rom.*, t. 14, p. 7: *Quod Decanatus Sacrae Rotae Auditorii ab Episcopo etiam Titulari optari non possit. Nec in Rota cognosci causae ipsorum Auditorum, eorumque consanguineorum in primo gradu. Causae vero in Rota semel inductae, avocari ab eadem nequeant.* Con queste disposizioni il Papa chiarì e sciolse alcune differenze insorte tra gli uditori. La 1.ª era, se il decanato della Rota si possa ottare dal vescovo ancorchè titolare? Poichè diversamente avea giudicato Pio IV, il quale sanzionò che il decanato non si conferisse al vescovo di Perugia Giulio Oradini perugino, e perciò si dasse ad altri; mentre Benedetto XIII aggiudicò il decanato a Pompeo Aldovrandi arcivescovo di Neocesarea *in partibus*, e perciò lo leggo nelle *Notizie di Roma* del 1727 colla qualifica *Luogotenente della s. Rota e decano della medesima.* Quindi Clemente XII statuì se il

decano si promuove a vescovo di giurisdizione o di titolo diviene vacante il decanato. La 2.ª era, se le cause de' consanguinei d' un uditore si potessero agitare in Rota? Ciò avea proibito Pio IV e confermato Paolo V, ma non fu osservato; nè Gregorio XV e Alessandro VIII, ch'erano stati uditori di Rota, non lo revocarono. Clemente XII dichiarò che le bolle di detti predecessori doveano considerarsi relative alle cause proprie degli uditori di Rota e de'consanguinei in 1.º grado, non di coloro i quali intervengono agli studi degli uditori o de'propinqui in ulteriori gradi; bensì giudicandosi le cause degli attinenti, gli uditori dovessero uscire dall'Auditorio, onde non dar ombra ad alcuno e la votazione fosse interamente libera (il Bernino che pubblicò l'opera sulla Rota 17 anni prima, nell'encomiare gli uditori seguaci invitti dell'aurea massima di Catone, che: *Magistratus, Judexque nec pro justis orandus, nec pro injustis exorandus*, nota che nè la giustizia ammette scusa, nè l'ingiustizia preghiera. Indi dichiara, essere verissimo, che non per diffidenza, ma per quella possibile affezione, che l' umanità di ciascuno potrebbe avere o al parto del suo ingegno o alle parti del suo sangue, si astengono gli uditori di dare il voto in quelle cause, o ch' essi abbiano patrocinato esercitando l'avvocatura, o che attinenti siano a' propri congiunti; ed in caso di tal voto si ritira l'uditore dall'Auditorio in altra camera, donde rientra quando dal decano è fatto consapevole della risoluzione e del rescritto). La 3.ª differenza era, se le cause una volta addotte o proposte in Rota, si possano quindi evocare? Clemente XII ordinò e decise: non potersi. Inoltre questo Papa colla bolla *Romanus Pontifex*, de'27 gennaio 1740, *Bull.* cit. p. 445: *Approbatio nonnullarum Resolutionum congregationis particularis a SS.mo deputatae super Registris in officiis Notariorum s. Rotae Auditorii emanatarum.* Dispose pertanto, per eliminare gl'introdotti abusi. Che i notari con denaro proprio consegnassero ne'registri tutti gl'istrumenti prodotti dal 1671 al 1728, affinchè si conservassero ne'protocolli a seconda del prescritto da Benedetto XIII. Che rassegnassero nello spazio d' un anno i registri pretermessi dal 1728 fino al presente. Facciano gli atti delle cause pe' registri, e se li fanno ad istanza delle parti, ne prendino mercede. Pe' registri formali dell' Auditorio degli uditori non prendano niente dal 1735 fino ad ora. Pe'registri delle copie riassunte possano prender mercede. L'esazione di queste mercedi compete all'arbitrio di essi. I dubbi delle cause da proporsi nell'Auditorio, sotto pena di nullità non possano sottoscriversi, se negli atti di sottoscrizione non sia stata esibita la fede dell' attuario del notaro all' uditore ponente da darsi *gratis*, nella quale faccia fede di tutti gli atti, trasposizioni di diritto ec. Le rinunzie delle cause pendenti e da trattarsi nell'Auditorio, ponno farsi a piacere de'litiganti, fuori degli atti dei notari del medesimo Auditorio, presso un altro notaro, purchè fra 15 giorni si esibiscano al notaro, il quale scrisse negli atti della causa.

Il *Bullarium Benedicti XIV* contiene, nel t. 1, p. 110: *Coram Pontifice sententiam dicit in causa Conversana*, di giurisdizione fra il vescovo e l'ordine Gerosolimitano. Riferisce il n.º 3951 del *Diario di Roma*, che Benedetto XIV tenne avanti di se una congregazione degli uditori di Rota, che siederono in isgabelli di legno intorno ad un tavolone, vestiti di rocchetto e mantelletta, senza berretta. In essa si discusse una causa giurisdizionale d'alcune commende dell'ordine Gerosolimitano, poste nella diocesi di Conversano, e fu giudicata in favore del vescovo. Avendo la congregazione ceremoniale nuovamente vietato d' incedere per Roma ai prelati col rocchetto, tranne i pochi nominati nel decreto, questo riprodusse Benedetto XIV nel breve *Praeclara debitae*, de' 10 aprile 1743, loc. cit., p. 122, poichè

non ostante concesse agli uditori di Rota di portarlo in tutti i luoghi, *etiam in accessu ad Capellas, functiones* etc., *et in recessu*, facendo un isplendido elogio del tribunale che avea cominciato ad ammirare dalla sua adolescenza, e sotto la disciplina dell'uditore e poi cardinale Alessandro *Caprara*. Dichiarò poi nella bolla *In Apostolicae*, de' 13 aprile 1744, sulla *Penitenzieria apostolica* e suoi ufficiali, nel §12 che dalla Rota romana per inveterata consuetudine i Papi sceglievano il *Reggente della Penitenzieria*, nella persona d'un prelato uditore. Nel confermare Benedetto XIV, colla bolla *Inter conspicuos ordines*, de'29 agosto 1744, i privilegi del collegio degli avvocati concistoriali, al quale era appartenuto, dichiarò nel § 12: *Rotae Auditores electi habitum Advocatorum Consistorialium assumere nequeunt, absque licentia collegii*. Indi lo stesso Benedetto XIV pubblicò la bolla *Justitiae et Pacis custodes*, de'9 ottobre 1746, *Bull.* suo t. 2, p. 67: *Distinctio inter causas Rotales, et Praelatitias, ac Jura Notariorum scribendi, et actitandi in illis respective praefiniuntur: et nova methodus statuitur in Auditorio Rotae observanda, pro celeriori causarum expeditione*. Di questa distinzione tra dette cause, della demarcazione de'diritti di scrivere de'notari e loro atti, e del nuovo metodo da osservarsi nell'Auditorio per la più sollecita spedizione delle cause, il Bondini fece la seguente epitome. Al tribunale della Rota nella 2.ª istanza appartengono le cause più gravi, le quali in Roma sieno state giudicate in 1.ª istanza avanti l'*Uditore della Camera* (*V.*) e avanti il *Vicario di Roma* (*V.*). Parimenti le più grave cause giudicate *in partibus*, e devolute alla curia per appellazione, o immediatamente o dopo la 2.ª istanza innanzi l'A. C. (tribunale di detto uditore), o innanzi il cardinal Vicario, ad arbitrio dell'appellante. Spettano al tribunale della Rota, o alla *Congregazione cardinalizia del Concilio* (*V.*), le cause sopra il *Matrimonio*, e sopra la nullità della professione *Regolare*. Nell'Auditorio della Rota, dopo la 1.ª e la 2.ª proposizione della causa nel turno ordinario, se i suffragi sono pari, sarà da proporsi la medesima causa, vedendola il 5.°, il 6.° ed il 7.° In quelle cause che si propongono al giudizio di tutti (*videntibus omnibus*), l'uditore proponente dovrà dare il voto o non darlo a seconda che il numero de' voti degli altri sarà pari o disparo. Non si possono commettere all'Auditorio della Rota le cause prelatizie, ovvero spettanti alla curia del *Senatore di Roma* (*V.*), se non per consenso di tutte le parti. Agli uditori di Rota, come prelati, non si ponno commettere le cause di loro natura rotali, nemmeno con consenso delle parti. Benedetto XIV colla bolla *De jurisdictione Episcopo Spirensis*, de' 16 novembre 1747, loco cit., p. 154, la comincia colle seguenti parole di luminosa onorifica testimonianza del grande e dotto Pontefice pel cospicuo e celebre tribunale. *Causarum Palatii Apostolici Auditorum Collegium, quod vulgo Rotam Romanam vocant, ex XII viris, juris civilis, et canonici scientia aeque, ac probitate insignibus, et e diversis terrarum Orbis partibus in hanc Almam Urbem accitis compositum, Romani Pontifices praedecessores Nostri summo semper in honore habuerunt eosque in rebus arduis quandoque consulere, et eorum opera, atque industria in causis eorum se cognoscendis uti quoque consueverunt*. Quindi dice di averli imitati nell'esempio di rimettergli alla decisione gravi controversie, con felice successo. Nella bolla *Rerum Ecclesiasticarum*, de' 12 agosto 1748: *De Pallii benedictione et traditione*, dice Benedetto XIV: *Rotae Auditores in Subdiaconorum officio Pontifici solemniter celebranti ministrant*, e per detta funzione descrive quanto loro spetta. *Eorum Decano traduntur Agni, ex quorum velleribus sacra Pallia conficiuntur*, di che già dissi alcun cenno ed

ove ne parlai. Il successore Clemente XIII, memore d'aver seduto per molti anni nel rispettabile tribunale, di sua affezione e stima diè chiare testimonianze. Primamente colla costituzione e moto-proprio, *Ex parte Collegii dilectorum*, de'30 settembre 1759, *Bull. Rom. cont.*, t. 1, p. 345, confermò tutti gli antichi privilegi, ripristinò l'antico metodo nel caso di parità di suffragi, ed emanò ordinazioni circa la commissione delle cause meno gravi, e intorno alle persone addette all'Auditorio. L'epitome del Bondini dice come appresso. Benedetto XIV colla costituzione de'9 ottobre 1746 avea distinto le cause, che si commettevano alla sagra Rota, e perciò stesso a'suoi prelati come uditori, da quelle che si commettevano come solamente a prelati. E per la più sollecita spedizione delle cause in detto Auditorio, avea confermato l'antica consuetudine di proporre primieramente le cause nel turno ordinario, nel quale 4 soltanto degli uditori dessero il voto. Finalmente avea voluto che si conservasse il medesimo numero di voti fino all'estrema spedizione della causa. Avea voluto parimente, per sollecitar la definizione delle cause, che quante volte le si fossero dovute conoscere dall'intera Aula, se il numero degli auditori fosse stato pari, il prelato ponente si fosse astenuto di dare il voto, e solo allora l'avesse dato quando gli uditori fossero stati di numero dispari. In questo metodo introdotto nasceva incomodo pe'litiganti, perchè assoluto il giudizio nella 1.ª istanza con 7 voti, nel grado ulteriore, e nel nuovo turno si doveano chiamare a dare il voto nuovo i primi due votanti, o più. Nasceva dalla mentovata costituzione Benedettina, poichè era lasciato in arbitrio de'litiganti, che si commettessero arbitrariamente le cause, ancorchè minori, ad alcun uditore della s. Rota siccome a prelato. Fece Clemente XIII questa costituzione per togliere via gli accennati inconvenienti. Poichè revoca nuovamente l'osservanza dell'antica consuetudine, e lascia la futura norma di giudicare, nel predetto caso della parità de'voti, nell'arbitrio degli uditori. Statuisce che le cause minori non si possano altrimenti commettere ad alcun uditore senza il consenso d'ambedue le parti litiganti. Conferma la costituzione d'Urbano VIII, colla quale statuiva le persone addette allo studio di ciascuno degli uditori. Amoroso colla nobilissima patria Venezia, Clemente XIII col breve *In hoc gravissimo*, de'10 gennaio 1761 *Bull. Rom. cont.* t. 2, p. 47: *Locum in s. Romanae Rotae Auditorio, quod Sixtus V, Reipublicae Venetae concesserunt, pro uno ex venetis juris utriusque doctoribus a Republica praesentandis, et a Romano Pontifice seligendo, confirmat, et indulget, ut futuris vacationibus unum tantum nobilem, vel honestum venetum civem, utraque laurea donatum, praesentare debeat Respublica ipsa*. Così confermò a Venezia la facoltà di presentare un suo cittadino all'uditorato. Indi il Papa colla bolla *Etsi justitia*, de' 27 luglio 1762, *Bull.* cit. p. 369, confermò il precedente suo moto-proprio intorno a'privilegi concessi da' predecessori agli uditori di Rota, ed approvando ogni legge, stile, consuetudine, osservanza e uso del s. tribunale (contenuti ne'*Diari Rotali*, e perciò essi con tale conferma vennero riconosciuti e legittimati), dichiarò. I Romani Pontefici ordinando ogni cosa per l'amministrazione della giustizia, aveano costituito il tribunale della Rota, e lo aveano avuto in sommo onore. Poscia aveano statuito un metodo certo per la gravità delle cause, da seguitarsi ne' giudizi rotali. Aver egli poi riformato questo metodo pel miglior esito de' giudizi col ricordato moto-proprio. Quindi comandò per maggior fermezza delle cose dette, che si spediscano le presenti lettere apostoliche. In esse confermò il contenuto del precedente suo moto-proprio, e le antiche costituzioni apostoliche riguardanti il tribunale e gli uditori. A questi giudici della Rota

concesse nuovi privilegi e prerogative, massime di tenere la cappella domestica o oratorio privato nella propria abitazione, ampliando l'esenzione da qualunque tassa nelle provviste ecclesiastiche. Nello stesso anno Clemente XIII volendo restituire il collegio de'notari della Rota nell'antico stato, e statuire nuove leggi a maggior decoro del tribunale e per sicurezza de' litiganti, emanò la bolla *Licet curandum Pontifici*, de' 28 dicembre, *Bull.* cit. p. 373. Dice l' epitome del Bondini. Erasi costituita per l'avanti una particolare congregazione per fare nuove ordinazioni, e dare prescrizioni rispettive al collegio de'notari rotali. E la quale avea fatte le predètte cose, e sottoposte aveale all'approvazione del Pontefice. Era inoltre stato ingiunto alla suddetta congregazione che proponesse un metodo per togliere la venalità degli uffici del notariato rotale. Queste singole proposte della congregazione deputata si confermano colla presente, e si comanda che si osservino. Si revocano l'antiche costituzioni, e si sopprimono gli offici *Vacabili* del notariato rotale, e si applicano alla camera apostolica (noterò che Sisto V quando aumentò gli uffizi *Vacabili*, 4 erano de' notari di Rota, e 12 se ne contavano quando Innocenzo XI li tolse al vice-cancelliere, poichè la loro vendita con altri formava parte del suo appannaggio). Si deputa uno de'notari rotali a presidente degli altri e dell' archivio, e si manifesta il modo da osservarsi nell'elezione. Al medesimo notaro presidente viene ingiunto l'obbligo di compilare in ciascun anno l'elenco dei libri, delle scritture e de'documenti. Gli si commette l' amministrazione di tutti i proventi derivanti da' singoli offici sotto legge di renderne conto. Si determina il modo d'eleggere in avvenire i notari rotali, e si designa quanto loro incombe. Si comanda che ciascuno de'notari sia tenuto ad avere un registro delle cose ricevute, e di queste renderne ragione al notaro presidente. Il solo notaro presidente dover conservare il libro degl'incerti, e di essi rendere ragione. Si danno più accurate prescrizioni pel retto rendimento di conto delle cose ricevute. Si assegna ai notari rotali un sostituto, un aiutante e un novizio, ed a questi si danno particolari attribuzioni. Una norma si statuisce per l'elezione de' sostituti, degli aiutanti e de' novizi. Si fanno particolari prescrizioni circa gli emolumenti dovuti al tribunale della s. Rota, sui proventi de' notari e sulla loro ammissione. Si conserva all'Auditorio della Rota la giurisdizione sopra le persone degli ufficiali, e si attribuisce al prelato tesoriere l' autorità rispetto all' economia. Si attribuiscono ai notari rotali le medesime facoltà, di cui vanno forniti gli altri *Notari* (*V.*) di Roma, e perciò con privilegio di potere rogare qualunque istromento, e di essere riconosciuti per tali da qualunque tribunale (del collegio o università de' notari tratta il Piazza nell'*Eusevol.* par. 2, p. 172 e seg., ed io ricordai nel vol. LXXX, p. 137 e altrove). Narra Novaes nella *Storia di Clemente XIII*, che il Papa nel 1768 restaurò e ridusse con molta proprietà l'Auditorio del Quirinale, onde per gratitudine gli uditori a proprie spese vi fecero collocare un busto di metallo di sua effigie, opera del celebre scultore cav. Le Brun, con nobili ornati ed elegante iscrizione. Tutto compito, gli uditori supplicarono Clemente XIII, che ad esempio di Paolo V e d' Urbano VIII, volesse visitare le stanze da lui abbellite; ciò che il Papa eseguì con piacere, accompagnato dalla sua corte, ricevuto da tutto il tribunale, che deputò il decano ad esprimere i sensi di sua venerazione e riconoscenza. A questo corrispose il Papa benignamente, e con espressioni di singolare stima e benevolenza, non meno verso il tribunale, che individualmente per quelli che lo componevano. Nello stesso tempo Clemente XIII assegnò due comode stanze sopra la scala regia del medesimo palazzo Quirinale, per l'archivio segreto della Rota, in luogo

di alcuni armadi ne' quali si custodivano con angustia tutte le più gelose scritture del tribunale, facendovi mettere sulla porta esteriore una semplice iscrizione indicante la qualità del luogo e l'epoca della concessione. Clemente XIV col breve *Cum primum*, vii kal. junii 1770: *Confirmantur, et ampliantur privilegia, et facultates Auditorii Causarum Pal. Apost. cum nonnullis ordinationibus*. Confermò ed approvò tutte e singole le bolle, brevi e costituzioni emanate a favore della s. Rota da' Papi predecessori, e specialmente da Martino V, Giulio II, Leone X, Clemente VII, Paolo III, Alessandro VII, Clemente X, Clemente XI, Benedetto XIV e Clemente XIII. Di più volle, che ove gli uditori della s. Rota abbiano ad ordinarsi in *sagris*, sieno esenti dal consueto esame; venendo eletti vescovi parimenti sieno esenti dall' esame. Concesse loro le facoltà di leggere e ritenere i libri proibiti, e comunicare quella di leggerli a'loro aiutanti di studio. Di poter godere degl'infrascritti privilegi quantunque a motivo di promozione cessino d'essere uditori di Rota, come d' incedere con abito prelatizio e rocchetto ; l'uso de'lattaccini ne' tempi vietati, secondo il bisogno; di trasferire annue pensioni sino a 200 scudi d'oro di camera, d'erigere nella propria abitazione l'altare e di potervi ascoltare e celebrare la messa, e questa valida ad adempiere il precetto, anche alle persone presenti, come ne godono il privilegio gli uditori esercenti. Finalmente confermò l'aggregazione fatta da Eugenio IV e Alessandro VII del p. maestro del s. Palazzo fra gli uditori di Rota, e assegnò al medesimo le funzioni nelle quali deve intervenire unitamente ad essi. Per le vicende politiche che nel declinar del secolo passato posero a soqquadro le istituzioni anche dello stato ecclesiastico e ne diminuirono il temporale dominio, vi fu pure la soppressione de' tribunali delle Rote di Bologna, Ferrara, Avignone, Perugia e Macerata. Ripristinato alquanto l'ordine e restituita porzione de' suoi stati alla s. Sede, il nuovo Papa Pio VII, a' 12 luglio 1800 ripristinò la Rota di Macerata, cogli antichi diritti e giurisdizioni concesse da Sisto V; ma colla nuova invasione dello stato pontificio, presto cessò l' esistenza di tale superstite Rota. Forse la Rota di Ferrara progredì per alcuni altri anni, poichè nella *Pratica della Curia Romana* del Villetti, ristampata con giunte nel 1815, rilevo che tra' *Tribunali particolari dello Stato pontificio*, novera come esistenti, la *Rota di Ferrara* e la *Rota di Macerata*, ragionando d'ambedue. Quanto al s. tribunale della Rota Romana, non solo Pio VII la ristabilì, ma nella bolla *Post diuturnas*, de' 30 ottobre 1800, *Bull.* cit., t. 11, p. 48: *Super restauratione Regiminis Pontificii, De jurisdictionibus Tribunalium Civilium*, dispose col § 9. Sia permesso per l'avvenire a'litiganti, le cause de'quali in 2.ª istanza sarebbero di privativa ispezione del *Tribunale della R. C.* e della *Congregazione cardinalizia del Buon governo* (*V.*), di proporle a loro piacere avanti il tribunale della Rota, purchè siavi il consenso d'ambo le parti, e trattisi di somma rotale. Avvertendo soltanto, che rapporto alle cause provenienti dalla congregazione del Buon governo, la Rota debba procedere *praeviis duabus, et Appellatione remota*, e ciò per indennità delle parti, le quali, se fossero andate in Buon governo, avrebbero dopo due risoluzioni conformi ottenuto senz'altra indagine la spedizione della causa. Leggo inoltre, *De jurisdictionibus Tribunalium Criminalium* § 11. Si avrà in conto di requisito per coloro che aspirano mettersi in *Prelatura*, la frequenza da essi praticata dello studio di alcuno de' *Ponenti di Consulta*, come lo è la frequenza dello studio d'un qualche *Votante di Segnatura*, e l'assistenza in qualità di segreto presso gli *Uditori di Rota*. Domata la terribile rivoluzione di *Francia* da Napoleone Bonaparte, divenuto questi 1.° console della repubblica,

ristabilì l'uditore di Rota francese, nominando Gioacchino Giansaverio Isoard di Aix nel 1803, e l'8 maggio 1804 fu proclamato imperatore de' francesi. A' 5 del seguente giugno, trovo nel n.° 46 del *Diario di Roma*, che nell'aula della Cancelleria sostenne le sue pubbliche conclusioni: *Ex cap. De pro debilitate*, 3. *De Offic. et Potest. Judic. Deleg.* lib. 1, t. 29, divise in 7 punti, alle quali argomentarono gli uditori di Rota Rusconi, Bussi e Tassoni, e l'avv. concistoriale Angelotti. Posseggo: *Petit discours prononcé aux Conclusions publiques de Monseigneur l'Auditeur de Rote pour la France le 5 juin 1804, avec la traduction latine de S. P. S.* A Rome de l'imprimérie de Louis Perego Salvioni 1805. Egli è questo un magnifico, giusto e veritiero elogio del supremo e famigerato tribunale. Ripete perciò alcune sentenze ed epiteti co' quali fu appellato il *Tribunal Summi Pontificis*. Tra i quali, *Primum in Orbe Tribunal: Tribunal Magistrale: Christiani Orbis supremum Tribunal: Summum Tribunal Judicii divinitus constitutum, ubi lux, et forma justitiae praeminent, et praelucent. Tanta esse auctoritatis, ut habeantur pro legibus apud omnes nationes subjectas Romano Imperio. Decretalium tenore ostendere, quod canones ex hujusce Rotae, seu Tribunalis decretis, ac determinationibus deprompti sunt.* Soggiunge poi l'ottimo prelato, indi ornamento del sagro collegio, confuso nella sua virtuosa modestia di vedersi far parte *in Senatu amplissimo Duodecem-Viri... Nulla est laus, quam Patres in amplissimum hunc consessum cooptati pro ipsorum virtute, ac doctrina non omni aevo meruerint. Sua ergo ipsos testimonia Pontifices continuo profuserunt. Exteri quoque Principes honoris, et fiduciae exempla jugiter ipsis praebuere. Hujus denique Areopagi majestatem* (similitudine già usata da altri), *et sapientiam mirati scriptores usque sunt, quin laudibus unquam, praeconiisque pepercerint. Honores subsequenti sunt laudes, easque obfirmarunt. Ex hoc Collegio gravissimo undecim prodierunt Pontifices Maximi* (ed io poi ne registrerò uno di più), *et ingens Purpuratorum Patrum numerus, aliique viri praeclarissimi. Qui Purpurae nunc dignitate praefulgent pro decima fere parte Sacrae Rotae subsellia olim occuparunt, et ex horum numero fuisse Eminentissimum a Secretis Status patriae meae amicissimum* (il gran *Consalvi* romano e oriundo di *Toscanella*), *cujus labores, et vigilias Urbis tota miratur, non recordamur modo, sed et gloriamur.* Pio VII col breve *Exponi nobis*, de' 21 agosto 1804, *Bull. Rom. cont.*, t. 13, p. 361: *Decano Rotae conceditur, ut post mortem frui posset fructibus nonnullorum beneficiorum ad effectum dimittendi aes alienum quo gravatur.* Indi prorogò la concessione ad altro decennio, col breve *Exponi nobis*, de' 20 marzo 1815, *Bull.* cit. p. 362. Ambedue sono diretti: *Dilecto filio Magistro Francisco Cesarei Leoni Cappellano Nostro, et causarum Palatii apostolici Auditori Decani.* Il ricordato Villetti, nella *Pratica della Curia Romana*, tratta nella par. 2, cap. 2: *Della sacra Rota*, di sua giurisdizione e metodo di procedere, e delle diverse maniere di spedire le cause in Rota secondo la diversa loro qualità. Come dissi, nel 1815 si pubblicò la 3.ª edizione, ma contenendo il capo 21 pagine, non è possibile in breve darne un sufficiente sunto, e preferisco di spigolarlo poi in uno al Bernino e al Bondini per qualche generica indicazione, e ciò a suo luogo dicendo della procedura nella giudicatura. Pio VII col breve *Romani Pontifices*, de' 27 giugno 1816, *Bull.* cit. t. 14, p. 45: *Provinciae Romandiolae jus nominandi Rotae Auditorem conceditur, praevio annuo stipendio (pensionem annuam duorum millium scutatorum monetae romanae) eidem persolvendo.* Pel narrato, non credo in questo di dire altro.

Nell'istesso anno Pio VII per la riforma de'tribunali dello stato pontificio pubblicò il moto-proprio *Quando per ammirabile disposizione*, de'6 luglio, *Bull.* cit. p. 47. Per quanto riguarda la Rota, ricorderò solo il § 47. Il tribunale della Rota, così meritamente dappertutto rispettato, seguirà ad esser composto dello stesso numero di soggetti, conserverà interamente le sue onorificenze, preminenze, prerogative e privilegi, di cui gode, senz'alcuna alterazione; continuerà a procedere ne' suoi giudizi cogli stessi metodi e colle stesse forme, con cui ha proceduto in passato, e procede presentemente, tanto nelle cause profane, quanto nell' ecclesiastiche, e tanto in quelle dello stato, che nell' estere. Pel resto si può vedere il moto-proprio. Leone XII per la riforma de' tribunali dello stato ecclesiastico, de' giudici e de' giudizi, emanò il moto-proprio *Dopo le orribili calamità*, de'5 ottobre 1824, *Bull.* cit. t. 16, p. 128. Circa la Rota dirò solamente, parlando de'tribunali civili, che in tutto lo stato dichiarò esservi due soli tribunali collegiali di appellazione, uno in Bologna per le cause delle 4 *Legazioni*; altro in Roma, cioè la Rota, per tutto il resto dello stato. § 39. Nel caso di difformità de' giudicati del tribunale d' appellazione di Bologna, da que' de'tribunali di 1.ª istanza, saranno le cause portate alla Rota, ove sarà pure in facoltà del soccombente in 1.ª istanza d' appellare in luogo del tribunale d'appellazione di Bologna. § 40. La Rota sarà il tribunale d'appellazione in Roma per tutte le cause superiori al valore di scudi 825 fino a qualunque somma, giudicate da' *Pretori* e dalle *Curie Vescovili e Arcivescovili* di tutte le delegazioni dello stato, eccettuate le cause del detto valore in materia e tra persone laiche delle 4 *Legazioni*, le quali potranno deferirsi al tribunale d'appello di Bologna. E conservando la Rota tutte le sue prerogative seguiterà a procedere con gli stessi metodi e colle stesse forme, come ha sempre proceduto. Principalmente sono a vedersi i §§ 41, 42, 43, 44, ed il cap. 1 riguardante le tasse de' giudizi ed emolumenti, ed il cap. 2 concernente gli onorari e spese delle cause. Avendo poi Leone XII col moto-proprio *Desiderando incessantemente*, de'22 novembre 1826, *Bull.* cit., t. 17, p. 8, riformato le tasse, le sportule e propine, eziandio del tribunale della Rota; indi colla notificazione *Colla nostra*, de'29 dicembre 1827, *Bull.* cit., p. 307, il medesimo Papa: *Reintegratio juris percipiendis sportulas, et propinas in causis derimendis in s. Rota*, autorizzandola ad esigerle come in antecedenza al moto-proprio. Gregorio XVI a'5 ottobre 1831 pubblicò il *Regolamento organico per l'amministrazione della giustizia civile*, che riportasi nella *Raccolta delle leggi*, t. 5, p. 2, e fra' tribunali che ne'3 gradi ordinari di giurisdizione, e nel 4.° se avrà luogo, si amministra la giustizia civile, anch'egli vi comprese quello della Rota, ed il tit. 7 tratta: *Della Rota Romana.* » § 47. Il tribunale della Rota romana conosce e giudica in 2.° grado di giurisdizione tutte le cause maggiori di 500 scudi romani o di valore indeterminato, decise in 1.ª istanza dal tribunale di Campidoglio (del Senatore di Roma), dalla congregazione civile dell'A. C. (dell'Uditore della Camera), dal tribunale di commercio di Roma e dai tribunali civili e di commercio delle *Delegazioni* comprese nel § 44, n.° 2. § 48. Conosce e giudica in 3.ª e ultima istanza: 1.° Le stesse cause che da un turno o sezione sonosi giudicate il 2.° grado, a forma del § precedente, con sentenze difformi da quelle di 1.ª istanza. 2.° Le cause giudicate con sentenze difformi, in 1.ª istanza da'tribunali civili, ed in 2.° grado da'tribunali d'appello. § 49. Le cause che si propongono al giudizio della Rota romana si dividono in cause maggiori e in cause minori; sono cause maggiori quelle che oltrepassano in capitale il valore di 500 scudi romani, o che hanno un valore

indeterminato: le altre sono cause minori. § 50. Le cause maggiori si propongono colle solite formole de' dubbi, e si decidono per turno da 5 uditori, compresovi il ponente, che sarà il relatore e darà il suo voto. § 51. Le cause minori si decidono dallo stesso numero di giudici per via di semplice memoriale, senza formole di dubbi e senza obbligo di pubblicare le decisioni, ritenuta per altro l'osservanza delle seguenti regole: 1.° Non potrà proporsi la causa, che dopo scorso un termine non maggiore di 40 giorni, e non minore d'un mese dal decreto del ponente. 2.° Se insorgessero difficoltà meritevoli di schiarimenti, il tribunale ordinerà che si stenda una breve decisione, nella quale dovranno esporsi le ragioni di dubitare, e decidere in favore dell'una o dell'altra parte, affinchè l'una o l'altra possa confutarle. 3.° Da questa decisione non si chiede nuova udienza: la causa tornerà a proporsi dopo un termine non minore di 20 giorni, e non maggiore d'un mese. 4.° La parte ch'è favorita dalle ragioni di dubitare non può distribuire nuova difesa: è in diritto però di rispondere alla memoria dell' altra parte, che impugna la decisione. 5.° Se il tribunale pronuncia a forma delle decisioni, non vi sarà bisogno d' inserire i motivi nelle sentenze: negli altri casi le sentenze dovranno esser motivate. § 52. Si decidono dall'intero tribunale: 1.° Le cause sul valore de' *Rescritti* o *Chirografi pontificii* rimesse colla clausola *de aperitione oris*. 2.° Le cause di restituzione in intiero contro le cose giudicate inappellabili di tutti i giudici e tribunali dello stato. § 53. La Rota romana procede in tutte le cause come tribunale ordinario: l'uso delle commissioni è cessato (i Papi nello spedire le *Commissioni* rotali usavano la formola: *Audiat Magister N.N.*). § 54. Nelle cause commerciali si osserveranno i metodi stabiliti dall'editto del 1.° giugno 1821 *(Raccolta delle leggi*, t. 1, p. 325, § 33). § 55. In tuttociò che non è contrario alle prescrizioni contenute in questo titolo, si conservano le attuali regole, pratiche e consuetudini concernenti l' ordinatoria dei giudizi nel tribunale della Rota romana ". A p. 38 del cit. volume della *Raccolta* vi è il *Regolamento per le cause civili nelle Curie ecclesiastiche: Della Rota Romana.* » § 17. Il tribunale della Rota romana conosce e giudica in 2.° grado di giurisdizione tutte le cause maggiori di 500 scudi romani, ovvero qualificate come più gravi in materia ecclesiastica, decise in 1.ª istanza dagli ordinari diocesani, dal tribunale del Vicariato di Roma, e da mg.r uditore della Camera. § 18. Conosce e giudica in 3.ª e ultima istanza: 1.° Le cause maggiori di 500 scudi romani, giudicate con sentenze difformi, in 1.° grado da' vescovi suffraganei, ed in 2.° grado da' metropolitani. 2.° Le cause egualmente maggiori di 500 scudi, decise con sentenze difformi, in 1.° grado dagli ordinari, dal tribunale del Vicariato di Roma, e da mg.r uditore della Camera, ed in 2.° grado da un altro turno rotale. § 19. Conosce e giudica in grado di restituzione in intiero, quando abbia luogo, tutte le cause di qualunque somma, maggiore o minore di 500 scudi, decise con regiudicata inappellabile da tutti i giudici e tribunali. § 20. Sono applicabili alle cause ecclesiastiche i §§ 50, 51, 52, 53, 55 del contemporaneo *Regolamento* intorno al tribunale della Rota romana. § 21. Nelle cause concernenti la nullità de' matrimoni e delle professioni religiose, si osserva il disposto delle costituzioni di Benedetto XIV, che incominciano: *Si datam; Dei miseratione;* e dal § *Graviores itidem causas*, dell'altra costituzione che incomincia *Justitiae et Pacis* ". In qual modo e termini la Rota decide le questioni sull'ammissione degli appelli, inibitorie, esecuzioni provvisoriali e cauzioni, è detto a p. 104; mentre a p. 108 è la forma delle proposizioni de' dubbi, e delle sentenze nelle cause di restituzione in intiero. Nell' editto de' 5 gennaio

1832, *Raccolta*, t. 5, p. 376, si legge, quando la Rota giudica in 3.ª istanza le cause non maggiori di scudi 500 decise dall'A. C., non che la conferma di sua giurisdizione nelle cause rimesse da' rescritti sovrani *tamquam in prima*. A p. 384, come si proceda in contumacia, ed anco a p. 425, cioè nella Dichiarazione della segreteria di stato de' 20 febbraio 1832. Nella Risposta di essa, de' 10 aprile 1832, riportata a p. 453, è riferito come siano rifattibili le spese per le decisioni contumaciali, quando si ottenga nuova udienza. A p. 473 trovasi la Notificazione di mg.r Alessandro Spada decano della Rota, colle disposizioni riguardanti le adunanze del tribunale, relativamente al Regolamento per la disciplina de' giudizi e tribunali, de' 15 novembre 1831, riprodotto a p. 318, con pontificia deroga sulle norme delle vacanze de' tribunali. Gregorio XVI pel riferito a Tribunali di Roma, a' 10 novembre 1834 pubblicò il moto-proprio, *Elevati appena*, presso la *Raccolta*, t. 10, p. 1, col *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili*. Mi limiterò a riportare soltanto. Par. 2, tit. 2, *De' giudici e tribunali per le cause appartenenti al foro laico*. Sez. 7. *Della sagra Rota.* » § 321. Il tribunale della s. Rota conosce e giudica in 2.° e in 3.° grado di giurisdizione le cause che saranno enumerate ne' §§ seguenti. Tali cause si distinguono in cause maggiori ed in cause minori. Sono cause maggiori quelle che oltrepassano il valore di 500 scudi romani, o che hanno un valore indeterminato: le altre cause sono minori. § 322. Conosce e giudica in 2.° grado le cause maggiori, decise in 1.ª istanza dalla congregazione civile dell'A. C., dal tribunale collegiale di Campidoglio, dal tribunale di commercio di Roma, e da' tribunali civili e di commercio compresi nel § 318, n.° 2. § 323. Conosce e giudica, come tribunale supremo, in 3.ª e ultima istanza: 1.° Le cause che da un turno rotale sonosi giudicate in 2.° grado, a forma del § precedente, con sentenze difformi da quelle di 1.ª istanza. 2.° Le cause maggiori o minori, decise con sentenze difformi, in 1.° grado da' tribunali civili e di commercio delle provincie indicate nel § 302, ed in 2.° grado da' tribunali d'appello di Bologna e di Macerata, e da quello pure che risiede in Ancona per le cause commerciali. 3.° Le cause minori, decise con sentenze difformi, in 1.° grado da uno de' due turni della congregazione civile dell'A.C., e dall'altro turno in 2.° grado. § 324. Conosce e giudica, nella stessa qualità di tribunale supremo, in 1.ª e ultima istanza, le cause sul valore de' rescritti o chirografi pontificii rimesse colla clausola *de aperitione oris*; ed in grado di restituzione in intiero, le cause decise, con sentenza passata in cosa giudicata, da' giudici e tribunali di Roma e delle provincie. § 325. Tutte le cause o maggiori o minori si decidono per turno da 5 giudici, compreso il ponente, che sarà il relatore, e darà il suo voto. § 326. Le cause enunciate nel § 324 si decidono dall' intiero tribunale. § 327. La sagra Rota esercita la giurisdizione ordinaria e la giurisdizione straordinaria. Procede come tribunale ordinario, e senza commissione, nelle cause di appello e di restituzione in intiero di Roma e dello stato: procede come tribunale straordinario in virtù di sovrana delegazione, nelle cause sul valore de' rescritti pontificii, e nelle cause de' paesi esteri, quando sieno portate al di lei giudizio. Tit. 3. *De' giudici e tribunali per le cause appartenenti al foro ecclesiastico*. Sez. 4. *Della sagra Rota.* « § 377. Il tribunale della s. Rota conosce e giudica, in 2.° grado di giurisdizione, le cause maggiori di 500 scudi romani, o di valore indeterminato, e quelle che sono qualificate come cause più gravi in materia ecclesiastica, decise in 1.ª istanza dagli ordinari diocesani, dal tribunale del Vicariato di Roma e dal prelato uditore della Camera. § 378. Conosce e giudica in 3.ª ed ultima istanza;

1.° Le cause maggiori di 500 scudi giudicate con sentenze difformi, in 1.° grado da' vescovi suffraganei, ed in 2.° grado da' metropolitani. 2.° Le cause egualmente maggiori di 500 scudi, decise con sentenze difformi, in 1.° grado dagli ordinari, dal tribunale del Vicariato di Roma e dal prelato uditore della Camera, ed in 2.° grado da un altro turno rotale. § 379. Conosce e giudica, in grado di restituzione in intiero, le cause nelle quali questa potrà aver luogo, come negli altri affari civili. § 380. È applicabile alle cause ecclesiastiche il disposto nella sezione 7.ª del tit. 2.° in ordine alla s. Rota. § 381. Nelle cause concernenti la nullità de' matrimoni e delle professioni religiose, si osserva il disposto dalle costituzioni di Benedetto XIV, che incominciano: *Si datam; Dei miseratione;* e dal § *Graviores itidem causas* dell' altra costituzione che incomincia *Justitiae et Pacis...* Tit. 11. *Della procedura delle cause di seconda e ulteriore istanza.* Sez. 5. *Disposizioni speciali sul modo di procedere ne' tribunali della s. Rota e della piena Camera.* § 1028. Le cause maggiori di scudi 500 si proporranno ne' tribunali della s. Rota e della piena Camera colle formole de' dubbi. § 1025. Le formole da proporsi nel tribunale della s. Rota saranno tratte dalla domanda introdotta innanzi a' giudici di 1.° grado; nelle sole cause decise dalla stessa Rota si proporrà la formola: *an sententia rotalis sit confirmanda vel infirmanda.* La formola: *an constet de rejudicata, seu potius de causis restitutionis in integrum,* è riservata per le sole cause di restituzione in intiero". Seguono le norme, sulla proposizione e decisione delle cause non maggiori di 500 scudi; l'istanze concernenti l'inibizione o esecuzione provvisoria; le cause di restituzione in intiero; le nuove citazioni a' non comparenti; la pronunzia della sentenza; i rescritti del tribunale sugl' incidenti di dette inibizione o esecuzione; le cause di commercio; che non può pronunziare in 3.° grado di giurisdizione, sentenze difformi dalle due precedenti; le spese delle proposizioni contumaciali e degl'incidenti relativi. Del resto sono mantenute le forme particolari di procedura vigenti nel tribunale della Rota, in quanto ponno conciliarsi colle leggi generali e comuni a tutti i magistrati giudiziari. E si dispose, che il tribunale della piena Camera continuerà ad osservare i metodi e le forme de' giudizi rotali. Si dichiararono giorni feriati in onore di Dio, dal giorno 17 dicembre inclusivamente a tutto il giorno dell'Epifania, dalla domenica delle Palme a tutta la domenica *in Albis.* Nello stesso t. 10 della *Raccolta*, a p. 445 è l'editto de' 17 dicembre 1834, colla pubblicazione delle particolari disposizioni indicate nel suddetto moto proprio ne' §§ 257 e 422. Tit. 2. *Della disciplina de' magistrati ed ufficiali dell'ordine giudiziario.* Sez. 2. *Disposizioni particolari pe' tribunali della piena Camera, della s. Rota e della Segnatura.* Si dice che tali tribunali continueranno ad essere regolati, in ordine alla disciplina, dalle leggi speciali osservate finora. Nella Sez. IX: *Delle Ferie.* § 318. Le ferie generali per tutti i giudici e tribunali, anche ecclesiastici, di Roma e dello stato, incominciano col 1.° d'ottobre e cessano col dì 11 di novembre, salve le particolari disposizioni pe' giudici e tribunali delle provincie di Bologna e Ferrara. § 325. Nel tribunale della s. Rota si osserveranno intorno alle ferie le prescrizioni attualmente in vigore. Nel t. 13 della *Raccolta delle leggi*, a p. 159 si riporta il dispaccio del cardinal segretario per gli affari di stato interni, de' 16 aprile 1836, a mg.r decano della s. Rota sul dubbio insorto, se le norme intorno alle cause di 2.ª e ultima istanza sieno comuni a quelle di restituzione in intiero, e si dichiara che sono applicabili. Indi nel t. 16 a p. 144 fu dichiarato. Che il tribunale supremo della Segnatura di giustizia può accordare al soccombente il rimedio straordinario della restituzione in intiero

sulle cause commesse alla s. Rota in virtò d'antichi rescritti, sempre che concorrano i motivi d' ingiustizia necessari ad accordarlo. Così Gregorio XVI dichiarò la s. Rota tribunale ordinario, mentre innanzi lo era soltanto di commissione, e perciò non poteva agire nella *Sede vacante;* e dopo tale disposizione può agire in tale tempo, come gli altri tribunali ordinari, che sono quello civile di Roma, i criminali ec., oltre l'*Uditore della Segnatura*, anche come *Uditore del Conclave* (*V.*).

Nella *Dissertatio, De operibus publicis*, dell'avv.° concistoriale De Dominicis-Tosti, a p. 27 si narra il restauro notabile e l'ordinamento dell'Archivio rotale del Vaticano, *Tabularium s. Rotae*, per disposizione di Gregorio XVI eseguiti nel 1838, e si riporta la lapide marmorea eretta da *Cosmas de Cursiis XII Vir Senior.* Tre sono gli archivi degli uditori di Rota. L'archivio decanale esistente presso il decano *pro tempore*, ove si conservano i *Diari Rotali* scritti da'medesimi prelati e decani, tutte le partecipazioni che loro si fanno dalle autorità, e tutte le carte riguardanti la loro rappresentanza. L'archivio Vaticano Rotale, in cui si custodiscono le scritture e i documenti relativi alle cause, malmenato e in parte bruciato da'repubblicani del 1848. L'archivio del Quirinale Rotale segreto, ove conservansi i voti degli uditori, i processi che si fanno a ciascuno dopo eletti uditori, e quanto altro ha relazione al segreto rotale. Il regnante Pio IX nelle disposizioni prese sui *Tribunali di Roma* (*V.*), col moto-proprio *Com'è nostro*, de' 12 giugno 1847, riportato dal n.° 48 del *Diario di Roma*, dichiarò col § 11. La s. Rota e tutti i tribunali, che hanno per capo un cardinale, proseguiranno a corrispondere colla segreteria di stato, alla quale anteriormente era stata riunita quella degli affari interni, e ciò per la creazione del nuovo ministero di giustizia, per allora conferito all'*Uditore della Camera*, il quale cessò dalle funzioni giudiziarie, ed il già suo tribunale dell'A. C. prese il nome di *Tribunale Civile di Roma.* Al ristabilito ministero dell'interno a' 29 dicembre 1847 furono riunite l'attribuzioni della congregazione del Buon governo, la quale cessò d' esistere e perciò di risiedere nel magnifico e vasto palazzo della Cancelleria (ove con applaudito provvedimento nell' ottobre 1856, e coll' opera affidata da mg.r Ferrari tesoriere generale al cav. Ferretti architetto camerale, a pubblico comodo e decoro furono riunite le segreterie, co' loro archivi, delle congregazioni cardinalizie della concistoriale colla computisteria del s. Collegio, della s. Visita, del Concilio, e di questa anche il suo studio, de'Vescovi e Regolari, sopra lo stato de' Regolari, dell' Immunità, de' s. Riti, della Disciplina, dell' Indulgenze e s. Reliquie, e degli Studi, co' rispettivi loro archivi, e tuttociò eseguito nobilmente, ed anche senza toccare la dimora del cardinal vice-cancelliere e del suo tribunale, cui appartenendo gli uditori di Rota, qui ne feci menzione, sebbene le relazioni e dipendenza del tribunale della Rota colla Cancelleria sono in parte cambiate. In tal modo le dette segreterie con tale nobile sede cessarono di vagare in vari luoghi della città, perchè obbligate spesso a cambiar dimora essendo collocate in edifizi non appartenenti al governo. Riporta il n.° 42 del *Giornale di Roma* 1857, che il Papa Pio IX a'20 febbraio si recò in detto palazzo a visitare tutti i mentovati locali, che per suo ordine ed a spese del suo privato peculio fece disporre per le ricordate congregazioni, accompagnato dal cardinal Amat *Vice-Cancelliere*, e ricevuto da' rispettivi cardinali *Prefetti* e prelati *Segretari* d'ognuna, oltre gli ufficiali e gli addetti alle medesime, non che lesse l'iscrizione marmorea collocata per memoria dell'operato in cima alle scale del 1.° piano, e riprodotta dal *Giornale*. Indi il Papa passò nella grande aula della

Cancelleria, denominata *de' Cento giorni*, perchè in tale spazio il Vasari tutta la dipinse a fresco; ed ivi ammise al bacio del piede il capitolo della basilica adiacente di s. Lorenzo in Damaso, pur da lui visitata, e tutti gl'impiegati delle segreterie che avea percorse, ed altresì moltissimi ecclesiastici, che provenienti da varie diocesi d'Italia e d'oltremonte, frequentano lo Studio della *Congregazione del Concilio*, dopo di avere ricevuta la laurea nel diritto civile e canonico, onde far la pratica nel trattare affari e questioni ecclesiastiche. Per ultimo il Papa visitò anche l'altre sale della cancelleria, ove stavano radunati monsignor *Reggente della Cancelleria*, i prelati *Abbreviatori del parco maggiore*, i loro sostituti, e le altre persone impiegate nella medesima *Cancelleria apostolica*), e poi colla cessazione del ministero di grazia e giustizia, questo ministero riunitosi a quello dell' interno nel 1853, tornò perciò ad esso l'amministrazione di tutta la giustizia civile e criminale. Notai nel vol. LXXX, p. 155, che nell' abolirsi la privativa della *Stamperia Camerale* sulle stampe legali, fu ad essa conservata quella di stampare le decisioni de'tribunali della Rota ec., e si dispose che dette stampe si continuasse a deporle in quell'archivio, ove nel visitarlo trovai che per la sua manomissione soltanto dal 1614 ivi cominciano le decisioni rotali stampate dalla *Stamperia Camerale*, con quanto altro dissi in tale articolo. Nel n.° 60 del *Giornale di Roma* del 1850 è riprodotta la notificazione, *Data dall'Aula Rotale del Vaticano* l'11 marzo, dal decano della s. Rota mg.r De Avellà. In essa si dice, che da alcun tempo vedendosi rinnovati frequentemente alcuni abusi, ed in particolare quello di oltrepassare nelle difese e nelle risposte delle cause, che si propongono avanti il tribunale della s. Rota, il numero de' fogli prescritto più volte con analoghi decreti e notificazioni, si credè quindi espediente di richiamare a memoria de' difensori il riferito nella notificazione stessa. Per la deteriorata salute di tale prelato, restando decano emerito, fu dichiarato *pro-decano* mg.r Pietro de Silvestri, il quale con tale titolo con notificazione, *Data dalla nostra Residenza* a' 26 gennaio 1853, e pubblicata dal n.° 33 del *Giornale di Roma*, dichiarò. » Per le replicate istanze inoltrate da' curiali onde ottenere la qualifica di Procuratori Rotali, è stato stabilito di tenere il solito esame per ammetterne un numero determinato a forma dell'apostoliche costituzioni, e di altre disposizioni sovrane. Restano quindi prevenuti tutti coloro, i quali volessero presentarsi al detto concorso, di esibire le loro istanze ed i loro requisiti a mg.r pro-decano della s. Rota non più tardi del giorno 15 marzo prossimo futuro. Quelli soltanto che saranno in perfetta regola col presentare i requisiti qui sotto enumerati, potranno essere ammessi al concorso. Resta esclusa qualunque dispensa e proroga per la laurea dottorale. Col giorno del seguito esame s' intenderà irrevocabilmente cessata qualunque autorizzazione provvisoria o speciale di patrocinare in s. Rota, accordata a persone che non aveano la qualifica di procuratori rotali. Il giorno dell'esame verrà stabilito in appresso, e notificato a' singoli ammessi al concorso. Requisiti. 1. Età non minore d'anni 30. 2. Prove di buoni costumi ed integra condotta. 3. Laurea dottorale. 4. Prova di aver studiato pratica, e sollecitato in Rota. 5. Ascrizione nell' elenco de' procuratori della Curia Innocenziana. 6. Certificato del presidente del tribunale civile di Roma d'aver lodevolmente esercitato in Curia. 7. Attestato di due procuratori rotali, i quali depongano che il concorrente ritiene lo studio aperto in qualità di principale con libreria". Il medesimo prelato e nello stesso *Giornale* pubblicò l'altra seguente notificazione. » Dovendo aver luogo verso la fine dell'anno rotale il consueto esperimento pel titolo d'av-

vocato, si rende noto a tutti quelli, i quali volessero essere ammessi al detto concorso, che le loro istanze co'relativi documenti, a forma della notificazione Decanale de'9 febbraio 1827, dovranno essere presentate a mg.r pro-decano della s. Rota non più tardi del giorno 30 aprile prossimo futuro, dopo il quale non potranno essere più ricevute ". Vi sono ancora i *Procuratori di Collegio del s. Palazzo apostolico*, 24 individui scelti fra' nominati difensori e procuratori rotali dal collegio medesimo, dopo il legale esperimento innanzi a mg.r decano della Rota, e nelle sue mani gli eletti fanno il giuramento, perciò in tale articolo con Villetti e Beruino parlai de'curiali e avvocati rotali e loro ammissione in Rota, ed anche degli altri procuratori o curiali, e di questi meglio descrivendo il tribunale dell'*Uditore della Camera* (*V.*), al presente *Tribunale civile di Roma*. Di più a Procuratori di Collegio parlai dell'autorevole commendatizia che gode mg.r decano, nella presentazione che suol fare al collegio de'procuratori, d'un curiale o procuratore rotale per esservi ammesso. Che il tribunale della s. Rota romana tuttora e giustamente riscuota la stima e l'ammirazione dell'Europa siane esempio il voto recentemente ad essa richiesto dalla saggezza dell'arciduca Francesco V duca regnante di Modena, nella causa Modenese ossia Vergemoli di parricidio in persona di Francesco Santi, contro Francesca, Giovanna, Lucia e Marianna figlie, Pietro Roni e Pellegrino Vangioni generi, i quali tutti unanimi allo scopo d'impedire un secondo matrimonio voluto dal Santi, e nel calcolo di assicurarsi la di lui eredità, premeditarono di levargli la vita, e portarono ad effetto l'orrendo parricidio coll'opera di tal Francesco Guidugli sicario comprato. Questa causa subì in Modena tre gradi di giurisdizione, cioè prima istanza, appello e revisione, e questi tre tribunali pronunciarono tre sentenze difformi. In questo stato di cose il duca encomiato poteva commettere allo stesso tribunale di revisione di tornare nuovamente a giudicare nella causa ad aule criminale e civile riunite: ma piacque invece e fu preferito altro avviso in causa di tanta considerazione. Il conte Forni ministro per gli affari esteri del duca di Modena, con dispaccio de' 23 gennaio 1855 si rivolse al cardinal Antonelli segretario di stato del Papa regnante Pio IX, pregando a nome del sovrano arciduca suo signore, perchè la Santità Sua si degnasse permettere che la s. Rota romana proferisse il suo voto su questa grave causa, attese le sentenze discordi di primo grado e di appello, ed atteso il dissenso riflessibile avvenuto pure nella sentenza di revisione. Il Papa annuendo benignamente all'istanza ducale, il cardinal Antonelli rimise il processo al s. Auditorio con dispaccio de' 12 marzo, invitandolo ad emettere il richiesto voto, corrispondente alla fama secolare di questo supremo consesso. In fatti e sebbene fino alla nostra epoca il s. Auditorio non avesse giammai sentenziato in cause criminali, pur tuttavia altamente onorato dalla fiducia del sovrano Estense, nel luglio di detto anno pronunciò il richiesto parere, pel quale il magnanimo Francesco V non contento di aver fatto graziosamente palese al s. tribunale la sovrana sua soddisfazione, per mezzo di apposito dispaccio del ministro degli affari esteri, volle ancora nella sua munificenza perpetuarne la memoria col mandare in dono nell'ottobre 1856 a ciascun prelato uditore di Rota una medaglia d'oro di grande dimensione, portante da un lato l'augusta sua effigie e dall'altro la lusinghiera epigrafe: *Promeritae Benevolentiae Pignus*. Al quale inaspettato generoso dono dell'arciduca Francesco V duca di Modena, il s. tribunale collegialmente umiliò direttamente al sovrano Estense i suoi ringraziamenti con analoga lettera, dopo che ciascun uditore avea fatti pervenire questi particolarmente ad esso principe

a mezzo del lodato ministro pegli affari esteri.

Altre notizie degli uditori di Rota e del loro s. tribunale. Elezione e formalità di loro ammissione. Solennità dell'apertura della Rota, e giorni della giudicatura e delle ferie. Dello studio rotale. Di chi ha relazione col tribunale. Trattazione e giudicatura delle cause nell'Auditorio. Di altre prerogative degli uditori di Rota e loro funerali. E degli uditori di Rota illustri.

Il s. tribunale della Rota romana primeggia e riscuote ammirazione, anche per la costante osservanza colla quale mantiene gelosamente le sue decorose costumanze e ceremonie, non meno le norme e massime di procedura nella giudicatura che conserva in armonia alla legislazione pontificia. Molto vi sarebbe a dire e molto ne scrissero gli autori che lodai, segnatamente i benemeriti Bernino, can. Tailetti e Bondini. Il Bernino però, quanto all'origine degli uditori di Rota, sembra che amalgamasse alcune nozioni spettanti anche ad altri, ed io per rispetto brevemente ripetei, non senza rammentare ove ragionai de'giudici dell'antichità di Roma cristiana e della s. Sede, che vi ponno avere probabilmente relazione. Forse o anzi certamente da essi saranno a poco a poco derivati gli uditori, finchè prevalsi a' primitivi o loro colleghi, presero forma di tale un eminente tribunale, che sino da' suoi principii manifestamente si procacciò alta considerazione, cui tosto successe l'universale fiducia e la corrispondente venerazione. Sia comunque, quanto mi resta a riferire, precipuamente lo sfiorerò dagli encomiati Bernino assai diffuso, dal Villetti e Bondini segnatamente, come più recenti, compendiosi e pure in parte completi, per giungere sino a noi e per avere riunito alla teorica della procedura in vigore la preziosa pratica. Non si può pervenire all'uditorato di Rota prima di percorrere molteplici formalità e pratiche. Vacato un uditorato di Rota, per morte, per promozione ad altra carica o vescovato, o al cardinalato, gli altri uditori anziani passano avanti per ordine di anzianità, restando vuota nell' Auditorio l' ultima sedia. Indi il Papa, sia per ispontanea nomina, sia a presentazione di quelli che ne godono il privilegio, dichiara il nuovo uditore candidato a mezzo di biglietto della segreteria di stato, dopo essersi assicurato che possiede le richieste qualità descritte dal Bernino, come qualità della nascita, la bontà di vita, l'onestà de'costumi, il sapere, in una parola l'idoneità proporzionata al grave e onorifico ufficio, non che l'occorrente al proprio mantenimento, come rileva Lunadoro. Qui incominciano le ceremonie e le formalità, che durano circa 6 mesi, che il Bernino chiama noviziato. Primieramente l'eletto recasi subito a ringraziare il Papa, indi compone una domanda, che il cardinal pro-*Datario* in forma di moto-proprio porta alla segnatura del Papa, e immediatamente si spedisce. Intanto il nuovo uditore visita mg.r decano del tribunale e successivamente gli altri prelati che lo compongono, per comunicar loro la sua nomina. Ricevuto il moto-proprio, con esso torna dal decano per presentarglielo, e tal preside del tribunale osserva se vi sia la clausola, *Servatis de jure servandis*, perchè puntualmente si adempiano dal candidato le solennità praticate *ab immemorabili*, del processo, dell' esame pubblico e privato, e di quanto si richiede per l'esperimento di esso; indi invita l'eletto acciò nel 1.° giorno di piena rota lo faccia leggere ed esaminare a tutti gli altri uditori. Dopo questa rota, l'eletto si restituisce dal decano e riprende la petizione del moto-proprio, colla data di ammissione postavi dal medesimo decano; poi passa a ringraziare tutti gli uditori suoi futuri colleghi, e ad ossequiare tutti i cardinali, dando loro parte di sua

promozione, specialmente al cardinal vice-cancelliere, avanti il quale deve fare i detti due esami, ed il cardinale allora annota in calce del moto-proprio la presentazione a lui fatta. Prega inoltre, che nel dì seguente all'informazione, i due uditori ultimi si portino dal Papa a significargli la seguita ammissione. Egli stesso colla sua carrozza li conduce nel palazzo apostolico, fermandosi però in anticamera. Giunti i due prelati a' pontificii piedi pronunziano la formola: Beatissimo Padre, la Rota rispettosamente ha ammesso il moto-proprio della Santità Vostra, concesso al dottore N. N. Non rimane se non che la Santità Vostra ordini benignamente ciò che si dovrà fare in appresso. Il Papa suole rispondere: *Procedatur ad ulteriora.* E i due deputati a istanza dell'eletto riportano al tribunale la pontificia risposta, mentre egli recasi ad officiarli perchè benignamente nella prossima rota ricevino tale relazione. Assicurato l'eletto dal decano ch'ebbe luogo, egli va a rendere nuove grazie a tutti gli uditori in giorno d'informazione delle cause, e poscia fa loro istanza pel processo a forma del prescritto di Martino V. Il processo è rigoroso e vi s'impiega almeno 3 mesi. Pertanto si prendono a sindacato i suoi legittimi natali, i suoi costumi, il suo avere (avanti che renda ragione dell'altrui, dice Bernino, aggiungendo, che doveasi provare goder l'annua rendita di 200 fiorini d'oro di camera, che nel tempo di Martino V più frugale equivaleva assai di più), la sua laurea (Martino V volle che fosse *doctor in jure famosus*, nella ragione canonica e civile), ed ogni altra cosa prescritta dalla bolla di Martino V. Terminata quest'inquisizione, l'eletto prega che alla 1.ª adunanza si chiuda il processo e si riferisca il risultato al Papa; ciò che si fa da'due suddetti uditori e col narrato ceremoniale, dicendo al Papa che il processo è legalmente fatto, e che tutti i requisiti domandati pienamente si verificano. In breve, riferisce il Bondini. » Seguita al processo la disputa pubblica e l'esame privato. Domanda perciò l'eletto che gli si assegni una questione, ed il giorno per difenderla pubblicamente. Va per conseguente co'due ultimi uditori di Rota dal cardinal vice-cancelliere. Il penultimo uditore fa la relazione, e opera per maniera che il mentovato cardinale scelga un giorno nel quale si raduni la Rota. Poi l'eletto significa a tutti gli altri uditori il punto principale. Questi lo consegnano ad un tra loro, affinchè lo studi, ne faccia la scelta, e lo restituisca all'eletto. I punti in questione si stampano, si mandano al Pontefice, a' cardinali e ad altri personaggi illustri, e si affiggono per le vie di Roma, ed in tutti i palazzi degli uditori. La sala della *Cancelleria* è il luogo di questa solennità. Prega poi che si riferisca al Papa anche questo. Quindici dì dopo, sempre in seguito di sua domanda, gli si assegna un giorno per una disputa privata alla presenza del cardinal vice-cancelliere. Tutti gli uditori l'interrogano sopra un punto stabilito il giorno innanzi dal penultimo uditore. L'eletto risponde ad ognuno, meno al decano, come per segno di rispetto. Succede la votazione. La maggioranza de' voti approva l'eletto. Quindi viene ammesso al bacio ed alla prestazione del giuramento innanzi al vice-cancelliere. Dopo questo 1.° giuramento l'uditore eletto indossa l'abito d'uditore di Rota, ed ogni altro abito di privilegio. Va quindi esso medesimo, insieme a due altri uditori, dal Papa, e gli fanno relazione di tutto ciò che è occorso. Allora il Pontefice dà licenza all'eletto di dare il suo voto nelle cause, e di servire nelle funzioni ecclesiastiche. Nella seguente rota va in tribunale col decano; dopo la quale il decano gli fa una breve allocuzione, e di più alcune avvertenze, di conservare cioè la modestia, l'ordine, il segreto, ed ogni altra cosa di pratica. Lo autorizza finalmente (mentre prima, come dicesi, gliela avea chiusa) ad aprir la

bocca, o sia ad interloquire (come fa il Papa co' *Cardinali* nuovi); e lo presenta a'notari e al bidello dicendo loro: In avvenire sia uditore. *Imposterum esto Auditor*". Il Bernino tutto quanto illustra con copiose erudizioni, che sarebbe utile e bello qui riferire, ma con pena mi è vietato dalla natura dell'opera e dall'ampiezza dell'articolo. Egli narra più altre circostanze relative al promovendo, ed a tutte le formalità che accompagnano il suo noviziato; gli antichi esperimenti, le particolarità della pubblica disputa o *Conclusione* (*V.*) nell'aula della Cancelleria, e sempre dedicata al Papa, che perciò dal cardinal segretario di stato vi fa invitare i cardinali, che vi si recano colle vesti del colore corrente e cappe paonazze (noterò col Lonigo, *Delle vesti purpuree*, che Alessandro VI con rigoroso decreto concistoriale del 1499 proibì a'cardinali l'intervento a qualunque conclusione, tranne a quelle degli uditori di Rota e degli avvocati concistoriali). Il Bernino riporta il disegno dell'aula della Cancelleria, coll'imponente, numerosa e scelta udienza, e il novello uditore di Rota in mantellone sulla cattedra che recita l'allocuzione, in cui per l'ordinario modestamente accenna gli studi fatti, gl'impieghi sostenuti, e la gratitudine al Papa che l'ha nominato; risponde alle argomentazioni contrarie de'3 ultimi uditori di Rota, e dell'ultimo avvocato concistoriale, altro impugnatore del punto dall'uditore stabilito per la disputa che sostiene (si può vedere il Cartari, *Syllabum: Auditores Rotae quatuor, totidemqne Advocatorum Consistoriales tenetur arguere ex constitutione Martini V, contra electum in Auditorem Rotae: Auditor Rotae electus antiquitus exponebat novem legales theses publice defendendas: Auditor Rotae electo arguit in publicis disputationibus unus ex Advocatis Consistorialibus*), delle 7 conclusioni ricavate dalle 10 da lui proposte (notai nel vol. VII, p. 194, che i *Diari di Roma* cominciarono a pubblicare le conclusioni tenute nella Cancelleria: la 1.ª fu nella basilica di s. Lorenzo in Damaso da mg.ʳ Marymont nel 1718, per non esser terminati gli addobbi nella grande aula; in questa la 1.ª fu nel 1721 di mg.ʳ Crispolti, e nel precedente anno erasi celebrata quella dell'avvocato concistoriale Valenti). Che l'esame privato, da lui sostenuto in mantellone, alla presenza del cardinal vice-cancelliere, e di tutti gli uditori vestiti di rocchetto e cappa, è assai più del 1.° rigoroso. Spiega il punto di legge a lui prescritto, con rispondere alle obbiezioni e argomenti che gli fanno tutti gli uditori, ma a quelle del decano, *ob reverentia tanti viri*, china ossequioso il capo e senz'altro esce dalla stanza per dar luogo alla votazione, rientrando dopo approvato. Abbracciato dal cardinale e da tutti gli uditori, legge la professione di fede, giura d'osservare le costituzioni del tribunale e precisamente la bolla d'Urbano VIII sul segreto de'voti; la formola del giuramento è quella di Giovanni XXII, riportata dal Bernino. Questi inoltre narra, che in altro giorno riceve dal decano il rocchetto e la cappa; e poscia che in piena Camera apostolica, dal cardinal *Camerlengo di s. Chiesa* (*V.*), riceve il rocchetto, la cappa e la berretta, dicendo rappresentare il cardinale la persona del Papa, e perciò riceve dal prelato il giuramento di fedeltà, sebbene a tutto questo il tribunale sempre ripugnò. Ma questo non importa giurisdizione, perchè come dissi al suo articolo, il cardinale riceve il giuramento da'primari prelati e ministri della s. Sede, e da altri ivi notati. Su questo punto tuttavolta va letto il Bernino a p. 179, ed il Bondini a p. 148, ove riporta un documento del 1604, da cui si ricava quando il cardinal camerlengo e la Camera presero ad esigere il giuramento dal nuovo uditore, e di dargli la cappa e il rocchetto; e che nondimeno il notaro della S. R. C. non è tenuto a giurare. A p.

192 avverte Bernino, che anticamente gli uditori non si esaminavano avanti il cardinal vice-cancelliere, ma *de mandato Papae* il cardinal camerlengo dava loro il rocchetto, la cappa e la berretta, e quindi registrava i loro nomi nel libro della Matricola. Fu Sisto IV che deputò per l'esame il cardinal vice-cancelliere. Aggiunge Bernino, che il nuovo uditore ricevute tali insegne dal camerlengo, recasi nell'Auditorio, ove genuflesso rinnova il giuramento e la lettura della bolla d'Urbano VIII sul segreto; indi siede tra gli altri, riceve l'esortazione dal decano, o dal sotto-decano in sua assenza, il quale gli chiude la bocca imponendogli silenzio, onde nella seguente rota non interloquisce, e solo osserva la procedura della giudicatura; finalmente nella successiva rota con formola il decano gli apre la bocca e dice: *Esto Auditor*. Su di che Bernino adduce alcuni testi, e racconta come il nuovo uditore, cogli ultimi due colleghi si recano dal Papa, nella sala assumono la cappa sopra il rocchetto, e così vestiti vengono ammessi al bacio de' pontificii piedi, implorando i colleghi la benedizione apostolica sull'eletto, il cui nome già scritto nel libro della Rota lo abilita a intraprendere la giudicatura. Nei vol. III, p. 305, XVI, p. 33, parlai dell'antichissimo donativo che gli uditori novelli fanno a'colleghi (non però al p. maestro del s. Palazzo), ed a'cardinali ivi nominati, della pizza di marzapane, confetti, berrette, guanti, vino di Monte Pulciano, e della pizza di marzapane più grande che umiliano al Papa. Queste pizze sono elegantissime per le decorazioni di ornati, stemmi gentilizi, emblemi simbolici, ed anco esprimenti un fatto con figure colorate e formate de' confettini chiamati folignati. Sembrando musaici la parte superiore, talvolta questa si fece levabile, onde conservarsi per bellezza, altrimenti col rompersi il bel lavoro spariva, ed alcuno volle conservarla con cornice e cristallo, pel rappresentato e per l'artistica esecuzione. Nella curia romana siffatti donativi anticamente furono comuni, ma poi rimasero privativamente ai soli novelli uditori di Rota e avvocati concistoriali. Sino e inclusive al 1846, per l'apertura e principio dell'anno rotale, ebbe luogo il simulacro della nobile *Cavalcata degli uditori della sagra Rota Romana*, ove col Bernini descrissi l'antica, e quanto in memoria si sostituì e durato, quanto ad una maggior solennità, fino a tale anno, ed ora ripristinato, riferendo il n.° 81 del *Diario di Roma* 1846. »Seguendo gli antichi suoi metodi il tribunale della s. Rota anche in quest'anno dava luogo alla sua solenne apertura venerdì 2 ottobre. I due ultimi uditori presenti in curia mg.r Giovanni Di Pietro d'Albano e mg.r Francesco La Grua Valdina-y-Talamanca nato in Stokholm, di buon mattino, ciascuno nella propria abitazione, riceveano in formalità le visite e le felicitazioni da'gentiluomini degli Emi. e Rmi. signori Cardinali, del Corpo diplomatico, di S. E. Rma. mg.r Governatore di Roma (ed anche degli altri prelati di fiocchetti), già membro del tribunale (e ora cardinal Marini), e de'principi romani, dagli aiutanti di studio e segreti della s. Rota, non che da altre cospicue persone, avvocati, curiali di collegio e curiali rotali, a'quali tutti si usarono le consuete dimostrazioni (rinfreschi). All'ora stabilita mg.r La Grua passava dall'altro suo collega mg.r Di Pietro e così uniti avviaronsi al Vaticano preceduti da un drappello della scelta de'dragoni pontificii, da 4 mazzieri che recavano l'insegne del tribunale, da due palafrenieri pontificii che guidavano a mano le due mule nobilmente bardate che sogliońsi somministrare da' sagri palazzi apostolici per l'uso della cavalcata, e seguiti da vistoso numero di carrozze de'curiali di collegio, de'curiali rotali, e de'cancellieri (notari) del tribunale medesimo. Giunto il corteggio alla piazza Rusticucci, dava il segno del suo arrivo una delle campa-

ne della basilica Vaticana. Discesi i due prelati col loro seguito all'atrio della guardia svizzera, e nuovamente complimentati da'gentiluomini del Corpo diplomatico e de'principi romani, si recavano all'aula rotale, ove gli altri prelati trovavansi raccolti. Udita la messa *de Spiritu Sancto*(gli uditori rinnovano il giuramento poggiando le mani sul libro degli Evangeli, apprestato loro dal cappellano rotale; nella camera poi della giudicatura mg.r decano riceve il giuramento da'singoli studi rotali), in una delle sale, appositamente a quest' atto destinata, si fece da uno de'cancellieri succinta lettura delle bolle apostoliche sul sistema ed ordine del tribunale per la retta amministrazione della giustizia. Quindi mg.r Di Pietro, cui toccava per turno, lesse una breve prolusione, ove con eleganza di stile e scelta di argomenti, corroborati anche da copiosa erudizione, inculcò a'difensori delle cause la brevità delle allegazioni. Disse loro essere la brevità uno de' maggiori pregi dell'oratore; essere di somma utilità alle difese, le quali abborriscono ogni ridondanza e superfluità di parole, d'inopportuni e inutili raziocini; essere da tutti desiderata, amata, lodata; essere il mezzo d'evitare molti e gravi difetti, critiche e pericoli, che non di rado hanno origine dalla prolissità del discorso; essere in fine comandata dalle leggi. E qui appellando specialmente a'decreti rotali, che stabiliscono il limite delle allegazioni, ne dimostrò la rettitudine e la convenienza; e rispondendo alle antiche lagnanze, che assomigliano queste prescrizioni al letto di Procuste (questa similitudine ricorda l'operato dal famoso masnadiero di tal nome, dimorante in Coridallo nell' Attica. Avea il crudele uso di stendere gli stranieri, che colà capitavano in sue mani, sopra un banco o letto di ferro, stirandoli sintantochè divenissero della stessa lunghezza del letto, o tagliando loro, s' erano più lunghi, ciò che oltrepassava la misura. Teseo l'uccise presso Ermione), provò non essere nè nuovo, nè duro il sistema di limitare le difese, trovandosi introdotto ne' tribunali della Grecia antica, adottato e conservato ne'tribunali dell'antica Roma: e in Grecia e in Roma prefiggevasi il tempo delle perorazioni colla clepsidra, ossia orologio ad acqua. Terminata la prolusione, distribuito il calendario per l'anno rotale, e ringraziato lo scelto e colto uditorio, composto principalmente degli studi rotali e di molta parte della curia romana, il tribunale si ritirò nella sala interna delle discussioni". Dell' antica e maestosa *Cavalcata degli Uditori*, il Bernino ne riporta il disegno, ove si vedono gli ultimi due uditori cavalcare le mule palatine, vestiti di rocchetto e mantellone, avendo il capo coperto di berretta dottorale (i 4 suoi angoli figurano la *Croce*; per l'ecclesiastica se ne deprime uno, ed i 3 che restano elevati simboleggiano la ss. *Trinità*. La *Berretta* dottorale fu costantemente usata dagli uditori di Rota, in atto particolarmente denotante il loro magistrale officio, il perchè anco nelle cavalcate portavano la berretta per non rimanere in alcun tempo privi di quest'insegna di dottorato), sovrastata dal cappello pontificale, tra due avvocati concistoriali e seguiti da numerosa comitiva di bellissima cavalcata; i balconi delle strade decorati di parati di vari colori, e la via che percorreva coperta di rena gialla o sabbione. Ripeto, di essa e di quanto praticossi sino al 1846, nel citato articolo lo descrissi, in uno a quanto facevano e fanno gli uditori giunti nell'Auditorio Vaticano, ove assunta la cappa per ispeciale consuetudine o privilegio la sciolgono (in Roma i prelati non ponno sciogliere la cappa, tranne il *Commendatore di s. Spirito* nella sua chiesa), ed assistono in tal modo alla messa e al resto della funzione, ripiegandosi la cappa dopo pronunciata l'orazione sull'amministrazione della giustizia: dissi pure della dispensa de' fiori e del catalogo o Calendario de'gior-

ni rotali del futuro anno. Questo si stampa dalla stamperia camerale col *Poterit imprimi* del sottoscritto decano e col titolo: *Curiae commoditati dies quibus habentur Rotae, Congregationes Rotales, Camera, Signatura Gratiae et Justitiae.* Segue un circolo in forma di rota, con fregi, e collo Spirito Santo in forma di raggiante colomba nel centro, e l'epigrafe in giro: *Spiritus Domini replebit Orbem Terrarum;* oltre il motto: *Vox tonitrui Tui in Rota.* Egualmente in giro e gerarchicamente per anzianità sono scritti i nomi di tutti gli uditori, cominciando dal *Rmus. P. D. De Silvestris Decanus I;* e così segue il II a destra, il III a sinistra e gli altri gradamente. Il Calendario dell'anno rotale 1856-57 dice: *Die lunae 17 novembris*(ch'è ora il giorno propriamente dell'apertura e della 1.ª rota e vi si rinnova il giuramento) 1856 *in aperitione Rotae solemnes implebuntur ritus a RR. PP. DD. Sbarretti, et Rodriguez, et Oratio in Aula Vaticana habebitur a R. P. D. Sbarretti; eadem die legentur Bullae et Constitutiones Rotales, atque juramentum praestabitur.* I mesi rotali sono 9, gli altri di ferie generali e non descritti sono agosto, settembre, ottobre, sebbene nelle note sono dichiarate le congregazioni rotali che si tengono in detto anno (nelle quali gli uditori si recano in mantelletta e rocchetto, mentre nelle rote ordinarie assumono la cappa), oltre quella de'27 luglio, a'3 e 21 agosto (nelle informazioni per le quali, i prelati che le ricevono fanno servire gli avvocati o procuratori che informano, di mattonelle gelate), 4 e 18 settembre, indicandosi con ☞ le Rote memoriali, l'ultima essendo a'6 luglio (dopo la quale cominciano le ferie generali), che durano sino al giorno dell' apertura della Rota. Finalmente nel Calendario sono notati i notari rotali, che al presente sono: 1.° *Laurentius Alibrandi Praeses et Administrator.* 2.° *Aloysius Serpetti.* 3.° *Seraphinus Marinelli.* 4.° *Vacat.* Aggiungerò alla descrizione della *Cavalcata degli Uditori*, oltre l'invito per l'intervento a'procuratori di collegio e agli altri procuratori rotali, i due avvocati aiutanti degli studi degli ultimi due uditori si recavano insieme ad invitare i cardinali palatini; a pregare il maggiordomo di mandare a' palazzi dei loro prelati le solite due mule bianche; a pregare il maestro di camera perchè avvertisse il Papa nel giorno dell'apertura della Rota, che si fa sempre nell'Auditorio Vaticano benchè il Papa risieda altrove; dal presidente dell'armi affinchè mandasse i dragoni in grande uniforme, per iscortare la cavalcata e regolare i legni ai palazzi di detti uditori; dal presidente delle strade perchè facesse spargere la rena o sabbione per tutta la via che dovea percorrere la cavalcata; dal cavallerizzo maggiore perchè mandasse le nobili bardature delle mule; e dal comandante di Castel s. Angelo per la solita parata di sua guarnigione nel passaggio della cavalcata, nell'accesso e ritorno. Tralasciatosi dopo il 1846 l'uso delle mule, che ricordava la cavalcata, ecco quanto praticossi. Si legge nel *Giornale di Roma* de'22 novembre 1852.» Il tribunale della s. Rota dopo le vacanze autunnali fece la sua solenne riapertura nel giorno 19 del corrente. I monsignori uditori Luigi Serafini e Luigi Antonio de Witten ricevettero ne' loro appartamenti i complimenti de'gentiluomini del sagro Collegio, del Corpo diplomatico, della nobiltà romana, e gli ossequi de'curiali. Adunatisi poscia tutti i prelati uditori nell'aule rotali del Vaticano, alle ore 9 antimeridiane, si celebrò nella cappella la messa dello Spirito Santo, quindi nella sala del tribunale si lessero le costituzioni o bolle apostoliche relative a tanto antico e sapientissimo consesso. Quindi mg.r de Witten recitò il discorso latino d' inaugurazione". E indispensabile che io vi aggiunga, recarsi al Vaticano i due ultimi uditori di Rota co'loro treni nobili, seguiti dalle carrozze nu-

merose con entro que' medesimi che gli accompagnavano, nella maggior pompa di antica e lodevole usanza. Con mia compiacenza però posso riferire, che nell'ultima apertura della Rota seguita a' 17 novembre 1856, venne ripristinata la pompa che descrissi fatta sino e inclusive al 1846. L'apertura di questo tribunale dunque si faceva il 1.° o 2.° ottobre di buon mattino, la quale però era un'apertura di formalità, mentre propriamente la 1.ª rota del nuovo anno rotale non teneasi che dopo la metà di novembre. E siccome nello stesso settembre hanno luogo alcune congregazioni rotali fra'padri presenti in curia, perciò il solo ottobre veniva ad essere realmente in tutto libero; laonde l'antica apertura era piuttosto chiusura del tribunale. Tuttavolta anticamente nell'apertura del 1.° ottobre s'incominciava subito a giudicare, il che provasi con diverse decisioni che ne portano la data. Narra Bernino a p. 185, che dopo recitata l'orazione di apertura, i due ultimi uditori di Rota tornavano colla cavalcata alle loro abitazioni, rimanendo gli altri uditori nell'Auditorio per la discussione di pochi e leggeri affari, dopo i quali ciascuno partiva, dopo aver aperto a Roma il tribunale pel nuovo anno rotale, avendone dato l'avviso alla città la campana maggiore della basilica Vaticana. Presentemente e da pochi anni a noi, la 1.ª rota di novembre diviene Rota d'apertura, ed invece della giudicatura, si effettuano le antiche discorse ceremonie dell'aprimento, ad eccezione della cavalcata sostituita dall'accompagnamento delle carrozze. Nella cappella e in cappa gli uditori assistono alla messa celebrata dal cappellano loro, e rinnovano i giuramenti, al modo che già notai. Indi passano in una stanza, ove assisi nei propri stalli, ascoltano la lettura delle pontificie bolle che li riguardano (nel modo che esprime l'incisione prodotta dal Bernino), ed uno degli uditori giuniori per annuo turno (fuorchè il decano) dal suo stallo pronunzia una concisa orazione diretta a'colleghi, alle persone de'loro studi ed alle persone della curia ivi presenti. Finalmente passati gli uditori nella stanza della giudicatura o auditorio, chiamati gli aiutanti e i segreti de'loro studi, che sono vestiti, come i curiali d'accompagnamento, di vesti talari, per anzianità ripetono i giuramenti sull'inviolabile segreto intorno alle materie da decidersi nelle cause. Il Bondini a p. 158 riporta un documento sulla 1.ª rota d'ottobre che si fa ancora di mercoledì, sebbene tal giorno propriamente non sia rotale. Dicendo egli de' *Giorni* fasti, e nefasti o feriati, osserva che un tempo sovrabbondando le cause appena 3 giorni la settimana con gran fatica bastavano a tener la giudicatura, come nel pontificato d'Alessandro VI, e lo confermano Bernino e Cohellio; uso riformato da Clemente VII, ristabilendo il disposto da Martino V. S'ignora anticamente quando adunavasi il collegio, e forse lo avrà eseguito secondo il bisogno delle cause o la loro urgenza, e pare che un tempo fossero copiose per essere gli uditori arrivati al numero di 30. Martino V stabilì per la giudicatura o giorni rotali il *lunedì* e il *venerdì*, il che fu sempre fermamente osservato. Se poi in tali giorni s' incontra alcuna *Feria* o *Festa* che impedisca il giudicare, lo stesso Martino V ordinò che si sostituissero ad essi il *mercoledì*, il *giovedì* o il *sabato*, come meglio occorre, e tale Rota dal suo nome si dice *Martiniana*. Questa combinazione succede di rado, e talvolta anche avviene, come nel 1602 si legge nel *Diario Rotale* de' 17 febbraio, *quia erit initium Tertiariae*. Lo avverte Bernino, e Bondini riproduce il testo del *Diario Rotale*, dichiarando non incominciare le *Terziarie* nelle *Martiniane*, e con altro documento, non che il documento donde trasse origine il vocabolo di *Rota Martiniana*. Altra Rota speciale è l' *Urbana*, già *Cordubense*. La *Rota Urbana* cade nella 1.ª rota di qua-

resima e fu stabilita da Urbano VIII, da cui prese nome, ed era la rota che soleva tenersi nella vigilia della festa del *Corpus Domini*, denominata *Cordubense* dall'uditore Andrea Ferdinando di Cordova poi vescovo di Pace, che l'avea istituita nel 1606, pel documento riferito da Bondini. Vi sono inoltre le *Rote Conculcate*, e Rota Conculcata, dice Bernino, chiamasi quella, che non potendosi fare il *venerdì* è destinata al *mercoledì* antecedente, o non potendosi fare il *lunedì* è parimenti destinata al *mercoledì* seguente, con doppia fatica degli uditori, obbligati in 3 giorni allo studio e assistenza di due rote. Le Rote Conculcate non differenziano in sostanza dalle altre, ma sono in siffatto modo chiamate le Rote di giugno per la sovrabbondanza delle cause. Sono dunque ordinarie e straordinarie le rotali ferie, dal Bondini appellati giorni nefasti o feriati. Si annoverano tra le prime tutte le feste di precetto, poi alcun'altre che per più giorni si protraggono. Tra le quali ferie occupa principal posto quella vacanza che, principiando col s. Natale, ha termine dopo la solennità dell'Epifania, e con rotale linguaggio dicesi *post Reges*, con allusione alla festa de' ss. Re Magi celebrata in tal giorno. Seguono le ferie di *Sessagesima* e *Quinquagesima*, perchè comprendono il *Carnevale di Roma* (*V.*). Trascorso il tempo della *Quaresima*, succedono le ferie di *Pasqua* o pasquali, che incominciate col precedente *Venerdì* santo, durano sino alla posteriore *Domenica in Albis*, ed occorrendo di significarne il fine, si scrive *post Agnos*, dagli agnelli benedetti e mangiati. Nel *Mese di maggio* (*V.*), per una buona metà, che spesso tocca i primi di giugno, hanno luogo i giorni feriati volgarmente detti *potiones* (e dal popolo *purghe*) indicati dal calendario rotale colle parole: *et deinde erunt potiones*. Finalmente le ferie generali cominciano nell'agosto, e si protraggono fino alla 1.ª metà di novembre circa, denominate *post aquas* per le pioggie che ordinariamente sono cadute. Il Piazza riferisce che nell'anno rotale si danno alcuni spazi di vacanze, cioè di Natale, di Carnevale e di Pasqua; e perciò tutto il tempo della residenza di esso anno si distingue in 4 *Terziarie*, la 1.ª si chiama delle *Calende*, la 2.ª de' *Re*, la 3.ª de' *Pesci*, la 4.ª dopo Pasqua degli *Agnelli*. Le ferie straordinarie occorrevano nel tempo della *Sede apostolica vacante*, quando la Rota era tribunale di commissione, e non ordinario com'è oggi per dichiarazione del discorso moto-proprio di Gregorio XVI del 1834; ne' giorni del *Concistoro* pubblico, e per altre occorrenze, come per l'anniversario dell'elezione o coronazione del Papa, le quali per essere appunto straordinarie, non si ponno regolarmente stabilire. Ma per lo studio e pegli studi degli uditori, meno le ferie generali, dopo le congregazioni rotali, non esistono, poichè anco buona parte delle domeniche e altre festività sono i medesimi intenti nell'esame e disquisizione delle cause.

Il Bondini nel cap. 2.° ragiona dello *Studio rotale*, argomento rilevante e vitale, poichè gli uditori di Rota colla istituzione de' loro studi si acquistarono somma lode e crebbero in grande estimazione; mentre se da un canto appariscono integri, dall'altro figurano sapientissimi, e delle cose umane, massime di quelle che li riguardano, sono conoscitori profondi. Crede che ad esempio de' Papi, siccome prima di seder *pro Tribunali* e di decidere v'è bisogno di consiglio, istituirono i loro studi fino da antico tempo; e nella bolla d'Urbano VIII si discorre eziandio degli *Adjutoribus* al s. tribunale, cui prescrive il giuramento pel segreto come riferii più sopra; perciò non reputati privati consiglieri, ma pubblici, e come parte ancorchè inferiore dell'Auditorio. In fatti anche Bernino celebra le qualità e il valore degli aiutanti di studio, corrispondenti all'acclamata autorità del tribunale, di cui le leggi sono otti-

me, le decisioni egregie, le classi regolate. A suo tempo ogni Padre eleggeva un aiutante di studio e un segreto, ciascun de' quali in mano al suo uditore prestava il giuramento, e poi insieme a tutti quelli degli altri uditori lo rinnovavano in piena Rota nell'annuo riaprimento. Personaggi sono questi, egli continua a dire, di civile o decorosa nascita, e per dottrina scelti dal fiore delle università, in cui dierono prova di loro ricevendo lauree di dottorato nelle leggi canoniche e civili, e sono in così pregiata estimazione nella *Curia Romana*, che il solo requisito d'aver assistito ad un uditore di Rota, apre loro la strada ad ogni più cospicuo vantaggio nella giudicatura e *Corte di Roma* (per questo vocabolo dissi altre parole nel vol. LXIII, p. 153), onde alcuno di essi anche il Bernino vide innalzato al cardinalato, ed io pubblicai le biografie di moltissimi. Tornando al ch. Bondini, giustamente chiama importante lo *Studio rotale* di ciascun uditore, sia per le persone di cui si compone, sia per ciò che col prelato imprendono a fare. Esso si compone del prelato uditore, d'un avvocato o dottore di leggi chamato aiutante di studio, e di due altri giurisperiti denominati segreti di Rota, i quali alcuna rara volta sono 3 per abilitazione del Papa o di mg.r decano. Egli è per questo che la s. Rota va considerata in quello che giudica, e in quello che anticipatamente esamina le questioni altrui. E se nel 1.° caso si forma di 12 uditori, nel 2.° o sia dello studio viene a comporsi degli stessi 12 uditori, di 12 aiutanti, e di 24 o più segreti, ch'è quanto dire ogni turno emana le proposizioni, discussioni e decisioni studiate da 20 giureconsulti. Passa quindi il Bondini a ragionare partitamente della 1.a sera dello studio, del registro delle cause decise per ultimo dall'Auditorio e che fa il segreto più giovane, del *Diario Rotale* che scrive ogni uditore colla formola *Coram me*, di cui riporta un esempio a p. 169 (anche coll'intestazioni *Rota Memorialium* o *Congregatio Rotalia*), della divisione delle cause di cui l'uditore può essere ponente, dell'esame di esse e loro ristretto. Della 1.a mattina di studio, del *foglio Rotale*, di cui dà saggio a p. 167 (notando che per le cause de'memoriali è la metà più piccolo, coll'intestazione *Rota Memorialium*, e per le congregazioni si scrive *Congregatio Rotalis*), della relazione e discussione, le quali sono regolate da detto foglio, e dell'informazioni, le quali gli avvocati e i procuratori, in abiti talari, o le medesime parti e pe'loro gentiluomini in nobili abiti, fanno nelle abitazioni dell' uditore (nella camera di udienza, parata di damaschi rossi, tengono il ritratto del Papa regnante dipinto con cornice dorata, e gli uditori esteri di contro vi collocano pure que'de'loro sovrani), dell'aiutante e de'segreti ancora, se piace a'patrocinatori e alle parti, venendo dall'uditore trattati di rinfresco nel grande estate tanto i difensori che i difesi (il Bernino ragiona dell'informazioni antiche del suo tempo a p. 192, rilevando che fino da Alessandro VI gli avvocati informavano in iscritto gli uditori a seconda de'loro dubbi, indi doverono eseguirle verbalmente; sotto Paolo III fu riassunta l'antica usanza, finchè in seguito prevalse di conferire a voce, tuttora in uso). Qui mi occorre aggiungere, che per antica consuetudine gli uditori di Rota hanno il privilegio di tenere la berretta in anticamera (sopra un tavolino come i cardinali tengono la *Berretta cardinalizia*), poichè ne'giorni d'informazione potendo ricevere oltre i prelati in abito altri distinti personaggi con tutte le formalità, come nipoti del Papa regnante, cardinali, ambasciatori, principi e altri titolati, debbono in tali casi per rispetto accompagnarli per le anticamere colla berretta in mano. Tutti i memorati personaggi debbono recarsi per le informazioni in abito di formalità, altrimenti non sono ricevuti dagli uditori di Rota, altrettanto si dica de'loro gentiluomini. Gli uditori

di Rota in queste informazioni sono vestiti di zimmarra nera filettata di paonazzo. Riprendo il mio dire. Della 2.ª mattina di studio in cui le informazioni si continuano assai per tempo coll'aiutante di studio in sua casa senza formalità, delle conferenze dell'uditore coll'aiutante e co' segreti, dello studio delle risposte, delle nuove relazioni e discussioni, de'voti riproducendo a p. 168 una modula di *voto Rotale*, e della maniera di portarli al tribunale in una cassettina chiusa con chiavetta. Tutte le accennate cose non sono che una preparazione che l'uditore fa prima di portarsi a giudicare in tribunale, seguendo le istituzioni tanto applaudite del medesimo. Il Bondini nel cap. 3.° tratta; *Degli avvocati, de' procuratori e de' notari rotali.* Gli avvocati li dice essere di più maniere, altri concistoriali, altri rotali, e quanto si richiede per esserlo, esperimenti e formalità che devono subire per essere dall' Auditorio ammessi nell'albo degli avvocati, per godere i diritti e privilegi concessi da Paolo V, potendo pervenirsi a tal grado dopo essere stato parte del tribunale almeno 3 anni come segreto presso alcun uditore. Quindi che niuna differenza passa tra gli avvocati rotali ed i concistoriali, quanto alla trattazione delle cause innanzi l'Auditorio della Rota o qualunque altro tribunale dello stato pontificio. Indi discorre de' procuratori di collegio e de' procuratori rotali, i quali tra loro avanti la Rota non differiscono, sebbene i primi più ragguardevoli pel collegio cui appartengono e per essere chiamati dall'Auditorio ad esaminare i dottori legisti che aspirano ad essere procuratori rotali, come narrai nel loro articolo. Tanto i procuratori di collegio che i rotali manifestano le ragioni de' clienti nella formazione de' processi, osservando la procedura in vigore. Chiariscono i fatti per via d'esatte informazioni, e memoriali, e posizioni, ed articoli interrogatorii. A p. 132 riporta: *Capita Reformationis spectantia ad Dominos Advocatos et Procuratores*; ed a p. 147 il documento dal quale apparisce, che la Rota alcune volte si trasferiva ad istanza degli avvocati e de' procuratori, come nel 1600. Il Villetti ancora tratta di tutto egregiamente, e chiama i curiali o procuratori rotali; *Sacri Palatii Apostolici causarum Patroni*, facendo la debita distinzione da' curiali o procuratori di collegio. I notari rotali erano 48 e per diritto di successione si esercitava il notariato da individui d'altrettante famiglie, il pubblico erario pagando loro il valore delle scritture che custodivano, quando ad alcuna parte ne occorreva copia. Non aveano particolari uffizi notarili, ma li tenevano nelle proprie abitazioni sparse per la città. Per gl'inconvenienti che nascevano Clemente X vi prese le riferite provvidenze riducendoli da 48 a 4 e questi da nominarsi dal Papa, dal cardinal vice-cancelliere, dal cardinal camerlengo e dall'Auditorio uno per ciascuno; e ordinando che si riunissero in un solo officio e in esso si trasferisse l'archivio rotale, stabilendosi l' officio in un locale a piazza Navona, da dove nel 1672 con decreto rotale fu trasferito nel palazzo della curia Innocenziana, ed a' nostri giorni fu stabilito nel suindicato luogo; avendo anche Benedetto XIV e Clemente XIII emanate disposizioni sui medesimi. Custodi degli atti rotali, che devono trascrivere fedelmente e custodire, ricevono dalle parti richiedenti in compenso le tasse regolate da Paolo V e da altri Papi. Questi notari costituiscono un collegio. Nel cap. 4, *Della trattazione delle cause avanti la Rota*, ampio argomento sul quale al riferire del Bondini molti scrissero, citando come degno di stima Pietro Ridolfino, *Praxis recentior de ordine procedendi in Judiciis in Romana Curia*, Perusiae 1650. Resa ragione del presente capo, della materia a trattarsi e di sua utilità, parla della *Commissione* (*V.*) che definisce scritto che porta il nome della diocesi ove la differenza è nata,

quello del ricorrente, quello dell'avversario, e manifesta di che azione legale si tratta. Tutte queste cose sono precedute da istanza al Papa perchè si degni commettere la causa a qualche uditore di Rota, dopochè la domanda è passata per l'officio del revisore delle commissioni. Scapitate le commissioni, le cui decisioni rotali si pubblicavano in nome del Papa, riferisce le cagioni che le tolsero. Indi ragiona delle citazioni, della scelta del ponente, della concordazione de'dubbi e loro diverse specie, del tempo per scrivere le difese, dello stabilito numero de'fogli stampati, delle distribuzioni delle scritture, delle sottoscrizioni de'procuratori per quelle destinate al ponente, Del contegno da tenersi nelle difese, senza ingiuriare alcuno, altrimenti sono gli avvocati tassati a favore della congregazione di s. Ivo della *Curia Romana* (*V.*), Altre volte si ammoniscono, anche acremente, e se non basta si sospendono per tempo indeterminato, e negli estremi casi si cancellano dall'elenco degli avvocati rotali. Tiene proposito dell'informazioni degli avvocati e procuratori, della manifestazione alle parti vincitrici, passando a svolgere le cose del principio, corso e fine delle cause. Comincia dalle allegazioni di sospetto, dalle remissorie, dalle compulsorie e come si concedono; degli accessi che occorre farsi dal ponente, dalle parti e dal procuratore per esaminar tutto, e pe'luoghi fuori di Roma si deputa un giudice di quella parte per l'ispezione, ed anco i periti. Degli attentati e loro revoca, de'sequestri, della deputazione degli economi con ordine del manutenendo, e del modo di praticare tutte queste cose. Più di tutti diffuso è il cap. 5: *Della giudicatura delle cause nel sagro Auditorio della Rota*, ma che a me non è dato che accennare sommariamente, come i precedenti, ad onta di loro importanza. Egregiamente il Bondini, dopo i discorsi preliminari, avverte che dovendo descrivere i modi degli uditori sedenti nel tribunale a dare i loro giudizi, se nel praticato dal venerando consesso alcuno volesse scorgervi un complesso di ceremonie e formalità, ritiene che l'occhio però avveduto del legista e del filosofo non potrà a meno d'ammirarvi l'alta sapienza da dove discendono, e con quanta sicurezza si afferri con essi la giustizia. Adunque ne' giorni fasti o rotali gli uditori si radunano o nel palazzo Vaticano o in quello del Quirinale, secondochè abita il Papa, con orario assai per tempo per uso eccellentissimo. Assistono alla messa nella cappella dell'Auditorio, invocando l'aiuto e il lume dallo Spirito Santo, coll'orazione che ricordai nel vol. X, p. 318 e altrove. Poi si recano nella stanza di giudizio, anticamente circondata di cattedre isolate in circolo e ciascuno con genuflessorio innanzi, per pregare e in uno per porvi gli scritti e notarvi le decisioni. Il Bernino, che eziandio ciò afferma, ne riporta il disegno, insieme ad altro esprimente come a suo tempo decorosamente siedevano in cappa e berretta come tuttora. Niuno vi può penetrare, altrimenti ne resterebbe edificato e preso da rispetto pel modo maestoso de'prelati, sedenti in quadro corrispondente all'antico circolo. Rimpetto alla porta della camera sta il decano e dai lati i due più anziani, e quindi gli altri gradatamente, per cui l'ultimo siede di contro al decano. Nella votazione o discussione non si può osservare il turno d'anzianità, ma quello de'ponenti. Ciò avviene nelle rote in cui si propongono le cause col dubbio, poichè in quelle de'memoriali e nelle congregazioni, le quali si adunano innanzi le ferie generali, come già notai, prevale il sistema d'anzianità, cominciandosi i suffragi dal decano. Principia a proporre le cause il decano o chi ne fa le veci, e talvolta l'uditore che gli siede a destra in luogo del vice-decano, e ciò per turno, ciascuno de'quali si compone del ponente proponente le cause o vertenze, e de'corresponsali uditori che vi votano concorrendo con esso a giudicare.

Nella 1.ª rota di causa o dubbio e nelle dispare propone pel 1.° il decano; nella 2.ª e nelle rote pari, il vice-decano e in sua assenza il più propinquo nel turno. Più di due cause o dubbi non si ponno proporre nell'ordinarie adunanze del tribunale. Nondimeno le 3 ultime rote, che precedono i giorni feriali generali, hanno il privilegio per cui gli uditori ponno presentare qualche dubbio più di due. Il ponente propone la causa o dubbio con raccontare l'origine della questione, i gradi di giudizio pe'quali è trapassata prima di giungere in Rota, gli esiti nati di sentenze e vittorie, le diverse opinioni e l'autorità de'patrocinatori. Indi il 1.° corresponsale a sinistra, ritornando sui fatti e sui diritti esposti, li esamina e poi risponde al dubbio, concludendo colla sua sentenza. Alla quale se il rimanente dei corresponsali aderisce, nasce subito la decisione. Se però dall'un de'lati si ottiene una maggioranza di suffragi concordi, è questa che risolve; se poi maggiorità di voti non risulta, rimangono i pareri in bilico, e conviene differire la causa ad altra rota. Qualunque sia la risposta alla proposizione della causa fatta nel senso dubitativo, si scrive da ciascuno uditore nel frontespizio delle posizioni; ed i corresponsali dalle cassettine cavano i rispettivi voti in iscritto e li danno a'ponenti, i quali gli uniscono co'propri, onde appresso consegnarli agli aiutanti per formarne le decisioni. Queste cose accadono soltanto nel corso ordinario delle cause, poichè sia nel dar le dilazioni, sia i propri suffragi, gli uditori si abbattono in ben altre molte e di non minor considerazione. I rescritti, sui quali vigilano il decano e i più antichi uditori, sono di più maniere, affermativi e di dilazione, ampliate e modificate secondo i casi, sia di *non constare*, che *di nuovo si proponga*. Tra i motivi che si accordano le dilazioni, vi è quello dell'impotenza de'ponenti a recarsi nel tribunale; ma nell'ultime rote avanti le ferie generali, a non troppo procrastinare a danno delle parti le loro cause, propongono quelli che gli sono prossimi nel turno. Talvolta il tribunale rescrive alle parti: *Che si concordino insieme, poichè così è giusto e a lui piace*. Eranvi altre specie di rescritti quando solo 4 uditori davano il voto senza computarvi il ponente, e in questo caso non risultando maggioranza di voti si diceva: *Che la causa di nuovo si proponesse, e il 5.° e il 6.°* (voto) *si vedesse*, onde i suffragi si accrescevano sino a 6. Se l'espediente rimaneva senz'effetto, tornavasi a rescrivere: *Che si proponesse di nuovo la causa e che tutti la vedessero*, ossia vi giudicassero. Benedetto XIV vi aggiunse un 7.° voto, e Clemente XIII ripristinò il metodo precedente. Nelle cause di voto generale, può alcun uditore non votarvi, purchè non sia ingiunto da pontificio rescritto. I rescritti a'memoriali e alle cause commerciali non si distinguono da'nominati. Alcune volte il tribunale fa minute aggiunte al rescritto. Per mezzo di semplici memoriali si ottengono nuove udienze. I ponenti non mai spediscono cause senza consultarne il tribunale. Le decisioni rotali, sebbene come notai non sono che opinioni degli uditori, che il ponente manifesta a'litiganti prima di venire alla sentenza, sono della celebrata reverenda e grande autorità, degne d'eterna fama e di succedere all'antiche romane decisioni. La chiarezza e la brevità n'è il maggior merito, la compila l'aiutante di studio, e rappresenta la mente del suo ponente e de'corresponsali. La 1.ª raccolta delle decisioni fatta d' ordine del tribunale, si deve all'uditore alemanno Guglielmo Horborok; indi ne formarono l'uditore Bernardo de Bisgneto, Francesco de Pavinis ed altri collettori. Negl'incunaboli della *Stampa* in Roma, la stamperia stabilita nella casa de'Massimo nel 1472 e nel 1475 pubblicò due edizioni delle decisioni rotali dal 1376 al 1381. Dai ponenti attenta oculatezza si pone nell' esame e soscrizione delle sentenze rotali,

acciò sieno consentanee alle decisioni, e si promulgano dal tribunale in differenti modi. Interessante sarebbe di queste cose darne una chiara idea, ma pel sin qui riferito ed i limiti impostimi me lo vietano, laonde appena ricorderò, che il ch. Bonduni continua a ragionare, de' modi antichi e recenti d'interporsi i giudizi d'appello, delle 3 sentenze conformi, de' casi speciali relativi, del suscitarsi la lite o disaccordo tra le parti chiamato speciosamente *pro Apostolis*, cioè se l'appellante nel tempo legale denominato con tal vocabolo, fosse ritornato a proseguire l'appello; e quanto alla voce *Apostolis*, la dice d'origine greca e significare trasmettere, e per conseguenza erano lettere dimissoriali, con che il giudice testimoniava al suo collega d'appello se colui che appellava era stato dimesso dalla sua giurisdizione, ed in che modo ciò si era per lui fatto. Dell'accoppiamento de' dubbi, e riflessione sul giudicare degli uditori nei gradi d'appello. Degli ordini o decreti esecutoriali o minaccia di censure, de' 4 *termini* per ubbidire il tribunale, e condiscendenza ne' casi speciali. Della pubblicazione delle remissorie e dell'esecutoriali, delle declaratorie, del riserbo del tribunale in simili materie. Delle dilazioni, dell'assolutorie, del dubbio su di esse, e della forza secolare. Se i frutti si comprendano nella condanna, dello spoglio e attentato, delle specialità, de' poveri, delle spese e tassazione e loro moderazione; qualità delle medesime giudiziali e stragiudiziali, d'altre cose che concedono gli uditori, di altre che ne ponno domandare i patrocinatori e le parti. Conclude che la scuola de' fatti e degli esempi sia la prima e più principale tra tutte le scuole, e valga più che le parole e gli universali ammaestramenti. Ricorderò ancora una volta la *Pratica* del Villettti, eziandio sulla giudicatura della Rota e suo metodo di procedere; ed il trattato dell' uditore Emerix, il quale gira mss. per le mani degli uditori di Rota. Il Bernino ancora, oltre il riferito di sopra, molto parla della giudicatura del tribunale della Rota, antica e moderna, cioè del suo tempo, il luogo, l'ordine, il valore e le decisioni; e che da questo tribunale non si può appellare che al supremo giudice della Chiesa il Pontefice, o al supremo e nobilissimo tribunale della segnatura di giustizia che rappresenta l'immediata persona del Papa. Di già con esso molte cose riportai; perciò solo aggiungerò, che parlando del turno rotale lo descrive formato da 12 uditori distinti in 3 separate classi di 4 prelati responsali ciascuna, tra loro perfettamente eguali in autorità. Che ogni turno di 4 responsali ha il ponente che propone la causa. Se dalle sentenze di questi primi uditori la parte socoombente vuole appellare, ritorna in Rota, e in altro turno fa rivedere le sue ragioni come in forma d' appellazione a' secondi uditori, da' quali eziandio si appella al 3.° turno, onde nel medesimo Auditorio in un certo modo si rinvengono in 3 turni 3 giudici, sicchè la causa resti o con 3 sentenze conformi decisa pe' vincitori, o inappellabile pe' vinti. Per non dir altro, rimarca due sorprendenti cose in questa singolare giudicatura, non mai ammesse in alcun altro tribunale: l'una è, che nessun uditore può giudicarsi sospetto nel giudicato che emana nelle cause rotali; l'altra, che costituisce la gran prerogativa di essergli lecito nella giudicatura: *Quandoque pro negociorum qualitate rigorosos juris cancelli egredi, atque cum illis regulis, vel legibus, quae prudentiales dicuntur, procedere, ut negotiis finis, vel temperamentum magis opportunum concedatur.* Tanto il decano che gli uditori fuori del tribunale sono distinti con altre prerogative, oltre le summentovate. Primieramente meglio dichiarerò quanto riguarda gli abiti degli uditori di Rota. Ne' primi secoli gli uditori chierici lo portavano talare bianco, quale comunemente costumavasi da tutti ne' secoli posteriori al 3.° e per quasi tre secoli vestirono

pur talare in sottana e mantelletta nere o paonazze. Dissi chierici, perchè ripeto il s. Auditorio era composto di 3 ordini di persone, cioè chiericale, monacale e laicale, onde non avendo allora la s. Rota alcun abito distinto denotante il proprio tribunale, gli uditori di essa vestivano in 3 differenti maniere, cioè da laici, da monaci e da chierici; i primi comunemente vestivano di rosso, i secondi di nero, i terzi di paonazzo prima, e poi anch' essi a somiglianza del color monacale di nero, Continuarono i padri della s. Rota a vestire gli abiti di sopra accennati per tutto quel tempo in cui vi furono fra essi i laici ed i monaci; ma circa il XV secolo ristretto da' Papi il numero degli uditori a'soli chierici e prelati domestici, tutti allora concordemente vestirono l'abito prelatizio nero, con cappa paonazza e rocchetto, finchè Alessandro VII restituì loro l'abito paonazzo, Oltre questo, comune a tutti i *Prelati*, gli uditori di Rota hanno il particolare abito di *Mantellone* paonazzo con cappuccio, che usano allorchè un eletto uditore nel corso del suo noviziato tiene le discorse conclusioni, nell'esequie del Papa, e in quelle sì parziali che generali degli uditori stessi. Usano poi la cappa magna nella riferita apertura del s. tribunale. Essendo tutti gli uditori di Rota cappellani del Papa, il decano è arcicappellano, come dice il Bernino. Il decano è sempre consultore della *Congregazione cardinalizia della s. Inquisizione* (*V.*), e quantunque mg.r assessore del s. Offizio sia protonotario apostolico, tuttavia mg.r decano come consultore siede al posto più degno; dell'ordine gerarchico di sedere de'consultori, parlai nel vol. XVI, p. 35. Inoltre mg.r decano con altro uditore è membro della *Congregazione cardinalizia per la riedificazione della basilica di s. Paolo* (e il compimento di sua descrizione lo feci ne'vol. LXXIII, p. 352, e LXXV, p. 214). Nella *Congregazione cardinalizia dell'Immunità* (*V.*), un uditore è sempre consultore, e Bernino dice come ponente (ed io dirò col can. Tailetti, che fa le veci del segretario in assenza di questo, e nel posto va innanzi al chierico di camera). Bernino aggiunge, che nella congregazione dell'esame de'vescovi (o *Congregazione cardinalizia sopra l'elezione de'vescovi*), vi avea luogo il decano; così il decano e il più anziano uditore facevano parte della *Segnatura di grazia*, il 1.° sedendo presso il decano di segnatura; un uditore apparteneva alla *Congregazione cardinalizia della rev. Fabbrica di s. Pietro* (*V.*). Altro uditore, riferisce Bernino, era della congregazione per la riforma de' *Tribunali di Roma* (trovo, che ordinariamente i Papi che procederono in siffatte riforme o in quelle delle leggi, nelle congregazioni che *ad hoc* vi deputarono, sempre vi compresero il decano della Rota e anche alcun altro uditore); e che un uditore era sempre luogotenente del cardinal camerlengo, o meglio uditore dell'università romana per tale cardinale che n'è arcicancelliere. Tenendosi la Rota innanzi al Papa, gli uditori di essa hanno il privilegio d'intervenirvi colle consuete cappe. Un uditore di Rota è segretario della congregazione de' *Sussidii* (*V.*). Trovai in diversi scrittori, che tra gli uditori di Rota si sceglieva il giudice delle confidenze e simonie, detto da alcuni pure delle contraddette, ma però diverso dall' *Uditore delle Contraddette* (*V.*): soppresso il giudicato delle confidenze, venne unito al prelato *Uditore della Camera*, nel quale articolo ne ragionai. Il p. Helyot, *Storia degli ordini religiosi e militari*, t. 8, cap. 63, riferisce: che gli uditori di Rota, i nunzi e alcuni altri prelati romani godevano il privilegio di creare due cavalieri dello *Sperone d' oro* (*V.*). I cardinali *Legati* (*V.*) per l' ordinario ebbero a *Datario* un uditore; e l'ultimo de'legati *a latere* di recente inviato a Parigi cardinal Patrizi, tra'prelati assegnati dal Papa ad accompagnarlo pel 1.° è nominato mg.r Giannelli attuale uditore di Rota,

il che narrai con quanto si operò nella legazione e l'onorificenze ricevute, nel vol. LXXIX, p. 280. Riferisce il can. Tailetti. Appena il Papa promulga un cardinale presente in Roma, gli uditori di Rota si recano in persona a far le loro congratulazioni, il decano però vi manda a farle il suo maestro di camera. Altrettanto si pratica co' cardinali nuovi assenti allorchè si portano in Roma. A tutti gli uditori di Rota è permesso d'innalzare al palazzo di loro abitazione lo stemma del regnante Pontefice, e gli uditori esteri innalzano ancora quello del loro sovrano. Allorchè sono in vesti prelatizie hanno il diritto e debbono portar sempre il cappellano, e prima ne portavano due. Nelle solennità maggiori hanno il privilegio di portare 3 servitori. Mettendo la gala hanno il privilegio d'intrecciare i crini de' cavalli colla seteria. Nella morte del Papa sono loro pagate le vesti di lutto, e ne' funerali novendiali su di esse indossano il detto mantellone. Ne' medesimi siedono sotto i cardinali diaconi nella cappella del coro della basilica Vaticana, negli stalli de' beneficiati della medesima. Il Bernino ricorda le soprintendenze degli uditori di molti pii legati. Il cardinal Carlo *Bonelli* di sua ricchissima eredità lasciò nel 1685 esecutore testamentario il decano della Rota, e il simile fece il cardinal Gaspare *Carpegna*. Il cardinal Michelangelo *Tonti* deputò gli uditori di Rota nel 1622 all'erezione del *Collegio Nazareno* (*V.*) di Roma, lasciando l'elezione dei giovani, l'amministrazione e direzione dell'istituto a' medesimi. Il cardinal Carlo *Roberti*, con suo testamento del 1673 dispose di privare i suoi eredi dell' eredità in caso d'alienazione, ed alla s. Rota lasciò la facoltà di sostituire e nominare un cavaliere romano a suo piacere: succeduto il caso nel 1712, la medesima Rota nominò a tale eredità Girolamo del Cinque nobile romano, con condizione che in gratitudine del beneficio, esso e i suoi successori offrissero alla cappella dell' Auditorio un calice, ogni volta che i primogeniti prendessero possesso dell'eredità. La duchessa di Zagarolo d. M.ª Pallavicino-Rospigliosi, nel celebre legato di scudi 40,000 per fondo di sussidio a 6 nobili di Genova e di *Pistoia*, ove ne feci cenno, affinchè in Roma debbano attendere agli studi della legge, prescrisse ch'eglino fossero ammessi per aiutanti di studio d'alcuni più dotti e cospicui personaggi, fra i quali in 1.° luogo nomina gli uditori di Rota; e fra' ragguardevoli esecutori di sua disposizione, pel 1.° nominò il decano *pro tempore* della Rota. Della prelatura Amadori, istituita da Felice Amadori a nomina del decano della Rota, che lo presenta al s. tribunale, e dell' esame che in pieno Auditorio deve subire l'eletto, parlai nel vol. LV, p. 146. L'amministrazione poi di questa prelatura è devoluta all'arciconfraternita di s. *Girolamo della Carità* (*V.*). Tommaso del Rey chierico di camera eletto vescovo di Dol, nel 1543 lasciò in legato alla s. Rota un appannaggio sopra una sua casa in Roma, il cui ritratto insieme co' 100 scudi annui devoluti a' Padri da Clemente X dagli altaristi Vaticani soppressi, il tutto fu assegnato a decoro e servizio della cappella dell'Auditorio. Nel 1603 il vescovo di Badajoz assegnò annui scudi d'oro 60 al decano della Rota, acciò facesse ogni giorno celebrare una messa nell' altare della B. Vergine nella basilica Liberiana, avanti la quale dovesse ardere di continuo una lampada. Altra simile cappellania, a nomina del decano, fu istituita nella stessa cappella, e amovibile nella persona. Nel vol. X, p. 217, dissi che *Pio VIII* nell'istituire una prelatura per la sua famiglia, ne deputò esecutore il decano della Rota. Oltre alle *Cappelle pontificie*, gli uditori di Rota intervengono alla *Cappella cardinalizia di s. Ivo* (*V.*) a' 19 maggio (di cui anche nel vol. II, p. 97); e ad alcune cappelle prelatizie, come per l'ottavario de' ss. Pietro e Paolo, nella *Chiesa di s. Maria in Via Lata* a' 2 luglio, del-

la quale cappella riparlai ne' vol. IX, p. 151, e LV, p. 151; per la festa di s. Michele Arcangelo, *Coelesti ministri Justitiae*, nella chiesa dell'*Università Romana* (*V.*), celebrata a'29 settembre da'*Procuratori di collegio* (*V.*) di cui è patrono, e prima intervenivano nella cappella che il collegio possedeva nella chiesa di s. Eustachio (della quale riparlai nel vol. LXXIX, p. 173); per l'anniversario dei defunti uditori di Rota, nella *Chiesa di s. Lorenzo in Damaso* (commenda o titolo o diaconia del cardinal vice-cancelliere), di cui parlai ne'vol. II, p. 97, XXVIII, p. 56, rilevando che con essi v'interviene il p. maestro del s. Palazzo, e non più gli avvocati concistoriali, come avea riferito Cancellieri nelle sue *Cappelle*, a p. 218, perchè a suo tempo vi si recavano. Inoltre gli uditori di Rota intervenivano alla *Cavalcata* funebre pel trasporto del cardinal *Vice-Cancelliere* (*V.*), ed a quelle pe'funerali de'loro colleghi defunti, distinzione onorifica e singolare per un collegio prelatizio, come fa osservare a p. 160 il Bernino, che riferisce l'intervento degli uditori in mantellone e rocchetto, e quello di tutti gli avvocati concistoriali, del collegio de' procuratori di collegio (e lo rilevai al loro articolo), de'procuratori rotali, e di quanti avvocati e giurisperiti, per convenienza o per obbligo rendevano tributo d'ossequio al tribunale. Il Bondini a p. 162 pubblicò il documento del funerale che si faceva all'uditore di Rota defunto, dicendo di quello celebrato ad Alessandro Giusto di Colle fiorentino, vicedecano e reggente della penitenzieria, morto a'13 ottobre 1609. Il cadavere fu vestito di rocchetto, mantellone e cappuccio, ed a'piedi fu posto il cappello usato nelle cavalcate. Gli uditori di Rota senza rocchetto, con mantellone, cappuccio e cappello solito, si recarono in cavalcata ad associarlo. V'intervennero ancora gli avvocati concistoriali con mantelloni e cappucci, gli altri avvocati, i procuratori e altri, non che il bidello e altro cursore. Gli uditori aspersero il cadavere con l'acqua benedetta, dicendo l' orazione, *Absolve quaesumus Domine*. A p. 130, con altro documento riferito dal Bondini, si legge il funerale celebrato l'11 gennaio 1635 pe'defunti uditori di Rota, nella chiesa di s. Petronio de'bolognesi in via Giulia, il che non conobbe l'eruditissimo Cancellieri nelle *Notizie storiche* della medesima, ove accuratamente riunì copiosissime nozioni. Leggo nel n.° 1202 del *Diario di Roma* de'20 aprile 1725, che nella chiesa parrocchiale di s. Caterina della Rota fu esposto il cadavere di mg.r Ciriaco Lancetta romano decano della Rota, vestito di pianeta e col cappello prelatizio a'piedi, sopra alto letto con 60 cerei attorno, oltre 4 torcie: morì d'anni 80 circa e d'uditorato quasi 29 anni. Nelle solenni esequie, celebrate con messa in musica, assisterono gli uditori di Rota e tutti gli officiali del tribunale. Indi fu sepolto avanti la cappella gentilizia di sua casa, dedicata al ss. Crocefisso, nella medesima chiesa. Noterò per coincidenza, che contemporaneamente in essa era esposta la di lui sorella cugina Anna, il cui funerale e tumulazione in detta tomba gentilizia furono eseguiti avanti il funerale del prelato. Il n.° 48 *Notizie del giorno* del 1847 riporta la descrizione delle solenni esequie celebrate nella chiesa di s. Marcello a'23 novembre, pel defunto uditore di Rota francese mg.r Luigi Gioacchino d'Isoard Vauvenargues, alle quali intervennero, oltre il collegio de'prelati suoi colleghi ed i procuratori di collegio, il conte Pellegrino Rossi ambasciatore del re de'francesi colla sua legazione, alcuni vescovi, prelati ed ecclesiastici nazionali, non che altri ragguardevoli personaggi appartenenti alla nobiltà sì estera e sì romana. La funebre e sagra ceremonia riuscì assai decorosa, contribuendovi eziandio la sceltezza della musica onde fu accompagnata, e la vista maestosa del tempio vagamente e riccamente adornato. Offrì solennemente il divin sagri-

fizio il rmo. priore generale de' servi-ti. Il n.° 96 del *Giornale di Roma* del 1853 annunziò la morte ivi seguita a' 26 aprile di monsignor Pietro Giuseppe d'Avellà-y-Navarro decano del s. tribunale della Rota, nato nel 1775 e fatto uditore a'27 giugno 1831. E il n.° 99 riferisce. » Le mortali spoglie di mg.r P. G. d'Avellà-y-Navarro decano del tribunale della s. Rota, dopo di essere state per 3 giorni tenute nel palazzo già da lui abitato, offrendosi nel mattino continui sagrifizi negli altari a tal uopo innalzati, e recitandosi nell'ore pomeridiane l'uffizio de'defunti da ecclesiastici e religiosi, che a vicenda si succedevano, nella sera dei 29 aprile, con nobile treno e colla pompa dovuta al suo grado, vennero portate nella parrocchiale chiesa di s. Marcello. Nel seguente mattino gli si rinnovarono con maggior copia i suffragi. Cantatosi l'intero uffizio si tenne dagli uditori della s. Rota la consueta cappella, e fu la solenne messa accompagnata da scelta musica, cantata dal p. m. Gaetano Bensi priore generale dell'ordine de'servi di Maria, assistito da tutta quella religiosa famiglia. Molti illustri ecclesiastici e secolari vollero pur essi essere presenti alla funebre ceremonia, e rendere così l'ultimo omaggio all'illustre defunto. Il quale dopo essere stato esposto sopra di nobile coltrice, venne nelle ore tarde sepolto in quel medesimo tempio, a seconda della sua testamentaria disposizione". Il can. Tailetti riporta il seguente ceremoniale.» Morendo un uditore di Rota si tiene esposto per due giorni nella propria abitazione, ponendo il cadavere sopra il letto mortuario con coltre nobile, con a'lati 4 ceri di libbre 3, ed a'piedi di lui si pone il cappello, che usava nelle cavalcate. Parimenti nella sua abitazione si alzano degli altari per celebrarvi degl'incruenti sagrifizi in suffragio all'illustre defunto, ed il palazzo e camere vengono guardate da un distaccamento di granatieri. Qui per altro si deve notare, che se il defunto uditore è sacerdote, in casa e per istrada viene rivestito col mantellone, ed in chiesa colla pianeta paonazza ricamata in oro. Se poi non è sacerdote, in casa e per istrada è rivestito di mantelletta e rocchetto, ed in chiesa col mantellone. All'ora una di notte portandosi il cadavere sulla bara in chiesa viene accompagnato dalla solita pompa funebre di frati ec., che può essere maggiore o minore a piacimento degli eredi. Al principiare come al terminare della medesima vi sono i soldati; dopo questi, due carrozze del defunto in gala con servitori a piedi presso gli sportelli con lanterne accese. Nella mattina poi, conservando la medesima gala, si fermano le due carrozze in vicinanza della chiesa per tutto quel tempo che durano l'esequie. Il tempio è parato a bruno con trine d'oro, e nel mezzo sorge il letto coperto di drappo oloserico tessuto in oro con le mortali spoglie dell'estinto attorniate da 40 ceri di libbre 3, a'quattro lati vi sono 4 torcie di libbre 4, e locati in alto i flabelli funebri cogli stemmi gentilizi del defunto, due de'quali vengono sostenuti da'palafrenieri in abito corto e ferraiuolone di seta. Così ancora sulla porta della chiesa si pone lo stemma del defunto. Nel presbiterio o immediatamente presso di questo vi è la così detta bancata per gli uditori della sagra Rota vestiti di mantellone, la quale dev'essere di due gradini, dipoi staccata da questa ve n'è un'altra in piano per i procuratori ed ufficiali delle cancellerie rotali. In questo giorno la chiesa è guardata da'granatieri". Tutto questo si è sempre fedelmente praticato, inclusivamente nella morte de'6 ultimi uditori di Rota. Questa funebre pompa è talmente precettiva, che non si può alterare senza speciale rescritto del Papa; e quando il principe Sciarra-Colonna, quale esecutore testamentario di mg.r Valdina la Grua implorò la dispensa del funerale, il regnante Pio IX rescrisse: *Pro gratia et ad exemplum non trahatur, salvis* etc.

In questo amplissimo tribunale fiorirono un grandissimo numero d'illustri e celebri personaggi, per santità di vita, per profonda e vasta dottrina, e per ogni genere di dignità ecclesiastiche, fra le quali diversi Papi, moltissimi cardinali e vescovi. De'Papi e de' cardinali uditori di Rota scrissi le biografie; de'Papi riporterò i più conosciuti per tali, de' cardinali ne ricorderò solamente un bel numero, ponendo innanzi a ciascuno l'anno di loro esaltazione alla porpora. De'vescovi e di altri dignitari e ministri della s. Sede, d'un copioso numero a'loro luoghi ragionai. Credo di non errare affermando, nel complesso de'fasti e delle glorie che può vantare il tribunale della s. Rota o Areopago romano, essere forse il collegio prelatizio che sugli altri si rese eminente da molti secoli e la cui fama splende per tutto il mondo cristiano. Il Bernino impiegò 4 capitoli di sua opera in celebrare dottamente e con diffusione gli uditori di Rota venerati in santità e illustri in dottrina; i dieci elevati al pontificato, ma io n'enumero dodici perchè riconosco per tale Innocenzo VI, seguendo Novaes e altri storici, e perchè Clemente XIII fiorì dopo il Bernino; gli uditori promossi al cardinalato, sebbene d'alcuni è dubbia la dignità ad essi riferita dal Cantalmaggio e da altri, non che di loro virtù e dottrina; e degli uditori in ogni tempo sollevati a cariche ecclesiastiche e miste. Bernino dice che il romano benedettino s. *Agostino* arcivescovo di *Cantorbery* ed apostolo dell' *Inghilterra (V.)* abbia appartenuto all'antico Auditorio, per averlo chiamato *Auditoris mei* s. Gregorio I, e fa di tutto per provarlo, fondato sulle remote origini del tribunale, che alla buona critica fanno un poco dubitare, per quanto già accennai sulla forma di tribunale ch'egli diede a que'giudici di differenti specie; mentre che in origine i *Tribunali di Roma*, per comune credenza si vogliono piuttosto derivati allorquando i Papi non più volendo trattare nel *Concistoro* il contenzioso, lo delegarono a diversi ceti ecclesiastici addetti quali *Cubiculari* al lor servizio, e come si legge nel Lunadoro e nel Zaccaria, affidando le cause del *Fisco* a'suoi *Chierici*, detti poi di *Camera;* e quelle di altre materie per le quali si ricorreva alla s. Sede, usarono di delegarle a'propri *Cappellani* del palazzo apostolico, i quali doveano esaminarle maturamente e indi renderne informati i medesimi Papi, e perciò si appellarono *Uditori* del s. Palazzo, dando così origine anche al tribunale degli uditori di Rota, che probabilmente ritengo, come tribunale, pel più antico; sebbene pure convengo che prima di tal forma preesistessero tra'giudici della s. Sede, e denominati *Cappellani* e *Cubiculari*, appartenessero all'Auditorio ove il Papa giudicava. Nessuno poi può recare in dubbio, che gli uditori delle cause del sagro Palazzo apostolico risalgano fino alla più remota antichità. In qual precisa epoca poi essi abbiano avuto origine non è lieve cosa il poterlo dimostrare. Per avere poi s. Gregorio I riconosciuto s. Agostino per auditore suo, e perciò giudice, trovo ragionevole che gli uditori di Rota lo prendessero a principale patrono e la sua immagine ponessero ne' suddescritti sigilli, con quelli della patrona s. *Caterina* vergine e martire d'Alessandria detta della Rota, la quale pel suo alto sapere fu anche scelta a protettrice delle scuole filosofiche. Il suo corpo si venera sul monte *Sinai* (*V.*), ed a suo onore fu istituito l'ordine equestre di s. *Caterina del monte Sinai* (*V.*). Il vescovo Sarnelli, *Lett. ecclesiastiche,* nel t. 5 ci diede la lett. 18: *Che si debba intendere degli atti di s. Caterina vergine e martire.* Il 2.° uditore santo il Bernino celebra il domenicano spagnuolo s. *Raimondo di Pennafort* (*V.*) di somma dottrina, insigne e benemerito raccoglitore delle *Decretali*, da Clemente VIII riconosciuto *Causarum Palatii Apostolici Auditorem*, nella bolla di sua canonizzazione, non

che sommo *Penitenziere* e *Confessore* del Papa Gregorio IX. Il 3.° è il francese b. Bertrando patriarca d'Aquileia, e di cui parlai a Udine, ove riportai la serie de' patriarchi, d'eminente dottrina, padre dei poveri, acerrimo difensore della libertà ecclesiastica e ne fu martire, chiamato vivente per antonomasia *Uomo apostolico e di Dio*, e Clemente VIII ne accrebbe il culto. Il 4.° è il toscano s. *Bernardino* (*V.*) da Siena *francescano* e arcivescovo di *Firenze*, di profonda dottrina e celebre scrittore, che vivente meritò il titolo antonomastico di *Ita Archiepiscopus* per la vastità del suo sapere, avendo sino dall'età di 15 anni imparato a mente tutti i decreti di Graziano. Degli eccellenti in dottrina, classici scrittori, ed eminenti per dignità, Gio. Battista Cantalmaggio riportò e illustrò 186 uditori di Rota sino al 1639, colla sua *Syntaxis Sacrae Rotae Romanae Auditorum cum ipsorum qualitatibus ac scriptis*, Romae 1640. La dedicò al già uditore cardinal Giambattista Pamphilj poi Innocenzo X. Del Cantalmaggio si ha pure *Selectanea rerum notabilium ad usum Decisionum Sacrae Rotae Romanae in libris impressis per dioeceses extensarum*, Romae 1639. Guglielmo *Durando* (*V.*) narbonese, fatto uditore da Clemente IV, autore di opere, rettore di Romagna, vescovo di *Mende* e arcivescovo di *Ravenna*. Il nipote Guglielmo *Durando* (*V.*) il giuniore gli successe nel vescovato non però nell'uditorato. Gran legista fu l'uditore Oldrado de Ponte familiarissimo di Giovanni XXII. Lodovico Pontano dal Bernino chiamato romano, uditore sotto Martino V e Eugenio IV, per la dottrina lodato da Pio II. Felino Sandeo ferrarese insigne per sapere e scritti. Gio. Battista Coccino veneziano decano della Rota, e rinomato per le sue decisioni, *Decisiones in unum collectae a Dominico de Zaulis*, Romae 1672. Ansaldo de Ansaldis fiorentino decano della Rota, degno discepolo del gran cardinal De Luca. Riferisce Bernino che molti uditori di Rota funsero l'uffizio di *Vice-Cancelliere* e *Bibliotecario Lateranense* (*V.*), quando gli uffizi erano uniti, il che durò sino a Clemente V che in Avignone formò una nuova libreria, uffizi esercitati anche dal *Secondicero*, e dal *Protoscriniario* o *Primiscrinio* (*V.*), perciò Bernino ne nomina alcuni, anche tra il *Primicerio*, il *Secondicero* e il *Nomenclatore*, di tutti i quali 4 uffizi riprodussi le serie formate da Galletti, non potendo assicurare che fossero uditori di Rota propriamente, bensì *Giudici Palatini*. A' *Concilii* e *Sinodi Ecumenici* i Papi mandarono gli uditori di Rota, inclusivamente agli ultimi celebrati di *Costanza*, *Basilea*, *Firenze*, *Laterano V* e *Trento*, nelle persone degli uditori *Durando*, *Zabarella*, Giovanni Polemar di Barcellona, *Tudesco*, *Carvajal*, *Simonetta*, *Jacovacci*, e nell'ultimo *Pighini*, *Paleotto* e *Crescenzi*, tutti poi cardinali tranne Durando e Polemar, del qual ultimo grandi lodi scrisse Bernino, anco come legato apostolico a' boemi. Altri illustri inviati pontificii più sopra rammentai, ed Innocenzo III ebbe a nunzio in Parigi il maestro Pellegrino suo cappellano, ed a Costantinopoli Giovanni suo cappellano, e lo mandò ancora in Bulgaria e Valacchia a ristorare il cristianesimo. Non si ponno contare i posteriori nunzi uditori di Rota, pel grande loro numero, ed il simile si dica dell'altre primarie cariche che diconsi cardinalizie, che portano al cardinalato, alle quali sono ordinariamente promossi gli uditori, oltre i vescovati, mentre dal decanato si suole essere aggregato al senato apostolico. De' patriarchi, arcivescovi e vescovi usciti dall'Auditorio della s. Rota il Cantalmaggio sino al 1639 ne contò 176. D'allora in poi certamente si sarà duplicato il numero. Eccomi a riportare l'elenco che ho formato d'un numero di uditori di Rota cardinali, e nelle biografie si potrà vedere la loro carriera prelatizia, e quali promozioni ebbero dall'uditorato. Cominciando da' Papi dirò, che In-

nocenzo III dichiarò il suo nipote Ugolino d'Anagni de'*Conti* di Segni cappellano pontificio e uditore di Rota, indi cardinale di s. Eustachio, e nel 1227 fu Papa *Gregorio IX;* fiume d'eloquenza Tulliana, dottore diligentissimo, retto, giusto e di santa vita, benemerito anche per l'ordinata raccolta delle Decretali. Questi è il 1.° Papa che si abbia notizia certa essere uscito dal tribunale della s. Rota Romana. Sinibaldo *Fieschi* genovese, fatto da Onorio III suo cappellano e uditore di Rota, da Gregorio IX cardinale, meritò nel 1243 il pontificato col nome d'*Innocenzo IV:* in giurisprudenza fu chiamato da tutti *Luminare mundi*, *Pater juris*, e *Pater veritatis*. Simone di *Brié* o *Brion* o *Mompizio*, come di Mompincé vicino a Parigi, da Urbano IV fatto uditore di Rota e poi cardinale, nel 1281 pervenne al pontificato col nome di *Martino IV:* dotto, acerrimo propugnatore della podestà ecclesiastica, morto in buon odore di santità. Stefano d' *Albert* di Malmont in Francia, dottore e professore famoso nel diritto legale, e giudice maggiore della siniscalchia di Tolosa, Benedetto XII lo nominò uditore di Rota in Avignone, come asserisce Novaes con altri, creato cardinale da Clemente VI gli successe col nome d'*Innocenzo VI* nel 1352 in Avignone: favorì i letterati e fu amantissimo della giustizia. Questi sono i primi 4 Papi già uditori di Rota; i seguenti 8 furono. *Innocenzo VII* Migliorati di Sulmona del 1404: insigne dottore e discepolo del celebre Giovanni di Lignano, peritissimo nella scienza legale, di singolar facondia e ornato d'altre virtù. *Giovanni XXIII* Coscia o Cossa napoletano del 1410, chiamato da s. Antonino: *Vir in temporalibus maximus, in spiritualibus nullus omnino, atque ineptus;* e dal Ciacconio: *Vir maximo fortunae ludibrio vexatus, et vigens rerum vicissitudinis exemplum.* Scrisse in versi, *De varietate fortunae*, valente scrittore, ma miserabile soggetto del suo scritto. *Martino V* Colonna romano del 1417: profondo nelle scienze legali e canoniche, niuna parola usciva cotanto spesso dalla sua bocca, che quella di *giustizia*, onde a'ministri altro non inculcava che il sagro detto, *Sapien.* I, 1: *Diligite justitiam, qui judicatis terram.* Egli era, *Brevis in dicendo, cautior in agendo;* ed il Ciacconio deduce dal Platina il suo detto: *adeo ut prius rem factam cernerent homines, quam ab eo excogitatam putarent. Clemente VIII* Aldobrandini fiorentino del 1592: di vasta mente, dottissimo nella giurisprudenza, zelante per la giustizia e tanto imparziale, che la fece eseguire sopra de'potenti personaggi romani. Ne riparlai nel vol. LXXVIII, p. 218, e merita leggersi del ch. cav. Filippo d.r Scolari: *Di alcuni giudizi intorno alla Memoria storica intitolata Beatrice Cenci, causa celebre criminale del secolo XVI*, Venezia 1856. *Di alcuni giudici moderni sulla Beatrice Cenci, causa celebre criminale del secolo XVI, Lettera 2.a e ultima*, Venezia 1856. Di Clemente VIII magnanimo Pontefice, scrisse lo Spondano: *Virum magnum apud omnes aestimationis, moribus inculpatis, praestanti doctrina, et cognita in rebus gerendis prudentia.* Dice il Bernino, che fiorì pochi anni dopo la morte di Clemente VIII, e perciò in tempo che la storia ha pronunziato liberamente il suo giudizio imparziale. Lo costituirono Massimo nel pontificato la pace del cristianesimo, la riduzione alla fede cattolica d'Enrico IV re di Francia, la ricupera di Ferrara; » e ciò che egualmente può essergli in pregio, la condotta applaudita del governo di Roma, giusto con tutti (cosa rara!) e laudato da tutti". *Gregorio XV* Ludovisi bolognese, eletto Papa nel 2.° giorno di conclave nel 1621: nell' auditorato della sagra Rota, riferisce Ciacconio, *Ludovisius tantam prae se tulit morum integritatem, ingeniique solertiam, et quod maximum in Aula Romana est, non ambiguam, et versipellem, sed sinceram, apertamque*

orationem, ut Ludovisius esset omnium ore, omniumque amore commendatus. Di eloquente facondia, fu riputato uno dei primi giureconsulti del suo tempo. Le sue decisioni rotali furono pubblicate in Roma colle *Annotazioni* del giurisperito Oliviero Beltramini. *Innocenzo X* Pamphilj romano del 1644: peritissimo nella scienza delle leggi, lasciò 758 decisioni, *mira facilitate, et doctrina singulari scripta, quae tribus voluminibus descripta servantur apud pronepotes haeredes.* Quando il tribunale col cardinal vice-cancelliere si recarono a ossequiarlo e congratularsi, il decano pronunziò breve orazione latina, esprimendo con eleganza la letizia degli uditori, ed il Papa rispose in italiano, esser pronto a far bene non solo alla Rota, ma ad ogni uditore, protestando, dice il *Diario* rotale: *Quod ipse exaltationem suam, et Domus suae a Deo, et a Rota recognoscebat.* Il cardinale indi gli presentò due memoriali, per la provvisione ordinaria mensile tanto decorsa che da decorrere, e pel solito donativo *scutorum biscentum pro quolibet Auditore, nempe bismille, et quatuor centum pro collegio.* Il Papa rispose: *Quod non solum solita cupiebat concedere, sed etiam accrescere.* Co' riportati fatti confermò le parole. Zelante dell'onore del pontificato, zelantissimo della giustizia che volle incorrotta anche a costo della vita di molti giudici, come del sotto-*Datario* Mascabruni, non fu meno sostenitore delle giuste cause. *Alessandro VIII* Ottoboni veneziano del 1689: in 9 anni di uditorato, vuole Bernini, e 14 dice Novaes, scrisse moltissime e dotte decisioni, che leggonsi impresse in parecchi libri stampati in Roma, con lode di tutti. Egli soleva dire: Chi non sa compatire, non sa esser Papa; ma insieme fu di gran petto nella difesa della fede e della disciplina ecclesiastica. *Clemente XIII* Rezzonico veneziano del 1758: lodevolmente funse l'uditorato per 8 anni. Le sue *Decisiones Sacrae Rotae Romanae coram R. P. D. Carolus Rezzonico*, furono stampate in Roma da'Barbiellini in 3 volumi in foglio, il 1.° de'quali gli fu presentato nella villeggiatura di Castel Gandolfo da mg.r Laufranco Mattei, già suo aiutante di studio nella Rota, da lui fatto nell'esaltazione prelato domestico e sotto-datario. Clemente XIII sarà sempre glorioso per la sua costanza nella difesa de'diritti ecclesiastici, dell'innocenza e della virtù, per lo spirito di giustizia da cui era animato, ed il tempo provò a suo onore e giustificazione, che il suo operato fu lodatissimo, non cedendo a'potenti e prepotenti del secolo per sostenere la verità, che alla fine splendida di più pura luce trionfò. Intendo chiaramente accennare alla benemerita e veneranda *Società* e ordine de' *Gesuiti (V.)*, che può vantare senz'altro esempio d'essere l'unico istituto regolare che soppresso venne tosto ripristinato gloriosamente in tutto il cattolicismo; mentre Iddio permise che ne zelassero la conservazione in una parte del cristianesimo gli acattolici, per autorità dello stesso Clemente XIV, e poi di Pio VI, come da essi ottennero i sovrani di *Prussia* e di *Russia* (*V.*), e la ripristinazione generale que'di *Sicilia* e di *Spagna* (*V.*) principalmente propugnarono, dopo averla avversata! Questa è *Storia (V.).* Egli è per questa, che debbo dichiarare, colla *Civiltà Cattolica*, 2.ª serie, t. 10, p. 89, ne' suoi indispensabili e urbani rimarchi storici. Non è vero, come erroneamente si asserisce negli *Annali d'Italia*, bella e utile opera dell'illustre scrittore A. Coppi. 1.° Che nel breve *Dominus ac Redemptor*, Clemente XIV si diffuse lungamente sugli abusi introdotti nella compagnia di Gesù, e si può riscontrare anche nel *Bull. Rom. cont.* t. 4, p. 607, in cui si riporta, e contenente altresì il novero di diversi ordini regolari soppressi da'Papi. 2.° Che nella *Polonia* (*V.*), passata sotto il dominio della *Russia*, non essendo colà pubblicato formalmente il detto breve nell'epoca della

soppressione, que'gesuiti non si credettero obbligati ad ubbidirvi. Invece è comprovato con irrepugnabili documenti tutto l'opposto. Chi ami di conoscere su di ciò la verità, legga l'egregia opera che ha per titolo: *Osservazioni sopra l'Istoria di Clemente XIV*, ec., Modena 1853. Ivi dunque, e come io pure notai ne' citati articoli, come nel vol. LXIII, p. 101, e altrove, è chiaramente e veridicamente detto. Che appena udita la notizia del pontificio decreto di Clemente XIV, i *gesuiti* di Polonia e della Russia Bianca interposero caldissimi uffizi per impetrare dall'imperatrice Caterina II la rivocazione del divieto da essa loro fatto di sciogliersi, nè mai cessarono le reiterate istanze finchè la medesima imperatrice non ebbe ottenuto dalla s. Sede la facoltà di ritenere la compagnia di Gesù ne'suoi stati. Aggiungerò per ultimo a gloria di Clemente XIV, che questi appena consegnato il breve voleva ritirarlo, ma lo impedì il cardinal *Zelada* (*V.*). Quanto agli uditori di Rota elevati al cardinalato, comincerò a ricordare que'che qui rammento, poichè di tutti scrissi le biografie, cioè seguendo il classico Cardella (che non riconoscendo alcuni creduti cardinali dal Cantalmaggio e altri scrittori, non ne scrisse le biografie), sino e inclusive al pontificato di Benedetto XIV, con rettificazioni e giunte, e dopo sino a'nostri giorni interamente le compilai. Dagli anni che porrò innanzi a ciascuno è agevole il conoscere da chi furono creati cardinali. Pasquale II del 1099 creò cardinali i cappellani pontificii *Ugo d'Alatri*, e non Visconti, Pietro della *Gherardesca* pisano, e Sasso *Conti* di Segni d'Anagni. I medesimi pe'primi conosciuti, lo sono anche dal Cantalmaggio e dal Bernino: il Ciacconio chiama questi 3 cardinali, *Pontificii Sacelli Sacerdotes*, ossia cappellani. 1200 *Mauro* d'Amelia cappellano del Papa. 1207 Giovanni *Conti* d'Anagni *Cappellanus Papae*. 1207 Pietro *Sasso* d'Anagni cappellano pontificio. 1230 Nicolò de'*Conti* di Segni cappellano pontificio. 1231 Jacopo da *Pecoraria* piacentino, cappellano domestico secondo Cardella, e uditore di Rota al dire di Bernino, come i precedenti e qual sinonimo ossia che al cappellanato era unito l'uditorato. 1244 Pietro di *Collemezzo* cappellano domestico d'Onorio III e di Gregorio IX. 1244 Goffredo *Castiglioni* milanese o *Goffredo* di Trani cappellano pontificio. 1244 Ottaviano *Ubaldini* fiorentino cappellano pontificio. 1265 Bernardo *Aiglerio* di Provenza monaco benedettino e cappellano pontificio. 1278 Bentivenga de'*Bentivenghi* d'Acquasparta, francescano e cappellano pontificio. 1281 Glusiano *Casati* milanese cappellano pontificio. 1288 Napoleone *Orsini* romano cappellano del Papa. 1295 Francesco *Gaetani* d'Anagni cappellano pontificio. 1298 Teodorico *Ranieri* d'Orvieto cappellano del Papa. 1305 Berengario *Stadelli* o *Fredol* di Montpellier cappellano pontificio. 1350 Matteo *Corosman* cappellano pontificio, ma avendo modestamente ricusato la dignità, e perciò più degno, da alcuni non è annoverato tra'cardinali. 1366 Angelico *Grimaldi* o *Grimoardi* di Grissac cappellano pontificio e fratello d'Urbano V. 1367 Guglielmo d'*Agrifoglio* il giuniore della diocesi di Limoges, cappellano pontificio. 1405 Giovanni *Egidj* alemanno cappellano pontificio. 1405 Giordano *Orsini* romano uditore di Rota. 1411 Branda *Castiglioni* milanese cappellano pontificio. 1411 Francesco *Zabarella* padovano cappellano pontificio. 1411 Guglielmo *Filasterio* di Mans cappellano pontificio, morto nonagenario, e tanto innamorato delle scienze che vissuto sempre fra'libri volle morire nella sua libreria. 1426 Giuliano *Cesarini* romano uditore di Rota. 1440 Nicolò *Tudesco* di Catania detto l'abbate Palermitano, uditore di Rota, vocabolo ormai usato comunemente dagli scrittori, invece di cappellano pontificio: questi veramente fu anticardinale del pseudo Felice V, pare che

Nicolò V lo riconoscesse per vero, ma dopo la sua morte. 1446 Giovanni *Carvajal* spagnuolo uditore di Rota, disposto ad ogni giusto impegno e quindi inflessibile a sostenerlo, pel narrato dal Bernino a p. 139 e 304. 1456 Giovanni de *Mella* o *Mello* spagnuolo uditore di Rota per 40 anni, assiduo e giusto. 1460 Bernardo *Eruli* di Narni. 1476 Pietro *Ferrici* catalano. 1492 Gio. Antonio *Sangiorgio* milanese. 1500 Gio. Stefano *Ferreri* di Vercelli. 1500 Antonio *Trivulzi* milanese. 1511 Achille *Grassi* bolognese. 1511 Antonio Ciocchi del *Monte* di Monte s. Savino, dice il Bernino ch'ebbe da Giulio II la porpora in premio d'una sentenza da lui intrepidamente data contro lo stesso Papa nella Rota romana, ad onta dell' iterate e caldissime raccomandazioni pontificie. Ciò riuscì eziandio di gran lode a quel Pontefice d'elevati spiriti, il quale dopo essere montato in ira pel sinistro successo di quanto ardentemente bramava, calmatosi fu preso d'ammirazione pel virtuoso giudice, che fisso nella giustizia, ad onta delle autorevoli premure non travide il merito della causa, benchè esposto al riverbero di sì temuto e possente contraddittore, e perciò avvenimento profittevole in chi considera che: *Maximum bonae sententiae praemium est, bene judicasse.* Anche il Piazza nella *Gerarchia cardinalizia*, a p. 118, narra il fatto a incitamento pubblico pel zelo intrepido nell'amministrazione della giustizia, encomiando la somma integrità d'Antonio profondo giureconsulto. Dice pertanto che nella causa di persona potente e cara a Giulio II, questi lusingato dal genio e amore che avea per essa, credeva che avesse ragione, e perciò fece al prelato insinuare il suo parere e desiderio che fosse sentenziato a di lui favore. Ma l'integerrimo prelato che poneva Dio giustissimo giudice *ante conspectum suum*, vedendo che la ragione non assisteva l'autorevole personaggio, quindi senz'affatto alcun rispetto umano decise contro di lui il giudizio. Il Papa ciò udito, ne' primi impeti della collera fece minacce di risentimento. Conoscendo il prelato la natura fiera del Papa fuggì a Napoli, attendendo che al savio Pontefice cessasse il concepito sdegno. In fatti rientrato in se Giulio II, e riflettendo all'azione generosa e memorabile del virtuoso prelato, e conoscendo essere di molti pochi a'quali basti l'animo di resistere *in faciem potentis*, per la miseria della debole umanità, tosto lo richiamò a Roma con espressioni amorevolissime, e altamente lodando la fortezza del suo animo, lo promosse alla sublime dignità cardinalizia. Tanto è vero ciò che ci suggerisce da fermamente credere la fede, che: *Oculi Domini super justus, et aures ejus in preces eorum; vultus autem Domini super facientes mala.* Dipoi eletto Papa il nipote di Antonio, s'impose il nome di Giulio III, in memoria di Giulio II da cui cominciò il maggior splendore di sua famiglia. 1517 Agostino *Trivulzi* milanese. 1517 Domenico *Jacovacci* o *Giacobazzi* romano, il quale con raro esempio, dopo ammesso tra gli uditori gli fu conferito un canonicato di s. Pietro colla ritenzione dell'uditorato, e divenne nel 1498 decano. 1517 Lorenzo *Campeggi* bolognese. 1535 Jacopo *Simonetta* milanese. 1539 Bartolomeo *Guidiccioni* di Lucca. 1549 Girolamo *Veralli* romano, ma nato in Cori. 1549 Marcello *Crescenzi* romano, famoso per le sue decisioni rotali. 1551 Sebastiano *Pighini* d'Arceto di Reggio, per l'operato nel concilio di Trento chiamato da Giulio III *Angelo di pace*, e lo fece suo vicario sopra tutti i tribunali di Roma. 1551 Giacomo *Puy* o del *Pozzo* nizzardo dal 1547 decano. 1555 Giovanni Suavio *Reuman* guascone, creato da Paolo IV, ammirato pel suo eroico disinteresse. Dappoichè avendo dato il voto favorevole ad una causa del Papa quando era cardinale, questi per dono e propina gli mandò 200 scudi d'oro, e il prelato ne prese soli due, dicendo di ragione non

spettargli altro. 1555 Gio. Antonio *Capizucchi* romano, nipote del celebre decano Paolo a cui e all'uditore Jacopo Simonetta Clemente VII commise la causa famosa del matrimonio d'Enrico VIII re d'*Inghilterra* con Maria d'Aragona, della quale il Bondini a p. 109 riporta due decisioni. 1557 Antonio *Trivulzi* milanese, che Cardella non crede sia stato uditore, come non conviene su di alcuni altri per tali riconosciuti da Bernino. 1565 Gabriele *Paleotto* bolognese. 1565 Prospero Publicola *Santacroce* romano. 1570 Giovanni *Aldobrandini* fiorentino amantissimo della giustizia, il cui fratello fu poi Clemente VIII. 1578 Pietro *Deza* di Castiglia, però ne dubito avendo esercitati diversi uditorati. 1578 Gaspare *Quiroga* di Castiglia Vecchia. 1583 Scipione *Lancellotti* romano. 1591 Flaminio *Plato* o *Piatti* milanese. 1596 Francesco *Mantica* da Pordenone. 1596 Pompeo *Arigoni* milanese o comasco. 1596 Lorenzo *Bianchetti* bolognese, dopo 24 anni d'uditorato. 1603 Serafino *Olivario Rezalio* francese uditore per 40 anni, onde nel 1590 giunse al decanato, di cui abbiamo 1500 decisioni rotali da Vitale Amico pubblicate in Roma nel 1614 in due volumi in foglio, e nel 1615 con aggiunte a Francfort. 1604 Girolamo *Pamphilj* romano, divenuto decano nel 1602, ed il suo nipote fu poi Innocenzo X. Già aiutante di studio del celebratissimo uditore Innocenzo del Bufalo, vivea tanto applicato allo studio e così ritirato, che quando Clemente VIII disse al proprio cardinal nipote Aldobrandini di volerlo esaltare, questi rispose, *non conoscerlo.* Da questo prende argomento Bernino per rilevare i pregi della ritiratezza negli uditori per diversi riflessi; ed Innocenzo XI fece ammonire gli uditori di non recarsi alle cappelle e in altre funzioni, associandosi ai cardinali. 1606 Gio. Garzia *Millini* romano. 1611 Orazio *Lancellotti* romano, ch'ebbe l'uditorato del suddetto zio. 1621 Francesco *Sacrati* ferrarese, particolarmente lodato pel modo col quale esaminava e decideva le cause. 1626 Jacopo de' *Cavalieri* romano. 1626 Dionisio *Marquemont* parigino. 1627 Fabrizio *Verospi* romano. 1633 Benedetto Monaldi o Ubaldi o *Baldeschi* perugino, di grande scienza legale di cui ne fanno fede le sue *Decisiones*, Perusiae 1654, colle note del Torello. Innamorato del suo tribunale, spesso co'suoi domestici soleva dire: *Maluisse Rotae Auditorem remansisse, quam Cardinalibus adscriptum esse.* Dicendo Bernino, il che esagerava *tantu sensu, et animi dolore, ut strophiolum multis effusis humaret lacrymis.* 1641 Francesco M.ª *Macchiavelli* fiorentino. 1643 Gio. Giacomo *Panciroli* romano. 1645 Domenico *Cecchini* romano. 1647 Francesco *Cherubini* di Montalboddo, già aiutante di studio d'Innocenzo X quando era uditore, da Papa lo fece suo uditore e fatto cardinale lo ritenne per pro-uditore. 1652 Jacopo *Corradi* ferrarese. 1664 Angelo *Celsi* romano. 1664 Vitaliano *Visconti* milanese. 1669 Carlo *Cerri* romano, dopo 30 anni d'uditorato e qual decano. 1670 Gaspare di *Carpegna* romano, che si conciliò la stima di tutta Roma. 1681 Federico *Visconti* milanese. 1681 Flaminio *Taja* sanese, decano e reggente della penitenzieria, che rifiutando la dignità, per ubbidienza dovette poi accettarla: lasciò copiose decisioni altrettanto oscure nell'estensione, quanto egli era chiaro nell'esprimersi a voce. 1686 Orazio *Mattei* romano, fatto da Clemente X nel 1675 *Maggiordomo* colla ritenzione dell'uditorato col titolo di luogotenente: Innocenzo XI nel 1676 lo confermò e ritenne nel crearlo cardinale. 1706 Giuseppe Emanuele de la *Tremoille* francese. 1706 Alessandro *Caprara* bolognese. 1712 Luigi *Priuli* veneziano, dopo 23 anni d'uditorato. 1713 Melchiorre di *Polignac* di Puy. 1715 Bernardino *Scotti* milanese, *Governatore di Roma* senza dimettere l'uditorato. 1719 Michele Federico d'*Althann* boemo. 1724 Alessandro *Falconie-*

ri romano, governatore di Roma colla ritenzione dell'uditorato. 1734 Pompeo *Aldovrandi* bolognese, ammesso nel 1696 in prelatura, successivamente fu fatto, da Innocenzo XII uditore di segnatura, da Clemente XI luogotenente civile dell'uditore della camera, nel 1706 uditore di Rota, nel 1712 arcivescovo di Neocesarea e nunzio di Madrid, donde si ritirò per le vertenze insorte, e caduto in disgrazia di Clemente XI passò in patria. Nel 1721 Innocenzo XIII lo restituì all'uditorato, divenne decano con titolo di luogotenente della s. Rota, reggente della penitenzieria, e nel 1729 patriarca di Gerusalemme. Clemente XII lo fece governatore di Roma a'28 settembre 1733, indi creò cardinale a' 24 marzo 1734 e pro-governatore di Roma per 3 mesi finchè fu eletto vescovo di *Montefiascone* e Corneto. Morto Clemente XII, per 40 giorni ebbe costantemente 31 voti pel papato, per cui la sede vacante si protrasse per 6 mesi e 10 giorni, e l'ebbe pure da Benedetto XIV nella sua elezione. Questi cenni valgano a dare un'idea delle carriere prelatizie degli uditori di Rota, che descrivo alle biografie. 1734 Serafino *Cenci* romano. 1739 Marcellino *Corio* milanese, uditore nel 1716, decano nel 1734 per promozione al cardinalato d'Aldovrandi, e per quella di esso al vescovato divenne governatore, senza ritenzione dell'uditorato. 1743 Marcello *Crescenzi* romano allora nunzio di Parigi. 1743 Carlo Leopoldo *Calcagnini* ferrarese e decano, scrisse dieci volumi di decisioni di propria mano. 1743 Alessandro *Tanara* bolognese allora uditore, lasciò due volumi di decisioni corredati d'indice dal suo aiutante *Pirelli*, poi cardinale, e stampate nel 1747 in Roma. 1747 Mario *Millini* romano decano e reggente della penitenzieria. 1753 Luigi *Mattei* romano. 1759 Pietro Francesco *Bussi* romano decano, e da ora in poi per finire registrerò i soli decani e nazionali, poichè copioso è il novero degli altri. 1779 Francesco *Hertzan* boemo, uditore di Rota tedesco, che solo registro per essere stato promosso dall'uditorato senza il decanato e lo farò degli altri. 1785 Giammaria *Riminaldi* ferrarese decano. 1789 Antonio de *Sentmanat-y-Cartella* uditore di Rota spagnuolo. 1789 Lodovico *Flangini* uditore di Rota veneziano. 1802 Alfonso Uberto *Latier* de Bayane francese decano, dopo 40 anni circa d'uditorato a motivo degli avvenimenti politici. 1816 Francesco *Guardoqui* e Dionisio *Bardazy* de Azara, spagnuoli e uditori nazionali. Antonio *Rusconi* uditore bolognese. In tale promozione cardinalizia il tribunale videsi onorato con due altri individui anteriormente stati uditori, *Riganti* e *Malvasia*. 1817 Francesco *Cesarei-Leoni* perugino decano e uditore quasi da 34 anni, a cagione delle politiche vicende, fatto insieme vescovo di *Jesi*. 1823 Francesco *Serlupi* romano decano. 1827 Gioacchino Gio. Saverio *Isoard* d'Aix decano (già Leone XII avea fatto governatore di Roma colla ritenzione dell' uditorato, *Marco-y-Catalan* spagnuolo e nel 1828 cardinale). 1834 Alessandro *Spada* romano e patrizio bolognese, decano e uditore dal 1817. Noterò che mg.r Orazio Celestini romano, fatto uditore nel 1827, presto divenne *emerito* e *giubilato*, colle quali qualifiche si legge nelle *Notizie di Roma* dopo gli uditori. 1842 cardinal Cosimo de Corsi fiorentino, attuale arcivescovo di Pisa, decano e dal 1819 uditore. 1846 cardinal Giuseppe Bofondi forlivese, attuale presidente della congregazione del Censo, decano e dal 1822 uditore. Inoltre sono pure viventi e già uditori di Rota, il cardinal Costantino Patrizi romano vicario di Roma, e già nunzio di Firenze e maggiordomo; il cardinal Chiarissimo Falconieri-Millini romano arcivescovo di Ravenna; il cardinal Bernardo Pianetti di Jesi vescovo di Viterbo e Toscanella; il cardinal Pietro Marini romano prefetto dell' economia di Propaganda, già governatore di Roma e successore al cardinal *Zacchia* anch' esso dal-

la Rota promosso al *governatorato*; il cardinal Camillo di Pietro romano, già nunzio di Napoli e di Lisbona. Oltre i ricordati, scrissero sul tribunale e sugli uditori di Rota i seguenti. Domenico Bernino, *Il Tribunale della s. Rota Romana descritto*, Roma 1717. Giovanni Tanaglia, *Urbis et Orbis supremi Tribunalis monumenta, sive de Sacrae Rotae Romanae Auditorio, ejusque Decisiones*, Liburni 1654. Francesco Blanco, *Elencus sive index Decisionum s. Rotae Romanae in libris impressis per Dioeceses extensarum, et post indicem J. B. Cantalmati editarum. Cui adduntur Catalogus Auditorum earumdem Decisionum, Compendium authorum librorum praedict.*, Romae 1687. Cohellio, *Notitia Romanae Aulae officialibus*, cap. 19; *De Auditoribus Rotae*. Cardinal De Luca, *Relatio Romanae Curiae forensis*, disc. 33; *De Tribunali, seu Auditorio Rotae*. B. Piazza, *Eusevologio Romano*, cap. 27: *Del collegio degli auditori di Rota nel palazzo apostolico o Vaticano o Quirinale*. Anche nelle sue *Opere pie di Roma* a p. 294. Egli apertamente dichiara. » Tribunale nè più celebre, nè più illustre di questo degli auditori del palazzo apostolico, per la forma del suo congresso chiamato la Rota, non v'ha tra i tribunali e magistrati di tutto il mondo; perocchè l'autorità de' suoi giudizi nelle liti, controversie, differenze e cause di tutte le condizioni di persone, si estende fin dove è piantata la religione cattolica... Le cause che si agitano in questo tribunale sono dell'uno e l'altro foro, ecclesiastico e secolare; onde si può dire essere un tribunale misto con l'una e l'altra podestà, spirituale e temporale, per cagione della connessione dell'uno e l'altro principato. Non s'ingerisce però mai nelle cause criminali, se non incidentemente per le contingenze civili... Segnalate sono le prerogative e privilegi di questo celeberrimo tribunale e collegio, favorito per le grandissime fatiche che si fanno da questi gran ministri della sicurezza, tranquillità e giustizia pubblica, da molti Papi che quasi a gara sono concorsi ad onorarlo e renderlo cospicuo". Cartari, *Syllabum Advocatorum s. Consistorii*, verbo *Auditor*. Lunadoro, *Lo stato presente della Corte di Roma, illustrato da Zaccaria*, par. 2, cap. 35: *Degli Uditori di Rota*. Ciampini, *De S. R. E. Vice-cancellario*, sect. 3: *De Auditoribus Rotae*, ed ove dice: *Cum Protonotarii apostolici de numero partecipantium, inter Romanae Curiae praelatos, primum sibi vindicent locum, primo de illis egimus, nunc autem de Auditoribus Rotae differendum videtur; qui post Vice-cancellarium, Justitiae Sceptrum administrant, et ab ipso Vice-cancellario commissiones suas recipiunt*, etc. *Del Tribunale della sagra Rota Romana, Memorie storiche, colle rispettive bolle de' Pontefici ridotte in compendio col metodo del Guerra e volgarizzate, di Giuseppe Bondini segreto di Rota già di mg.r T. Mertel ora ministro dell' interno, bibliotecario di S. E. il duca Torlonia*, ec. Roma 1854. *Index Decisionum s. Rotae Romanae quae anno 1846 prodierunt alphabetico Conclusionum ordine digestus cura et studio advocati Alexandri Cavallini*, Romae 1856. A p. 732 del *Giornale di Roma* del 1854 vi è l'annunzio tipografico della pubblicazione per associazione in Ferrara della compilazione del d.r Angelo dall'Aste Brandolini; *Lessico legale notarile, ossia repertorio universale delle teorie legali dedotte dal diritto civile Giustinianeo, non che dal diritto canonico, ed estratte dall'opere più accreditate di questo genere: aggiuntevi quelle di moderna giurisprudenza civile, criminale e di commercio, vigente ne' dominii pontificii, con un cenno de' dottori e delle decisioni della s. Rota Romana; più le leggi e teoriche riguardanti la scienza e arte del notaio; i regolamenti e le dichiarazioni sul bollo, sul registro e sul sistema ipotecario, e le formo-

le di tutti gli atti e i contratti, ridotti alla maggior semplicità. Delle romane pubblicazioni del *Repertorio di Giurisprudenza,* del *Giornale del Foro* ec., feci onorevole menzione nel vol. LXXX, p. 167, poichè anch'essi riguardano la Rota romana.

UDOCEO (s.), 3.° vescovo di Landaff. Consagrato a Dio sino dall'infanzia dai suoi genitori, ed allevato nelle massime del cristianesimo sotto la guida di s. Teliao suo zio, vescovo di Landaff in Inghilterra, succedette al medesimo sulla sede di questa città verso l'anno 580. Maurico re di Glamorgan avea per lui somma venerazione, e proteggevalo in ogni circostanza, in cui vi entrasse la gloria di Dio. Essendo stato poscia scomunicato da s. Udoceo per aver fatto assassinare un principe chiamato Cinedu, si sottomise umilmente a questa pena, e fece frutti degni di penitenza; dopo di che fu rimesso alla comunione della Chiesa. S. Udoceo morì verso la fine del VI secolo, ed è nominato ne'calendari d'Inghilterra a'2 di luglio.

UDVARD. Marca d'Ungheria nel comitato di Comorn o Komorn, al di là dal Danubio. Questa marca non contiene che due villaggi, fra'quali distinguesi quello del quale porta essa il nome. Ed è nel villaggio di Udvard, ove fu tenuto un concilio nel 1309, essendo arcivescovo di Strigonia Tommaso. Venne stabilito nel concilio, che si suonerebbe la campana al mezzodì e al cader del giorno. Si obbligarono gli abitanti di Buda a pagar l'imposta dalla quale volevano sottrarsi. Di tener in freno que'popoli per diversi eccessi, colle censure ecclesiastiche. Si lessero le costituzioni del cardinal *Gentile Partino da Montefiore* legato apostolico (il quale celebrò un concilio in *Presburgo,* poi approvato da Clemente VI nel 1346); e fu ordinato che le medesime sarebbero comunicate a' prelati, per farne ciascuno uso nella sua diocesi. Gli altri regolamenti andarono perduti. Mansi, *Supplimento,* t. 3, p. 335.

UFFIZI DIVINI. *V.* SERVIZIO DIVINO e UFFIZIO DIVINO.

UFFIZIATURA o UFFICIATURA DELLA CHIESA. *V.* SERVIZIO DIVINO e UFFIZIO DIVINO.

UFFIZIALE o UFICIALE o OFFICIALE, *Officialis, Minister, Magistratus.* Quegli che ha *Uffizio* (*V.*), che esercita uffizio ecclesiastico, claustrale, civile, di corte e militare, secondo il suo grado. Specialmente si disse *Uffiziale* o *Officiale,* quello deputato dal vescovo ad esercitare nel *Tribunale* (*V.*) ecclesiastico la giurisdizione contenziosa, e si chiamò giurisdizione dell'uffiziale il luogo o tribunale dell' udienza e nel quale l' uffiziale adempiva a'doveri di sua *Carica* facendo giustizia.

UFFIZIO o UFICIO o OFFIZIO, *Officium, Curatio, Magistratus.* Quanto a persona, quello che a ciascuno s' aspetta di fare secondo il suo grado, o per debito o per convenienza; carico di magistrato o d' altro governo; carico ecclesiastico, claustrale, civile, di corte e militare. Quanto a luogo, quello determinato a rendere ragione nel *Tribunale* (*V.*), e specialmente si denomina s. *Offizio* il tribunale e congregazione della s. Romana *Inquisizione* (*V.*). Nel senso più moderno dicesi uffizio qualunque luogo ove s'intende a pubblica amministrazione o giustizia o rappresentanza. Chiamasi *Uffizio divino* (*V.*) l'*Ore canoniche;* ed *Uffiziatura*(*V.*) le sagre funzioni della Chiesa. Per l' impiego che in esse ciascuno degli *Ecclesiastici* deve esercitare, si disse *Uffizio,* e si aggiunse la parola *Divino* per l'offerta che fanno delle loro preghiere al Signore, prestandogli il debito ossequio.

UFFIZIO AMBROSIANO. *V.* UFFIZIO DIVINO.

UFFIZIO DELLA BEATA VERGINE MARIA. *V.* UFFIZIO DIVINO.

UFFIZIO, UFFICIO o OFFIZIO, OFFICIO DIVINO, *Divinum Officium, Officium Ecclesiasticum.* Preghiera pub-

blica stabilita, che secondo il prescritto da'sagri canoni dee recitarsi ogni giorno dalle persone ecclesiastiche, in nome di tutta la Chiesa, per obbligo, per ragione di *Ordine sagro* o di *Beneficio ecclesiastico (V.)*. L'uffizio pel *Servizio divino (V.)* consiste nelle *Preghiere (V.)* pubbliche che si fanno in chiesa per onorare Dio. I *Divini Uffizi (V.)* sono le sagre funzioni della chiesa, e l'*uffiziatura* del *Clero* secolare e *Regolare*, ed anticamente con tal vocabolo si chiamava la *Liturgia*, e la celebrazione del s. *Sagrifizio (V.)* della *Messa (V.)*, che i primi cristiani chiamarono preghiera e orazione solenne (e tra le solenni noverasi l'uffizio divino benchè recitato privatamente, onde viene pur detto *orario* e *libro di preghiere*: in un rituale del secolo XII, de'canonici di Città di Castello, e lo rilevo dalle *Memorie ecclesiastiche* del Garampi, dicesi, che *totum Officium Missae, idest Ordo, in quatuor dividitur species, idest precationes, orationes, postulationes, gratiarum actiones. Cantare psalmi et altri officj)*, perchè la messa è parte de' divini uffizi. L' uffiziatura della chiesa si disse ancora sagra *Sinassi (V.)*. I divini uffizi non si ponno celebrare ne'luoghi colpiti dall'*Interdetto* e dalla *Scomunica*, tranne le festività che in tali articoli notai. I servizi funebri poi, sono i *Funerali (V.)*, che precedono e accompagnano la tumulazione de' fedeli nella *Sepoltura (V.)*, e le posteriori *Esequie* d' *Anniversario (V.)*. Chiamasi *Breviario (V.)* quel libro ecclesiastico che contiene tutto l'uffizio divino, e perciò vi sono comprese l'*Ore Canoniche*(*V.*), preghiere così dette per doversi recitare ad ore determinate, diurne e notturne, per le prime essendovi il proprio libro detto *Diurno (V.)*, ossia l'uffizio divino che recitasi di giorno. Il *Notturno (V.)*, 3.ª parte del mattutino, anticamente gli ecclesiastici lo dividevano in 3 parti, che recitavano la notte, serbando le laudi per la mattina; la Chiesa poi sempre indulgente, concesse l'unione de'3 notturni colle laudi. De' *Divini uffizi* celebrati nelle chiese di notte, a porte chiuse, ne feci menzione in tale articolo e altrove, colla citata opera del Garampi, il quale scrisse in essa la X *Dissertazione: Sopra la celebrazione notturna de' divini uffizi, e sua decadenza nel secolo XIII e seguenti secoli*, quanto al clero secolare, non però quanto al regolare, che per lungo tempo seguitò l' antico costume, e tuttora l'osservano que'descritti a'rispettivi luoghi. Tratta pure de'divini uffizi notturni celebrati nelle notti di Natale, di Pasqua ed'Ognissanti, in memoria dell'antica ufficiatura notturna, onde festeggiare tali solennità e suffragare i defunti. Tuttavolta nel secolo XVI non mancano esempi dell'uffiziatura notturna. Imparo dal medesimo, che nelle costituzioni sinodali di Larino fatte nel 1557 si ordinò a tutti gli arcipreti, preti, diaconi, suddiaconi e chierici, che ogni notte si debbano levare a celebrare i divini offici, tanto che, almeno prima che sia uscito il sole, sia compita la celebrazione de' notturni e delle laudi. Gregorio XIII sentendo che nella chiesa di Padova fossero insorti de'dispareri sopra il dir del mattutino di giorno o di notte, con lettera di segreteria di stato ingiunse al capitolo, che si pigliasse una via di mezzo, cominciandolo, *verbi gratia*, poco dopo l'aurora. Sette sono le ore canoniche: il *Mattutino*, le *Laudi*, *Prima*, *Terza*, *Sesta*, *Nona*, *Vespero* e *Compieta* (*V.*). Perchè dicesi *Breviario* tutto l'uffizio divino, e quando s'incominciò a chiamare con tal voce (pare circa verso il 1080), lo riferii in tale articolo; notando che desso comprende le *Lezioni (V.)* più brevi della s. *Scrittura* (*V.*), e dell'*Omelie (V.)* de'Padri, distribuite secondo l'ordine di tempo e delle *Feste* (*V.*), regolate dalla *Rubrica*, non che i *Salmi*, le *Lezioni*, le *Collette*, gl'*Inni*, gl'*Invitatorii*, l'*Antifone*, i *Capitoli*, i *Responsorii*, i *Versetti*, i *Graduali*, i *Cantici*, le *Sequenze*, le *Benedizioni*, gli *Oremus*

(*V*.). Non solo a' citati rispettivi articoli ragionai delle singole parti che compongono l'uffizio divino, ma ancora negli altri che vi hanno relazione per la diversità de' *riti* e *liturgie*, privati e solenni. Il can. Ferrigni Pisone, nella *Dissert. sull'idea generale della Liturgia*, riferisce che le *Rubriche* del *Messale* (*V*.) si dividono in generali e particolari. Le generali sono quelle che si ritrovano al principio del Messale, le quali in gran parte furono la 1.ª volta raccolte e messe in ordine dal pontificio ceremoniere *Burcardo*, e da Leone X approvate per un pezzo andarono separate dal Messale come un libro *Ceremoniale*; indi furono inserite in esso, poscia ebbero varie aggiunte e furono distinte in titoli, e finalmente riconosciute, emendate e autenticate da s. Pio V, Clemente VIII e Urbano VIII. Le rubriche poi particolari sono quelle che dirigono la diversità de' tempi e delle varie feste, e si trovano nel corpo del Messale *in proprio de Tempore*, *aut de Sanctis*, o ne' Comuni, secondo la dicitura del Messale stesso. Vi è anche nel corpo del Messale un'altra specie di rubrica per la messa in generale, e va anche sotto il nome di *Rubrica particolare*, ch'è quella dell'*Ordo Missae*, la quale è più ristretta e compendiosa della generale, ma molto più antica di quella. Entrambe si spiegano a vicenda, e dall'assieme delle due si trae ciò che si ha a seguire. Le *Rubriche del Breviario* riguardano la recita de' divini offici. » Le bolle di s. Pio V, Clemente VIII e Urbano VIII, il precetto stringente in virtù di santa ubbidienza, e le pene *de non satisfaciendo Divino Officio* fulminate specialmente da s. Pio V contro coloro che non lo recitano a tenore delle prefate rubriche, debbono obbligare tutti gli ecclesiastici ad aver cognizione di esse, almeno tale, che basti a poter recitare il Breviario esattamente sotto la guida d'un ben ordinato Direttorio (le rubriche generali del Breviario Romano furono la 1.ª volta composte ed inserite in esso per ordine di s. Pio V. Esse furono ricavate da un Direttorio del divino Officio compilato da Lodovico Ciconiolano, ed approvato già da Paolo III, come attesta il Gavanto. Indi furono accresciute, e così autenticate di bel nuovo da Paolo IV, Clemente VIII e Urbano VIII). Io niente altro aggiungo su di ciò, e solo noto un decreto della s. congregazione de' riti de' 10 giugno 1690, che decide non potersi colla privata autorità, e sotto pretesto di divozione aggiungere, mescolare, o mutare cosa alcuna tra le parti integranti dell'Officio di ciascun giorno. Ecco il decreto: *Non licet* etc." Nel *Compendio delle cerimonie ecclesiastiche del p. Gavanto con l'addizioni del p. Merati*, dopo le Rubriche del *Messale Romano*, seguono le Rubriche del *Breviario Romano*, divise in sezioni. Si tratta nella 1.ª sezione: Di chi sia obbligato alla recita dell'*Uffizio divino*, dell'ommissione, della mutazione, dell' intenzione, dell'attenzione, della pronunzia, del tempo, del luogo, dell'ordine, dell'interrompimento, delle pene circa l'uffizio divino. Nella sezione 2.ª De' principii del Breviario Romano. Nella sezione 3.ª Delle Rubriche generali del Breviario, dell'uffizio *Doppio*, semi-doppio e semplice. Della *Domenica*, delle *Ferie*, delle *Vigilie*, dell'*Ottave*. Della concorrenza dell'uffizio quando nello stesso giorno occorrono due uffizi divini. Della *Traslazione delle feste*, delle *Commemorazioni*, del *Protettore* del luogo e del *Titolare della Chiesa*, e del modo d'ordinare l'uffizio. Nella sezione 4.ª Delle *Ore Canoniche*. Nella sezione 5.ª Dell'*Orazione Domenicale*, della *Salutazione Angelica*, del *Simbolo degli Apostoli* e del *Simbolo di s. Atanasio*, dell'*Invitatorio*, degl'*Inni*, dell'*Antifone*, de' *Salmi*, de' *Cantici*, dei *Versetti*, dell' *Assoluzioni* e *Benedizioni*, delle *Lezioni*, de' *Responsorii*, de' *Capitoli*, delle *Orazioni*, delle *Commemorazioni comuni de' Santi*, de' suffragi de' *Santi*, del *Te Deum*, del *Simbolo di s*,

Atanasio, del *Martirologio*, dell'*Antifone* della B. Vergine nel fine dell'uffizio. Nella sezione 6.ª Dell'*Avvento*, della *Vigilia* e *Natale del Signore*, e sua *Ottava*. Dell'*Epifania* del Signore e sue domeniche, della *Settuagesima*, *Sessagesima*, *Quinquagesima*, *Quaresima*, feria delle *Ceneri*. Delle domeniche delle *Palme* e di *Passione*, e della *Settimana santa*. Del giorno di *Pasqua* e suo tempo pasquale. Delle *Litanie maggiori* e delle *Litanie minori*, delle feste dell'*Ascensione*, della *Pentecoste*, della ss. *Trinità*, del *Corpo del Signore*, e delle domeniche dopo la *Pentecoste*. Nella sezione 7.ª Delle *Vigilie*, *Feste*, e *Ottave* de'*Santi*, delle feste de'*Santi* in tutti i mesi dell'anno. Nella sezione 8.ª Del *Comune* degli *Apostoli*, *Martiri*, *Confessori*, *Vergini* e *Dedicazione* della chiesa, dell'uffizio della B. Vergine nel *Sabato*. Nella sezione 9.ª Dell'*Uffizio piccolo della B. Vergine*, dell'*Uffizio de' Morti*, dei *Salmi Graduali*, de'*Salmi Penitenziali*, della raccomandazione de'*Moribondi*, della *Benedizione* della tavola, e del *Viaggio* de' chierici. Nella sezione 10.ª Delle ceremonie da osservarsi nella recitazione privata delle *Ore Canoniche*, delle ceremonie delle *Ore Canoniche* da osservarsi in coro, delle ceremonie solenni delle *Ore Canoniche*. Tutti i nomi riportati in corsivo hanno articoli in questo *Dizionario*, proporzionati alla sua condizione. L'uffizio divino è un libro in somma di preghiere da doversi recitare a certe ore stabilite; che se corre a tutti i fedeli l'obbligo di pregare, l'uffizio divino è ancora un metodo di orazioni utili a qualunque secolare, ma più è comandato agli ecclesiastici, perchè coll'esercizio dell' orazioni continuate si conservino nello spirito della loro vocazione, che unicamente dalla preghiera trae la sua forza, ed il lume necessario. Narra Rinaldi, all'anno 51, come nella chiesa nascente gli *Apostoli*, i *Discepoli* e i primi cristiani facevano orazione nelle radunanze, non solo anche a mezza notte, ma in altre ore della stessa notte, essendo soliti i fedeli levarsi in esse ad orare, come dichiara s. Clemente Alessandrino, *sero, an media nocte, an galli cantu, an mane*. E forse a queste 4 parti della notte corrispondono i 3 notturni e le laudi, che al presente si dicono tutte insieme. Davidde costumò di alzarsi ad orare a mezza notte, il che poi per tradizione ed esempio degli Apostoli ordinò la Chiesa che si facesse da'fedeli, e massimamente perchè credevano che il Signore dovesse venire a giudicare il mondo all'improvviso di mezza notte, ma ad ora incerta. Altri, con s. Basilio, dicono che i fedeli aveano altro motivo nel fare orazione 3 volte la notte, cioè nel principio, nel mezzo e nel fine. Scrivendo s. Girolamo ad Eustochia, dimostra che fa mestiere levarsi la notte due o tre volte; ed a Demetriade, oltre alle ore di fare orazione il giorno, dice: *Ad vesperam, media nocte, et mane semper est exercendum*. E scrivendo a Leta: *Assueverant exemplo ad orationes et psalmos nocte consurgere, mane hymnos canere accensaque lucerna reddere sacrificium vespertinum*. Però s. Epifanio chiama lucernali i *Salmi*, che in quella 1.ª ora della notte si solevano cantare; con che si conviene ottimamente il detto di s. Basilio: *At quinam fuerit pater illorum verborum lucernaria gratiarum actionis, dicere non possumus: populus tamen antequam edit vocem* ec., dando ad intendere tal rito aversi nelle chiese per apostolica tradizione. Dell'istesse preci lucernarie si fa menzione appresso Clemente, e Cassiano che compose un libro del modo di far orazione la notte. Anche s. Gio. Crisostomo chiama l'uffizio divino: *Ad solis occasum, quod etiam Lucernarium appellamus, orandum scilicet; quia tum ob diei transitum Deum gratias agimus*, e numera 7 ore canoniche per orare, e distesamente discorre delle 3 ore notturne di fare orazione; delle quali parimenti trattano tutti gli altri latini e gre-

ci, che scrissero de' *Riti* e *Liturgie* (*V.*) ecclesiastici. Notturne convocazioni le chiama Tertulliano, perchè non si recitavano privatamente in casa, ma pubblicamente in chiesa. Onde s. Ignazio martire scrivendo a'magnesiani, dice: *Omnes ad orandum in idem loci convenite; sit una communis precatio, una mens, una spes.* Dice pure Tertulliano, che la Chiesa romana celebrava i divini uffizi palesemente a vista di tutti, a luce chiara e con lumi accesi, volendo che i sagrosanti misteri fossero aperti a tutti, e non con l'uso della Chiesa orientale che li celebrava co'veli tirati. Perseverò lungo tempo l'uso che il popolo ancora in compagnia del clero cantasse le divine laudi, con alternata *Salmodia* (*V.*); ma poi fu levato perchè i laici malagevolmente si accordavano cogli altri, nè stavano con decoro convenevole nella positura del corpo; della qual cosa si lamenta il Crisostomo e riprende di ciò il popolo. Dell'antico costume delle *Vigilie* (*V.*), pel *Canto ecclesiastico* (*V.*) dell' uffizio divino, non solo ci sono innumerabili testimonianze de'ss. Padri, ma degli scrittori gentili. Infatti Plinio il Giovane scrisse a Traiano imperatore: *Affirmabant autem hanc fuisse summam, vel culpae suae, vel erroris, quod essent soliti stato die ante lucem convenire, carmenque Christum quasi Deo dicere secum invicem.* E Luciano in persona de'cristiani: *Ad hymnos tota nocte decantandos vigilantes, talia somniamus.* Ed Ammiano Marcellino: *In statione primis tenebris observata custodum absentia, qui die festo Christiani ritus in Ecclesia pernoctabant.* Perciò Rinaldi ripete col Baronio, che l' origine delle vigilie non derivò da s. Ambrogio, fiorito dopo, come vogliono alcuni. Dell'antica frequenza del popolo a' *Divini uffizi*, sì notturni che diurni, a tale articolo ne ragionai. Nel secolo passato Benedetto XIII soleva recarsi nelle chiese dei suoi domenicani, ed in altre chiese ancora, agli uffizi divini, sedendo negli *Stalli* (*V.*) del *Coro* (*V.*), ed eziandio nella basilica Vaticana (in questa si suol praticare da'Papi per la festa della *Dedicazione*, e pe' *Funerali* de' loro predecessori, che si celebrano da'cardinali da essi creati), ove talvolta si poneva il baldacchino, cioè quando si sapeva; anzi vestito da domenicano nelle chiese non meno di quest'ordine, che in quella de'francescani di Araceli, con esso passando poi ne'loro refettorii a pranzo co'religiosi. Siccome in diverse chiese era stato vietato l'uso del *Tabacco* (*V.*), e nella basilica Vaticana anche nel coro, Benedetto XIII ne abolì la proibizione nella medesima. Dell' obbligo di recitare l' uffizio divino con attenzione e divozione, anche a Breviario lo dissi, ed ivi notai i motivi che ne scusano la recita. Il Magri, *Notizia de' vocaboli ecclesiastici*, verbo *Officium*, dice che nel *Suddiacono* comincia il detto obbligo nel medesimo istante che riceve l'ordine, laonde è tenuto a recitare quell'ora canonica che in tal tempo si suol dire in coro, e se avesse anticipata la recitazione di quell'ora prima dell'ordinazione è obbligato a ripeterla; così insegnano gravissimi dottori. L' istesso si deve dire del *Beneficiato*, il quale entra nell' obbligazione di recitare l'officio dall'ora del possesso. Chi possiede molti benefizi ecclesiastici è tenuto a recitare un solo officio, ma chi possedesse due benefizi, l'uno giustamente e l'altro ingiustamente, è obbligato a recitare due volte il giorno l'officio, per la ragione detta dal Bonacina, *De Hor. Canon.* disp. 1, quaest. 2, punct. 4, n.° 4. Non è lecito dire l'officio di qualsivoglia *Santo* (*V.*), senza licenza espressa della s. Sede, mentre non è posto nel *Calendario*, nè gli ordinari hanno facoltà di potere aggiungere al calendario altri santi, come decretò la s. congregazione de' riti a'9 dicembre 1628. Nè si può mutare l'officio dovendosi recitare come prescrive il calendario, altrimenti non si soddisfa all'obbligo, e chi godesse benefizi ecclesiastici sarebbe obbligato alla re-

stituzione degli emolumenti di quel giorno, come decretò la detta congregazione l'8 aprile 1628, e l'approvò Urbano VIII. Però si eccettuano quelle chiese, le quali 200 anni prima aveano osservato diversi riti. E quando nella bolla di *Canonizzazione* si concede dal Papa la facoltà di poter recitare l'officio del santo canonizzato, ciò s' intende se fosse *Protettore* o *Titolare* (*V.*), conforme ordinano le rubriche e il suddetto decreto de'9 dicembre. Dice ancora il Magri, che chi è scritto ad alcuna chiesa, deve recitar l'officio secondo il rito osservato nel coro di tale chiesa, ancorchè dimorasse in altro luogo, come decretò la s. congregazione dei riti l' 8 settembre 1602. I religiosi sono tenuti a recitare l' uffizio del santo Protettore del luogo dove dimorano, ma non sono obbligati fare l' *Ottava* (*V.*). Nella festa della *Dedicazione* della chiesa cattedrale, si farà l' ottava solamente nella città dov'è la cattedrale, perchè nell' altre parti della diocesi si farà l'uffizio senza ottava, come prescrisse la detta congregazione a'2 maggio 1619. Del modo pratico di recitare il divino uffizio come conviene, e dell' intenzione e attenzione dovuta nella recita del divino uffizio, ne tratta la bella *Istruzione pratica circa la recita privata del Divino Uffizio*, di mg.r Giovanni Marchetti; e gli aurei *Ricordi di s. Carlo Borromeo arciprete di s. Maria Maggiore alli Canonici e Clero, intorno al recitare il Divino Uffizio.* Nelle *Lettere ecclesiastiche* del vescovo Sarnelli, vi sono le seguenti: t. 6, lett. 40: *Breviario donde sia detto, e da quanto tempo, e come si dee leggere*; t. 3, lett. 4: *Essere profittevole, che le monache recitino l'Uffizio divino, ancorchè non l' intendano.* Dice che a questo quesito rispose il b. Giordano. Siccome la gemma in mano del rustico, che ne ignora il valore, val tanto, quanto quando è in mano dell'orefice che lo conosce; così le preghiere tanto valgono in bocca del dotto, quanto dell'ignorante. La ragione si è, che l'attenzione richiesta in recitare l' uffizio divino, istituito dalla s. Chiesa per ordinazione dello Spirito Santo, è certamente in chi ha obbligo di recitarlo, pronunciare distintamente, perfettamente e riverentemente le parole. E quantunque sia migliore l'attenzione al senso delle stesse parole per capirle, ed applicare l' affetto a quanto le parole significano, ad ogni modo questa non è assolutamente necessaria; poichè se necessaria fosse, non essendo comune a'dotti e agl'ignoranti, non avrebbe la Chiesa proposto le preci latine non solo agl'ignoranti, ma al popolo comune; le quali però divotamente recitate, non sono senza frutto, perchè sono parole dello Spirito Santo, ed in quelli che le pronunziano e non l'intendono, basta che seguino lo spirito della Chiesa. Osserva di più il Sarnelli, che se questi che non intendono le parole latine, che recitano, hanno maggior umiltà, pietà e divozione di quelli che l'intendono, maggiormente meritano e impetrano. Chi recita quelle cose che non intende, dee pensare a Dio, al cui cospetto sta e prega, secondo l'insegnamento di s. Chiesa, desiderando da Dio quello che la stessa s. Chiesa domanda. Oltre a che essendo l' ufficio divino ordinato dalla s. Chiesa secondo la Passione di Gesù Cristo, giusta que' versi: *Matutina* liga Christum, qui crimina solvit. *Prima* replet sputis; causam dat *Tertia* mortis, *Sexta* Cruci nectit: pectus sed *Nona* bipertit. *Vespera* deponit: tumulo *Completa* reponit. Sull' uso della *Lingua* (*V.*) latina nella celebrazione dei divini uffizi, e dell' altre nelle quali da principio erano stati celebrati, come la *Liturgia*, in questi due articoli e ne'relativi ne ragionai. Il p. Menochio, *Stuore*, t. 1, cent. 1.a, cap. 21: *Per qual causa non si permetta comunemente a tutti la lezione della s. Scrittura in lingua volgare; e gli Uffici Divini parimenti non si celebrino nella medesima lingua.* Dichiara l'eruditissimo scrittore, che potrebbe facilmente parere ad alcuno, che sa-

rebbe stato bene il concedere a tutti l'uso della s. Scrittura nella lingua volgare, e il celebrare nella medesima i divini uffizi, perchè l' intendere il significato di quelle sante parole può parar l'animo de' fedeli colla dolcezza della divozione, e istruire la mente con molti utilissimi ammaestramenti, che dall'istorie e sentenze della Scrittura, quando siano intese, si possono imparare. Che se al principio di tutta la Chiesa in tutta la Grecia e Asia si cantavano i salmi nell'idioma greco, da tutti inteso in que'paesi, e si dice pure la messa nella medesima lingua, e il medesimo era della latina, e non s' avea per inconveniente, anzi ne profittavano i fedeli che agli uffizi sagri intervenivano, perchè non stimaremo che possa a'nostri tempi ancora seguire il medesimo effetto? Con tuttociò molto prudentemente hanno fatto i nostri maggiori, che hanno continuato a celebrare gli uffizi sagri nella lingua latina, ancora dopo che ella non era più intesa dal volgo, ed i Papi che hanno vietata la lezione delle *Bibbie* volgari, come si può vedere nell' indice dei libri proibiti di Pio IV alla regola 4.ª, dove si proibisce universalmente tale lettura, e si concede solamente a quelli che a giudizio dell'ordinario e con licenza del medesimo ponno di essa profittarsi. Nè senza gran ragione, pel mantenimento dell'unione della Chiesa fu convenientissimo, che l'uso pubblico delle s. Scritture fosse in una lingua comune a tutti quale oggi è la latina, e altre volte fu la greca, della quale molto bene Cicerone disse, *in orat. pro Archia poeta: Graeca leguntur in omnibus fere gentibus latina suis finibus exiguit sane continetur*. Se si avesse a permettere la s. Scrittura nella lingua volgare, sarebbe a fine che tutti potessero intendere i sagri libri, e divini uffizi che si celebrano nella chiesa; ma questa ragione non vale, perchè quando anco fossero tradotti e letti, ovvero uditi nella lingua volgare, non per questo sarebbono intesi, poichè intendendosi ancora la lingua latina pure bisogna degl'interpreti per conoscere i sentimenti che oscuramente ci sono rappresentati nella corteccia della lettera. Il volgo riceverebbe piuttosto danno che utile da questa lezione, perchè dalla Scrittura malintesa piglierebbe occasione d'errare, tanto nella dottrina delle cose, che s'hanno da credere, quanto di quelle che appartengono a'costumi e si hanno da operare, essendo certissimo, che dalla Scrittura malintesa sono nate tutte l'eresie, come dice s. Ilario. L' orazione prescritta dalla Chiesa da recitarsi avanti l'uffizio divino dice tutto. » Apri, Signore, la mia bocca, acciocchè io degnamente benedica il tuo s. Nome: monda insieme il mio cuore da tutti i vani, perversi e profani pensieri; illumina l'intelletto, infiamma la volontà, perchè possa con merito, con attenzione e divozione recitare questo uffizio, e meriti venir esaudito avanti il trono della tua Divina Maestà pe'meriti del Nostro Signor Gesù Cristo. Così sia, cioè ℟. *Amen* (*V.*). Signore, unendo la mia alla tua divina intenzione, colla quale in terra lodasti il Divin Padre, io ti recito queste ore". Leone X concesse a chi reciterà divotamente genuflesso la seguente orazione, dopo la recita dell'uffizio divino o della B. Vergine, la remissione di tutte le negligenze e mancanze usate involontariamente e per fragilità nell'eseguirla. Alla sagrosanta e individua Trinità, all'Umanità del Nostro Signor Gesù Cristo, alla fecondità di Maria sempre Vergine, ed all'università di tutti i Santi sia sempiterna lode, onore, riverenza e gloria da ogni cosa creata, ed a noi la remissione di tutti i peccati, per tutti i secoli de' secoli. ℟. Così sia. ℣. Beato il seno della Vergine Maria, che portò il Figliuolo dell'Eterno Padre. ℟. E beate le mammelle, che allattarono Cristo Signore. *Pater noster* (*V.*), *Ave Maria* (*V.*), *Gloria Patri* (*V.*). Questa orazione, che in latino comincia colla parola *Sacrosanctae*, fu composta dal dottore s. Bonaventura; recitandosi

nell'*Anno santo* del *Giubileo*, non è sospesa la concessione della remissione dei difetti, non essendo propriamente indulgenza, ma piuttosto un compenso o supplemento delle negligenze commesse nella recita del divino uffizio o di quello della Madonna. Avanti di recitare l' uffizio divino, diviso in diverse ore, nelle quali la Chiesa vuole che quotidianamente si lodi il Signore, conviene raccogliere tutti i pensieri e abbandonarli, per attendere unicamente coll'animo a lodare Dio e glorificarlo di cuore. Devesi recitarlo con compostezza e decenza di corpo, con integrità nella pronunzia delle parole, senza sincoparle, o troncarle o mutilarle di ordine e di senso: con continuazione, senza interromperne la recita; con attenzione, attendendo anche al senso delle parole; e con divozione, recitando i salmi con alacrità d'animo, senza tedio e senza premura di sbrigarsene, come da cosa molesta. Non si deve trascurare di farsi il segno della *Croce* nella fronte, nelle labbra e nel petto, al *Deus in Adjutorium*, di segnarsi pure colla Croce al *Domine labia mea aperies*, di chinare il capo al *Gloria Patri*, di stare in piedi agl' Inni, Cantici e Capitoli; di genuflettere nel *Te Deum* dicendosi *Te ergo quaesumus;* d'inginocchiarsi alle preci dopo le laudi e altre ore. Queste e altre simili osservanze sono alla nostra divozione come le foglie al frutto, che lo conservano e perfezionano. Terminato l'uffizio si deve ringraziare Dio, per averci ammesso all'onore di lodarlo.

Il divino uffizio nel corpo canonico e negli scrittori ecclesiastici si trova chiamato più comunemente *Uffizio* o *Officio* o *Offizio divino*. Michele Lazzari nella *Dissert. sopra un'iscrizione*, presso il Calogerà, *Raccolta d'opuscoli*, t. 15, p. 361, dice che anticamente l'*O* si scrivea per l'*U* o *V* vocale, ed intorno alla maniera di adoperare l'*O* in cambio del *V* o *U* si può vedere Quintiliano, cap. 7, lib. 1, Prisciano lib. 1, Terenzio Scauro nell' *Ortografia*, e Velio Longo nell' *Ortografia*. Da essi si apprende che l'*O* e l'*U* scambievolmente si sostituì l' una all' altra. Così si scrive *Uffizio* o *Offizio divino*. Dissi già che fu detto anche *Notturno* e *Diurno*, secondo il tempo di sua recita e la divisione del tempo assegnato. *Uffizio ecclesiastico*, dal precetto della Chiesa, da cui ne proviene l'obbligazione, ed a nome di cui si recita. Ora prende il nome di *Canonico* o *Ore Canoniche*, perchè regolato dalle disposizioni de'sagri *Canoni;* ed alcuni antichi lo dicono anche *Breviario* ed *Orario*, perchè è un compendio delle ss. Scritture, de'Padri ec., ed è alla *preghiera* singolarmente diretto. Dice il Magri, la voce *Officium* secondo s. Girolamo, in l. *de Off.*, vuol dire tanto quanto *Effitium*, perchè a ciascuno conviene far l' uffizio suo; ovvero secondo s. Isidoro significa un atto proprio di qualche persona, e così si suol dire fa l'officio suo, cioè esercita quanto conviene allo stato suo. Inoltre s. Isidoro chiamò l'uffizio divino *Salterio (V.)*, perchè la maggior parte delle lodi e preghiere che contiene, è composta di salmi. Da altri scrittori fu nominato l'uffizio divino, *Cursus*, come scrive Bonifacio nell'*Epist.* 27: *Speciales horas, et Cursus Ecclesiae custodiant.* Del medesimo vocabolo si servì s. Gregorio di Tours, lib. 1, *De glor. Mart.*, cap. 15: *Exurgente abbate cum monachis ad celebrandum Cursum.* Da'greci viene chiamato *Canon*, cioè *Regola*, come si legge nelle costituzioni di s. Basilio Magno: *Si quis non occurrat adesse Canoni.* Da Radulfo fu detto l' uffizio divino *Officialis liber*. Il Lambertini nella sua *Notificazione* 24, dice che si chiamò *Cursus Divinus*, *Sacrae Sinaxes*, *Opus Dei*. Il Novaes riferisce dirsi *Ufficio divino*, significando la parola *Officium* appresso i latini, ciò che ognuno deve fare colla dovuta ragione de' luoghi, de'tempi e delle persone, onde dice s. Ambrogio, *De Offic.* l. 1, c. 8: *Officium ab efficiendo dictum putamus, quasi efficium, vel certe ut ea agas, quae nulli*

officiant, prosint omnibus. Col nome di *Uffizio divino* fu chiamato dal concilio d'Aquisgrana nell' 800, dal Lateranense IV del 1215, dal Viennese del 1311 ambedue generali, da altri concilii, Papi e scrittori. E però contenendosi nelle divine laudi quanto dobbiamo fare verso Dio, e dando in esso noi l'ossequio di servitù alla suprema Maestà, di qui ha avuto l'origine il nome di *Uffizio divino,* come può vedersi presso il cardinal Bona, *De Divina Psalmodia*, cap. 2, § 1. L' Armellini fra'moltissimi nomi dati all'*Uffizio divino* enumera e spiega i principali: *Uffizio divino, Salterio, Corso, Opera di Dio, Sinassi, Collette, Agenda, Messa, Canone, Ore Canoniche, Ore Apostoliche, Breviario.* Sebbene col nome di *Breviario* si conosceva l'uffizio divino nel 1080 circa, osserva Du Cange nel *Glossarium*, che trovandosi un breviario del coro ad uso del monastero di Monte Cassino, intorno al 1100, col titolo : *Incipit Breviarium, sive Ordo Officiorum per totam anni decursionem*, e contenendosi in esso le rubriche di tutto l'uffizio ecclesiastico, i riti e le ceremonie per ben recitarlo e celebrar la messa, è cosa assai verosimile, che da quest' ordine de' divini uffizi passasse il nome di *Breviario* a tutto l'*Uffizio divino.* L' ufficio pel servizio divino consiste nelle preghiere pubbliche che si fanno in chiesa per onorare Dio. Queste preghiere pubbliche furono stabilite al tempo degli *Apostoli*, ma regolate poscia diversamente secondo gli usi di ciascun paese. Anticamente gli ecclesiastici ed i monaci cantavano i salmi in coro e leggevano poscia i libri della s. Scrittura fissati per ciascun tempo, osservando il restante delle ceremonie, come le aveano vedute praticare da'loro antenati. Gli ecclesiastici, essendo esentati dalla maggior parte delle funzioni della vita civile per dedicarsi interamente all'orazione, doveano assistere all'ufficio pubblico; e quando essi non lo potevano, facevano le medesime preghiere privatamente. È questa l'origine dell'obbligo di recitar l' uffizio divino per tutti gli ecclesiastici che sono negli ordini sagri, e che hanno benefizi di chiesa. Che l'origine dell' uffizio divino ripeter si debba a tempo degli Apostoli, i quali ebbero in uso il fare orazione in certe determinate ore del giorno, per cui si disse l'uffizio, *Ore Apostoliche*, lo affermano moltissimi degli scrittori che riporterò in fine. Però la forma non fu sempre la stessa, e successivamente vi furono fatte diverse giunte, diversi accorciamenti e diverse mutazioni. Sulle molte questioni, che fanno gli scrittori liturgici circa l'antichità del divino ufficio, il Marchetti non credè dar molto luogo il non distinguere accuratamente i diversi tempi, e la varia pratica de'nostri maggiori, e le mutazioni occorse nella disciplina della Chiesa, anco circa questo, come in altri punti variabili di *Disciplina ecclesiastica* (*V.*). Aggiunge, che qualunque mutazione avvenga per essa, sarebbe una stoltezza insoffribile, per dirlo con s. Agostino, *Epist.* 54 al. 118 *ad Januar.*, cap. 5, il pretendere di disputare nemmeno se debba farsi altrimenti, qualora la mutazione generale introdotta proviene dalla legittima autorità. Scrisse s. Gregorio I: *In una fide non officit Ecclesiae consuetudo diversa;* ed anzi utile e necessaria molte volte è la mutazione; e sempre vi è nel suddito l'obbligo d'uniformarsi quietamente e con docilità. Degno della memoria d'ogni ecclesiastico è in questo punto un aureo sentimento del citato s. Agostino, sulla prudente economia della Chiesa, nell'*Epist. ad Marcell.* L'obbligo dunque d'ogni ecclesiastico è anche su questo punto la docilità dell'ubbidienza alla Chiesa, ricevendo da lei quel metodo e forma che secondo i tempi essa ha creduto di dare alla preghiera prescritta : e mentre lodevolmente e con frutto si eserciterà nello studio d'altri modi e riti, che altre volte convennero ad altre età ; sappia rispettare, amare e seguire quello ch' è attualmente prescritto ne'tempi, ne'quali è pia-

ciuto alla Provvidenza d'aggregarlo al ministero di s. Chiesa, sempre maestra e colonna di verità. Del resto, secondo le diverse nozioni, sotto le quali comprendesi il divino ufficio, se si consideri generalmente come un tributo di lodi al Signore, e un ricorso filiale a lui di preghiere ne'comuni e particolari bisogni, proviene dalla voce stessa della natura, che ogni uomo vi s'indirizzi, ed abbia anche a farlo de' tempi e delle occasioni determinate. Se poi l' idea si restringa a esercizio particolare di ministero ecclesiastico, trovasi che proviene dalla natura medesima delle cose, che i ministri della Chiesa separati dalle sollecitudini secolaresche, e chiamati alla sorte particolare del Signore, debbano avere speciale e distinto tempo assegnato alla preghiera e alle lodi divine, a oggetto di perpetuare il *Sacerdozio* del divino mediatore di Dio e degli uomini Cristo Gesù, il quale pel loro ministero offre continuamente al divin Padre se stesso, e sempre vive intercedendo per essi e per noi. In fatti troviamo fin dall'origine del nome cristiano passata a noi dall'antica Chiesa la lodevole istituzione di pregare in certi tempi determinati di ciascun giorno; e così negli *Act.*, cap. 5, si legge che gli apostoli s. Pietro e s. Giovanni *ascendebant in Templum ad horam orationis Nonam:* e di s. Pietro più sotto al cap. 10 dicesi, che *ascendit in superiora, ut oraret circa horam Sextam.* Anche della preghiera a mezzanotte si ha menzione negli stessi *Atti Apostolici* nel cap. 16: *Media nocte Paulus, et Silas orantes laudabant Deum.* Delle quali e altre divisioni di tempo, fa memoria spesso ne' salmi il santo profeta Davidde, quando dice del mattino: *in Matutinis meditabor in te;* e *Media nocte surgebam ad confitendum tibi;* ed anche *Vespere et Mane et Meridie laudabo* ec., e specialmente nel celebre passo del salmo 118, che ha dato norma alla preghiera ecclesiastica dell' uffizio divino: *Septies in die laudem dixi tibi.* Norma di cui si trovano antichissimi vestigi negli ecclesiastici monumenti, giacchè l'autore delle *Costituzioni apostoliche*, sicuramente anteriore al IV secolo, e che da molti fu creduto il Papa s. Clemente I del 93 e discepolo di s. Pietro, espressamente dice nel can. 4, lib. 8: *Precationes facite Mane, hora Tertia, Sexta, et Nona, et Vespera, atque ad galli cantum;* che combina quasi perfettamente colla divisione dell'ore canoniche ricevute fino a' tempi nostri. I monumenti antichi si trovano lungamente riportati da Tomassini, *De veter. Eccl. disciplina*, part. 1, lib. 2, cap. 71 a 88. Non furono dunque se non che mutazioni accidentarie, e di miglior forma e più fissa, quelle che i ss. Pontefici fecero all'uffizio divino, e principalmente da quelli che vado a ricordare, con diverse lodevoli e legittime mutazioni, d'aggiunte e di accorciamenti. Papa s. Ponziano del 233 diè migliore regolamento al canto de'*Salmi* nella chiesa sì di giorno che di notte. Papa s. Damaso I del 367 confermò l'uso introdotto nell'occidente del canto de'salmi a due cori alternativamente, introduzione che s'attribuisce a s. Ambrogio col canto detto *Ambrosiano* (*V.*), e ordinò il più frequente canto dell'*Alleluja*, ed altro a vantaggio della forma del divino uffizio. Per questa fece di più s. Gelasio I del 492 col suo celebre *Sagramentario* (*V.*), anzi vuolsi introduttore delle *Collette.* A Papa Vigilio del 540 si attribuiscono i *Capitoli* per l'ore canoniche. Di Pelagio I, che gli successe nel 555, dicesi che comandò agli ecclesiastici il recitare l' uffizio divino; ciò che sotto pena di colpa grave Pelagio II del 578, gli obbligò a recitarlo ogni giorno, per cui s. Gregorio I che gli successe nel 590 ridusse ad ottima forma il divino uffizio. In fatti istituì la *Scuola di Roma* (*V.*) per insegnarvi il *Canto ecclesiastico* (*V.*), per lui riformato e perciò detto *Gregoriano*, e di cui riparlai anche a Musica sagra e articoli relativi, derivando dalla scuola di s. Gregorio I

il celebre collegio de'cappellani *Cantori Pontificii* (*V.*). Si crede da alcuni, che pel 1.° s. Gregorio I introdusse in Francia il canto romano ne' divini uffizi. Sulla musica religiosa, eziandio strumentale e dell'*Organo* (*V.*), imbastardita e amalgamata con riprovevoli profanità, con quella cioè del *Teatro*, in quest'articolo tornai a deplorare il pregiudizievole enorme abuso, che deturpa i *Divini Uffizi*, ed a ricordare contro gli esecutori e altresì contro i superiori delle chiese che non l'impediscono le *censure* e le *pene ecclesiastiche* che incorrono, pel gravissimo scandalo e male che ne deriva, osandosi da alcuno in una *Roma* ancora di cambiare il *Tempio* (*V.*) di Dio e la sua casa in luogo profano e teatrale. Il canto Gregoriano attuale si dice dagl' intelligenti deviato alquanto da quella dignità e maestà, da quella purezza e quasi soavità celeste di melodie, onde l'avea informato quel Pontefice che si meritò il titolo di *Magno*, anche in questo supernamente inspirato nel regolare il canto della Chiesa. Inoltre s. Gregorio I compose anch' egli un celebre *Sagramentario* (*V.*), inculcò la celebrazione delle *Litanie Maggiori* (*V.*) nella festa di s. Marco, ed introdusse nel principio delle ore canoniche il versetto, *Deus in adjutorium meum intende* (*V.*), col *Gloria Patri* (*V.*); ordinando ancora, che dalla *Settuagesima* fino alla *Pasqua* non si dicesse l' antifona *Alleluja* (*V.*). Papa s. Vitaliano del 657 non solamente stabilì nelle chiese l'*Organo*, ma inviò in Francia Giovanni cantore romano, per restaurarvi il canto Gregoriano; e s. Agatone del 678 mandò cantori in Inghilterra, acciocchè insegnassero al clero il canto romano pe'divini uffizi. In Roma ne curò poi il regolamento s. Leone II del 682. Papa s. Gregorio III nel 739 ordinò a'monaci di Monte Cassino il recitare, oltre l'uffizio divino, quello della B. Vergine. Altri pretendono che lo stabilimento del canto romano in Francia si debba alle cure di Stefano II detto III del 752, e la propagazione per tutto il regno al fratello s. Paolo I, che nel 757 gli successe. Ma prevalendo ancora il canto *Gallicano*, Papa Adriano I nel 790 circa, a richiesta di Carlo Magno, mandò in Francia Teodoro e Benedetto cogli antifonari composti da s. Gregorio I. Il p. Lambillotte chiama Pietro e romano due spertissimi cantori della romana chiesa, inviati da Adriano I ad istanza di Carlo Magno a Metz, per ristorare l'accuratezza e l'uniformità del canto ecclesiastico ne'divini uffizi, tanto nella Francia che nella Germania, con due copie fedelissime dell'antifonario di s. Gregorio I; e che Romano infermatosi nella *Svizzera* restò nel monastero di s. Gallo con uno di detti antifonari, ad insegnare le sagre melodie a' monaci, mentre coll'altro antifonario Pietro proseguì il viaggio per Metz. Sebbene Carlo Magno ordinò che il canto romano si stabilisse in tutte le chiese di Francia, vi furono delle chiese che solo l' adottarono in parte, e lo mescolarono col loro gallicano. A s. Leone IV e nell'850 si attribuisce pel 1.° l' avere innalzato la *Torre Campanaria* (*V.*), perchè meglio si udisse il suono delle *Campane* (*V.*), col quale s'invita il popolo all'assistenza de' divini uffizi e si accompagna la celebrazione di questi. Altri vogliono che il 1.° *Campanile* (*V.*) lo abbia fatto edificare s. Paolino di Nola che volò al cielo nel 431, ed a cui alcuni attribuiscono l'introduzione delle campane per uso degli uffizi divini. Ne' primi tempi della Chiesa si vuole che i fedeli fossero chiamati a' divini uffizi da' *Cursori* (*V.*). Altri sostengono che fossero avvisati dal suono d'un legno, quando erano nascosi per le grotte, cioè in tempo delle persecuzioni. Il Benedettino Walfrido Strabone, *De Officiis divinis*, narra che i primitivi cristiani erano mossi da interno impulso, onde portarsi a un tempo nel luogo ove nascostamente celebravansi i divini uffizi, nelle *Catacombe*, ne' *Cimiteri*, presso le *Sepolture* (*V.*). La Chiesa greca anche nell'VIII secolo usava batte-

re una tavola di legno per chiamare il popolo a' sagri uffizi. Dell'istrumento usato ora dalla Chiesa, in vece delle campane, negli ultimi 3 giorni della *Settimana* santa riparlai nel vol. LIV, p. 312. Adriano II dell'867 pel 1.° concesse alla *Moravia* (*V.*), che negli uffizi divini facesse uso della lingua slava, pe'moravi volgare, ossia della *Schiavonia* (*V.*). L'ignoranza generale giunse a tal segno nel rozzo e ferreo secolo X, che comunemente i vescovi interrogavano i *Preti*, se sapevano legger bene e se intendevano l'uffizio divino. Alessandro II del 1061, in luogo del cantico *Alleluja*, surrogò le parole *Laus tibi Domine Rex aeternae gloriae* (*V.*), nel principio di ciascun'ora canonica, cominciando dalla Settuagesima fino a Pasqua; vietò nella *Spagna* (*V.*) l'uffizio *Mozarabico* (*V.*), ed inviò in quella regione per sopprimerlo e sostituirvi i divini uffizi secondo i riti della Chiesa romana, il cardinal Ugo *Bianco* legato apostolico; ed il successore s. Gregorio VII ottenne dal re di Leon Alfonso VI l'introduzione in essa del rito romano; ma per memoria dell'antichità restò il rito mozarabico in alcune chiese di *Toledo* (*V.*). Riferisce il Magri, che il concilio Toletano IV ordinò a s. Isidoro, peritissimo nelle cose ecclesiastiche, che componesse l'uffizio *Mozarabo* o *Monzarabo* o *Mozzarabo*, voce corrotta, dovendosi chiamare *Mixtarabum*, perchè molti cristiani allora, dopo la cacciata de'saraceni da una parte della Spagna, viveano tra gli arabi; o forse sarà meglio il dire, dopo l'espulsione de'principi spagnuoli, i cittadini viveano tra'conquistatori saraceni ch'erano arabi. Dipoi meglio ne riparlerò. È celebrato s. Gregorio VII per riformatore dell'uffizio divino dagli abusi introdotti, vale a dire gli diè miglior forma ripristinando l'anteriore. Pertanto determinò che nell'uffizio divino si recitassero, secondo l'antico costume, 3 salmi e 3 lezioni nelle settimane della Pasqua e di Pentecoste; che nel rimanente dell'anno facendosi di qualche festa, 9 salmi e 9 lezioni; non facendosi di qualche festa, ma feriale, 12 salmi e 3 lezioni; nelle domeniche 18 salmi e 9 lezioni. Narrai nella biografia di s. *Gregorio VII*, che avendolo Benedetto XIII ascritto nel novero de'santi, ordinando l'inserzione de'propri uffizi e messa nel breviario e messale romano, quindi con 3 brevi pontificii annullò e condannò le pastorali di 3 vescovi e le ordinazioni d'alcuni magistrati secolari, contro l'estensione di quest'uffizio a tutta la Chiesa, perchè nelle lezioni vi è il compendio di sua eroica vita; dichiarando Benedetto XIII che un vescovo non può proscrivere ciò che la Chiesa romana stabilisce, anche negli uffizi divini che ingiunge alle altre. Papa Urbano II nel 1095 ordinò a' preti la recita dell'uffizio della B. Vergine nel *Sabato* (*V.*), a lei particolarmente consagrato, nel concilio di Clermont, ove approvò lo stesso uffizio e fu promulgata la 1.ª *Crociata* (*V.*), pel felice suo esito, e tosto la divozione di recitarlo si propagò a'secolari di ambo i sessi, colla concessione di parecchie indulgenze, come attestano Radolfo Tungrense, quasi coevo, *Prop.* 20 *De Canonum observantia*, cap. 19, *in Biblioth. PP.* t. 18, p. 477, e Labbé, *Concilior.*, t. 10, p. 517. Papa Gregorio IX nel 1238 ordinò, che terminati i vesperi, ogni venerdì si cantasse l' antifona *Salve Regina* (*V.*); e che dopo la compieta si cantasse l' altra antifona, *Beata Dei genitrix Maria*, seguita dall' orazione, *Deus qui de B. Mariae*. Di più Gregorio IX riunì alla Chiesa latina gli *Armeni*, de'quali approvò le ragionevoli consuetudini ch'essi praticavano nella celebrazione degli uffizi divini fino da' tempi di s. Silvestro I. Papa Innocenzo IV nel 1254 ordinò che i *Sacerdoti* non celebrassero la messa, senza aver prima recitato il mattutino, col disposto nell'*Epist.* 10 e 11 ad Ottone cardinale Tusculano presso Labbé, *Concil.*, t. 11, p. 613 e 614. Colla bolla *Sub Catholicae*, de' 6 marzo 1254, *Bull. Rom.*, t. 3, p. 340, definì gli articoli circa i riti

de' *Greci*, riguardanti ancora i divini uffizi. Col variare de' tempi s' introdussero riti e consuetudini differenti nell' uffizio divino antico, onde nacquero le diversità di cui buon numero ancora restano nell'uffinio divino di alcuni *Monaci* e *Religiosi*, dell'*Ambrosiano*, *Greco*, *Armeno*, *Maronito*, *Siro*, *Greco-Melchita*, *Ruteno*, *Illirico*, *Mozarabico*, ed altri di cui parlai a'loro articoli, però ognuno essendo tenuto a recitare l'uffizio della sua chiesa metropolitana. Con tale licenza ciascun vescovo, senza il consenso del Sommo Pontefice, si formava da se l'uffizio particolare a modo suo. Altre persone se l'abbreviavano da loro, altri se lo commutavano in altri modi, e moltissimi si servivano di un più comodo breviario, composto dal celebre cardinal *Quignones* (*V.*), stampato in Roma nel 1536, e sul piano di questo breviario fu fatto in particolare quello di Francia, tranne nel tempo Pasquale. Da tutto questo derivò una somma confusione del pubblico culto divino, una grande ignoranza de' sagri riti nella più parte del clero, ed uno scandalo assai grave ne' fedeli. A tanta licenza volle porre un freno il zelante Paolo IV con ridurlo alla forma dell'antico breviario, sopprimendo l'introdotto più breve del cardinal Quignones; ma siccome da se solo e in età ottuagenaria ne faceva la grave fatica, non potè terminarla sorpreso dalla morte nel 1559. Il successore Pio IV avendo fatto riprendere la continuazione del concilio di *Trento*, a questo commise l' emenda del breviario. Il sagro concilio nella sess. 25 *de Reform.*, deputò alcuni padri del medesimo all' esame de'diversi breviari, acciò se ne fissasse una correzione comune. Ma terminatosi il concilio senz' essersi compita l'opera, il concilio medesimo decretò che il proseguimento degli esami e tutto il lavoro fosse rimesso al Sommo Pontefice: *ut ejus judicio, atque auctoritate terminetur, atque evulgetur.* Allora Pio IV chiamò in Roma quegli stessi padri, che deputati dal concilio vi aveano faticato in Trento. Ma nel declinar del 1565 morendo Pio IV, anch'esso non potè vederne il compimento. Questa gloria toccò al successore s. Pio V, il quale coll'opera di uomini dottissimi perfezionò il lavoro, corresse e regolò l'uffizio divino, coronando così la fatica di tanti padri e de' suoi predecessori, senza partirsi nella sostanza dagli antichi breviari delle principali chiese di Roma e dagli esistenti nella biblioteca Vaticana, abrogando ogni altra sorte d'uffizio che non avesse 200 anni di consuetudine, e comandando a tutte le chiese l' osservanza del solo rito romano. Alle chiese poi che da più di 200 anni prima legittimamente erano in possesso del proprio uffizio, lasciò la libertà di continuarlo ad osservare, ed alcune se ne prevalsero, ritenendo gli antichi e approvati loro breviari. Quindi restarono in vigore gli uffizi Patriarchino d' *Aquileia*, *Ambrosiano*, *Mozarabo*, *Gallicano*, e quelli d'alcuni ordini religiosi, come de' *francescani*, ch'era stato approvato da Gregorio IX. Il capitolo della patriarcale basilica Vaticana ritenne l'uso dell'antico breviario, con approvazione dello stesso s. Pio V, ch' ebbe piacere di veder conservata anche nella capitale del cristianesimo la salmodia secondo l'antica versione itala, che distingue principalmente il breviario di detto capitolo. Il tutto s. Pio V prescrisse colla bolla *Quod a nobis*, de' 9 luglio 1568, *Bull. Rom.*, t. 4, par. 3, p. 22: *Breviarii Romani, ad psallendum Horas Canonicas ex decreto sacri, et Oecumenici concilii Tridentini restituti approbatio, cum prohibitione usus aliorum Breviariorum, praeterquam a primaeva institutione ordinis a Sede Apostolica, vel a consuetudine supra annos ducentum approbatorum.* In ossequio poi a s. Tommaso d' Aquino, già religioso luminare del suo ordine domenicano, colla bolla *Licet Ecclesia*, de' 18 dicembre 1570, *Bull.* cit. p. 139, permise a' canonici regolari Lateranensi di poter continuare a dire l'uffizio di s. Agostino, cogli inni e respon-

sorii propri composti dallo stesso s. Tommaso, e di celebrarne la messa anche in giorno di domenica, e di fare ancora gli uffizi de'santi dell'ordine loro agostiniano, secondo l'antico rito de'medesimi. Egualmente s. Pio V per mezzo di uomini insigni corresse e regolò l'uffizio della B. Vergine *Maria*, facendolo purgare da molte cose superflue, aggiuntevi arbitrariamente dagli stampatori, e in tal guisa corretto lo fece stampare a Roma, vietando l'uso di qualunque altra impressione a quella non conforme, massimamente in volgare. Per incitare poi i fedeli a recitare ogni giorno lo stesso uffizio della *Madonna*, concesse loro varie indulgenze, e ingiunse a' vescovi e predicatori d'inculcare a'popoli questa divozione, dopo averli avvertiti della proibizione di detti uffizi volgari, onde poi se ne fu permessa l'impressione, fu eseguita col testo latino a fronte. Tali disposizioni s. Pio V emanò colla bolla *Superni Omnipotens*, dell' 11 marzo 1571, *Bull.* cit. p. 153. Indi colla bolla *Ex proximo Lateranen.*, de'20 settembre 1571, *Bull.* cit. p. 179, s. Pio V privò delle rendite de' benefizi ecclesiastici chiunque lasciasse di dire l'uffizio divino, li obbligò a recitar quello della B. Vergine, e volle, che tante volte, quante mancassero all' adempimento dell'obbligo loro ingiunto, perdessero i frutti delle stesse *Pensioni ecclesiastiche*. Il patriarca d'Aquileia Francesco Barbaro nell'ottobre 1596 celebrò il sinodo provinciale in *Udine* (nel quale articolo riportai la serie de'patriarchi Aquileiesi), tra le altre cose fu trattata l' osservanza del rito romano, che da lungo tempo e dal decreto di s. Pio V erasi introdotto nella chiesa Aquileiese, in luogo dell' antichissimo suo, che nominavasi Patriarchino, e ad onta di qualche opposizione del suffraganeo vescovo di Como, perchè nella sua diocesi continuava ad osservarsi, anzi era stato riformato dal predecessore Gio. Antonio de Volpe, coll'autorità e conferma della s. Sede. Laonde il sinodo concesse alla diocesi di Como di proseguire per un anno ad osservare il rito Patriarchino, e quindi dovesse uniformarsi al romano, seguito da tutta la provincia ecclesiastica d' Aquileia. Questa dunque è l'epoca precisa, in cui la chiesa d'Aquileia abolì il suo antichissimo rito, per abbracciare il romano, con dichiarazione e approvazione formale de' vescovi comprovinciali. Poi dirò degli uffici *Ambrosiano*, *Mozarabo* e *Gallicano*. Clemente VIII con ulteriore diligenza fece nuovamente esaminare ed emendare l'uffizio divino del breviario romano, corretto e autorizzato da s. Pio V, non che ristampare dalla stamperia Vaticana, ed a tal effetto pubblicò la bolla *Cum in Ecclesia*, de' 10 maggio 1602, *Bull. Rom.*, t. 5, par. 2, p. 422. Finalmente Urbano VIII, volendo sempre più rendere perfetta, per quanto tali cose lo ponno comportare, la correzione del breviario per recitare l'uffizio divino, prese in nuova rivista le anteriori edizioni de' suoi predecessori, ne emendò molti luoghi, fece ritoccare gl'inni secondo le regole del metro latino, ridusse l'interpunzione de'salmi e de'cantici a forma della *Volgata*, e fece collazionare e correggere sopra gli antichi mss., i sermoni, le omelie e le lezioni, che si trovano nel breviario, com'egli medesimo attesta nella sua costituzione *Divinam Psalmodiam*, de'25 gennaio 1631. Lo fece ristampare in Roma, richiamando in vigore le prescrizioni di Clemente VIII sulle ristampe di tutto quello che ha origine da'breviari, come sono i diurni, i messali, gli uffizi minori della B. Vergine, della Settimana santa, de'fedeli defunti, ed altri di questo genere. Secondo quest'ultima correzione d'Urbano VIII, noi abbiamo tuttora il Breviario romano di uso generalissimo nella Chiesa; il quale quanto esattamente rimanesse emendato, lo provano ad evidenza le stesse cavillazioni, che negli ultimi tempi di vertigine a noi vicini, gli furono mosse contro. Qualche titolo d'omelia da cambiare, qualche piccolo fatto nelle lezioni, che non regge alle ultime

scoperte della critica, qualche espressione di meno purgatissima latinità, sono le grandi obbiezioni che si fecero alla correzione romana, quasi impossibili a evitarsi ne'tempi, ne'quali fu fatta, che nulla interessano la vera religione e la soda pietà, e che a volere ora nuovamente purgare, non sarebbe altro, che con la grandissima pena d'un cambiamento di tanti esemplari, acquistarsi un tenuissimo frutto. Osserva il dotto mg.r Marchetti. » E però se penseremo più, che non alle inutili e interminabili dispute, all'edificazione comune, alla pace delle chiese, alla docilità dell'ubbidienza e al rispetto dovuto all'autorità della Chiesa nostra madre e maestra, noi avremo sicuramente di che restar contenti nella forma di preghiera ecclesiastica, ch'essa ci propone, e vi troveremo tutto il pascolo della santa e vera divozione e pietà. *Loquimur non in doctis humanae sapientiae verbis, sed in doctrina spiritus*, dicea l'Apostolo, 1 Cor. 1,14. Un s. Carlo Borromeo, un s. Francesco di Sales, un s. Vincenzo de Paoli, un s. Camillo, un s. Giuseppe da Copertino, e tanti altri luminari della Chiesa, vi seppero trovare in pace un pascolo salutare del loro spirito, ed un mezzo distinto della loro eroica santità. Se noi faremo altrettanto, non avremo di che dolerci al tribunale di Dio di nostra poco squisita erudizione. Chi cammina nella grande strada segnatagli dalla Chiesa, sempre è sicuro ". Aggiungerò che tale era la divozione di Gregorio XIV per l'uffizio divino e della B. Vergine, che ogni giorno lo diceva genuflesso. Quando fu eletto Clemente VIII, nel cambiarsi le vesti cardinalizie colle pontificie, si ricordò che nella sottana delle prime eravi la corona e l'uffizio della Madonna, onde subito ordinò che si conservassero quegl' istromenti di sua divozione. Anche Clemente XI recitava sempre l'uffizio divino in ginocchioni, ad onta de' suoi incomodi: morì nel giorno sagro a s. Giuseppe, di cui avea composto l'uffizio che usa la Chiesa.

Benedetto XIV colla costituzione *Singularem*, de'31 agosto 1745, *Bull. Bened. XIV*, t. 1, p. 549, lodò e confermò alcuni decreti del cardinale Almeyda patriarca di Lisbona, co'quali quel zelante prelato tolse diversi abusi dal popolo introdotti nella celebrazione de' misteri più sacri e più teneri di nostra Redenzione, avendo inoltre proibito che si facessero gli uffizi della *Settimana Santa* (*V.*) di notte, nel qual tempo il popolo si portava da mangiare nelle chiese, e perciò volle che si chiudessero a ore 24. Mentre per degni rispetti fu costretta la Chiesa a proibire le vigilie notturne, che oggidì solamente si praticano da alcune comunità religiose; da questa universale proibizione restò sempre esclusa la vigilia del s. *Natale*(*V.*), osservandosi in essa non solamente il digiuno, ma eziandio l'antica costumanza di vegliar nella chiesa, recitarsi i divini uffizi, e celebrarsi dopo la mezza notte la messa, ed in molti luoghi venerarsi il s. *Presepio*. Altrettanto in Roma celebra il Sommo Pontefice o nella *Cappella pontificia*, o nella patriarcale basilica Liberiana, dove si venerano le reliquie della Natività e Infanzia del Salvatore, delle quali riparlai ne'vol. LXXIV, p. 28, e LXXIX, p. 182. Quantunque a'tempi nostri sia in tanto deplorabile decadenza la fede viva e tanto intiepidito il fervore della cristiana pietà, nondimeno come nel cuor di tutti infonde letizia la ricorrenza del s. Natale, così moltissimi sono pure que' cristiani che accorrono nella sagratissima notte ad assistere a'divini uffizi. Ignari però molti del sagro idioma della liturgia, non solo penetrar non ponno nello spirito di quelle sante preghiere che formano il suo uffizio, ma nemmeno ne intendono il significato. Il dotto, pio e zelante arcivescovo di Bari mg.r Michele Basilio Clari basiliano e romano, sopperì alla mancanza di accurata traduzione dell'Uffizio, eseguendola con quella scienza e divozione che si ammira nelle sue opere (fra le quali: *La filosofia santa*, *Omelie* in 3 tomi; *La*

filosofia cristiana della mente e del cuore, in 4 tomi; *Lo spirito del sacerdozio)* e con eruditissime note, stampandola in Bari nel 1834 con questo titolo: *Uffizio della Natività del Signore con la versione italiana e con annotazioni liturgiche, teologiche e morali*. La solennità del s. Natale, dopo la s. Pasqua di risurrezione, fu riputata la 1.ª nella Chiesa di Dio, e siccome la sua settimana era tenuta una delle 3 più solenni dell'anno, cioè Pasqua e Pentecoste le altre, in cui i debitori erano esenti dall'obbligo di pagar i loro creditori, perciò si chiamò *Hebdomada Remissionis*. *Uffizio delle Tenebre* (*V.*) o notturno si chiama quello degli ultimi 3 giorni della settimana santa, perchè si recitava anticamente nella notte di tali giorni. Dessa è denominata per eccellenza *Hebdomada Major*, perchè in essa si rinnova la Passione di Gesù Cristo, ovvero perchè l'uffizio divino è più lungo, o per la rigorosa astinenza del *Digiuno* de'cristiani antichi. Per debito di giustizia e per motivo di religione, la Chiesa ha consagrato varie parti dell'anno colla memoria di quegli alti misteri, che sono l'oggetto di nostra fede e il fondamento delle nostre speranze, e li celebra cogli uffizi divini. Sino dal tempo degli Apostoli vi erano de'giorni più solenni, ne'quali i fedeli uniti più di spirito, che di persona, si adunavano insieme per celebrarli. Senza questo, Gesù Cristo, e quella, che per lui abbiamo, salute e redenzione, facilmente verrebbero dimenticati; quando gli alti misteri di nostra avventurosa salute eterna e redenzione, non solamente non vanno dimenticati, ma dovrebbero tenere continuamente occupata la mente del cristiano. Tanto quaggiù non ci consente la fiacchezza di nostra natura, nè i bisogni di nostra vita, benchè ridotti a termini di giusta moderazione, il permettono. Solo nel cielo avremo tanto di forza e di luogo, poichè mancando tutte le necessità e cessando tutte le altre occupazioni, non avremo altra occupazione che quella di godere, di amare e di lodare incessantemente Dio per tutta la beata eternità. Ora poi sintanto che siamo sopra questa misera terra, non possiamo vivere senza travagliare ed occuparci circa moltissime cose; e di questo medesimo ne ha dato Dio comandamento, e lo ha imposto in pena di antica colpa; si contenta egli di riserbarsi alcuni giorni e alcuni tempi, che sieno veramente per lui, ma nello stesso tempo ancora per noi: poichè nella santificazione di questi tempi, mediante principalmente i divini uffizi, avendo in mira la santificazione nostra, vuole che negli onori suoi troviamo il bene nostro. A tale effetto la s. Chiesa per tenere sempre viva la nostra fede, ed in esercizio la nostra pietà, co'divini uffizi regola così saggiamente il giro dell'anno, che or questo, or quell'altro mistero ci propone da celebrare; e così passano nel culto di Dio religiosamente i giorni di questa vita mortale, e sempre un qualche grande oggetto di religione tiene occupata la nostra mente e il nostro spirito. Tra questi tempi i più osservabili e santi sono quelli, che destinati sono a celebrare i ministeri della *Passione* e *Risurrezione* di Gesù Cristo, la *Settimana Santa* col suo uffizio commovente e di compunzione, cui segue l'uffizio Pasquale d'allegrezza e di gioia religiosa. Ad agevolarne l'intelligenza, il dotto sacerdote Alessandro Mazzinelli pubblicò l'*Uffizio della Settimana Santa*, colle rubriche volgari, gli argomenti de' salmi, la spiegazione delle ceremonie e misteri, e con osservazioni e riflessioni divote e piene di unzione. Abbiamo pure, *Uffizio della Settimana Santa colle rubriche e spiegazioni italiane del Mazzinelli e la versione italiana di mg.r Martini*, Lucca 1845. Per la chiesa Ambrosiana si ha *Officiatura della Settimana Santa illustrata da cenni istorico-liturgici*, Milano 1821. L'*Uffizio della B. Vergine Maria*, dice il vescovo Bronzuoli nell'*Istituzioni cattoliche*, p. 92, che fra le approvate orazioni, le più celebri e

stimabili sono l'Uffizio detto *parvo*, ed il *Rosario* (*V.*). Le preci orarie di Maria Vergine, dette comunemente *Uffizio parvo della Madonna*, sono una pratica di divozione eccellentissima, sì per l'antichità sua, sì per l'uso comune che se ne fa nella Chiesa. Credesi che istituisse questo uffizio s. Gregorio II circa il 720; è però certo che s. Zaccaria Papa nel 741 comandò a'monaci benedettini di recitarlo ogni giorno, e di sopra riportai col Novaes, che s. Gregorio III ne ingiunse la recita a que' di Monte Cassino, e che Urbano II impose lo stesso obbligo agli ecclesiastici nel tempo della famosa *Crociata* da lui promulgata, per la liberazione di *Terra Santa*, che ora facendo parte della *Turchia* ivi ne riparlai. Si attribuisce al dottore s. Pier Damiani l' averlo propagato e reso quasi comune. Ma ciò che lo rende più stimabile è che la Chiesa, la quale è sempre illuminata e assistita dallo Spirito Santo, anche quando dirige e ordina la pubblica preghiera, ha formato una parte di essa con quest'uffizio, tanto fra'latini, quanto fra'greci. Il Bronzuoli aggiunge, che sarebbe desiderabile, che i fedeli se non ne potessero fare una pratica quotidiana, lo recitassero almeno in tutti i giorni festivi. Questo si pratica da'*Sodalizi*, anche da quelli delle *Università artistiche*, e dalle pie *Congregazioni*, nelle loro chiese o *oratorii*. Che s. *Pier Damiani* fosse l'autore dell' uffizio della Madonna, osserva Novaes, l'afferma il cardinal Baronio ne'suoi *Annali ecclesiastici* all'anno 1056, ma il Canisio, lo Spinelli, il Kolwener, col p. Teofilo Raynaud nel t. 17, p. 352 di sue *Opere*, avvertono che piuttosto si deve dire restauratore che inventore. Il principio della recita di quest' uffizio l'attribuiscono alcuni a s. *Giovanni Damasceno*, altri a s. *Ildefonso* arcivescovo di *Toledo*, che nel comporlo assegnò 9 lezioni ad ogni *Sabato*, ossequio denominato s. *Maria in Sabbatho*. Altro ossequio verso la B. Vergine, il b. cardinal *Tommasi* (il maggiore editore e illustratore degli antichi libri rituali della chiesa romana) lo trovò nel Sagramentario di s. Gregorio I, della *Missa in veneratione s. Mariae*, probabilmente pel *Sabato* (*V.*). Il Lancellotti fa autore dell' uffizio di Maria Vergine il dottore s. *Agostino*. Il Wichmans afferma che fin da'tempi degli Apostoli era in uso il recitarsi detto uffizio, il quale costume però, dice il Kolwener, appresso i latini fu introdotto da s. Ildefonso, e appresso i greci da s. Giovanni Damasceno. Non è dunque noto chi veramente ne sia stato l'autore, conclude il p. Antonio de Macedo, nella sua opera: *Divi Tutelares Orbis Christiani*, p. 17, con soggiungere, che il precetto d' Urbano II che tutti i preti dovessero recitare ancora l' uffizio della ss. Vergine, o non fu con uso comune ricevuto, o col decorso del tempo mancò a poco a poco. Il Magri attribuisce l'introduzione dell'uffizio della B. Vergine a s. Pier Damiani, il quale ordinò a'suoi monaci il recitassero giornalmente in coro, oltre le ore canoniche. Si lamentò un monaco di questo nuovo peso, e tanto fece cogli altri, che determinarono di lasciarlo; ma vedendo poi i gravissimi flagelli dalla mano di Dio scaricati sul monastero, pentiti ripigliarono l'uso tralasciato, il quale fu poscia abbracciato dal clero per ordine d' Urbano II nel sinodo di Clermont, per ottenere l'intercessione favorevole della B. Vergine nelle comuni calamità di quel tempo, nel quale il Papa avea ordinato la predicazione della sagra guerra della Crociata pel ricupero dei Luoghi Santi di *Palestina*. Vedasi il Sarnelli, t. 2, lett. 9: *In qual tempo la solenne penitenza canonica cominciasse a commutarsi colla sagra spedizione*. Avverte però lo stesso Magri, che s. Pier Damiani fu solo ristoratore di quest'ufficio e non già il 1.° istitutore, perchè 300 anni prima si recitava non solamente da' greci, ma da'latini, onde il Belluacense nello *Spec. hist.* lib. 17, cap. 103, scrive di s. Gio. Damasceno padre greco, che fiorì nel 728,

le seguenti parole: *Reginae Virginum horas quotidie studiosissime decantabant.* Anzi il medesimo s. Pier Damiani nel *Commento* sopra le regole di s. Benedetto mss. al cap. 64, fa menzione dell'uffizio della Vergine ordinato nella congregazione cassinese da Papa s. Zaccaria, e riconosce per autore dell'uffizio s. Gregorio II del 715. Di più nota Magri, che quando in coro si recita l'uffizio della ss. Vergine si pospone in tutte l'ore, tranne al mattutino; ma i monaci cisterciensi e certosini sempre l'antepongono, eccettuando la compieta in virtù d'una rivelazione manifestata a' certosini, come riferisce s. Pier Damiani nella *Cronaca*. Corregge Magri il Sarnelli nel t. 5, lett. 17: *Della origine e del progresso dell'Ufficio Piccolo della Beatissima Vergine Maria Madre di Dio.* Imperocchè citando Gavanto ne'suoi *Commentari intorno al Breviario Romano*, sez. 9, afferma Sarnelli, che il *Commento* mss. non è di s. Pier Damiani, ma di Paolo Diacono, e non s. Gregorio II, ma s. Gregorio III più probabilmente fu autore dell'uffizio, o certamente ne impose la recitazione a' monaci cassinesi, il che confermò Papa s. Zaccaria. Che il monastero punito da Dio per aver tralasciato la recita dell' uffizio della Madonna, fu il Gamugense a sollecitazione del cattivo monaco Gozo. Conviene che s. Pier Damiani possa avere riformato e abbellito l' uffizio della B. Vergine, e facilmente d' ordine di s. Gregorio VII che riformò l'uffizio divino, e lo dichiara il Rossi nell'*Historia di Ravenna*, patria di s. Pier Damiani. L'Armellini dice che il Mazzinelli crede, che l'uffizio della Madonna abbia avuto origine in Francia nel monastero Gamugense, ma egli ritiene più antica l'origine, citando come il Magri l' autorità di Vincenzo vescovo di Beauvais, e che nel monastero di Grottaferrata si conservava l'uffizio ms. in greco di s. Gio. Damasceno, come vuole il Martene, *De ant. mon. rit.* l. 1, c. 2. Riferisce ancora, che i Papi s. Gregorio III e s. Zaccaria ordinarono a' monaci cassinesi di dire l' uffizio della B. Vergine, e Pietro Diacono di tal ordine, che visse nel secolo IX, riporta la consuetudine osservata da'suoi monaci, *in Reg. s. Bened.* c. 64. Si può vedere il Mabillon, *Praef. in saec. V ord. Bened.* n. 117, e lo Stefanucci l. 17. Parlando l'Armellini dell'ingiunzione a tutti i chierici d'Urbano II, di recitarlo ogni giorno, dice che s. Pio V tolse tale obbligazione a' chierici che recitano l' uffizio fuori del coro, e pel coro, se vi fosse la consuetudine di recitarlo, comandò che si continuasse. Tale Papa colla sunnominata bolla *Quod a nobis*, del 1568, concesse a tutti i fedeli 100 giorni d'indulgenza ogni volta, che obbligati reciteranno divotamente l'uffizio della B. Vergine, ne'giorni prescritti dalle rubriche del Breviario romano. A quelli poi che per loro divozione reciteranno il medesimo uffizio, accordò 50 giorni d' indulgenza colla bolla *Superni Omnipotentis*, del 1571 e parimenti già ricordata. L'uffizio di Maria Vergine ha i salmi e gl'inni per tutto l'anno sempre gli stessi, ma in alcune antifone o versetti, e nelle orazioni, lezioni e capitoli si muta 3 volte, onde si dice che 3 sono gli uffizi della B. Vergine da dirsi nel corso dell' anno. Il 1.° viene chiamato *Fra l'Anno*, perchè si dice nella maggior parte dell'anno: comincia dalla compieta nel giorno della *Purificazione della B. Vergine*, e dura sino innanzi al vespero del sabato avanti la 1.ª domenica dell'Avvento, eccettuato il solo giorno dell'*Annunziazione*, nel quale si dice quello dell'Avvento. Il 2.° comincia il vespero del sabato avanti la 1.ª domenica dell' Avvento, e dura sino innanzi al vespero della vigilia del s. Natale. Il 3.° comincia da quest'ultimo vespero, e dura sino innanzi alla compieta del giorno della Purificazione. Innumerabili sono l'edizioni dell'*Uffizio della B. Vergine*, per cui ricorderò solo alcuni volgarizzamenti col testo a fronte. *Officio* di Maria Vergine, trasportato dalla lingua latina all'*italia-*

na, Vienna 1676. *Ufficio della B. Vergine Maria, de' Morti, dello Spirito Santo, e della ss. Croce, i Salmi penitenziali, con molte orazioni, italiano e latino*, Roma 1797 per Luigi Perego Salvioni. *Uffizio della B. Vergine Maria con l'esposizione italiana di mg.r Gio. Battista Valentini, rivista da Bonaventura Passero da Nola, data in luce da Lelio Carlucci*, Roma 1618. Quest'opera di molta erudizione sagra e non comune a rinvenirsi, fu celebrata dall' Ancajani nella *Vita di mg.r G. B. Valentini*, Viterbo 1618. *Offizio della B. Vergine Maria con parafrasi di Saverio Mattei*, Roma 1836. *Uffizio della B. Vergine Maria, traduzione in terza rima nel secolo XIV, e recato a miglior lezione da F. Massi*, Roma 1845. *Uffizio della B. Vergine Maria, e de' Morti, e Salmi penitenziali*, Milano 1846. Il p. Calogerà, *Opuscoli*, t. 36, p. 135, riporta l'eruditissima *Biblioteca degli autori greci e latini volgarizzati, che contiene la Bibbia, il Testamento vecchio e nuovo, e le cose spettanti al Messale ed al Breviario*. Quanto a quest'ultimo, prima si tratta de' volgarizzamenti de' Salmi, Lezioni, Cantici e Inni; poi de' *Volgarizzamenti della B. Vergine*, a p. 288. La 1.ª edizione che ivi si riferisce è questa. *Officio della B. Vergine Maria ordinato cogli tre Offici secondo l'ordine della Corte Romana, tradotto nella volgar lingua, revisto e historiato; aggiuntovi il modo di confessarsi, e molte altre orazioni*, Venezia per Domenico Zilio 1541. Le altre edizioni di Roma, Firenze, Vienna, Lucca, Napoli, oltre l'uffizio della Madonna diviso ne'3 tempi, di tutto l'anno, dell'Avvento e del tempo Natalizio, contengono le commemorazioni di Ognissanti, gli uffizi della ss. *Croce*, del ss. *Sagramento*, dello *Spirito Santo*, de' *Morti*, i *Salmi Penitenziali*, i *Salmi Graduali*, tutti gl'*Inni* e tutte l'*Antifone* che si cantano a' vesperi delle domeniche e feste annue, le *Passioni* o *Passio* degli *Evangelisti*, e molte altre orazioni ed esercizi divoti col testo a rincontro. L'edizione di Napoli fu dedicata a Benedetto XIV col titolo: *Officio Pentaglotton B. Mariae Virginis*, Neapoli 1751. Contiene gl'idiomi ebreo, greco, latino, italiano, francese. La Biblioteca de' Volgarizzamenti spettanti al Breviario, termina con quelli de' Sette Salmi penitenziali, ed il tutto forma un complesso bibliografico interessantissimo. Se ora mi leggesse il sommo Cancellieri, certamente mi direbbe: Avete corrisposto alle mie replicate insinuazioni di studiare la bibliografia. Ma io replicherei al grand'uomo, a me non è sempre dato, come a voi, di pubblicarne i risultati, dovendomi per lo più limitare a cenni o poco altro, a seconda di quanto vado inserendo qua e là. Di altri uffizi particolari della B. Vergine parlai a' loro luoghi, come di quello della ss. Immacolata Concezione, ne' miei *Cenni storici* sulla medesima per la definizione dogmatica, che religiosamente scrissi e pubblicai nel vol. LXXIII, p. 42; sublime prerogativa della *Deipara*, che il Morcelli disse latinamente: *Virgo Vitrix Sancta ab origine Immaculata: D. N. Maria Immaculata: Maria Labis Nescia*. L' *Uffizio de' Morti*, dal Morcelli dichiarato, *a Vesper. preces admissis piorum manium expiandis*, dice il Magri che sull'origine e su chi lo compose, diverse sono le opinioni, poichè alcuni riconoscono per autore *Origene*, come vuole Guglielmo Durando, riportando l'autorità di s. Agostino e di s. Isidoro. Altri fanno autore (anche di 4 libri sugli *Uffizi ecclesiastici*) il cardinal *Amalario* arcivescovo di *Treveri* (*V.*), fiorito nella prima metà del IX secolo; ma il p. Isidoro Isolani (domenicano milanese e autore di molte opere, fra le quali: *Disputationes Catholicae*. 1.° *De igne inferni*. 2.° *De igne purgatorio*. 3.° *De merito animarum purgatorii, et cognitione propriae beatitudinis futurae*. 4.° *De dispositione dantis et recipientis indulgentias*. 5.° *De modo remissionis factae per indulgen-*

tias, Lugdunum 1580) l'attribuisce a s. *Ambrogio*. Certa cosa è, aggiunge Magri, che l'ufficio de'morti viene riconosciuto da tutti come rito antichissimo nella Chiesa greca e latina. Dichiara l'Armellini, non potersi acconsentire ad Arnoldo Wion, *Ligni Vitae* l. 5, che dice autore, raccoglitore e ordinatore di quest' uffizio il ricordato Venanzio *Amalario* Fortunato, giacchè abbiamo de'documenti più antichi d'Amalario su questa materia. Il concilio d'Aquisgrana dell'817, can. 50 e 56, parla chiaramente dell'uffizio de'defunti: *Psalmi speciales pro Defunctis cantentur ...., Gloria Patri etc. pro Defunctis non cantentur*. Quando però se ne compisse l' ufficio a forma speciale, sebbene l'Armellini lo crede composto prima del secolo IX, questi dice nondimeno non potersi assegnare un'epoca sicura, Per quel che riguarda l'obbligazione di recitarlo, il sinodo di Worcester del 1240 comandò a' canonici che ogni giorno o feriale o di ufficio semplice o semidoppio, dovessero recitare quest'uffizio; e il sinodo d'Excester del 1287 ordinò a' parrochi che ne' giorni non impediti da ufficio di 9 lezioni recitino quello de' morti. Colla citata bolla *Quod a nobis*, s. Pio V nel 1568 ne tolse l' obbligo di recitarlo, il quale era ingiunto sotto peccato mortale, e chiamò l' uffizio de' morti al metodo dell' uffizio della Madonna, ordinando però che in coro, tranne i tempi dell' Avvento, della Quaresima e Pasquale, nel 1.° giorno di ogni mese, non impedito dall'uffizio di 9 lezioni, si dicesse. Nella basilica Vaticana si recita ogni giorno dopo compieta un *Notturno* dell'uffizio de'morti; nella chiesa di Lione tutte le ore canoniche si terminano col salmo *De profundis* (*V.*), e colla *Colletta* pe'morti; nella metropolitana di Praga, oltre la messa conventuale, quotidianamente si canta altra *Messa* (*V.*) colla sequenza *Dies irae, dies illa* (*V.*) pe'defunti, anche ne' giorni più solenni. Inoltre la Chiesa fa particolare memoria de'morti nella feria 2.°, forse perchè in tal giorno fu creato il cielo, dove preghiamo sieno trasferite le anime dal *Purgatorio* (*V.*); ovvero perchè avendosi celebrata la domenica dedicata alla risurrezione del Signore, si ricorda nel giorno seguente delle povere anime tormentate dal fuoco. Il Mazzinelli parlando del lunedì santo, osserva che dicesi il *Tratto* (*V.*) *Domine, non secundum*, nel quale si prega Dio di soccorso e di perdono. Si recita questo nella Quaresima tutti i lunedì, mercoledì e venerdì, perchè questi 3 giorni sono stati da antico tempo consagrati alla penitenza; donde viene, che ancora a'giorni nostri nel lunedì si dice l'uffizio de' morti, e ne' detti 3 giorni si tenevano ordinariamente le sagre *Sinassi*. Il p. Calogerà, *Opuscoli*, t. 27, p. 407, riporta: *De Mortuorum Officio Dissertatio posthuma R. p. m. Horatii a Turre veneti ordinis praedicatorum*. Ivi si tratta di sua antichità, e s'inclina a crederne autore s. Agostino, de'diversi nomi con cui fu chiamato, cioè *Agenda* e così la messa, *Missa in agenda mortuorum, quia agere significat celebrare, Exequiae, Officium Mortuorum, Officium Defunctorum*, il mattutino *Vigiliae, Officium Sepulturae vel Exequiarum*. Si discorre ancora degli ordini emanati contro gli abusi incorsi nel dare a' *Defunti* (*V.*) il dovuto *Suffragio* (*V.*), e del giorno 2 novembre da chi assegnato per suffragio universalmente, cioè l'*Anniversario de' Defunti* (*V.*) o *Commemorazione de' fedeli Defunti* (*V.*). Delle preci che precedono e accompagnano l' *Esequie*, i *Funerali* e la *Sepoltura* de' *Morti*, in tali articoli ne ragionai. È composto l'uffizio de'morti del vespero, replicandosi il versetto *Requiem aeternam* (*V.*), di orazioni, dell'*Invitatorio*, del *Mattutino*, di 3 *Notturni* colle 3 *Lezioni* ciascuno, delle *Laudi*, cominciando col salmo *Miserere* (*V.*), si termina con altre orazioni. Il Sarnelli nel t. 9 ci diè la lett. 17: *Dell' Officio de' morti. Che vuol dire inquietare i morti? E quando deve recitarsi il vespro de' mor-*

ti? Egli ritiene che l'uffizio de'morti ha l'origine dagli Apostoli, come dice s. Dionisio, *De Eccl. Hierarch.* cap. 7, e per testimonianza di s. Agostino, in lib. *Enchiridion*, fu accresciuto e ordinato da Origene. E s. Isidoro, *De Offic. Ecclesiasticis*, ne parla. Compose i responsorii Maurizio vescovo di Parigi morto nel 1196, come attesta s. Antonino. Le orazioni, *Deus, qui inter Apostolicos*, pe'sacerdoti e vescovi, e *Fidelium*, pe'defunti fedeli, sono nel *Sagramentario* di s. Gregorio I. Quest' uffizio dicesi il lunedì, rito che ne attribuisce l'origine a'suddetti monaci Gamugensi, come osserva s. Pier Damiani riferito dal Baronio al 1056. Sono prese le 9 lezioni dal libro di Giob, perchè come dice Dionisio Cartusiano; *merito lectiones pro defunctis ex libro Job sumptae sunt; qui de generali Resurrectione prae caeteris Prophaetis vaticinatus est.* Quindi egli nelle lezioni scritturali sopra il libro del santo profeta Giob (t. 10, lett. 15: *Se Giob sia stato autore del suo libro*, e lo crede suo), espose le medesime, nelle quali sebbene parla il viatore, egli le spiegò colla guida di Dionisio Cartusiano, come se l'anima stessa parlasse, essendo ella stata spirito e forma dell'uomo. Quanto ad inquietare i morti, il sinodo Eliberitano, ossia d'Elvira, fece divieto che non s' inquietassero l' anime de'fedeli morti, accendendosi *candele* sopra i sepolcri loro, credendo ciò *Superstizione;* ma l'uso de' cristiani di *Lumi (V.)* accesi era quasi comune e antico, nell'*Esequie* e nelle *Traslazioni delle reliquie de' Santi* (*V.*). Inquietare i morti altro non è che evocarli colla magia e altre *Superstizioni* riprovate, come dissi in tale articolo. Quanto al vespero de'defunti e al tempo di sua recitazione, il Sarnelli dice doversi distinguere, o che l' ufficio de'morti si recita pubblicamente in coro, o privatamente. Se pubblicamente in coro il vespero si dee dire dopo il vespero antecedente, ed il mattutino e le laudi nel giorno seguente secondo le rubriche; sicchè se alcuno muore alla mezza notte e si celebrino l'esequie nella mattina seguente, nell' uffizio si dee lasciare il vespero, perchè la mattina non è tempo di vespero, nè si può dir dopo perchè l' uffizio de'morti non ha secondi vesperi. Se si dice privatamente, in qualunque tempo si dica, o da'laici o da'chierici, si dee cominciar da' vesperi appunto come sta impresso nel piccolo uffizio della B. Vergine, cioè questo che comincia dal mattutino, quello de' morti dal vespero. La ragione mistica è, che il *Vespero* significa la morte, *Venit ad vitae Vesperam;* il *Mattutino* e le *Laudi*, la gloria celeste del *Paradiso* (*V.*), dove in eterno si loda Dio; *Beati qui habitant in domo tua Domini, in saeculum saeculi laudabunt te.* Oltre a ciò è scritto: *ad Vesperum demorabitur fletus, et ad Matutinum laetitia.* E però non ha fine l'uffizio de' morti co' secondi vesperi, per significare che questo uffizio avrà fine quando le anime da ogni pena liberate, goderanno di Dio. L'uffizio de'defunti si tralascia nel tempo Pasquale, nella Settimana santa, nella festa di 9 lezioni, caso che non si dovesse adempiere alla volontà de'testatori, che nel detto caso si recita separatamente dall' uffizio del giorno. Essendo proibito il dare sepoltura a'defunti nel venerdì santo e nel giorno di Pasqua, non si deve in tali giorni recitare pubblicamente l'uffizio de'medesimi; e così nella feria V nella Cena del Signore e nel sabato santo non si può pubblicamente recitare quest'uffizio, proibendosi ne' sopraddetti giorni far l' esequie a'defunti, potendosi solamente recitar l' uffizio e le preci privatamente. In tutti gli altri giorni dell'anno si può pubblicamente recitar l'uffizio de'morti, dovendosi per altro lodare la consuetudine di quelle chiese, le quali nelle feste le più solenni recitano l'uffizio de'defunti nella sera dopo terminato l'uffizio del giorno. Nelle feste semi-doppie e nell' uffizio di 9 lezioni non si può recitare l'uffizio de' morti, se non ad effetto d' adempire la

mente de'testatori. Colla ricordata bolla *Quod a nobis*, del 1568, s. Pio V, a tutti i fedeli cristiani, che obbligati recitano divotamente l'uffizio de' defunti ne' giorni prescritti dalle rubriche del Breviario romano, concede per ogni volta 100 giorni d' indulgenza. A quelli poi che per loro divozione lo reciteranno, concede parimente per ogni volta l'indulgenza di 50 giorni, pel disposto della surriferita bolla *Superni Omnipotentis*, del 1571.

L'*Uffizio Ambrosiano* alcuni l' attribuiscono a Teodoro II, creato arcivescovo di *Milano* (*V.*) nel 725, vale a dire il merito d'aver riordinato e accresciuto l'uffizio della sua chiesa. Ma il p. Fumagalli nell' *Antichità longobardico-milanesi* (opera importantissima per le notizie sulla liturgia e sulla disciplina ecclesiastica particolarmente della Chiesa milanese), afferma che la rinnovazione e accrescimento di tale uffizio sia stato eseguito dopo la metà del secolo VII o nel corso dell'VIII, e fors'anche in diverse riprese, essendo ancora oscuro e incerto chi ne fu autore. La condizione e circostanze di que' tempi, e molto più la composizione e la struttura stessa dell' uffizio ambrosiano, se non dimostrano precisamente l'autore, ne indicano però a sufficienza essere stato verso quell'epoca rinnovato e accresciuto. Siccome allora era di già propagata ed estesa nelle chiese occidentali la pratica di dividere l'uffiziatura, come divise David le sue laudi a Dio in 7 parti, nel mattutino cioè colle laudi, nelle ore di prima, terza, sesta e nona, nel vespero e nella compieta; quindi potè tal ripartizione essere egualmente adottata dalla Chiesa ambrosiana, nella quale a'tempi di s. Ambrogio, che abbellì e aumentò il rito per lui detto *Ambrosiano* (*V.*) e la *Liturgia* (*V.*) che pure ne porta il nome, l'uffizio a 3 parti soltanto riducevasi, cioè a' vesperi, al mattutino e all'ora di terza. Questa officiatura fu da principio eseguita dal clero e dal popolo insieme, ma nel suo ristabilimento tutta si scorge imposta al clero della sola metropolitana, che ne' secoli VII e VIII era ancora l'unico della città, essendo alle altre chiese di Milano assegnato in quell'epoca un solo ecclesiastico, e per lo più diacono, che n' era il custode. Quindi qualunque volta vi si avea ad uffiziare era ciò d'incumbenza del clero metropolitano. In progresso di tempo però quest'uffiziatura si diramò anche all'altro clero e all'altre chiese della città e della diocesi, il che sembra succedesse verso la fine del IX secolo, nel qual tempo que'preti del clero milanese, detti *decumani*, de'quali riparlai nel vol. LXIX, p. 180, che in maggior numero erano a qualche chiesa addetti, abbracciarono la vita canonica, formando separati corpi sotto un immediato capo col titolo di preposto. Tra le altre condizioni di tal genere di vita, entrandovi quella ancora di frequentare il coro, egli è facile che in quest'occasione l'uffiziatura, da principio ordinata pel clero della metropolitana, sia passata al clero dell' altre chiese. Si obbietta però, se i monaci che avanti l'erezione delle canoniche aveano ufficiato diverse chiese non solo ne'dintorni di Milano, ma anche nella diocesi, quale ufficiatura e quali riti hanno eglino allora usato? Il Sassi, *Vind. de adv. Med. s. Barn.*, cap. 8, t. 2, e nella *Series arch. Mediol.*; il Visconti, *De antiq. Miss. rit.*, lib. 1, cap. 13; il Sormani, *Apologism.*, cap. 12, p. 104, tutti tre dottori della biblioteca Ambrosiana, ed il can. Gio. Battista Castiglioni, *Diss. sul rito di pregare per l'Imp.*, p. 33, sono d'avviso che i monaci non altro hanno anticamente seguitato nella celebrazione de' divini uffizi, che l'Ambrosiano. Si vuole però, con l'autorità dal p. Fumagalli e di sua opera, *Antichità longobardico-milanesi*, che l' opinione degli encomiati scrittori in parte sia vera ed in parte no. Poichè a poter chiarire la verità del fatto, è d'uopo in questo punto di critica liturgica distinguere e segregare l'*Uffizio Ambrosiano* dalla *Messa Ambrosiana*, e da ambedue

gli altri sagri *Riti Ambrosiani*. Ritenutasi quindi la proposta distinzione, è cosa assai probabile che quegli antichi monaci benedettini dell'abbazie di Milano e della diocesi milanese abbiano nelle loro chiese celebrato la liturgia secondo il rito della Chiesa Ambrosiana; ma che l'uffiziatura canonica presso loro non altro in ogni tempo sia stata se non quella che a' monaci suoi avea prescritto s. Benedetto, come rilevasi nella dissert. 25 dell'*Antichità longobardico-milanesi*. In seguito coll'andar de'tempi, i monaci della diocesi di Milano tutti adottarono interamente la liturgia romana, senza che perciò fosse fatta alcuna opposizione dagli arcivescovi milanesi. In qual tempo poi sia succeduto tal cambiamento, assai difficile riesce il determinarlo, come pure se in tutte l'abbazie milanesi succeduto sia a un tempo, ovvero se a diverso. Certo è, che nelle chiese monastiche della diocesi di Milano, sebbene in essa sia in pieno vigore l'uffiziatura e il rito Ambrosiano, tranne alcune poche per speciali titoli, tutte le altre da più secoli celebrano con rito romano la solenne non meno che la privata messa. Dice il Magri, l'uffizio Ambrosiano non fu istituito da s. Ambrogio, come alcuni hanno stimato, ma da s. Barnaba apostolo fondatore della Chiesa di Milano, confermato poi con regole e riti di salmeggiare, dall'arcivescovo di essa s. Mirocle o Miroclete, come scrive Giuseppe Visconti, *De ritib. Missae*, lib. 2, c. 12. Fu poi nominato *Ambrosiano*, perchè s. Ambrogio lo illustrò colla sua dottrina e santità, ed approvò il detto uffizio. L'Armellini per conciliare l'opinione del Visconti con quella del Grancolas, *Comment. Hist. in Brev. Rom.*, c. 10, che s. Ambrogio fu istitutore del rito Ambrosiano, ritiene che s. Miroclete del 303 fu il 1.° a proporne il metodo, che ora dicesi *Ambrosiano*, e che s. Ambrogio lo ridusse alla forma tuttora esistente, illustrandolo colle orazioni, cogl'inni e colle altre preci, le quali sono così ben disposte, che dolcemente con particolar unzione toccano il più profondo del cuore. Inoltre trovo opportuno di riprodurre quanto si legge negli *Annali delle scienze religiose*, t. 19, p. 101. Nell' adunanza dell'accademia liturgica, nella casa de' rr. signori della Missione di Roma, a'29 novembre 1843 d. Tommaso Garzoli dottore in teologia e censore emerito dell'accademia teologica, svolse con dissertazione il seguente argomento: *Del vero autore della Liturgia Ambrosiana, e delle mutazioni che in essa sono accadute*. Nella 1.ª parte, rilevata da gravi scrittori la tenacità di questa chiesa nell' osservanza de'suoi riti, e nulla potendo stabilire con certezza circa l'autore, propose i seguenti principii: 1.° Che s. Ambrogio 12.° vescovo di Milano, escluso s. Barnaba, giusta il catalogo di Mabillon, trovasse ivi già esistente una liturgia. 2.° Che in quanto a questa, come riferiscono Paolino famigliare del medesimo s. vescovo, s. Agostino, il Baronio e Tillemont, altro non fece, fuorchè ordinare il costume di cantare inni, salmi ed antifone a vicenda, secondo l'uso della Chiesa orientale. 3.° Che essendo stato s. Ambrogio innalzato quasi di volo dalla prefettura della Liguria alla cattedra di Milano, fuor d'ogni dubbio dovette conservare la liturgia che era in uso, sebbene poi ne accrescesse lo splendore con utili e belle addizioni, la quale opinione è seguita dal Muratori che prova desumersi anche dall' opere di s. Ambrogio. A prevenire quindi ogni difficoltà, osservava che la santità, la dottrina e le apostoliche fatiche di s. Ambrogio talmente illustrarono la sua chiesa di Milano, che da esso prese il nome, onde i fedeli non meno che i vescovi fin d'allora la dissero *Ambrosiana*, ed a questo santo vescovo vollero attribuirne le principali istituzioni come d'ogni altro così della liturgia, a fin di rendere quella più gloriosa, e queste più pregevoli e quasi intangibili. Nella 2.ª parte investigando, se puro ed intatto siasi conserva-

to questo rito fino a noi, il disserente ha riferito ciò che in proposito hanno scritto Mabillon e Muratori, il 1.° de' quali non ammette particolari mutazioni introdotte nel rito Ambrosiano, tranne l'aumento di feste; il 2.° poi segue una diversa opinione, anzi coll'autorità del Purricelli confuta il Mabillon. Aggiungeva però, che quantunque questi due scrittori sembrino essere di opposto parere, pure possono fra loro conciliarsi, avendo il 1.° negato qualunque mutazione perchè non essendovene sostanziali, di quelle di piccolo interesse non volle aver ragione; ed il 2.° le ammise perchè di queste eziandio prese cura nella sua discussione. Avvertì da ultimo, non doversi dire nuovi riti le cose variate o aggiunte ne'Messali singolarmente negli ultimi secoli, quando o si volle ripristinare la pratica di qualche rito abbandonato, o depurarlo dalle innovazioni clandestinamente introdotte. Dacchè s. Carlo Borromeo nel Rituale pubblicato dopo il 6.° concilio provinciale, ed il suo successore e congiunto cardinal Federico Borromeo nel Messale dato in luce nel 1609, ed altri dipoi dichiararono sempre di voler mantenere e conservare incorrotto il rito Ambrosiano. L'Armellini spiegando i riti ambrosiani dell'uffizio divino, dice che gli ambrosiani dividono il Salterio in due parti: assegnano alla 1.ª le vigilie notturne, le quali cominciano dal 1.° salmo, e seguono fino al 10.° *Dixit Dominus*, ed appropriano alla 2.ª l'ore diurne. La 1.ª parte divisa in due settimane contiene 10 decurie, di cui ogni notte se ne recita una. La 1.ª decuria contiene 16 salmi, e sono i primi 16 salmi, e si dice nella 1.ª feria seconda. La 2.ª decuria per la feria 3.ª comincia dal salmo *Diligam te Domine*, e ne contiene 14. Le altre poi sono composte tutte di 10 salmi, eccettuata l'ultima, che ne ha solamente 8. Ne' giorni di sabato, di domenica, e delle solennità del Signore constano le preci notturne d'alcuni cantici determinati. Non sono altresì in queste ferie compresi i 6 giorni precedenti alla festa del s. Natale, ne' quali hanno salmi particolari e gl'intitolano *de Expectato*. Salmi particolari hanno parimenti ne' giorni della settimana santa. Cominciano il Mattutino dal *Pater* e *Ave*, indi recitano il versetto *Deus in adjutorium*, proseguono con l'inno *Aeterne rerum Conditor* (ogni feria ha sempre lo stesso inno), a cui aggiungono un responsorio; poi succede il cantico *Benedictus es Domine Deus Patrum nostrorum*, colla propria antifona, e ripetuto 3 volte il *Kyrie eleison* (*V.*), recitano i salmi e i cantici secondo i tempi. Sono i salmi e i cantici accompagnati dalle loro antifone proprie. Detti i salmi leggono 3 lezioni, che quasi sempre hanno le loro particolari benedizioni. Nelle domeniche le lezioni sono prese dall'*Evangelo* (*V.*), a cui seguono l'omelie. Nelle ferie poi sono prese sempre dalla Scrittura, e nelle feste la 3.ª, o è la *Leggenda* del santo di cui si celebra la festa, o uno squarcio di qualche sermone d'uno de'ss. Padri; alle due prime lezioni si dicono i loro propri responsorii. Dopo la 3.ª il *Te Deum* (nel quale articolo dichiarai perchè dicesi *Inno Ambrosiano*), se lo esige il tempo, ovvero nulla più s'aggiunge. Nell'Epifania e nel santo Natale si dicono 3 notturni e 9 lezioni. Nel venerdì santo si leggono 6 lezioni, e l'ultime 3 sono gl'interi testi della Passione di Cristo, e sono quelli de'ss. Marco, Luca e Giovanni, poichè il testo della Passione riferita da s. Matteo, viene letto nella messa. Quanto alla disposizione delle Laudi, il versetto *Deus in adjutorium* è la 1.ª cosa che dicono gli ambrosiani, a cui segue il cantico di Zaccaria, al quale in fine aggiungono 3 volte il *Kyrie eleison*, con un'orazione, dopo la quale cantano il cantico di Mosè, *Cantemus Domino*, colla propria antifona, colla ripetizione del *Kyrie eleison* per 3 volte, e con un'orazione segreta. Appresso dicono il salmo *Miserere*, nel sabato il salmo *Confitemini*, nella domenica il cantico *Benedicite o-*

mnia, unito alla propria antifona e alla litania *Kyrie eleison* 3 volte detta. Qui recitano ad alta voce l'orazione, ch'è proseguita da 4 salmi, cioè dal *Laudate Dominum de' coelis*, *Cantate Dominum*, *Laudate Dominum in Sanctis*, *Laudate Dominum omnes gentes*, ad ognuno aggiungendo in fine il *Gloria Patri*. Prosiegue il capitolo e un'antifona con altri 3 *Kyrie eleison*, e col *Dominus vobiscum* (*V.*). Un altro salmo anche cantano, a cui uniscono un inno secondo l'occorrenza dell'uffizio, e 12 volte la recita del *Kyrie eleison*, col *Dominus vobiscum*. Finite queste recite nelle ferie dicono un responsorio, che si nomina del Battisterio. Nelle feste de' Santi vi sostituiscono una certa antifona detta *Psallenda*, ripetuta più volte col *Gloria Patri*, alcuni versetti, 3 volte il *Kyrie eleison* coll'orazione. Se occorre qualche commemorazione, suol farsi questa per la *Psallenda* di quel giorno, o di quella feria, o di quel santo di cui si fa sempre la commemorazione della B. Vergine, di s. Ambrogio, e del santo protettore della Chiesa. La disposizione di Prima degli ambrosiani comincia col *Pater*, *Ave*, e *Deus in adjutorium*. Detto poi l' inno *Jam lucis orto sydere*, seguono 3 salmi all'uso romano, ma senza l'antifona; aggiungono alla fine dell'ultimo salmo *Alleluja*. Nella Quaresima, *Laus tibi Domine:* appresso leggono una lezione breve detta *Epistolella*, col suo responsorio. Dopo recitano il simbolo *Quicumque vult salvus esse*, che intero ogni giorno dicono; indi un capitolo, alcune preci, che in alcuni giorni tralasciano, e 3 orazioni che sempre sono l'istesse. Chiudono l'ora di Prima leggendo il Martirologio, a cui è annesso il versetto, *Exultabunt Sancti in gloria*, con una breve orazione. Le ore di Terza, Sesta e Nona sono disposte all'uso del Breviario romano, ma senza antifone, in luogo delle quali dicono in fine de' salmi l'*Alleluja* secondo il tempo, e in quaresima, *Laus tibi Domine*. Poi la breve orazione detta l'*Epistolella*, col responsorio e l'orazione. A Terza nel giorno di domenica e ne' giorni di solennità, in luogo dell' inno, *Nunc Sancte nobis Spiritus*, ne sostituiscono un altro, che comincia *Jam surgit hora tertia*. Anche il Vespero ha i suoi particolari riti. Detto il *Pater noster* ed *Ave*, e dopo il *Dominus vobiscum*, cantasi 3 volte un responsorio appellato *Lucernario*, il quale non è sempre lo stesso, al fine dell' inno ripetesi il *Dominus vobiscum*, a cui segue un' antifona coronata in fine con altro *Dominus vobiscum*, dopo il quale viene il 2.° inno, diverso secondo i tempi, col 4.° *Dominus vobiscum*, a cui è annesso altro responsorio, in fine del quale si canta per la 5.ª volta *Dominus vobiscum*. Dette tutte queste cose, si recitano 5 salmi all' uso del rito romano colle antifone, si canta 3 volte il *Kyrie eleison*, ed anche per altra volta si proferisce *Dominus vobiscum*, coll' orazione propria, a cui segue il *Magnificat* coll' antifona avanti e dopo. Chiudesi il Vespero coll'orazione e colla *Psallenda*, come nel mattutino richiedendola l' uffìcio. Nelle feste solenni del Signore in vece de' 5 salmi dicesi un solo salmo, con un solo *Gloria Patri*, con una sola antifona secondo la diversità degli uffizi; seguono però due altri salmi, e sono: *Ecce nunc benedicite Dominum*, e *Laudate Dominum omnes gentes*. Il resto come negli altri giorni. Nelle feste de' santi, dopo la 1.ª orazione, si dice un altro salmo differente, secondo l'uffizio e la festa. Hanno gli ambrosiani de' santi protettori e titolari delle chiese, alcuni vesperi, che celebrano colle vigilie, ne' quali dopo la 1.ª orazione si recita il 1.° salmo, indi si legge una lezione della vita del santo che corre, col suo responsorio, e dopo l' altra orazione; detto il 2.° salmo si legge l' altra orazione, parimenti col suo responsorio. Detto il *Magnificat* colle *Psallende* si cantano le litanie con alcune orazioni. Nelle ferie di quaresima non si dice il *Magnificat*, ma in sua vece si ripete 12 volte il *Kyrie eleison*. A Compieta gli ambro-

siani, premesso il *Pater* ed *Ave*, *Converte nos*, e *Deus in adjutorium*, dicono ogni giorno, *Te lucis ante originem*; e nella quaresima l'altro inno, *Christe, qui lux es, et dies*. Poi dicono i salmi, *Cum invocarem*, *In te Domine*, *Qui habitat*, colla chiusa d'un solo *Gloria Patri*, e si recitano i seguenti salmi: *Ecce quam bonum*, *Ecce nunc benedicite Dominum*, *Laudate Dominum omnes gentes*, al fine del quale dicesi *Alleluja*, e nella quaresima *Laus tibi Domine*, e poi l'inno *Te lucis ante terminem*. Segue l'*Epistolella* col suo breve responsorio, indi il cantico *Nunc dimittis*, l'antifona della B. Vergine colla sua orazione, e finalmente la confessione in comune. In alcuni giorni dopo il cantico di Simeone recitano gli ambrosiani certe determinate preci, e così compiono tutto l'uffizio Ambrosiano, servendosi nel Salterio dell'antica versione de' *Settanta*, come il capitolo Vaticano in Roma. Contemporaneo di s. Ambrogio e da lui lodato con panegirici, fu s. Eusebio vescovo di Vercelli, il quale formò un uffizio divino per la sua chiesa, e morì nel bacio del Signore nel 370 circa. Nel V secolo avea la chiesa d'*Ancona*, a cui essendo unita *Umana*, quivi ne parlo, il suo rito particolare nell' amministrazione de' sagramenti, e nelle ceremonie e nelle preci in molte cose si avvicinano al rito ambrosiano. L' *Uffizio Eusebiano* era quello che si recitava nella chiesa di *Vercelli* (*V.*), istituito dal suo 1.° vescovo s. *Eusebio* e perciò da lui ne prese il nome. Fu poi dismesso nel 1572, quando v'introdusse il romano Francesco Bonomo vescovo di Vercelli, come narra il Magri. Questi riferisce inoltre, che al suo tempo in Asti si osservava un rito particolare nel recitare l'uffizio divino. L'*Uffizio Mozarabo* o *Mozzarabo*, di cui già feci parola, ricordando gli articoli in cui ne ragionai, aggiungerò con l'Armellini, ch'è quell'uffizio divino, il quale cominciò a recitarsi nella *Spagna* dall'invasione de'goti e degli arabi, e che durò fino a'tempi di s. Gregorio VII, che circa il 1074 l' abolì in tutta la Castiglia, e a'tempi d' Urbano II che affatto lo tolse dalla Spagna verso il 1090 e vi sostituì il rito romano. Fu così detto dalla confusione delle lingue parlate da' goti e dagli arabi, i quali essendo venuti a inondare le Spagne e i paesi convicini, ed avendo molti di essi professata la fede cattolica, dalla mescolanza del linguaggio e delle diverse nazioni, nacque tal variamento nella disciplina, che degenerò in gran parte la dissomiglianza nel rito, ch'era l'antico romano, e produsse il mozarabo. Osserva l'Armellini, che 200 anni prima di nostra era cominciarono i romani a signoreggiare nelle Spagne, e le dominarono sino alla fine del IV secolo, quando i goti vi entrarono e si accantonarono nella Linguadoca e nella Catalogna. Dopo 50 anni e nel 401 gli alani e gli svevi traversando le Gallie, ed i vandali ed i silinghi per via dell' Africa passando il mare vi penetrarono, e cacciarono affatto i romani, e ciascuno di tali popoli ne occupò una porzione. Gli alani furono distrutti da'goti nel 418. I vandali nel 429 tornarono in Africa sotto il famoso Genserico, nemico fiero de'cattolici. Gli svevi sussisterono più lungamente, poichè nel fine del VI secolo il loro regno fu unito a quello de'goti o visigoti, da Leovigildo e molto più da Recaredo I suo figlio che cominciò a regnare nel 586; allora la gloria de'goti s'innalzò al maggior segno, finchè le Spagne furono inondate da' mori arabi, de'quali molti si convertirono al cattolicismo. Da tutte queste nazioni si formò il *Rito*, la *Liturgia*, l'*Uffizio divino* Mozarabo o Mozzarabo, cioè misto di arabo, di goto e di spagnuolo ossia romano. L' Armellini dichiara autore dell' uffizio Mozarabo l'arcivescovo di *Siviglia* s. *Isidoro* di Cartagena, che per 35 anni fu l'oracolo di tutta la Spagna; altri l'attribuiscono ancora al suo fratello maggiore s. *Leandro* e immediato predecessore nella sede di Siviglia, splendore della cristiana religione per avere nella sua diocesi

convertito dall'ariana eresia i visigoti. Però il rito Mozarabo porta per titolo: *Officium Goticum, sive mixtum secundum regulam b. Isidori.* Il Dupin nell' *Hist. chron. de Liturg. ant. Hisp.*, ed anco il cardinal Bona, credono che per negligenza de'copisti o per frode degli eretici vescovi, alcune espressioni vi fossero favorevoli agli errori di Felice d'*Urgel* e di Elipando di *Toledo*. Il p. Enrico Florez nell'*Istoria sacra della chiesa di Spagna*, vendicò da tali espressioni il rito Mozarabo. Sia comunque di questa controversia, il celeberrimo arcivescovo di Toledo cardinal Ximenes lo pubblicò senza errori. Onde al dire dell'Armellini, restò in vigore l'uffizio Mozarabo in 5 parrocchie di *Toledo*, nella cappella di detto porporato, ed in un' altra cappella nel chiostro della cattedrale di Salamanca. Anticamente l' uffizio Mozarabo avea 12 ore canoniche, che si ridussero a sole 8, essendone state levate 4, cioè una nel principio della notte, l' altra prima di porsi in letto, la 3.ª a mezza notte, e la 4.ª nell'alzarsi la mattina dal letto. Le altre ore sono distribuite giusta l'uso romano, eccettuandosi l'ora, che chiamano Aurora, la quale nelle sole ferie dicesi tra le Laudi e Prima, ed è composta di 4 salmi, che sono: *Deus in adjutorium*, *Beati immaculati in via*, *In quo corrigit*, e *Retribue*; d' un'antifona, d' una laude (quali laudi si compongono d'alquanti versetti), d'un inno, d'un versetto, dell'orazione domenicale, e finalmente d'alcune altre preci. Dispongono il Mattutino, i seguaci dell'uffizio mozarabo, dalla litania *Kyrie eleison*, *Christe*, *Kyrie*, poi dal *Pater* e *Ave* sotto voce, a cui soggiungono l'antifona *Ave Regina Coelorum* (*V.*), col versetto e coll'orazione; poi ad alta voce dicono: *In nomine Domini Nostri Jesu Christi lumen cum pace*, a cui rispondesi: *Deo gratias* (*V.*). Recitano poi il salmo *Miserere* (*V.*), 3 antifone col responsorio e 3 orazioni. Terminano tutte le ore col *Pater noster* ad alta voce, e ad ogni petizione si risponde *Amen;* senonchè alla 4.ª, che dice *Pane nostrum quotidianum da nobis hodie*, invece dell' *Amen*, dicesi: *Quia Deus es;* alla 7.ª petizione aggiungono: *A malo nos libera, et in tuo timore, et opere bono confirma.* Finalmente dicono: *In nomine Domini Nostri Jesu Christi proficiamus cum pace*, a cui tutti rispondono: *Deo gratias.* Nei giorni di domenica in luogo della 1.ª antifona si dice l' inno: *Aeterne rerum Conditor*, con l'orazione; indi 3 salmi coll'antifone, con 3 responsorii e con 3 orazioni. Nelle domeniche dopo Pasqua di risurrezione fino alla Pentecoste, in vece del *Miserere*, si dice il salmo: *Domine quid multiplicati sunt.* All'antifone e alle laudi spesso aggiungono il *Gloria Patri*, così espresso: *Gloria et honor Patri, et Filio, et Spiritui Sancto in saecula saeculorum. Amen.* Danno cominciamento alle Laudi col *Dominus sit semper vobiscum*, poi si canta un'antifona e un cantico del vecchio o del nuovo *Testamento*, secondo i giorni; a questi ripetuta l'antifona, e il *Dominum sit semper vobiscum*, succede l'altra antifona prima del cantico *Benedicite omnia opera Domini*, indi altre preci simili a'nostri responsorii, e poi un'antifona prima del salmo *Laudate Dominum de Coelis.* Dopo si legge una *Profezia* (*V.*), che precede l'inno, un'esortazione, che fa il sacerdote al popolo, colla quale insinua a domandare a Dio le cose necessarie, al fine della quale risponde il popolo: *Praesta omnipotens aeterne Deus.* Dicesi appresso, *Kyrie eleison*, un capitolo per modo di orazione, il *Pater noster*, come al Mattutino, in fine in vece della breve orazione, *A malo nos libera*, ne aggiungono un'altra più lunga, che comincia: *Liberati a malo.* Segue una lode composta d'alcuni versetti frequentemente ripetuti. Poscia si dà la benedizione al popolo, e si dà fine alle Laudi. I mozarabi danno principio all'altre ore di Prima, Terza, Sesta e Nona col *Dominus sit semper vobiscum.* Poi così dispongono

le loro ore canoniche. A Prima 7 salmi, a' quali ripetuta l'antifona, segue un responsorio, una profezia, un'epistola, una lode, un inno ed un versetto, il canto del *Te Deum* (*V.*) col *Gloria Patri* in fine, fuori del tempo dell'Avvento e della Quaresima; indi il simbolo degli Apostoli, il *Pater noster*, e finalmente si dà la benedizione. Nelle altre ore recitano 4 salmi, dopo diversi responsorii, una profezia, una epistola, una lode, un inno, altre preci dette ad alta voce, dirette al Signore, che non voglia castigare a misura de' peccati, l'orazione, il capitolo, il *Pater noster*, e la benedizione. I loro Vesperi sono diversi affatto dagli altri. Non recitano salmi, ma detto il *Dominus sit semper vobiscum*, dicono i versetti da loro chiamati laudi, l'inno, le preci, il capitolo, l'orazione domenicale, detta come alle laudi colla preghiera che comincia, *Liberati a malo*, e la benedizione; poi un'altra lode mentre s'incensa la chiesa, e finalmente una colletta. La Compieta de' mozarabi è così disposta. Subito dicono: *Signatum est lumen vultus tui Domine*, poi 3 volte ripetono l'*Alleluja*, e nella Quaresima, *Laus tibi Domine*, a cui segue un salmo, al fine del quale dicono un *Alleluja*, poi due altri salmi, un inno, il versetto, il *Pater noster*, come sopra alle altre ore, la benedizione, l'antifona *Salve Regina*, il suo versetto e finalmente la colletta. Della *Liturgia* della chiesa *Gallicana* e suoi divini uffizi, già dissi che in tali articoli ne parlai, e descrivendo le sue chiese e negli articoli riguardanti l'antica disciplina ragionai di più riti usati in *Francia*. L'*Uffizio divino Gallicano* si variò allorquando verso il 787 per opera di Carlo Magno vi fu introdotta l' uffiziatura romana, e lo afferma anche il p. Domenico Mansi: *De insigni codice Caroli Magni aetate scripto, et in Bibliotheca RR. Canonicorum Majoris Ecclesiae Lucensis servato, Commentarius*, presso il p. Calogerà, *Opuscoli*, t. 45, p. 71. Di sopra pure feci parola dell'introduzione del canto romano in Francia. Con l' Armellini farò cenno dell'uffiziature delle chiese di *Lione* e di *Parigi*. È tradizione che il rito della chiesa primaziale di Lione ricevesse la sua forma circa l'anno 180 dal suo vescovo s. Ireneo, successore di s. Potimo fondatore della medesima, ma si manca di documenti certi. Si vuole che s. Ireneo non avrà tralasciato di dare ottimi documenti per la disciplina a questa insigne chiesa. Avea potuto attingere le ottime costumanze degli Apostoli, da Papia vescovo di Gerapoli o Aleppo, e da s. Policarpo vescovo di Smirne, discepoli di s. Giovanni Evangelista, da'quali era stato istruito. Egli ebbe dello spirito, pietà e zelo per la religione. Pratico dell' osservanze greche, fra le quali nacque e studiò, della chiesa di Roma, dove dimorò alquanto tempo nel pontificato di s. Eleutero, giova credere che vi facesse degli stabilimenti e v'introducesse de'riti; dacchè la tradizione de' lionesi ha del fondamento, quando crede s. Ireneo autore dell'antico uso delle loro ore canoniche. La chiesa di Lione volle conservare la semplicità e povertà antica de'tempi delle persecuzioni; non v' ha cosa fregiata d' oro, non v' ha musica, non v'ha suono d'organo. La chiesa di Lione ha il suo particolare rito: distribuisce il Salterio in ferie e in ore all' uso romano. A' notturni precede l'orazione domenicale, poi segue il versetto: *Sancti Spiritus adsit nobis gratia, Domine labia mea aperies*, col *Deus in adjutorium*, e col *Gloria Patri*. L' invitatorio, a cui succedono i salmi, ed a Compieta dicono solamente gl' inni, le lezioni e i salmi, nel numero e nel rito convengono con quello romano. Dicono il *Te Deum*, a cui in fine aggiungono l'antifona, la *Dossologia* del *Gloria Patri*, ed un versetto. Sono differenti le Laudi dall'uso romano, perchè non dicono l'inno, e le terminano colla colletta. I giorni feriali a Prima dicono 3 soli salmi, e non dicono dopo il principio del *Pater noster* il *Credo*. Nelle domeniche recitano 9 sal-

mi, ed il simbolo *Quicumque*. Tutte le ore hanno per fine il *De profundis*, colla colletta pe'defunti. A Nona solamente e a Compieta prima aggiungono una dell'antifone della B. Vergine, giusta il Breviario romano. Dalla domenica di Sessagesima fino a Pasqua nell' uffizio domenicale variano ne'due salmi alle Laudi ed a Prima, com' è in costumanza appresso il detto breviario. Ne' Vesperi, che cominciano come le altre ore, detti i salmi e il versetto, dicono il *Magnificat* e poi l'orazione. In alcune solennità tra' versetti del *Magnificat* ripetono 7 volte l'antifona. La Compieta comincia col *Pater noster*, poi dicono: *Converte nos Deus*, e *Deus in adjutorium*; i salmi che usa la Chiesa romana, l'inno che varia in tutte le feste e in tutte le ferie, il versetto, il *Nunc dimittis*, le preci, la colletta, la benedizione, il salmo *De profundis*, finalmente l'antifona propria della B. Vergine. Il cardinal Bona, *De Psalmod.* c. 18, § 9, afferma, che l' uffizio Lionese fu sempre in questa forma, ma l' Armellini non ci conviene, sì perchè s. Gregorio di Tours, *Spicileg.*, t. 5, ci esibisce un uffizio diverso per la chiesa di Lione nel secolo VI, sì perchè a'tempi d' Agobardo arcivescovo di Lione del secolo IX, e uno de' più rinomati e dotti del suo tempo, nulla si dice nelle sue opere della divina salmodia, che non fosse scelto dalla s. Scrittura. Ora poi quando null'altro vi fosse, vi sono gli inni, le lezioni proprie de' santi, il *Te Deum* ec. Quanto a'riti di Parigi, di Borgogna, di Germania, d'Inghilterra, negli uffizi divini in qualche parte s'allontanano dal rito romano; però è da notarsi che prima del 1584 il breviario di Parigi era molto differente dal romano, come si raccoglie da s. Gregorio di Tours, *Hist.*, l. 4, c. 6, dal Grancolas, l. 1, c. 13, e dagli altri scrittori. Era il rito Parisiense com'è l'uffizio che diciamo ne'giorni delle Tenebre nella settimana santa, poi patì alcune mutazioni nel detto 1584, fu assai riformato, nel 1607 a Compieta si tolse la colletta, che cominciava *Illumina*, antichissima e recitata nel *Sagramentario* di s. Gregorio I, e vi fu sostituita la romana *Visita*, e finalmente nel 1680 dall' arcivescovo Francesco Arlei fu ridotto allo stato che perseverò sino a noi. I canonici di Parigi per lungo tempo continuarono a dire il Mattutino nella mezza notte. Crede l'Azevedo, *Exer.* 9, che l' uso di dirlo alla mezza notte si togliesse dopo la battaglia di Poitiers, accaduta a' 19 settembre 1356, in cui Giovanni II re di Francia fu sbaragliato dagl'inglesi. Certamente il *Continuatore delle Cronache* di Guglielmo de Nangis benedettino di s. Dionigi, dice che dopo quella battaglia, per togliere il timore di qualche sedizione, il re proibì nella notte il suono delle campane, e che i canonici dopo la Compieta dicevano il Mattutino. Ma conviene riflettere, che tolti i sospetti d'ogni sedizione, nel 1359 ritornossi all' antico uso della mezza notte, e l'Armellini riporta il decreto fatto nel senato di Parigi in detto anno. Per le vicende politiche della Francia, e per avere sostenuto il suo clero le *Proposizioni Gallicane* (*V.*), erasi questo alquanto raffreddato in uno all' episcopato dall'unione colla s. Sede. La liturgia, dal nascimento del *Giansenismo* (*V.*), erasi alterata, vale a dire avea contratto quella screziata varietà di *Riti* e di accenti, che quasi in ogni diocesi obbligava a cambiare formole e canto ecclesiastico. È gloria di Gregorio XVI di avere rinfocolato l'episcopato e il clero di Francia, di quel riverente attaccamento alla Sede apostolica che ora ammiriamo, assai contribuendovi eziandio il successore Papa Pio IX; ed ubertose e felici ne furono le conseguenze per quanto andai riferendo in diversi articoli, sul zelante, dotto ed esemplare episcopato e clero francese. Tra' mirabili risultati dell' intima e divota corrispondenza degli encomiati vescovi col Sommo Pontefice, certamente feracissimo fu quello, oltre l' annientamento quasi compito del *Gallicanismo* nel clero (loc-

chè e il progrediente ed edificante spirito religioso che regna e brilla in tutta la nobilissima Francia, celebrai anche nel vol. LXXVII. p. 57. Nella *Civiltà Cattolica* 2.ª serie, t. 2, p.84 si legge, che nelle pastorali de' prelati di Parigi e di Viviers, de' primi mesi del 1853, si appresero le consolanti asseveranze, che il così detto *Gallicanismo* più non esiste in Francia, che oggimai è un nome vuoto di senso, che in nessun seminario vi si professa, e simili bellissime cose. » All'autorità di tali e tanti personaggi che così affermano non possiamo a meno di chinar la testa e lodare in cuor nostro la divina Provvidenza dell' essersi sbarbicate per cura de' vescovi quelle piccole sì, ma rigogliose radici di discordie che nella Chiesa di Dio una e santa non lasciavano di produrre scandali e iatture". Tuttavolta da certi fatti che narra, sembra che l'antico fuoco, malgrado la vigilanza de' pastori, non sia del tutto spento. In fatti la stessa *Civiltà* nel t. 3, p. 117, ragiona del libercolo dell' ab. Prompsault gallicano, sodamente confutato dall'*Ami de la Religion;* la divozione di tale egregio periodico verso la prima Cattedra è d'antichissima data. Il libercolo che fu tolto a confutare rimescola la funesta questione de' diritti, de' privilegi e delle costumanze della Chiesa Gallicana di Francia. Il dotto ab. J. Cognat in un suo pregevole articolo atterrò con vero trionfo la base di tutta quella scrittura. Inoltre la *Civiltà Cattolica* serie 3.ª, t. 5, p. 581, parlando del progresso dell' idee, così dette oltramontane, riporta l' edificante dichiarazione fatta dall'ab. Carriere superiore della società di s. *Sulpizio*, nella nuova edizione del suo trattato, *De Matrimonio.* » Noi non avemmo nulla più a cuore che il seguire in tutto la Chiesa romana, madre e maestra di tutte le Chiese.... Noi riformammo le nostre opinioni tosto che vedemmo ch'esse erano abbastanza conformi alle tradizioni della Sede apostolica. Avvertiamo dunque i lettori a modificare il detto da noi nell'edizioni precedenti, secondo quello che insegniamo in questa"); oltre la ripristinata santificazione delle feste e dell'osservanza della domenica, oltre la celebrazione di molti *Sinodi* (*V.*), del rinnovamento e adozione dell'uffiziatura e *Liturgia* (*V.*) della Chiesa romana, in moltissime diocesi illustri di Francia. Di alcune di esse potei farne menzione negli articoli che ancora non erano pubblicati, come a Langres nel 1840, a Reims nel 1842, a Perigueux e Sarlat nel 1845, a Troyes nel 1856, ec.; mentre nel volume LVIII, p. 50, registrai essersi ristabilito l'uffizio divino e la liturgia romana nelle diocesi di *Gap* ed *Embrun*, di s. *Brieux*, d'*Arras*, ec., rilevando aver dichiarato il cardinal Gousset nel sinodo di *Reims* del 1851, che in Francia contavansi ben 60 diocesi o ritornate o prossime a ritornare alla liturgia romana. Ivi ricordai pure il ripristinamento in Inghilterra di molti riti e liturgie cattoliche, per opera de' *Puseisti* (*V.*). Nel 1854 altre diocesi di Francia, tra le quali quella d' *Orleans*, accolsero o si prepararono ad accogliere la liturgia romana, la quale sembra sarà tra breve comune a tutta la Chiesa di Francia. Sopra quest' argomento vanno continuamente pubblicandosi opere e opuscoli atti ad illuminare sempre meglio i pastori ed i fedeli intorno alle convenienze dell'unità liturgica, ed alle leggi sopra ciò della Chiesa cattolica. Una delle ultime e belle pubblicazioni a questo proposito è quella dell' ab. De Conny decano della cattedrale di Moulins, nella quale specialmente si spiega qual sia la forza degli usi speciali quando sono in contraddizione delle regole generali della Chiesa; e di molti di essi, adoperati ancora in alcune diocesi di Francia, si prova partitamente non essere nè lodevoli, nè antichi. Mg.r Gio. Giacomo Bardon vescovo di Cahors, in una pastorale degli 8 dicembre 1854, giorno memorando per la definizione dogmatica dell'Immacolato Conce-

pimento di Maria, ann unziò che la liturgia romana comincerà ad essere obbligatoria nella sua diocesi il giorno della Purificazione del 1855. Mg.r Maria Domenico Sibour arcivescovo di Parigi con una sua lettera pastorale del maggio 1856, piena di nobili sentimenti, dichiarò ch'è venuto il tempo per la sua diocesi di appigliarsi alla liturgia romana. Ivi accenna i suoi antichi desiderii di venir più tosto a simile riforma, le difficoltà incontrate, la voglia di rallegrare il cuore del Papa Pio IX, la opportunità de'tempi presenti. Reca qualche breve di Sua Santità con cui gli si fa animo d' attuare la desiderata mutazione. Adduce il voto favorevole emesso dall'assemblea capitolare nel precedente dicembre, e finisce col creare un comitato che provveda a'mezzi necessari per tradurre in pratica il comun desiderio. Il comitato fu diviso in 3 commissioni, quante sono le parti da regolare: l'Uffizio divino, le Ceremonie, e il Canto. Questo provvedimento aggiunge un nuovo titolo alla fama di divotissimo della s. Sede che già godeva l'illustre pastore della chiesa Parigina. Ma un orribile sacrilego assassinio a' 3 gennaio 1857 lo rapì a' viventi, funestando la capitale della Francia, nella chiesa di s. Stefano del Monte, mentre vestito degli abiti sagri e in piviale incedeva in processione. L'enorme delitto fu commesso con una pugnalata nel cuore dal prete di Meaux Vergès parigino, in uno de' suoi furiosi accessi. Questi, interdetto dal suo vescovo per aver empiamente predicato contro il decretato dogma dell'Immacolata Concezione, fece altrettanto in Parigi, ov'erasi portato per appellarsi all' arcivescovo contro l'interdizione inflittagli. Non ottenendo il suo intento, ma solamente benigni soccorsi, commise l' iniquo delitto. Prima però di subire l'estremo supplizio, mostrò pentimento, ritrattando pure esplicitamente le sue eresie, massime per aver pubblicamente negato l'Immacolato Concepimento di Maria Vergine. Questo spettacolo si consumò in quella Parigi, la cui celebre *Università* (*V.*) nel 1497 decretò, che niuno fosse ammesso al grado di dottore, se prima non giurava di difendere l'Immacolata Concezione, fino a spargere il proprio sangue. Mg.r Sibour fu qualificato *martire della giustizia*, e *martire della carità* fu detto il predecessore mg.r d'Affre. Come avea praticato per questi, il Papa Pio IX gli fece celebrare in Roma solenni funerali, descritti nel n.° 11 del *Giornale di Roma* del 1857, privatamente assistendovi il cardinal Morlot arcivescovo di *Tours* (*V.*) e il cardinal Villecourt. Indi nel concistoro de' 19 marzo 1857 da detta sede trasferì a quella di Parigi il cardinal Morlot. La sua eminente pietà e dottrina, il suo religioso zelo e venerazione per la Chiesa romana, fa sperare, che porterà a compimento l' opera cominciata dal suo illustre e infelice predecessore, con ripristinare nella nobilissima metropoli del floridissimo impero francese, l'uffiziatura e liturgia della romana Chiesa.

Detto dell' Uffizio divino de' riti di *Occidente*, ora passo in breve a parlare dell' uffizio divino de' riti d' *Oriente*. Sulla varietà de' riti delle Chiese Orientali, ne ragionai a' loro speciali articoli, ed in quelli che hanno relazione alla loro *Liturgia* (*V.*) e alle loro pratiche religiose. In argomento gli *Annali delle scienze religiose*, 2.a serie, t. 5, p. 161, pubblica la dotta dissertazione di mg.r Giuseppe de Ligne prefetto delle ceremonie pontificie. Dice quest' illustre prelato defunto, non altrimenti che uno è il mondo intero, sebbene di varie parti e di varie nazioni e popoli composto, una sola è la *Chiesa;* la quale sebbene dispersa e collocata in varie e remotissime parti da noi per località materialmente divise, sebbene diversi abbia gli usi e le costumanze, una però ella è sempre, quale uscì dall'aperto costato del Salvatore, l'unica sposa di lui, che e colle sue membra e co'

suoi figli più fidi presenta ed esprime quella bellezza, che alla sposa appunto del Riparatore divino si conveniva. Così i diversi popoli, di cui è ella composta, veggonsi fra loro dissimili; ma conoscendo e adorando lo stesso Dio, professando la religione stessa, animati dalla stessa fede, dalla stessa carità infiammati, rivolte avendo le loro mire allo stesso ultimo fine, aspettando in quel solo Dio che adorano, per mercede la beatitudine stessa a tutti egualmente promessa, considerar si ponno come un popolo stesso; e quindi di tutto si forma una sola chiesa, che come madre universale tutti i suoi figli raccoglie, unisce, abbraccia, e senza distinzione alimenta e nutrisce. Pertanto una tale identità si conserva fra la chiesa *Latina* e la *Greca,* non che le altre tutte di *Oriente,* non ostante la diversità de'*Riti,* che queste particolarmente osservano, quando rimanga intatta per ogni parte l' unità di quella fede e comunione che la Chiesa cattolica apostolica romana ha fin dalla sua divina istituzione professato e professa, ed i diversi riti che sono presso loro in osservanza, non sieno alla religione disconvenienti. Or se queste diverse chiese orientali, senza incorrere alcuna taccia in cosa che alla sostanza della vera credenza si riferisca, osservano ciò che alla vera religione si addice, perchè mai si vorranno riprendere e talvolta pur condannare quelle particolari ceremonie, onde in esse il culto e gli atti della religione si esercitano? Vi sono sempre state fin dal principio della Chiesa preci che si sono recitate, e riti che si sono osservati, e nello stesso modo e da tutti egualmente ritenuti senza alcuna variazione in tutti i luoghi, in tutte le chiese; preci e riti per cui i più alti misteri in comune si rappresentano, e la stessa rappresentanza colla più grande venerazione viene egualmente con universalità celebrata. Ma questa universalità di celebrazione, questa comune, inalterabile e veneranda uniformità riguarda la sostanza delle liturgie, con cui tutte le chiese fra loro convengono per quella unità di fede, a cui mantenere perfettamente uopo è che non discordino, ma non già que' riti che accidentali sono ed accessorii. Che perciò se quelli si eccettuino, che sono costitutivi, o di divino precetto, o di apostolica tradizione, vari sempre nella Chiesa e diversi riti si sono osservati, senza che venissero giammai disapprovati; che anzi si è voluto espressamente ritenerli, non solo per quel lustro che alla Chiesa per quella stessa varietà ne ridonda, da cui apparisce esser ella di tutti i popoli, di tutte le nazioni composta; ma eziandio per evitare lo scandalo, per allontanare le discordie, per prevenire in fine que' disordini, che dalla diversità de' pareri spesse volte hanno origine, e la fonte sono di gravi e perniciose conseguenze. Questa condotta ha tenuto sempre la Chiesa, questa norma hanno osservato i ss. Padri; al cui proposito narra s. Agostino di se medesimo, che dubitando d' alcuni riti, ed avendo perciò su' medesimi consultato s. Ambrogio, questi rispose che li lasciasse quali esso trovati gli avea, per evitare appunto il reciproco scandalo. Ove non trattasi di cose sostanziali, o riguardanti la fede, sulle quali niuna varietà può ammettersi, nè qualsiasi ragione d'antichità, uso o consuetudine, benchè inveterata, ha alcuna forza o vigore, ponno e debbonsi non poche volte lasciare illese le rispettive costumanze. Ora, se nelle stesse cose di disciplina, alla quale può appartenere l'osservanza della massima parte de' riti non essenziali, può farsi varietà, come lo è stato in differenti epoche, sebbene da noi lontane, e perchè non potrà ammettersi negli altri diversi riti orientali? Come potranno ragionevolmente riprovarsi questi medesimi riti, o vorrà pretendersi che si abbandonino in un con l'errore, quasi che essi oppongansi a quella unità di credenza e di comunione, che insieme con noi dagli orientali o si conserva o si abbraccia. La Chiesa adora Dio, l'onora e rende tributo di laudi al suo sposo, di cui è la

diletta, colla *Lingua* (*V.*) degl' idiomi di diverse nazioni nelle divine uffiziature del culto; e con la varietà di riti e di ceremonie gli presta eziandio quel culto che gli è dovuto; e Dio è egualmente lodato e onorato in qualsivoglia conveniente rito gli si renda quell'omaggio di soggezione sì interno che esterno, che l'uomo deve tributargli. Perchè dunque si osa da taluno ascrivere questi diversi modi di ufficiatura e di rito a vizio e incostanza, a superstizione, ed a mentita e non verace unione? Quale ingiuria è mai questa verso coloro che praticano tali differenti modi, che professano diversi riti; e qual mal inteso zelo nel volere l'uffiziatura e un sol rito a tutti comune? Le varie uffiziature, le varie ceremonie, i vari riti sono le fimbrie dell'auree vestimenta, di cui è adorna la Chiesa santa, e ne accresce appunto lo splendore la sua varietà congiunta all'unità: uffiziature, ceremonie e riti, che sebbene fra loro differenti, punto però non discordano in quanto al primario oggetto, cui si dirigono; dappoichè qualunque nella loro diversità si consideri, in Dio si conosce l'autore, il creatore di tutti, Dio adora, a Dio tributa in un coll'esterno l'interno culto dovutogli; qualunque atta e non men dell'altre a condurre alla cognizione di Dio, all' amore di lui, all'eterna unione con lui nella gloria, perchè in esse tutte lo stesso Spirito egualmente opera e promette di fare alla Sposa: *murenulas aureas vermiculatas argento*. Dalle diverse uffiziature, dalle diverse ceremonie e da'diversi riti che sono nella Chiesa, ella sempre cresce di bellezze e di splendore. Ma se è bella la Chiesa per la diversità delle liturgie che in essa si osservano, se queste nulla derogano all'unità della Chiesa stessa, si rende necessario di conservarne la varietà. La qual necessità deducesi dal pericolo di danno che ne deriverebbe alla Chiesa stessa, mentre non conservandosi i diversi riti, e volendosi insieme all'unità della fede congiungere l' uniformità de' medesimi, molti a non abbandonar questi, quella abbandonerebbero con gravissimo scandalo e pregiudizio irreparabile dell'anime. Eppure giunse l'imprudenza d'alcuni, che mentre si occupano nella grand'opera di riunir gli orientali allontanati per lo *Scisma* dall' unità della Chiesa, conducendoli a professar la stessa fede e riabbracciare gli stessi dogmi, spinti da un zelo mal inteso pretesero ch' essi adottassero i nostri divini uffizi e riti, lasciando gli uffizi e i riti delle proprie particolari chiese. Di quegli uffizi e riti che riconosciuti e approvati sono, non già di quelli che si oppongono nella sostanza alla fede stessa, nel qual caso ben ragionevole e giusto sarebbe il loro operare. In ogni tempo la Chiesa romana ha riconosciuto i divini ufizi e i riti delle chiese orientali, da lei approvati, e ne ha espressamente protetta la conservazione e l'osservanza; e sino da' primi secoli in diverse chiese di Roma risuonò il salmeggio, anche a due cori, de' greci e altri orientali. Nel secolo XI in Costantinopoli, in Alessandria, nel patriarcato di Gerusalemme eranvi chiese latine uffiziate con riti latini, ed in Roma continuavano ad esistere chiese greche uffiziate con riti greci; e sebbene in Costantinopoli Michele Cerulario fece chiudere le chiese latine, in Roma s. Leone IX lasciò aperte le chiese greche. E quando Costantinopoli nel principio del secolo XIII fu conquistato da' latini, benchè Innocenzo III vi stabilì un patriarca latino, cui dovessero ubbidire anche i greci, a questi lasciò l' osservanze delle liturgie, tranne le pericolose alle anime. Innocenzo IV a Daniele re di Russia lasciò che si osservassero nel suo regno i riti particolari che seguiva, purchè alla fede della romana Chiesa non ripugnassero. La stessa condotta tennero Alessandro IV co' greci di Cipro, Gregorio X nell' unione della Chiesa greca alla latina, Pio IV co' greci dimoranti nelle diocesi latine, Gregorio XIII co' collegi da lui fondati in Roma pe' greci, maroniti e armeni; Cle-

mente VIII nell' unione co' ruteni, anzi stabilì in Roma un vescovo greco per le sagre ordinazioni de' greci delle diocesi latine d'Italia, e facoltizzò i vescovi maroniti, cofti e melchiti dimoranti in Roma, di conferire i sagri ordini a que' del proprio rito e nazione. Sparsasi la falsa voce che nell'unione a'ruteni erano stati tolti i loro antichi riti, che usavano nella salmodia, nell' amministrazione de' sagramenti e nell'altre sagre ceremonie, Paolo V dichiarò solennemente, non essere questa stata nè essere l'intenzione della s. Sede, anzi volere che si ritenessero e fossero in piena osservanza i riti ruteni. Benedetto XIV e Gregorio XVI furono gelosi nel fare osservare a ciascuno il proprio rito, e il regnante Pio IX ne raccomandò nel 1848 l'osservanza coll'enciclica *In suprema Petri*, che diresse agli orientali, e ricordai ne' vol. LIII, p. 194, XXXI, p. 415 e 427. Dipoi nell'allocuzione *In Apostolicae Sedis*, de' 19 dicembre 1853, riportata dal n.° 296 del *Giornale di Roma*, il medesimo Pio IX dichiarò l'incessanti cure paterne degli antecessori per la Chiesa orientale, per sempre difenderla e giovarla; l'industria e le fatiche solerti adoprate perchè quelli fra'popoli d'Oriente che erano in dissidio colla Chiesa romana per un funesto scisma, di buon grado e volonterosi si riunissero alla medesima, e si stringessero col Pontefice Romano, pastore supremo sulla terra, come membra al suo capo. Indi ricordò le rammentate lettere apostoliche da lui indirizzate a tutti gli orientali, esortandoli amorevolmente a ritornare alla comunione colla santa Sede, rocca e baluardo della fede cattolica, ed a stringersi ad essa fermamente; dimostrando loro la necessità di tale unione, con molti e gravissimi argomenti incontrastabili, checchè in contrario osò dire poi il patriarca greco scismatico Antimo, che disse voler fare confutare (e l'eseguì come raccontai a TURCHIA, venendo indi lo scismatico deposto; ma quale indizio vivente della debolezza, nella quale è caduto lo scisma greco, pare che ora Antimo per la 3.ª volta venga nuovamente ripristinato da'musulmani, per la protezione del protestante inglese lord Stratford de Redcliffe, e pel narrato dalla *Civiltà Cattolica*, ser. 3.ª, t. 5, p. 758): per la quale unione non tralasciava di pregare il Padre celeste de'lumi per la loro salute eterna (poichè non si trova fuori della Chiesa cattolica, terribile sentenza di cui tornai a ragionare colla stessa autorevole voce del Pontefice Pio IX, nel vol. LXXIX, p. 73), nulla risparmiando quella cristiana carità, ch'è paziente e benigna, dallo spirito della quale eccitato si protestò al pari de' suoi predecessori. Essi non solo non disapprovarono i sagri riti che usa la Chiesa orientale, e che videro non opporsi affatto alla fede *Ortodossa*; ma giudicarono di più doversi osservare e mantenere, come raccomandati da un'antica origine, e in non piccola parte stabiliti da'Padri: che anzi con provvidentissime costituzioni ordinarono che a niuno fosse lecito abbandonare i riti orientali, senza pontificia facoltà. » Sapevano che la Sposa immacolata di Cristo si contraddistingue per quella meravigliosa varietà, che non lede l' unità, che la Chiesa di Cristo cioè circonscritta da nessuno confine di paese, abbraccia tutti i popoli, tutte le nazioni e le genti, che concorrono nell' unità della fede, quantunque diverse per costumi, per lingua, e pe'riti approvati dalla Chiesa romana, madre e maestra di tutte. Al che ben avvisando il nostro predecessore Gregorio XVI di gloriosa memoria, volgendo la pastorale sua vigilanza e le sue cure alla nazione de' *Valacchi*, di rito greco cattolico, che abitano la *Transilvania* (*V.*), per confortarli e consolarli e sempre più fortificarli nella fede cattolica, pensò di ristabilire per essi una gerarchia ecclesiastica di rito greco". Ciò effettuò lo stesso Papa Pio IX al modo da me narrato al citato articolo. Qui pure ripeterò: lo studio de'sagri *riti* e dell' ecclesiastica *liturgia*, occidentali e orientali, ci leva a con-

siderare l'onnipotenza divina, dandoci un' alta idea del grande, del misterioso, del sublime che in se racchiude la *Religione* (*V.*) nostra santissima anche nelle più minute cerimoniali osservanze ne' divini uffizi; e giovano a un tempo ad ispirare ne' ministri della Chiesa la più scrupolosa esattezza nell'esercizio del *Culto*, la quale riesce di edificazione e di ammirazione a' fedeli, ed eccita in loro maggior divozione, massime quando gli adorabili misteri sono rappresentati decorosamente e con isplendore di maestà ecclesiastica, tanto nell'uffiziatura latina, quanto nell'orientale. Vedasi l'Assemani, *Bibliotheca Orientalis*, Romae 1719. Renaudot, *Liturgiarum Orientalium*, Parisiis 1716. L'Armellini dell' uffizio divino de' riti orientali, principia a parlare di quello della chiesa *Greca (V.)*. I greci dividono il Salterio in 24 *stazioni*. Questo nome di stazione presso loro significa, che mentre due stanno in piedi recitando l'uffizio, gli altri siedono. Le Ore non sono nè più nè meno di quelle del rito latino. Spessissimo nell'intera settimana recitano tutto il Salterio. Al Mattutino premettono la seguente orazione. *Benedictus Deus noster nunc, et semper, et in saecula saeculorum, Amen. Rex coelestis, consolator, Spiritus veritatis, qui ubique es, et reples omnia, thesaurus bonorum, et vitae largitor; veni, et inhabita nos, et munda nos ab omni macula, et salva, bone, animas nostras.* Dopo proseguono recitando il *Trisagio (V.)*, *Sanctus Deus, Sanctus Fortis, Sanctus Immortalis*, a cui soggiungono 3 volte la dossologia *Gloria Patri*; quindi altre aspirazioni, come: *Sanctissima Trinitas miserere nostri, Domine dele peccata nostra, Domine parce iniquitatibus nostris, Sancte visita, et medere infirmitatibus nostris propter nomen tuum. Kyrie eleison.* Qui replicano 3 altre volte il *Gloria Patri*, e poi dicono: *Quoniam tuum est regnum, et virtus, et gloria Patris, et Filii, et Spiritus Sanctis nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.* Ripetono dopo il *Kyrie eleison*, e vi soggiungono 12 volte *Gloria Patri*. Finalmente seguono con l'invitatorio, dicendo: *Venite adoremus Regem nostrum Deum, venite adoremus Christum, procidamus coram ipso.* Con questi versetti sempre danno ordinariamente principio a tutte le ore, quando separatamente le dicono; se poi le dicono insieme, si desume il principio dall'invitatorio: *Venite adoremus Christum.* Il Mattutino de' greci è composto di 20 salmi, del trisagio, e d'un inno pe' fedeli defunti, e della litania grande del sacerdote, di alcune lodi, che chiamano *odaria*, dell'*Alleluja* secondo i tempi, e sempre della glorificazione della B. Vergine. Nelle feste solenni non si canta il *Magnificat*, ma altre laudi, e nelle meno solenni un inno in lode della ss. Vergine. Hanno i greci le loro lezioni particolari raccolte sì dal vecchio, che dal nuovo Testamento in tanti libri separati. Da Pasqua di Risurrezione all' 8.ª di Pentecoste leggono gli atti Apostolici. Negli altri tempi le 7 lettere canoniche degli Apostoli e le 14 di s. Paolo, e l'Apocalisse. Leggono gli Evangeli in questa forma. Dalla Pasqua di Resurrezione alla Pentecoste, leggono il Vangelo di s. Giovanni; dalla 2.ª feria dopo la Pentecoste per 17 settimane fino alla festa dell'Esaltazione della ss. Croce, quello di s. Marco; in queste settimane nell'11 prime sempre leggono s. Matteo, nell'altre 6 nel sabato e nella domenica continuano s. Matteo, negli altri giorni s. Marco. Dalla feria 2.ª dopo l' Esaltazione, s. Luca per 12 settimane, dopo s. Marco, ne' sabati e nelle domeniche s. Luca, finchè lo terminino anche nelle domeniche e sabati della Quaresima. A queste lezioni inseriscono le omelie ancora de'ss. Padri. Nelle Laudi unite immediatamente al Mattutino, dopo il cantico *Benedictus*, detto *dimissorio*, cantano *Omnis spiritus laudet Dominum: Gloria in excelsis*, colle orazioni, litanie e versetti. A Prima cantano 5 salmi, un versetto, un inno e le proprie orazioni, e ripetono 4 volte il *Ky-*

rie eleison. Così sono composte l'altre ore, ma contengono diversi salmi e diverse orazioni. A Vespero oltre i salmi si cantano le profezie, i versetti, le orazioni e le litanie. La Compieta è di 3 sorti, secondo le diversità de'tempi, cioè piccola, un poco più lunga e grande. Ella ha o più o meno salmi col *Gloria in excelsis Deo*, colle orazioni, con una ode, col *Kyrie eleison* 40 volte ripetuto, co'versetti *Misereatur nostri*, coll'assoluzione, col simbolo degli Apostoli, colla invocazione della ss. Vergine, degli Angeli, de'Santi, e finalmente coll' orazione di Manasse re de' giudei. L'ufficio de'greci è contenuto in più libri: essi sono. Il *Martirologio*, che appresso loro contiene le vite de'Santi, e che quotidianamente leggono, si chiama *Menologio*. Il libro dove sono le lezioni scelte dal vecchio Testamento, lo dicono: *Librum Officii Ecclesiastici*. Il *Meneon* contiene l'uffizio de'Santi proprio, e gl' inni distribuiti per ogni giorno. Il libro dove stanno le orazioni e i salmi da dirsi dopo la Settuagesima alla Pasqua, è conosciuto sotto il nome di *Triodion;* e chiamano *Pentecostarium* quello che recitano da Pasqua a Pentecoste. Il nostro Diurno lo dicono *Horologium*. Il testo si appella *Typicon*. Questo *Typicon* è particolare quasi per ogni chiesa, massime nelle patriarcali. Il più celebre è quello de'monaci del monte Santo detto da' geografi Athon o Athos. Il *Tropario* è un versetto e preci spesso cantate nell'ore canoniche: meglio è vedere il suo articolo. L' uffizio divino greco in buona parte è opera di s. Gio. Crisostomo, giusta la relazione di Cassiodoro autore della di lui vita, di s. Basilio e di altri gravissimi Padri greci. Ma l'Azevedo nell'*Exer*. 8, dice: Dio volesse che i greci nulla avessero aggiunto a quanto sì rispettabili Padri stabilirono, perchè non vi si leggerebbero tante cose false e insipide quante ve ne inserirono. Le provincie in cui era in uso il rito greco, a tempo dell' Armellini, le principali erano: la *Morea;* la Livadia, o *Grecia* propria e corrispondente alla *Tessaglia* e altre contrade; l' *Albania;* la *Macedonia;* la Romania o Romelia corrispondente a parte dell' antica *Tracia* e *Macedonia*. Nel regno delle due *Sicilie* vi sono ancora de' luoghi dove si uffizia il rito greco; e per tutta l' Europa (anche in Asia) vi sono sparsi de' monasteri di monaci basiliani, insieme al celebre di *Grotta Ferrata* (*V.*). I basiliani però, quantunque osservino il rito greco, in alcune cose sono differenti dall'uso comune de' greci. L' uffizio divino degli *Armeni* (*V.*), l'Armellini lo dice distribuito in 8 Ore, cioè al punto della notte recitano l'uffizio, che dicono Notturno, all'aurora le Laudi, al nascer del sole Prima, 3 ore dopo Terza, alle ore 5 Sesta, all'ora 6.ª Nona, alla 7.ª Vespero, all'8.ª la Pacificazione ossia Compieta. Aggiunge, che a suo tempo gli armeni aveano un uffiziolo, che ciascuno recitava nell'ora de'crepuscoli, prima di porsi in letto. Cosa recitano al Mattutino, dichiara che l'uffizio che dicono Notturno, lo cominciano sempre con l'orazione domenicale, dopo di cui dicono 3 volte: *Domine labia mea. Benedicta sit consubstantialis, unica, et individua Trinitas, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus, nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.* Poi i salmi, i quali sono distribuiti in modo, che in ogni settimana recitano tutto il Salterio. Al fine de'salmi sempre dicendo il *Gloria Patri*. Terminati i salmi dicono quest'orazione: *Excitati a quiete somni, que nobis concessit amator hominum Deus in subsidium fragilitatis nostrae, gratias agamus illi*. A quest' orazione segue la lezione d' un discorso, poi 50 volte ripetono: *Domine miserere*, e ne'giorni di digiuno 100 volte; a cui aggiungono: *Gratias agimus tibi Domine Deus noster*, a cui fanno seguire alcuni inni o cantici di metro diverso. Ne' giorni poi di domenica varia il rito, poichè in essi leggono l'Evangelo, cui segue la preghiera: *Intercessione Sanctae Dei Genitrix, s. Johannis Baptistae, et Sancti N.* (quel-

lo di cui in quel giorno corre la festa). *Concede nobis omnipotens Deus.* Interposte qui le prime due lezioni del Salterio, leggono 4 discorsi esortatorii, diversi secondo l'occorrenza de'tempi. Dopo ciascuno di tali discorsi cantano le orazioni in tuono diverso. Segue l'inno, che comincia: *Rex saeculorum*, indi ne viene un altro, ch'è differente in tutte le ferie, la lezione del Menologio, e l'orazione domenicale. Il Salterio ne'monasteri armeni è diviso in 8 lezioni. La 1.ª lezione contiene 17 salmi, la 2.ª 18, la 3.ª 19, la 4.ª 17, la 5.ª 27, la 6.ª 7, la 7.ª 13, l'8.ª 32. Laonde presso di loro ogni giorno recitano tutto il Salterio, oltre le altre cose e preci, che dicono all'uso de'greci. Le Laudi e le ore di Prima, Terza, Nona, Vespero e Compieta, in poco differiscono dal rito de'greci. Cominciano però dall'orazione domenicale. Gli armeni una volta aveano i loro particolari re, onde allora facevano rito particolare nel paese dell'*Armenia*, de'più ameni e fecondi dell'Asia. Ora però stando sotto il dominio della *Turchia*, della *Persia*, della *Giorgia* (e negli altri luoghi riferiti a Patriarcato Armeno), alcuni osservano il rito greco, altri ritengono l'armeno. Ne'patriarcati di Canzar o Cangia o Gangia nell'Albania d'Asia, e di Ezmiazin tra l'Armenia e la Persia, si osserva il rito armeno (anche in altri riferiti a Patriarcato). Nella provincia di Naxivan in Armenia, che contiene 10 luoghi, si osserva il rito romano in lingua armena all'uso de'frati dell'ordine de'*Predicatori*, introdotto dal domenicano bolognese b. Bartolomeo, quando vi fu spedito da Giovanni XXII per ristabilirvi la fede cattolica; ed il luogo principale di detta provincia è Abraner. Osserva l'Armellini, che l'uffizio divino de'domenicani conviene col rito romano nella massima parte, nel resto hanno alcune cose proprie, ed altre simili a'canonici regolari *Premonstratensi*. L'uffizio divino de'*Maroniti* (*V.*) conta 7 ore. L'ora di mezza notte, di Mattutino, di Terza, di Sesta, di Nona, di Vespero e di Compieta. Non hanno l'ora di Prima. Poi non terminano mai in tutto il corso dell'anno tutto il Salterio. Ma a tutte le ore dicono sempre certi determinati salmi, alcuni cantici, alcune orazioni, il Trisagio, e cominciano e terminano l'uffizio con un inno, col *Pater noster*, l'*Ave Maria*, col *Credo* e con una orazione. L'ora di mezzanotte contiene 16 orazioni, 11 cantici, 6 inni, 2 salmi, un responsorio, e alcune altre orazioni. Il Mattutino è composto di 4 salmi, di 6 cantici, di 7 inni, d'11 orazioni e d'un responsorio. Terza ha 5 orazioni, 3 cantici, oppure alcuna volta due, e il salmo *Miserere*. Lo stesso recitano a Nona. A Sesta però sempre cantici. Il Vespero è composto di 7 orazioni, di 2 inni, di 4 cantici, di altrettanti salmi e d'un responsorio. Compieta contiene 5 orazioni, 3 salmi, 2 inni e 2 cantici, a'quali succede un'orazione ed un altro salmo, poi un'altra orazione ed un altro inno col 2.° salmo; segue in appresso la 3.ª e la 4.ª orazione con un cantico; dipoi il 2.° inno col 3.° salmo, e finalmente la 5.ª orazione col 2.° cantico. Si osserva il rito de'maroniti, abitatori principalmente del *Monte Libano*, situato nell'Asia a'confini della Palestina e della Siria, nella *Caldea* e nella *Siria*. Crede l'Armellini, non solo che i maroniti furono così detti da s. Marone 1.° patriarca del Monte Libano, ma dalla parola *Maronita* che in siriaco significa *del Signore*, perchè la fede che riceverono dalla pura voce di Gesù Cristo o dagli Apostoli, sempre sincera fu conservata nè mai violata. E nota, che sebbene i maroniti parlino la lingua araba, i riti sono espressi nell'idioma siriaco. Avverte pure, che tra'siri e caldei si trovano molti eretici *Nestoriani* e *Giacobiti* (*V.*). Trattano de' loro riti ed errori, Federico, Konigio, Doucin, Abramo Calovio, e l'Assemani citato. Quanto all'uffizio divino degli *Etiopi* (*V.*), dice l'Armellini, che il cardinal Bona interrogò due etiopi, o *abissini* o *cofti* o *copti*, ch'erano in Roma nell'ospizio e chiesa di

s. Stefano dietro la basilica Vaticana, circa il loro rito nell'uffizio divino, e n'ebbe la seguente risposta riferita dall'Azevedo nell'*Exerc.* 8. » Tutti i notri uffizi ecclesiastici cominciano coll' orazione domenicale, e dalla Salutazione Angelica: sul principio del Notturno recitiamo il *Venit exultemus;* poi leggiamo molti tratti della divina Scrittura, ma in verun tempo mai, se non nella settimana santa, ammettiamo gli scritti de'ss. Padri. Abbiamo tutte le Ore composte di 12 salmi, uno de' quali è il *Miserere* ". Ecco quello che noi sappiamo del rito degli etiopi nell'uffizio divino. Hanno però anch'essi diviso l'uffizio divino in 7 Ore canoniche, che recitano in lingua etiopica, ch'è diversa dalla volgare. Il rito etiopico, dice l'Armellini, si osserva nell'*Abissinia*, gran paese dell'Africa, i cui popoli abbracciarono la fede per la predicazione dell'Eunuco della regina Candace, battezzato da s. Filippo diacono. Si confermarono nella fede per la predicazione di s. Matteo apostolo, e di nuovo vi fu promulgata da s. Frumenzio chiamato l'apostolo dell'Abissinia e ordinato vescovo da s. Atanasio. Ma poi l'Abissinia s'infettò degli errori de' *Dioscorani*, degli *Eutichiani* e degli *Ebrei (V.)*, onde è un misto di cristianesimo e di ebraismo. Famoso fu il loro *Prete Gianni* (*V.*). Essendo pochi i cattolici, pochi sono quindi gli osservanti del rito etiopico senza errori. Questo rito è comune anche all'*Egitto* (*V.*), i cui abitanti sono detti egiziani e *Copti* o *Cofti* da *Copto* già celebratissima città e metropoli della *Tebaide*. Gli altri riti orientali ne' divini uffizi, sono quelli degli albanesi d'Asia, abitanti fra il Mar Caspio e il Ponto Eusino, che seguono il rito romano tradotto nella propria lingua. Ma dubito che ora ivi esistino siffatti cattolici. Que' della Colchide o *Mingrelia* e *Imerezia*, e della *Giorgia*, si servono del rito greco tradotto nella loro lingua. Nell' *Indie Orientali* e particolarmente nella provincia di *Malabar*, vicino all'isola di Ceylan, trovansi de'cristiani denominati i cristiani di s. *Tommaso* (*V.*), i quali usano il rito armeno in lingua siriaca, come vuole l' Azevedo. Gli *Illirici* o *Schiavoni*, abitatori del paese fra la Drava e la Sava, usano promiscuamente tanto il rito greco che il latino; nella *Dalmazia* Litorale usasi il rito romano tradotto nella lingua illirica. Nella *Servia*, nella *Bosnia*, nella *Bulgaria*, si osserva il rito greco nell'idioma illirico. Il rito romano in lingua illirica si usa nella *Croazia* e nell'*Istria*. Il rito greco in lingua illirica si usa nella *Misnia*, nella *Russia* minore ossia Lemberg o *Leopoli* (ove è pure in esercizio il rito armeno), ne'palatinati di *Belzi* e *Chelma* nella Volinia, in *Kiovia*, tra'*Ruteni*, nella *Russia* Bianca, nella *Lituania*, nella *Moscovia* e in altre regioni dell' impero di *Russia*. I cristiani della *Tartaria* e di *Cherson* penisola di *Tracia*, allo stretto di *Gallipoli*, e in molti altri paesi del *Ponto* seguono il rito greco nella lingua illirica ossia slava di *Schiavonia*. Negl' indicati articoli parlando in molti pure de'loro riti, scrissi nozioni analoghe. Anche l'Armellini dichiara, che la varietà degli uffizi divini e della pubblica preghiera degli orientali e degli occidentali nulla pregiudica all' immacolato candore di s. Chiesa, come risposero i Papi s. Nicolò I a Fozio intruso patriarca di Costantinopoli, e s. Leone IX riferito dal Grancolas con queste parole. *Scit s. Romana Ecclesia, quod nihil obsunt saluti credentium diversae pro loco, et tempore consuetudines.* Quindi fu antica consuetudine della Chiesa che santissimi vescovi prescrivessero a'loro diocesani particolari maniere di pregare. Così fecero s. Nepote vescovo dell' Egitto, s. Ilario vescovo d'Arles, s. Gio. Crisostomo, s. Ambrogio, Eude vescovo di Parigi, tutti confessori e fervidi propugnatori dell' unità della Chiesa. Anzi non pochi concilii provinciali e nazionali stabilirono che si dovesse dire quell'uffizio ch'era in uso nella provincia loro. Nel 441 il concilio di Vaison stabilì: *Unam Officiorum regulam*

teneamus juxta nostram provinciam. Il concilio di Braga del 563 prescrisse: *Ut unus, atque idem psallendi ordo in Officiis teneatur.* Il decreto attribuito a s. Gelasio I vuole che si osservi il rito della metropolitana: *Ad celebranda divina Officia ordinem quem metropolitana tenet, provinciales observare debent.* Conclude l'Armellini sulla varietà de' divini uffizi, essere la s. Chiesa la simboleggiata da' salmi, la bella Regina Sposa ornata di nobil manto picchiato di vari cangianti colori. Questo manto risplendentissimo è figurato nella varietà de' riti, tributo che presta al suo Sposo colle lodi del divino uffizio. Così la varietà de' *Colori ecclesiastici* (*V.*), nelle *Vesti sagre* e ne' *Paramenti sagri,* usati dalla Chiesa ne' suoi *Templi,* sono pieni di bellissimi simboli de' venerabili misteri che celebra. Oltre i nominati concilii, altri innumerabili decretarono canoni sui divini uffizi: ricorderò qui i principali. Ordinò il concilio di Rouen del 1119. » Tutte le chiese suffraganee si conformeranno all' uso della metropoli nella Lettura e nella Salmodia, vale a dire nell'Uffizio divino ". Il concilio di Marsiac diocesi d'Auch del 1325 dispose. » È prescritto a' canonici delle cattedrali e collegiate, e agli altri chierici delle chiese, di celebrar l'uffizio con divozione alle ore stabilite; di cantar i salmi modestamente, facendo pausa alla metà de' versetti, e che una parte del coro non cominci se l'altra non ha finito, sotto pena d'esser privati della retribuzione, o d'altre pene a piacere de' superiori ". Decretò il concilio di Basilea nel 1435, sess. 21. » L'uffizio divino dev'esser celebrato alle ore opportune, del che se ne avrà il segno col suono delle campane. Sarà cantato gravemente e decentemente, facendo pausa soprattutto alla metà del versetto, osservando tuttavia qualche differenza tra l'uffizio solenne e il feriale. Gli ecclesiastici vi assisteranno in *Cotta*, o in *Cappa*, secondo le varie stagioni. Non si disputerà in coro. Non si leggerà nessun libro. Tutti si leveranno al *Gloria Patri.* Tutti faranno un inchino di capo quando si pronunzierà il *Nome* di Gesù (dell' *Inchinazioni* e *Genuflessioni* ne' divini uffizi, in tali articoli ne tenni ragione). Nessuno dirà l'uffizio da se mentre si cantano le ore in comune". Il medesimo nel 1437 col can. 3 statuì. » Siccome tutti i benefiziati, che sono negli ordini sagri, sono obbligati alla recita dell'uffizio, il s. concilio avverte, che se vogliono rendere le loro preghiere accette a Dio, bisogna articolarle in una maniera intelligibile, e non parlare tra' denti, mangiar le parole, o sfigurarle, oppure interromperle per parlare, o per ridere; ma che, o essendo soli, o pregando molti insieme, devono recitare e distintamente, e con rispettosa divozione l'uffizio del giorno e della notte, e scegliere un luogo rimoto dalle distrazioni ". Dal concilio di Sens nel 1485 fu raccomandato. » I canonici saranno considerati assenti dall'uffizio, quando non si troveranno al mattutino al termine del salmo *Venite*, e all'altre ore alla fine del 1.° salmo, e alla messa prima dell'ultimo *Kyrie;* nè partiranno da nessuno di questi uffizi, se prima non è finito ". Il concilio generale di Laterano V nel 1514 ordinò. » Tutti quelli che hanno benefizi con cura d' anime o senza, 6 mesi dopo averli ottenuti, sono obbligati a recitare l'uffizio divino, sotto pena d'esser privati de' frutti a proporzione del tempo, che non l'avranno recitato, ed anche del benefizio, se non si correggono. Ma per esser privati del titolo de' loro benefizi, il decreto comanda, che sieno passati 15 giorni almeno, senz'averlo detto due volte ". Prescrisse il concilio di Sens del 1528. » I salmi si canteranno con gravità e modestia, d' una maniera distinta, atta ad inspirar divozione, guardandosi di suonar sull'organo arie profane e lascive ". Ordinò nel 1528 il concilio di Parigi. » I preti e gli altri ecclesiastici regolino per modo il loro canto, che colla nobiltà, la maestà, la misura e la grazia, che lo accompagneranno, possano ec-

citar ne'cuori degli astanti sentimenti di pietà e di compunzione. Quando si canta l' uffizio in comune nessuno lo reciti a parte; imperciocchè, oltre che in tal modo si manca d'adempiere a'doveri del coro, avviene sovente, che s'interrompano quelli, che più esatti nel servigio, sono intesi al canto de' salmi. Se dunque alcuno verrà a commettere un fallo di questa natura, per punirnelo, non se gli conti per tempo d' assistenza l' ora nella quale lo ha commesso, o si punisca eziandio più rigorosamente se il caso lo esige ". La stessa proibizione si fece poi dal 1.° concilio tenuto da s. Carlo nel 1565 in Milano, da'concilii di Reims e di Tours nel 1583, dal concilio di Bourges nel 1584, da quello di Narbona nel 1609, da quello di Bordeaux nel 1624. Il concilio di Treveri nel 1549 stabilì. » Si dee cantare l'uffizio gravemente, osservando le pause alla metà de' versetti, avendo riguardo alle varie solennità, e non anticipando un versetto sopra l'altro. Proibizione di leggere altri libri, che il breviario in tempo che si canta. Tutti quelli a'quali la Chiesa ha imposto l'obbligo di recitare l'uffizio, devono soddisfare a questo pio dovere col maggiore raccoglimento che sia possibile, e non recitarlo in modo che mentre cantano i salmi, pensino a tutt'altro fuorchè a Dio. Devono temere per se il rimprovero che egli fece pel suo Profeta (Geremia 48, 10), dicendo, che quelli che proferiscono le sue lodi hanno il cuore lontano da lui, imperciocchè, non è egli un ingannare gli uomini, e un burlarsi di Dio, l'aver volontariamente rivolta la mente agli affari domestici, o a ciò che passa nel mondo, nel tempo che si cantano i salmi? Terribile è il detto della Scrittura: *Maledetto chi fa l'opera di Dio con negligenza*. S'imprimano bene in mente il verso che dice: *Che non quegli che grida, ma quegli che ama è esaudito da Dio; imperciocchè egli ascolta la voce del cuore, senza la quale non cura le parole delle labbra*. Quindi gli ecclesiastici devono recitar l'uffizio tutto intero, con voce chiara, articolata, distinta, e con attenzione: devono anche dirlo in un luogo ritirato e acconcio alla preghiera. Il s. concilio di Trento nel 1562, sess. 22, decretò utilissime prescrizioni, sopra ciò che si deve osservare o evitare nella celebrazione della s. Messa. » Che i vescovi proibiranno e bandiranno ogni sorta di musiche, nelle quali ci entri qualche cosa d'impuro e di effeminato, e gli strepitosi accompagnamenti istrumentali, il cui fragore cuopre e assorbisce le voci. Che nelle funzioni ordinarie eziandio la modulazione del canto agevoli l'intelligenza delle parole ". Indi il s. concilio nel 1563, sess. 24, cap. 12, attribuì al concilio provinciale la cura di fare de'regolamenti concernenti l'uffizio divino, ed in mancanza di detto concilio al vescovo diocesano, assistito da due canonici, l'uno scelto dal vescovo, l'altro dal capitolo; ed ingiunse che al precetto della recita si debba unire anche costantemente la qualifica modale: *studiose celebrent pariter ac devote; hymnis et canticis Dei nomen reverenter, distincte, devoteque laudare*. Il concilio d'Aquileia del 1596 decretò pure: » Essendo convenevole di rimovere dalla chiesa nel tempo della messa e dell'uffizio tuttociò che potrebbe impedirne e sturbarne la celebrazione, non vogliamo che si permetta a' *Poveri*, quando anche fossero nello stato più deplorabile, di correr qua e là per la chiesa in tempo del s. sagrifizio, perchè in tal guisa recano disturbo al sacerdote che celebra e a tutti gli assistenti ".

Di sopra toccai, ove tenni proposito della *Musica sagra* vocale e strumentale, che accompagna i divini uffizi; quindi trovo opportuno per la doverosa venerazione che ad essi e al *Tempio* di Dio si deve, aggiungere altre poche parole, e nuovamente compiangere gli abusi perniciosi introdotti, con tanto discapito della pietà cristiana; mentre anche i qui riportati santissimi e utilissimi canoni, ne' divini uffizi prescrissero il divoto canto e

vietarono la musica profana. La musica religiosa è quella colla quale l'affetto dell'uomo tende a volgersi verso Dio, e l'innalzar l'animo verso Dio può farsi col canto or nella solennità del sagrifizio, or nella recita dell'uffizio divino, ora in altre funzioni introdotte posteriormente dalla pietà de'fedeli, or fuori eziandio del tempio in mezzo alle stesse occupazioni con cantici e canzoncine spirituali. Con effusione d'animo riverente altresì di sopra celebrai il rinvigorito sentimento della cattolica unità, il cui centro è nella *Cattedra di s. Pietro*, specialmente nell'edificantissimo episcopato e clero di Francia, il quale promuove dopo quello della liturgia, il ristoramento anche del canto Gregoriano; che siccome cadde colà all'abbandono della liturgia romana, così col progrediente ripristinamento di questa sembra vicino a risorgere nella sua grave maestà. Il 1.° passo si deve al sullodato gesuita p. Lambillotte, che erudito filarmonico e religioso ammiratore delle sagre bellezze delle melodie Gregoriane, tentò l'aringo colla pubblicazione dell' *Antiphonaire de s. Grégoire, fac-simile du manuscrit de s. Gall, accompagné: 1. d' une notice historique; 2. d'une dissertation donnante la clef du chant Grégorien dans les antiques notations; 3. de divers monuments, tableaux neumatiques inédits* etc. *par le R. P. L. Lambillotte de la Compagnie de Jésus*, Paris 1851. Ne rese contezza egregiamente la *Civiltà Cattolica*, nel t. 8, p. 82. Però l'autenticità del codice di s. Gallo fu impugnata con gravissime ragioni in breve e erudita operetta dal ch. e dotto maestro di musica mg.r Pietro Alfieri: *Précis historique et critique sur la restauration des livres du chant Grégorien*, Rennes 1856. Bensì pienamente deplorando col p. Lambillotte la profanità della musica in chiesa, e nel desiderare il ritorno alla severità dell'antiche melodie. Di altro simile antifonario che credesi trovato nella biblioteca di Montpellier da mons. Danjou, feci menzione nel vol. LII, p. 104. Sulla ristorazione poi proposta da mg.r Alfieri, egregiamente ne rese contezza nell'*Eptacordo di Roma* del 1856 ne'n.i 20 e 21 il prof. d. Stefano Ciccolini, chiaro scrittore di cui riparlai ne'vol. LXX, p. 119, LXXIII, p. 98. Ma qual fosse il divisamento del benemerito p. Lambillotte defunto, meglio lo spiega la recente pubblicazione di sua egregia opera postuma: *Estetica teorica e pratica del canto Gregoriano*, Parigi 1855. Di questa egualmente, colla solita dottrina e religioso zelo, ragiona la *Civiltà Cattolica*, 3.ª serie, t. 4, p. 20, nel suo mirabile discorso sulla *Musica Religiosa*, il cui compimento si legge a p. 266. In tale opera il p. Lambillotte, siccome apprendo dalla stessa *Civiltà Cattolica*, precipuamente si propose con magnifico disegno l'unità universale del canto liturgico, per far cessare l'indecorosa anarchia che deforma in certe regioni la gravissima fra le funzioni cattoliche, la messa solenne intarsiata in parecchi luoghi or di mottetti in lingua volgare, or d'interminabili e fantastici ghiribizzi d'organisti profani, più occupati di trarre a se l'attenzione de'fedeli, che di volgerla a riverenza del tremendo sagrifizio incruento. » Mentre il p. Lambillotte con tutta la scuola severa promove oltramonti la restituzione del canto Gregoriano, non mancano difensori della musica moderna, i quali credono di ravvisare nello zelo de' primi quel medesimo eccesso, per cui da certuni vantasi oggidì in architettura, come solo stile cristiano, il gotico ogivale (ne riparlai a Tempio). E perchè, domandano, vietare alla Chiesa l'adoperare qualsiasi stile in musica, poichè non le si vieta in eloquenza? Certamente nell'uso delle varie forme oratorie il sentimento del convenevole, il gusto, la consuetudine impongono all'oratore cristiano alcuni limiti che ricisamente lo separano dal romanziere, dall'istrione, dal cerretano: ma questi limiti sono più fa-

cili a ravvisarsi dalla squisitezza del sentimento e della prudenza, che a determinarsi scientificamente con definizioni e caratteri filosofici. Sono questi in sostanza i concetti d'una recente operetta pubblicata nel Belgio con idee che a noi sembrano non solo cattoliche, ma savie e temperate: *La Musique religieuse par le R. P. Louis Girod de la Compagnie de Jésus*, Namur 1855". Nel rendere ragione la *Civiltà Cattolica* dell'encomiata *Estetica* musicale, con commendevole scopo si propose di ricercarvi que' principii fondamentali che in tal maniera ponno guidar gli opinamenti di chi vuol pronunziare coll'appoggio di motivi ragionevoli; ed eziandio nella speranza che in Italia si ravvivi l'amore e la riverenza alle melodie ecclesiastiche, a seconda del sentimento cattolico che torna ad infervorarsi, combattuto com'egli è dal partito volteriano, sia sfacciatamente arrabbiato e spirante sangue e sterminio, sia moderatamente scettico e spirante conciliazione umanitaria. Si compiace di veder nel regno di Napoli rinfervorarsi agli studi del canto ecclesiastico, anche per la pubblicata operetta di d. Camillo Mollo: *Istruzione teorico-pratica di canto fermo e fratto sull'antico ragionato sistema Guidoniano;* opera degna per l'educazione del clero nel canto ecclesiastico. Quindi col precipuo intendimento di ristorare il canto Gregoriano e di migliorare l'ordinamento musicale delle nostre solennità ne' divini uffizi, non meno di far ben comprendere qual funzione compier vi debba la musica, destinata dalla Chiesa a sublimar le anime a Dio, passa a trattare: Che cosa sia musica religiosa. In quante maniere la musica possa innalzare la mente a Dio. Varie specie di musica usata nelle chiese. Quanto a queste, dice che si ponno ridurre a cinque o sei. Il 1.° è quello chiamato *tono corale*, che si riduce ad una pronunzia lenta e misurata, aiutata da una lieve inflessione di voce alla cadenza, per assicurare in un coro numeroso l'ordinato e contemporaneo pronunziamento delle sillabe: tale si vuole il canto de' primitivi cristiani, usato nelle catacombe o nelle case de' privati. Il 2.° è il canto fermo, i cui *modi* derivati dalla musica greca, vennero da s. Gregorio I in numero di 8 riformati e consagrati ad uso della chiesa, e al clero successivamente raccomandati da molti Papi. Il naturale istinto con cui l'orecchio tende all' armonia fece successivamente aggiungere a certe parti di questo canto un accompagnamento dapprima assai semplice di terza, di quarta o di sesta, ed è ciò che fu detto per Guido Aretino (il cui sistema venne chiamato dal celebre Zingarelli per antonomasia, *il gran tipo della musica*) or *diafonia* o *organazione*, or *falso bordone* usato pur tuttavia in Roma nel coro di parecchie basiliche, che tutta conservava la cantilena Gregoriana. Fu questo un primo tentativo di quel contrappunto che oggi chiamasi *canto fratto*, intermedio cioè fra il canto fermo e il figurato. Ma il capriccioso calore della fantasia musicale fu strascinato da quella foga che facilmente inebria il genio delle belle arti, produsse sotto forme assai libere, anzi licenziose, quel che fu detto *contrappunto a mente;* nel quale sul fondamento del canto fermo sostenuto dal basso, le altre voci improvvisavano a proprio talento qualunque ghiribizzo fantasticasse loro il cervello. Ad infrenare la quale licenza, riprovata da' Papi, sopravvenne il contrappunto severo di Pier Luigi da Palestrina (le cui belle armonie risuonarono nella *Cappella pontificia* e nella protobasilica Lateranense, la 1.ª nel mondo cattolico), la cui maestà riuscì nel 1555 a sospendere i fulmini del grave Marcello II, che ogni altra musica fuor del canto fermo minacciava eliminare dalla chiesa. Lo stile però del Palestrina, confinato nella cappella papale, cedè per tutt'altrove il luogo ad una musica meno vincolata a leggi d'imitazione, e più studiosa or di solleticare l'orecchio, or d'espri-

mere la parola: e questa è quella propriamente che produsse i grandi capilavori di que'maestri che per più d'un secolo succedendosi in Roma, in Napoli, in Bologna (senza qui parlar d'altre nazioni) formarono una scuola che ancora richiama il concorso e l' ammirazione di chiunque non vuol disgiungere nel tempio le attrattive del canto dalla maestà del luogo santo. » A questa, che potremmo chiamare per la musica di chiesa età dell'oro, tenne dietro, effetto forse dell'incredulità progredita, il deplorabile abuso della musica teatrale. Nella quale, per renderla più indegna del santuario, al fragor degl'istromenti in cui la parola si perde, e alla leggerezza delle melodie e degli accompagnamenti più *ballabili* che *meditabili*, si aggiunse la turpe rimembranza di quelle scene, donde le profane armonie erano sbucate ad infestare sagrilegamente il tempio. Molti sono gli onorati maestri che alla corruttela tentano opporsi: ma pur troppo le universali querele de'buoni attestano esser debole il dicco alla piena dell'inondazione". Tali sono le principali vicende della musica ecclesiastica pe'divini uffizi, e le principali forme prese da lei successivamente. Il suono grave e maestoso dell'organo, introdotto da Papa s. *Vitaliano* (*V.*), venne poi rinforzato col contrabbasso; al quale si aggiunsero quindi altri stromenti, finchè la piena orchestra degenerò negli eccessi accennati. Il ceremoniale de' vescovi, pubblicato per ordine di Benedetto XIV, ordina che al suono dell'organo niun altro strumento si aggiunga; onde l'uso dell'orchestra sembrerebbe nelle chiese e da'divini uffizi canonicamente fin d'allora proibito. Ma la bolla *Annus*, de' 19 febbraio 1749, dello stesso Papa e riportata in latino e in italiano nel suo *Bullarium*, t. 3, costituzione 3, contenente anche il *Regolamento dell' uffiziatura e musica ecclesiastica*, sembra accennare chiaramente una qualche limitazione di tale ordinamento, se non altro per la contraria consuetudine; poichè regolando il canto, ne riprova bensì ogni profanità, ma non l'uso di accoppiare all'organo altri strumenti. L'ultimo punto svolto dalla *Civiltà Cattolica* sulla *Musica religiosa:* A quali materie debbono applicarsi i discorsi generi di musica, e qual sarebbe l'applicazione del canone fondamentale? La brevità non mi permette che riprodurne qualche fugace cenno.» Mandiam prima in bando quanto fia possibile quell'ultimo stile abusivo da noi ricordato, il quale formato com'egli è di cantilene essenzialmente leggere ed appassionate, ed intessuto di reminiscenze teatrali, mai non potrà destare, almeno *nell'universale*, se non idee ed affetti profani. Potrà forse qualche privata persona, ignara, o per singolar predilezione divina o per educazione di parenti cristiani, d'ogni profanità scenica, volgere al bene anche le smancerie d'un canto da sgualdrina e i languidi accenti strascicati per tutti i semitoni della scala da un amante di *Teatro* (*V.*); appunto come vi hanno anime sante cui tutto è puro perchè esse sono pure, e che per preparazione alla meditazione potranno valersi del Metastasio, e in ogni femmina che incontrano san ricordare il volto d' una Madonna: ma tale non è universalmente l'effetto di questi oggetti: e però lasciando alle eccezioni l'usare altri mezzi, fermiamo per regola generale mai non doversi dir sagra e religiosa codesta musica fin qui descritta. Nè sappiamo approvare per niun conto l'uso di certi luoghi, ove per santificare le cantilene si crede bastevole cangiar le parole, le quali si veggono poi pubblicate in libretti a uso di cantici religiosi, al titolo de'quali si aggiungono per guida del canto le parole dell' aria profana, sopra cui si debbono cantare; senza avvertire che fra'mille che intonano il cantico, appena una cinquantina, a dir molto, andrà esente dalla ricordanza del tipo lascivo. Le quali osservazioni, chi nol vede? debbono applicarsi ugualmente e alle sonate degli organisti e

alle sinfonie di piena orchestra, nelle quali è pur troppo frequente questo abuso, e i dilettanti sono preventivamente avvertiti che ascolteranno prima della messa la sinfonia or della *Gazzaladra*, or della *Norma*, or del *Guglielmo Tell*, or della *Giovanna d'Arco* ec., la qual prevenzione quanto sia per giovare ad innalzare verso Dio quelle anime secondo l'intento della Chiesa, lasciamo a voi il congetturarlo; nè dubitiamo che tutte codeste musiche vedrete comprese in quella condanna del concilio Tridentino, alla sessione 22.ª, che sbandisce dalle chiese ogni canto ove e le modulazioni e le parole non innalzino il pensiero a Dio". Indi la *Civiltà Cattolica* deplora le cantilene e le melodie accompagnate da musica passata in *rondò* e *cabalette* e *quadriglie*, che fanno saltellare perfino quando accompagnano l'inno o *Prosa* sagra *Stabat Mater (V.)*. Dice condannevole tuttociò che si contrappone alla pietà, dichiarando convenienti le bande musicali nelle *Processioni*, ma improprie e importune ne' giorni di pubblica calamità, o di compunzione e penitenza universale, come la *Quaresima* e le *Rogazioni*, non che inutile il fragore della banda. Loda gli oratorii di *Musica sagra* (*V.*), co' quali la soave divozione de' *Filippini* s'ingegna di richiamare e d'intertenere principalmente nelle sere di *Carnevale* gli animi divagati tra le *Maschere* e gli *Spettacoli*. Loda le sinfonie anche strumentali che precedono le sagre funzioni per convocarvi le moltitudini; ma insieme utilmente consiglia per l'ora e il modo opportune avvertenze. Che aliena dallo strepito, ma non priva di soavità nel canto, dovrebbe essere la musica allorchè si adopera per innalzare il cuore a Dio fra le occupazioni domestiche, o per tranquillare gli spiriti della moltitudine che sta raccogliendosi per udire il sagro oratore dal pulpito. E in questa congiuntura riconosce più conducente all' uopo la musica vocale parlante anche all'intelletto, che la strumentale suonante solo a' sensi colla fantasia. Magnifico è quanto riferisce al cantare *ufficialmente* in lingua ecclesiastica le divine laudi, alle quali succede il tremendo Sagrifizio, onde efficacemente il canto renda *intelligibili*, anzi *più* intelligibili le parole sagre, che in tre maniere principalmente può l' intelligenza loro aiutarsi colla musica; vale a dire col prolungamento di ciascuna parola, o colla ripetizione delle parole medesime, o coll' aggiunta di modulazioni espressive, sieno vocali e strumentali, che confortino l' intelletto aiutandolo con immagini analoghe di melodia e armonia. Come il canto corale, privo com'è d'allettamento, si affà maggiormente all'anime che dedite alla vita contemplativa, meno abbisognano d'aiuti sensibili; il canto fermo col suo *Ritmo* e colla giunta di questi trae facilmente i più a fissare nel Verbo divino l'attenzione dell'intelletto. Il 1.° più usato nel coro de' regolari più taciturni e più mortificati e più solitari, come i *cappuccini*, i *camaldolesi eremiti*, ec. Il 2.° è più acconcio alle solennità del clero secolare, ove maggiore si suppone il concorso di laici divoti, i quali sogliono frequentare, o almeno solevano, i divini uffizi anche ne' giorni feriali. Riparlando del canto figurato e d' accompagnamento strumentale, dice delle principali sue forme di stile, il libero e il fugace, che potrebbero colla ripetizione delle parole e colla evidenza di canto espressivo aiutare l'intelligenza. Ma nello stile fugato l'intelletto è richiamato piuttosto a studiar l'artificio musicale che a meditare il testo liturgico, onde lascia freddo il cuore e morta la pietà. » Ciò nondimeno la gravità austera delle melodie, abbandonata ormai in tutte le altre cappelle, la singolarità per conseguenza che oggi presentano agli orecchi non più avvezzi allo stile del Palestrina, e quella riverenza che mai non disgiunge dalla venerabile antichità; tuttociò rende oggi accetta nelle funzioni papali, che sono uniche al mondo, codesta

forma musicale unica anch'essa e remotissima da ogni volgarità di numero e di modulazione. Tanto più che all'augusto consesso di eminenti prelati, alla cui *Cappella* essa è principalmente destinata, il sagro testo è così familiare, che poche sillabe bastano a tutto rammentarlo: e per altra parte que'perpetui ricorsi della fuga e del canone egregiamente si acconciano a commisurarsi esattamente colle ceremonie liturgiche, potendosi troncar la frase musicale in ogni punto senza imporre al Pontefice celebrante il menomo ritardo. Queste e simili ragioni, a nostro credere, hanno cangiato oggidì in consuetudine tradizionale e per la *Cappella Pontificia* positivamente approvata, ciò che a'tempi di Marcello II parve meglio che tolleranza". Anche Benedetto XIV loda la maestosa lentezza del canto fermo con dire, *grave, decorumpiumque cantum*, il quale appunto per questo riesce alle pie orecchie preferibile ad ogni altra musica, come si espresse il detto Papa; oltre le ragioni simboliche, che formano parte della liturgia, preghiera essenzialmente pubblica, e rappresentata dall'unisono e perfettissimo canto fermo, e non dall'incrociato contrasto di varie voci nelle fughe e ne' canoni. » Se ci si permette di spiegare un po'fantasticamente i due concetti che quelle musiche rappresentano, diremo che nello stile fugato sembraci significata l'unità di spirito chè congiunge nella *Comunione* de' santi tutte le varie preghiere che i privati fedeli pronunziano a piè dell'altare; i quali giunti da opposte regioni, mossi da vari affetti e desiderii, timore, pentimento, bisogni d'anima, interessi terreni ec., variamente pregano e pure perfettamente concordano, perchè prega in essi con gemiti inenarrabili unico maestro lo Spirito di Cristo; appunto come negl'intrecci musicali le 4 voci nelle varie regioni vocali movendosi ciascuna con proprio andamento e numero diverso, pure tutte concordano perchè guidate da unico maestro. Nel canto fermo all'opposto e la preghiera e il numero e l'intonazione tutto è perfettamente unisono, perchè legalmente determinato da pubblica autorità. E notate quanto sia convenevole a tale pubblicità, quella quasi *impassibilità*, per cui il canto Gregoriano sembra inaccessibile al movimento degli affetti terreni e delle passioni veementi. Chi parla in nome del pubblico, sempre osserva un tal riserbo e gravità, convenientissimi a'rappresentanti d' ogni società umana, nella quale l' unità non trovasi se non nella fredda ed impassibile ragione, varie essendo per l'opposto e molteplici e discordi le passioni personali. Un canto dunque che la personalità voglia esprimerci, convenientemente potrà lavorarsi a contrasto di voci e a contrattempo di numero. Ma ad un canto che debba rappresentare l'unità del sentimento sociale molto più s'addice l'unisono contemporaneo delle note corali". Avvezzi a' fragorosi capricci del teatro moderno, è naturale che il tranquillo procedere delle modulazioni Gregoriane sappia in molti del monotono e quasi del sepolcrale. Laonde essendo conveniente che alle maggiori solennità aggiungasi colla musica splendore maggiore, si potrebbe al canto sì antico e venerabile armonizzar in accordi più attraenti e più condiscendenti alle moderne leggi dell'armonia. A questo sembrava condurre la *diafonia* o *organazione*, e il *falso bordone* che conservava la Gregoriana cantilena; alla quale se oltre la terza, altre note si fossero aggiunte senza distruggerla, si sarebbero ottenute armonie più soavi e piene, salva l'intelligenza e l' affetto, come appunto la bramava Giovanni XXII, allorchè colla bolla *Docta Sanctorum*, nel 1328 fulminò i capricciosi *contrappunti a mente*, in cui sommergevasi la melodia Gregoriana. Al quale pontificio desiderio sembra conformarsi grandemente il lavoro in cui per suo diletto va occupandosi un prelato romano (probabilmente l' encomiato mg.r Alfieri), che la

Civiltà Cattolica nel darne saggio, opina che riuscirebbe del pari e giovevole alla dignità del canto ecclesiastico, e gradito a quanti ne prendono diletto e ne sentono l'importanza. Nel trattare poscia la *Civiltà Cattolica* della musica che si addice alle maggiori solennità degli uffizi divini, espose come possa conferirvi con contrappunto ben lavorato sul canto fermo.» Ma escluderem noi per questo tutto il rimanente di quella musica sagra che, con l'aiuto di organo ed altri strumenti, aggiunti ad una melodia ed armonia espressiva, s'ingegna di scolpire vie più vivo ed attraente il sentimento del testo liturgico? Tolga il cielo che vogliamo assumere un piglio d'Aristarco per condannare ciò che non condanna la Chiesa. Fermi nell'attenerci a'giudizi di questa, ripeteremo con Benedetto XIV, il canto Gregoriano riuscir più gradito alle anime pie; ripeteremo col Tridentino non potersi approvare dal sentimento cattolico una musica, la quale o colla mollezza e leggerezza delle modulazioni profane snervi e distragga, o collo strepito degli strumenti assorbisca, o colla rozzezza della esecuzione deformi la liturgia. Aggiungeremo che pur troppo l' inchinevolezza dell'orecchio al canto della Sirena tenderà sempre naturalmente ad introdurlo nel tempio, se la vigilanza perpetua de'sagri pastori non armisi, come Giovanni XXII, di que'flagelli, con che il Redentore cacciava i profanatori dal tempio. Aggiungeremo che la differenza fra la musica veramente sagra e la non sfacciatamente profana è sì mal contornata e sfuma in tal nebbia di mezze tinte, che appena sarà mai possibile formare una legge per cui si assicurino nella esecuzione gl'intenti della Chiesa contro codesta tendenza profana: e che supposta ancora ed eseguita codesta legge dal compositore, una numerosa accolta di laici cantanti e sonatori sopra un'orchestra difficilmente ispirerà riverenza all'altare col vanitoso pavoneggiarsi de' *Virtuosi* e col cicaleggio della turba minore. Per tutte queste ragioni non saremmo attoniti che giorno venisse finalmente, in cui quella che da Benedetto XIV fu detta preferenza delle anime pie in favore del canto fermo, venisse da altro Pontefice imposta per legge ad ogni canto liturgico". Per non rammentar altro finirò col notare, che dopo aver dichiarato la *Civiltà Cattolica*, come la Chiesa variò la *Disciplina ecclesiastica*, quando non le riuscì correggere gl'insorti abusi, soggiunge.» Quale sconcio vedreste voi dunque, se i richiami della pietà cattolica contro l'orchestra profana giungendo all'orecchio del Pontefice (e di tal Pontefice che ben mostrò quanto conosca l' indipendenza concedutagli nel promuovere la gloria divina), egli s'inducesse finalmente a sbandire dal santuario ciò che indarno si tentò correggere?" Il romano conte Giulio della Porta merita lode, perchè nel n.° 24 del sunnominato *Eptacordo di Roma* del 1856, con morale eloquenza deplorando il *Teatro* moderno, veridicamente dice che in questi miseri tempi pieni di drammi fieri e strambalati, di nefandezze che dovrebbero essere ricoperte d'un velo, anzichè tratte in chiaro, siccome pretese gesta onorevoli e memorande, nella più parte oltramontani e voltati da penne mercenarie, Dio sa come, in italiano, ridondanti d'avvelenamenti, di suicidii, di perfidi amori, di scelleratezze; che travolgono i cuori, sbrigliano le menti, disumanano la gioventù; drammi e melodrammi che disconoscono miseramente e mentiscono il sagro intendimento de' padri nostri, nel frecciare il vizio, mettere in cielo la virtù e ammaestrare nel diletto. Che solo oggi nelle scene sono dipinte co'più vivi colori le più profonde e dolorose cancrene d'una società impostemita! La pazzia e il delirio esser giunti a tale, che non bastano ormai gli spettri, le torri, i pugnali, i macellamenti, le mannaie, e le morti più spietate e crudeli. Miseri noi! Merita egualmente lode G. Martinetti, che nel n.° 29 dell'enco-

miato *Eptacordo* pubblicò un savio articolo intitolato: *Influenza del Teatro sopra i costumi*. Tra le altre cose giustamente osserva. » Il teatro dovrebbe essere una scuola di virtù ed in vece non è oggi il luogo dove il vizio inorpellato anche i più schivi persuade col prestigio della scena e col fascino della musica? Oh musica, tu veramente sei la sovrana de'cuori! Ebbene che più non si odano sulla scena i lai d'una gallica meretrice, o le continue romanze d'un amante sdolcinato. Più non si mettano innanzi agli occhi tutti i modi e le arti onde trionfare della debolezza femminile, e gl'intrighi della tradita fede maritale, ed il vizio vittorioso su la virtù oppressa. Vuolsi ad altra e più robusta scuola avvezzar gli animi. Si rassegnino in bello aspetto, abbelliti dal dialogo vivo, dalla poesia e dalla musica, i doveri del cittadino, ciò che onora la donna, il rispetto alle leggi, il beninteso amor della patria. In somma o la commedia o la tragedia od il melodramma abbia sempre il duplice scopo di dilettare e d'istruire, e sia ognora la scena campo glorioso ove rappresentare illustri azioni, ed allora sì che posto un limite alla mollezza od alla inutilità, e bandito il vizio, ed insieme col delitto sendo durabilmente sottoposta agli occhi la virtù, rispondendo fedelmente allo scopo della sua istituzione, il teatro con la sua influenza potrà assuefare i popoli ad essere accostumati e virtuosi". Sono queste dunque le composizioni che piene di oscenità, d'equivoci indecenti, di sconcezze d'ogni specie, d'atrocità di pugnali e veleni, di tradimenti e ribellioni, si rivestono di melodie, e poi i loro motivi si trasportano e ricordano nel *Tempio* di Dio! Nel vol. LXXIII, p. 195, narrai le sagge e salutari provvidenze prese dal regnante Pio IX pel miglioramento delle produzioni teatrali (nello stesso articolo avendone pure riprodotte diverse de'governi secolari), onde il Papa deplorando il danno gravissimo che alla società e a'costumi recano non pochi scrittori drammatici, dispose premi pegli scrittori di componimenti ne'quali si facesse trionfare la vera morale e la virtù. Ed il n.° 279 del *Giornale di Roma* del 1856, riporta i risultati di sì ottime e benefiche disposizioni, con dichiarare quali opere e autori perciò già meritarono elogi e premi. Nel pontificato di Gregorio XVI, il cardinal Patrizi vicario di Roma, con notificazione de' 16 agosto 1842, considerando che le musiche nelle chiese, le quali soltanto si permettono per fomentar la pietà de' fedeli, non servivano ormai che a distrarre la loro mente e profanare il tempio di Dio; mentre anzichè conservarsi in esse quella gravità tutta propria della maestà del Signore che si loda, erano ridotte, sì pel fragore di strumenti mai per l'innanzi usati, sì pel modo profano del canto, a scandalose produzioni teatrali. Che contro abusi sì intollerabili aveano più volte altamente reclamato i suoi predecessori con replicati editti, non mancando d'inveire contro quelle interminabili stucchevolissime ripetizioni e capricciose posposizioni, anche a controsenso de' salmi ed inni, che stancano la divozione invece d'alimentarla; donde ne nasce l'altro inconveniente, che le musiche si prolungano soverchiamente, e non si osserva l'ordine emanato, che a mezzodì debbano esser terminate le messe cantate, ed all'Ave Maria assolutamente i vesperi. Perciò volendo richiamare alla più stretta osservanza le ricordate prescrizioni ordinò. 1.° Nelle chiese essere permesse solamente le musiche così dette a cappella, e per eseguir l'istrumentali doversene riportar licenza da lui o dal vicegerente, a condizione però che in esse affatto escluse fossero le casse, i timpani, le arpe (veramente i trattatisti d'istrumenti non collocano le arpe tra quelli fragorosi) e altri siffatti strumenti troppo fragorosi. 2.° Sì nelle musiche a cappella che nell'istrumentali doversi usare la maggior gravità del canto, senza

frammischiare nulla, che ricordi i pezzi di teatro o che sappia di profano; proibendosi le soverchie ripetizioni de' versetti. 3.° Nel tempo delle messe cantate, esposizione e benedizione del ss. Sagramento, e altri divini uffizi, non si permettano agli organisti d'eseguir sonate teatrali, e altre troppo distrattive, ma invece che servino a fomentare il raccoglimento e la divozione. 4.° I maestri di cappella e organisti che contravverranno a qualunque dell'accennate disposizioni saranno per la 1.ª volta soggetti alla multa di scudi 10 d'applicarsi in usi pii; multa da raddoppiarsi in caso di 2.ª contravvenzione; facendosi poi luogo alla 3.ª, sarà al contravventore inibito di battere le musiche e respettivamente di suonare l'organo per le chiese, per un tempo ad arbitrio suo. 5.° Nella stessa multa di scudi 10, da duplicarsi in caso d'ulterior mancanza, e da estendersi ancora ad altre pene, anderanno soggetti i rettori e sagrestani tutti delle chiese, che faranno eseguire le musiche contro i suddetti divieti, e che permetteranno che queste non sieno terminate alle ore sopra prescritte. Di recente il medesimo cardinal Patrizi vicario di Roma, osservando con sommo suo cordoglio, che ad onta di tali reclamate prescrizioni, contro i diversi abusi introdottisi nelle musiche ch'eseguiscono nelle chiese, tanto i maestri di cappella che i rettori e superiori delle chiese, le aveano affatto dimenticate, e i deplorati inconvenienti tuttora persistevano, così divenuti più gravi, perchè nella contravvenzione agli ordini stessi s'includeva un dispregio e noncuranza dell'autorità, volendo richiamarne la stretta osservanza e per espresso comando del Papa Pio IX, circa le musiche ecclesiastiche, con la circolare de' 18 novembre 1856, le ripetè e rinnovò, ed ordinò ancora. Che nelle chiese non si usi altro canto, che a pure voci alla Palestrina, e col solo accompagnamento dell'organo, con quello stile grave e severo lodevolmente praticato nelle patriarcali e in qualche altra chiesa di Roma (tra le quali ultime primeggia pel zelo de' gesuiti la chiesa del ss. Gesù). Che nelle permesse musiche istrumentate non si facessero neppure uso di tamburi, piatti e altri strumenti da percossa e d'altro genere, o non sinora usato o troppo fragoroso. In tutte le musiche, anche a cappella, si osservi la maggior gravità del canto, senza frammischiarvi nulla che ricordi pezzi di teatro, sì per la condotta, sì per la melodia. Proibite agli organisti le sonate troppo brillanti e distrattive, i pezzi teatrali sia per intero sia in parte; ma il loro suonare sia diretto a destare il raccoglimento e divozione de' fedeli. A togliere l'inconveniente che accade nelle musiche strumentate, particolarmente ne' vesperi, che, cantati due o tre salmi a piena orchestra, gli altri poi e l'inno si cantino con indecente celerità con semplice accompagnamento di organo, ed in modo da disgustare anzichè eccitare divozione a chi ascolta, si prescrive, che nelle messe strumentate sieno cantate con eguale accompagnamento di orchestra tutte le parti delle medesime, compreso ancora l'*Agnus Dei:* similmente ne' vesperi tutti li salmi, compresi l'inno e il *Magnificat;* nè si farà lecito alcuno de' professori di riporre gli strumenti, e molto meno di scendere dal palco prima che sia terminata la sagra funzione, per non recar disturbo o distrazione al popolo. Avendo riconosciuto molto indecente l'interruzione fra una porzione e l'altra delle sagre parole, anche a versetto compiuto, perchè dà motivo a divagamento, bisbiglio e vociferazioni non solo fra gli esecutori, ma anche fra gli ascoltanti, si ordina che ciascuna parte delle sagre funzioni, e molto più della messa, senz'alcuna interruzione cominci e finisca in modo, che o il *Kyrie*, o il *Gloria*, o altro abbia ciascuno l'unità di composizione. Che se si volesse dividerli in diversi pezzi, questi si succedano in modo da non recare alcun interrompimento, e distruggere la voluta unità. Il cardinale esternò il

desiderio, che si togliesse il cattivo uso di cantare l'introito delle messe, e le antifone de' vesperi con indecente precipitosa scala, e si sostituisse il canto Gregoriano, o altra qualunque più decente maniera: in ogni modo però ordinò, che vengano cantate in guisa che le sagre parole sieno pronunciate distintamente, e con posata religiosa gravità. E' vietato a'maestri di cappella di battere il tempo della musica con bastoncini, o altro, dovendo solamente servirsi della solita carta da musica, nè si permetteranno di volger le spalle nè all'altare, nè agli ascoltanti per dirigere gli esecutori. In pari tempo s'inculca tanto a'maestri, che a'cantanti e suonatori, d'astenersi d' ogni vociferazione e bisbiglio, ricordando a tutti che stanno nella casa del Signore, e che esercitano l'uffizio di lodar co' loro cantici la maestà di Dio. Particolarmente poi si raccomanda a'cantanti il dovuto contegno e raccoglimento, come ancora la chiara e divota pronuncia delle sagre parole, dipendendo molto dalla maniera raccolta e divota del cantore il sentimento religioso nella musica ecclesiastica. Per impedir le irriverenze che si commettono nell'ascoltar le musiche col dorso voltato all'altare per contemplar li cantanti, ed altri esecutori quando li palchi sono costruiti sulle porte delle chiese, si ordina che questi siano collocati a'lati dell'altare; che se non si potesse ciò effettuare, verranno i palchi coperti in modo da impedire l'immediata vista degli esecutori. A'maestri delle musiche incombe l'obbligo di tenere gli esecutori tutti nell'esatta osservanza di ciò che in queste ordinazioni a loro particolarmente si riferisce. S'ingiunge nuovamente il termine delle musiche al mezzodì e all' Ave Maria, responsabili i superiori delle chiese, evitandosi le noiose ripetizioni, e togliendo affatto le lunghe introduzioni o preludi. I maestri di cappella ed organisti, che contravverranno a qualunque dell'accennate disposizioni, saranno per la 1.ª volta soggetti alla multa di scudi 15 da applicarsi ad usi pii. La detta multa sarà raddoppiata in caso di nuova contravvenzione; facendosi luogo alla 3.ª, oltre la multa triplicata, sarà al contravventore proibito di dirigere le musiche, e rispettivamente suonar l'organo in qualunque chiesa per un tempo ad arbitrio del cardinale. I rettori poi delle chiese, o altri superiori, che faranno eseguir le musiche contro i suddetti divieti, o che contravverranno alle altre prescrizioni, anderanno soggetti alla multa di scudi 10 da duplicarsi in caso d'ulteriore mancanza, e da estendersi ancora ad altre pene.» Perchè queste nostre ordinazioni abbiano più sicuramente il loro effetto, è istituita una deputazione d'intelligenti ecclesiastici nominati da noi, la quale sorveglierà le musiche di qualunque genere che si eseguiranno nelle chiese, e farà che le prescrizioni contenute nella presente siano inviolabilmente eseguite. La pontificia congregazione di s. Cecilia (di cui riparlai nel vol. LXXIII, p. 221), dal seno della quale verranno ancora scelti de'soggetti che faranno parte della deputazione, essendo istituita a bella posta per sorvegliare alle musiche di chiesa, affinchè queste conservassero sempre quella gravità che si addice alla casa del Signore, si studierà, siamo certi, che queste nostre disposizioni emanate coll'oracolo di Sua Santità, abbiano il pieno effetto, e così risparmierà a noi il dispiacere d'applicar a' trasgressori le pene sopra comminate, ed anche più gravi". Indi il cardinale Patrizi a'20 novembre dello stesso 1856 pubblicò l'*Istruzione pe' maestri di musica:* eccola. » Se, come lodevolmente è praticato da alcuni, tutti li maestri di musica prendessero le loro ispirazioni dalla pietà e dalla religione, ed avessero sempre in mente, che la loro musica deve essere diretta a lodare Iddio nel suo santo tempio, e ad eccitare la divozione nel popolo, non si sarebbe verificato il bisogno di prescrivere norme per le loro composizioni. Ma siccome

pur troppo alcune volte, con ammirazione de'veri e divoti fedeli, si sono sentite nelle chiese alcune musiche indegne della casa di Dio, le quali hanno chiaramente dato a vedere, che il maestro in luogo di prefiggersi il servizio della Maestà divina, e l'edificazione degli ascoltanti, ha mirato solo a dar saggio di sua fervida fantasia, e che, dimenticata la chiesa, fece prova di apprestar musica per un teatro, e ciò non solo con l'attinger da quello le sue melodie, ma col riprodurre ancora qualche pezzo, costringendo talvolta le sagre parole ad adattarvisi; perchè tale scandalo più non si rinnovi, e perchè li maestri che eseguiscono musiche nelle chiese abbiano una regola cui strettamente tenersi per non deviare, si prescrive quanto appresso. La musica da eseguirsi nelle chiese dovrà allontanarsi da quella profana e teatrale, non solo nelle *melodie*, ma ancora nella condotta; perciò sono proibiti li motivi che non siano ispirati religiosamente dalle parole, e che ricordino il teatro. Si vietano li movimenti troppo vivaci e concitati; che se le parole richiedono esultanza e letizia, sia sempre espressa con la soave allegrezza religiosa, e non con la elfrenata vivacità della danza. Tanto nei movimenti gravi, quanto in quelli celeri, le parole del sagro testo si dovranno chiaramente pronunciare, e giammai con maggior celerità che nel comune discorso. Le parole si porranno in musica nell'ordine medesimo che giacciono nel sagro testo. Dopo pronunciato per intero un sentimento, sarà lecito ripetere qualche parola o frase che faccia di bisogno, ma senza inversione o confusione di senso, e colla prescritta moderazione. Quando le parole saranno cantate da più voci contemporaneamente, è proibito confonderle, cioè farne pronunciare alcune da alcune parti, e nel medesimo tempo altre da altre parti. Ciò s'intenda per la 1.ª volta che si proferiscono. Le parole si dovranno cantar tutte senza aggiungerne o toglierne alcuna. Non sarà lecito variarle neppure in una sillaba. Si proibiscono le arie, duetti, terzetti, ec. che abbiano il medesimo andamento o fattura de'pezzi teatrali a quelli corrispondenti. Si proibisce affatto il recitativo, il parlante o altra maniera che si avvicini ad essi. È vietata la così detta cabaletta, e la ripetizione per intero di qualunque pezzo, a meno che fosse una piccola frase o periodo, che facesse di bisogno per servire al sentimento delle parole. Nella stromentatura si proibiscono le lunghe introduzioni ed i lunghi preludii, sia a piena orchestra, sia per strumento a solo, ma sì quelle che questi saranno limitati a poche battute. Senza che l'istromentatura manchi delle grazie e del colorito voluti dall'arte e dal buon gusto, dovrà evitarsi tanto l'eccessiva mollezza, quanto il soverchio strepito incomodo e sempre indecente nella casa di Dio. Il compositore abbia sempre in mente, che l'istromentatura nelle chiese è soltanto tollerata, e che principalmente in queste deve servire per sostenere ed arricchire il canto, e non per dominarlo, molto meno soverchiarlo, opprimerlo e ridurlo a parte accessoria. Le prescrizioni contenute in quest'Istruzione formano parte integrale della nostra Circolare del dì 18 novembre corrente e particolarmente dell'articolo 3.°, del quale sono una dichiarazione; perciò verranno osservate come ordinazioni in quella contenute ". I divoti fedeli ed i savi con riverente riconoscenza applaudirono tali santissime e sapienti disposizioni; ed il ch. Prinzivalli, egregio direttore dell'*Eptacordo*, nel n.° 27 del 1856 gli fece ampiamente eco, e con religiose, opportune ed erudite osservazioni, ne diè un saggio. Per l'ampiezza dell'argomento riguardante l'*Uffizio divino*, al narrato suppliscano i seguenti. Guglielmo Durando, *Rationale Divinorum Officiorum*, Venetiis 1568. Visconti, *Observationibus Ecclesiasticarum de antiquis ritibus ac caeremoniis*, Mediolani 1615. Guyeto, *De festis pro-*

priis locorum et ecclesiarum, Parisiis 1657. Corsetti, *Praxis sacrorum rituum*, Neapoli 1694. Bauldry, *Manuale sacrae caeremoniarum*, Venetiis 1703. Macchietta, *De Divino Officio commentarius historico theologico*, Venetiis 1739. Albaspini, *Observationes de veterum Ecclesiae ritibus*, Parisiis 1623. Buongiovanni Sylva, *Sacrarum caeremoniarum*, Brixiae 1725. Emanuele Azevedo gesuita, *Exercitationes liturgicae, de Divino Officio*, Romae 1750. Gio. Pellegrino Pianacci, *Dell'Offizio divino, trattato istorico-liturgico-critico*, Roma 1770. Negreiros, *De celebratione et stipendio Missarum*, Romae 1795. *Memoriale rituum sive Caeremoniale sacr. functionibus Ecclesiis parochialibus*, Romae 1775. Zazzera, *SS. Ecclesiae rituum divinorumque Officiorum explicatio*, Romae 1784. Tommasini, *De veter. et nov. Eccles. disciplina*, par. 1, lib. 2, c. 71 e 88: *Traité de l' Office Divin pour les ecclésiastiques et les laïques*, Paris 1686. Filippo Armellini, *Origine e progresso dell'Ufficio divino presso il clero secolare, dialoghi storici*, Monte Fiascone 1778. *Istruzioni pratiche sulla recita privata e corale del divino Uffizio*, Benevento 1834. Vitali, *Raccolta di questioni teoriche risguardanti l'Uffizio divino*, Rimini 1837. Tommaso Panzieri, *La Salmodia volgare*, Roma 1836. Novaes, *Storia di Paolo IV*, § xx, nota *a*.

UFFIZIO EUSEBIANO. *V.* Uffizio divino.

UFFIZIO DE' FEDELI DEFUNTI. *V.* Uffizio divino.

UFFIZIO GALLICANO. *V.* Uffizio divino.

UFFIZIO MOZARABO. *V.* Uffizio divino.

UFFIZIO DELLA SETTIMANA SANTA. *V.* Settimana santa, Tenebre, Uffizio divino.

FINE DEL VOLUME OTTANTESIMOSECONDO.